CESARE BECCARIA E L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Amato Amati, Antonio Buccellati

CESARE BECCARIA

E

L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

I.

VITA ED OPERE
DI
CESARE BECCARIA

STUDIO
DEL
PROF. AMATO AMATI

Preside del Regio Liceo Sarpi in Bergamo
Socio Corrispondente del Regio Istituto Lombardo,
Membro del Comitato Esecutivo
per il Monumento Nazionale a Cesare Beccaria

II.

ABOLIZIONE
DELLA
PENA DI MORTE

CONSIDERAZIONI
DEL
DOTT. ANTONIO BUCCELLATI

Prof. ordinario di diritto penale nell'Università di Pavia,
Membro effettivo del R. Istituto Lombardo
Membro del Comitato Esecutivo
per il Monumento Nazionale a Cesare Beccaria

III.

RENDICONTO MORALE ED ECONOMICO DEL COMITATO

CON LE NOTE DEGLI OBLATORI

DISCORSO DEL COMM. DEPUT. P. S. MANCINI

RELAZIONE DELLA FESTA DELL'INAUGURAZIONE

Documenti relativi, ecc., ecc.

MILANO
Dottor FRANCESCO VALLARDI, Tipografo-Editore
Via del Fieno, 3

NAPOLI S. Anna dei Lombardi, 27. | ROMA Via Torre Argentina, 34. | PALERMO Corso Vitt. Emanuele, 30?.

1872.

CESARE BECCARIA.

CESARE BECCARIA

E

L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

I.

VITA ED OPERE

DI

CESARE BECCARIA

STUDIO

DEL

PROF. AMATO AMATI

Preside del Regio Liceo Sarpi in Bergamo, Socio Corrispondente del Regio Istituto Lombardo, Membro del Comitato Esecutivo per il Monumento Nazionale a Cesare Beccaria.

II.

ABOLIZIONE

DELLA

PENA DI MORTE

CONSIDERAZIONI

DEL

DOTT. ANTONIO BUCCELLATI

Prof. ordinario di diritto penale nell'Università di Pavia, Membro effettivo del R. Istituto Lombardo, Membro del Comitato Esecutivo per il Monumento Nazionale a Cesare Beccaria

III.

RENDICONTO MORALE ED ECONOMICO DEL COMITATO

COLLE NOTE DEGLI OBLATORI

DISCORSO DEL COMM. DEPUT. F. S. MANCINI

RELAZIONE DELLA FESTA DELL'INAUGURAZIONE

Documenti relativi, ecc., ecc.

MILANO

Dottor FRANCESCO VALLARDI, Tipografo-Editore

Via del Fieno, 3

NAPOLI — S. Anna dei Lombardi, 27. | ROMA — Via Torre Argentina, 34. | PALERMO — Corso Vitt. Emanuele, 102.

1872.

Agli ordini minori del civile consorzio.

I.

VITA ED OPERE

DI

CESARE BECCARIA

STUDIO

DEL

PROF. AMATO AMATI

Pres. del R. Liceo Sarpi in Bergamo, Socio Corrisp. del R. Istit. Lombardo,
Membro del Comitato Esecutivo per il Monumento Nazionale
a Cesare Beccaria.

L'opera del prof. BUCCELLATI, *che fa parte di questo lavoro fu già dall'autore comunicata ai più distinti cultori di diritto penale italiani e stranieri, e raccolse da questi ben meritati encomi.*
Ci basti qui riportare un articolo del principe dei Criminalisti viventi il prof. FRANCESCO CARRARA.

DOTT. FRANCESCO VALLARDI, editore

Il professore Antonio Buccellati, già benemerito della scienza penale, ha dato in questo piccolo libro di sole 96 pagine un nuovo saggio della profondità delle proprie vedute e del fino accorgimento col quale sa rendere interessanti ed utilissimi tutti i lavori suoi.

Questo libro a prima giunta ha l'aspetto di un lavoro di occasione. Ma realmente è un monumento scientifico.

L'autore prende le mosse dalle vicende che ha subito la questione della pena di morte in faccia al Parlamento Italiano, ed alla imminenza del nuovo agitarsi di tale questione a causa della proposta di un nuovo codice penale Italiano che sta per farsi dall'attuale Ministero. Rapidamente scorrendo le passate oscillazioni, e tributando i debiti elogi al Ministro De Falco, egli ricorda che se l'abolizione della pena di morte deliberata con notevole maggioranza alla Camera dei Deputati nel 1865 fece naufragio al Senato, ciò derivò unicamente dallo essersi quel deliberato posto innanzi senza la contemporanea surroga di altra pena da sostituirsi alla capitale. Mostra perciò come fosse logica conseguenza di quella scissura il divisamento di formare un nuovo codice penale comune a tutta l'Italia, che completamente riordinando la scala penale rispondesse alle obiezioni del Senato, e come da ciò avesse origine nel gennaio del 1866 la nomina reale di una Commissione incaricata del nuovo progetto, la quale e per le sue origini e per gli nomini che vennero chiamati a comporla ebbe (secondo il Buccellati) i caratteri di *Commissione Parlamentare.* Ricorda che il primo lavoro di quella Commissione, eseguito sulla base del primo progetto De Falco, fu dal Ministro guardasigilli fatto circolare e sottoposto alle supreme magistrature del Regno, le quali facendone argomento di serii studi vi portarono sopra le loro osservazioni, che per ordine del Ministro furono pubblicate a stampa e rinviate alla Commissione. Ricorda come la Commissione nel secondo anno dei suoi lavori (temporaneamente interrotti per l'anzidetta circolazione) facesse tesoro di quelle

osservazioni della magistratura (e di altre che pur si erano procacciate per cura del Ministro dai più illustri criminalisti del Regno), per compiere l'opera propria presentando nel giorno 17 maggio 1868 il suo definitivo schema di codice.

A questo luogo l'autore non può astenersi dal notare che il Ministro De Filippo in tal momento mostrossi uomo che va senza sapere dove va, quando invece di spingere senza più al Parlamento il progetto della Commissione, lo avviò ad una seconda circolazione e richiamo alle Magistrature del Regno. E non può astenersi dal notare che il successivo Ministro Pironti, al quale vennero respinti dalla Magistratura i relativi lavori, avrebbe dovuto per le regole costituzionali presentare senza più al Parlamento il Progetto e le critiche affinchè sull'uno e sulle altre esercitasse il suo supremo giudizio l'autorità legislativa. Laonde l'autore non cela la sua disapprovazione del fatto di quel Ministro di avere invece consegnato il giudizio sulle divergenze fra la Commissione Parlamentare e la Magistratura ad una Giunta Ministeriale di pochi individui da lui creata. L'opera di questa giunta, che il Buccellati chiama officiale e che si estrinsecò col rifare da capo a fondo in ottanta sedute un nuovo schema di codice, non ha (secondo il Buccellati) verun carattere di autorevolezza, e non è il lavoro sul quale possa costituzionalmente richiamarsi lo esame del Parlamento al quale invece dovrà (a parer suo) sottoporsi il Progetto primitivo insieme alle critiche fatte al medesimo. Il primo progetto nato per eccitamento della Camera dei Deputati e sulla presentazione del quale la Camera anche posteriormente è tornata ad insistere, è un *fatto* che non si può distruggere a volontà di un Ministero e non si può togliere alla Camera il diritto di esaminarlo e giudicare quel *fatto*.

Fin qui il lavoro del Buccellati non sarebbe che un libro di famiglia tutto relativo alle nostre questioni parlamentari e poco o niente alla scienza. Ma da quello esordio il Buccellati piglia occasione di trattare in merito la questione della legittimità della pena di morte, e la combatte nel punto di vista filosofico con i più solidi argomenti. Esso appartiene alla scuola *radicale*, quella cioè che non fa del supplizio capitale una elastica questione di opportunità, ma una questione di *potestà*.

Non si addice ad un cenno bibliografico un più largo sviluppo di questo insigne lavoro, e perciò ci astenghiamo da qualunque analisi dei ragionamenti dello scrittore. Soltanto ci piace raccogliere su questo scritto qualche osservazione speciale, e ci piace additare i pensieri che scaturiscono dal libro stesso guardato nel suo insieme e nel suo proprio essere.

In primo luogo vuolsi notare che il Buccellati dottissimo canonista quanto acuto filosofo, non esita di respingere in errore di coloro che della questione della pena di morte vorrebbero farne una questione teologica.

In secondo luogo vuol essere ricordata ad onore di Italia la perentoria confutazione che Buccellati fa del recante sofisma, altrettanto

temerario quanto falso, col quale si è preteso negare che la maggioranza degli Italiani sia avversa alla pena di morte. Noi (dice il Buccellati) per affermare che la coscienza prevalente degli Italiani aborre dal carnefice abbiamo un monumento solenne ed irrecusabile. Abbiamo il pronunciato della Camera dei Deputati che alla seduta del 13 marzo 1865 deliberò l'abolizione della pena di morte. La Nazione ha parlato con l'organo legittimo dei suoi rappresentanti: chi dunque oserà imprestarle opinioni e sentimenti diversi, tenterà sostituire al voto della maggioranza le velleità individuali. Voi (prosegue l'autore) pretendete opporre a quel voto solenne gli sparsi verdetti di quei collegi di giurati che negando agli accusati di delitto capitale le circostanze attenuanti vengono a dare un voto a favore del capestro e della mannaia: voi dite che tutti questi verdetti sono altrettante proteste del popolo italiano contro l'abolizione. Ma con simile argomentare voi cadete nel sofisma di convertire un esercizio di mera autorità giudiciaria competente, nello esercizio incompetentissimo di una autorità legislativa. Voi dimenticate che il giurato ha l'obbligo di coscienza di obbedire alla propria convinzione in *punto di fatto* e che le circostanze attenuanti sono un *quid facti* che il giurato deve sinceramente proclamare *quale esso esiste* nelle condizioni del caso, e non crearlo favoleggiando per farsi correttore della legge che lo governa. Tale giurato il quale obbedendo alla coscienza propria che gli fa precetto di rispettare la legge scritta, è costretto a riconoscere niente esservi che attenui la colpa del giudicabile, se in quell'istante medesimo sedesse come legislatore darebbe il suo voto contro la pena di morte; e perchè questo onesto cittadino non volle essere bugiardo al proprio convincimento sul fatto, ed esitò ad usurpare una autorità legislativa che a lui non competeva, voi gli affibbiate le simpatie verso il carnefice? Così non si ragiona. E qui aggiungerò io che questo nuovo argomento insultante alla civiltà italiana è una delle solite ipocrisie che troppo sono in voga ai dì nostri. I nostri legislatori imitando più volentieri la Francia che la Inghilterra (e lascisi di cercare se bene o male) hanno fatto precetto espresso ai giurati di non portare il loro pensiero sopra la *pena* sovrastante al giudicabile. Questo precetto sembra essersi considerato come l'àncora della salute pubblica, tant'è la cura con la quale ad ogni seduta se ne ripete il monito ai sigg. giurati, tanto è lo zelo col quale alcuni presidenti frenano gli slanci della difesa, quando si permette contro la legge di eccitare la commiserazione dei giurati, facendo allusioni alla troppa severità della pena. Eppoi quando il giurato religiosamente obbedisce al vostro comando con emettere le sue dichiarazioni sul fatto chiudendo gli occhi della mente alla pena che ne verrà, voi lo calunniate imputandogli di avere dichiarato in quella guisa perchè gli è *piaciuta la pena*: ipocrisia io dico e sofisma palpabile.

Piacemi encore di additare nello scritto del Buccellati quel punto dove egli combatte un altro artificio novellamente assunto dagli anti-abolizionisti. Questi hanno oggidì preso il vezzo di adagiarsi

sopra lo asserto che la questione della *legittimità* della pena di morte sia *ormai risoluta;* e che ormai sia universalmente riconosciuto che la società *ha il diritto di infliggerla anche fuori dei casi di assoluta ed attuale necessità*. Con tale artifizio rinchiudendo questo palpitante problema sull'elastico terreno della opportunità si aprono facile via a quei perpetuo loro *aspettiamo*: onde così attuare la vita pratica del più solenne fra i paradossi, quello cioè di chiedere la esperienza, e vietare ad un tempo di fare lo esperimento. Facile modo è codesto di eludere la discussione di un grave problema con lo asserire che il problema è sciolto. Siffatto modo di sciogliere il nodo tagliandolo con la spada piacque ad alcuno anche nella Assemblea della Confederazione Germanica, e piacque alla nostra Giunta Ministeriale. Ma contro lo asserto che la scienza avesse ormai sciolto in senso favorevole al carnefice la questione di legittimità fu sollecita ad insorgere in Allemagna la scienza con le più energiche proteste. Mai si vide in brevissimo periodo di tempo tanta folla di scritti contro la irrogazione della morte *ad terrorem* quanti ne furono pubblicati in Germania dopo il celebre voto di Berlino, emanati delle più illustri celebrità di quello impero quasi a protesta solenne della scienza contro quel pronunciato. Ed anche in Italia lo scritto stesso del Buccellati, ed altri de' suoi confratelli, vogliono essere considerati in simile aspetto.

Finalmente mi piace pigliare occasione dallo scritto del quale favello per mostrare la fallacia di un'altra opinione erronea invalsa oggidì anche nell'animo di uomini dottissimi, competenti, e di pienissima buona fede. Mi avvenne spesso di udire ripetere che la questione della pena di morte era argomento *ormai esaurito*: che niente poteva dirsi *di nuovo* su tale proposito; ed in tal guisa distorre gli animi dei meditare ulteriormente su questo importante problema. Io non ho altrettanto sfiducia della estensibilità dell'umano intelletto, nè divido il pensiero orgoglioso che in qualsiasi punto scientifico la presente generazione abbia raggiunto le colonne d'Ercole. Nei tema poi della pena di morte la opinione che niente restasse a dire di nuovo è venuta in questi ultimi tempi a ricevere una solenne impugnativa mercè i lavori di tanti illustri contemporanei.

Si leggano i recenti scritti di Despretz, di Lucas, di Rolin, di T. Loos, di Thezard, di Hetzel, di Geyer, di Bitiue, di Roenne, e si legga la monografia del Buccellati: e ciò basterà a convincere anche i più scettici di questa grande verità, che per gli eletti ingegni non havvi mai campo, il quale possa dirsi interamente mietuto.

Prof. FRANCESCO CARRARA.

PREFAZIONE

> « Merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio, dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto, di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità. »
>
> (DEI DELITTI E DELLE PENE. *Introduz.*).

I tesori della terra e la luce degli astri non sarebbero che una triste ironia per la maggior parte degli uomini, se compagni dei Colombi e dei Galilei non sorgessero i descrittori delle leggi che regolar debbono il mondo morale. Fra cotesti Genii del Bene è per voto di tutte le nazioni il nostro grande cittadino *Cesare Beccaria*. Benedetto da quanti sentono la dignità dell'anima umana, egli reclama un tributo di gratitudine più specialmente da quelle classi sociali, che dalla negazione dei santi principii della Giustizia, da Lui con invincibile eloquenza propugnati, hanno sofferto e soffrono secolari miserie. Io pertanto nello scrivere la vita del Beccaria, adempio ad un obbligo che mi sono assunto nella seduta del 15 giugno 1865 del *Comitato Esecutivo Centrale per il Monumento al Primo Apostolo dell'abolizione della Pena di Morte*, indirizzandomi in particolar modo agli ordini minori del civile consorzio, come quelli ai quali maggiormente importa conoscere l'Uomo, che colla sua parola immortale ha loro portato e va tuttodì portando nobili benefici.

Delle vicende sue poco è a dire, poichè fu egli propriamente di quei filosofi sedentarii, la vita dei quali si svolse quasi intieramente nella solitudine degli studii e nella compagnia di pochi amici. Alieno dalle vane pompe, timido per natura in mezzo al vorticoso cicaleggio

ed alle pretenziose convenienze del mondo, eccessivamente restio alla fatica dello scrivere, convinto che l'individuo per quanto grande non è più di una goccia d'acqua nell'oceano, condusse il Beccaria una vita modestissima, nè si diede pensiero, come gli illustri suoi contemporanei, il Goldoni e l'Alfieri, di interessare i posteri col racconto de' suoi casi. Per la qual cosa umile e breve è il còmpito del suo biografo, cui non restano per fonti storiche che la tradizione e qualche lettera, che per gli inevitabili rapporti sociali non potè dispensarsi dallo scrivere ad amici e famigliari (1).

Ben altro campo è quello della sua vita interiore; vasto come l'umanità, splendido come la luce del vero. Le sue idee non appena annunciate fecero il giro del mondo, preconizzando tempi migliori ed una civiltà che non è ancora, dopo un secolo, raggiunta. Per dare l'immagine spirituale del Beccaria potrei fare un'analisi delle sue scritture, oppure avrei a pubblicarle per intero con copiosi commenti e note; ma perchè l'uno e l'altro metodo fu già tenuto, e non torna acconcio alla classe dei lettori cui mi sono particolarmente rivolto con queste pagine, ho immaginato di scegliere dalle opere sue quelle sentenze che meglio valgano a mostrare la sua mente ed il suo cuore, e le ho aggruppate in diversi quadri, in modo che egli stesso, il filosofo, dica al mio lettore quanta fosse la passione, la pietà, lo strazio dell'animo suo alla contemplazione dei mali che opprimono l'uman genere, e a quale scopo sublime ei mirasse nel proclamare, 25 anni prima della Rivoluzione Francese, l'inviolabilità della vita, l'eguaglianza sociale, la dignità del lavoro, l'obbligo dell'istruzione, la fratellanza dei popoli. Questi concetti, che io non so esprimere meglio se non invocando le parole stesse del Beccaria, ha il giovane e valoroso artista Grandi con erudita fantasia egregiamente simboleggiato nei due bassorilievi che adornano la base del Monumento, su cui sorge la severa figura del filosofo; nel bassorilievo a destra è il *Tempo* che stende un velo sulle nequizie lamentate nel libro *Dei delitti e delle pene*, nel bassorilievo a sinistra è la *Civiltà* o il *Trionfo della Giustizia*.

(1) L'opera principale, e finora la più completa, intorno a Cesare Beccaria è quella di Cesare Cantù: *Beccaria ed il Diritto Penale*. Firenze, 1862. L'insigne storico, per i suoi rapporti personali colla casa Beccaria e suoi eredi, ebbe grande agio di mettere in luce fatti e scritti che erano conosciuti da pochissimi, per cui, dopo quel volume, hanno perduto d'importanza le brevi biografie di Lelly Tolleodel, di Pietro Custodi, di Carlo Villa, di Francesco Lomonaco, di Giuseppe Pecchio, di Pasquale Villari, di Camillo Ugoni, di Felice Turotti, di Pascal Duprat, e in generale le Vite del Beccaria che precedono le diverse edizioni delle sue opere o si trovano nelle Enciclopedie, nei Dizionarii Biografici, nelle Storie della letteratura Italiana, della Economia Politica, e in vari periodici letterarii e scientifici.

INTRODUZIONE

UN PO' DI GENEALOGIA

DIVISIONE DELLA BIOGRAFIA IN TRE PERIODI

Nelle cronache pavesi è nominata la casa dei Beccaria fin dal 1180 fra le più potenti di parte ghibellina. Essa diede a Pavia podestà e tiranni, finchè intorno alla metà del XIV secolo per l'eloquenza di fra Giacomo Bussolaro, il Savonarola pavese, fu dalla città a furor di popolo discacciata. I loro palagi e le loro torri furono distrutte dalle fondamenta, e ciascun popolano a tener viva la memoria dei malefici di quei signori ne serbava un mattone sotto al guanciale.

Da quell'albero molti rami si diffusero nell'alta Italia (1), uno dei quali col titolo marchionale si trapiantò in Milano, ove si spense pochi anni sono col marchese Giulio, figlio di Cesare. Gli ultimi rampolli dei Beccaria milanesi furono:

Il marchese Giovanni Saverio, che sposò donna Maria Visconti da Rho, ed ebbe per figli Cesare, Francesco ed Annibale. Morì nel 1782. I suoi figliuoli Francesco ed Annibale non lasciarono prole.

Il marchese *Cesare*, che nacque il 15 marzo 1738 e morì il 28 no-

(1) Boni Giacomo Antonio (*Beccariæ gentis monumenta*, Papiæ, 1580, opera copiate da Stefano Merino nella *Beccariæ gentis imagines*, Ticini, 1585-1598) « Il diligentissimo Robolini nella *Storia di Pavia*, nota Cesare Cantù alla pag. 91 della sua opera *Beccaria ed il Diritto penale*, Firenze, 1862, dice di non aver mai trovato il nesso tra i Beccaria pavesi e questi di Milano. Ma esso appare dagli alberi genealogici, approvati ripetutamente dagli imperatori. »

vembre 1794 (1). Sposò in prime nozze donna Teresa de' Blasco (1761), da cui ebbe due figlie (Maria, morta nubile, e Giulia, madre di Alessandro Manzoni), e in seconde nozze donna Anna Barbò (1774), da cui ebbe un solo figliuolo, che fu

Il marchese *Giulio*, il quale sposò donna Antonietta Curioni, dalla quale ebbe due figlie, ma nessun maschio. Morì nel 1858, e con lui si estinse la patrizia famiglia dei Beccaria di Milano (2).

Cesare Beccaria è dunque il penultimo rampollo di una famiglia oriunda da un ceppo di tirannucci pavesi del medio evo; il che conferma la verità di quella sentenza di Dante: « che il Divino seme non cade in schiatta, cioè in stirpe, ma cade nelle singolari persone nobili, e la stirpe non fa le singolari persone nobili, ma le singolari persone fanno nobile la stirpe. » (*Convivio*).

E per verità, a quanti mai sarebbe nota, quantunque d'alta origine, la stirpe dei Beccaria, e da quanti sarebbe essa celebrata, se non avesse dato al mondo l'autore del Libro *Dei Delitti e delle Pene?*

Cesare Beccaria, come sopra è indicato, visse dal 1738 al 1794. Sono 56 anni; dei quali i primi 23, dal 1738 al 1761, costituiscono il periodo educativo o di formazione, i 9 seguenti, dal 1762 al 1770, quello del pubblicista, gli ultimi poi, dal 1771 al 1794, nulla offrono che sia degno di memoria, salvo qualche lavoro come magistrato. In tre periodi si vuol dunque divisa questa biografia, alla quale credo opportuno far precedere un breve schizzo storico della società in mezzo alla quale Beccaria nacque e fu educato, perchè degli uomini come delle cose non si può fare un giusto apprezzamento, se non tiensi conto dell'atmosfera che li circonda.

(1) Nei registri parrocchiali della chiesa del Carmine leggesi che Cesare Beccaria, figlio del marchese Giov. Saverio e di donna Maria Visconti, nacque in Milano il 15 marzo 1738, e fu tenuto al sacro fonte dal conte Cesare Bonesana, che gli impose i nomi di Cesare Francesco Giuseppe Maria Gaspare Melchiorre Baldassare Antonio Marcellino. Avendo poi lo stesso conte Bonesana istituito una primogenitura in favore della famiglia Beccaria, soleva Cesare, come primogenito, aggiungere al nome avito quello di Bonesana, per cui si firmava Cesare Beccaria Bonesana. Gli amici poi lo chiamavano famigliarmente il Sana.

(2) L'antica casa dei Beccaria di Milano è in via Brera n. 6, dove leggesi la seguente iscrizione commemorativa: *In questa casa Cesare Beccaria nacque l'anno MDCCXXXVIII e morì il XXVIII novembre MDCCXCIV.*

PARTE PRIMA

PERIODO EDUCATIVO — 1738-1761.

CAPO PRIMO

IN MEZZO A QUALE SOCIETÀ NACQUE E FU EDUCATO CESARE BECCARIA.

Il Milanese, verso la metà del secolo XVIII, del suo antico ducato non conservava che le città ed i territorii di Milano, Pavia, Como, Cremona, Lodi e Casalmaggiore. Delle terre d'oltre Ticino (Lomellina, Vaissesia, Alessandrino, Novarese, Tortonese, Vigevanasco) era stato spogliato ad ingrandimento della casa di Savoia, in conseguenza delle guerre di successione che durarono dal 1700 al 1748, interrotte da quei trattati, in cui i popoli, secondo gli interessi dinastici, a modo d'armenti erano contrattati, barattati, e venduti. Nei suoi ultimi confini, il ducato misurava non più di 12000 chilometri quadrati, e contava una popolazione minore di un milione d'abitanti (nel 1763 aveva 964,182 abitanti), che è la metà di quella che vive oggidì sulla stessa superficie. Anche Milano, la capitale, non racchiudeva nelle sue mura che la metà della popolazione dei nostri giorni, poichè le sue anagrafi del 1750 non sommavano che 110,118 abitanti. Capo dell'amministrazione era un Governatore generale, cui dopo il 1754 fu posto a lato un ministro plenipotenziario, precipue magistrature cittadine erano il Senato, corpo legislativo e giudiziario, la Congregazione di Stato e il Consiglio di Provvisione. Il governo locale comunicava direttamente col Consiglio d'Italia, residente in Vienna.

Assai meno grave e meno malefica della dominazione Spagnuola era quella degli Austriaci, ma il paese nostro conserva tenace-

mente il carattere e lo spirito de' suoi antichi dominatori, i quali con una lunga e lenta oppressione di cento sessant'anni, giovati dall'affinità di genio, di linguaggio e di religione, vi avevano lasciato un sedimento pestifero, da cui non siamo liberi intieramente neppur oggidì, dopo tanti e sì fieri rivolgimenti.

La società presentava ancora l'immagine di una piramide formata da differenti strati. Il clero ed il patriziato in alto, diviso l'uno e l'altro in maggiore e minore, la plebe al basso, pur suddivisa in varie classi. Nel 1771, in una popolazione di 129,555 abitanti, possedeva tanti preti, frati e monache quanti ne contava Roma papale nel 1869 con una popolazione di 220,532 abitanti. Infatti nel 1771 Milano contava 6390 ecclesiastici, fra cui 2072 preti, 1716 frati e 2602 monache: e la capitale dell'orbe cattolico nel 1869 aveva 6381 ecclesiastici, fra cui 1366 preti, 2959 frati e 2256 monache. Fatta ragione del numero degli abitanti, il clero milanese del secolo passato era il doppio del clero romano dei nostri giorni. Laonde ad ogni passo incontravansi preti, frati e monache d'ogni colore e d'ogni risma, divisi ed ordinati in migliaja di chiese e di conventi; e codesto clero così numeroso aveva latifondi immensi, protetti da immunità, teneva il monopolio dell'educazione, era giudicato e giudicava in tribunali proprii colle sentenze, colle carceri, coi tormenti della Santa Inquisizione, intrigava nelle Corti, era venerato dal volgo.

La nobiltà, fatte splendide e non rare eccezioni, mantenevasi ignorante, infingarda, vana, licenziosa. Per foggie d'abiti, per armi, per corteo di servi e di carrozze era separata dalle classi popolane, mentre su di esse dominava per privilegi d'ogni maniera, consuetudini, leggi e giudici speciali, per esenzioni da aggravi, pel diritto esclusivo alle cariche dello Stato e della Chiesa. In ciascuna famiglia patrizia, ad imagine di un piccolo olimpo, vi erano le divinità maggiori e minori. Capo irresponsabile, come nei tempi patriarcali, il padre di famiglia. Suo intento principale era il decoro del casato, che consisteva nell'abbigliamento e nel portamento della persona, nello sfarzo delle livree, dei lacchè, dei banchetti, delle caccie, nelle beneficenze rumorose, spesso insultanti, raramente provvide, nel disprezzo delle opere della mano e dell'ingegno. Al suo comando assoluto, in virtù di prestabiliti patti, non isfuggiva che la moglie, la quale soleva dividere il suo tempo fra la compagnia del cicisbeo, le occupazioni allo specchio, le pratiche ascetiche, le visite delle dame.

I suoi figli, destinati fin dall'utero a quella condizione che era prescritta dalle regole del casato, eran prima consegnati ad una nutrice mercenaria, poi trasmessi alle cure dell'ajo o dell'abate, indi venivano chiusi in un collegio di religiosi insegnanti, finchè avevano compiuto il periodo dell'adolescenza. A questo punto cominciava pei

primogenito una nuova vita; poichè entrava come principe ereditario nella casa dei suoi avi, dove assoggettandosi alla tirannia del padre, esercitava un certo dispotismo sui fratelli, sui clienti, sui servi, e, morto il genitore, per la legge dei maggioraschi, concentrava nelle sue mani i beni della famiglia, che essendo vincolati a feudo od a fedecommesso poteva lasciar deperire, non vendere.

Che cosa restava agli altri figliuoli? Non la via dell'industria e dei commerci, pena la degradazione; non quella delle armi, chè in tutta Italia, meno il Piemonte, erano puri strumenti di parata; e infine neppur le cariche primarie civili per la qual cosa d'ordinario i cadetti o vestivano l'abito religioso, o si professavano cavalieri di Malta, e vivevano nell'ozio, fra gli intrighi e le tresche, e in mezzo alla turba dei parassiti, contenti di un posticino alla mensa del fortunato fratello.

Le figlie poi che non erano mandate in monastero e pigliavano marito, non portavano che una tenue dote, e bene spesso dovevano rinunciare ai diritti di futura eredità.

Colla sovrapposizione del ceto clericale e della casta patrizia, in un paese che più volte e ad intervalli non lontani era stato flagellato dalle depredazioni di eserciti stranieri e spopolato dalla fame, dal vajuolo e dalla pestilenza, quale poteva essere il vivere civile delle classi inferiori? quando non erasi compiuto il censo, e perciò oltremodo gravi, arbitrari, sproporzionatamente ripartiti erano i tributi sulle terre, di cui moltissime proprietà delle mani morte od abbandonate all'uso comunale (1), ed alcune ancora date in feudo? quando le imposte erano molteplici, con infiniti e complicati regolamenti e col sistema delle ferme, concesso agli appaltatori l'impiego della forza pubblica? quando le arti erano inceppate dalle maestranze? quando credevasi che la ricchezza consistesse nel danaro, sicchè i signori che noi profondevano in opere vanitose, lo tenevano chiuso negli scrigni piuttosto che metterlo a frutto, e il governo adoperava ogni cura per tenerlo in paese, mentre poi minacciava la morte a chi tentava d'introdurvelo esportando i prodotti nostrali, e proibiva perfino la circolazione interna dei grani? quando varie e pessime erano le monete, diversi i pesi e le misure da città a città, da borgata a borgata, poche e maltenute le strade e infestate da bande di malandrini, quasi sconosciuti gli istituti di previdenza e di credito? Aggravate da debiti enormi erano le provincie e le comunità, e l'operajo, non meno dell'agricoltore, basiva nella miseria in abituri sucidi e malsani, sotto

(1) Della superficie del Ducato, che era di 12,000 chilom. quadrati, un terzo era lasciata incolta, e gli altri due terzi erano gravati di un contributo di 20 milioni di lire.

il peso di pregiudizi inveterati e di leggi atroci. Mancando poi il pane del sudore, grandissimo era il numero dei vagabondi, cosicchè in Milano, con una popolazione poco maggiore di cento venti mila abitanti, la sesta parte viveva di questua, fomite di delitti, a cui molti si abbandonavano nella fiducia dell'impunità per la debolezza dell'ordine pubblico, disposti in ogni modo a sfidare la prova della tortura ed a montare alla peggio la scala del patibolo, spettacolo ordinario e fine del mali.

Nel ventennio 1741-1762, si contano nel Gridario dei condannati a prigionia e a morte più di 77,000 individui, e più volte trovansi registrate perfino sei esecuzioni capitali nello stesso giorno, in Milano! Ai nobili la decapitazione, ai plebei la forca, oltre le esacerbazioni del colpi di tanaglie arroventate e del taglio della mano. Complemento d'ogni processo era poi la tortura.

In quella atonia d'ogni sentimento umano, potevano aver culto le opere del bello? Nelle lettere un ammasso di parole a vestire un concetto frivolo o falso, ripetuta dall'eco di mille accademie, ridevoli fin nel titolo; nell'arti il frondoso, il manierato, il goffo: la mancanza di buon senso da un lato, di buon gusto dall'altro, per tutto la negazione della natura.

Eppure questo paese, che nell'età della barbarie universale si era levato da solo, non poteva ignominiosamente perire, quando lo spirito della riforma religiosa, politica, economica, intellettuale d'ogni intorno gli aliava, e gli perveniva dalla Germania, dall'Olanda, dalla Francia, quando Vico, Muratori, Giannone, avevano già illustrato la prima metà del secolo! E in vero chi volesse penetrare più sotto la superficie sociale di quei tempi, invece di un corpo in dissoluzione, troverebbe un organismo che si andava lentamente trasformando per forze latenti Egli vedrebbe che quei continui smembramenti di territorio rimpianti dai Milanesi erano i primi risultamenti felici di quella politica di casa Savoja che al di nostri ha formato il regno d'Italia, che col succedersi delle dinastie si introducevano e si svolgevano nuove idee; che un governo germanico in Italia era pur un male, ma aveva interesse a distruggere gli avanzi di una dominazione peggiore, che quivi ancora teneva profonde ed estese radici. Ei vedrebbe che nei collegi dei claustrali era penetrato il Giansenismo, che Bacone e gli Enciclopedisti non erano sconosciuti nei convegni dei nobili e delle gentildonne, ed erano ospiti venerati nei pochi circoli dei pensatori: vedrebbe infine che nei sodalizi delle arti i vecchi legami erano spezzati dall'urto dei nuovi bisogni.

A questo grande rivolgimento sociale accennava Cesare Beccaria, quando con intuito filosofico, in un articolo del giornale *Il Caffè* (N. 1, anno II) intitolato *Dei Fogli Periodici*, canto e cinque anni fa,

scriveva: « Tutto tende in Europa ad avvicinarsi e ad accomunarsi, e vi è maggior niso verso l'uguaglianza, che non era per lo passato; tutto ciò devesi alla comunione delle idee e dei lumi; e il moto che scorgesi in essa, e che tanto inquieta coloro i cui sguardi sono circoscritti da un secolo, sembrami simile a quel moto di trepidazione che scorgesi nei fluidi prima di mettersi in equilibrio. »

Quanta parte abbia avuto il nostro autore in questo movimento, di cui palese le cause e gli effetti, è da vedersi nei seguenti capitoli.

CAPO SECONDO

LA CASA PATERNA — IL COLLEGIO — LA LAUREA LEGALE — AMORE E NOZZE — MONTESQUIEU E GLI ENCICLOPEDISTI — PIETRO VERRI

« Io sono il figlio maggiore di una famiglia che possiede qualche bene... ho un padre di cui debbo rispettare la vecchiezza ed i pregiudizi... nell'animo mio i sentimenti di umanità erano stati soffocati da otto anni di educazione fanatica... » (1). È Beccarie che ai suoi amici ed ammiratori di Francia dà qualche notizia del suo stato di famiglia e dello spirito della sua educazione nel collegio dei Gesuiti in Parma.

Qui, secondo qualche biografo (2), non mostrò distinta capacità, nè acquistò amore allo studio e alla fatica; secondo altre testimonianze (3), apprendeva con prontezza, primeggiava sui compagni nelle esercitazioni letterarie, a quindici anni, compiuto il corso della filosofia, aveva da sè riassunto quello della rettorica, e applicavasi alle matematiche con tale profitto che i suoi maestri lo chiamavano il Neutoncino. Rispetto alle doti morali, era per indole taciturno e meditativo, con difficoltà determinavasi a manifestare ciò che aveva imparato, e indispettivasi per le lodi che gli erano date (4).

Confrontando e coordinando, se è possibile, questi rapporti, e soprattutto considerando, che se nel fanciullo si vede l'uomo, è pur vero

(1) Lettera del Beccaria all'abate Morellet.
(2) Cantù e Villari.
(3) Villa, Custodi, Ugoni
(4) Custodi.

che dall'uomo si può rimontare al fanciullo (1), parmi che il Beccaria quale fu nell'età matura tale dovette essere nella puerizia e nell'adolescenza; quindi sarà stato pigro nel metter mano al lavoro, poco curante della scrittura e della ortografia, trascurato della persona, pauroso del bujo e abborrente dello star solo, ma nel tempo stesso nemico del chiasso e della compagnia dei volgari; modesto e insieme fermo nelle sue opinione, fin d'allora avrà seguito il metodo di accurata analisi combinato coll'osservazione, e coll'aiuto delle scienze esatte avrà esercitato la sua mente ai ragionamenti precisi, a quella logica stringente, severa, inflessibile, che le sue sentenze morali rese inappellabili come formule geometriche. L'animo suo sensibile non avrà potuto non reagire nel collegio gesuitico contro i metodi educativi che guastano gli intelletti e corrompono i cuori, o, come egli dice, contro quell'educazione fanatica che soffoca in germe i sentimenti di umanità.

Licenziatosi dai Gesuiti di Parma, studiò giurisprudenza, e nel settembre del 1758 ottenne la laurea *in utroque jure* (2). Intorno a questo tempo, nella bella età dei vent'anni, s'invaghì di Teresa de' Blasco, giovinetta sedicenne, figlia di un tenente colonnello degli ingegneri nella brigata d'Italia, di nobiltà sicula-ispana, non ricca, e in compenso fornita di egregie doti della persona e dell'animo. Aderiva il padre della fanciulla alle nozze, ma fieramente vi si opponeva Gian Saverio con tutti i mezzi che i privilegi del patriziato accordavano alla sua patria podestà, e lo condannò come ribelle al carcere domestico « acciocchè fosse in piena libertà di maturare seriamente il suo caso. » Il serenissimo amministratore della Lombardia, il duca di Modena, mentre riconobbe in Gian Saverio quel diritto, diede al marchese Stampa Soncino l'incarico di paciere. Non piegandosi poi il giovane nè a consigli nè a pene, e nel tempo stesso ostinandosi Gian Saverio al diniego, il padre della sposa ricorse all'imperatrice stessa, la quale fece la grazia

(1) Beccaria stesso in una raccolta di pensieri, racimolati, dice C. Cantù, di qua e di là, come avviene sempre, e intercalati ad annotazioni di spese od a ricordi, lasciò scritto « Le penchant des hommes a un tel plaisir plutôt qu'à un tel autre est une des causes principales de la diversité des caractères, et cela dépend des premières sensations agréables reçues par l'enfant. Il cherchera grand les plaisirs qui ont été les premiers qu'il a prouvé. »

(2) Nell'Archivio dell'Università di Pavia trovasi l'autografo con cui Beccaria domandò il permesso di conseguire la laurea dottorale. L'istanza, che ha la data dell'11 settembre 1758, è accompagnata da un certificato di perfetta ortodossia, come era prescritto dai regolamenti scolastici di quel tempo. È curiosa che le attestazioni sono date da due suoi domestici, i quali fanno fede che « il Signor Marchese Cesare Beccaria è sempre stato un vero cattolico, nè mai ha proferito alcuna proposizione ereticale, nè ha mai fatto altra cosa contraria alla Santa Fede Cattolica. »

al prigioniero, *che liberato dopo quasi tre mesi di detenzione*, il 22 febbraio 1761, si unì in giuste nozze colla sua Teresa. Cesare era felice, tuttavia il pensiero del domani non tardò a turbargli la serenità dell'animo. Dove e con quai mezzi vivere, quando il padre lo aveva respinto dalla casa? ed i parenti e gli amici della famiglia lo riguardavano come un reprobo od un giovinastro di malaffare, nè dallo suocero aveva ricevuto la dote che era stata convenuta in 45 mila lire milanesi, e dagli studii e dal dottorato nessun frutto in sul momento poteva sperare? Ridotto alle estreme angustie, gli fu mestieri vivere ritirato nella casa dello suocero, e ricorrere alla pietà del genitore per gli alimenti, che gli vennero concessi ad interposizione di un alto magistrato.

I contrasti, le amarezze, le angustie della vita, a cui si era esposto per vincere vieti pregiudizi e seguire la via del cuore e della ragione, lo rendevano inconsapevolmente affigliato alla scuola filosofica, che allora fondavasi in Francia collo scopo di combattere e distruggere tutte le ipocrisie dominanti. Per la qual cosa non appena fu libero di sè, datosi coll'entusiasmo giovanile alla lettura delle *Lettere Persiane* di Montesquieu, in cui con fine satira è severamente giudicata la vecchia società, sentì che non era solo nel mondo a maledire costumanze ed usi ridevoli e tirannici, e da quel punto diede a'suoi studii un nuovo indirizzo, prendendo a guida gli Enciclopedisti. Ond'è che nel 1766 scriveva al Morellet: « Io debbo tutto ai libri francesi; essi hanno svegliato nell'animo mio i sentimenti di umanità che erano stati soffocati da otto anni di educazione fanatica. Da soli cinque anni data la mia conversione alla filosofia, e ne sono debitore alle *Lettere Persiane*. La seconda opera che compì la rivoluzione della mia mente è quella di Elvezio... Alla lettura dello *Spirito delle Leggi* debbo gran parte delle mie idee... D'Alembert, Diderot, Elvezio, Buffon, Hume, nomi illustri che nessuno ode senza sentirsi commuovere, le vostre opere immortali sono mia lettura continua, ed oggetto delle mie occupazioni nel giorno e delle mie meditazioni nel silenzio della notte. »

È nostro obbligo di tener conto di queste dichiarazioni del Beccaria che segnano il 1761 come la data della sua conversione agli studii filosofici; tuttavia ne verrà tra poco in acconcio di dimostrare che i filosofi di Francia, se ebbero l'efficacia di scuotere il suo intelletto e di spingerlo a quella via alla quale era dalla natura sua chiamato, non furono quelli che propriamente lo formarono, ed ai quali, come egli diè a credere, sia stato di tutto debitore.

Una fortuna ben maggiore che non i libri francesi fu per lui il soccorso d'un vero amico, il conte Pietro Verri, al quale fu legato dapprima per consonanza d'aspirazioni e di studii, poi per un sen-

timento di gratitudine incancellabile, perchè al suo affetto, al suo consiglio, al suo impulso, a' suoi uffici or di fratello or di mentore e perfin di scrivano, dovette tutto il suo avvenire. È probabile che senza i libri francesi noi avremmo avuto ugualmente il Libro *dei Delitti e delle Pene*: ma è certo che senza il cuore di Pietro Verri il Beccaria non avrebbe mai scritto quel Libro, imperciocchè allo stesso Morellet ei scriveva dell'amico suo:

« È un uomo pregevolissimo per le qualità sì del cuore che della mente, ed il più caro amico che io mi abbia. Parmi di provare per lui quello stesso affetto che Montesquieu per Stefano de La Boetie. Egli mi ha fatto animo a scrivere, a lui vo debitore di non aver gettato al fuoco il manoscritto *dei Delitti*, ch'egli ebbe la compiacenza di trascrivere di propria mano. »

E altrove in una lettera allo stesso Verri: « I motivi che mi adduci per incoraggiarmi a proseguire nella mia carriera sono tanto più gloriosi per me, quanto partono da un sincero amico. Assicurati che sono lontanissimo dalle matematiche, e che la premura di conservarmi la tua stima e di somministrare sempre nuovo alimento alla nostra amicizia mi anima di più che la gloria stessa, alla quale sola se io fossi abbandonato, anteporrei l'oscurità ». — Pensatore meno ardito e meno profondo di lui era il Verri: ma per compenso aveva studii più larghi, carattere più forte, energia e attività senza confronto maggiore e maggior conoscenza degli uomini e delle cose, come quello che lo superava di 10 anni in età, e aveva alternata la vita delle lettere con quella delle corti e dei campi militari. Quando si abbracciarono nel 1761 il Beccaria non aveva che 23 anni e nessuna pratica del mondo; il Verri già toccava i 33, e appunto allora (dicembre 1760) aveva lasciato il reggimento Clerici, con cui si era distinto in due battaglie col grado di capitano. Nel Verri era dunque già scemato il bollore delle passioni, e perciò più fermo doveva essere il vincolo morale che stringeva col suo giovane amico, del quale poteva a buon dritto curare il vero interesse quasi padre e tutore; e certamente, quando ne conobbe le singolari doti, giurò seco medesimo che lo avrebbe eccitato, riscosso, diretto al bene dell'umanità. Partiti ambedue, ambedue con forze unite tendevano a vincere i pregiudizii del secolo, a distruggere le diseguaglianze sociali, a sacrificare, come essi dicevano, alla virtù e alla verità.

Pietro Verri e Cesare Beccaria sono il tipo di quell'amicizia onesta, che di due anime fa un'anima sola; e quando si pensa a quei due Grandi che vivevano l'uno nell'altro senza ombra d'invidia, di gelosie, di simulazioni, di doppiezze, lo spirito si rasserena, come fosse trasportato in una sfera superiore alle miserie che deturpano più che ogni altra quella che chiamasi la repubblica dei letterati,

e l'intelletto ritorna ad aver fede nei sommi principii della filosofia morale.

È su questa base che si formò il Beccaria. La tirannia domestica e claustrale, le ansie di un primo amore, i patimenti di una solitudine violenta, la gioia d'aver seco per sempre la donna del suo cuore, le angustie economiche nel nuovo stato di famiglia, la lettura degli Enciclopedisti, la parola di un perfetto amico, temperarono l'animo generoso del nostro Cesare, lo educarono al disprezzo d'ogni cosa falsa, alla stima dei sentimenti più nobili. Egli si fece filosofo per amore della verità, e la conobbe e la dimostrò seguendo la via del cuore. Egli è per questo che qualche anno dopo, scriveva al Morellet: « Quanto a me in particolare assai pochi progressi avrei fatto nella filosofia del cuore, che pongo al disopra di quella dell'intelletto, se non avessi seguitato il coraggio di vedere e di amare la verità. »

E nelle *Ricerche sulla natura dello stile* (Parte I, Capo 15.°): « La filosofia dell'animo, quella filosofia cioè dalla quale sola i grandi pensieri e le grandi cose dipendono, sia dagli ingegni italiani, per quanto i miei sforzi e i miei tentativi potranno porger loro occasione, studiata e perfezionata ».

PARTE SECONDA

PERIODO DEL PUBBLICISTA (1762-1770).

CAPO PRIMO

L'OPUSCOLO: DEI DISORDINI E DEI RIMEDII DELLE MONETE NELLO STATO DI MILANO NEL 1762.

Se è vero che la vita di uno scrittore sedentario è tutta nelle sue scritture, il Beccaria per l'umanità non ha vissuto più di nove anni, e tutti i suoi lavori si possono facilmente riunire in un volume di poca mole.

Ma le grandezze dell'idee è forse soggette alle misure del tempo ed al peso delle bilancie? Il minuto secondo che fa concepire e balenare nella mente una nuova immagine val meglio della lunga serie dei lustri accumulati su di una esistenza vegetale; e la breve sentenza, che dà movimento all'intelletto ed al cuore, è più preziosa di una biblioteca d'opere sterili o morte.

La vita letteraria del Beccaria è breve, ma comprende le aspirazioni di intere generazioni; la sua parola, ultimo prodotto di una sottile e lenta analisi, è concisa, ma esatta e feconda di corollarii, come un teorema geometrico; è alta e fin talvolta oscura e astrusa, ma penetra rapida e profonda in tutte le intelligenze, perchè annuncia e spiega un bisogno ardente, una verità che ciascuno sente e nessuno confessa, un male di cui tutti soffrono le violenze e non san trovare nè la radice nè i rimedii. « Io rinuncio volontieri, ei scrive, alla gloria di dotto e di erudito, per sforzarmi di ottenere quelle più invidiosa e più tarda, di accrescere il numero dei ragionamenti precisi ed adeguati nelle materie che interessano o l'utilità o l'in-

nocente felicità degli uomini, e di far ciò senza noja, rapidamente e con un discreto numero di pagine. » (*Ricerche intorno alla natura dello stile*, A Chi Legge).

Una piaga che tutti lamentavano, e di cui nessuno sapeva proporre un opportuno rimedio, era nel nostro Ducato il disordine della monetazione, causa precipua del decadimento dei nostri commerci. Gride d'ogni maniera venivan fuori or per ammettere or per escludere monete estere, or per rialzare or per abbassare il valore delle monete correnti, sicchè già nel 1762 se ne contavano 88 in materia monetaria, incominciando dal 1603, ma poichè il sistema non mutava, le migliori specie di monete andavan fuori dello Stato e le peggiori continuavano ad affluire nel Ducato con immenso danno dei cittadini.

Alla questione, che ogni di si faceva più grave, volse il pensier suo il nostro Beccaria, e ne fe' parola al conte Verri, il quale, applaudendo alla proposta dell'amico, eccitavalo a descriverla in carte esser quella, gli dicea, l'occasione di giovare al suo paese e di acquistarsi meritamente onori e impieghi pubblici, non disprezzabili e chi già sentiva come lui i pesi della famiglia ed era escluso dalla casa paterna. Cesare, mosso da questi consigli, cominciò a raccogliere gli elementi per studiare profondamente il tema sulle monete, giovandosi in particolare delle opere di Locke e dei dati di G. Rinaldo Carli su quella materia, e formulò le sue proposizioni con chiarezza e con precisione matematica. Di tal lavoro giunse notizia al marchese Carpani, il quale, essendo reputato e reputandosi un'autorità in materie economiche, non patì di lasciarsi prevenire sulla questione, e compose una Memoria, che intitolò *Risposta ad un amico sopra le monete*, la mandò alle stampe alle metà dell'aprile del 1762. Tanto meglio per Cesare, che così ebbe opportunità di misurarsi coi venerati campioni della vecchia scuola, per la qual cosa, dopo la pubblicazione di quella Risposta, si trovò ancor più impegnato a metter tutto l'ingegno nelle sua scrittura, che finì nel giugno, e presentò, come d'obbligo, all'ufficio di revisione, sperando che la censura non ne avrebbe impedita la pubblicazione, perchè in essa non si proponevano che utili riforme desiderate dallo stesso governo. Il censore per l'opposto ne proibì assolutamente la stampa nel territorio dello Stato: un'altra fortuna pel novello autore, il quale pel divieto ufficiale, che eccitò in molti l'interesse di conoscere le sue idee, si vide un uomo di importanza ancor prima di mostrarsi al pubblico.

Pertanto non gli mancò il coraggio di mettersi in conflitto colla più temuta autorità del luogo, e mandò il suo manoscritto a Lucca, dove lo fece stampare anonimo da Vincenzo Giuntini, coi tipi del quale uscì alla luce nel luglio sotto il titolo: *Del disordine e dei*

rimedii delle monete nello Stato di Milano nel 1762. È un opuscolo nel quale il Beccaria riconosce non esser il danaro una merce diversa dalle altre, e col sussidio delle matematiche applica i principii della scienza economica al caso della Lombardia: egli prova che le monete correnti peccano contro i teoremi da lui esposti, dimostra che il governo, pubblicando tariffe non calcolate sul reale valore delle monete, reca lo stesso danno di colui che le falsa, e, chiarita l'insufficienza dei rimedii consigliati da altri, stabilisce in diverse tavole il vero intrinseco valore di ciascuna moneta d'oro e d'argento. Propone che si costituisca una tariffa, in cui la stessa quantità d'oro e d'argento abbia lo stesso valore in ogni moneta; che in questo valore si debba calcolare soltanto la pura quantità di metallo fino, nessun conto facendo nè della lega nè delle spese di monetaggio, nè della maggior raffinazione di alcune monete; che la proporzione fra l'oro e l'argento sia quella di uno a quattordici e mezzo; che un magistrato sopraintenda alla materia monetaria e vigili le variazioni in corso.

La scrittura, avuta in pregio anche oggidì, non per la novità delle idee, ma per la chiarezza e la forza della dimostrazione e l'applicazione dei sani principii economici alle condizioni del paese nostro, appena uscita da' torchi, si diffuse, encomiata in varie città d'Italia, specialmente a Torino.

Un accoglimento ben diverso incontrò invece a Milano, dove il sinedrio dei dottori diede un voto di riprovazione verso il riformatore concittadino. Si levò primo oppositore il marchese Carpani, cui rispose Alessandro Verri, fratello di Pietro, indi lo stesso conte Pietro Verri, tenendosi il Beccaria in disparte (1).

La scrittura di Alessandro Verri, in cui con tono cattedratico e continuata ironia, sono esaltate le vecchie massime, e si finge di combattere i nuovi pregiudizii, ingannò non pochi; fra gli altri l'abate Parini ed uno zio di Cesare. Il primo andava dicendo doversi un castigo degno della sua ignoranza allo sciocco legale il quale aveva composte le famose *Riflessioni*, e il secondo per contrario approvava in buona fede il dottore, che dava una certa lezione a quel pazzo di suo nipote che aveva ardito ribellarsi all'autorità dei giureconsulti.

(1) Alessandro Verri, minore del fratello Pietro di 12 anni, e come lui, dice il Beccaria, di molto ingegno, si fece illustre colle *Notti Romane*, le *Avventure di Saffo*, la *Vita di Erostrato* e le *Vicende Memorabili*, ed altre opere minori, fra cui l'opuscolo da lui scritto nel 1762, a 21 anni, in occasione della polemica col marchese Carpani, col titolo *Riflessioni in punto di ragione sopra il Libro dei disordini e dei rimedii delle monete nel* 1762.

La scrittura di Pietro Verri fu pubblicata a Lugano verso la metà di ottobre del 1762 col titolo seguente: *Gran Zoroastro, ossia astrologiche osservazioni sui principii della scienza monetaria, in soccorso alla Risposta ad un amico.*

Ma infine la massa degli ignoranti ha questo di buono, che quando giunge a vedere che nell'acquisto della verità sta il suo interesse, si piega a riceverla; essa dà l'immagine di certi corpi untuosi, che posti sotto l'azione del fuoco, dopo una lunga resistenza, si contraggono, si contorcono e da ultimo lasciano le macchie e si purificano. Così i nostri giureconsulti, sbollite le prime ire, dopo otto mesi di discussione, deliberarono di intraprendere la riforma monetaria, prendendo in considerazione i principii del Beccaria.

A tale notizia Pietro Verri, aperto un esemplare dell'opuscolo vittorioso, che ancora conservasi, vi aggiunse la seguente postilla « Finalmente la Congregazione di Stato agli 8 febbrajo 1763 ha fatto una consulta ragionevole in questa materia, e questa è la prima che sia comparsa da un secolo e mezzo nel Milanese. »

« Gli scritti dei filosofi restano senza ricompensa, ma non sempre senza frutto. Freme la cabala quando parla la ragione, ma si vergogna la cabala stessa di continuare il suo giuoco in faccia di un popolo che ha ascoltato la ragione. »

La riforma monetaria promossa da Cesare Beccaria nel 1762 fu dal governo condotta ad effetto colla cooperazione dello stesso promotore l'anno 1778, in cui la nuova moneta coniata con nuove macchine venne a sostituire le vecchie, che mediante concambio furono ritirate dalla circolazione Contemporanei e posteri acclamarono Maria Teresa per la riforma nella monetazione; però il filosofo che indicò il modo ai governanti di ristorare la fortuna del paese, non merita egli sopra tutti la gratitudine dei popoli?

CAPO SECONDO

DI UN MANOSCRITTO FINORA IGNORATO INTORNO A BACONE DA VERULAMIO.

Come avviene di un drappello di soldati dopo una campagna fortunata, i nostri militi del pensiero, Cesare Beccaria ed i fratelli Verri, esciti con onore da una battaglia che avevano vinta a forze unite, si trovarono, se era possibile, più amici di prima, e si misero a nuove cose, secondando ciascuno la propria inclinazione· Pietro Verri a'suoi diletti studii di statistica e di economia politica; Alessandro alle lettere ed alla storia patria; Cesare Beccaria alla mate-

matica ed alla filosofia. Montesquieu, Elvezio, Diderot, Buffon, D'Alembert, Condillac, Morellet, Voltaire, Rousseau, Hume erano l'oggetto, come scrive, delle sue occupazioni nel giorno e delle sue meditazioni nel silenzio della notte, ma il suo autore, il suo duce, quantunque egli non lo confessi, e quantunque non lo abbia avvertito nessuno de'suoi commentatori e biografi, fu veramente Francesco Bacone da Verulamio.

Quando si riflette che la scuola degli Enciclopedisti acclamava Bacone « il restauratore, il padre, il creatore della filosofia sperimentale, il più grande, il più universale, il più eloquente dei filosofi » è ovvio di congetturare che Cesare Beccaria abbia voluto conoscere il maestro di quei che sanno. Senonchè dal leggere un'opera al farne uno studio paziente e faticoso con note ed estratti, la diversità non è poca; grandissima, immensa per Cesare Beccaria, sì pigro e restio allo scrivere, che fin le lettere famigliari, quando il poteva, per risparmio d'incomodo dettava a qualche buon amico (1). Ebbene, nella biblioteca dove sono raccolti i suoi manoscritti non esiste alcun lavoro di suo pugno sui filosofi francesi di cui si vanta discepolo, e leggesi invece un volume di non piccola mole, tutto e con singolare diligenza scritto di mano sua, col titolo *Francisci Baconis de Verulamio — De dignitate et augmentis scientiarum et Novo Organo discerpta, — in proprios usus — non aliorum genio accommodabat Caesar Beccaria Bonesana — anno MDCCLXIII — ab instaurатione litterarum primo.*

Chi scrive ebbe alle mani il prezioso autografo, ma una volta sola e per brevi istanti (il motivo di ciò sarebbe vano e lungo esporre (2)), in cui si affrettò di copiarne il titolo e di rilevarne alla sfuggita il contenuto. Molta fu la sua maraviglia nel leggere in quelle pagine brani ed aforismi baconiani, che gli ricordavano brani ed aforismi del libro *dei Delitti e delle Pene;* e certamente avrebbe desiderato, confrontando l'autografo coll'opera principale del Beccaria, di stabilire fino a qual punto il filosofo milanese siasi giovato ne' suoi studii delle idee del filosofo inglese: ciò non essendogli consentito, diè opera a conseguire il suo scopo con uno studio comparativo de' due scrittori. Il confronto fece manifesto che non pochi ed importanti

(1) Una sua lettera a Pietro Verri da Gessate 16 dicembre 1764 incomincia: « La scrittura è di Visconti; ma le parole sono del pigro Beccaria ». A questa avversione di Cesare Beccaria allo scrivere allude Alessandro Manzoni nel passo di una lettera a Giulio, figlio di Cesare: « Se mai tu ti trovassi restio allo scrivere (che potrebbe essere un male di famiglia), » ecc.

(2) Veggasi nei *Rendiconto del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*: Di un manoscritto finora ignorato di Cesare Beccaria. — Comunicazione del Socio Corrispondente prof. Amato Amati, letta nell'Adunanza del 7 febbraio 1867.

brani del Beccaria sono la traduzione or letterale or libera de' passi baconiani, e che gli studii preparativi al libro *Dei Delitti e delle Pene*, composto tra il marzo 1763 e il gennaio 1764, sono gli estratti delle opere principali di Bacone, scritti di mano propria del Beccaria ed esplicitamente per suo uso e non per altri, l'anno stesso 1763, data della sua opera principale. Per Cesare Beccaria, come già prima per Guglielmo Leibnitz, lo studio di Bacone stabilisce una nuova èra, ch'egli stesso chiama della restaurazione letteraria ossia della riforme dei suoi studii.

Questa confessione, intima nel vero senso della parola, perchè fatta a sè stesso, *in proprios usus*, non per comodo altrui, *non aliorum gento*, ha un valore incomparabilmente maggiore delle dichiarazioni fatte in una lettera, che probabilmente non pensava dovesse correr per le stampe (lo fu tre anni dopo la sua morte), e diretta unicamente a ringraziare il primo traduttore della sua opera. Del resto è da notare che là dove dice: « noi filosofi milanesi siamo discepoli dei francesi » soggiunge. « perchè siamo discepoli della ragione ». E nella stessa lettera è bensì vero che non cita Bacone fra gli scrittori che lo hanno un dopo l'altro illuminato, pur lo nomina in una frase abbastanza distinta da indicare che al filosofo le opere baconiane sono indispensabili del pari dell'Enciclopedia: « i vostri in foglio, signore, non possono essere di quelli che non si leggono ; l'Enciclopedia e Bacone sono in foglio, e l'opera vostra sarà di pari merito. » Nè vuolsi tacere che l'epigrafe al Libro *dei Delitti e delle Pene* è tolta da Bacone; e infine, sta veramente che egli protesta di aver preso gran parte delle sue idee dallo *Spirito delle Leggi* di Montesquieu, e che nell'introduzione al libro ripete : « l'indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le traccie luminose di questo grand'uomo; » ma è da darsi il dovuto peso alle parole che accompagnano quella frase « l'immortale presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia... gli uomini pensatori per quali scrivo sapranno distinguere i miei passi dai suoi. »

L'uno e l'altro sono propugnatori della riforma legislativa, hanno i medesimi pregi della eloquenza, della profondità del pensiero, del sentimento dell'umanità, hanno pure gli stessi difetti nella locuzione poco ordinata e artifiziosamente oscura per timore del Santo Ufficio; ma d'altra parte non si accordano punto sulle teorie capitali della legislazione criminale, e differiscono poi moltissimo nella forma dell'argomentazione. Beccaria, ad esempio, riguarda l'abolizione della pena di morte come il compimento del suo sistema penale, e Montesquieu per contrario accetta l'applicazione della pena capitale anche per i semplici attentati alle vite e pei delitti contro la sicurezza dei beni.

Il filosofo francese dà il titolo dei capitoli, poi vi scorre sopra ra-

pidamente, — come osserva Beccaria — e pare che tema d'entrare nelle viscere della materia; nel nostro scrittore il ragionamento è piano, la dimostrazione è matematica. Sul tema della *Proporzione dei delitti e delle pene*, Montesquieu si libera con tre aneddoti, e citando gli usi della China e della Moscovia; e sul tema della tortura si appoggia unicamente alle consuetudini dell'Inghilterra. Beccaria, per contrapposto, trattando quegli stessi temi, senza molto curarsi di qualsiasi autorità storica, di fatti antichi e moderni, di usi e costumi di popoli, per la sola forza del raziocinio ci chiude in un circolo, dal quale non possiamo uscire senza dirci interamente soggiogati e convertiti. Sui principii dei tre governi (libro III); sulle leggi che assicurano la libertà politica ne'suoi rapporti col cittadino (libro XII); sulla contemplazione (libro XXIV), sulle leggi penali per motivo di religione (libro XXV); sulle leggi divine ed umane (libro XXVI), ha il Beccaria, per *l'indivisibile verità*, seguite le traccie luminose dell'autore dello *Spirito delle leggi*: tuttavia un accurato esame mette in chiaro che eziandio quelle idee di ordine generale, comuni al due filosofi del settecento, erano già deposte più di un secolo prima nelle opere di Bacone, e in particolare nei 97 aforismi sulla Giustizia universale e sulle Fonti del diritto, pubblicati nell'opera *De augmentis*, e nel 1752 anche in opuscolo separato. Sono essi l'introduzione di un trattato di legislazione penale, che Bacone, come ministro di Giacomo 1, doveva redigere in surrogazione all'ammasso informe degli antichi statuti inglesi, frammento che accenna ad un'opera di sommo pregio, per giudizio dello stesso signore de Rémusat (*Bacon, sa vie*, ecc., Paris 1857), biografo del Verulamio, e verso il filosofo inglese assai schivo di lodi. Che Montesquieu e Beccaria trattando di riforme legislative abbiano studiati gli aforismi di Bacone, in modo da farseli proprii, non è da maravigliare; tuttavia, per riguardo al filosofo milanese, sarà bene che l'asserzione nostra, riferendosi ad un fatto non da altri osservato, venga confortata con qualche prova di confronto. A tale uopo di fronte ad alcuni aforismi baconiani poniamo o il titolo o interi passi dei paragrafi del Libro *dei Delitti e delle Pene*, in cui svolgonsi concetti inspirati a quelli aforismi.

In quest'ultimo caso seguiamo del Beccaria il testo edito da C. Cantù nel volume *Cesare Beccaria e il diritto penale*, Firenze 1862.

AFORISMI E PASSI DI BACONE.	PARAGRAFI E PASSI DI BECCARIA.
Aforismo 1.° Nella società comanda ora la legge ora la violenza. Vi ha una specie di violenza che si copre colla forma della legge, vi hanno leggi che tengono più presto della violenza che dell'equità giuridica. L'ingiustizia ha dunque tre sorgenti: pretta violenza, inganno malizioso sotto il pretesto legale, ed acerbità dalla stessa legge,	**Conseguenze del diritto di punire. — Interpretazione delle leggi — Dolcezza delle pene. — Violenze. — False idee di utilità. — Come si prevengono i delitti.**
	Della cattura. « Sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia. »
Aforismo 2.° Gli uomini si determinano facilmente a riunirsi in società per guarentirsi col mezzo della legge, temendo essi che l'ingiustizia non li abbia a colpire ad uno ad uno.	**Origine delle pene.** « Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società. »
	Proporzione fra i delitti e le pene. « Data la necessità della riunione degli uomini. »
	Bando e confiscazioni. « Chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono. »
	Violenze. « Tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono negli immutabili rapporti delle cose. » (Vedi pag. 62. Origine delle Leggi).
Aforismo 3.° a 4.° È il diritto pubblico che guarentisce il diritto privato, e quello è più o meno sicuro, secondo le leggi fondamentali. La bontà e la osservanza delle leggi deriva dalla costituzione dello stato, *ex maiestate imperii et fabrica politiae*. Il diritto pubblico ha per oggetto tutto ciò che concerne la pubblica prosperità.	**Delle accuse segrete. — Dello spirito di famiglia. — Come si prevengono i delitti.**
Aforismo 5.° Fine delle leggi far sì che i cittadini vivano felici.	**Introduzione.** « La massima felicità divisa nel maggior numero. »
	Come si prevengono i delitti. « Ogni buona legislazione è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità e al minimo d'infelicità possibile. »

Aforismo 6° Questo fine (cioè la società dei cittadini) la maggior parte delle leggi non lo conseguono (Ciò considerato, l'autore si propone di esaminare le leggi delle leggi)

Aforismo 7° a 8° (indicata le qualità che deve avere una legge per essere chiamata buona, parla della prima di quelle qualità, che è la certezza) Ottima essere la legge la quale lascia il meno possibile all'arbitrio del giudice.

Aforismi 8°-38° Casi d'incertezza: il silenzio della legge; l'oscurità e l'ambiguità di essa. Di ciò si tratta dall'aforismo 9° al 38°, fra i quali merita di essere citato il 13°, che incomincia: E cosa crudele il dare la tortura alle leggi per darle agli uomini. E del pari è ingiusto l'estender le leggi penali e molto più le capitali per delitti nuovi.

Aforismo 38° Poco lontano dal potere di far le leggi è quello di supplirle, di estenderle, di moderarle. Bisogna ben guardarsi dal confidare una tal podestà ad un sol uomo; ciascun tribunale deve essere composto di molti membri. Nè i decreti escano in silenzio ; ma i giudici adducano i motivi della loro sentenza, e ciò pubblicamente e alla presenza di un'assemblea; perchè la libertà del loro potere sia almeno circoscritta dalla fama e dalla pubblica opinione.

A chi legge — Introduzione — Della cattura — Dei testimonii — Processi e prescrizioni — Dolcezza delle pene — Certezza ed infallibilità delle pene — Grazie — Misura dei delitti — Dei duelli — Furti.

Conseguenze del diritto di punire « La prima conseguenza di questi principii è, che le sole leggi possono decretar le pene sui delitti, e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale. Nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. »

Interpretazione delle leggi. « Nè meno l'autorità di interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudizii criminali, ecc. »

Oscurità delle leggi — Dolcezza delle pene — Prontezza delle pene.

Certezza ed infallibilità delle pene Grazie « Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, ecc.

« Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano, ecc. »

Asili — Divisione dei delitti

Della tranquillità pubblica. « Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. »

Indizi e forme di giudizii. « Pubblici sieno i giudizi e pubbliche le prove del reato perchè l'opinione, che è forse il solo cemento della società... »

Come si prevengono i delitti. « Se l'incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente, ecc. Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il consesso esecutore delle leggi, piuttosto alla conservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero che lo compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione delle leggi, ecc. »

L'Aforismo 38.° incomincia: *Rubricæ sanguinis ne sunto*, e nel 40.° concede ai tribunali di imprimere una nota d'infamia ma leggera.

Aforismo 41.° Delle punizioni degli attentati e degli atti criminali non compiuti.

Aforismo 46.° La miglior legge è quella che lascia il meno possibile all'arbitrio del giudice, ed il miglior giudice quello che lascia il meno possibile alla propria volontà.

Dall'Aforismo 47.° al 52.° si parla della retrospettività delle leggi, dal 52.° al 57.° delle cause che rendono oscure le leggi. Dai detti aforismi ricaviamo i seguenti passi. — **Aforismo 53.°** Nulla di peggio delle leggi inutili, sopratutto nel diritto penale. Se le leggi sono troppo numerose o sono divenute inutili per il progresso dei tempi, non serviranno di lume alla nostra via, ma saranno reti ai nostri piedi. — **Aforismo 57.°** sono da abrogare le leggi inutili o andate in dissuetudine, perchè le leggi vigenti periscono dall'abbracciamento colle leggi morte. Il disprezzo per le leggi troppo vecchie ricade sulle altre, e fa loro perdere di autorità. — **Aforismo 59.°** Necessità di un nuovo codice quando le leggi sono accumulate in modo che si ingenera confusione. — **Aforismo 77.°** Ridurre gli scritti autentici entro moderati confini, sbarazzandosi della massa enorme delle dottrine varie degli autori e commentatori del diritto e di altri maestri siffatti, che soffocano e lacerano lo spirito delle leggi, stordiscono il giudice, rendono i processi eterni.

Aforismo 64.° È da desiderare che queste restaurazione e cognizione delle leggi si faccia in tempi più civili di quelli in cui si formarono gli atti che sono l'oggetto del nuovo lavoro. Sciaguratamente accadde il contrario colla compilazione giustinianea. — **Aforismo 85.°** Spetta ai comizii ossia al potere legislativo, a periodi determinati l'interpretare

Della pena di morte — Infamia.

Attentati, complici, impunità.

Conseguenze del diritto di punire. — Interpretazione delle leggi

A chi legge — Certezza ed infallibilità delle pene.

Del suicidio e dei fuorusciti. « Le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari, ecc. »

Come si prevengono i delitti. « il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, ecc. »

Delitti di prova difficile. « Regola generale. In ogni delitto, che per sua natura dov'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. »

A chi legge. « Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, ecc. »

Grazie. « Un codice, che con tutte le imperfezioni, ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo di infiniti commentatori, il grave apparato delle eterne formalità e la adesione dei più insinuanti e meno temuti semidotti. »

« Conseguenze del diritto di punire. Nessun magistrato, che è parte di società, può con giustizia infliggere pene contro ad un altro membro della società medesima. Il sovrano, che rappresenta la società medesima non può formare che leggi generali. »

Interpretazione delle leggi

le leggi nei casi di antinomia. — Aforismo 58.° Spetta al supremo potere esecutivo sospendere fino alla riunione dei comizii gli statuti recenti che si trovano contrarii al diritto pubblico. I soli comizii, o altre assemblee di tal natura, hanno il potere di abrogarli.

Aforismo 63.° La compilazione del nuovo digesto spetta al potere legislativo

Conclusione. « Perchè ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi. »

A questi aforismi aggiungiamo varie sentenze tolte da altri libri dell'opera *De Augmentis*, e qualcuno dal *Novum Organum*.

BACONE.

Bacone nell'*Epistola dedicatoria* e nella *Prefazione* si dichiara nemico delle antiche autorità scolastiche, amante della sola verità e dell'indipendenza delle opinioni volgari, vuol convincere il lettore che parlerà francamente e che il fine della sua opera non è l'ambizione di gettare i fondamenti di una setta o di un sistema, ma la sola inquietudine di promuovere l'utilità e la grandezza del genere umano; che finalmente è venuto il tempo della grande restaurazione delle scienze, regnante il più saggio dei re.

Bacone nel libro I *De Augmentis* scrive: « Si deve con cura distinguere la teologia dalla filosofia, o bisogna guardarsi dal mescolare e confondere le loro acque. Bisogna separare i testimonii divini dai testimonii umani. Date alla fede ciò che appartiene alla fede. » E nell'ultimo libro: « Il meglio che si possa fare nella teologia sacra è di tacere, poichè la sola Chiesa è provveduta di una bussola divina pel suo corso. »

BECCARIA.

Beccaria, nell'*Avvertimento a chi legge*, incomincia coll'abbattere il principio d'autorità delle antiche leggi, e massime delle penali, che sono uno scolo dei secoli barbari, e protesta di scrivere la sua opera coll'ingenua indagazione della verità e coll'indipendenza dalle opinioni volgari, regnanti i grandi monarchi; prega a non vedere nella sua dottrina principii distruggitori dell'ordine morale, ma proposizioni che sostengono gli interessi della umanità

Beccaria nell'*Avvertimento a chi legge*: « Sì tosto che questi due principii (giustizia divina e giustizia umana), essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionare nelle materie pubbliche Spetta ai teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico spetta al pubblicista » — Tutti i biografi ed i commentatori di Beccaria, compreso lo stesso professore Hélio, sostengono aver Beccaria desunta la distinzione delle due Giustizie da Montesquieu: i passi sopra citati dimostrano se a Montesquieu od a Bacone debbasi la teoria delle due Giustizie.

Bacone nel Libro I *De Augmentis*: « Non è a temere dalla quantità della scienza, ma dalla sua qualità. »

« Chiunque pretende che una cieca obbedienza leghi più *fortemente* dell'amore illuminato del suo dovere, deve nel tempo stesso assicurare che un cieco, condotto per mano da un altro, cammini più sicuramente di quello che in pieno giorno fa uso de' suoi occhi. »

« È più onorevole il comandare ad uomini che obbediscono di loro volontà, che a coloro che cedono soltanto alla forza. »

« I governi si sono sempre occupati troppo delle leggi, e non abbastanza dell'educazione.

« Le lettere sono false quando mancano di verità o di utilità, e quando danno importanza alle parole, non alle cose. »

« Ciò che i discepoli debbono ai loro maestri non è che una fede provvisoria, una semplice sospensione di giudizio, — fino al tempo in cui si sono fatti ben periti nell'arte che imparano; — e non un'intera rinuncia alla loro libertà, ed una perpetua servitù dello spirito.

« È un errore il trasmettere la scienza con forme imperiose e magistrali. »

« Scopo della scienza è l'utilità del genere umano. »

« La scienza bandisce dell'animo

Beccaria nel paragrafo: **Come si prevengono i delitti. Del sapere.** « Principali massime di educazione veramente utili agli uomini: consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici, che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani; nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea obbedienza.

« Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. »

Conseguenze del diritto di punire. « *L'effetto di una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che ad una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà.* »

Del sapere « Il più sicuro, ma il più difficile mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto, e che eccede i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile e solo coltivato qua e là da pochi saggi. »

False idee di utilità « Falsa idea di utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la materia bruta e inanimata; che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, dei quali brevissima e debole è l'impressione. È falsa idea di utilità quella, che sacrificando le cose ai nome, divide il ben pubblico dal bene di tutti i particolari. »

Del sapere. « La cieca ignoranza è

umano la barbarie, ma badisi che uno studio precipitato produce l'affetto contrario. »

« Studiare le cose prima del tempo è trattarle leggermente. »

Nel libro II: « Prima causa d'indigenza è l'opinione della propria ricchezza. »

« Non bisogna lasciarsi imporre dai grandi nomi degli antichi nè dai grossi volumi dei moderni. »

Nel libro III: « La ricerca delle cause finali è sterile, e, simile a una vergine dedicata a Dio, non genera. »

« La verità si introduce con metodi dolci e non coi violenti. »

Nel libro IV: « È tale la debolezza e la credulità umana, che spesso si preferisce il primo ciarlatano al più gran medico. »

« Il metodo è l'architettura della scienza. »

« I politicanti tutte le cose riferiscono a sè stessi, considerandosi come centro del mondo. »

Nel libro VIII: « Gli Stati sono simili a grandi macchine: essi muo-

meno fatale che il mediocre e confuso sapere.

Dello stile. « Difficilmente si guariscono gli uomini da una pressione urtandola di fronte, ma bensì obliquamente e per gradi declinandola. »

Origine delle pene. « Ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo. » (1)

Furti. « Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto con-

(1) Questo giudizio sull'uomo non mi sembra esatto. Bacone e Beccaria non hanno considerato dell'uomo che l'istinto meno generoso imperciocchè le leggi determinanti la sfera d'azione degli uomini sono, a mio avviso, di natura molto affini a quelle che regolano i movimenti del cosmo. Io penso che ciascuno di noi sia dotato di due forze spirituali contrarie opposte, dalla combinazione delle quali nasce la nostra orbita: di queste due forze l'una è centrifuga, per cui gli uomini vorrebbero fare un cammino proprio, *gerentes se pro centro mundi ac si omnes lineae in se, eiusque fortunis debeant concurrere,* secondo Bacone, *reputandosi centro di tutte le combinazioni del globo,* secondo Beccaria. L'altra forza è quella che i fisici dicono centripeta, e per essa ciascuno di noi è attirato verso la massa delle altre anime, onde ha origine l'amore dell'umanità e il sacrificio di sè medesimi.

Parmi ancora che cotesta forza di attrazione morale sia, fino ad un certo punto, in ragione inversa della distanza dell'individuo dalla massa de' suoi simili, per cui quanto più un uomo conduce vita isolata (fatte le dovute eccezioni) sente minor amore per l'umanità: così è del selvaggio, e nello stato di civiltà, di quelli che si rinchiudono in stretti consorzi, o che non avvicinano che gli uomini della loro casta e della loro parte.

vonsi assai lentamente e non senza un grande apparecchio, ma per questa ragione non sono soggetti a cadere troppo facilmente »

copito, e sono le più lente ad acquistarne uno nuovo

Nel libro I: « Gli onori sono più dolci nelle monarchie che nelle tirannia » (1).

Ingiurie. « L'onore è uno dei principali fondamenti di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito. »

Nel libro VI: « Gli uomini i più dissoluti, gli scellerati i più terribili corrompono i costumi meno che noi facciano quelli, i vizi dei quali sono congiunti a qualche virtù, che non sono malvagi che per una parte » (2).

Processi e prescrizioni « Non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento. »

Nel libro VII: « Gli uomini devono sapere che non appartiene che a Dio solo o agli Angeli di essere semplici spettatori. »

Dell'ozio politico. « I saggi governi non soffrono nel seno del travaglio e dell'industria l'ozio politico. Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società nè coi travaglio nè colle ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che venerato dal volgo con istupida ammirazione è riguardato dal saggio con isdegnosa compassione, per gli esseri che ne sono la vittima, ecc. »

Nel libro III: « La voce degli uomini avrà ben da gridare, ma quella della natura griderà più alto di essa. »

Della pena di morte. « La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che sono guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori. »

Ad altri passi di Beccaria si potrebbero contraporre altre Sentenze di Bacone, tolte dall'opera *De Augmentis*, libro VI, capo terzo, in cui trattasi dei fondamenti degli uffici della rettorica, e principalmente negli esempi dei sofismi e delle confutazioni, e in quelli delle antitesi in pro e in contro sull'onore, sulla stima, sul comando, sul potere, sulla giustizia, sulla crudeltà, sull'opporsi ai principi, sulle parola delle legge — Questi confronti provano chiaramente che Cesare Beccaria lavorava e studiava molto più di quello che egli stesso soleva far credere, e più di quello che comunemente si crede e si ripete; e che ricorreva non solo ai grandi autori del suo tempo, ma ai maestri de' maestri suoi, seguendo il vero metodo di apprendere le scienza, che, come insegna Bacone, è quello di conoscere e percor-

(1) Da ciò il principio dei tre governi di Montesquieu.

(2) È da credersi che il grande Verulamio, corrotto e corruttore, nello scrivere questa massima abbia punto consultato la sua coscienza?...

rere il cammino tenuto dai primi inventori, di ricercare come sia cresciuta la scienza nello spirito di essi e di trapiantarla nello spirito nostro; avvegnachè, continua l'Inglese, in siffatta coltura meglio è far uso delle radici che dei polloni e dei sorcoli, *melius est radicibus uti quam surculis* (Lib. VI. C. 2.° *De Aug.*); in una parola, attingere alle vere fonti.

Ora, se al confronto che ho istituito si facesse l'osservazione, che alcune idee del Beccaria possono trovarsi tanto nelle opere di Bacone quanto in quelle dei grandi filosofi che lo hanno preceduto, risponderei che lo stesso cancelliere inglese, accusato di infinito orgoglio ad una voce unanime di ammiratori e di detrattori, scrive: « Dico cose copiate da un manoscritto antichissimo, che è l'universo stesso e la natura dello spirito umano (*Lettera dedicatoria*)... La scoperta di nuove vie si deve ritenere piuttosto come un prodotto del tempo, che come il frutto del nostro ingegno — *ut potius temporis partus haberi debeat, quam pro partu ingenii.* » (*Novum organum*, aforismo 78).

Sentenza, a mio avviso, sapientissima, che non nega l'ammirazione al genio, ma ammette la concorrenza nelle scoperte, e abbatte l'idolatria dell'uomo verso l'uomo. Se Beccaria ripete alcune proposizioni di Bacone, questi usava largamente delle dottrine di Bernardino Telesio, da lui detto *novorum hominum primum*, e delle opere di Nicolò Macchiavelli, di Giordano Bruno, di Tommaso Campanella, e del Galileo, tanto superiora all'Inglese al nella scienza che nella condotta della vita. Lo scegliere le buone idee è proprio del buon senso; il collegarle a farne deduzioni nuove è proprio del solo genio. Rispetto al Beccaria poi, egli è certo che dai maggiori filosofi che lo precedettero ha desunto qualche principio generale della scienza, ma di alcune teorie fu egli il fondatore, e in particolare nella materia dei *Delitti* e delle *Pene* lascia tutti i suoi predecessori a grande distanza, la quale, se ben mi appongo, consiste in ciò, che questi hanno additato qualche punto del campo in cui lottano gli interessi più vitali della umanità, il nostro filosofo lo ha raggiunto, lo ha percorso, lo ha conquistato.

CAPO TERZO

CAUSE CHE HANNO DATO ORIGINE AL LIBRO DEI DELITTI E DELLE PENE.

Nel tempo, in cui Beccaria si applicava allo studio delle opere di Bacone, delle quali faceva sunti ed estratti, si agitavano vivamente le questioni della riforma penale in Italia e principalmente a Venezia. Quivi, nel 1761, l'avogadore Angelo Quirini, avendo proposto che si rinnovassero gli antichi ordini giudiziarî della repubblica, tra cui era potentissimo ed assai temuto quello dei Dieci, era stato violentemente arrestato dagli inquisitori di Stato e fatto tradurre in terraferma. Questo arbitrio non impedì che il tema delle riforme si dibattesse l'anno dopo nel Gran Consiglio, dove la maggioranza votò col correttore Marco Foscarini, che fu poi doge, per la conservazione del Consiglio dei Dieci colle denuncie e i processi segreti e con tutte quelle attribuzioni che da secoli esercitava, osservando, che ogni mutamento in un governo è il principio della sua caduta. Era l'applicazione della formola quasi contemporaneamente proclamata per i Gesuiti, *sint ut sunt aut non sint.*

Trentacinque anni dopo, la filosofia della storia tra le cause della caduta di Venezia doveva registrare l'ostinata conservazione degli ordini antichi. È impossibile che i discorsi dei fratelli Verri col Beccaria non volgessero su quegli argomenti pubblici, che diremo della giornata, quali erano le proposte di riforme giudiziarie del Quirini, il suo arresto, le eloquenti arringhe di Marco Foscarini, le votazioni del Gran Consiglio. Ad animarli viemmeglio in discussioni di materia penale giungevano in Italia le notizie dei processi di un Pin, di un Calas e di altri, i quali, sotto il tormento della tortura, accusatisi di delitti che non avevano commesso, erano stati condannati all'ultimo supplizio dai tribunali francesi, poi, eseguita la sentenza capitale, erano stati riconosciuti innocenti. Questi fatti, che facevano rumore in tutta Europa, ad alcuni giuristi parevano errori inevitabili degli umani giudizî, ad altri deplorevoli conseguenze dell'imperizia dei giudici e della negligenza dei tribunali; mentre pochi si trovavano a dubitare della giustizia della tortura e della pena di morte, e a riconoscere che le ragioni di questi assassinî legali non era tanto da domandare ai giudici quanto alle leggi.

Di questo avviso erano i nostri filosofi, il più giovane dei quali, Alessandro Verri, che allora incominciava la sua carriera legale come protettore dei carcerati, faceva spesso una commovente descri-

zione dello stato miserando delle prigioni e dei prigionieri, che per l'ufficio suo doveva frequentemente visitare, ed al fratello e all'amico dava opportunità di ragionare sui difetti della nostra legislazione penale, e di cercarne i rimedii. Beccaria colla forza di argomentazione che gli era propria e colla parola inspirata dall'amore dell'umanità, nudrita da' suoi forti e recenti studii, dimostrava essere le leggi penali vigenti *uno scolo dei secoli i più barbari*. Il tranquillo cittadino per un leggiero sospetto, per un semplice indizio, per una accusa segreta tolto alla famiglia, cacciato coi più ribaldi in prigioni squallide, fetide, pestifere, e da quel momento trattato come reo, il processo inquisitorio, la interrogazioni ed i confronti a porte chiuse; le semiprove e perfino i quarti e gli ottavi di prova; il giuramento del reo; la tortura; l'arbitrio del giudice di supplire alla legge oscura; la diversità di procedura e di pene secondo il grado e la classe dell'accusato, l'infamia inflitta come pena consueta e stimata ereditaria, nessuna proporzione tra le pene ed i delitti; la morte colla forca, colla mazzuola, colla mannaja, a tiro di cavallo, col fuoco, colla ruota, preceduta dalla tortura, dalla berlina, dalla fustigazione, dal marchio infuocato, da tanagliature roventi, seguita dalla esposizione e dalla dispersione delle membra, pene orribili, sempre inutili, eppur frequenti, non solo per reati di sangue, ma per semplici furti, per multe insolute, per accuse di irreligione, di astrologia, di stregherie e di alchimia (1).

Pietro Verri ammirava l'eloquenza del suo Cesare, e supplicavalo a dar forma letteraria a quelle idee che dovevano riformare, secondo i principi della ragione, la legislazione dei *Delitti* e delle *Pene*. Alla dolce violenza dell'amico ottemperò Cesare Beccaria, e in dieci mesi di lavoro (dal marzo 1763 al gennaio 1764), a 26 anni di età, diè compiuto quel libro che conciliò l'umanità colla legge punitiva. Qual fosse il suo orgasmo nel momento, se è permesso dire, della concezione e generazione del lavoro, fa testimonianza uno de' suoi biografi più autorevoli (2).

« Egli meditava lunga pezza prima di porre in carta il suo concetto: quindi cercava di eccitare nella sua mente una certa quasi ebrietà, nel fervore della quale gli uscivan dalla penna que' passi pieni di sentimento e di forza che si leggono in ogni sua opera. Dopo però avere scritto ciò che aveva nella testa, talora pentivasi, correggeva, cancellava, e finalmente in breve spazio di tempo sentivasi abbattuto; la stanchezza impossessavasi di lui, nè più era in istato di proseguire nel lavoro. Allora egli rileggeva ai compagni quello che aveva compo-

(1) Veggasi la pregevole opera: *Les Crimes et les Peines dans l'Antiquité et dans les Temps Modernes, Étude Historique* par Jules Loiseleur. Paris, 1863.

(2) Carlo Pietro Villa.

sto e lo lasciava presso l'amico Verri, il quale si prendeva la briga di copiarlo diligentemente ». — Il manoscritto originale coi pentimenti, colle correzioni, colle aggiunte, cogli appunti di cui abbonda, mostra le tenzone intellettuale dell'autore nel decidersi a scegliere un'opinione od una teoria meglio che un'altra, e nel trovare il modo di affermare e dimostrare la verità, senza esporsi alle persecuzioni di un cieco fanatismo. « Mia occupazione, scrive, è coltivare in pace la filosofia ed appagare così tre sentimenti in me fortissimi: l'amore cioè della reputazione letteraria, quello della libertà e la compassione pei mali degli uomini schiavi di tanti errori. Devo però dire che scrivendo ebbi sotto gli occhi gli esempi di Macchiavelli, di Galileo e di Giannone. Udii il fragore delle catene che la superstizione va aquassando, e le grida del fanatismo che soffocano i gemiti della verità, e la vista di questo spettacolo spaventevole mi ha indotto a velare talvolta di nubi la luce. Ho voluto difendere la verità senza farmi martire di essa » (1).

CAPO QUARTO

IL CAFFÈ.

Mentre era in corso di stampa il Libro *dei Delitti e delle Pene*, i nostri giovani amici, persuasi che « le idee morali non si stampano nella mente che per durevoli e iterate percosse (2); — e che le opere periodiche sono uno dei migliori mezzi per indurre le menti incapaci di seria applicazione a darsi a qualche lettura (3) », incominciarono la pubblicazione di un giornale popolare di istruzione col titolo *Il Caffè*, ossia *Brevi e Varii Discorsi*, genere di letterature non ancor nata da noi, e che in Inghilterra collo *Spettatore* aveva già contribuito ad accrescere la coltura della mente ed i progressi del buon senso.

Alla nuova impresa, che fe epoca nella storia delle nostre lettere, oltre i due Verri e Cesare Beccaria, presero parte il P. Paolo Frisi, che era già illustre matematico e fisico, il marchese

(1) Lettera al Morellet.
(2) Dei Delitti e delle Pene; parag. 26.
(3) Lettera al Morellet.

Alfonso Longo, il conte Giuseppe Visconti, il conte Pietro Secchi, Luigi Lambertenghi, Giuseppe Colpani, Sebastiano Franci « *i quali tutti*, dice Beccaria, *nel silenzio e nella solitudine coltiviamo la buona filosofia che qui si teme o si sprezza* (1) ».

« Questo paese, continua, è tuttora immerso nei pregiudizii che v'hanno lasciato i suoi antichi padroni. I Milanesi non la perdonano a coloro che vorrebbero farli vivere nel secolo XVIII. In una capitale che conta 120,000 abitanti, appena trovereste un venti persone che amino istruirsi e che sacrifichino alla virtù ed alla verità (2) » E Pietro Verri: « Noi viviamo languendo *in umbra mortis* (3). »

Per dare un giusto apprezzamento all'opera dei nostri filosofi è necessario rappresentarci alla mente la società milanese di cent'anni fa; ricordare che il *Caffè*, comparso otto anni prima della *Gazzetta Letteraria* di Milano, dieci anni prima del *Giornale Enciclopedico* di Venezia, aperse la strada a quella serie di Riviste Letterarie e Scientifiche che tanta efficacia esercitarono sul movimento intellettuale e morale del paese nostro.

Le sue pubblicazioni incominciarono nel giugno 1764, e terminarono nel maggio 1766, ma la sua vita durò ben oltre, perchè più di una volta fu ristampato, e molti de' suoi articoli, voltati in francese e tedesco, erano letti e lodati dai dotti stranieri, i quali confessavano che il *Caffè* per l'importanza delle materie vinceva d'assai lo *Spettatore Inglese* (4).

L'avviso al lettore, che credesi scrittura del Beccaria, ed il primo articolo, indicano gli scopi del Giornale.

« Questo lavoro, così nell'Avviso al Lettore, fu intrapreso da una piccola società d'amici per il piacere di scrivere, per l'amore della lode e per l'ambizione (la quale non si vergognano di confessare) di promuovere e di spingere sempre più gli animi italiani allo spirito della Lettura, alla stima delle Scienze, e delle Belle Arti, e ciò che è più importante, al-

(1) Lettera al Morellet.
(2) Idem.
(3) Verri Pietro; *Opera cit.*
(4) Zimmermann, *Della superbia nazionale*. — I fogli del primo anno vennero raccolti e ristampati in Brescia nel 1765 e formarono un volume in 4.° In Brescia stessa, città soggetta alla repubblica veneta, si pubblicò la seconda annata del Giornale, che ebbe poi varie edizioni, tra le quali ricordiamo quella di Venezia del Pizzolato nel 1766 e quella di Milano del Silvestri nel 1801 e del Bettoni nel 1829.

Parecchi articoli di Pietro ed Alessandro Verri pubblicati nel *Caffè* vennero tradotti in francese e riportati nella *Gazette Littéraire d'Europe* che stampavasi a Parigi al Louvre. Ventitrè discorsi estratti da questo giornale furono tradotti in tedesco, e pubblicati nel 1769 in Zurigo presso Fussli in un volume in 8.°.

l'amore delle virtù, dell'onestà, dell'adempimento dei propri doveri. Una onesta libertà degna di cittadini Italiani ha retto la penna. . È ridicola cosa raccomandarsi alla benevolenza del pubblico, conviene meritarsela. »

« Forse potran col tempo sembrar troppo animosi alcuni tratti contro i Puristi della Lingua; ma la pedanteria dei Grammatici che tenderebbe ad estendersi vergognosamente su tutte le produzioni dell'ingegno, quel posporre e disprezzare che si fa da alcuni le cose in grazia delle parole, quel continuo ed inquieto pensiero delle più minute cose che ha tanto influito sul carattere, sulla letteratura e sulla politica italiana, meritano che alcuno osi squarciare apertamente queste servili catene. »

E il giornale incomincia:

« Cos' è questo *Caffè*? È un foglio di stampa che si pubblicherà ogni dieci giorni. — Cosa conterrà questo foglio di stampa? Cose varie, cose disparatissime, cose inedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità. »

« Qual fine v' ha *fatto nascere* un tal progetto? Il fine d' una gradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra Patria, il fine di spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini, divertendoli come già fecero e Steele e Swift e Addison e Pope e altri. »

A chi andasse ripetendo, ciò che volgarmente si crede, quei nostri enciclopedisti italiani aver divagato in concetti umanitarii, senza aver avuto quello della Nazione, noi mostreremmo un articolo che si legge nel tomo II, foglio II del *Caffè* che ha per tema *Della Patria degli Italiani*. L'articolo, non ne sappiam vedere il motivo, non venne riprodotto nei quattro volumetti editi dal Bettoni nel 1829 col titolo *Articoli del Caffè*. È per ciò che non crediamo inutile il riportarne qualche brano. L'autore immagina un dialogo fra un incognito ed un giovane signore vano e ciarliero. L'incognito, dopo aver ragionato intorno al mal vezzo degli Italiani d'una città (e ciò nel 1765) o d'una provincia di chiamar forestieri gli Italiani d'un'altra città o d'un'altra provincia, esclama

« Qual differenza ritrovar si può mai fra Italiano e Italiano, se uguale è l' origine, se uguale il genio, se ugualissima la condizione? E se non v'è differenza, per qual ragione in Italia tale indolenza, per non dire tale alienazione, regnar deve fra noi da vilipenderci scambievolmente, e da creder straniero il Bene della Nazione? »

A che il giovine signore: « Se le vostre massime si rendessero comuni, non vi sarebbe più distinzione fra città e città, fra nobile e nobile, ed inutili ornamenti sarebbero i contrassegni d' onore e le decorazioni che ci vengono dalle mani dei principi. »

« E che male vi trovereste, soggiunge l'incognito, in cotal sistema? . . .

Si dirà mai che un Italiano sia qualche cosa di più o di meno d'un Italiano, se non da quelli, ai quali manca la facoltà di penetrare al di là del confine delle apparenze, e che pregiano una pancia dorata ed inargentata più che un capo ripieno di buoni sensi e utilmente ragionatore? L'amore di patriottismo, vale a dire del Bene Universale della nostra nazione, sia il sole che le illumini (le città) e che le attragga. Amiamo il bene ovunque si trovi; promoviamolo ed amiamolo ovunque rimane sopito e languente. »

Quest'articolo è segnato B. per Baillon. In quanto al Beccaria, che fu uno dei fondatori, collaborò al giornale con diversi articoli che nomina egli stesso nella *Lettera* al Morellet:

« Avrò l'onore di mandarvene la raccolta, nella quale troverete del cattivo, del mediocre e del buono. Vi è di me un Saggio sugli odori, un Frammento sullo Stile, un Discorso sulle opere periodiche, un altro sui Piaceri dell'immaginazione, la Traduzione di un brano di Montmort sull'analisi dei giuochi di sorte; cose tutte scritte col precipizio ch'è solito nelle opere periodiche. »

A queste scritture si debbono aggiungere il Tentativo analitico sui contrabbandi, e la Risposta alla rinuncia alla Crusca.

Nel *Saggio sugli odori* (T. I, foglio IV) fa una nuova classificazione degli odori, trova l'analogia che passa tra essi da un lato e i colori, i suoni e i sapori dall'altro; sentenzia che ancor tutto rimane da scoprire per dar piacere al senso dell'olfato, e vede possibile una cucina ed una medicina degli odori. »

Il Frammento sullo stile (Tomo I, foglio XXV) comincia colle seguenti parole

« Ecco alcune riflessioni, che credo interessanti, ed in parte nuove, sullo stile. Esse sono fatte per quelle persone che amano le ricerche, e che non rifiutano con disprezzo i tentativi. »

« Forse un giorno faranno parte di un'opera compiuta sulla *natura dello stile e delle lingue*, ove tutte le riflessioni saranno a suo luogo giustificate con esempi. »

L'autore, come rilevasi, aveva designato un'opera completa sulla natura dello stile e delle lingue, studii ai quali aveva applicato fin dal collegio, quando erasi formato da sè un trattato di rettorica, malcontento di quella che si andava spiegando nelle scuole. Il frammento inserito nel *Caffè* è un articolo di poche pagine, in cui stabilisce che le ragioni dello stile risiedono nell'intima natura dell'uomo. Questo articolo fu trovato così eccellente anche fuori d'Italia,

che non appena pubblicato venne tradotto in francese e stampato a Parigi nel Tomo VIII della *Gazette Littéraire*, che era uno dei migliori giornali della Francia. Beccaria ampliò più tardi lo stesso argomento, ma ne svolse una sola parte, che pubblicò, come vedremo, nel 1770, col titolo di *Ricerche intorno alla Natura dello stile*.

L'articolo *Dei fogli periodici* (Tomo II, foglio II) apre la seconda annata del giornale. L'autore in questo scritto misura le forze del giornalismo con tale sanità di giudizio, che sta bene rileggerne ancore oggidì alcuni brani.

« Quello che sono i libri stampati rispetto alle scritture, può dirsi che lo siano i fogli periodici rispetto ai libri stampati; e come questi tolsero dalle mani di pochi adepti le cognizioni, e le sparsero nel ceto dei coltivatori delle lettere, così i fogli, le cognizioni medesime che circolano nel popolo studioso comunicano e diffondono nel popolo travagliatore, od ozioso »

« Un foglio periodico, che ti si presenta come un amico che vuol quasi dirti una sola parola all'orecchio, e che or l'una or l'altra delle utili verità ti suggerisce, non in massa, ma in dettaglio, e che or l'uno or l'altro errore della mente ti toglie quasi senza che tu te ne avvegga, è per lo più il più ben accetto, il più ascoltato »

« La distanza che passa tra l'autore di un libro, e chi lo legge, mortifica per lo più il nostro amor proprio, perchè il maggior numero non si crede capace di fare un libro; ma per un foglio periodico ognuno si crede abilità sufficiente, essendo poi sempre la mole ed il numero i principali motori della stima volgare. »

« Aggiungasi la facilità dell' acquisto, il comodo trasporto, la brevità del tempo che si consuma alla lettura di esso, e vedrassi quanto maggiori vantaggi abbia con sè questo metodo d'istruire gli uomini, e per conseguenza con quanta attenzione e sollecitudine debba essere adoperato dai veri filosofi, e quanto meriti di essere incoraggiato e promosso da chi brama il miglioramento della sua specie. »

« Come la circolazione del danaro è avvantaggiosa, perchè accresce il numero delle azioni degli uomini sulle cose, così la circolazione dei fogli periodici aumenta il numero delle azioni della mente umana, dalle quali dipende la perfezione delle idee e dei costumi. »

« Le donne poi, le leggieri e distratte donne, il di cui tacito impero cresce col numero degli oziosi, e sulle quali gli uomini per lo più si modellano, sono dispostissime a trarre profitto dai fogli periodici. »

Indi parla dell'influenza delle donne sulla società e augura che facciano qualche prova di generosa virtù.

« Allora, esclama, vedrebbero quanto dolci e quanto durevoli siano i di lei piaceri, quanto lustro e splendore ne acquisti la bellezza, e come il fior della gioventù risalti tra la modestia, la beneficenza e la compas-

sione; queste sole rendono venerabili le rughe della temuta vecchiezza; queste, piuttosto che un liscio che non cela le prede del tempo, rinverdiscono nella memoria degli uomini la ricordanza di un'onorata gioventù.»

« Se vi è speranza di una simile mutazione, se le cose scritte possono cangiare le direzioni del costume, ciò devesi sperare dai fogli periodici, piuttostochè da ogni altra sorta di scritto La difficoltà consiste nell'esecuzione, ecc. »

« Il vero fine di uno scrittore di fogli deve essere di rendere rispettabile la virtù, di farla amabile, di inspirare quel patetico entusiasmo per cui pare che gli uomini dimentichino un momento sè stessi per l'altrui felicità; il di lui scopo è di rendere comuni, famigliari, chiare, e precise le cognizioni tendenti a migliorare i comodi della vita privata, e quelli del pubblico; ma questo scopo dev'essere piuttosto nascosto che palese, coperto dal fine apparente di dilettare, di divertire, come un amico che conversi con voi, non come un maestro che sentenzie »

Enumera i mezzi efficaci a conseguire questo intento, che secondo lui sono:

« I racconti storici, i dialoghi; i serii ragionamenti che invitino alla virtù, non per i motivi rigorosi del dovere, ma per quelli dell'utile; i sunti, le riviste di opere, ciò che si riferisce all'agricoltura, alle arti, al commercio, alla politica... cognizioni, che ogni cittadino non manuale dovrebbe meno ignorare; le ricerche di fisica e di storia naturale, scienze che sono una miniera inesausta di avvantaggiosissime scoperte, ed hanno una connessione più generale e più estesa colle scienze che pajono anche più remote di quello che non si crede volgarmente da alcuni.

« I fogli periodici non tanto devon servire ad estendere le cognizioni positive, quanto contenerne molte di negative, vale a dire distruggere i pregiudizii e le opinioni anticipate, che formano l'imbarazzo, il difficile, e direi quasi il montuoso e l'erto di ogni scienza, ad ogni verità grande ed interessante, mille errori e mostruose falsità stanno d'attorno che la inviluppano e la nascondono agli occhi non sagaci, ed è questo sicuramente una gran parte della scienza dei secoli illuminati. »

E qui sembra che risponda ai nemici degli Enciclopedisti:

« Essi, dice Beccaria, travagliano più a distruggere che ad edificare; e così facendo edificano insensibilmente, e questa è la cagione che la verità semplice, bella, che scoperta par quasi impossibile a non discoprirsi, non riconoscesi che difficilmente per la fecondità dell'errore, a cui mille tortuosi labirinti vi trescinano, e per la semplicità del vero, per giungere alla quale non vi sono altre strade, che quelle dei pochi veri già conosciuti. »

Altri asserì che quei giovani filosofi non prevedevono il movimento sociale, con quanta verità, basti leggere il seguente brano del Beccaria:

« Tutto tende in Europa ad avvicinarsi e ad accomunarsi, e vi è un maggior niso verso l'eguaglianza che non era per lo passato; tutto ciò devesi alla comunione delle idee e dei lumi, e il moto che scorgesi in essa, e che tanto inquieta coloro i cui sguardi sono circoscritti da un secolo, sembrami simile a quel moto di trepidazione, che scorgesi nei fluidi prima di mettersi in equilibrio. »

Ed in fine parla dei difetti dei giornali lètterarii:

« Non tutti veggono gli importantissimi difetti che accompagnano per lo più questa sorta di produzioni. Moltissimi non sono esatti, e trascurano di parlare di quei libri, gli autori dei quali hanno trascurato d'inviarne loro la notizia, quasi chè l'utile non indifferente che ne ricavano, non esigesse da loro per giustizia le opportune pratiche per le necessarie corrispondenze. Alcuni, in luogo di dare un estratto fedele del libro, perdono il tempo in preamboli e prefazioni, nelle quali spicca bensì l'ingegno dell'autore, ma si manca al fine di un giornalista. Alcuni non citano che pochi squarci del libro, credendo con ciò di darne un'idea ai lettori. Altri cedendo all'ambizione di divenire dittatori nella liberissima repubblica delle lettere, giudicano con sovrana autorità in ogni scienza, in ogni classe dell'intera Enciclopedia, quindi continui disinganni ricevono coloro che si danno pena di confrontar le opere coi giornali che ne parlano; quindi una perpetua sommessione al giudizio altrui, che fino nelle umane scienze introduce il despotismo e l'immobilità nel progressi del vero e dell'utile; quindi, *tolta la spartana libertà dei voti*, *i giudizi si vendono a prezzo o sono dettati dalla contemplazione, e dagli officii, e dall'odio e dallo spirito di partito avvelenati; ed il timore, la speranza, l'inclinazione,* o *il controgenio sottentrano alla fredda, indifferente ricerca del vero.*

« Noi fortunati se con questo scritto potremo acquistare un buon cittadino di più alla Patria, un buon marito, un buon figlio, un buon padre ad una famiglia; se avremo spinto alle utili cognizioni qualche giovine atterrito dall'austero e puramente fattizio abito che si è dato alle scienze, o ritroso per una insegnata diffidenza che piega gli uomini agli uomini, ma non gli uomini alle cose! Questi sono i più sinceri nostri voti; e benchè amanti come gli altri uomini delle lodi e degli applausi, osiamo di più avere desiderio di meritarli. »

I Piaceri dell'Immaginazione sembrano dettati in un momento di estasi filosofica, a cui si abbandonava di leggieri il nostro autore. Eccone alcuni periodi (Tomo II, foglio 7):

« La maggior parte degli uomini hanno bisogno delle scosse attuali degli oggetti presenti per sentir voluttà, e questa tracannano a grandi sorsi, anzi che la assaporino. Ma l'uomo saggio, che conosce quanto scarsi e brevi siano i piaceri che le fuggitive occasioni ci presentano, sa della piccola porzione che gli è toccata in sorte, per mezzo della incantatrice immaginazione, prolungarne la durata, abbellirla ed ampliarla ».

Qui pone in nota, ch'ei vuole che si sappia che in questo suo scritto intende parlare dei soli onesti piaceri.

« Gli uomini corrono ansanti, si urtano, si sterminano tra di loro, per rubarsi scambievolmente i pochi fisici piaceri, sparsi qua e là, nel deserto dell'umana vita; ma i piaceri dell'immaginazione si acquistano senza pericolo; tutti nostri, poco invidiati dal maggior numero, che non li conosce, nè li pregia: se non rendono un'anima estremamente felice, la rendono almeno tranquilla.

« Quest'uomo che è felice senza parer di esserlo, non è che di tanto in tanto vi rifiuti qualche onesto piacer fisico.

« Una cosa molto confacente al tuo scopo è di acquistarti nelle cose umane un poco di indolenza filosofica, sì negli affari che nelle ricerche della verità, della quale tu non sarai nè infedele, nè ribelle suddito, ma solo oscuro ed inoperoso coltivatore.

« Non tracannar le sensazioni, non aver fretta di vivere: ricordati che ciò che accumuli troppo per un istante, è infallibilmente tolto ad un altro. Spettatore degli uomini che ciechi corrono e si confondono tra di loro, ritirati destramente da lato, eminando per questo sia possibile le relazioni che hai con essi; e fa loro del bene in quella giusta lontananza che non possano arrivare a sconvolgerti e strascinarti nel loro vortice. Poche anime felici ed elevate sopra il comune livello possono all'immensa turba opporsi, e svolgendone o riordinandone il corso trarla all'ara del comune bene, ara quasi inaccessibile e quasi subito demolita se edificata. Ma tu, beato contemplativo, tacito godi i brevi istanti che corron tra il tuo nascere e sparire.

« Riposa mollemente su quella illuminata indifferenza delle umane cose che non ti tolga il piacere vivissimo di essere giusto e benefico, ma ti risparmi gli inutili affanni e le tormentose vicende di bene e di male, che sbalzano continuamente gli uomini inavveduti, cioè la maggior parte.

« Ma perchè gli uomini ti lascino in pace, bisogna che tu sii in pace con te stesso. Non macchiarti di verun delitto: sii giusto con tutti gli esseri che ti circondano. Fino gli animali calpestati dall'uomo superbo e crudele godino la tua giustizia. Ma sopratutto non aver la chimera d'esser perfetto.

« Intendo della perfezione terrena, cioè d'uomo che volesse essere perfettamente grazioso, perfettamente eloquente, perfettamente dotto.

« Sii amico della beata solitudine, togliti spesso dalle chiese città. Va nel soggiorno della libera natura, nel più antico tempio della Divinità. Le montagne ripetano le tue canzoni ed i flutti romoreggianti del mare accompagnino i tuoi inni. Ivi meditando vedrai qualche anello principale dell'eterna catena; ivi sentirai la piccolezza dei nostri affanni, e dei nostri sistemi. Se da per tutto troverai le traccie distruttrici dell'uomo, da per tutto vedrai la saggia Natura, che ripara alle sue rovine, perchè l'uomo modifica, ma non può diminuire quel fondo inestinguibile di vita che accogliesi nel di lei seno ».

In questo articolo, diretto a rivolgere i suoi concittadini dai godimenti materiali a quelli dello spirito, l'autore rivela schiettamente tutto sè medesimo; amante del vero senza pretendere alla perfezione, desideroso dell'aurea mediocrità, alieno dai rumori mondani, meditativo, giusto, umano fin coi bruti, studioso della bellezza della natura, ma facile ad abbandonarsi alla sua indolenza filosofica.

I *Giuochi d'azzardo* avevano preso nei tempi del Beccaria una tal voga, che nelle case private e nei pubblici ritrovi la gioventu perdeva tempo, salute, cuore, intelligenza, sostanze. I principali di questi giuochi erano il *Faraone*, il *Biribisso*, la *Bassetta*, la *Roletta*, la *Bianca*, la *Rossa*, la *Cavagnola* e la *Cingarella Indovina*. Non mancavano le gride governative e le declamazioni dei moralisti contro i giuochi d'azzardo, ma, come di solito, non facevano alcun effetto. Il nostro filosofo per mezzo del calcolo combatte quel vizio. Egli prende in esame il *Faraone*, e comincia il suo articolo come segue:

« La vanità, l'avarizia ed il tormentoso sentimento della noja che ad ogni costo si vorrebbe scacciar d'attorno, spingono gli uomini al gioco. Frattanto che alcuni lo biasimano colla fiducia di render gli uomini migliori, alcuni pochi si contentano di riagguardarlo come materia di calcolo. »

Dopo questo preambolo, l'autore immagina di riferire un discorso tra un giuocatore ed un geometra, in cui il primo dimostra coi numeri il grandissimo vantaggio che ha il tagliatore sul puntatore. Quando il geometra ebbe terminato il suo discorso:

« Sollecitamente, dice l'autore, me ne vanni a casa e scrivario, ben contento della mia cura, se avrò salvato con esse il patrimonio di qualcuno dalla rovina. »

Nel *Tentativo sui contrabbandi* fa une applicazione dell' algebra ad un quesito di pubblica economia. (Tomo I, foglio 15).

Uno degli scopi del giornale era, come è indicato nell'AVVISO al Lettori, di dare il bando alla *pedanteria dei grammatici*, e però nella distribuzione delle materie era assegnata una categoria speciale agli articoli dedicati *ai Pedanti*. Santa era la guerra contro le genia dei parolai e degli arcadi, ma i nostri filosofi, per amore dei contrari, si lasciavano facilmente andare all' eccesso opposto, poco curandosi della purezza e della eleganza della locuzione. Primo a romper la lancia contro i puristi della lingua fu Alessandro Verri nella *Rinunzia avanti nodaro degli autori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca.*

« *Cum sit*, scrive scherzosamente il giovine Verri, che gli autori del *Caffè* siano estremamente portati a preferire le idee alle parole, ed essendo inimicissimi d'ogni laccio ingiusto che imporre si voglia all'onesta libertà de' loro pensieri e della ragion loro, perciò *sono venuti in parere* di fare nella forma solenne rinuncia alla pretesa purezza della *Toscana Favella*, e ciò per le seguenti ragioni. — Seguono le ragioni, settima delle quali è:

« 7.° Protestiamo che useremo nei fogli nostri di quella lingua che s'intende dagli uomini colti da Reggio di Calabria fino alle Alpi, tali sono i confini che vi fissiamo, con ampia facoltà di volar di là dal mare e dai monti a prendere il buono in ogni dove. »

Quell' audacia eccitò il furore non solo nel campo nemico, ma si tirò contro persino la *Frusta Letteraria* del Baretti, pure avverso ai cruschevoli d' ogni colore. Or come Alessandro Verri, per difesa del suo Cesare, erasi servito dell'arme dell'ironia allorchè si trattò la questione sulle Monete, così questa volta Cesare s' infinse maestro di pedanteria e con tuono cattedratico pubblicò la *Risposta alla Rinuncia*, in cui tra le ragioni, *tutte di buona moneta vecchia e di corso corrente*, poste innanzi per mostrare il torto degli scrittori del *Caffè*, notansi le seguenti:

« È osservazione costante, che la forza delle ragioni cresce in proporzione del volume in cui sono scritte; e il vostro foglio che non pesa due dramme, potrà resistere a migliaja di rubbi di tomi in foglio in cui sta scritto il contrario?... Chi vi ha detto che le parole son fatte per le cose e non le cose per le parole? E non sapete voi che per parole si sono sparsi torrenti di sangue umano?

« Avete voi acquistata l'arte sopraffina di stemprare un pensiero, anche comune, con qualche centinajo di parole, e poi impastarne tutto il composto in un bel periodone di mole gigantesca, e tutto cascante di vezzi, e sostenuto da tante minutissime particelle, che fanno poi il segreto dell'arte, il di cui gran capo, le di cui grandi braccia, il gran busto, le grandi gambe si legassero con sottilissime fila...?

« E non vi sembra perciò una bellissima cosa un' orazione italiana simile ad una processione di tanti vuoti colossi di carta piste tutti tremanti? Passa il primo colosso, che si chiama *Esordio*, ed è per lo più il più grande degli altri; egli è sempre in forse sul cadere, egli è per lo più posto in ginocchione, in atto di dimandare perdono agli spettatori... »

Questo disprezzo esagerato ad arte contro i puristi ed i retori è forse la causa per cui nell' emiciclo degli scrittori del *Caffè* non troviamo il nome del poeta civile, che era pur uno dei pochi che a quei dì professavano in Milano la virtù e il culto del vero, vogliamo dire il nome di Giuseppe Parini, che la storia celebra indissolubilmente accompagnato a quello di Cesare Beccaria.

Intenti l' uno e l' altro nella risoluzione della questione sociale, pervennero allo stesso fine, percorrendo ciascuno una via propria. Singolare contrasto! Il filosofo patrizio nel 1763-64 col Libro *dei Delitti e delle Pene*, domanda che la legge sia uguale ed umana per tutti, poi nel 64-66 col *Caffè* inizia la letteratura popolare il poeta della rustica progenie negli anni stessi del 1763-66 col *Mattino* e col *Meriggio* invoca le grazie delle muse a disperdere l' aureola che circonda le false grandezze. Quegli innalza i deboli e gli oppressi colla severità del trattato, questi abbassa i maggiorenti colla lima dell'ironia.

Nulla ostante la disformità d'opinione sul valore della forma artistica nelle opere letterarie, una reciproca stima legava quei sommi ingegni, chè Parini plaudiva alle riforme proposta dal Beccaria (1), e questi co' suoi colleghi salutava nel poeta l'Orazio nostro, il nostro Giovenale. Del resto il Beccaria che i suoi amici ben riconoscevano

« Che potrebbero col tempo sembrare troppo animosi alcuni tratti contro i Puristi della lingua (2); — che nella loro raccolta vi ha del cattivo, del mediocre e del buono (3); — che son cose tutte scritte col precipizio che è solito nelle opere periodiche (4); — che in uno scritto la forza sta nella scelta dell'espressione e nell'avvicinamento delle idee (5).

Alquanti anni dopo Alessandro Verri confessava :

« Io certamente adesso non scriverei come ho fatto nel *Caffè*... A ventiquattro anni non è formato lo stile, e quelle massime ora mi pajono da giovane che ancora non conosce i fondamenti e salta sui tetti... Un'opera di bella letteratura scritta con trascuranza o senza correzione, non sarà mai di bella abbene di brutta letteratura... Io sono di sentimento che la principal cura dove essere di bene scrivere, cioè, secondo l' uso del più celebri scrittori, nella propria lingua, senza novità, senza stravaganza alcuna; se poi a tale attenzione si unisca il pregio intrinseco dei pensieri e della matematica, allora l' opera è perfetta (6). »

Il nesso intimo tra il pensiero e la parola non era dunque ignorato dagli scrittori del *Caffè*, i quali col calore proprio di giovani credenti nella giustizia di un'alta missione, non guardavano misura

(1) « Il Parini, scrive Emiliani Giudici, nella lezione XIX della *Storia della letteratura in Italia*, adoratore e profondo scrutatore delle bellezze dei classici, plaudiva e incoraggiava il progresso del pensiero. »
(2) *Caffè*, Avviso ai Lettore.
(3) Lettera del Beccaria all'abate Morellet.
(4) Idem.
(5) Idem.
(6) Alessandro Verri, *Opere*.

nel combattere gli avversi, intenti al nobile scopo di spingere gli animi italiani alla lettura, alla stima della scienza, delle belle arti, e, ciò che è più importante, all'amore della virtù, dell'onestà, dell'adempimento dei propri doveri... di squarciare apertamente le servili catene di coloro che pospongono e disprezzano le cose in grazia delle parole... il che ha tanto influito sul carattere, sulla letteratura e sulla politica italiana... (1).

Il giornale cessò le pubblicazioni alla fine del maggio 1766, a motivo che Pietro Verri si era ritirato dalla collaborazione di esso per assumere un cospicuo impiego pubblico nel Consiglio Supremo di Economia, e Cesare Beccaria, per invito degli Enciclopedisti, disponevasi a partire con Alessandro Verri alla volta di Parigi, viaggio che non ebbe luogo, come parrebbe dell'avviso sottodescritto, nei giorni in cui terminò il *Caffè*, ma ai primi di ottobre di quell'anno 1766, del che si farà cenno più avanti.

I collaboratori del giornale prendono licenza dai loro associati col seguente avviso:

« La piccola società di Amici che ha scritto questi fogli è disciolta; alcuni hanno intrapreso un viaggio, altri sono impiegati in affari: ecco la necessità che si termini un lavoro che secondo il progetto degli Autori non doveva sì presto chiudersi, e ciò accade nel tempo, in cui l'accoglimento favorevole del pubblico, più che mai invitava a proseguirlo.

« Se mai taluno prenderà a continuare i fogli del *Caffè*, come qualche voce è precorsa, è giusto che da noi siano prevenuti i nostri benevoli Lettori, che sarà questa continuazione lavoro d'altra mano; non è ragione che da noi si arroghi una gloria che non è nostra, nè che ci esponiamo a critiche non meritate. *Noi ringraziamo quelle anime gentili che si sono degnate di applaudire al nostro progetto e di fare coraggio a chi tentava di accrescere la coltura degli ingegni e diminuire il numero dei pregiudizii volgari. Sarà questa per sempre la più cara meta dei nostri studi.* »

Sia lode a quei generosi, che ispirati all'*amore di patriottismo, vale a dire del Bene Universale della nostra Nazione* (Caffè *La Patria degli Italiani*) fondarono quel centro intellettuale, che poi, continuato dal *Conciliatore*, dalla *Rivista Europea*, dal *Nipote del Vesta Verde*, dal *Crepuscolo*, dal *Politecnico*, alla patria del Verri e del Beccaria valse fino ai dì nostri il vanto di Capitale morale d'Italia, non ultima causa del risorgimento nazionale.

(1) *Caffè*, Avviso ai Lettore.

CAPO QUINTO

EDIZIONI DEL LIBRO DEI DELITTI E DELLE PENE PROPOSTA DI UNA NUOVA EDIZIONE — PROCESSO LOGICO DEL SISTEMA CRIMINALE DEL BECCARIA.

INTRODUZIONE — PRINCIPII GENERALI, DELITTI, PROCEDURA E PENE IN PARTICOLARE.

Nel luglio del 1764, un mese dopo la pubblicazione del primo foglio del giornale il *Caffè*, vide la luce in Livorno coi tipi della stamperia Coltellini, la prima edizione del Libro *Dei Delitti e delle Pene*. È in-4.°, senza data e senza nome d'autore, e procede per discorso continuato. In poche settimane quella prima edizione venne spacciata, per cui fu in breve seguita da una seconda, la quale è di Monaco Ilgura, in-8.°, ed è divisa in 40 paragrafi, oltre l'Introduzione. La terza edizione è del 1765 colla data di Losanna, ed è divisa in 45 paragrafi con aggiunte. Nel 1766 ne comparve una a Livorno, colla data di Harlem, in 47 paragrafi e col titolo di quinta edizione. Nello stesso anno, oltre ad un'altra edizione, ancora colla mentita data di Harlem, si pubblicò in-8.° la prima traduzione francese a Parigi, colla data di Filadelfia, eseguita dall'abate Morellet sulla terza edizione italiana, disposta con un nuovo ordine e divisa in 42 capitoli questa traduzione ebbe sette edizioni nello stesso anno.

L'anno seguente, 1767, il libro del Beccaria fu pubblicato in tedesco ad Ulma e in inglese a Londra, poi nel 1768 in olandese ad Amsterdam, nel 1774 in spagnuolo a Madrid, nel 1802 in greco a Parigi, nel 1803 in russo, e stampato nella reggia di Pietroburgo, con decreto dell'imperatore Alessandro I, cui è dedicato. Le edizioni nelle varie lingue con aggiunte, commenti, note, or con una or con un'altra divisione della materia, moltiplicarono fino ai dì nostri, in cui meritano speciale menzione quella italiana, pubblicata nel 1862 in Firenze da Barbèra per cura di Cesare Cantù nella egregia sua opera *Beccaria e il Diritto Penale*, e quella francese, pubblicata a Parigi nel 1870, con una introduzione ed un commentario di Faustino Hélie, membro dell'Istituto e Consigliere alla Corte di Cassazione: l'una e l'altra sono in 42 paragrafi.

Il manoscritto originale che si conserva nei cimelii del Beccaria, ed è indubbiamente autografo, consta di 139 facciate, e non è diviso nè

in capi nè in paragrafi, ma porta in margine, a modo di postille (1), i varii argomenti che si vanno svolgendo in discorso continuato, come venne la prima volta pubblicato, discostandosi tuttavia dalla stampa per molte correzioni, aggiunte e trasposizioni, le quali fanno prova dello studio dell'autore intorno alla sua opera. Ebbe poi essa, come si disse, aggiunte diverse nelle posteriori edizioni, le quali per riguardo all'ordine della materia possono distinguersi in edizioni conformi alla distribuzione primitiva dell'autore, ed in edizioni secondo la distribuzione riformata francese. Crediamo utile di dare l'indice dell'una e dell'altra distribuzione, la prima disvela meglio, come scrisse un valente editore (2), *la marcia augusta del genio creatore del celebre filosofo*, l'altra parve all'autore *più naturale e preferibile* alla distribuzione primitiva.

Distribuzione dell'autore in 47 paragrafi, secondo l'edizione livornese del 1766 colla data di Harlem (3).	Distribuzione riformata in 42 paragrafi.
*A chi legge.	A chi legge.
Introduzione.	1. Introduzione.
1. Origine delle pene.	2. Origine delle pene, diritto di punire.
2. Diritto di punire.	3. Conseguenze.
3. Conseguenze.	4. Interpretazione delle leggi
4. Interpretazione delle leggi	5. Oscurità delle leggi.
5. Oscurità delle leggi.	6. Della cattura
6. Proporzione fra i delitti e le pene	7. Indizii e forme di giudizii.
7. Errori nella misura delle pene	8. Dei testimonii.
8. Divisione dei delitti.	9. Accuse segrete.
9. Dell'onore.	10. Interrogazioni suggestive. Deposizioni
10. Dei duelli.	11. Dei giuramenti
11. Della tranquillità pubblica.	12. Della tortura.
12. Fine delle pene	13. Processi e prescrizioni.
13. Dei testimonii.	14. Attentati, complici, impunità
*14. Indizii e forme di giudizii.	

(1) Le postille sono nell'ordine stesso dei paragrafi dell'edizione livornese del 1766, di cui diamo l'indice, se non che quest'ultima comprende alcuni passi e interi paragrafi che non si trovano nel manoscritto, ma furono dall'autore aggiunti nella ristampa dell'opera.

(2) L. Parolelli, ristampando a Venezia nel 1809 il libro *Dei Delitti e delle Pene*, seguì la distribuzione della stampa di Harlem (Livorno 1766), parendogli che «quella prima connessione d'idee assai meglio disvelasse la marcia augusta del genio creatore di questo celebre filosofo italiano.»

(3) I paragrafi che originariamente non furono sviluppati dall'autore e quindi non si trovano nel manoscritto e nella prima edizione, ma che furono aggiunti nella ristampa dell'opera, sono indicati coll'asterisco.

15. Accuse segrete.
16. Della tortura.
17. Del fisco
18. Dei giuramenti.
19. Prontezza della pena.
20. Violenze.
*21. Pene dei nobili
22. Furti
23. Infamia.
24. Oziosi
25. Bando e confisca.
26. Dello spirito di famiglia.
27. Dolcezza delle pene (1).
28. Della pena di morte.
29. Della cattura.
30. Processi e prescrizioni.
31. Delitti di prova difficile.
32. Suicidio.
33. Contrabbandi.
34. Dei debitori.
35. Asili.
36. Della taglia.
*37. Attentati, complici, impunità.
*38. Interrogazioni suggestive, deposizioni.
39. Di un genere particolare di delitti.
40. False idee di utilità.
41. Come si prevengono i delitti.
42. Delle scienze.
43. Magistrati.
44. Ricompense.
45. Educazione.
*46. Delle grazie.
47. Conclusione.

15. Dolcezza delle pene
16. Della pena di morte.
17. Bando e confische.
18. Infamia.
19. Prontezza della pena.
20. Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie.
21. Asili.
22. Della taglia.
23. Proporzione fra i delitti e le pene.
24. Misura dei delitti.
25. Divisione dei delitti.
26. Delitti di lesa maestà.
27. Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze. Pene dei nobili.
28. Ingiurie.
29. Dei duelli.
30. Furti.
31. Contrabbandi.
32. Dei debitori.
33. Della tranquillità pubblica.
34. Dell'ozio politico.
35. Suicidio. Fuorusciti.
36. Delitti di prova difficile.
37. Di un genere particolare di delitti.
38. Sorgenti di errori e di ingiustizie nella legislazione; e primo, false idee di utilità.
39. Dello spirito di famiglia.
40. Del fisco.
41. Come si prevengono i delitti. Del sapere. Magistrati. Ricompense.
42. Conclusione.

Che l'autore non intendesse col suo Libro di dare un trattato, ma di toccare solamente i problemi principali della giurisprudenza generale, e si tenesse quindi libero da qualsivoglia ordine sistematico nello svolgere le sue idee, è manifesto dalla semplice lettura dell'indice con cui ha distribuito la sua materia. Avendola poi esso sviluppata per mezzo di aforismi, sulle traccie del suo illustre maestro da Verulamio, non fu difficile ad altri di scomporla e coordinarla a loro

(1) Nel manoscritto originale leggesi Diligenza invece di Dolcezza.

criterio, perchè infatti una sentenza od un aforismo può non di rado tanto chiudere che incominciare un articolo. Di poco merito pertanto ne pare la fatica dell'abate Morellet, il quale d'altra parte non si studiò neppur di avvicinare e collegare i capitoli che si riferiscono a teorie della stessa indole. Imperocchè è bensi vero che Beccaria non scrisse un'opera completa di diritto criminale, ma è tuttavia certo che pose le basi di una intera legislazione penale, come è provato da un nuovo Indice, che ci facciamo arditi di proporre a chi volesse tentare una nuova edizione del celebrato libro.

PARTE PRIMA: *Principii generali di diritto penale.*

A chi legge - Introduzione - Origine delle pene - Diritto di punire e sue conseguenze - Interpretazione delle leggi - Oscurità delle leggi - Divisione dei delitti - Proporzione fra i delitti e le pene - Errori nella misura delle pene - Fine, prontezza, dolcezza nelle pene - Pene dei nobili - False idee di utilità - Dello spirito di famiglia - Impunità - Asili - Della Taglia - Diritto di grazia - Come si prevengono i delitti - Conclusione.

PARTE SECONDA. *Dei delitti in particolare.*

Delitti di lesa maestà - Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare - Violenze - Ingiurie - Duelli - Furti - Contrabbandi - Debitori - Della tranquillità pubblica - Oziosi - Suicidio - Fuorusciti - Delitti di prova difficile - Di un genere particolare di delitti - Attentati - Complici.

PARTE TERZA: *Delle procedure criminali.*

Testimoni - Indizi e Forme di giudizii - Accuse segrete - Tortura - Interrogazioni suggestive - Deposizioni - Giuramenti.

PARTE QUARTA: *Delle pene in particolare.*

Cattura - Bando - Confische - Del fisco - Infamia - Pena di morte.

A dare una giusta idea del Libro *Dei Delitti e delle Pene*, non bastando un semplice sunto per la specialità dello stile con cui è scritto, e non potendo d'altra parte ripubblicarlo per intero in questa breve monografia, abbiamo stimato opportuno di raccogliere sotto diversi gruppi le sentenze più insigni che intorno ad una data questione ha l'autore annunciate. Nostro intento è di mostrare il pro-

cesso logico che ha condotto il Beccaria a proclamare il principio dell'abolizione della pena di morte, punto ultimo del suo sistema penale. A quest'uopo, a modo d'*Introduzione*, si recheranno i brani che mettono in luce le idee del Beccaria, sullo stato della società per mancanza di umane leggi, e sulla necessità di riformare la giurisprudenza penale; indi si indicheranno, sempre colle parole stesse dell'autore, le sue teorie *sui principii generali di diritto penale*, *sui delitti*, *sulla procedura* e *sulle pene in particolare*, che sono appunto le quattro parti, secondo le quali può essere, a nostro giudizio, metodicamente diviso il libro.

Seguiamo, come si è detto, l'edizione fiorentina del 1862. Di ciascun passo e di ciascun brano diamo una doppia citazione con due numeri; il primo dei quali indica il paragrafo in cui il brano si trova secondo la distribuzione dell'autore (in 47 paragrafi), e l'altro indica lo stesso brano secondo la distribuzione riformata (in 42 paragrafi). Così i numeri 28,16, che leggonsi in calce al secondo e al terzo brano, indicano che cotesti brani sono tolti dal paragrafo 28 secondo la prima e dal paragrafo 16 secondo l'altra distribuzione. Per poi conoscere di che trattasi in quei paragrafi, facciasi uso dei due Indici da noi sopra descritti; ad esempio, il 28 in un indice e il 16 nell'altro sono i paragrafi relativi alla Pena di Morte.

INTRODUZIONE

A) STATO DELLA SOCIETÀ E PRINCIPALMENTE DEL SISTEMA CRIMINALE NEL SECOLO XVIII.

Da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall'altra tutta la debolezza e la miseria. (*Introduzione*).

La storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse e a grand'intervalli, distanti verità soprannuotano. — 28,16.

Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero. — 28,16.

Sembra che nel presente sistema criminale prevalga l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia. — 29,6.

Sugli uomini imitatori e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni che i raziocinii. — 38,8.

Durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri. — 29,6.

Strano parrà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci o più oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l'impossibilità è maggiore, siano provati dalle conghietture e dalle prove più deboli ed equivoche — I delitti di difficile prova sono quelli che, secondo i principii ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasiprove*, le *semi-prove* (quasi che un uomo potesse essere *semi-innocente* o *semi-reo*, cioè *semi-punibile* o *semi-assolvibile*),

dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei testimonii, e perfino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge. — 31,13.

Chi può non sentirsi fremere tutta la parte più sensibile nel vedere migliaia d'infelici, che *la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura* — o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza — o *rei non d'altro che d'esser fedeli ai proprii principii,* — da uomini dotati dei medesimi sensi e per conseguenza delle medesime passioni, con meditata formalità e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una frenetica moltitudine? — 27,15.

Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provvide leggi che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi — Le leggi, che pur sono, o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità (*Introduzione*).

Le opinioni asiatiche, le passioni vestite di autorità e di potere hanno — il più delle volte con insensibili spinte — alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini — dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la filosofia delle nascenti società. — 5,24

Le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d'inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione, lo ricolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità, s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni de' piccoli mortali — 34,32.

Pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati da più secoli, — frenando, almeno con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, — che ha dato finora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. (*Introduzione*).

Un codice, che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed impotente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell'eterne formalità, e l'adesione de' più insinuanti e meno temuti semidotti — 46,20.

Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe, che, dodici secoli fa, regnava in Costantinopoli, frammischiata poscia co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati od oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi, ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi, che un'opinione di Capzovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iracondia compiacenza suggerito da Farinaccio, siano le leggi, a cui con sicurezza obbediscono coloro, che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale (*A chi legge*).

Il vero processo, l'*informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato labirinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! — 17,40.

I seguenti brani trattano *delle forme e dell'indole dei Governi e delle Famiglie*.

Le piccole tirannie di molti (sono) tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo. — 4,4.

Rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni, freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari e le passioni più violenti, sì tosto che le veggono utili al lor fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti. — 37,14.

Funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie, che come un'unione di uomini. Vi siano centomila uomini, ossia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l'associazione è fatta per famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottantamila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno centomila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica e ventimila piccole monarchie, che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche *nelle domestiche mura*, dove *sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini*... Nel primo caso i figli, cioè *la più*

gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri. Nel secondo non sussiste altro legame comandato, che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarii soccorsi, *e quello della gratitudine per i beneficii ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una malintesa soggezione voluta dalle leggi* — 25,39.

L'autore tende a distruggere le leggi allora vigenti sulla patria podestà e sulla primogenitura. Collo stabilire il voto per testa (come era nei comizii tributi dei Romani), in luogo del voto per capifamiglia, stabilisce il principio del governo democratico. Vien poi a dire dei limiti d'uno Stato, perchè l'amor patrio col crescere in estensione diminuisce in intensità, il che fu una delle cause della caduta dell'impero romano; dichiara tuttavia esser possibile la esistenza e conservazione di una grande repubblica, quando però si suddivida in repubbliche federative. Notisi questa massima, pronunciata dal Beccaria dodici anni prima che si costituisse l'*Unione perpetua tra gli Stati Uniti dell'America*. L'autore pertanto continua:

A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, ed il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo ... Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative — 26,39.

Nella repubblica di famiglia i figli rimangono nella podestà del capo finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte un'esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel *timore di esperienza che chiamasi moderazione*, come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti? — 26,39.

Dichiarate irrazionali le antiche leggi penali, domanda la riforma di tutto il sistema, siccome conseguenza del progresso generale.

B). NECESSITÀ DI UNA RIFORMA DEL SISTEMA PENALE.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fra le diverse nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche, rese comuni colla stampa, e si è accesa fra le nazioni una tacita guerra d'industria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo; ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale e così trascurata in quasi tutta l'Europa. (*Introd.*).

Veggiamo questo sì utile la stampa, che rende il pubblico, — e non alcuni pochi, — depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate, e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani: vedrà quali furono gli effetti di quella che *chiamano a torto antica semplicità e buona fede.* L'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione; l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi; ogni nobile, tiranno della plebe; *i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di misericordia*, non sono l'opere di questo secolo illuminato che alcuni chiamano corrotto. — 5,5.

Il ragionamento del Beccaria è stringente: mutati i tempi debbonsi mutare le leggi. Migliorata la condizione materiale e morale della nazione, continueremo noi a governarci colle procedure barbariche? Cessati i costumi del medio evo, manterremo noi ancora quelle stesse leggi medievali?

Le macchine politiche conservano più di ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo. — 22,30.

Le idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. — 23,16.

Quando le nazioni non applicano le loro riforme per passaggi intermedii con buone leggi, progrediscono necessariamente con rivoluzioni violente.

Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all'estremità dei mali un avviamento al bene, ma ne *accelerarono i passaggi intermedii con buone leggi.* (*Introd.*).

Difficile e terribil passaggio dagli errori alle verità, dalla oscurità non conosciuta alla luce. *L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli*, l'avvicinamento ed il fermento delle passioni che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque rifletta *sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto alle epoche principali*, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel *luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre dell'igno-*

ranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi, ed estinto l'incendio che ha purgato la nazione dai mali che la opprimono, *la verità, i di cui progressi prima son lenti e poi accelerati*, siede compagna sui troni dei monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire, che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sieno funesti? — 42,41.

Questo brano scritto 25 anni prima dell'89 non pare la profezia della rivoluzione francese? Quanta filosofia della storia!

C). RAGIONE DEL LIBRO DEI DELITTI E DELLE PENE.

I gemiti del deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici; — la squallidezza e gli orrori di una prigione aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, — dovevano scuotere quella sorta di magistrati, che guidano le opinioni delle menti umane. (*Introd.*).

Queste miserie hanno commosso il filosofo, che colle armi della ragione si presenta vindice della giustizia oppressa.

Quesiti ch'ei si propone di risolvere:

Quali saranno le pene convenienti a questi delitti?
Le morte è ella una pena veramente *utile* e *necessaria* per la sicurezza e pel buon ordine della società?
La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengono eglino il *fine* che si propongono le leggi?
Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti?
Le medesime pene sono elleno ugualmente utili in tutti i tempi?
Qual influenza hanno esse sui costumi? — 11. *Introd.*

Come intende di scioglierli.

Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non possono resistere. — 11. *Introd.*

Da chi vuol essere interpretato.

L'immortale presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le traccie luminose di questo grand'uomo; ma *gli uomini pensatori pei quali io scrivo*, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. — 11, *Introd.*

Con quale stile combatterà l'antico sistema.

Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che riguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli ai *direttori della pubblica felicità* con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. — (*A chi legge*).

Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto. — 14,7.

Se io non avessi altro merito che quello di *aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza* ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato: ma se, sostenendo i diritti degli uomini e dell'invincibile verità, contribuissi *a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente fatali*, le benedizioni e le lagrime di un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini. — 11 *Introd.*

Io non dirò cose nuove, esclama Beccaria. Io non ho altro merito che di essere *il primo in Italia* a proclamare quei principii che altrove sono già conosciuti e praticati, solo che io dimostrerò con maggior evidenza che non sia stato finora fatto da altri.

« Beccaria, esclama Brissot di Varville, è troppo modesto: io non conosco alcuna nazione nella quale siasi osato prima di lui scrivere in favore dell'uomo esposto ai falsi principii ed all'atrocità dei tribunali. Nell'Inghilterra non si è scritto, ma vi si mette in pratica »

Noi noteremo che la penalità inglese, buona certamente per molti aspetti, pure applicava ancora la tortura pei casi straordinarii, e anche oggidì non ha abolita la pena di morte.

« La maggior parte di queste idee, scrive Pascal Duprat, possono sembrare un po' vecchie ai dì nostri, perchè furono riprodotte sotto altra forma in un grande numero di opere, e più o meno ebbero la loro applicazione nelle leggi dei popoli più culti d'Europa. Ma non era così per l'appunto quando Beccaria se ne fece l'interprete: quasi tutte quelle idee si proclamavano allora per la prima volta, e il suo libro, tutto giovinezza, se mi è dato di dirlo, apparve come una novità: e veramente era nuovo tanto nell'intrinseco come nella forma (Revue Moderne, — 1.er oct. 1865. *César Beccaria, ses écrits, sa doctrine et son influence*).

« Il suo libro, scrive F. Hélie (ne piace addurre i giudizi degli stranieri), fu il primo grido della coscienza pubblica per ottenere la riforma della legislazione penale. » Beccaria pertanto fu il primo, non in Italia soltanto, ma nel mondo civile, che abbia osato com-

battere apertamente tutto l'antico sistema penale, abbatterlo e dettare una nuova dottrina legislativa con principii razionali. E lo fece interrogando i sentimenti indelebili dell'animo umano, senza invilupparsi nel labirinto dell'erudizione e delle obbiezioni, senza ormeggiarsi all'autorità dei giureperiti, senza entrare ne' casi particolari, lavoro troppo contrario alla sua natura, e ch'ei chiama *immenso e noioso* (paragr. 8° e *Introd.*); ei procede libero nel suo ragionamento, e come su larga via, non intento ad altro che a trovare gli argomenti della maggior evidenza per convincere il suo lettore. Non dico cose nuove, ripete, quasi prevedendo le opposizioni dei temuti semidotti, che ha in maggior dispregio degli ignoranti: « la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiunge ai mali della prima quelli dell'errore, inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua del confine del vero » (paragr. 42,41). Nella filosofia del cuore, ch'ei pone al di sopra di quella dell'intelletto (Lettera al Morellet), non si fanno vere scoperte, chè ciascuno dotato del buon senso distingue il bene dal male; ma si fanno dimostrazioni. Il merito, in questa scienza universale innata, sta dunque nella maggior evidenza con cui il filosofo chiarisce le sue proposizioni. Io penso che il primo tortarato sia stato il primo a protestare contro i tormenti legalmente impiegati per costringerlo a confessare la verità, come penso ancora che il primo condannato a morte, avrà trovato che la sua condanna non era propriamente nè necessaria nè utile alla società: ma chi fu colui che prima di Cesare Beccaria abbia colla forza del raziocinio cancellato da tutti i codici l'uso della tortura e da varie legislazioni moderne anche la pena di morte?

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine; ma i *pochi saggi* che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori. — 28,16.

Me fortunato se potrò *ottenere i ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione*, e sepotrò *inspirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gli interessi dell'umanità!* — (*Introd.*).

Questi principii spiaceranno a coloro che si son fatti un diritto di trasmettere agli inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori — 4,4

PARTE PRIMA

PRINCIPII GENERALI DI DIRITTO PENALE.

1.° Origine delle leggi.

Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte, per godere il restante con sicurezza e tranquillità. — 1,2.

L'origine delle leggi con questa teoria viene ad essere affatto simile a quella delle imposte, che sono la parte del proprio che ciascun cittadino mette in comune per godere con sicurezza e tranquillità del rimanente. Ma le imposte, come ogni legge qualsiasi, sono il fatto che deriva da una sovranità, ossia da una società già ordinata. Or Beccaria, ammettendo la ipotesi o finzione del *Contratto Sociale*, segue, come si è mostrato, Bacone da Verulamio, e non si innalza sopra i suoi illustri contemporanei, il Locke, l'Hobbes, il Vattel, il Rousseau, certamente allo scopo di dedurre da quel patto, o plebiscito immaginario, il principio della massima libertà e della massima eguaglianza possibile coll' ordine sociale; ma per giungere a questi risultamenti non era punto mestieri al filosofo di poggiare sul falso. Egli stesso in varii punti delle sue opere riconosce la insussistenza di quella finzione.

Tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono negli immutabili rapporti delle cose. — 21,27.

L'introduzione della moneta non nacque da una espressa convenzione, la quale non ha preceduto mai veruno universale stabilimento — *Sul disordine delle monete*

La morale, la politica, le belle arti, che sono le scienze del buono, dell'utile, del bello, derivano tutte da una scienza sola e primitiva, cioè la scienza dell'uomo — *Ricerche sullo stile.*

2.° Chi è il Sovrano.

La somma di tutte queste porzioni di libertà, sacrificate al bene di ciascheduno, forma la sovranità di una nazione; ed il Sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle. — 1,2.

Il Sovrano, cioè il depositario delle *attuali* volontà di tutti — 4,4.

Il Sovrano, che rappresenta la società medesima. — 3,3

Le volontà riunite dei viventi sudditi. — 4,4

La sovranità, secondo Beccaria, deve essere costantemente al livello dei bisogni della nazione che rappresenta. Essa è una istituzione continuamente modificabile, e quindi non può risiedere in una persona fisica e neppure in un corpo collettivo permanente.

3.° Fondamento del diritto penale.

a) *Separazione della giustizia divina dalla giustizia umana*

La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perchè le relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana ossia politica, non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione, nè bene si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni Si tosto che questi principii, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta ai teologi di stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che risguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto, lo stabilire i rapporti del giusto o dell'ingiusto politico spetta al pubblicista — *A chi legge*

Gli affari del Cielo si regolano con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani: e perchè compromettere gli uni cogli altri? — 18,11.

Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura e dal patto sociale, e non dei peccati, dei quali le pene anche temporali debbono regolarsi con altri principi che quelli di una limitata filosofia. — 39,37.

La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo nel punire. — 7,24.

Con questi principî Beccaria, sceverando peccato da delitto, ciò che spetta al giudizio di Dio e ciò che cade sotto la giurisdizione umana, ha circoscritto i confini del diritto penale, ha impedito gli abusi dei giudici nell'interpretare l'intenzione dell'accusato, ha cancellato dai codici i così detti delitti di religione e di pensiero, che furono in ogni tempo la causa delle più atroci persecuzioni.

b) *L'utilità comune è la base della giustizia umana.*

La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e delle opposizioni degli interessi l'idea della *utilità comune*, che è la base della giustizia umana. — 7,24.

c) *Non devono dunque le leggi penali fondarsi su false idee di utilità*

Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee di utilità che si formano i legislatori.

Falsa idea di utilità è quella che antepone gli inconvenienti particolari all'inconveniente generale; quella che comanda ai sentimenti invece di eccitarli, che dice alla logica: Servi!

Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza; che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega, che non ripara ai mali che col distruggere.

Falsa idea di utilità è quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la materia bruta e inanimata; che trascura i *motivi presenti* che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l'impressione.

È falsa idea di utilità quella che, sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutti i particolari. — 40,38.

c) *Non si possono ammettere utili ingiustizie.*

Un' *utile ingiustizia non può esser tollerata* da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla *vigilante tirannia, che lusinga col*

bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'estermiaio futuro e le lagrime d'infiniti oscuri. — 25,17.

e) *Non si debbono promulgare leggi penali inefficaci.*

Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi.

Le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari... Se i nostri sentimenti sono limitati, quanto maggior venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime. — 32,35.

f) *Le leggi penali devono essere conformi alla legge morale da cui prendono la loro forza.*

Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti. Non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s'ella non sia fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria che vince alla fine. — 2,2.

Questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra. — 36,22.

La ragione dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. — 18,11.

In conseguenza dell'intima unione della politica colla morale, Beccaria disapprova il barbaro uso di mettere a prezzo la testa di un accusato, e la legge che accorda l'impunità ai complici delatori dei proprî compagni. Sulla *taglia* scrive:

Un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù... Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso che crolla da ogni parte... Le leggi che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale colla politica... —

Dell'*impunità* scrive:

Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi... Sembrerebbemi che una legge generale, che promet-

tesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare.

Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore. Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. —

Quasi tutte le legislazioni, non ostante la protesta di Beccaria, hanno dato e ancora accordano l'impunità ai complici delatori dei loro compagni. Rossi è anche in questa teoria d'accordo col filosofo milanese.

Ed invero, è forse fondata sopra un principio morale la legge, che fra varî rei lascia libero quello soltanto che ebbe il tristo merito della delazione, e condanna gli altri al carcere o alla morte?

« Senza dubbio, scrive Hélie, la società può avere interesse ad un tal mercato; ma la morale non ne ricava forse un' offesa? Beccaria vuole che l' impunità sia almeno accompagnata dal bando. Questo sistema pare che concilii l' interesse della giustizia penale con quello della morale. »

La teoria generale del Libro del Beccaria riposa dunque su questi tre punti cardinali:

1.° La separazione della giustizia divina dalla giustizia umana.
2.° L'utilità comune base della giustizia umana.
3.° Il diritto penale confortato dalla legge morale.

Fino ai suoi giorni il diritto penale si era informato a due teorie, l' una che pretendeva imporre alla giustizia umana le leggi eterne della giustizia divina, e voleva l' *espiazione* della colpa per mezzo della pena; l' altra che il diritto penale faceva derivare dal diritto di guerra o di *vendetta*, e voleva l' intimidazione generale per la conservazione dell'ordine sociale.

Beccaria non accettò nè l'una nè l'altra delle due teorie, che portano all'esagerazione della pena; la prima confondendo le due giustizie, la seconda proclamando il diritto della guerra e della forza. La base della giustizia penale è a suo parere l'utilità comune, l'interesse generale, il bene del maggior numero accompagnato dalla morale (1).

(1) F. Hélie, dopo avere con molta erudizione analizzate le due teorie, scrive: « Queste sono le idee, queste sono le due teorie che dividevano gli spiriti quando Beccaria meditava il suo libro. Sono esse esposte con sufficiente esattezza in un opera che egli non ha punto conosciuta, sebbene composta prima del *Trattato dei Delitti e delle Pene*, essendo stata pubblicata nel 1766. Quest'opera di H. Goodricke, giureconsulto olandese, è intitolata *de jure puniendo divino et humano.* » Noi osserviamo che il Beccaria non poteva in nessun modo averla conosciuta nel momento in cui componeva il suo libro, perchè il *Trattato dei Delitti e delle Pene* fu pubblicato due anni prima dell'opera del giureconsulto olandese.

L'alleanza della legge penale, o, come egli dice, politica colla legge morale è una delle regole fondamentali del Beccaria.

« Questa teoria, scrive Hélie, non ostante la sua esposizione incompleta, e le sue formole indeterminate e vaghe, può essere considerata come l'apprezzamento più esatto e più soddisfacente che sia stato fatto fino a quest'epoca delle regole della giustizia repressiva e delle condizioni della penalità... Nel gran numero di pubblicisti, che hanno seguito le sue tracce, ve ne ha tre, i quali acquistarono una giusta celebrità e principalmente nelle teorie del diritto penale, sono Filangeri, Geremia Bentham e Feuerbach... Ma questi filosofi, non lo hanno seguito che per metà. È cosa singolare che soltanto la scuola americana abbia saggiamente applicato il pensiero del Beccaria, considerando l'utilità pubblica non disgiunta dalla legge morale ».

« Vuol dunque giustizia che al Beccaria si attribuisca il merito di avere scorto per il primo il vero terreno della scienza, d'averne per il primo preparato gli elementi. » (Hélie, *Introduction au Traité des Delits et des Peines*)

4.° Fine delle leggi.

La massima felicità divisa sul maggior numero. — *Introd*

Ogni buona legislazione è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile. — 41,41.

La vera e durevole politica non è altro che l'arte di meglio dirigere e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini — 23,18.

5.° Fine delle pene.

Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso... Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non retrocede le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali — 12,15

Questo principio valse a distruggere quello dominante ai suoi tempi, che il fine delle pene fosse l'espiazione del delinquente e la riparazione del danno fatto alla società. Non si tratta nè di espiare, il che spetta alla giustizia divina, nè di riparare, il che è sempre difficile, e talvolta impossibile e assurdo. La pena non ha altro scopo che di mettere il reo in condizione che non possa portare nuovi danni alla società e nel tempo stesso trattenga gli altri dal com-

metterne di uguali. Il fine che Beccaria stabilisce per le pene è una diretta conseguenza del suo principio, che l'utilità comune è la base della giustizia umana. Determinato lo scopo, strettamente umano e politico, delle pene, si riconoscono facilmente le qualità ch'essa deve avere.

6.° Dati o qualità delle pene.

Perchè ogni pena non sia una violenza di uno, o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente *pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi*. — 47, 42

È questa la conclusione del suo libro. Essa non è il riepilogo di tutti gli elementi che costituiscono il diritto penale, ma l'autore stesso accenna nei varii paragrafi della sua scrittura ad altre doti di suprema importanza che aver deve la pena. Noi diremo prima delle doti enumerate nella conclusione, poi di quelle indicate in diversi passi del suo libro.

7.° Che la pena sia *pubblica*.

Sogliono i rei di delitti più leggieri essere puniti o nella oscurità di una prigione, o mandati a dare esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso; ... ma la pubblica pena dei delitti più leggieri, ed ai quali l'animo è più vicino, farà una impressione che, distogliendolo da questi, lo allontani vieppiù da quelli. — 29,19.

Se uno degli scopi della pena è l'esempio per rimuovere gli altri dal commettere delitti, è evidente che la pena dev'esser pubblica.

8.° Che la pena sia *pronta*.

Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile... Il minor tempo dev'essere misurato e dalla necessaria durazione del processo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. — 19, 19.

Con questo precetto Beccaria si oppone alla diuturnità dei processi preventivi, e stabilisce che al delitto segua al più presto la pena « perchè, quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, *Delitto* e *Pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione e l'altra come effetto

necessario immancabile » (19, 19). Beccaria stabilisce anche la misura dell'intervallo tra il delitto e la pena, che dev'essere *la necessaria durazione del processo e l'anzianità di chi prima ha un diritto di essere giudicato*. Giova avvertire che le antiche legislazioni, prolungavano indefinitamente i processi sotto il pretesto, che le prove del delitto non sembravano sufficientemente evidenti. Anche colle pratiche moderne accade talvolta che i processi siano oltre il bisogno condotti in lungo.

9.° Che la pena sia *necessaria*.

In ogni delitto, che per sua natura dov'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. — 31, 34

Questa dote basta che sia accennata perchè venga compresa.

10.° Che la pena sia la *minima delle possibili nelle date circostanze*, e quindi della moderazione delle pene.

Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle devo essere prescelto, che, serbata la proporzione, farà un'impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. — 12, 15

L'atrocità stessa della pena fa sì che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizj furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni. A misura che i supplizj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello degli oggetti che li circondano, s'incalliscono. Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena; perchè, quantunque una industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza, a cui è limitata l'organizzazione e la sensibilità umana. L'altra conseguenza è, che l'impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplizj. — 27, 15.

Quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata, ma lo sarebbe alla giustizia. — 3, 3.

Fu questo il grande principio che mise d'accordo il diritto coll'umanità.

11.° Che la pena sia *proporzionata ai delitti*

A svolgere questo principio giova premettere la teoria dell'autore sulla *misura dei delitti*. Diremo dunque, primo della misura dei delitti, poi della proporzione fra i delitti e le pene.

a) Misura dei delitti.

La vera misura dei delitti è *il danno della società*. Errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette. — 7, 24.

La sensibilità del reo non *è la misura delle pene, ma il pubblico danno*, tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito. — 21, 27.

Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico — 27, 15.

« Merita lode Beccaria, scrive Hélie, d'aver per il primo proposto siffatta questione: essa attesta la potenza delle sue meditazioni. È evidente che nel pensiero dell'autore non si tratta di rendere materiale la repressione, applicandola ad un danno constatato, ma di cercare gli elementi nell'estensione del disordine, sia materiale, sia morale cagionato dal delitto ».

Ma, si obbietta da molti, non si dovrà tener calcolo dell'intenzione? Risponde Beccaria:

Perchè le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore della dovuta all'esecuzione medesima del delitto. — 37, 14.

Qui per verità si parla dell'attentato, tuttavia quando scrive « errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette » ben intende di escludere dal codice quei delitti che si fondano sulla sola intenzione, ma non viene a stabilire che sia delitto il danno recato involontariamente alla società. Se il suo concetto non è completamente esposto, non è però difficile interpretarlo col solo senso comune; imperocchè, se la legge non avesse a tener conto dell'intenzione criminosa, mancherebbe della precipua dote voluta dal Beccaria, che è quella di avere un carattere morale, e di essere fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo.

b) Proporzione fra i *Delitti* e le *Pene*.

Vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene .. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio. — 6, 23.

Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole;... ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni. — 6, 23

Ai tempi del Beccaria eguali pene erano spesso inflitte per delitti di diversa gravità. Egli combattè queste ingiustizia, proponendo che si istituisca una scala graduata di pene, corrispondenti in gravezza alla gravità del danno che i delitti di vario genere recano alle nazione. Egli pertanto non solo insegna che le pene devono essere proporzionate ai delitti, ma fissa ezandio l'unità di misura per formare le scala di proporzione fra le pene e i delitti.

12.° Che la pena sia *dettata dalle leggi*.

Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza.. Ma le distinzioni di grave e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza del giudice. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze. — 34, 32

13.° Interpretazione delle leggi penali.

Non vi è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni.. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso.. Chi sarà dunque il legittimo interprete della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti... Nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali, per la stessa ragione che non sono legislatori. — 4,4

Per apprezzare il merito di questa teoria è mestieri portarsi col pensiero ai tempi dell' autore, in cui i giudici, abusando del potere d'interpretare le leggi penali, si erigevano a legislatori. Conseguenze di ciò era che i cittadini erano soggetti alle piccole tirannie.

Le piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire; più fatali che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite dei miserabili esser la vittima dei falsi raziocini, o dell' attuale fermento degli umori di un giudice. — 4, 4.

E invero colle antiche legislazioni ammettevasi che al silenzio o all' oscurità della legge poteva supplire il giudice, e si andava fino al punto che i giudici potevano applicare la pena di morte ai casi non considerati dalla legge.

È da notare che Beccaria non parla delle leggi civili, per le quali non nega che si abbia a consultare lo spirito della legge, ma delle leggi penali, in cui anche i giureconsulti moderni non ammettono che l'interpretazione semplicemente dichiarativa, cioè quella, che nulla aggiungendo e nulla togliendo al testo, si limita a dichiarare il senso del testo medesimo.

Coll'interpretazione letterale non potrà nascere qualche disordine? Beccaria risponde

Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpretazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell'incertezza; ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. — 4, 4

Le sole leggi possono decretar le pene sui delitti, e quest'autorità non può risiedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società. Non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino. — 3, 3.

Le distinzioni di grave e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze. — 34, 32.

Il timor delle leggi è salutare; ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. — 41, 41.

Sono opposti a questa teoria in varii Stati i così detti ordinamenti di *polizia*. Le seguenti parole del Beccaria saranno riconosciute giustissime, anche ai dì nostri, da quelli principalmente che si ri-

cordano della terribile polizia dei governi, che dividevansi e tiranneggiavano l'Italia prima del suo risorgimento.

Questi (delitti che turbano la pubblica tranquillità) formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i Francesi chiamano della *police*: ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie, e non istabilite da un codice che giri fra le mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla *tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica.* Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che *ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrarii sono necessarii in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato.*

L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all'oscura tirannia, che non la pubblica e solenne crudeltà. — 11,33.

14.° Redazione delle leggi.

Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità, che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi siano scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da sè stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o de' suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico uno quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della côlta ed illuminata Europa? »

Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno, e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti; perchè non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni. — 5, 5.

Anche questo principio — che le leggi siano scritte in lingua volgare e in modo che siano facilmente intese da tutti — è nuovo rispetto al tempo in cui fu proclamato: imperciocchè, sui quasi ai nostri giorni i codici furono compilati in lingua latina in buona parte della colta ed illuminata Europa.

Altre doti della pena, non accennate dal Beccaria nella conclusione, ma in varii passi del suo libro, sono che essa sia *personale, certa, territoriale, eguale per tutti.*

15.° Che la pena sia *personale.*

La libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene siano meramente personali. — 32, 35.

16.° Che la pena sia *certa.*

Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea de' maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. — 27, 20.

L'errore dei criminalisti dei suoi tempi era di ritenere che l'atrocità delle pene fosse il mezzo principale d'intimidazione; Beccaria lo ripone nella infallibilità della pena. Vuol dunque la moderazione, ma insieme la inesorabilità. Da qui fa derivare i seguenti corrolari, affatto nuovi nella legislazione penale:

a) Che il perdono non dipende dalla parte offesa.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni: atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. — 29, 20.

b) Che la legge vige in ogni luogo, e che quindi è da abolirsi l'*asilo*, ed è da introdursi l'*estradizione dei malfattori*.

Mi restano due questioni da esaminare; l'una, se gli asili siano giusti, e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un paese non dove esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunità e l'asilo non differiscono che di più e meno: e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti, di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità... — 35, 21.

Sono noti gli abusi cui dava luogo nei secoli passati il diritto d'asilo.

Per determinarsi sulla questione dell'estradizione premette esser necessario che le leggi siano dovunque conformi ai bisogni dell'umanità, ma poi conchiude in senso affermativo.

La persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

L'estradizione dei malfattori non era ammessa a' suoi di che come un'eccezione; Beccaria la erige a principio di giustizia internazionale, ma per i *veri* delitti.

c) Che sia abolito il diritto di grazia.

La clemenza, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi e dell' atrocità delle condanne.
Si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell'esecutore delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizii particolari. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità?. — 46, 20

Anche qui Beccaria fu il primo ad affrontare l'opinione generale sul diritto di grazia. Fu seguito da Filangeri, da Pastoret, da Bentham, ma ebbe contro molto insigni criminalisti de' tempi suoi e de' tempi nostri. A noi basta far osservare che Beccaria domanda che il diritto di grazia, il quale lascia in arbitrio del principe le vite dei cittadini, venga soppresso, quando però la legislazione sia informata a principj di umanità, non determini che pene moderate, non ammetta la pena di morte e sia in una parola *perfetta*.

17.° Che la pena sia *territoriale*.

Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l' offesa pubblica. » — 29, 21.

18.° Che le pene siano *eguali per tutti*.

Se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimenti legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Quest' obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega *egualmente* e il più grande e il più miserabile fra gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero siano osservati. — 3, 4

Non esaminerò se questa distinzione ereditaria fra nobili e plebei sia *utile* in un governo, o *necessaria* nella monarchia; se egli è vero, che formi un potere intermedio che limiti gli eccessi dei due estremi, o *non*

piuttosto formi un ceto, che schiavo di sè stesso o di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio... e se, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nella società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto nei ceti che negli individui; fermarsi in una parte piuttosto che circolare per tutto il corpo politico; perpetuarsi piuttosto che nascere e distruggersi incessantemente. — Io mi restringerò alle sole pene dovute a questo ceto, asserendo che esser debbono le medesime per il primo e per l'ultimo cittadino. — 21, 27.

Questo in un tempo in cui i nobili erano una casta piuttosto che una classe, in cui avevano giudizii privilegiati, e per quali sin la pena di morte aveva uno apparato speciale.

A chi dicesse, che la medesima pena data al nobile ed al plebeo, non è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di una illustre famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore, quanto è fatto da chi è più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo. — 21, 27.

Nè il grande nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. — 20, 27.

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al bene pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi, che l'assassinio di un monarca. Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi di un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono *rapporti di uguaglianza*; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore... — 7, 24.

Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere *persona* e diventi *cosa*: vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servigio. — 20, 27.

Uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola eguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. — 16, 12.

Questo principio fu il colpo più decisivo e più applaudito che Beccaria diede ai codici che governarono i popoli dai tempi più antichi a quelli della rivoluzione francese, la quale scolpì nella sua costituzione del 3 settembre 1791 l'articolo legislativo proclamato 28 anni prima dal nostro filosofo « la costituzione, garantisce come diritto naturale e civile che i medesimi delitti saranno puniti colle medesime pene, senza alcuna distinzione di persone ».

19°. Come si prevengono i delitti.

Non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo. — 31, 36

È meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine di ogni buona legislazione — 41, 41.

A quest'uopo l'autore consiglia i seguenti provvedimenti:

Fate, che le *leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata* a *difenderle*, e nessuna parte di essa sia impiegato a distruggerle.
Fate, che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi.
Fate, che *gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare; ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo.* Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi. — 41, 41.

La ragione illuminata preferisce il comandare ad uomini felici più che ad una greggia di schiavi. — 3, 3.

Fate che i *lumi accompagnino la libertà.* I mali che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. — Si faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione tace la calunniosa ignoranza, e trema l'autorità disarmata di ragioni. — Non è vero che le scienze sian sempre dannose all'umanità; e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini. — 42, 41.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è *d'interessare il consesso esecutore delle leggi*, piuttosto *all'osservanza di esse* che alla corruzione. — 43, 41.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di *ricompensare la virtù.* Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte

le nazioni del dì d'oggi. Se i premj proposti dalle accademie ai discopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perchè i premj distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore. — 44, 41.

Il più sicuro, ma più difficil mezzo di prevenire i delitti, si è di *perfezionare l'educazione*. — 45, 41.

Questa è inerente allo spirito del governo; quindi Beccaria soggiunge:

Oggetto che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato quà e là da pochi saggi. — 45, 41.

I metodi educativi variano dunque secondo la natura dei governi. Però i filosofi hanno stabilito massime razionali, che dal Beccaria in contrapposizione ai sistemi dei suoi giorni, vengono accennati, e che tuttavia non è inutile il ricordare anche oggidì.

Le principali massime di educazione veramente utili agli uomini, cioè *consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta precisione di essi; — nel sostituire gli originali alle copie* nei fenomeni sì morali che fisici, che il caso e l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, — *nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando*, che non ottiene che una simulata e momentanea obbedienza. — 45, 41.

Beccaria, l'eminente economista e criminalista, mostra lo stretto vincolo fra la scienza amministrativa e la giurisprudenza penale. Egli continua e completa la filosofia di Platone, di Tomaso Moro, di Montesquieu e d'Elvezio.

20° Tipo del legislatore.

L'uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alla nazione ed a sè stesso il sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a non temerla; privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione, non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini; — assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, — avanti a lui la *propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli*, — e la distanza dai grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa dell'umanità che ha davanti agli occhi.

I filosofi acquistano bisogni e interessi non conosciuti dei volgari, — quello principalmente di *non ismentire nella pubblica luce i principii predicati nell' oscurità*, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per sè stessa.

Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione. — 42, 41.

Qui abbiamo il tipo del deputato della nazione Beccaria non nomina nè i privilegiati per gradi e per ricchezze, nè i più esperti giureconsulti, nè i più avveduti industrianti: ciascuno è eleggibile, purchè abbia il concetto della patria e dell' umanità, che sia forte da resistere ai bisogni ed agli interessi volgari, che la sua vita pubblica sia conforme ai principii che predica nell'oscurità della vita privata, che ami infine la verità per sè stessa.

È necessario che la nazione abbia molti di siffatti uomini, perchè *è sempre grande la probabilità di una cattiva elezione.*

21.° I Giurati.

È necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari. — 3, 3.

Io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale, presi dalla sorte o non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura la ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione.' — 14, 7.

Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza. — 14, 7.

22.° I giudici.

Gli incorrotti magistrati, che con *libera e patriotica eloquenza* sostengano e sviluppino i *veri interessi* del sovrano, e che portino al trono, coi tributi, l'amore e le benedizioni di *tutti i ceti* d'uomini, e da questo *rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l' industriosa speranza di migliorare la sorte*, utile fermento e vita degli Stati. — 15, 9.

Beccaria distingue pertanto l'ufficio proprio di chi fa le leggi, di chi stabilisce la verità del fatto, e di chi determina la misura della pena.

PARTE SECONDA

DEI DELITTI IN PARTICOLARE.

L'autore, esposti i principj generali di giurisprudenza penale nelle prime pagine del suo libro, viene ai particolari con questo passo (1).

« Ora l'ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorta di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi, per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli che per un malinteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità. » — (§, *Introd.*)

Beccaria pertanto non parla di *tutti* i delitti, lavoro *immenso* e *nojoso*, ma di quelli soltanto, sui quali è necessario un nuovo studio per indicare ***gli errori più funesti e comuni***, che derivano dal modo con cui sono considerati nella legislazione vigente.

A noi pare che l'autore abbia preso in esame:

1.° I delitti, che dalla legge sono male classificati, e non sono con giusta misura puniti.

2.° I delitti, che la legge inutilmente e quindi ingiustamente punisce.

3.° I delitti, che dovrebbero essere puniti dalla legge e non lo sono.

(1) Questo passo nelle edizioni che seguono la distribuzione primitiva sta bene al § 8.°, e nelle edizioni riformate è fuor di luogo affatto, perchè posto nella Introduzione, con singolare sconnessione logica.

4.° I delitti impossibili, cioè le azioni tenute e punite ingiustamente come delitti (1).

1.° Delitti che dalle leggi sono male classificati, e non sono con giusta misura puniti.

a) *Alcuni delitti detti di lesa maestà.*

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino — 8, 25. I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola... La sola cavillosa interpretazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto. — 8, 26.

Beccaria non riconosce per delitto di lesa maestà se non quella azioni che distruggono *immediatamente* la società o chi la rappresenta. Ora un motto od una parola contro il principe, una scrittura contro la podestà costituita, il possesso di un arme proibita... sono forse delitti di lesa maestà, e quindi da sottoporsi alla massima pena? — Non è che la tirannia e l'ignoranza, scrive l'autore, che possano dare questo nome, e quindi la massima pena, a delitti di differente natura. Ma, ascianta altrova:

La macchina politica conservano più d'ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo... Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche la politica quell'assioma di matematica, che tra le quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa — 22, 30.

L'importanza della distinzione tra i veri e i pretesi delitti di lesa maestà sarà in particolare riconosciuta da quelli, che si ricordano i tempi passati sotto i governi stranieri e dispotici, in cui le leggi di sospetto davano il titolo di alto tradimento ad una scrittura, ad una parola, ad un gesto.

b) *Delitti contro la sicurezza e la libertà dei cittadini puniti secondo il grado sociale del reo.*

(1) C. Beccaria nella risposta al Facchinei (vedi Capitolo 6.°) insistendo sulla distinzione di delitto da peccato, « ho detto, scrive, che vi sono dei *delitti impossibili*, cioè azioni che vengono chiamate delitti, benchè lo creda impossibile il commetterle ».

Gli attentati contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno dei maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quelle del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita e in chi lo soffre. — 8, 27.

I codici moderni hanno accettato l'applicazione del principio sopraesposto: i delitti contro la sicurezza e la libertà vogliono essere puniti nella stessa misura, qualunque sia il grado sociale del reo. Le antiche legislazioni dividevano le pene per codesti delitti in tre categorie: miti per i principali dello Stato, più gravi per i cittadini di media condizione, severissimi e crudelissimi per i plebei.

c) *Furti dolosi e furti violenti.*

Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti da quelle dei furti dolosi, facendo l'assurda equazione di una grossa somma di danaro colla vita di un uomo.; ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. — 22, 30.

Ai tempi del Beccaria la maggiori pena ed anche la morte erano senza distinzione inflitte, sì pei furti dolosi che pei furti con rapina. L'autore domanda che si applichi la pena in misura della gravità del delitto.

d) *Contrabbando.*

Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando, e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce proibita e la roba che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace, quanto più piccola sarà la gabella. Un tal delitto merita una pena considerabile, fino alla prigione medesima, fino alla servitù: ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio, la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune con quella del sicario o del ladro. — 33, 31.

Beccaria non difende il contrabbando, ma vuole che sia mite la pena per siffatto delitto, che nasce dalle leggi medesime, mentre a' suoi tempi erano pel contrabbando determinate pene gravissime.

e) *Fallimenti di varie specie.*

Credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente... Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alle seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. — 34, 32.

Queste distinzioni, non riconosciute nei codici vecchi, lo sono nel moderni.

Nella prima edizione Beccaria aveva stampato che « il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro pei creditori. » L'ammirabile suo buon senso lo trasse a ritrattarsi nelle edizioni posteriori, in cui si credette in dovere di porre la seguente nota, prova della grandezza della sua mente e della eccellenza della sua coscienza:

Ho vergogna di avere scritto così. L'esporre tutti i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della politica — Sono stato accusato di irreligione, e non la meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti dell'umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!

f) *Delitti contro la tranquillità pubblica.*

L'autore dimostra (§ 11, 33) che questi delitti si prevengono con buone leggi d'amministrazione (la notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite nei differenti quartieri della città, ecc.), e che sono di competenza del magistrato politico, e poi continua:

Se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri tra le mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia. — 11, 33.

Nei secoli passati il potere di fare regolamenti in materia di polizia, e il diritto di giurisdizione sui delitti di tal specie, era abbandonato alla discrezione di pubblici funzionari di vari ordini, giudiziarii, municipali, militari, ecc. Beccaria giustamente domanda che siffatti regolamenti emanino dal potere legislativo, e che sia tolto ogni arbitrio.

g) *Adulterio, attica venere, infanticidio.*

Questi delitti, osserva Beccaria, mentre accadono assai frequentemente sono poi assai difficili ad essere provati, e tuttavia la legge

impiega contro di esse le *quasi-prove*, le *semi-prove*, la tortura, ed applica loro crudelissime pene. L'autore non pretende di scusare questi delitti, ma di indicarne le sorgenti, perchè sia manifesto che ammettono ben sovente circostanze attenuanti, e non devono quindi essere puniti con gravi ed atroci pene.

Dell' adulterio:

La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà dei matrimonî. Dove gli ereditarj pregiudizj li reggono, dove la domestica potestà li combina e li scioglie, ivi la galanteria ne rompe segretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di reclamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. — 31, 36.

Dell'attica venere.

Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia per render gli uomini inutili a sè stessi per farli utili ad altri; in quelle case dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja. — 31, 36.

Sono parole di fuoco contro i collegi, i seminari, i conventi, e in generale contro quegli istituti, dove si condensa l'ardente gioventù per impartirle quella educazione, che comincia per render gli uomini inutili a sè per farli utili ad altri.

Dell' infanticidio.

La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizj che non possono coprirsi col manto della virtù. — 31, 36.

h) *Attentati.*

Perchè le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà d'eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore della dovuta all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. — 37, 14.

In varie legislazioni non si dà una pena diversa al delitto consumato e al semplice tentativo. Filangeri stima che la stessa pena è dovuta all'attentato ed al delitto consumato. Ma i criminalisti moderni più illustri, Carmignani, Feuerbach, Mittermayer, Weber,

Bauer, Legraverend, Carnot, Rossi, Héhe sostengono la distinzione fatta dal Beccaria, tenendo giustamente conto dell'intervallo che separa il principio dell'esecuzione dalla consumazione del delitto

l) *Complici.*

Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, a non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. — 37, 14.

La teoria di Beccaria di graduare le pene fra i diversi colpevoli di uno stesso delitto in proporzione alla parte che ciascun d' essi vi ha preso, è sostenuta vigorosamente da insigni criminalisti, fra cui il Rossi, ma in varie legislazioni non è ancora applicata.

2° Delitti che la legge inutilmente e quindi ingiustamente punisce.

a) *Il suicidio.*

Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poichè ella non può cadere che o sugli innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. — 32, 35.

Il valore che gli infelici danno alla propria esistenza si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. — 40, 38.

Il suicida, secondo Platone, non merita una sepoltura onorata, secondo gli stoici esercita un diritto, secondo le leggi romane imperiali è punito colla confisca dei beni, se accusato di un delitto, secondo il diritto canonico e le leggi medioevali, conservate fin quasi ai di nostri, è considerato come un reo di omicidio, e quindi viene escluso dalla sepoltura in luogo consacrato, la sua memoria è infame, confiscansi i suoi beni e la sua famiglia resta nel disonore e nella miseria.

Il sentimento di giustizia positiva che informa la teoria di C. Beccaria ha trionfato nei tempi moderni, in cui il suicidio è tenuto come una malattia morale, che avrà forse i suoi rimedi in una migliore organizzazione della società.

b) *L'emigrazione illegale.*

Beccaria, mettendo a confronto il suicida coll' emigrato, afferma che la società riceve maggior danno da chi la priva e della sua persona e del suoi averi, che non da quello che, uccidendosi, ben le toglie le sue forze personali, ma non la priva della sua sostanza, e infine crede che eziandio le pene repressive dell'emigrazione siano inutili ad ingiuste...

Un tal delitto, subito ch'è commesso, non può più punirsi, e il punirlo prima, è un punire la volontà degli uomini e non le azioni: egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo, indipendente dall'impero delle umane leggi. Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può essere tolta, arenerebbe ogni commercio da nazione a nazione. Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male fatto alla società col rendere tutte le assenze perpetue... La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il benessere relativo di ciascheduno. — 32, 35

c) *Il duello.*

L'opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare.

I suffragi degli uomini divennero non solo utili ma necessari, per non cadere al di sotto del comune livello.

Quest'*onore* è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza.

L'onore è uno dei principii fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito. — 9, 28

Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello, hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò, che alcuni uomini temono più che la morte, poichè, privato degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella, per lo più, come i grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Il miglior metodo di prevenire questo delitto è di *punire l'aggressore*, cioè *chi ha dato occasione al duello*, dichiarando innocente, chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò *che leggi attuali non assicurano*, cioè l'*opinione*; ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini. — 10, 29.

Pene troppo gravi per questi delitti sono inutili; e infatti nella legislazioni moderne i duelli non portano che pena correzionali, e negli ordini militari si possono dire tollerati.

3.° Delitti che dovrebbero essere puniti dalla legge e non lo sono.

Ozio politico.

Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società nè col travaglio nè colla ricchezza che acquista, senza giammai perdere; che,

venerato dal volgo con istupida ammirazione, è risguardato dal saggio con sdegnosa compassione per gli esseri che ne sono le vittime, che, essendo privo di quello stimolo della vita attiva, ch'è la necessità di custodire, o di aumentare i comodi della vita, lascia alle *passioni di opinione*, che non sono le meno forti, tutta la loro energia... E però non l'austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da punirsi — 24, 34.

I saggi governi non soffrono nel seno del travaglio e dell'industria l'ozio politico .. Quest'ozio è stato confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate dalla industria .. — 24, 34

Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, ecc. — 24, 17.

Alcuni commentatori, fra cui F. Hélie, pensano che Beccaria non intenda per ozio politico che il vagabondaggio, e disapprovano la sua teoria diretta a punire i mendicanti di professione. Cesare Cantù, miglior interprete di questo capitolo, vede che vi si tratta piuttosto di quelli che si danno alla vita contemplativa, e riprovando ei pure il principio del Beccaria, esclama: «E l'*ozio politico*, cui il Beccaria infligge un castigo, lo meriterà a Washington e a Londra, del pari che nei paesi ove è santificata la contemplativa sopra della vita attiva?» (*Beccaria e il Diritto Penale*, pag. 85). Beccaria, a nostro avviso, non afferma che l'*ozio politico* sia un delitto maggiore in un paese che in un altro; ei dice che è un delitto che merita il bando, egli accenna chiaramente alle manimorte, agli ordini monastici contemplativi e mendicanti, e quel ceto sociale *che acquista senza giammai perdere, che è venerato dal volgo con istupida ammirazione, che si fonde sulle passioni d'opinione*, ecc., e i tempi gli hanno dato ragione. Ammiriamo il coraggio del nostro filosofo che in un tempo, in cui mezza Europa era tutta frati e monache, osò stigmatizzare come delitto la vita contemplativa e proporre la esclusione dal civile consorzio delle manimorte e di quelle corporazioni religiose che non contribuiscono alla società nè col lavoro nè colle ricchezze.

4.° AZIONI TENUTE E PUNITE INGIUSTAMENTE COME DELITTI.

Credenze religiose, stregheria, astrologia, alchimia, magia, ecc

Chiunque leggerà questo scritto accorgerassi, che io ho omesso un genere di delitti che ha coperto l'Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, — quand'era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri, che uscivan dai vortici di nero fumo — fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. — 39, 37.

Altri descriverà il rogo con maggior poesia, nessuno con maggior forza e verità. Egli omette, cioè non riconosce i delitti detti di religione o di lesa maestà divina, già puniti anche ai suoi giorni col rogo. Pochi anni prima della pubblicazione del Libro *Dei Delitti e delle Pene*, e propriamente nel 1749 nel vescovado di Wurtzburgo era stata abbruciata una vecchia per accuse di stregheria. Nel 1762 il calvinista Calas, settuagenario di Tolosa, ingiustamente accusato di aver ucciso il figlio perchè voleva ridursi cattolico, sottoposto alla tortura e confessatosi reo, fu arruotato vivo. Ripigliatosi poi il processo per i reclami di Voltaire, e chiaritasi l'innocenza del Calas, il giudice che ne aveva proferita la condanna fu preso da rimorsi, impazzì e si uccise. Contemporaneamente un altro calvinista, Paolo Siruen, sfuggì la sorte del Calas, ricoverando in Svizzera. Qualche anno dopo due giovanetti, il cavaliere de La Barre e d'Etallonde furono stati condannati a morte dai giudici d'Abbeville e dal parlamento di Parigi per aver oltraggiato con canzoni la Vergine e i santi e aver rotto un crocifisso che era posto sul ponte di Abbeville. D'Etalonde scampò colla fuga, ed ebbe asilo presso Voltaire. La Barre, giovine di 19 anni ebbe la mano tronca, la lingua strappata con tenaglie, indi fu decapitato ed abbruciato. La memoria dell'infelice cavaliere venne riabilitata da un decreto della Convenzione del 17 novembre 1793.

Del resto i casi d'intolleranza religiosa, se non funestano più i tribunali, non sono cessati neppur al dì nostri nelle chiese e nelle piazze.

L'autore spiega la ragione del suo silenzio, che è però più eloquente di ogni dimostrazione.

Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il *luogo*, il *secolo* e la *materia* non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto

In questo *luogo*, dove dominano ancora il Santo Ufficio e i Gesuiti, in questo *secolo* che è oppresso dai pregiudizi in *materia* religiosa, ecc.

Troppo lungo e fuori del mio soggetto sarebbe il provare come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno Stato, contro l'esempio di molte nazioni — 39, 37.

L'esempio di altre nazioni dimostra che lo Stato può esistere e prosperare colla libertà di coscienza, e dunque necessario provare essere necessaria in uno Stato l'uniformità di credenze religiose?

Il provare come opinioni che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime e oscure differenze, troppo lontane dalla umana capacità, pure possono sconvolgere il bene pubblico, quando una sia autorizzata a preferenza delle altre ... — 39, 37.

Nessun pericolo, esclama Beccaria, porta all'ordine sociale la coesistenza delle varietà delle religioni.

Il provare come la natura delle opinioni sia composta a segno, che, mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e sopranuotando le vere, le false si sommergono nell'oblio; altre, malsicure per la nuda loro sostanza, debbono essere vestite di autorità e di forza. — 39, 37.

La verità non teme il combattimento, anzi esce più splendida dalle opposizioni. Le opinioni che si reggono colla autorità e colla forza si mostrano per sè malsicure, danno indizio della loro debolezza e falsità.

Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale (impero) le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; — quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. — 39, 37.

L'impero della forza sulle menti umane non porta che dissimulazione ed avvilimento. Voi che ci volete imporre la credenza colla forza ci fate ipocriti e vili. Il rogo e i supplizi di sangue per intolleranza religiosa sono forse conformi allo spirito di mansuetudine e di amor fraterno che comandano la ragione e la dottrina evangeliche?

E finalmente dichiara che le azioni che hanno rapporto colla religione possono essere peccati, ma non sono delitti.

Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, dei quali la pena anche temporali debbono regolarsi con altri principii che quelli di una limitata filosofia. — 39, 37.

A questo capitolo intitolato « *Di un genere particolare di delitti* » accennava certamente C. Beccaria, quando scriveva. « Quanto alle oscurità che vi trovaste, udii il fragore delle catene che la superstizione va squassando, e le grida del fanatismo che soffocano i gemiti della verità, e la vista di questo spettacolo spaventevole m'ha indotto a velare talvolta di nubi la luce. Ho voluto difendere la verità senza farmi martire di essa. Questo pensiero di dover essere oscuro, m'ha reso qualche volta tale senza necessità. » (Lettera al Morellet).

PARTE TERZA

DELLA PROCEDURA CRIMINALE

Di questa parte della legislazione penale, l'autore considera soltanto i punti che ai tempi suoi reclamavano più urgenti riforme, quali erano quelle relative alle prove legali, alle detenzione preventiva, al giuramento di dire la verità imposto agli accusati, ai processi segreti, ai testimoni ed alle torture.

1.° Le prove legali.

Delitti, che, secondo i principii ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasiprove*, le *semiprove*, quasi che un uomo potesse essere *semininnocente*, o *semireo*, cioè *semipunibile*, o *semiassolvibile*. — 31, 13.

Nelle passate legislazioni il giudice non pronunciava le sentenze secondo la sua convinzione intima, ossia secondo la sua coscienza, ma in seguito alla somma delle prove, dedotte dalla confessione del reo e da quelle dei testimoni, delle presunzioni e degli indizi d'ogni maniera. Oltre la prova piena era poi ammessa la *semiprova*, che risultava da indizi di poco valore, come la deposizione di un solo testimonio o la confessione stragiudiziale: essa bastava ad ordinare l'applicazione della tortura e di una condanna, che era minore di quello che sarebbe derivata dalla piena prova, ma che era tuttavia una pena legale.

Beccaria per il primo stabilisce il principio, oggidì ammesso dal codici civili che in materia penale il criterio della verità risiede nella *certezza morale*, ossia nella coscienza umana.

Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio improntato da' suoi studi. Ma questa *morale certezza di prove* è più facile il sentirla che l'esattamente definirla — 14, 7.

2.º La detenzione preventiva.

Si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti.. Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi, d'imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti... La legge accennerà gli indizi di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettono ad un esame e ad una pena. — 29, 6

La prigionia è una pena che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto; ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè che la sola legge determini i casi, nei quali un uomo è degno di pena. — 26, 6

L'apprezzamento degli indizi per la detenzione preventiva, secondo le leggi vigenti ai tempi del Beccaria era abbandonato alla coscienza del giudice; l'autore domanda che la legge e non il giudice stabilisca gli indizi per cui un cittadino possa andar soggetto al carcere preventivo, e vuole inoltre che gli accusati non siano gettati in compagnia dei rei convinti. La detenzione preventiva deve poi essere al più possibile breve e tollerabile.

La carcere è la semplice custodia di un cittadino, finchè sia giudicato reo; e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'essere meno dura che si possa. — 19, 19.

3.º Il giuramento.

Una contraddizione fra le leggi e i sentimenti naturali all'uomo nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso... E perchè metter l'uomo nella terribile contraddizione o di mancare a Dio o di concorrere alla propria rovina?... Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera le forze dei sentimenti di religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. — 18, 11.

Il giuramento di dire la verità imposto al reo era uno dei più

barbari ed assurdi usi della antica procedura. Beccaria lo ha combattuto, dimostrandone l'inutilità in forza dell'esperienza e della ragione, e la sua eloquenza ha riformato anche su questo rapporto i codici penali.

4.° I PROCESSI SEGRETI.

Pubblici sieno i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni; perchè il popolo dica, Noi non siamo schiavi, e siamo difesi. — 14, 7.

Afferma F. Hélie che Beccaria nello scrivere il capitolo sulle *accuse segrete* intendeva di accennare ai processi segreti autorizzati dagli imperatori romani pei delitti di lesa maestà. A noi pare che veramente si volesse invece condannare le procedure segrete che vigevano a' suoi tempi in tutti gli Stati e più particolarmente nella repubblica di Venezia. Egli parla di *evidenti e consacrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione sociale.* Ecco le sue parole:

Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un nemico. Gli uomini allora arrivano a mascherare i propri sentimenti, e coll'uso di nasconderli altrui, si avvezzano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini, quando son giunti a questo segno! Senza principii chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni; sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano.

Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, *il segreto?* — 15, 9.

Le pubbliche accuse sono più conformi alle repubbliche, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione dei cittadini, che alle monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo. — 15, 9.

5.° TESTIMONI.

Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni siano conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lei credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero; onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, *puerile l'applicazione degli effetti*

della morte reale alla civile ne' condannati, ed incoerente la nota d'infamia negli infami, quando non abbiano alcun interesse di mentire. — 13, 8.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito sugli affari umani, è notabile quello, che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato. Egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora, molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formole giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno, che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo, e all'interesse della verità uno spazio congruo, talchè, adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar se od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia ... ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità. — 36, 8.

Il valore delle testimonianze non è tanto da misurare in rapporto alla qualità del testimonio, quanto alla natura del fatto su cui esse cadono.

La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l'atrocità di un delitto, o l'inverisimiglianza delle circostanze. Tali sono, per esempio, la magia e le azioni gratuitamente crudeli.

Presso i criminalisti, la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce.

È quasi nulla la credibilità di un testimonio, quando si faccia delle parole un delitto... Le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. — 13. 8.

La dottrina di Beccaria è oggidì entrata nei codici, che al giudice accordano di ascoltare e apprezzare, secondo la sua coscienza, testimoni di qualunque grado e condizione, pur circondando delle necessarie formalità, queste prove importantissime che sono, come dice Bentham, le orecchie e gli occhi della giustizia.

6° La tortura.

Le idee che si sollevano nella nostra mente alla parola tortura ci fanno fremere d'orrore. Eppure questa barbara istituzione ha durato nel nostro paese fino all' 11 settembre 1789, ed in Francia fino all'8 ottobre 1789; eppure ancora oggidì essa vige più crudele di

prime dove la così detta ragione di Stato introduce le procedure discrezionali. Quanti non vivono martiri politici che furono sepolti vivi per mesi e mesi nelle segrete, perchè rivelassero i pensieri proprii a fin quelli degli altri? Che più? Sono forse distrutte per tutto nella civile Europa le polizie che propinano all'accusato lenti veleni, per speculare sulle alienazioni mentali dell'infelice, ridotto all'ebetismo, al furore, alla pazzia?

Se non che ciò ora che si opera come un delitto nell'oscurità delle carceri, lo era nella aula dei tribunali, e sulle pubbliche piazze, quando la tortura era ancora accettata nella opinione universale come un mezzo non indegno della santità della giustizia per la investigazione della verità Beccaria, « per quanto gli era permesso dal *luogo*, dai *tempi* e dalla *materia* combatte colla ragione quella crudeltà consacrata dall'uso della maggior parte delle nazioni. »

Il filosofo prende in esame i casi, in cui nel processo veniva data la tortura. Essi sono i seguenti:

a) Per costringere un accusato a confessare il delitto

O il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i cui delitti non sono provati... Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile... Questo è il *mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti.* — 16, 12.

b) Per le contraddizioni nelle quali incorre l'accusato.

Quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo, tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

La sola differenza che passa tra la tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è, che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente, e non reale.

L'esito della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità, tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio

che un giudice questo problema. « Data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto. »

c) Per la scoperta dei complici.

Se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa sè stesso, non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto?

d) Per discoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato.

Il che equivale a questo raziocinio: « Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che tu lo sia di cento altri delitti; questo dubbio mi pesa; voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano perchè sei reo, perchè puoi esser reo, perchè voglio che tu sia reo. »

e) Per la purgazione dell'infamia. Chi aveva subito condanna, chi era stato un uomo giudicato infame dalle leggi, doveva confermare la sua deposizione collo slogamento delle ossa.

Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle nazioni e sui secoli. Un dogma infallibile ci assicura, che le macchie contratte dall'umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate. Ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile, che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento. — 16, 12.

f) La confessione fatta durante la tortura doveva essere confermata con giuramento, ma se l'accusato non confermava il delitto era di nuovo torturato.

Questa è un'infame petizione di principio. — Di due uomini egualmente innocenti o egualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assolto, il fiacco ed il timido condannato, in virtù di questo esatto raziocinio: « Io giudice doveva trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo, tu debole, vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappata fra i tormenti non avrebbe alcuna forza; ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato. — 16, 12.

(A questi brani tolti dal paragrafo sulla tortura, aggiungiamo il seguente che si trova nel paragrafo sulle Interrogazioni suggestive).

Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni *suggestive* in un processo.... È rimarcabile la contraddizione delle leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocchè quale interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il dolore *suggerirà* al robusto un'ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debole *suggerirà* la confessione, onde liberarsi dal tormento presente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Se una interrogazione *speciale* fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente; ma gli uomini più dalla differenza dei nomi si regolano che da quella delle cose — 38, 10.

Già qualche secolo prima della pubblicazione del libro dei *Delitti e delle Pene,* erasi levata protesta contro la tortura (Giovanni Grevio nel 1624, Agostino Nicolas nel 1682), ma non fu che la voce del Beccaria, che ebbe efficacia di far abolire quel mezzo antichissimo di procedura. Egli è che nessuno aveva trattato l'argomento con l'eloquenza del nostro autore, e che i tempi suoi erano maturi per introdurre nei codici penali i principii della ragione e dell'umanità.

PARTE QUARTA

DELLE PENE IN PARTICOLARE.

Beccaria prende in esame le pene della prigionia, della multa, del bando, della confisca, dell'infamia e della morte.

1. Della prigionia.

È generale ancora oggidì il lamento sullo stato delle carceri. Quale non era poi nel tempo passato!

La prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo. — 29, 2.

A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agli inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d'indizii sempre più deboli per catturare — 29, 6.

La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. — 19, 19.

2. Delle multe.

Fu già un tempo nel quale erano frequentissime le pene pecuniarie a beneficio del fisco. A tal proposito Beccaria scrive:

I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe.... Il giudice era dunque un avvocato del fisco, anzichè un indifferente ricercatore del vero. — 17, 40.

Le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti, e tolgono il pane agli innocenti per darlo agli scellerati. — 22, 30

3. Bando e confische.

Erano pene ammesse il bando e la confisca. Beccaria, con certi limiti accetta la prima di quelle pene, e si oppone alla seconda.

Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. — 25, 17.

4. Infamia.

Il marchio, la *morte civile*, ecc., erano pene infamanti comunissime. Beccaria le combatte.

L' infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi nè alla ragione, ma alla opinione comune. — 16, 12

L' infamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo dei pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia che infligge la legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che ispirano la morale universale, o la particolare. — Chi dichiara infami, azioni per sè indifferenti, sminuisce l'infamia delle azioni che sono veramente tali. — 23, 18.

A quali delitti si applicherà la nota d'infamia, in luogo delle pene corporali?

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici. — 23, 18.

5. Della pena di morte.

Compimento del sistema penale di Cesare Beccaria, fondato sui principii dell' umanità e della pubblica utilità, è l' abolizione della pena di morte. Prima di lui si era posta in dubbio la legittimità della pena capitale, e si era domandato che venissero ben determinati e limitati i casi d'applicarla, ma nessuno aveva ancora dimostrata l' *inutilità* della stessa. Beccaria, dopo averne dichiarata con poche parole la *illegittimità*, perchè *l' uomo non è padrone di uccidersi*, e quindi non può originariamente, ammesso il patto sociale, aver dato ad altri sulla propria persona un diritto che egli medesimo non ha, — mette la questione nei termini in cui è ancora oggidì, della *necessità*, o almeno della *utilità* di siffatta pena. E domanda

La morte è ella una pena veramente *utile e necessaria* per la sicurezza, e pel buon ordine della società? — 1. *Introd.*

Risponde

Non è la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica *necessaria* o *utile* la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte *nè utile nè necessaria*, avrò vinto la causa dell' umanità. — 28, 16

Non vi hanno che due motivi, continua Beccaria, per cui può credersi necessaria la morte di un cittadino. Il primo motivo è quando

un ribelle ha acquistato tal potenza, che nè il carcere nè il bando bastino per impedirgli di mettere in pericolo la sicurezza di tutta la nazione.

Il secondo motivo è quando sia provato, che la pena di morte è il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti.

Ammettendo il filosofo che la prima delle due cause è la ragione di Stato, si volle da alcuni giustificare la pena di morte per delitto politico, invocando l'autorità stessa di C. Beccaria. Noi crediamo che coloro i quali si appellano a tal nome per giustificare le condanne capitali in materia politica, espongano all'ultimo giudizio il governo che intendono difendere. Ecco le celebri parole del filosofo:

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino. — 28, 16.

Quali estremi richieggonsi, secondo C. Beccaria, per dare la morte ad un ribelle? Due: 1.° che abbia tali relazioni e tal potenza da mettere in pericolo la sicurezza della nazione, 2.° che possa produrre una rivoluzione pericolosa anche privato della libertà.

O governa il *vero sovrano*, cioè *il depositario delle attuali volontà di tutti*, e la maggioranza dei cittadini sarà contraria al perturbatore della pace pubblica, e questi per conseguenza, una volta bandito o relegato o imprigionato, non avrà potere di mettere a pericolo la sicurezza della nazione, o non governa *il vero sovrano*, ed allora domina l'anarchia e non abbiamo la legge. Beccaria pertanto dice apertamente: voi potete uccidere per delitto politico; ma badate, che ogni qualvolta voi pronunciate la pena di morte contro un cittadino ribelle, voi condannate voi stessi, voi confessate ch'egli è, o temete che egli diventi, più forte di voi, è indizio che al potere esecutivo prevale l'immoralità non la virtù, che voi non siete i veri rappresentanti della nazione, che il vero sovrano è caduto, che il regno della leggi è cessato e che è incominciata la guerra civile e l'anarchia.

In un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti (28, 16), *e però durante il tranquillo regno*

delle leggi Beccaria non trova necessaria la pena di morte per ragioni politiche.

In quanto al secondo motivo, se cioè sia necessaria od utile la pena di morte per distogliere altri dal commettere delitti, l'autore risponde negativamente:

a) Col richiamarsi alla storia, ossia invocando l'esperienza di tutti i secoli, nei quali l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini dall'offendere la società.

Questa inutile prodigalità di supplizii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo ben organizzato.

Se mi si opponesse l'*esempio di quasi tutti i secoli e di quasi tutte le nazioni*, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò, che egli *si annienta in faccia alla verità, contro della quale* non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse e a grandi intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sacrificii furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà perciò scusarli? — 28, 16.

b) Coll'appellarsi ai sentimenti immutabili dell'uomo.

Basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia asserzione... Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti di indignazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà. — Gli uomini nel più secreto dei loro animi, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo. — 28, 16.

c) Col dimostrare che la pena del carcere perpetuo è più efficace di quella del patibolo a distogliere dai delitti, ed è insieme più utile al delinquente e alla stessa società.

Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa. Non è il terribile ma passaggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti.... La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, ed un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni... L'intensione della pena di servitù perpetua, sostituita alla pena di morte, ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo che ha di più. Moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo; chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là della tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi

mali, ma li comincia.. L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittima della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplizio che lo indurisce più che non lo corregge...
Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini... Parmi un assurdo che le leggi che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio ne ordinino un pubblico. — 28, 16

d) Interpretando i ragionamenti dei malfattori sull'ultimo supplizio.

Il valore che gli infelici danno alla propria esistenza si diminuisce a proporzione della miseria che soffrono — 40, 38

Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte che si apprende colla educazione; ma perchè un ladro non saprebbe esprimer bene i suoi principii, non perciò essi agiscono meno *Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che gli cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffato pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie Rompiamo questi legami, fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente Ritornerò nel mio stato d'indipendenza naturale: vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria: verrà forse il giorno del dolore e del pentimento; ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri Re di un picciol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui, che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani.*

L'assassinio, che ci viene predicato come un terribil misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza, e senza furore adoperato Prevaliamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma la veggiamo un affare di momento... Tali sono i funesti paralogismi, che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti ai delitti. » — 26, 16.

e) Considerando che la stessa credenza religiosa della vita eterna toglie efficacia alla pena di morte.

La religione si affaccia alla mente dello scellerato che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna

falsità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.... L'abuso della religione può più che la religione medesima.

A questo punto termina logicamente la marcia trionfale della mente di Cesare Beccaria *sui Delitti e sulle Pene*. L'Autore

Premesso che *l'utilità comune è la base della giustizia umana*, e che questa deve essere *fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo*, e quindi *conforme alle leggi morali*;

Premesso che *il fine delle leggi penali non è altro che d'impedire al reo di far nuovi danni ai suoi concittadini e rimuovere gli altri dal farne uguali*;

Premesso che *ogni pena, purchè non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, debba, tra varie doti, essere necessaria, certa, eguale per tutti, la minima delle possibili nelle date circostanze e proporzionata ai delitti*;

Ammesso che sia stabilito nei codici una scala razionale fra i delitti e le pene, sulla misura del danno recato alla nazione;

Ammesso che sia introdotta una generale riforma del sistema carcerario, sì che la prigione sia costrutta in modo d'impedire *la fuga e di non occultare le prove dei delitti*;

Ammesso *un governo ben organizzato, un libero e tranquillo governo*;

Proclama

Non essere la pena di morte nè utile nè necessaria.

Per la dimostrazione di questa sentenza, pronunciata come il risultato definitivo di una serie di ragionamenti precisi e fra loro legati a somiglianza dei termini di un sillogismo, ha Cesare Beccaria il titolo di *Apostolo*, di *Primo Propugnatore dell'abolizione della pena di morte*. Egli potè giustamente esclamare: *Ho vinto la causa dell'umanità*.

Praticamente la questione ha ancora un lungo cammino a percorrere, ma Beccaria, non solo pel primo le ha dato l'impulso, e l'indirizzo, ma le ha segnato anche il momento in cui presso le varie nazioni sarà definita secondo i voti dell'umanità. Là dove una nazione sarà costituita con *governo libero, tranquillo, ben organizzato la pena di morte sarà riconosciuta nè necessaria nè utile*.

Beccaria la toglie dal razionalismo puro, e ne fa una questione di opportunità politica. Quella teoria che ai suoi giorni poteva tenersi ancora per un'utopia; quella teoria che allora aveva contro di sè non solo l'uso di tutti i secoli e di tutti i popoli, non solo l'opinione *d'infiniti commentatori e dei più insinuanti e meno temuti semidotti*, ma perfino i Montesquieu, i Rousseau e altri di quella schiera di filosofi che or diremmo dell'avvenire, ha da prima commosso la co-

scienza universale, indi è penetrata in tutti i codici de' popoli civili, in alcuni piena ed intera, in altri con poche restrizioni, che vanno di giorno in giorno scemando.

Nelle cose più ardue, esclamava Cesare Beccaria, colle parole del suo gran maestro, non è da pensare che colui che semina abbia eziandio a mietere, ma è mestieri di lavoro, è uopo di preparazione perchè vengano gradatamente a maturanza.

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul et serat et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant. *Bacone.*

Quest' epigrafe metteva Cesare Beccaria in fronte al suo Libro *Dei Delitti e delle Pene*, come avviso che aveva ponderata la gravità delle sue dottrine, e che l'applicazione di esse lasciava all'opera dei tempi. E i tempi gli hanno reso giustizia.

CAPO SESTO

NOTE ED OSSERVAZIONI SUL LIBRO « DEI DELITTI E DELLE PENE » PROTESTE DEL BECCARIA.

Un libro, che prende il linguaggio del legislatore e quello del profeta, nella sua nuda e terribile luce, non attinta all'autorità dei codici, nè a quella dell'opinione dominante, ma alla forza della pura ragione e della coscienza umana, cadde sulla vecchia società, come la tavola mosaica sull'altare dell'idolatria. Per dare il giusto valore a quegli articoli di fede, che abbattono le più venerate prerogative del trono e dell'altare, della nobiltà e della magistratura, è uopo aver presente la Carta sociale dell' Europa del 1764, cinque lustri prima della rivoluzione francese, 166 anni prima della caduta del pontificato temporale.

In vero l'autore aveva fatto uno studio speciale per esporre le sue idee con certe cautela, ma non essendovi miglior intenditore del senso comune e dei battiti del cuore sugli argomenti della vita e della morte, del giusto e dell'ingiusto, le sue poche parole, per quanto artificiosamente costruite, apparvero chiare e limpide ai dotti, ai semidotti e agli indotti, e non appena comparse si meritarono vituperi e lodi, anatemi e benedizioni.

In Lombardia, dove si ebbe notizia del famoso libro due mesi

dopo che era spacciata la prima edizione, l'autore non osava palesarsi ei tuttavia ora in Milano, ora nella villa paterna di Gessate, andava ritoccando la sua scrittura per una nuova edizione, e compilava qualche articolo pel giornale *Il Caffè*. E appunto da Gessate, terra discosta da Milano pochi chilometri a levante, al suo amico Pietro Verri, il quale temeva ch'ei volesse abbandonare la filosofia per ritornare al suo studio prediletto delle matematiche, il 13 dicembre 1764 mandava la seguente lettera:

La scrittura è di Visconti, ma le parole son del pigro Beccaria. Eccoti le aggiunte e le correzioni che ha fatte finora, e che arrivano fino alla pagina 68; ve ne sono delle buone e delle mediocri, ma tutto insieme può passare. Avverti il copiatore che, non essendo scritte coll'ordine esatto con cui vanno stampate, vi sono messi i numeri romani a ciascuna, perchè ricopiandole le metta nel suo vero ordine indicato dai numeri. Ti prego di rivedere esattamente l'ortografia, e di leggere le correzioni confrontandole sempre col luogo indicato sul libro, e di osservare se tutto è spiegato chiaramente, perchè lo stampatore non faccia dei disordini. Ti prego anche di avvertire Aubert di correggere non solo gli errori segnati nell'*Errata* stampata, ma anche gli altri che sono stati ommessi, con la possibile esattezza. Scrivigli ancora che col restante delle correzioni, manderò lo schizzo disegnato per il rame del frontispizio. Crederei opportuno, se tu lo giudichi, per rendere meglio servito Aubert, di aggiungervi come un frammento, *I piaceri dell' immaginazione*, ampliandoli un poco e correggendoli; anzi osserva se il MS. è nel portafoglio del Caffè, premendomi che non vada smarrito. Circa le correzioni del libro ed al libro medesimo, togli, aggiungi, correggi liberamente, chè mi farai un gran servizio e piacere. Ho mandato un espresso apposta, il quale aspetta la tua risposta. Ho letto il foglio diciottesimo del *Caffè*, che ha ricevuto mio padre, che è bellissimo, ed il medico che ha guarito la Marchesina, ha avuto il buon senso di approvarlo (1). I motivi che mi adduci per incoraggirmi a proseguire nella mia carriera, sono tanto più gloriosi per me, quanto partono da un amico sincero. Assicurati che sono lontanissimo dalle Matematiche e che la premura di conservarmi la tua stima, e di somministrar sempre nuovo alimento alla nostra amicizia, mi anima di più che la gloria stessa, alla quale sola s'io fossi abbandonato, tu sai che per indolenza anteporrei l'oscurità. Rispondimi; benchè lunedì sarò in Milano senz'altro. Scrivimi, per regolarmi sulla fedeltà dell' espresso, a che ora hai ricevuta la mia lettera. La Marchesina ti saluta, e non le rimane del male che la debolezza. Ella fa capitale della tua compagnia e degli amici per lunedì sera in casa mia. Addio, conservami la tua preziosa amicizia.

Mentre il Beccaria era intento alle aggiunte e correzioni del suo libro, a cui Pietro Verri, come rilevasi dalla sopracitata lettera,

(1) Accenna ad un articolo *Sui medici* di Pietro Verri, inserito nel *Caffè*. Vedi *Scritti Varii* di Pietro Verri, Vol. II, ediz. Le Monnier, 1853.

prestava il servizio dell' opera sua per la ortografia, per la corrispondenza col copiatore e coll' editore, e per tutto quanto poteva trovar buono, pubblicavasi in Venezia un libello infamatorio col titolo: *Note ed Osservazioni sul Libro dei Delitti e delle Pene* Gli oligarchi veneti, non appena ebbero alle mani l' opuscolo, in cui eloquentissimo è il Capitolo delle *accuse segrete*, vennero in sospetto che fosse opera dell'avogadore Angelo Quirini, o di qualcuno di quella parte che era stata in minoranza nella relazione per la riforma del Consiglio dei Dieci. Essi pertanto si affrettarono a proibirlo, sotto pena di morte, in tutti gli Stati della Repubblica, ed al frate vallombrosano Angelo Fachinei, corfioto suddito della Serenissima, d'inquieto carattere e di non pregevole indole letteraria (1), diedero la commissione di confutarlo. Eseguì l'ordine il frate con una scrittura lunga quasi due volte il libro incriminato, tutto gravissime accuse e violenti improperi. Il 15 gennajo 1765, il nostro Cesare leggeva in compagnia de' suoi amici:

Note ed Osservazioni sul Libro intitolato Dei Delitti e delle Pene

Introduzione. — Uno dei più costanti principj della vaga e trascendente Filosofia di quella specie di Letterati, che non so per quale influenza sono appellati *Spiriti Forti*, è quello di credere tutto il genere umano, da una parte, sano, buono, perfetto e di nient'altro bisognevole per essere infinitamente felice, che di un poco di libertà di pensare; e di sopporlo dall'altra stupido, cieco, schiavo, ed inferiore agli insetti i più vili. Questo principio che ai pensatori sfrenati per professione, suggerisce l'idea o di escludere arditamente e quando essi vogliono, tuttociò che la retta ragione, la sana Politica, e la vera Religione giudicano necessario ed insegnano pel buon regolamento del genere umano, o di poter inventare e spargere nuove opinioni e nuovi sistemi per montare a loro capriccio l' umana natura; questo principio, dico, è stato quello che ha fatto sortire in questi ultim'anni dal più profondo abisso delle tenebre le tante Opere orribili, mostruose che ci hanno date i pretesi Spiriti Forti. Ma il Libro che più d' ogni altro (perchè più seriamente) si è abusato di quel contraddittorio *rovinoso principio*, è quello intitolato *Dei Delitti e delle Pene*, venuto colla stampa alla luce, ma ecco, che io per semplice onorato amore della bella Verità imprendo qui ad esaminare.

Giudizio del Libro. — Questo piccolo libro è ad ogni modo uno dei più bei pezzi travagliati dai nostri Italiani su tali materie, nel corrente nostro felicissimo ed infelicissimo secolo, e io trovo scritto sul torno affatto di tutte quelle opere che fanno maggiore strepito ai nostri dì, per la loro rivoltante odiosa novità, delle quali contiene anche tutto il veleno, se non che vi è sparso con più onorata destrezza o con più imponente, più nobile e manco sospetta sincerità.

(1) Moschini. *Letteratura Veneziana.*

Protesta. — Se gli uomini scienziati del decimottavo Secolo fossero tanto ben prevenuti universalmente in favore della virtù, e della ragione conforme lo sono sventuratamente per tutto quello che ha l'ombra soltanto, ed il semplice nome di libertà e di novità, ardirei lusingarmi, che questa qualunque mia fatica farebbe fare a molti delle così vantaggiose riflessioni, quante sono le cattive incidenze, che so ch'ha cagionato a quest'ora il Libro *Dei Delitti e delle Pene.* Ma mi consola, che se non godrò un simil piacere, non avrò neppur da soffrire i fastidiosi rumori, dai quali sarà sempre inquietato l'Autore di cotesto Libro; laonde comincio tranquillamente le mie Note e le mie Riflessioni.

Nelle quali *Note e Riflessioni* il frate vallombrosano *tranquillamente e per semplice amore della bella Verità*, appone al nostro Autore i seguenti epiteti:

Frenetico, - impostore, - ingannatore del pubblico, - di mal talento, - di mente angusta e limitata, - che non sa quel che si dica, - che scrive con molta falsità, - che nausea colle franche sciocchezze, - stupido impostore, - furibondo, - satirico sfrenato, - che fa stomaco, - pieno di velenosa amarezza, di calunniosa mordacità, - di perfida simulazione, - di maligne oscurità, - di vergognose contraddizioni, - di sofismi, - di paralogismi.

Il *Libro Dei Delitti e delle Pene* è:

Un'opera sortita dal più profondo abisso delle tenebre, orribile, mostruosa, piena di veleno, - temerariamente ardita, - calunniosa, - ridicola, - infame, - empia, - maledica, - e che sorpassa la misura della più maligna e più sfrenata satira. - Contiene forti temerità, ardite bestemmie, fantastiche dottrine, indegne ingiurie, insolentissime ironie, fallaci e miserabili raziocinii, impertinenze, pedanteria, scherni goffi e temerarii, proditorii sofismi, tortuosi cavilli, crudeli invettive, ributtanti atrocità, impertinenti sciocchezze, imposture, ridicoli equivoci, eccessi d'irragionevolezza, arrabbiate invettive, orrendi equivoci, mordacità, scandalose ed empie lepidezze, grandi impertinenze, goffe supposizioni, maliziose calunnie, incredibile accecamento d'audacia.

Il Fachinei contro l'incognito Autore formula ben trenta gravissime accuse, ventitrè di empietà e sette di sedizione. Quelle d'empietà sono le seguenti:

1.° L'Autore *Dei delitti e delle Pene* non conosce quella giustizia che trae la sua origine dall'eterno Legislatore.

2.° Mostra di credere altrettante imposture le Scritture Sacre.

3.° È giudicato da tutto il mondo ragionevole nemico del cristianesimo, cattivo filosofo e cattiv'uomo.

4.° Crede incompatibile la Religione col buon governo d'uno Stato, e afferma che la Religione non influisce niente negli Stati.

5.° Asserisce che le Dottrine più auguste, più venerabili e più interes-

santi delle Sante Scritture non sono che semplici opinioni umane; che queste chiamate opinioni possono accomodarsi con quelle delle altre Nazioni e che di più possono essere vere e false.

6.° Parla della Religione come se fosse una semplice massima di Politica.

7.° Dice che sembra odioso l'impero della forza della Religione sulle menti umane.

8.° È un cieco nemico dell'Altissimo.

9.° Esagera le stragi che sono state occasionate dalle verità del Vangelo, tacendo sempre i beni ed i vantaggi apportati a tutto il Genere umano dalla luce dell'Evangeliche verità.

10.° Bestemmia contro i Ministri della verità Evangelica, chiamando lorde di sangue umano le loro mani.

11.° Tende a levare ogni rimorso di Coscienza, anzi tutti i doveri di natura e di Religione.

12.° Accusa di crudeltà la Chiesa Cattolica, e prende di mira i Savii della Chiesa Cattolica.

13.° Chiama i mansuetissimi Prelati di tutto il Cattolichismo inventori di barbari ed inutili tormenti.

14.° Nega che l'eresia si possa chiamare delitto di lese Maestà Divina.

15.° Secondo l'Autore del Libro *Dei Delitti e delle Pene*, gli Eretici condannati dalla Chiesa e dai Principi, sono vittime di una parola.

16.° Si duole dei nostri Teologi, perchè insegnano che un peccato è un' offesa infinitamente grande, che si commette contro la Divina Maestà di Dio.

17.° Ha detto che merita la gratitudine degli uomini quel Filosofo, che ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo Gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità; e questo filosofo è Monsieur Rousseau: e questa è un'empia bestemmia.

18.° Dice una troppo forte temerità ed un'orribile bestemmia, quando dice che nè l'eloquenza, nè le declamazioni, e nemmeno le più sublimi verità bastano a frenare per lungo tempo le passioni degli uomini.

19.° Scrive con sacrilega impostura contro l'Inquisizione.

20.° È pieno di velenosa amarezza, di calunniose mordacità, di perfida dissimulazione, di maligna oscurità e di vergognose contraddizioni.

21.° Ha descritto con colori infernali i Religiosi, massimamente Claustrali.

22.° Dice che alcuni sono non d'altro rei, che di essere fedeli ai proprii principii, e intende parlare degli Eretici.

23.° È uno di quegli empi Scrittori, che trattano di buffoni gli Ecclesiastici, di tiranni i Monarchi, di fanatici i Santi, d'impostura la Religione, e che bestemmiano perfino la maestà del loro Creatore.

Quest'ultima accusa d'empietà è l'anello di congiunzione colle sette seguenti *Accuse di sedizione*.

1.° Tratta da crudeli e tiranni tutti i Principi e tutti i Sovrani del secolo.

2.° Si scatena enormemente contro le Pene, con cui i Principi Cattolici puniscono i delitti d'Eresia.

3.° Escinde arditamente tutto ciò che la retta ragione, la politica e la Religione insegnano pel buon regolamento del genere umano.

4.° Con una franchezza che fa paura, si scatena in una furiosa minaccia contro i Principi, contro le persone Ecclesiastiche, ecc.

5.° Ha detto, che ha maggior diritto un uomo privato, che tutte la società insieme, o quelli che la rappresentano.

6.° Contrasta ai Sovrani il Diritto della pena di morte.

7.° Ha scritto non già per amore della umanità, ma solamente per isfogar la sua bile contro la comune maniera di giudicare.

Conchiude:

Questo libro di così piccola mole e pieno nondimeno di inutili invettive contro i Legislatori e contro i Principi tanto Ecclesiastici che Secolari e specialmente contro il Sagro Tribunale dell'Inquisizione, contiene tutti gli errori più enormi e più sediziosi bestemmiati sin qui contro la Sovranità e contro la Religione Cristiana da tutti i più empi Eretici e da tutti gli Irreligionari Antichi e Moderni. In un piccolo volumetto di vuote pagine ha voluto scrivere tutti gli Orrori e tutti i paradossi, che si trovano nelle Opere dei più empi Scrittori del nostro Secolo.

Se altri giudica l'opposto, io mi rassegno; perchè torno a replicare che non ho scritto, nè per essere stimato, perchè conosco la mia tenuità, nè per odio contro l'Autore, perchè non so di certo chi egli si sia, nè per interesse perchè non sono tanto vile, ma per puro amore della bella verità (1).

Se Cesare Beccaria collo sprezzo del silenzio e con una franca dichiarazione dei suoi principj avesse risposto alle accuse del frate, molto probabilmente avrebbe incontrata la sorte, da lui punto invidiata, del Machiavelli, del Galileo, del Giannone. Ma la sua fibra era fiacca, per cui, posto alla tortura morale, cedette. Povero Cesare! Nella solitudine del suo gabinetto sentivasi tanta forza di andar contro ai pregiudizj accumulati dai secoli sulla misera umanità, e al solo pensiero di essere tratto innanzi al Sacro Tribunale del Santo Uffizio era sgomento. Ond'è che (egli tanto pigro! miracolo della febbre di spavento!) in cinque giorni mise insieme un volumetto

(1) Per conoscere quanto progresso abbia fatto dopo un secolo il giudizio dei successori del Facchinei su Cesare Beccaria, val la pena, per il *puro amore della bella verità*, di raccomandare la lettura di un articolo del giornale *L'Osservatore Cattolico* del 21 marzo 1871, che termina colle seguenti testuali parole: « a quest'uomo miserabile in religione, nullo in letteratura, superficiale in giurisprudenza, empio nelle dottrine, Milano ha eretto un monumento. Speriamo che i posteri più saggi e meno servili l'abbatteranno. »

pari di mole a quello: *Dei Delitti*. È la sua *Risposta ad uno Scritto che s'intitola: Note ed Osservazioni sul libro Dei Delitti e delle Pene*. Al 21 gennajo 1765 era la *Risposta* spedita a Lugano, dove fu stampata con molta sollecitudine. Incomincia:

Non è un male certamente nuovo, o impensato in Europa per gli uomini di lettere il ricevere ad un tratto i più lusinghieri applausi del Pubblico e le opposizioni di alcuno Scrittore; nè può meravigliarsene un Autore, che abbia consacrato qualche porzione del suo tempo all'importante cognizione dell'animo umano. Non è strana cosa neppure, che si cuoprano col sacro manto della Religione le accuse anche meno fondate contro uno Scrittore che la porti scolpita nel cuore, la onori ne' suoi scritti, e la professi nelle azioni. Testimonii ne abbiamo nella nostra Italia anche in questo secolo, i due più rispettabili Letterati per ogni ragione, Prevosto Lodovico Antonio Muratori e Marchese Scipione Maffei. Il Cristiano illuminato perdona le ingiurie, e pone nella vera luce le accuse tolte dal Sacrario, senza odiarne l'Autore e senza negligentarne il dovere verso Dio e verso il proprio nome.

In quelle *Note ed Osservazioni* viene qualificato l'Autore *Dei Delitti e delle Pene* per un uomo di mente angusta e limitata, frenetico, impostore, ecc. Spetterà al giudicio del Pubblico il decidere a chi facciano torto tai modi di dire, sui quali l'Avversario non aspetti nè retorsione, nè risposta di sorta alcuna.

L'autore delle *Note ed Osservazioni* dà al mio libro i nomi di Opera sortita dal più profondo abisso delle tenebre, ecc. Nemmeno a questo genere d'eloquenza son io disposto a rispondere in conto alcuno. Dice l'avversario, prima di por mano alle sue note: *Comincio tranquillamente le mie Note e le mie riflessioni*. L'istessa tranquillità si terrà nel rispondere, benchè sembri più facile l'essere freddamente Accusatore, che il rispondere alle calunnie con moderazione.

L'Autore delle *Note ed Osservazioni* fa molte opposizioni ai principj della Politica e del Gius delle Genti da me fissati. Non penso a combattere su di ciò le obbiezioni sue; chi le adotta non approverebbe i miei ragionamenti su di ciò, e chi approverebbe i miei ragionamenti non ne può aver bisogno.

L'Autore delle *Note ed Osservazioni* forma due massime accuse contro di me, la prima è fondata sulla Religione; la seconda sulla venerazione dovuta ai Sovrani; e queste due importantissime accuse sono le sole del suo libro, che intendo di esaminare.

A ciascun punto d'accusa di irreligione e di sedizione, Beccaria contrappone la sua protesta che è buon Cattolico e buon Suddito, che è Cattolico e vuol morir tale, che riconosce i diritti dei Sovrani, che fu malamente ed arbitrariamente interpretato, e infine termina la sua difesa coi seguenti passi:

Potrà parere strano a taluni che io abbia preso a rispondere a un av-

versario di tal natura; ma cesserà la meraviglia, a chi rifletta di quali importanti soggetti si trattasse. Questo è un pubblico omaggio che uno Scrittore Cristiano deve alla santa sua Religione; o di difendersi quando ne venga a torto incolpato, o di ritrattarsi quando sia trascorso in errore di tal natura....

Le Accuse contro me intentate, non davanti un Giudice, non davanti un Tribunale, ma in faccia di tutti i Giudici, di tutti i Tribunali d'Italia, dal mio Avversario, non sono un affare di Letteratura. Se queste Accuse fossero provate, io sarei l'uomo più detestabile del Mondo; se non sono provate, io gli perdono, nè altro più domando da lui se non se, che si astenga in avvenire dal dare il suo giudizio su d'altri Scrittori della nostra Italia, e in caso pure che ciò non sia sperabile, che ponga almeno nel Frontispizio delle Accuse, ch'ei farà agli altri Autori, l'avviso di esser lo stesso che ha scritto le *Note ed Osservazioni sul Libro intitolato: Dei Delitti e delle Pene.*

Come poi non bastasse un intero volume di professione di fede politica e religiosa a preservarlo dalle persecuzioni, nella ristampa della sua opera, in una specie di proemio, fa le seguenti dichiarazioni *A chi legge*:

Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari con cui è scritta quest'opera, è un effetto del dolce ed illuminato governo, sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori dell'umanità che ci reggono, amano le verità esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico vigore, detestato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione; e i disordini presenti, per chi ben n'esamini tutte le circostanze, sono le satire e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de' suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche, cominci dunque dal ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest'opera: scopo, che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se, più che la forza, può negli animi la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agli illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Chiunque, io ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della verità o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, e, invece di farmi incredulo o sedizioso, procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; ma non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità, o del danno politico che nascer potrebbe dai miei principj, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia reli-

gione e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle *Note ed Osservazioni*; il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelli sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principj, di qualunque carattere essi sieno, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

Queste dichiarazioni e proteste non scemavano l'efficacia dei suoi principj, nè placavano le ire dei partiti che venivano da lui mortalmente offesi, il clero e la vecchia magistratura (1). Ond'egli, che sopra ogni cosa amava la vita riposata e tranquilla, l'operetta sua mandava in omaggio ai governanti, da loro invocando patrocinio e cariche ufficiali. *Mi perdoni V. A.* — così nella lettera con la quale nel 1765 invia all'arciduca governatore il libro — *se ardisco scrivere che mi stimerei fortunatissimo se potessi impiegare le mie fatiche e tutto me stesso al servizio di S. M.* — E parlando del conte Firmian — *Egli ha protetto il mio libro, ed a lui vado debitore della mia tranquillità* (2). Il quale Firmian riferiva al ministro Kaunitz a Vienna, il 9 marzo 1767, sul conto di Cesare Beccaria: *è uno tra i non molti che amano gli studj e la sua applicazione l'ha tenuto lontano dal frequentare le conversazioni di passatempo, genere di vita plausibile in sè, ma che lo rende poco accetto ai suoi concittadini. Il clero particolarmente s'adombrò del suo Libro Dei Delitti e delle Pene.* E il ministro Kaunitz il 21 maggio in risposta al Firmian: « Un uomo di nome già chiaro e di singolari talenti renderebbe accreditata una cattedra, e potrebbe produrre un concorso anche di esteri per la reputazione ch'ei gode, *purchè non prevalga il dubbio concetto in cui il clero cerca metterlo presso il pubblico* » (3).

Quelli che volessero far carico al Beccaria per le sue professioni di fede cattolica e di ossequio ai principi, mostrerebbero, io penso, poca cognizione dei tempi e degli uomini. A costoro sarebbe me-

(1) Lami, *Novelle letterarie*, 1765. - Muyart de Vouglans, *Réfutation du Traité des delits et des peines*, 1765. *Traité de justice criminelle*, 1770.

(2) Lettera al Morellet.

(3) « Non sappiamo, scrive C. Cantù (*C. Beccaria, ecc.*, pag. 163), che il Beccaria avesse la minima molestia, non dico dell'Inquisizione, ma neppure dalla Sacra Congregazione dell'Indice ». Le testimonianze del Firmian e del Kaunitz rendono assai debole l'asserzione di C. Cantù: del resto l'ira clericale contro il Beccaria, non venne meno neppure di un punto, dalle *Note* del Facchinei agli ultimi articoli dell'*Osservatore Cattolico*. Già ne abbiamo offerto un saggio; qui giova aggiungere che lo stesso *Osservatore* (19 e 21 marzo 1871), mentre cita a sue lodi qualche frase di C. Cantù per dare « le prove storiche della imbecillità di quel Cesare Beccaria a cui Milano edificava un monumento » conferma che *il Libro Dei Delitti e delle Pene fu posto all'Indice con Decreto 3 febbraio 1766.*

altieri ricordare i due grandi contemporanei del Beccaria, l'abate Parini e il conte Vittorio Alfieri, il primo dei quali « se non vendette l'anima, imprestò qualche volta la musa a cantare i duchi e l'imperatore » (1), e il secondo, narrando nella sua Vita di una udienza ottenuta da Pio VI, lasciò scritto

Io non molto stimava il papa come papa, e nulla il Braschi come uomo letterato, nè benemerito delle lettere, che non lo era punto. Eppure, quell'io stesso, previa una ossequiosa presentazione del mio bel volume, che egli cortesemente accettava, apriva, e riponeva sul suo tavolino, molto lodandomi, e non acconsentendo ch'io procedessi al bacio del piede, egli medesimo anzi rialzandomi in piedi da genuflesso ch'io m'era; nella quale umil postura Sua Santità si compiacque di palparmi come con vezzo paterno la guancia: quell'io stesso, che mi teneva pure in corpo il mio sonetto su Roma, rispondendo allora con blandizia e cortigianeria alle lodi che il pontefice mi dava su la composizione e recita dell'Antigone, di cui egli aveva udito, disse, meraviglie; io, colto il momento in cui egli mi domandava se altre tragedie farei, molto encomiando un'arte sì ingegnosa e sì nobile; gli risposi che molte altre eran fatte, e tra quelle un Saul, il quale, come soggetto sacro, avrei, se egli non sdegnava, intitolato a Sua Santità. Il papa se ne scusò, dicendomi che egli non poteva accettare dedica di cose teatrali quali ch'elle si fossero, nè io altra cosa replicai su di ciò. Io cercai coll'adulare il sovrano di Roma di crearmi in lui uno appoggio contro alle persecuzioni ch'io già parea presentire nel cuore.... Ciascuno in me derida, se il può, ma riconosca ad un tempo sè stesso. Ho voluto di questa particolarità, ch'io poteva lasciar nelle tenebre in cui si stava sepolta, fare il mio e l'altrui pro disvelandola.... L'ho scritta anche in parte per consolazione dei tanti altri autori presenti e futuri, i quali per una qualche lor fatale circostanza si trovano, e si troveranno pur troppo sempre i più, vergognosamente sforzati a disonorar le loro opere e sè stessi con dediche bugiarde; ed affinchè i malevoli miei possan dire con verità e sapere, che se io non mi sono avvilito con niuna di siffatte simulazioni, non fu che un semplice effetto della sorte, la quale non mi costrinse ad esser vile e parerlo.

A coloro infine che giudicassero inopportune queste rivelazioni e citazioni, lo storico deve rispondere che egli studia e descrive l'uomo quale è, non come dovrebbe essere.

(1) C. Cantù, *L'Abate Parini e la Lombardia*, pag. 245.

CAPO SETTIMO

PRIMI ONORI A CESARE BECCARIA. — SUO VIAGGIO A PARIGI

La somma dei suffragi che costituiscono l'opinione pubblica non è sempre giusta, nè sempre costante: onde abbiamo le riputazioni che spariscono dopo un bagliore momentaneo, a modo dei fuochi fatui; abbiamo quelle che nascono giganti e muojono pigmee, dopo il corso di due o tre generazioni, abbiamo quelle che per lo contrario vanno col tempo acquistando in valore; abbiamo quelle, che diremo intermittenti, le quali sorgono, risplendono e si ecclissano in certi periodi; ed altre poche infine che chiameremo postume, e sono proprie di quei grandi, la virtù dei quali non è glorificata che dopo la loro morte. « La celebrità di Cesare Beccaria, disse Alessandro Verri, è di quella superiore », e noi soggiungeremo che non appartiene a nessuna di quelle sopra nominate. Riconosciuto e onorato dai contemporanei in ragione dei suoi meriti, lo è del pari presso i posteri. Ben è vero che nella sua città era appena tollerato, ma da ogni parte d'Italia e dai paesi più lontani gli pervennero congratulazioni ed elogi. Commentava il suo Libro l'illustre Genovesi a Napoli, dove non ne fu permessa la pubblicazione prima del 1770; lodi gli venivano da Venezia, dove l'operetta fu proscritta fino al 1781; e il Bettinelli al Beccaria stesso scriveva da Verona in data 10 agosto 1765: « Venezia stessa, ove ho fatto or ora una scorsa, passata quella prima ombra di timore sopra l'interne sue disposizioni, pregia ora quel libro come ogni altra gente o persona, anche di quelle che vi trovano dei difetti ».

Contemporaneamente la Società Economica di Berne decretava all'anonimo autore del Libro *Dei Delitti e delle Pene* una medaglia d'oro, e lo invitava per mezzo dei pubblici fogli a farsi conoscere e ed aggradire un segno di stima, dovuto a un buon cittadino, che osa alzar la sua voce in difesa dell'umanità contro i pregiudizi più radicati (*Gazette littéraire*, 1.er *octobre* 1765).

Il duca di Wurtemberg il 4 febbrajo 1766 gli scriveva: « Non so se la Provvidenza mi riserbi al governo dei miei simili; io non lo desidero.... Tuttavia posso assicurarvi che porrò ogni mia opera ad abolire queste barbare pene, che fanno fremere la natura, e che voi combattete in modo sì vittorioso ».

Fra gli Enciclopedisti, il primo ad aver contezza del Libro fu D'Alembert, il quale, al padre Paolo Frisi che gliene aveva mandato un esemplare, scriveva da Parigi il 21 giugno 1765:

« Il p. Noguez mi ha consegnato per parte vostra le due opere dei vostri amici che ho lette con molta soddisfazione, specialmente quella che tratta *Dei Delitti e delle Pene*. Mi è sembrata di un buon filosofo e d'un amico della umanità. Rispondo assai bene alle tristi obbiezioni del suo critico.... »

Poche settimane dopo, il 9 luglio 1765, ripeteva al medesimo Frisi:

« Quando io ebbi l'onore di scrivervi, già non molto tempo, per ringraziarvi delle due opere che mi mandaste per mezzo del padre Nogues, io non aveva che data una rapida occhiata sul libro *Dei Delitti e delle Pene*. Ne aveva io però veduto quanto bastava per giudicare che era ue ottimo libro. L'ho poi tutto colla testa riposata, e mi vergogno d'averne parlato con sì scarso encomio. Non potrei essere più incantato, nè preso da maggior entusiasmo di quello che io lo sono per quest'opera. L'ho fatta leggere a molti buoni filosofi, e ne hanno fatto tutti lo stesso mio giudizio. Questo libro, tuttochè di piccola mole, basta per assicurare al suo autore un nome immortale. Che filosofia! che verità! che logica! che precisione! ed al tempo stesso che sentimento e che umanità nella sua opera! Vi prego di congratularvene per parte mia coll'antore e di ringraziarlo con sincerità. Che briccone che è lo sgraziato frate che lo ha sì indegnamente, sì sciocamente e sì brutalmente attaccato. Un filosofo mio amico e valoroso scrittore è rimasto talmente preso da quest'opera, che si è posto sul fatto a tradurla in francese, e in breve tempo si stamperà, promettendomi egli che non pregindicherà punto l'originale ».

Da quel punto Cesare Beccaria si stimò compagno, fratello, e come egli scriveva con soverchia deferenza, pur dicevole in un giovane di 27 anni, scolaro dei filosofi francesi, di costoro, asserisce Cesare Cantù, che si prendevano « l'aria protettrice di chi in altrui applaude le idee che crede averglli inspirate e gli stesso ». A noi sembra l'opposto, dacchè D'Alembert, il 28 novembre 1765, scriveva al Beccaria: « Un uomo come voi non ha bisogno di maestro, e molto meno di un maestro par mio. Voi siete come il Tito Curzio di Tacito, *ex se natus*. Le vostre produzioni non hanno alcun progenitore. Basta ad esse un padre qual siete voi ». Al D'Alembert facevano eco Hume, Helvezio, Buffon, il barone di Holbach, il duca De La Rochefoucauld, Morellet, che, per consiglio di Malesherbes, fece la prima traduzione del libro encomiato, e ne riformò l'ordine, come già si disse e si

mostrò, Diderot che vi aggiunse le note, Voltaire che lo corredò di commenti. Colà, in quell'emiciclo di pensatori, che desideravano vederlo, ammirarlo, applaudirlo era chiamato con vive istanze; colà lo spingevano gli amici di Milano. Cesare ben vedeva inevitabile il viaggio a Parigi, e con grato animo accettava l'invito; ma in sul muoversi, la sua immaginazione gli creava d'intorno mille ostacoli: esporsi ai disagi ed ai pericoli di un lungo viaggio, entrare in circoli clamorosi, e più che tutto distaccarsi dalla sua Teresa, che già lo aveva reso felice di due bambine, eran pensieri che lo distoglievano dal prendere l'eroica risoluzione Quel filosofo, che aveva chiamato *mediocri le virtù di famiglia*, che aveva detto *idolo vano il bene di famiglia*, non aveva la forza di svincolarsi per pochi mesi dalle domestiche pareti! Cosicchè l'amico suo Alfonso Longo, a chi da Francia gli domandava, da quali cause era impedito il Beccaria di recarsi a Parigi? dal più dolce dei motivi, rispondeva, da una bella moglie.

Dopo molti e reiterati inviti e consigli e spunto', Dio sa con che cuore, lasciò le consorte e le figlie nella casa paterna, alla quale si era ricondotto, e con Alessandro Verri, non potendo Pietro assentarsi per ragione d'ufficio, prese la via di Parigi, col fermo e dichiarato proposito che sarebbesi portato anche a Londra, e che prima di sei mesi non sarebbe stato di ritorno. Nel viaggio da Milano a Parigi, col trasporto della nojosa vettura, dovette Beccaria impiegare quasi tre settimane: il 2 di ottobre era a Novara, il 3 a Vercelli, il 4 a Torino, il 7 ad Aiguebelle, l'8 a Chambery, il 12 a Lione, il 18 sera a Parigi. Qui invece di sei mesi non si fermò che sei settimane, e al 7 dicembre già rivedeva Lione, e pochi giorni dopo rientrava in Milano. Da quelle stazioni abbiamo sue lettere, dodici delle quali furono pubblicate da C. Cantù. Di esse citeremo i brani che meglio valgono a caratterizzare lo stato dell'animo suo. La prima di quelle lettere incomincia:

Ma chère et respectable épouse, et amie.

Quanto io vi ami, il mio cuore lo sa, lo sa Alessandrino; non devo raccontarvi in dettaglio *la mia malinconia per non aumentare la vostra*. Vi amerò sempre, e vi giuro che nel breve giro di sei mesi, cioè di 182 giorni, sarò di ritorno a Milano, sarò nelle vostre braccia, e che qualunque cosa accada, troverete sempre in me un vero amico ed un buon marito. Ma passiamo a cose più liete.

Siamo arrivati a pranzo felicemente a Buffalora col nostro vetturino, che chiamasi Celestino, il quale è fino ad ora un galantuomo Siamo stati ben trattati per Buffalora, con *ottimo vino, che è un consolatore assai migliore d'ogni filosofia; ne ho bevuti alquanti capitoli per istordire i*

miei lugubri pensieri.... Alessandrino è molto allegro, perchè si sforza di superare il dispiacere dell'assenza del fratello *per frenare l'impazienza del mio dolore*.

Nella seconda lettera, in data 3 ottobre, da Vercelli, i cui *abitatori sono cortesi*, scrive:

Jeri è stata per me una giornata malinconica assai; il trovarmi, cara gioja, da te assente, mi faceva quasi pentire, e quasi *sarei ritornato, se non avessi temuto di fare una scena ridicola*. Procura di esser felice nel breve tempo di mia assenza, altrimenti io ritorno non volendo giammai esserti cagione di rammarico.

Se non l'hai fatto, fallo subito; *ritira l'Helvezio e il libro sui miracoli*, che ho dimenticati sul tavolo nella mia camera, e mandali a Giacomo Lecchi. *Tu vedi di quanta importanza sia ciò.*

Nella terza lettera, da Torino, 4 ottobre, dopo aver raccontato come abbia visitato M. Schweitzer, un ufficiale delle guardie svizzere che gli aveva mandato la medaglia d'oro, a lui decretata dalla Società di Berna, esclama:

Mia cara gioja, ogni giorno penso a voi, *ogni giorno mi vengono delle idee malinconiche*, pensando che sono da voi lontano.

Amatemi, state allegra, e vi assicuro che in mezzo alle belle prospettive che mi veggio innanzi, ho dentro di me una *secreta malinconia* nel trovarmi un poco separato da voi.

Nella quarta, il 7 ottobre, da Aiguebelle, distante una giornata da Chambery:

Anima mia, questi due giorni *ho avuto una malinconia terribile* pensando alla mia assenza da voi; se non avessi avuto innanzi alla mente di non fare una scena ridicola per tutta la mia vita, io sarei ritornato indietro per posta.... Se la *malinconia durasse*, io, piuttosto che crepare, ritornerei.... L'amore, di poltrone mi ha fatto diventare attivo.

Nella quinta, da Chambery l'8 ottobre:

La mia malinconia dura ancora; se ciò seguita, torno subito a Milano anche per la posta.

Nella sesta, da Lione, il 12 ottobre:

Sono nella più profonda malinconia; sappia che, se non fosse la ragione ed il timore di rendermi per sempre ridicolo, io voleva ritornare indietro per le poste senza toccar Parigi, e rivolare nelle tue braccia; è tanta la pena che provo nell'essermi distaccato da te, tanto mi trovo pentito della mia partenza, veggo quasi impossibile ch'io possa accomodarmi a starvi per un mese o due; se no, troverò il pretesto della mia salute per poter partire onoratamente: ti prevengo perchè tu commetti in casa (acciò non si formalizzino) a prevenire che l'aria non mi confe-

risce Lo stesso da me tanto desiderato divertimento del teatro francese, lo non lo gusto; mi distraggo per un momento, ma torno a ricadere nella tristezza. Cara mia sposa, che ciò non t'affligga, perchè io ho nei denari che tengo il mezzo finalmente sicuro per rimediare a ciò, cioè ritornare con tutti i comodi di carrozza, posta e servitore, se voglio, quando dovessi ritornarmene solo La strada è seccante per vettura, ma per poste va bene.

Nella settima lettera, da Parigi, 19 ottobre 1766.

Carissima ed amatissima sposa

Finalmente sono arrivato jeri sera a Parigi, affaticatissimo del viaggio, nel quale ho sofferto molto incomodo. La città è veramente immensa, l'affluenza del popolo, la bellezza delle contrade, tutto ci ha fatto la più grande impressione

Ho visto Frisi, D'Alembert, Morellet, Diderot, il barone di Holbach, dal quale ho subito pranzato stamattina. Non sapresti credere le accoglienze, le politezze, gli elogi, le dimostrazioni di amicizia e di stima che hanno dimostrato a me ed al mio compagno. Diderot il barone Holbach e D'Alembert sopratutti, ci incantano D'Alembert è un uomo superiore, e semplicissimo nel medesimo tempo. Diderot mostra l'entusiasmo e la bonomia in tutte le sue maniere. Insomma a me niente manca fuorchè la tua cara persona (1). Tutti si esibiscono a farmi piacere, e quelli che così si esibiscono sono i più grandi uomini dell'Europa. Tutti degnano di ascoltarmi, nessuno mostra la minima aria di superiorità — Ricordati che ti amo teneramente; che ad ogni cosa, a tutto Parigi, a tutto ciò che qui vi possa essere di aggradevole preferisco la cara mia sposa, e i miei figli, la mia famiglia, gli amici miei di Milano, e te sopratutto Io non mentisco giammai, e perciò, mia gioja, prendi ciò per una verità, non per una galanteria.

Nell'ottava, da Parigi, il 25 ottobre.

Io non ho mai mancato, gioja mia, di scriverti, mentre questa era l'unica mia consolazione La mia salute, a te lo dico in somma confidenza, è buona, ma tu devi dir tutto il contrario, perchè io possa avere un onesto pretesto di partire, e di venir subito a Milano, perchè assolutamente io non posso star lontano da te, anima mia Niente mi può distrarre, niente mi ricompensa la tua lontananza. Se avessi forze per farti venire, io lo farei; ma ciò non potendosi fare, perchè la spesa è molto grossa, io vengo a

(1) Questa società è descritta da Luigi ElIano nell'opera: *Origine e cause della Rivoluzione francese*, tomo 2°, in cui del nostro Autore è detto: « Cedendo alle preghiere del suo traduttore, Beccaria partì da Milano per visitare a Parigi tanti simpatici lettori Helvetius, madama Geoffrin, il barone di Holbach, Malesherbes l'accolsero con effusione, ma egli triste e malinconico, col cuore che sanguinava per ferita amorosa, non poteva dissimulare ai suoi ospiti l'alterazione della sua fisionomia e il segreto della sua tristezza. Egli ci abbandonò portando seco il suo dolore e lasciandoci in eredità la sua mansuetudine ».

Milano. Starò ancora in Parigi quindici o venti giorni e poi prendo le poste, prendo un domestico che mi accompagni, e rivolo nelle tue braccia. Ti prego di approvare e di ajutarmi in questa mia risoluzione, la quale è ragionevolissima per moltissimi motivi che mi riserbo a spiegarti in voce. Intanto ti raccomando il secreto a tutti.

Cara sposa, ti prego di riflettere quanto sia il mio affetto per te. Io sono in mezzo alle adorazioni, agli encomj i più lusinghieri, considerato come compagno e collega dei più grandi uomini dell'Europa, guardato con ammirazione e con curiosità, invitato a pranzo, a cena a gara, nella capitale dei piaceri, in mezzo a tre teatri, uno dei quali (cioè la commedia francese) è lo spettacolo il più interessante del mondo; e pure io sono infelice e malcontento, perchè lontano da te. Provo, è vero, qualche momento di distrazione, ma ho perduto la mia tranquillità, per riavere la quale non ho altro mezzo che di ritornarmene a Milano più presto che mi sia possibile. Ti ripeto dunque che mi fermerò in Parigi due o tre settimane al più, che mi sono necessarie per vedere ciò che mi resta; per poter dire di non aver fatto un inutile viaggio, e perchè il pretesto della mia salute, che io voglio allegare, esige un qualche tempo di dilazione per essere trovato ragionevole da quelli, ai quali non voglio e non devo dire le vere cagioni della mia risoluzione. Tutto ciò è regolato col consiglio del mio compagno Alessandro e di Frisi, ai quali ho aperto il mio cuore, e ritrovando invincibile la mia malinconia, mi consigliano il ritorno. Essi ti salutano..... Con tutto che non possa desiderare di più il mio amor proprio per le lodi di cui sono caricato, io non son contento. Non posso vivere senza di te; provo qualche piacere, ma non ho la mia pace; se ciò continua, ben presto ci rivedremo; se posso accomodarmi, ti giuro per la mia fede che nel mese di marzo sarò in Milano. Niente v'è che mi tenga luogo di mia moglie e de miei figli.

Nella nona, ancora da Parigi:

. . . . Parigi è un'immensa città, che farà certo tre Milani. Un mezzo milione d'uomini vi bolle e vi fermenta. Lo strepito de' carri, delle carrette, l'ammucchiamento e la bellezza delle botteghe, tutto nelle contrade vi eccita l'idea del travaglio e dell'industria, voi credete tutto il mondo occupato; ma quando si va aux Thuileries, au Luxemburg, au Palais Royal, aux Boulevards, dove vi sono bettole, ciarlatani, giuochi, giuochi di destrezza, commedie volanti di ogni sorte, di bamboccì e di uomini, francesi, italiane, concerti di musica, quando vassi a tre teatri, tutti i giorni dell'anno immancabilmente aperti (toltone quindici giorni nel tempo di Pasqua) e che si trova da per tutto folla e moltitudine, allora sembra che Parigi non pensi che al divertimento ed all'ozio. La città è meglio fabbricata, e meno irregolare di Milano, quantunque e le chiese e le pubbliche fabbriche siano di gran lunga inferiori per l'architettura alle nostre; la maniera dei Francesi è piccola e meschina, la maniera italiana è grande e maschia.

Tutti questi uomini di lettere mi hanno ricevuto colle braccia aperte;

tante sono le cose che qui si dicono e si fanno in mio favore, che vi sarebbe di che far girare la testa a più d'uno. Spero che questo fenomeno non mi accadrà. La semplicità nelle maniere, la somma decenza e politezza, la libertà, i riguardi reciproci e tutta la libertà nello stesso tempo si trova nelle loro conversazioni. Non trovasi in loro quella bassa gelosia nazionale, quella ostentazione di primato di cui sono infettati tanti uomini, anche di sommo ingegno, in Italia.

Tutte le glorie ed i piaceri di Parigi sono un nulla in paragone della soddisfazione che provo nel pensare, che posso abbracciandeti sottoscrivermi. Tuo amant. marito *Cesare*.

Nella decima, il 14 novembre, da Parigi,

La mia malinconia è incorreggibile, e tutte le ragioni mi richiamano a Milano.

Credimi, che l'essere da te assente mi ha amareggiato tutte le più lusinghevoli accoglienze, che basterebbero per render felici dieci uomini di un diverso carattere del mio.

Il meno che puoi parlare della mia venuta sarà meglio per evitare le dicerie, delle quali per altro mi rido, perchè si tratta della mia felicità, del mio riposo, della mia salute e di tutto me stesso.

Nella undecima, da Parigi, il 20 novembre.

La cosa è decisa, la mia risoluzione è immutabile, necessaria, ragionevole. Partirò circa il giorno venticinque a ventisette di questo mese di novembre. Troveti, cara gioja, a Milano i primi giorni di dicembre, essendo importantissimo ch'io possa abbracciarti subito arrivato. Parla meno che puoi di mia venuta, e quando tu sia forzata, contèntati di dire che affari di famiglia esigono la mia venuta. Così procura che mio padre faccia lo stesso. Quando parlerai meco, sarai appagata. Sospiro il momento di vederti.

Nella dodicesima, da Lione, il 7 dicembre:

Ti prevengo con questa per risparmiarti qualche ora di agitazione. A rivederci poco dopo ricevuta questa, perchè vengo in posta. Ti abbraccio, mia cara.

In varie biografie si afferma che Beccaria nel ritorno da Parigi visitò Voltaire a Ferney, ma ciò è assolutamente dimostrato falso da Camillo Ugoni e da Cesare Cantù. In codesta sua strana condotta i filosofi parigini deridevano i tristi effetti del brutto male della gelosia; quei di Milano ne avevano dispetto ed ira.

Morellet nelle sue Memorie (Cap. VII, Tom. I) lo descrive per mezzo matto. Ecco le sue parole:

Beccaria fu ricevuto con ogni sollecitudine immaginabile in tutte le nostre compagnie. Il barone d'Holbach, Elvezio, Mad Geoffrin, Mad. Necker, Mr des Malesherbes lo accolsero, e noi non sapevamo da prima quali feste fargli.

Tosto però ebbimo una triste sperienza della debolezza umana. Beccaria erasi strappato dal fianco di giovane sposa, di cui era geloso, sentimento che lo avrebbe condotto a ricalcare le proprie orme ancor fresche tornando da Lione a Milano, se l'amico non l'avesse con sè trascinato. Finalmente arriva concentrato e taciturno, e non se ne può cavare quattro parole. — L'amico suo, per contrario, di figura avvenente, d'indole facile e gaia, che pigliava piacere a tutto, non andò guari, che a sè converse di preferenza le cure e le attenzioni di tutti. Questo finì di far girare il capo al povero Beccaria, il quale dopo aver passato tre settimane o un mese in Parigi, se ne tornò soletto, lasciandoci per arra il conte Verri. Verso la fine di sua dimora, la testa e l'umore erano in lui così alterati, ch'ei restava tutto il dì confinato nelle stanze dell'albergo, dove mio fratello ed io andavamo a tenergli compagnia, procurando indarno di calmarlo. Partì con lettera a mio cognato Belz a Lione che lo raccolse per alcuni giorni e lo condusse fino a Pont-Beauvoisin, temendo ad ogni momento che la testa non gli desse un hollo.

Il barone d'Holbach ai 15 marzo 1767 gli scriveva

La vostra lettera del 20 gennaio mi ha felicemente discacciato il pensiero che aveste interamente dimenticato i poveri parigini, da voi sì crudelmente abbandonati nel momento in cui speravano di godere in bella maniera della vostra amabile compagnia durante l'inverno. Oso pertanto assicurarvi che sono degni della vostra amicizia, e che se non aveste avuto l'animo occupato di ciò che allora avevate per un istante perduto, avreste trovato qualche dolcezza in mezzo a persone che, se non altro, hanno il merito di amarvi, di stimarvi, e di tributarvi quella giustizia che vi è dovuta. Pregovi d'esser persuaso che con queste mie parole non solo vi spiego i miei sentimenti, ma che sono eziandio l'interprete di tutta la mia Società, che mi raccomanda di salutarvi o in Confucio o in Epicuro, uomini che valgono altri molti.

E Pietro Verri esclamava

Chi avrebbe mai potuto prevedere simili pusillanimità nel vigoroso autore del Libro *Dei Delitti e delle Pene?*

Per simili pusillanimità, scrive qualche biografo, intiepidì quel calore di amicizia che del Beccaria e del Verri aveva fatto per dieci anni un'anima sola. — Tutt'altro motivo ne adduce Cesare Cantù. « *Vi ha de' misteri casalinghi, sui quali è dovere stendere il velo*, scrive il nostro storico, » a chi non ne sa di più basti accennare come, da quel punto, egli si distaccasse dal Verri, del quale sino allora aveva pregiato tanto l'amicizia, utilizzata la devozione ».

Dall'attenta lettura delle lettere del Beccaria a sua moglie, pare

ragionevole inferire che la sua antica amicizia verso Pietro Verri fosse diminuita fin dalla sua andata a Parigi. Non mai una parola d'affetto a quel Pietro Verri, per il quale aveva provato *quello stesso entusiasmo d'amicizia che Montagne per Stefano De-la-Boëtie*, mentre manda replicati saluti al suo carissimo e stimabilissimo Calderara, al suo caro e virtuoso Odazzi, a Visconti, a Biffi, alle sorelle Orelli.

CAPO OTTAVO

RELAZIONI DI BECCARIA CON PRINCIPI E MINISTRI. SUE LEZIONI DI ECONOMIA PUBBLICA.

Era egli appena sfuggito ai festeggiamenti di Parigi, quando si vide domandato alla Corte della czarina Caterina II. Primo a dargli le notizie dei buoni effetti del suo libro in Russia fu il famoso coreografo Gaspare Angiolini, il quale, da Pietroburgo il 18 novembre 1766, gli scriveva:

Ho un complimento da fargli da parte d'uno di questi ministri di gabinetto, S. E. Salaghin, il quale non solo ha letto ed ha ammirato (in francese) il suo libro, ma contro l'antico sistema di questo Stato, che è quello di cominciare dal gastigo e poi ricercare il delitto, ha già dettate la legge, nella nuova città di Semburg, che egli fa fare presso Narva, di mai non dare la *questione* (tortura) a chi che sia. Le dirò ancora che questa sovrana ha letto già il suo libro, e che il suo cuore si è compiaciuto nell'umanità che V. S. con tanta forza serve e sostiene.

Poco dopo, l'imperatrice stessa lo fece officiosamente richiedere, se volesse accettare un conveniente impiego nella sua capitale. Del quale invito Beccaria fece parola al conte Firmian, professando che rinunciava ai vantaggi offertigli dalla czarina, qualora potesse sperare un conveniente collocamento in patria. Firmian diede rapporto della cosa al ministro Kaunitz, il quale da Vienna rispose in data 27 aprile 1767:

Supposto che si verifichino in esso, o almeno prevalgano in lui le buone qualità, sarebbe desiderabile di non perdere nel paese un uomo non solamente fornito di sapere, ma che, per quanto appare dal suo libro, sembra avvezzo a pensare, massimamente nella penuria in cui siamo di uomini pensatori e filosofi; anzi parrebbe far poco onore a tutto il ministero il vedersi prevenuti dagli esteri nella stima dovuta agli ingegni. A

ciò si aggiunge, che la considerazione verso i talenti degli individui nazionali, eccita gli animi dal letargo e dal torpore, e scioglie gli altri dal discoraggiamento.

Il ministro domandava poi al Firmian informazioni sullo stato economico del Beccaria, invitandolo a conferirgli un posto degno del suo nome. Risponde il Firmian:

Che il marchese Beccaria, essendo primogenito di una casa sufficientemente facoltosa, ed avendo moglie e figli, amerà di più un'occupazione onorevole nella sua patria e di mediocre utilità, che una maggior fortuna in paese lontano e di sì diverso clima.

Allo scopo pertanto di tenerlo in patria, propone che venga nominato ad una cattedra di diritto pubblico nelle scuole Palatine di Milano, da istituirsi in vantaggio di quei cittadini, che volessero conoscere la giurisprudenza senza intenzione di ottenere la laurea o di entrare negli impieghi

Il ministro Kaunnitz il 21 maggio riconosce che:

Un uomo di nome già chiaro e di singolari talenti renderebbe accreditata una cattedra, e potrebbe produrre un concorso anche di esteri per la riputazione ch'ei gode, *purchè non prevalga il dubbio concetto in cui il clero cerca metterlo presso il pubblico* .... Essere necessità di conservare nel paese un ingegno atto ad ispirare eguale spirito ed amore per gli studi filosofici alla gioventù, pur troppo aliena dalle occupazioni serie; occupandosi quella d'Italia per lo più nella sola triviale giurisprudenza del foro destituita d'ogni erudizione, o di studi frivoli, i quali, se pure servono alla coltura dell'ingegno, nulla però conducono alla emendazione dell'intelletto.

Mentre il governo di Vienna pensava ad affidare al Beccaria una conveniente carica pubblica nella sua città nativa, moltiplicavansi le edizioni del suo libro in varie lingue d'Europa, e le sue idee sulla legislazione penale vincevano le consuetudini ed i pregiudizi più ostinati.

Al 30 dicembre 1767, da Copenaghen, riceveva lettera in cui gli era data notizia che le leggi danesi, le quali applicavano atrocissime pene a delitti di vario genere, andavano riformandosi *in conformità alle sue sane e benefiche massime*; ed al 21 maggio 1768 l'amico suo Visconti scrivevagli da Venezia:

Il difensore, il protettore del genere umano, tale è il nome che, per antonomasia, tutti quelli che mi parlano di te ti danno; e quando qui nella compagnia dei pochi letterati che vi hanno, dicesi il protettore e il difensore dei diritti dell'umanità, intendesi senz'altro il Beccaria. Tutti sono ansiosi di vederti e conoscerti di persona; allorquando mi si parla di te, non si vuol credere che tu abbia solamente trent'anni d'età; ti aspettano

a braccia aperte, e mi si fanno da tutti istanze premurose onde invitarti a venire a Venezia, dove quell'istesso che qui fece proibire il tuo libro, ti aspetta, ti desidera, ti loda, ti ammira, ed è del tuo libro entusiasmato.

Questa unanimità di suffragi, questo plauso universale, dei vicini e dei lontani, doveva pur muovere la lentezza del governo a non lasciar più a lungo trascurato tanto ingegno, laonde il ministro Kaunitz, vedendo che in Milano non si apriva la promessa cattedra di diritto pubblico, era venuto nel divisamento di impiegare il filosofo in un posto ministeriale *più decoroso e più lucrativo della cattedra*. Ciò appare dalla seguente lettera del Kaunitz al Firmian, colla data 17 ottobre 1768.

Non si toglie al M. Beccaria la speranza d'essere impiegato a tempo opportuno in qualche posto decoroso nel ministero, e più lucrativo della cattedra: anzi considero io stesso da una parte per un singolar pubblico vantaggio l'acquistare al servizio persone dotate d'ingegno pensatore e filosofico, semprechè sappiano contenersi dentro certi confini, e comportarsi con altri riuniti collegialmente; cosa che non si verifica sempre ne' gran talenti. Dall'altra parte riflette che il merito del soggetto e la stessa aspettazione degli esteri sembrano attender da noi un condegno collocamento del medesimo. V. E. sa che sul principio dell'anno scorso, il M. Beccaria è stato invitato dall'Imperatrice delle Russie, eccitata dal grido che l'Europa intiera pareva accordare all'autore del Libro *Dei Delitti e delle Pene*, affinchè passasse a Pietroburgo, dove quella sovrana provederebbe alle sue convenienze; e le sarà pure presente che, essendosi il M. Beccaria offerto a rinunciare agli avantaggi di tale invito, qualora potesse sperare un conveniente collocamento in patria, gli fu questo promesso per mezzo di V. E. e d'ordine di S. M. significatole da me sotto il 2 maggio dell'anno scorso. In tale stato di cose, ho pensato non convenga a S. M. di più lungamente differire a realizzare gli effetti del suo benigno riguardo verso un soggetto di tanta aspettazione, essendo anzi del real decoro di render giustizia, prima degli esteri, al merito de' proprj sudditi.

I sensi di questa lettera danno motivo a congetturare che il Beccaria caldamente instasse per ottenere una posizione ufficiale, e che mentre il Firmian non determinavasi a tradurre le promesse in fatti, probabilmente per deferenza alla parte retriva, il Kaunitz, uomo superiore, non volle *più lungamente differire a render giustizia, prima degli esteri, al merito di un soggetto di tanta aspettazione*. Senonchè, invece di un posto ministeriale, si ritornò al disegno di una cattedra, la quale non fu di diritto pubblico, ma di Scienze camerali, o, come poi si disse (per consiglio dello Spergos, relatore per gli affari d'Italia a Vienna), di Economia Pubblica, obbligatoria per gli aspiranti a cariche di finanze. Il dispaccio reale, in data 22 dicembre 1768, dice:

Portati noi a procurar mai sempre ai nostri sudditi tutti i possibili vantaggi, troviamo che uno del più solidi e più plausibili sia il promuovere la coltivazione dei buoni studii, attesa la necessaria relazione che passa tra la felicità dello Stato e la pubblica istruzione.

Lo stipendio del nuovo posto era di L. 3000 milanesi, corrispondenti a 1800 lire italiane.

Beccaria si dichiarò soddisfatto della nomina in una lettera al Firmian in cui scrive:

Dall'E. V. riconosco la benigna approvazione della Corte alla nomina fatta in mio favore alla cattedra di scienze camerali, per un effetto di quella particolare protezione e bontà, con cui l'E. V. mi ha sempre riguardato. Procurerò con tutti gli sforzi possibili di non demeritarmi la confidenza, di cui la Corte e l'E. V. mi onoreno nell'appoggiarmi una carica di tale importanza.

Ed ecco il filosofo nella carriera ufficiale; ecco soddisfatta l'aspirazione di più anni, raggiunto il compimento dei suoi voti! Le sue prime parole dalla cattedra nella *Prolusione* del 9 gennajo 1769 sono un atto solenne di gratitudine verso Sua Maestà e verso i suoi ministri, ed è pur d'uopo riferirle per dare una giusta idea dei tempi e dell'uomo. Il suo esordio nelle Scuole Palatine è il seguente:

Destinato dall'augusta clemenza di Sua Maestà ad insegnare l'economia pubblica ed il commercio, cioè quelle scienze che suggeriscono i mezzi di conservare e di accrescere le ricchezze di uno Stato, e di farne il miglior uso, se mi rattrista il dubbio che le mie forze non siano sufficienti alla difficoltà di un oggetto sì vasto, mi conforta e mi rassicura di dover ciò eseguire nella mia patria, dove almeno non sarò costretto nè a coprire il vero di artifizioso velo, nè a cercarne gli esempi solo da lungi, o nelle morte carte di negletti autori: ma sì bene, rivolgendo appena lo sguardo a quanto si è fatto finora in questa fortunata provincia, gareggiano dinanzi agli occhi miei in gran copia illustri monumenti ed attuali prove delle più importanti ed utili verità della pubblica economia. Misurate le terre; adeguati i tributi; incoraggite le manifatture; eretti decasterj che veglino particolarmente, quali all'opulenza della nazione, quali alle scienze, ricolmi i sudditi d'immensi beneficj: ed uno dei maggiori è senza dubbio l'avere l'augustissima Sovrana confidata la somma delle cose di questo Stato ad un illustre personaggio, a cui non sono meno famigliari le più profonde cognizioni della colta letteratura, che le più saggie massime di buon governo; ed in cui le virtù le più magnanime, l'affabilità, l'umanità, l'equanimità tanto più risplendono, quantochè collocate in grado più eminente.

Sotto una così dolce ed illuminata amministrazione, all'ombra trionfale degli allori imperiali, gli umili e pacifici allori delle Muse già inariditi e languenti riverdeggiano e si rinforzano; rinascono nella patria di Cardano le arti e le scienze, senza delle quali o in una inerte desidia letter-

pidisce, o dietro rovinosi pregiudizj è strascinata la facile ma turbolenta imbecillità de' popoli.

Il biografo non è apologista, ed appunto per rispetto alla verità storica, è obbligato a ripetere che i cittadini più indipendenti e più illuminati di qual tempo assumevano pubblici impieghi con animo libero dal sospetto di venir meno alla loro dignità, perchè intendevano coll'opera coscienziosa non tanto di servire al governo straniero quanto di giovare al paese. Ond'è che l'anno stesso, 1769, in cui Cesare Beccaria leggeva nelle Scuole Palatine, Giuseppe Parini otteneva il posto di regio professore di belle lettere nelle Scuole Canobbiane, mercè la fiducia che si era acquistato presso il Firmian ed il Kaunitz, dei quali non isdegnava invocare il patrocinio (1).

Nulla di più falso che l'attribuire agli uomini delle generazioni passate la virtù, le passioni ed i vizii degli uomini coi quali viviamo. Il criterio storico sta nel giudicare i fatti attraverso l'atmosfera sociale, nella quale si sono compiuti. Dopo la rivoluzione francese abbiamo dipinto Voltaire come un repubblicano, e Cesare Beccaria come un demagogo od un rivoluzionario nel senso volgare; ma il caposcuola degli Enciclopedisti nella sua *Corrispondenza* professa ampiamente il culto della monarchia, e il nostro filosofo nelle *Lettere*, nella *Prolusione* al corso d'Economia, nella *Dedica* alle *Ricerche sullo stile* e nelle azioni della sua vita si mostra oltremisura ligio dell'autorità costituita, dalla quale invoca ed ottiene il miglioramento amministrativo pel suo paese. Arditissimi novatori nei sereni spazii delle teorie, ben vedevano nella pratica che le riforme certe e durature non trasformano l'umanità che per vie lente, per linee spezzate e grado grado, secondo il sistema di evoluzione, darviniano, se è permesso di applicare al cosmo sociale il moderno linguaggio delle leggi fisiche.

(1) Il Kaunitz, nota Cesare Cantù (*L'abate Parini e la Lombardia nel secolo passato*, 1854, pag. 243), viste le prime lezioni del Parini sopra le belle lettere, scriveva al Firmian: « Da questo saggio traspira il buon gusto e il calore da cui è animato l'autore e *ho motivo non solo di compiacermi della scelta di lui*, sembrandomi collocato nella vera sua nicchia, ma anche di ripromettermi il vantaggio di chi vorrà mettere a profitto i lumi del professore. In questi sentimenti scrive all'abate Parini *in risposta alla di lui lettera. Ciò non ostante potrà l'Eccellenza Vostra medesima assicurarlo della mia soddisfazione*, per così viepiù animarlo e distinguersi in questa per lui onorifica destinazione ». E il Firmian, al 3 gennaio 1770, rispondeva al Kaunitz: « La superiore approvazione di V. E. manifestata per mezzo al professore Parini, non potrà se non essere di gran conforto al medesimo per animarlo a faticare e proseguire con ardore la carriera intrapresa ». — Aggiunge poi C. Cantù che si hanno lettere del Parini al Firmian, ove lo ringrazia degli elogi che ei si era degnato invariabilmente di fare ai talenti di lui, e di averlo animato ad esporre le sue circostanze in ogni occasione dove vedesse potergli giovare il suo patrocinio.

Se alcuno leggendo queste pagine e le seguenti troverà in Beccaria un cittadino ben diverso da quello che si era immaginato, prima di scemargli la stima, pensi se il giudizio preconcetto era conforme alla giustizia della storia.

La istituzione della cattedra d'Economia pubblica non aveva altro esempio che quella di Napoli, sulla quale insegnava con rinomanza europea, fin dal 1754, l'abate Antonio Genovesi, che fatalmente moriva nel settembre 1769, pochi mesi dopo che il Beccaria aveva dato principio alle sue lezioni. « Nello stesso anno, scrive l'illustre professore F. Ferrara (1), in cui l'Italia perdeva all'una delle sue estremità l'economista napoletano, una seconda cattedra di Economia si fondava all'estremo opposto di Milano, sotto gli auspicii di un uomo che nel fiore degli anni, era l'ammirazione di tutto il mondo civile ».

Beccaria, nelle dottrine economiche, aveva già sette anni prima dato un buon saggio coll'opuscolo *Sulle Monete*, oltre di che nello stesso libro *Dei Delitti e delle Pene* aveva invaso più volte il campo della pubblica economia, principalmente nel capitolo *Come si prevengono i delitti*, che può dirsi il vincolo che unisce la filosofia del diritto penale a quella sulla produzione e distribuzione delle ricchezze.

Il nesso fra le due scienze, che dopo Beccaria, come due bracci dello stesso albero, furono coltivate da Filangeri, da Bentham, da Romagnosi e da Rossi, è magistralmente indicato dal Beccaria stesso in un passo insigne della sua *Prolusione alle lezioni di Economia* (2). La fama però ch'ei si era già assicurata nella prima di codeste scienze, e il nome del Genovesi, con cui aveva a competere nell'altra, dovevano rendere peritoso il giovane lombardo nell'esporsi al nuovo arringo. Diremo senza ambagi che la critica moderna ben gli con-

(1) *Biblioteca dell'Economista*. Torino, 1852. Ragguaglio biografico e critico sugli autori contenuti nel vol. III, Genovesi, Beccaria, Verri, Filangeri ed Ortes. Scritture di pregio riconosciuto per le considerazioni critiche, inesatta invece ed erronea nelle notizie biografiche, almeno in quanto riguarda C. Beccaria.

(2) Una rete immensa lega tutte le verità. Impedire la libera interna circolazione delle derrate, incagliare gli sforzi spediti e veloci del commercio con lente e simmetriche procedure; immaginarsi di rendere opulento uno Stato con risecare con stoiche prammatiche le spese dei ricchi particolari, e con ciò inaridire le sorgenti dell'industria, ottundere gli stimoli al travaglio, ed ammortire la speranza di una miglior condizione, che è il fuoco vitale d'ogni corpo politico, ridur quasi a monastica disciplina i corpi degli artigiani, stringendoli in forzose, emule e litigiose, che s'impongono tributi, che si prescrivono regole fra di loro, per cui cadono languenti le arti che si nutrono di libertà e di facilità, lasciare un campo libero a dispensioni, più rispettabili pe' loro motivi, che salutari per le naturali loro conseguenze, che erano di stabilire un canone anti-politico sulla inerzia mantenuta dalla pubblica beneficenza, ed ottenga il premio dovuto alla fatica ed al sudore. *Questi ed altri sono gli effetti di aver ristretto fra i limiti della privata giustizia la giurisprudenza, che abbracciar dovrebbe tutti i più grandi principj della morale e della politica.*

serva il titolo di riformatore nella giurisprudenza criminale, ma si a lui come a' suoi contemporanei, Genovesi, Pietro Verri, Filangeri, Ortes, nega quello di creatori, di fondatori, di capi-scuola, di maestri nella scienza economica, che pure hanno loro concesso illustri scrittori italiani e stranieri, come Gioja, Pecchio, Mancini, Say, Blaqui ed altri. È in particolare al prof. Ferrara (1) che devesi il merito di una sottile critica comparativa intorno agli economisti del secolo passato. Dal giudizio che l'insigne professore pronuncia su C. Beccaria fa stima Pascal Duprat (2) nei seguenti termini:

Un economista italiano vivente, che unisce il vigore del pensiero a quello dello stile, ha testè mostrato ciò che vi ha di esagerato in simili apprezzamenti. Le pagine che egli ha scritto su Beccaria, e che possono ritenersi come un modello di critica, non lasciano alcun dubbio su questo rapporto. Come Verri e Genovesi, suoi contemporanei, Beccaria ebbe più di una idea ingegnosa; ha mostrato, se vuolsi, alcuni lampi di genio, ma nello studio dei fenomeni che aveva sotto gli occhi, non ha saputo colpire le leggi fisse ed invariabili che li governano, per farne un potente corpo di dottrina. Nulla di più giusto ch'ei venga citato con onore nella storia dell'economia italiana; ma si cadrebbe nell'errore, collocandolo fra i fondatori ed i maestri della scienza.

Noi crediamo di aver un giusto concetto della grandezza di Beccaria, pensando che, se potesse mandare una parola di gratitudine agli economisti che scrissero intorno alle sue opere, non dubiterebbe di tributarla al professor Ferrara, perchè nella difesa della verità si mostra tanto coraggio affrontando gli errori dei dotti, principalmente se difesi dal pregiudizio più terribile, che è quello della vanità nazionale, quanto nell'andar contro alle false opinioni volgari. Lasci dunque il lettore che su Cesare Beccaria, considerato come economista, si riportino i giudizi del prof. Ferrara e di Pascal Duprat, sono giudici competenti, l'uno nazionale e l'altro straniero. Il primo dichiara che non deve sorgere confusione tra l'*essere creatore della scienza, e l'aver diritto alla gratitudine dei posteri*; che ai cinque economisti italiani da lui esaminati spetta questa ultima giustizia, ma che fisiocrati non sono e tanto meno fondatori di quella scienza, la quale non riconosce altro gran maestro prima di Smith, che i nostri ebbero *lampi di verità* in mezzo ad una nebbia di pensieri indigesti, che quindi a giudicarli da brani e pensieri isolati, sono facilmente creduti i campioni delle economiche libertà, ma nell'insieme della loro teoria, con la quale quei brani e pensieri non

(1) *Biblioteca dell'Economista*, 1852 Ragguaglio, ecc. 1. c.
(2) *Revue moderne*, 1865. *César Beccaria*, ecc.

hanno un vincolo o sono in contraddizione diretta, predomina l'idea di un governo moderatore, attento, responsabile di tutti i sospiri degli uomini inginocchiati davanti a lui, teoria che predomina ancora oggidì, fuori la sfera puramente e sanamente economica; che infine il vizio radicale di quegli scrittori ha la sua origine nella mancanza delle idee elementari, e che la priorità del Beccaria sulla divisione del lavoro, di cui lo stesso Say gli ha dato gli onori dell'invenzione, non si appoggia che ad un passo generico, vago, indeterminato (1). Il dotto professore termina il suo *Ragguaglio* col seguente elogio.

Cogli scritti dei cinque autori, di cui ho dato questi brevi cenni, la *Biblioteca dell'Economista* intende raccogliere insieme ciò che v'era di più importante e di complessivo ad un tempo nell'economia politica del secolo XVIII. . . Dopo loro, l'Italia ha dato al mondo ben poco che servisse di titolo nuovo a sostituire gli antichi.... Sono io pure d'accordo co' miei compatrioti, che, pervenuti come siamo, alla metà del secolo XIX, a noi Italiani dev'essere lecito contemplare i nostri economisti dello scorso secolo, e rallegrarci a vedere che non furono meno di quattro o cinque, in un periodo nel quale alla scuola francese, dopo essersi conosciuto e riverito Turgot, non rimangono forse che ripetitori d'una medesima idea, e nell'inglese se Smith è nome supremamente elevato, fu unico, e per parecchi anni rimase nella solitudine dell'occulta sua gloria. Ci deve essere permesso d'inorgoglire, se non di ciò che fummo, di ciò che saremmo; e pensare che l'Italia avrebbe alla pari una scienza economica se, invece di essere collezione di territorii ed uomini senza vincoli e senza scopi,

(1) Rispettando ed accettando il giudizio dell'egregio critico, dubito tuttavia ch'ei siasi ristretto entro linee troppo anguste nel trattare la questione: se ed in quanto abbia il Beccaria il merito di aver posto come principio di economia politica la divisione del lavoro. — Che ben prima di Beccaria abbia Platone (*Repubblica*, lib. 2) chiaramente definiti i vantaggi di questa teoria, non vuol dir altro se non che il divino discepolo di Socrate *si è fermato*, come soggiunge lo stesso Ferrara, al *semplice annunzio di cose che ad ogni vivente erano note*. Ma dalla semplice osservazione del fatto all'affermazione che codesto fatto è un principio scientifico, che è una delle fonti della ricchezza nazionale, che è quindi uno de' cardini dell'economia politica, e che come tale vuol essere considerato, la distanza, a mio debole avviso, non è lieve. Credo bene esagerata la lode che i nostri storici dell'Economia politica ed il Say, danno al Beccaria, sul diritto di priorità nella teoria della divisione del lavoro, ma oso ancor domandare: in quale opera d'Economia, prima degli Elementi di Beccaria, è stabilito, come uno dei cardini della scienza, il principio della divisione del lavoro?

Parmi che qui non si tratti di una osservazione *generica* o superficiale, ma di un principio scientifico, e, come tale, Beccaria la mette appunto nei *principj generali*. Che poi corra ancora un grande spazio fra l'affermazione e la dimostrazione di una verità, lo confessa il nostro autore medesimo nella *Prolusione*, dove scrive: *non basta il possedere le verità generali senza discendere a' particolari, da' quali diverse e molteplici modificazioni offrono le teorie di questa scienza.*

avesse, con l'unità della lingua e del nome, la forza, il movimento e lo slancio, per cui le nazioni si distinguono dalle frasi geografiche.... Qualunque si voglia che sia la nostra gloria passata, se n'è parlato abbastanza ormai, e qui potremmo arrestarci. Ciò che ora incombe a noi, cultori della scienza; ciò che tocca ripetere ad alta voce e far penetrare ne' segreti dell'amor proprio italiano, si è questo: l'Italia non ha capi scuola in Economia, ed affrettarsi a cercarne è un bisogno, che, fino a quando non sarà soddisfatto, formerà una macchia sul nostro nome. Una parte degli ostacoli che vi si oppongono, è ancora al di sopra di noi, ma nostro è il torpore e l'indifferenza, nostre le meschinerie e le rivalità di partito, nostra la vanità, che si contenta di ricoprire colle memorie passate la nullità del presente. Luglio 1852.

Il voto politico è soddisfatto: speriamo che cessati gli ostacoli che già si opponevano allo splendore della nostra scuola economica, abbia a sorgere la mente che ne ponga nuove e solide basi.

Il giudizio di Pascal-Duprat sugli *Elementi di Economia pubblica* di Cesare Beccaria, è il seguente:

Egli incomincia con una definizione dell'Economia politica, poi disegna a grandi tratti il campo che deve percorrere: prende i suoi principii dalla terra o dall'agricoltura, che somministra le materie prime, per giungere all'industria che le trasforma, e al commercio, che, per mezzo del cambio, le consegna al consumo. Tutti questi fenomeni non possono compiersi colla necessaria tranquillità e sicurezza, che sotto l'egida di un'autorità pubblica, che protegge tutti gli interessi, mentre essa ha d'uopo del sussidio della stessa società: da qui le imposte e le finanze. Infine questo movimento economico, perchè abbia a svilupparsi ed a prosperare, domandare il concorso delle scienze, dell'educazione, dell'ordine pubblico, che è la macchina costante o regolare dell'amministrazione o della *polizia*, come dice lo scrittore, secondo il linguaggio dei professori della *Scienza Camerale* in Germania.... Beccaria non considera veramente l'Economia politica come un corpo di principii fissi e determinati, ma piuttosto come un complesso di regole, che dovrebbero essere con buon criterio applicate per la felicità degli individui e dei popoli. In una parola l'Economia è, secondo Beccaria, un'arte politica più presto che una dottrina scientifica indipendente dall'azione dei governi.

Le sue idee sull'agricoltura, sull'industria e sul commercio risentono naturalmente più o meno di questo primo concetto, e ne riproducono i difetti. Egli è per ciò che fa intervenire incessantemente il potere sociale per equilibrare, in quella misura che gli par giusta, gli elementi della produzione agricole e industriale. Lo stesso dicasi del commercio, ch'egli sottomette all'impero dei regolamenti per assicurare, com'egli crede, il benessere della società.

Onde ha origine un certo numero di errori, che a' suoi tempi potevano passare per verità, sebbene i discepoli di Quesnay avessero di già cominciato a riconoscerli.

Ma in mezzo a siffatti errori riscontransi una folla di idee giuste e nuove, o che almeno non erano mai state fino allora collo stesso vigore e colla stessa chiarezza esposte. Beccaria intravide il principio della divisione del lavoro e le sue feconde conseguenze. Egli del pari riconobbe la funzione dei capitali nella produzione della ricchezza. Infine egli determina con un modo abbastanza preciso l'idea del valore, che era ancora ingombra d'oscurità.

Quando Beccaria cominciò a dare le sue lezioni, la scuola mercantile, che s'era ingannata sullo stesso principio della ricchezza, regnava ancora con tutto il suo corteggio d'errori. La scuola fisiocratica, che ricondusse lo spirito umano ad idee più giuste, pur ingannandosi in alcune delle sue idee fondamentali, aveva già parlato per mezzo dell'organo de' suoi principali rappresentanti, ma era molto vivamente combattuta. D'altra parte, la scuola moderna, che doveva proclamare il lavoro essere la fonte della ricchezza, e se non il fattore unico, almeno il fattore preponderante, non aveva ancora dato segno di vita, perchè Adamo Smith non pubblicava che otto anni dopo la sua ammirabile opera. Beccaria sembra ondeggiante in tutte queste idee senza poter trovare un assetto fisso ed immutabile; egli discorre con maggiore o minore felicità, ma più di una volta non coglie nel segno perchè la scienza non era ancora che allo stato d'infanzia.

Il pregio di Beccaria nella storia dell'Economia politica sta pertanto nell'aver fatto progredire la scienza quand'era ancora incerta, senza confini, senza proporzioni, involuta in forme oscure, in un linguaggio classico, intricata e confusa colla storia, colla morale, colla politica; sta nell'aver enunciato in mezzo ad una società inoperosa, con linguaggio chiaro e popolare alcuni di quei sommi principii, che solo alcuni anni dopo il grande scozzese Smith ebbe a dimostrare, sulla guida di molteplici fatti, intorno ai quali gli offriva un largo campo di osservazione la singolare attività di una nazione che già teneva il primato dell'industria e del commercio.

Molto probabilmente Beccaria stesso non diede al suo trattato quell'importanza che poi gli attribuirono i suoi ammiratori, imperciocchè lo lasciò incompleto e non lo volle pubblicare non ostante le sue formali promesse al governo. Doveva l'intera opera essere composta della Prolusione e di cinque Parti: l'agricoltura, le manifatture, il commercio, le finanze e la pubblica amministrazione. Ora la Prolusione al Corso, letta, come sopra si disse, il 9 gennajo 1769, fu l'unica parte che l'autore mandò sin d'allora alle stampe, e venne subito volta in francese (1). Delle cinque parti condusse a termine

(1) Fu tradotta in francese a Parigi e a Losanna *Ephémérides du citoyen, ou Bibliotèque raisonnée des sciences morales et politiques* con note perpetue. — *Discours sur le commerce et l'administration publique*, trad. par Ant. Comparet, 1769.
Il Custodi l'ha pubblicata negli Elementi; noi, scrive il prof. Ferrara, *nel*

la prima e la seconda, lasciò imperfetta la terza, nulla disse della quarta e della quinta. Lesse le sue lezioni nel 1769 e nel 1770, prima nelle Scuole Palatine in Piazza de' Mercanti, poi nella sua casa paterna, e le interruppe quando con dispaccio 29 aprile 1771 venne eletto consigliere nel magistrato camerale. Il 2 gennajo 1772 il ministro Kaunitz scriveva a Firmian. « Sarebbe bene che il marchese Beccaria pensasse, *come promise*, a stampare il suo *Corso di lezioni di economia pubblica*, coll'avvertenza di corredarlo di qualche notizia degli autori più celebri che hanno trattato le rispettive materie: lo potrà fare in via di note o di aggiunte, che serviranno di scorta e di lume ai giovani leggitori di una scienza, che tanto interessa il pubblico, locchè non fu fatto ».

Beccaria non fece nè l'uno nè l'altro. Le sue lezioni circolarono manoscritte in Italia fin dopo la sua morte, e furono per la prima volta pubblicate dal barone Custodi nel 1804 nella *Raccolta degli Economisti Italiani*. Il Custodi si è servito di un esemplare fatto trascrivere dall'autore medesimo. « Ho usato, dice l'editore, la possibile attenzione e correggere i molti errori del copista e le più sensibili tra le abituali negligenze di stile dell'autore, non oso presumere di aver sempre colto nel vero ».

Noi amiamo pensare, che se fosse durato fra il Beccaria ed il Verri quel calore d'affetti, che tanto bene e quasi un miracolo produsse nei begli anni in cui l'uno componeva, l'altro correggeva e dettava il libro *Dei Delitti e delle Pene*, l'Italia fin d'allora, e prima delle altre nazioni, avrebbe avuto un corso compiuto di Economia politica; invece gli *Elementi* vennero alla luce monchi a solo trentaquattro anni dopo la loro origine, e quindi in parte mancanti del carattere della novità, che in molte pagine era loro proprio nel tempo in cui erano stati scritti. Li dettò in italiano, seguendo l'esempio del Genovesi, che pel il primo si era ribellato all'uso del tempi, in cui l'insegnamento ufficiale era dato nella lingua latina. — Del permesso di usare della

bisogno di spazio, non ne abbiamo imitato l'esempio. Ci sia permesso di osservare che quella *Prolusione* fa parte delle *Lezioni*, delle quali è il vero programma, la vera introduzione, che quindi le ragione addotte dell'economia dello spazio non è sufficiente a giustificare l'ommissione di quella scrittura, tanto più che avrebbe occupato appena sei pagine in un volume di 1180, che i lampi di verità, che lo stesso Ferraro ammira nelle Lezioni del Beccaria, risplendono nella Prolusione di bellissima luce, e che ha quindi un'importanza storica degna di molta considerazione, quantunque M. Culloch l'abbia giudicata un lavoro poverissimo (*Litt. of pol. Ec.*). I passi da noi in varie parti riferiti, lo provano. Il difetto di quella *Prolusione* è una dose troppo carica d'incenso all'imperatrice ed al governo imperiale. Ma è da far gran parte, ripetiamo, allo spirito del tempi, in cui filosofi e principi erano uniti nell'opera delle riforme sociali.

lingua nazionale dalla cattedra, Beccaria, nel principio della *Prolusione*, dà lode al governo. « Frattanto si comanda con generosa predilezione che si insegni in volgar lingua quella scienza, che era una volta con inutile, anzi dannosa prudenza, sottratta dagli occhi e dall'esame del pubblico, tanto più inavvedutamente, quantochè tutte le scienze, e la politiche principalmente, si ingrandiscono a si accostano all'evidenza, a misura che passano e ripassano per l'urto e per la folla dei diversi ingegni, che la luce universale, col freno della pubblica opinione, previene gli abusi ». Lo stile è piano, e facile. L'autore non è più nel campo spinoso, in cui poco prima si era messo: « Almeno, dice nella *Prolusione*, non sarò costretto nè a coprire il vero di artificioso velo, nè a cercarne gli esempi solo da lungi ». Leggendo le sue *Lezioni* sentesi di leggieri l'oratore libero più che il ponderato scrittore, cosicchè talvolta piglia un'aria declamatoria, tal'altra varca i confini della sua scienza, mostrandosi però sempre l'ottimo cittadino che approfitta dell'opportunità che gli è data di parlare in pubblico — « perchè i facili ingegni dell'ardente gioventù si rendano abituale quello spirito di calcolo e di paragone rapido e profondo, per cui si sorprende il vero ne' più complicati e difficili suoi inviluppamenti, e da cui solo la scienza legislativa può acquistare la sua perfezione; — per accrescere il numero dei veri cittadini alla patria, degli uomini virtuosi e di sode cognizioni avvalorati alla società del genere umano', — perchè la luce tranquilla e chiara, che le scienze sollevamente studiate c'infondono, lor giovi a guardarsi, sia dai venerati pregiudizj che per domestica tradizione ci vengono tramandati, sia da quell'abituale querulità e malcontentezza che non cessa in ogni tempo ed in ogni luogo di esser soffiata sulla diffidente e docile ignoranza » In fine egli protesta che nell'esporre i suoi principj non dimenticherà giammai « il sacro dovere imposto a tutti quelli che sono incaricati della pubblica istruzione, di parlare mai sempre il linguaggio della verità, chiaro, semplice, energico » (*Prolusione*).

Queste doti hanno le *Lezioni di Economia pubblica*, come lo comprovano i seguenti brani, in cui i lettori troveranno molte idee, che di leggeri si credono nate a' giorni nostri, ma che erano già chiare e profonde nella mente del filosofo milanese un buon secolo fa. Indicheremo di ogni passo la Parte e il Paragrafo da cui è tolto. Il numero romano indica la Parte, l'arabico il paragrafo (1). Parte I *Principj e Viste generali*, in 45 paragrafi. — Parte II: *Del-*

(1) Giuseppe Pecchio nella *Storia della Economia pubblica in Italia*, scrive « Quando io lessi per la quarta volta gli *Elementi* di Beccaria, mi era proposto di segnare i passaggi per citarli come un saggio del suo stile vivo ed incantatore Ma

l'Agricoltura politica, in 89 paragrafi. — Parte III: *Delle Arti e Manifatture*, in 33 paragrafi. — Parte IV: *Del Commercio* in 66 paragrafi.

I. — DEL PRINCIPIO DI LIBERTÀ NELL'INDUSTRIA E NEL COMMERCIO

1. — Regole generali.

Tutto deve essere diretto da questa massima, che non ha eccezione, cioè: che le restrizioni alla libertà non debbono esser poste per l'amore della perfezione, ma soltanto per esigenza della necessità; non per far meglio ma per trattenere un disordine. — III, 17.

La libertà equilibra più d'ogni altra forza gl'interessi degli uomini. — II, 32

Ogni restrizione di libertà, sia in commercio, sia in qualunque altro rapporto di società, deve essere un risultato della necessità di evitare un disordine, non un effetto dello scopo di far meglio. — II, 65.

La disciplina coattiva e le pene hanno per sola regola la necessità; le leggi animatrici ed i premii sono i soli mezzi che dimanda la perfezione, e, oltre questi due moventi estremi dell'uomo, tutto il resto è meglio combinato dalla libertà e dalla concatenazione degli interessi lasciati a loro medesimi, ed al loro naturali andamenti per cui tendono ad equilibrarsi ed a riunirsi. — III, 33

La complicatezza de' regolamenti apre l'adito all'arbitrio, perchè esige continue operazioni intorno a quelli, e moltiplica gli amministratori che pesano tutti coll'interesse privato sul pubblico bene. — II, 61.

Le arti si mettono da sè medesime al necessario equilibrio, se le cattive leggi o le viziose operazioni non le sbilanciano. — I, 28.

Ostacolo al progressi dell'agricoltura fu da quasi tutti gli economisti trovata la proibizione del commercio esterno delle derrate di prima necessità. — II, 13.

mi avvenne come a quegli che notava i più bei versi di Omero, che li notò tutti. Il suo stile è succoso, robusto, fitto di pensieri. Egli non si cura *della devota e pusillanime scelta delle parole*. I suoi epiteti sono nuovi, esprimenti o nuove qualità o nuovi rapporti delle cose. Il suo stile è simile a quello di Dante e di Byron, è pieno zeppo di cose. Con una sola parola qualche volta sveglia un'infinità d'idee, è un panorama per gli occhi della mente. Leggasi il parag. 85 dove parla del ferro, *padre metallo* » (pag. 125, ediz. di Torino, 1852).

La stessa difficoltà si presentò allo scrittore di questa biografia, ma invece di rimandare il lettore all'intera sua opera, ha creduto opportuno di mettergli sott'occhio i brani che gli parvero migliori, raggruppati con tal arte, che possa avere almeno un'idea della mente e del cuore dell'autore.

La mano d'opera si equilibra ben più presto nel caso di perfetta e reciproca libertà, che nel caso dei regolamenti, perchè la mano d'opera, utile ad uno Stato, è quella che è regolata dal prezzo comune delle nazioni commercianti; e appunto la libertà non fa altro che alzare il prezzo al di là del prezzo comune dei generi delle nazioni commercianti, mentre nel sistema dei regolamenti il prezzo è al disotto del comune. — II, 42.

Lo spontaneo vigore dell'industria esige libertà e facilità in ogni luogo e in ogni tempo. — III, 11.

Chi domanda privative, domanda di poter ingannare impunemente e all'ombra delle leggi tiranneggiare li compratore. — III, 16.

Dello Stato tutto deve essere aperto alla più libera interiore comunicazione. — II, 41.

Io son d'avviso che la vera proporzione si stabilisca da sè medesima ogni qual volta sia dato un libero sfogo al commercio de'prodotti. — II, 30.

Essere necessario di lasciare un libero corso, sia alle uscite come alle entrate; alle prime, perchè il prezzo non si avvilisca nell'abbondanza e non si perda una così preziosa coltivazione; alle seconde, perchè l'abbondanza dell'altre nazioni supplisca alla scarsezza di quelle. — II, 42.

2. — Abolizione dei privilegi e delle maestranze.

Ottundere gli stimoli al travaglio, ed ammortire le speranze di una miglior condizione, che è il fuoco vitale d'ogni corpo politico, ridur quasi a monastica disciplina i corpi degli artigiani, stringendoli in fazioni emule e litigiose, che s'impongono tributi, che si prescrivono regole fra di loro, per cui cadevano languenti le arti che si nutrono di libertà e di facilità... questi ed altri sono gli effetti di aver ristretti fra i limiti della privata giustizia la giurisprudenza, che abbracciar dovrebbe tutti i più grandi principj della morale e della politica. — (*Prolusione*).

Ostacolo, sono le formalità cui le arti medesime si assoggettano da coloro agli occhi dei quali s'ingrandiscono i piccoli dettagli, e che nè ponno nè vogliono innalzarsi giammai alla contemplazione del tutto e della somma intiera delle cose. Esami, patenti, permissioni, prescrizioni ed obblighi di tenere allievi, allontanano e rendono scabroso l'entrare in una carriera, a correre la quale anzi si dovrebbero moltiplicare gli stimoli ed aprire tutte le facilità per vincere la naturale inerzia dell'uomo e l'innata sua spensieratezza, che lo porta a riposarsi negli avvenimenti giornalieri e ad abusare di quella fiducia che noi dobbiamo avere nell'invisibile provvidenza. Lo stringere ciascuna classe di artigiani in corpi separati che si eleggono capi e direttori, l'assegnare severi confini al travaglio di ciascuna classe e alla industria di ciascun individuo, il formar famiglie, società, fratellanze, confraternite contraddistinte d'insegne e di livree semi-ecclesiastiche e semi-secolari, creano pretensioni sempre nuove

e litigj e discordie sempre rinascenti, tanto più aspre e dispendiose quanto meno si appoggiano sui veri interessi e sui veri bisogni delle arti stesse, ma piuttosto sull'avvicinamento e sul riscaldamento delle passioni degli uomini, che sono più durevoli a misura che hanno un oggetto più vago e più indeterminato, non già per il fine che si propongono ma per i mezzi che adoperano. Quindi codici particolari di ciascun' arte, custodi di tali leggi, patrocinatori e difensori stipendiati che hanno interesse di riprodurre ciò che gli alimenta. — III, 15.

I privilegi sono sempre dannosi, quando sono concessi ad alcuni esclusivamente, a preferenza di tutti gli altri, ma possono essere altrettanto utili quando siano concessi non alle persone direttamente, ma alle azioni conformi al pubblico bene, in modo che a chiunque sia aperto l'adito del godimento del privilegio, perchè sia in suo potere di fare quell'azione a cui quello va annesso. — II, 57.

Le arti si indeboliscono se i manifattori siano da privilegi esclusivi, da restrizioni e condizioni legali limitati ad un piccolo numero escludente altri che potessero intraprendere un simile travaglio, perchè questi diventando legislatori o tiranni dei valori, ed essendo sicuri di uno spaccio, qualunque sia il lavoro da essi fatto, manca quello stimolo che porta a perfezionare l'opera e a diminuirne il prezzo in concorrenza di emoli tendenti allo stesso fine. — III, 10.

3. — Libertà ai nobili di partecipare alle industrie ed al commercio

Si vorrebbe escludere la nobiltà dal commercio e separare dalla concorrenza universale un numero d'uomini; ma da tutti questi elementi si sa quanto sia dannoso il diminuire la concorrenza; dunque economicamente sarà dannoso escludere la nobiltà dal commercio. Per terminare la questione si dovrebbe definire che sia la nobiltà, come influisca sulla nazione, e come i privilegi di essa non debbono essere i privilegi del commercio. — IV, 55.

4 — In quanto abbia ad essere libero il commercio dei grani e la panizzazione.

La massima di un'assoluta libertà, quando la nazione sia posta nelle circostanze di poter profittare della concorrenza universale dei contratti, non solamente dei proprj grani, ma ancora dei grani altrui, sia la vera massima economica che generalmente dovrassi adottare. — II, 56.

Sembrami aver dimostrato che generalmente la libertà assoluta, ossia il non sistema, è il migliore di tutti i sistemi che in materia d'annona si possono immaginare dal più raffinato politico

Credo che miglior legge intorno alla panizzazione non vi sia di questa: *faccia pane chi vuole e sia punita la frode.* — II, 62

5. — Libertà delle dottrine e quindi della stampa

Il salutare fermento d'una discreta libertà fa cadere gli errori e ripullulare la verità, meglio che tutte le prescrizioni e i precetti che limitano l'espansiva forza degli ingegni, e raffreddiscono quel calore salutare prodotto dalla varia agitazione delle menti. — I, 34

II. — DEL LAVORO

1. — Base dell'economia politica è il lavoro.

Nè il massimo prodotto utile e contrattabile della terra si potrà ottenere, nè dalle arti avere piccoli ma pronti profitti, se gli uomini, gli uni a gara degli altri, non fatichéranno colla mano e coll'industria sia sulla terra, sia sui prodotti di quella. Dunque riunendo i due sopraindicati principi in uno, diremo essere fine generale e principio reggitore di tutta la politica economia, di eccitare nella nazione la *maggior quantità possibile di travaglio utile, cioè somministrante la maggior quantità di prodotto contrattabile*, e il più piccoli ma più spessi salarii alle opere della mano, e di opporsi a tutto ciò che potrebbe tendere a diminuire questa massima possibile quantità d'utile travaglio. — I, 17

Da quest'analitica deduzione di semplicissime verità tutta quanta l'economia politica si deriva. — I, 18

2. — Il lavoro è la vera e principale ricchezza.

Ogni operazione economica si riduce a procurare la maggior quantità di travaglio e di azioni fra i membri di una nazione, e in ciò solo consiste la vera e primaria ricchezza molto più che nella quantità di metallo prezioso, segno rappresentatore soltanto che accorre sempre alla chiamata dell' industria e della fatica, e che fugge malgrado ogni ostacolo dalla dappocaggine e dall'indolenza. — (*Prolusione*).

La ricchezza degli Stati non nasce realmente che dalla fatica degli individui, la fatica degli individui bisogna pagarla. — IV, 34

Non è propriamente la quantità assoluta del denaro che forma la ricchezza e prosperità di uno Stato, ma la rapidità e prontezza del suo movimento. Non sono i segni, ma le azioni che formano la forza e la felicità dei cittadini. — IV, 17.

3. — Che le azioni utili debbon essere frequenti quantunque piccole

Principio di economia politica riguardo alle opere della mano e dell'industria, sarà quello di fare piccoli per volta, ma più spessi guadagni che sia possibile. — I, 14.

4 — DA QUALI CIRCOSTANZE DEVE ESSERE REGOLATO IL PREZZO DEL LAVORO.

Ho detto che nello stimare il travaglio, è necessario aver riguardo al tempo in cui dura il travaglio medesimo, perchè l'alimento è un bisogno costante e periodico; bisogna ancora parimente aver riguardo al tempo del travaglio delle arti inferiori fino all'ultima. Somovi pure alcune altre considerazioni, che entrano nella stima del travaglio; per esempio, la maggiore o minore quantità dell'opera stessa, e la maggiore o minore capacità che vi si richiede, i pericoli e i rischi che si corrono nel travagliarla, sia per la fragilità della materia prima, sia per qualche circostanza estrinseca o intrinseca, che la rende mal sana e nociva. — I, 25.

I vantaggi dei cittadini debbono essere proporzionati alle azioni utili che essi fanno nella città, principio da cui tutte le conseguenze ci condurrebbero ben lontano. — I, 39.

5. — DIVISIONE DEL LAVORO.

Ciascuno prova coll' esperienza, che applicando le mano e l' ingegno sempre allo stesso genere di opere e di prodotti, egli più facili, più abbondanti, e migliori ne trova i risultati, di quello che se ciascuno isolatamente le cose tutte a sè necessarie soltanto facesse. — I, 9.

Le arti, come le cose tutte, quasi mai non prosperano nelle mani di un solo. Tale è la legge eterna che contribuisce a legare gli uomini in società. — III, 18

6 — ASSOCIAZIONE DEL LAVORO.

Le classi operatrici sono tanto più utili, quanto più sono innestate l'una dentro l'altra. — I, 24

7. — IL LAVORO CAUSA DI AUMENTO DELLA POPOLAZIONE.

La quantità di travaglio aumenta piuttosto la popolazione, che non la popolazione la quantità di travaglio. — I, 24.

8. — IL BUON OPERAIO IN CONFRONTO DEL CENOBITA.

O umile padre di famiglia, o artigiano incallito nell'affannata tua officina, io rispetto il rozzo tuo abituro, esso è il tempio dell'innocenza e dell'onestà, quando tergendo il sudore dalla fronte dividi un ruvido pane a' tuoi figli, ai figli dell'industria e della patria, che lo vacci le tenere loro mani per ricercartelo; quando io contemplo l'amorosa sollecitudine della tua fedele compagna, acciò la semplicità del governo tuo domestico ti sia leggiera ed utile, allora io mi risveglio dall'ammirazione che in me destava la contemplazione del sequestrato cenobita, che ha saputo trionfare della natura e della società, che con sì possenti inviti a sè lo richiamavano — I, 39.

III. — AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

1. — Stato dell'agricoltura.

Quest'arte e questa scienza primogenita delle altre fu abbandonata alla cieca e lenta pratica ed alla limitata sagacità dei più rozzi agricoltori. — II, 2.

Quanto poco sappiamo noi intorno alla potazione, quanto poco sui diversi metodi d'irrigazione e sulla preparazione degli ingrassi, e quanto poco noi sappiamo servirci dell'elastica forza dell'aria, principio sviluppatore di tutti i germi che circolano sulla terra. — II, 28.

Diminuisce i progressi dell'agricoltura l'imperfezione degli strumenti villerecci, quali sono quelli che più facilmente suggeriscono alla mente de'rozzi coltivatori, non quelli che sarebbero più utili, l'abitudine li conserva con ostinata affezione, e l'inerzia dell'uomo non gli permette di scorrere verso il nuovo, difficile ed inusato, se non è balzato dagli urti della imperiosa necessità. — II, 6.

2. — Condizione dell'agricoltore

Poca cura si ha della classe più laboriosa e più utile alla società, sia per la natura de' cibi, dell'alloggio, del vestito, come per il frequente abbandono de' soccorsi più necessarj nelle loro malattie. Un pane ruvido e nero, l'acqua sovente torbida e limacciosa, poco vino acido ed immaturo, alimenti rancidi e nauseosi formano il nutrimento dell'instancabile agricoltore. Lacere e vestite di lordi cenci, nelle angustissime case si costipano le numerose famiglie, o fra l'alito denso e corrotto degli animali si riparano dal freddo. Questo è il destino de' nostri fratelli; e ciò li condanna una ferrea necessità per nutrire le sdegnose e frivole nostre voglie. — II, 7.

Io non pretendo di approvare il chimerico progetto di render gli uomini comodi e agiati: quest'idea distrugge sè medesima. La fatica di nessuno produrrebbe il disagio di tutti. Ma solamente io pretendo di mostrare come dalla sola sopra indicata sorgente (cioè la poca cura che si ha della classe degli agricoltori) diramino tutte le ragioni che impediscono la perfezione di quest'arte primitiva.

L'avvilimento del prezzo de' prodotti diminuisce il prodotto netto nelle mani de' proprietarj, questi, avidi delle ricchezze, ed accostumati allo splendore ed alle pretensioni del loro rango, strappano di mano al coltivatore il pane della necessità; rade volte i contadini sono in stato di procacciarsi un avanzo da un debole raccolto, per il quale avanzo non solamente potrebbero soddisfare al bisogno della vita, ma anche rifonderne sulla terra una porzione per ottenere da quella in seguito una più abbondante ricompensa. Le idee sono cangiate su questo punto ad un

segno, che è invalso ne' politici il barbaro sistema, che il contadino quanto più è miserabile ed oppresso, tanto più industriosamente ed indefessamente lavora: tanto è vero che gli uomini confondono le idee più chiare e luminose, solo che l'interesse lo consigli. Altre sono le risorse della necessità ed altri gli affetti della prosperità. Gli uomini vogliono vivere in qualunque modo; egli è chiaro adunque che dal mezzo dell'oppressione l'industria eserciterà i maggiori suoi sforzi; ma egli è chiaro ancora che gli effetti saranno lenti e stentati, e non paragonabili con quelli che sono prodotti dal coraggio e dalla speranza d'una prosperità che va sempre crescendo. — II, 7.

3. — Dei mezzi generali a promuovere l'agricoltura.

Lo studio delle scienze adiutrici, la cura della sanità, la protezione delle sostanze dell'agricoltore, l'istruzione idonea di quello, e più di tutto il buon valore dei prodotti che nasce dalla libertà e dalla concorrenza, saranno i mezzi valevoli per il progresso dell'agricoltura. — II, 23.

4. — Dell'istituzione di una scuola di agricoltura.

I precetti fisici dell'agricoltura richiederebbero una cattedra a parte, e ben più di questa una non interrotta serie di esperienze e ricerche.... Assoggettata alla fisica, alla meccanica ed alla chimica, delle quali scienze può solo acquistare la sua perfezione ed ingrandire le sue viste col mezzo dei filosofi coltivatori, per passar poi alla imitatrice pratica dei contadini, i quali dalle sole e ripetute esperienze possono essere ridotti al penoso cangiamento degli abituali loro metodi di operare. — II, 2.

5. — Protezione ed istruzione all'agricoltura.

Un'accademia dunque d'agricoltura sarebbe la più utile al genere umano di quante mai fossero state. — II, 25.

Sarebbe utilissimo, primieramente, di riunire sotto un direttore sperimentato e filosofo un sufficiente numero di giovani colti e conoscitori de' differenti dettagli dell'agricoltura, alla quale unissero alcuni di essi una sufficiente cognizione della chimica e della meccanica, scienze che sono gli occhi dell'agricoltura, come dicesi che la geografia e la cronologia lo siano della storia. — II, 28.

Sarebbe dunque utilissimo che in questo secolo di luce e di ricerche una benefica filosofia rivolgesse l'attonito sguardo dai corpi celesti sulla terra che noi abitiamo, e che si riunissero tutti gli sforzi a svolgere gli oscuri progressi della vegetazione e della vita delle piante. In tanta pompa d'accademie con tanto sfoggio di titoli, nelle quali o si tessono armoniosamente inutili parole, o su di un sasso corroso dal tempo, ove sono scolpiti i voti imbecilli d'un oscuro Romano, veglia assiderato antiquario;

perchè appena alcuno sa ne annovera nella nostra Italia, antichissimo saggio delle dovizie della natura, dove si consacrino le veglie e le ricerche dell'utilità permanente degli uomini, e per conseguenza all'aumento dei comodi e dei piaceri della vita? — II, 24.

Saranno preferite quelle professioni, le quali contengono in sè una prova di coraggio, o la rara dimostrazione di sagacità e di talenti, all'agricoltura, la quale, quantunque laboriosa, non contiene alcun rischio e non esige studio e combinazione. Ciò nonostante, io non vedo perchè l'agricoltore, che un tardo compenso d'un assiduo travaglio relega nell'oscurità innocente della campagna, meriti di esser condannato in una perpetua dimenticanza, e perchè i suoi sentimenti non possano essere elevati dall'eccitamento lusinghiero della pubblica approvazione. Perchè il più laborioso fra gli agricoltori di un villaggio non potrebbe ottenere un qualche segno di distinzione, che facendolo osservare tra' suoi eguali eccitasse in quelli l'emulazione, ed in lui la speranza d'uno stato più felice? L'ambizione serpeggia nelle più umili condizioni, quanto ella trionfa nelle più alte; l'infimo sdegna altrettanto i grandi, quanto più li grandi sdegnano gl'infimi; ma ognuno vuol grandeggiare tra' suoi eguali, perchè questi entrano nell'atmosfera de' suoi piaceri, e corrono sulle medesime tracce verso la felicità. Un piccolo ornamento sulle abbronzite carni dell'affaticato agricoltore, i rustici omaggi de' suoi simili lo rendono altrettanto soddisfatto e fiero di sè stesso, con quanta pompa di piacere e di giubilo torna fra' suoi simili onorato d'uno sguardo o d'un nastro l'assiduo cortigiano. Ma lasciando queste idee, che possono sembrare a taluni troppo strane, perchè inusitate, basterà quasi nelle occasioni per rendere l'onor dovuto a questa fondamental professione con imparziale premura, per chi è incaricato della pubblica tutela, di sottrarre l'umile agricoltore dal calpestio del prepotente, e di munire collo scudo impenetrabile delle leggi il pane frugale che l'ozio e l'indolenza rapir vorrebbe dall'umile dimora dell'industria alimentatrice. — II, 12.

Ostacolo all'agricoltura è la mancanza d'istruzione nelle persone medesime che vivono alla campagna. Esse non debbono emmollire le rigide membra sui sedentarj studj, nè debbono correre una carriera che loro renderebbe abituale la noja, e farebbe loro desertare l'arte fondamentale della società; ma non perciò debbono essere condannati ad una totale ignoranza che non dà loro i mezzi di conoscere il proprio stato e tutte le di lui risorse, onde non sanno trovare altro rimedio per garantirsi dei mali che li circondano, che a spesa del giusto e dell'onesto. Il leggere, lo scrivere, i conti, gli elementi metodici, semplici e chiari delle loro professione, una morale dolce ed insinuante, dovrebbero formare l'unica loro erudizione e tutta la loro sapienza; la quale però basterebbe a dare un ordine alle loro idee, e a renderli più docili ai progressi dell'agricoltura e più sagaci indagatori dei proprj vantaggi, mentre che imparerebbero di più a calcolare gl'inconvenienti e i mali inevitabili, a cui le cattive azioni sono condannate, e la di cui ignoranza è forse la più frequente cagione dei delitti dell'ultima classe degli uomini. — II, 8.

Vorrei ancora col voto comune de' più illuminati politici, che quella classe rispettabile che è destinata alla sacra istruzione della religione, cioè i pastori e parrochi che vegliano per il bene comune delle anime, estendessero ancora le loro mire e i loro lumi al di là d'una teologia sempre rispettabile, ma sovente inutile fra l'uniforme e semplice maniera di vivere degl'ignoranti contadini, e che ad una spesso e bizzarra e tortuosa casuistica sostituissero i lumi dell'agricoltura e della medicina. Non mancano certamente in questo venerabile ceto persone capaci di adempire così salutari oggetti, ma l'educazione ricevuta, le prevenzioni dello stato, il non esigersi tai lumi da loro, come condizioni essenziali al loro ministero, ne renderanno sempre troppo scarso il numero. — II, 7.

6. — Terre troppo unite, terre troppo divise

Ostacolo (all'agricoltura) è l'essere ristrette le terre dello Stato in troppo poche mani. — II, 10.

Egli è vero che le terre ancora che sono troppo divise non formano un minore ostacolo all'agricoltura, perchè le terre divise in un troppo numero di persone, escludono quelle grandiose opere dalle quali solamente l'agricoltura riconosce il suo maggior ingrandimento. — II, 10.

All'opposto le terre troppo unite presso pochi proprietarii, sono ordinariamente neglette e quella ricchezza che dovrebbe essere costantemente consacrata alla terra per conservarne la riproduzione, è dai proprietarii medesimi rivolta a soddisfare i capricci del lusso e i bisogni d'opinione, i quali crescono in proporzione della disuguaglianza dei beni. — II, 10

7. — Dei fedecommessi e delle immortali mani-morte.

L'abuso dei fedecommessi introdotto in gran parte dall'antica aristocrazia feudale, benchè l'origine si debba riconoscere dall'antica romana giurisprudenza, per quanti vantaggi possa attribuirsi (come la perpetuità del nome e del lustro d'alcuna famiglia), avrà sempre un inconveniente fisico ad essenziale, il quale è quello d'opporsi ai maggiori progressi della coltura. Rispetto poi ai possedimenti grandiosi delle mani-morte, dopo tante eccellenti opere scritte sopra un oggetto sì delicato ed importante, è superfluo il farne qui parola. — II, 10

Potrà ognuno vedere quale sia l'importanza che le terre non dimorino legate perpetuamente sotto i vincoli fedecommissarii presso le *immortali mani morte*, per cui si sottraggono dalla circolazione e dalla speranza dell'industrioso se non tutte le ricchezze, almeno le sorgenti di quelle; per cui alcune generazioni e classi sembrano perpetuamente privilegiate ed altre condannate; per cui le prime acquistano senza giammai perdere, e per ciò condensano in sè medesime la libertà e l'indipendenza politica, seguace mai sempre fatto della proprietà. — II, 10.

Cagione di rarità di nozze è l'enorme disuguaglianza de' beni, originata dalla indistinta e capricciosa libertà di testare. — I, 38.

La troppa moltiplicità e bizzarria de' fedecommessi, ammucchia su poche teste, rende perpetuo in alcune famiglie ciò che dovrebbe essere la speranza e lo scopo di tutte, e che con assidua circolazione dovrebbe accumularsi e dividersi continuamente. Una famiglia che assorbisca le rendite di venti famiglie comode, non fa tanto vantaggio come queste lo farebbero.

Abbiamo detto che le classi utili devono essere tanto più numerose ed incoraggite, quanto più sono vicine alla classe produttrice ed alimentatrice; ora venti famiglie hanno più bisogno che mettano in moto queste classi, che una famiglia sola quantunque ricca come le venti. Aggiungasi che invece che la natura tende d'una famiglia a formarne molte, i troppi vincoli posti alle terre, il consacrarle all' ingrandimento d' un nome ed al lusso svogliato d' un primogenito, tendono di molto a farne una sola. La povertà dei cadetti serpeggia umile ed oscura tra l' oro e la pompa fraterna. — I, 38.

F — DELLA PASTORIZIA.

Ramo capitale di coltura di pubblica economia, è la pastorale, l'arte cioè di nutrire e far crescere i bestiami principalmente le pecore. Queste furono, da già lungo tempo, in questa provincia, evita loro patria e domicilio amplissimo, dal pregiudizio e dalla prevenzione scomunicate. — II, 80

Le contraddizioni sono sempre il risultato dei discorsi di tutti coloro che respingono le cose nuove ed insolite con ostinata avversione, declamano da una parte che il paese è spopolato, che mancano le braccia all'agricoltura, che questa va ogni giorno decadendo, che vi sono terre incolte da ogni parte; per il contrario quando si tratta d'insinuare l'introduzione delle pecore, si oppongono tosto col rappresentare che ciò sarebbe dannoso all'agricoltura, base e sostegno di questo Stato, tutto essere occupato da vigne, da frumenti, da gelsi o da praterie a migliore oggetto destinate. Ciò che in realtà si può dire si è, che tratti assai grandi di paese nella nostra provincia sembrano non solo potere ammettere, ma richiedere ed esigere gregge e pastori nazionali. Vaste colline e magre montagne abbiamo, ove lussureggiano soltanto selvatici castagneti, sterile alimento d'una vedova popolazione, abbiamo molti villaggi, che sono il ritiro solingo ed infecondo di mogli abbandonate e di pochi bambini, mentre i mariti corrono con ammirabile e quasi unica industria ad esercitare l'attività del loro ingegno e del loro commercio nel restante dell'Europa. Ritornano, egli è vero, con somme considerabili a ridare la vita ed il moto a quella languente popolazione; ma ciò non è che un risultato passaggiero d' una industria altrove esercitata, l' esempio delle fatiche, tutti i vantaggi che sono i primieri ed essenziali, la circolazione del tra-

vaglio, il muovere, l'esser mossi, il dare, il ricevere, tutti questi vantaggi sono perduti. Essi, vestiti ed alimentati tutto l'anno su forastiero terreno, portano l'avanzo a casa loro, avanzo che non è origine nè accrescimento d'industria interiore. Grandi famiglie uscirono da quegli erti nascondigli, ma non perciò poi abbiamo veduto rendersi più frequente la popolazione, più fervida la coltura e l'industria locale, più spesse e più agiate le famiglie, soli e veri indizj di un'utile e solida industria. Questi sono i paesi che potrebbero divenire il centro della pastorale; una Arcadia intiera specchiar si potrebbe ne' nostri laghi, e la solitudine selvaggia e morta dei nostri monti vedrebbesi animata da pascoli, d'arti, di greggie e di pastori, per cui le moltiplici operazioni della lana sarebbero una inesausta miniera di perpetua dovizia. — II, 81.

9. — Colture da migliorare e da propagare in Lombardia.

Altri prodotti debbono essere sommamente pregiati in ogni Stato, e principalmente in questo temperato e vario, che offre in ogni luogo diverse situazioni e docile prontezza all'attento coltivatore. Il lino ed il canape possono essere origine di lucrose manifatture ed anche risparmio di considerabili uscite di danaro: possono condurci ad essere per l'Italia, volendo, ciò che l'Olanda e la Slesia sono per l'Europa. Finalmente il vino rallegratore merita tutta la nostra attenzione, come origine d'un tributo considerabile per parte nostra a nazioni ora forastiere per noi. La vigna, il di cui frutto immaturo ancora si raccoglie per sottrarlo all'avida rapacità di chi lo fura, e a cui non si consacrano quasi mai terreni unicamente per la di lei coltura; la vigna, che di presente ci offre un così illustre esempio nella Toscana e nella Francia, alle di cui situazioni molte simili ne esistono nel vario nostro Stato; la vigna, che tanto considerabile consumo suppone, merita le ricerche del saggio ed accorto coltivatore, e l'attenzione di chi s'interessa o per dovere o per iscelta al pubblico bene. Non giova qui l'entrare in più minuto dettaglio di ciò che noi facciamo, di ciò che noi facciam male, di ciò che noi potremmo far meglio. Mille utilissimi vegetabili, come l'ulivo principalmente, poi il zafferano, il cotone, l'indico, l'acacia, ci offrono un'abbondantissima messe di osservazioni e di ricerche, onde avere la gloria di essere promotori di cose utili e la lusinghiera approvazione della patria, de' concittadini e della posterità, ed anche di potere con ragione divenir superiori al disprezzo di quelli, che per imbecillità o per mal talento sorridono dispettosamente a tutte le cose nuove che escono fuori del ristretto circolo delle loro idee. — II, 79.

Resta solo a noi il secondare la forza legislativa che al nostro bene ci guida, e di non opporre quella querula ostinazione che ci deprime negli antichi errori, errori che di padroni che eravamo di popolazioni forastiere colle nostre lane, schivi ci rese e dipendenti delle medesime. — II, 80.

10 — Del carbon fossile.

Sarebbe desiderabile il ritrovamento del carbon fossile, il quale produrrebbe l'abbondanza d'una consumazione necessaria e nel medesimo tempo

il risparmio delle terre che ad altre colture sarebbero impiegate, nutrici d'uomini e di arti. L'indolenza divide il suo impero coll'opinione presso il genere umano, ed è forse la negligenza e la avversione delle cose nuove ed insolite, più che la difficoltà di ritrovarlo, che ci priva del carbon fossile, del quale non dubbie tracce appariscono ne' nostri monti. — II, 74.

11. — Silvicoltura.

La conservazione de' boschi può essere uno di quegli oggetti che malgrado il sistema generale di un'assoluta libertà, può essere soggetto a qualche regolamento. — II, 69.

Si deve considerare che la proprietà è figlia primogenita e non madre della società. — II, 70.

Frattanto la distruzione dei boschi non è così facilmente riparabile come la distruzione di molti altri generi di coltura. — II, 69.

12. — Industrie manifatturiere nelle città e nelle campagne.

Quelli che la vanità trasportano dall'individuo alla nazione, restano abbagliati senza dubbio nel vedere tra una immensa moltitudine di popolo, ammucchiata ed avvolta nel fumo di una capitale la folla ed il mormorio di numerose ed ampie manifatture, ed odierebbero il volerle allontanare nell'aperta e solitaria campagna. Ma io li prego di considerare a quanto maggiori inconvenienti sieno soggette le manifatture cittadine e accumulate, ed a quanto minori le manifatture villerecce e sparse. — Le derrate le più necessarie, il vitto, il vestito, l'alloggio, gli operai costano molto più nella città che nella campagna.... Gli uomini esigono un salario maggiore.... Una manifattura o due che intorno ad un villaggio ben coltivato si stabiliscano, aumentano ordinariamente la popolazione.... Questi operai tolti dalle rustiche famiglie conservano sempre qualche piccola porzione di terreno che nell'tamente mettono in valore; colla sospensione della manifattura non cesseranno perciò da ogni sorta di fatica e di produzione.... Una maggior consumazione, essendo più immediata e più vicina alla produzione, animerà di più l'agricoltura. — II, 28.

13. — Industria della seta.

Sortiva raccolta la seta dalle mani inoperose de' nazionali per correre al di fuori per essere travagliata dalle mani forestiere e nemiche, che ci rendevano tributarii dei nostri prodotti. — II, 77.

14. — Capitali produttivi.

Per moltiplicare questi frutti della terra dovettero gli uomini per lungo tempo vincere molte difficoltà: dovevano diboscare il terreno, mondarlo da' sassi, muoverlo, irrigarlo, fecondarlo, ecc., avanti che fosse in stato di ricevere le prime sementi, in quella copia che ora veggiamo atta a

nutrire considerevoli popolazioni. Ora tutte queste operazioni esigevano fatica e tempo, e strumenti atti a lavorare la terra, e materie atte a fecondarlo, e sementi già da quella prodotte per rimettervele, onde le riproducesse e le moltiplicasse; ma durante tutto questo tempo e questa fatica dovettero gli uomini nutrirsi, vestirsi ed abitare vicino al luogo del loro travaglio, ed avere in proprietà quelle cose che dovevano servire a perpetuare sulla terra la riproduzione. Dunque noi chiameremo capitale fondatore della coltivazione la somma di tutte queste cose, preliminarmente necessarie a rendere una terra di incolta fruttifera; ed osserveremo che senza di questo capitale fondatore la terra sarebbe rimasta inutile e deserta. — I, 7 — Dippiù, preparata la terra ad essere coltivabile e fruttifera, era d'uopo conservarla tale, perchè, consumati i prodotti di un anno, bisognava metterla in istato di riprodurli per il seguente; ma questa riproduzione esige nuova semente da gettare sul terreno: e come prenderla se non dai prodotti precedenti del passato anno? Esige braccia che coltivino ed animali che fecondino e che ajutino il lavoro medesimo. Tutto ciò richiede una spesa continua, ed una ricchezza da non destinarsi ad altro uso fuorchè a quello della riproduzione: e dove prenderla se non appunto dai prodotti precedenti? Dunque noi chiameremo scorte annue queste ricchezze necessarie a continuare la riproduzione, e osserveremo che, scemate queste o tolte del tutto, proporzionatamente si scema o si toglie la riproduzione, e la terra ritorna qual era incolta e deserta. — I, 8.

15. — Mezzi di comunicazione.

Rendere facili i trasporti, allargare e consolidare le strade o condurre per tutte le possibili direzioni canali navigabili, opere immortali che rendono i sovrani conquistatori della propria nazione, conquiste consacrate dai ringraziamenti e dalla prosperità delle generazioni, non cementate col sangue e coi lamenti delle desolate provincie. — II, 68.

Una grandissima facilità e bontà delle strade, le diligenze, i procacci, i canali ed altre istituzioni che rendono a buon mercato qualunque trasporto, farebbero danno ad una quantità di persone che un tal mestiere esercitano, ma nel medesimo tempo renderebbero più animato il commercio dei generi e delle materie prime, e più numerose e frequentate le arti tutte.

Questo accrescimento essendo d'immensa quantità più utile alla maggior parte, di quello che sia il danno recato a questi trasportatori, danno più passaggero che durevole, perchè prestissimo crescerebbero le occasioni dei trasporti meno lucrosi, ma più frequenti; perciò si dovrà poco curare la ricchezza d'una tal professione in confronto del danno che questa ricchezza apporta a tutta la mole degli affari economici della nazione. — III, 30.

IV. — DELLA POPOLAZIONE.

1. — Dell'aumento della popolazione.

È da osservarsi moltissimo che la popolazione ha naturalmente certi limiti, al di qua e al di là dei quali non può oltrepassare. — I, 31.

2. — Dei matrimoni.

Cagione di rarità di nozze, diciamolo arditamente, sono gli ostacoli troppo frequenti che si pongono alla libera scelta de' soggetti, per la creduta prudenza di avere per primo scopo le circostanze accessorie delle nozze. — I, 38.

Quanto poi risguarda all'impetuosa giovanile buona fede del correre in un laccio rovinoso, suppongo il freno delle leggi e l'autorità paterna non illimitata nè capricciosa, ma fino all'età in cui l'uomo è capace di reggere sè stesso e di contrapporre con maturità motivi a motivi, ragioni a ragioni. — I, 38.

È necessario che la massima attività d'un cittadino abbia tanto valore di mantenere una moglie e tre figliuoli almeno per ottenere l'accrescimento di popolazione. — I, 38.

3. — Educazione fisica dei fanciulli. Obbligo dell'allattamento per le madri

A quale incurie ed a quali pregiudizi la tenera infanzia non è assoggettata? Il rinchiudere i bambini ed il soffocarli in un inelastico calore che opprime, appassisce e ne discioglie la ancora imperfetta organizzazione, e privarli dell'aria libera ed elastica, elemento sviluppatore ed animatore dei corpi viventi; l'imprigionare i loro corpicciuoli fra le fasce, che all'espansiva forza del loro accrescimento pongono un limite; il rinchiuderli e serrarli fra quei rigidi inviluppi che chiamansi busti, che le belle forme naturali viziano, e disturbano quel moto d'inquietudine che i fanciulli hanno dalla provvida natura ricevuto, per cui i muscoli tutti crescono di forza, di duttilità e di pieghevolezza; l'alienare dal proprio seno e dall'inimitabile vigilanza materna sottrarre i pargoletti, che ad un mercenario amore si consegnano; tutti questi errori e pregiudizj, con un grosso numero d'altri, hanno già esercitata la penna de' più illuminati filosofi. — I, 35.

Non stattandoli, gli accidenti prodotti dal latte cagionano in esse delle gran rovine, ne fanno morir talune, o indeboliscono considerabilmente il temperamento delle altre. — I, 45.

Egli è vero che vi son molte donne che per il loro stato o per naturale impossibilità non possono allattare i propri figli. Ma ve ne sono altresì molte alle quali non dovrebbe essere permesso di confidarne la cura ad altre. V'ha anzi in ciò un difetto di tenerezza, che fa vergogna all'umanità. Ogni altro dovere non dovrebbe egli cedere a questo nel cuor delle madri tenere ed affettuose. — I, 45.

E se si trovano di quelle alle quali questo titolo rispettabile (di madre) non ispiri tanta tenerezza che basti per far loro adempiere il primo o il più caro di tutti i doveri, sarà biasimabile un'esatta polizia che vi desse provvedimento? Ne risulterebbero molti vantaggi; le madri ed i figliuoli sarebbero reciprocamente più attaccati e godrebbero d'una miglior salute, ellino ne avrebbero meno e ne alleverebbero di più, e lo Stato avrebbe più sudditi. — I, 45.

4. — Celibato — Preti — Monache.

Causa spopolatrice è la troppa diffusione del celibato.

Se questo stato si diffonde di troppo, esso diventa piuttosto apparente che reale. Le facili o tenebrose risorse del libertinaggio compensano una privazione, e la natura si rivendica, ma a carico altrui e senza raccogliere alcun frutto. — I, 39.

Quando i claustrali hanno passato un tempo di 15 o 20 anni, la loro salute comincia ad alterarsi per le astinenze, digiuni, fatiche e più di tutto per la mancanza di cura esteriore del loro corpo, di cui la maggior parte non si piccano gran fatto. — I, 45.

Si aggiunge per i paesi cattolici l'aumento che produrrebbero tutte le figlie che si chiudono ne' conventi, se elleno si maritassero in luogo di farsi monache, e seppellire con sè stesse la loro posterità. — I, 45.

5. — Degli ecclesiastici.

Gli ecclesiastici campano in parte sulle epoche fondamentali della vita umana, nascita, matrimonii e morte. — I, 44.

6. — Dei soldati.

a) *Proporzione tra l'esercito e la nazione.*

Egli è difficile il fissare la vera proporzione tra il numero dei soldati e la popolazione con precisione; basti per ora il sapere che i politici fissano come ragionevole quella di 1/2 sopra 100, onde in una popolazione 1,200,000 uomini, per esempio, lo stato militare dovrebbe essere di 18,000. — I, 44.

b) *Occupazioni del soldato in tempo di pace.*

Si rifletta che anche gli antichi Romani, sia ne' tempi della repubblica, sia ne' tempi della monarchia, hanno sempre mai adoperato le truppe loro vittoriose a fare ed a mantenere le strade, delle quali, per i vestigi che da tanto tempo in tante rivoluzione di cose ancora ci restano, ne conosciamo la solidità e la durevolezza. Pretendevano essi con ciò di tenere occupati i soldati in tempo di pace, e farli vivere più sani nell'aria aperta e più robusti col continuo esercizio, e di convertire in un utile

continuo le continue spese che si fanno pel mantenimento di quelli. Siccome alcuni scrittori hanno creduto di poter applicare ai tempi presenti questo ramo della romana polizia, così ho trovato conveniente di farne qui qualche cenno. — II, 9.

c) *Premii ai veterani.*

Perchè al cicatrizzato e benemerito soldato non si possono concedere e terre e moglie onde in pace finire quei giorni, che egli ha incominciati fra il tumulto, fra il sangue, fra le angosce d'una vita durissima e le scosse alternative d'un timido onore e dell'amor della vita? Diressi: ove avremo i fondi? ove troveremo i premii? Rispondo: dappertutto ove sono terre che non sono d'individui; dappertutto ove sono stabilimenti nei quali l'inerzia è premiata e incoraggita, e riposa indolentemente sull'origliere della pubblica beneficenza. — I, 39.

V — MISCELLANEA.

1. — Importanza della statistica.

È di massima importanza di avere una esatta notomia di tutte le minute fibre del corpo politico, ed un'analisi esatta della nazione, da ciò solo dipende la sicurezza e l'ordine che si deve tenere nelle operazioni politiche destinate ad incoraggire il travaglio degli abitatori. — I, 26.

Non è possibile il fissare con precisione aritmetica il valore intrinseco delle fatiche degli uomini... Perchè un tal calcolo potesse accostarsi alla matematica precisione, sarebbe necessario prima un esatto catastro di tutta le terre, e della quantità media degli annui loro prodotti; secondo, un numero esatto di tutta la popolazione, distinta e numerata per le di lei diverse classi; terzo, il valore del mantenimento e la quantità dell'annuo travaglio di ciascun artigiano. — I, 26

2. — Istruzione popolare.

Non isdegnare l'intralciata loquacità del rozzo villano, e di rendere palpabili e toccanti, per così dire, le più sublimi verità fisiche; di comporre catechismi ed istruzioni ridotte ad espressioni sensibili in modo che siano adattate alle più infime intelligenze non avvezze alla complicatezza de' nostri ragionamenti ed all'oscurità de' dotti significati, onde le più utili verità sono per lo più dalla pompa magistrale velate e nascoste. (Vedi anche i brani *Protezione ed istruzione all'agricoltore*). — II, 29

3. — Del vincolo fra le scienze.

Una rete immensa lega tutte le verità, ed esse sono più variabili, incerte e confuse, a misura che sono più ristrette e più limitate, più semplici, più grandi e più sicure, quanto si allargano in uno spazio più vasto, e si elevano ad un punto di vista più eminente. — *Prolusione.*

4. — Dell'efficacia delle scienze sulle arti e manifatture.

Le scienze hanno una troppo grande influenza sulle arti e manifatture, perchè si debba omettere ogni sforzo per ampliarle e facilitarne il progresso per ogni paese. Verissimo è quello che fu detto da alcuno, che dove si perfezionerà l'astronomia ivi si può sperare che i panni saranno più perfettamente lavorati. Chi considera i progressi della specie umana troverà che essi camminano con un certo parallelismo, onde e le più sublimi e da noi lontane cognizioni; e le più umili ed a noi più vicine si attreggono vicendevolmente. — III, 26.

5. — Dell'efficacia morale delle scuole, dei monumenti, dei viaggi, ecc.

Le scuole di disegno, le accademie di pittura, di scultura, di architettura, i pubblici monumenti, i viaggi dei giovani studiosi, saranno un oggetto di pubblica economia sempre interessante e sempre utile, e a noi insegneranno a rispettare la succinta modestia di coloro che lontani dagli studi comuni e perniciosi, soffrono i rimproveri e le derisioni di quelli che con imponente sopracciglio alla contagiosa aura popolare, si fanno bali d'una scienza inutile e dannosa sovente alla nazione, quantunque utile talvolta ad alcuni particolari. — III, 26.

6. — Lo studio delle scienze economiche promuove l'amor patrio.

Le scienze di pubblica economia non possono non ingrandire e nobilitare le mire stesse private dell'economia domestica, suggerendo i mezzi di riunire l'utilità propria con quella del pubblico. Avvezzandosi a considerare gli affari della società e a rimescolare le idee di bene universale, l'amor naturale che noi portiamo ai nostri ragionamenti ed agli oggetti che eccitano in noi tanti piaceri intellettuali, riaccende l'illanguidito amore della patria; non ci consideriamo più come parti isolate, ma come figli della società, delle leggi e del sovrano; la sfera de' nostri sentimenti diventa più grande e più viva; le passioni esclusive si diminuiscono; le affezioni sociali si dilatano e si rinforzano sul potere dell'immaginazione e dell'abitudine; e misurando gli oggetti nelle varie loro dimensioni ci allontaniamo da ogni bassezza e viltà, vizj che nascono sempre dalla falsa misura delle cose. — *Prolusione.*

7. — Importanza delle scienze naturali.

Si può imparare, quanto sia importante per una nazione il promuovere lo studio delle scienze naturali, studio che premiandoci della fatica colla moltiplice varietà di sensazioni aggradevoli che ci presenta, pone in vista nello stesso tempo tutte le nostre ricchezze, onde crescerne sempre

l'uso e l'impiego. Una infinità di vegetali s'innalza solamente per servire di scarso pascolo agli animali e di esca al fuoco, quando potrebbero forse servir di base o almeno di parti costituenti arti e manifatture utilissime, come il cotone che involve le sementi del pioppo, e come molte inutili erbe delle quali si è tentato non infelicemente di far carta. Una gran quantità d'insetti fanno essi pure sulle nostre comunali piante, nei nostri boschi, sotto i soli e parchi auspizj della natura, grossi bozzoli di lucida e variata seta, che sarebbe emulatrice, per l'abbondanza e facilità, di quella che abbiamo con infinite cure potuto addomesticare al nostro clima. Finalmente l'uso dei metalli, dei minerali, dei fossili può condurci a grandi scoperte sulla perfezione dei colori, sull'ammollire e rendere seguaci alla mano fabbricatrice le materie più dure e più rigide, dappoichè la chimica, coll'analisi più accurata e coi tormentatori suoi processi, tenta instancabilmente di penetrare sino alle primarie e più secrete operazioni della natura. Da ciò possiamo vedere con quanta compassione meritano d'essere riguardati coloro, che il peso degli anni mettendo in conto di sapienza, ed onorando solo del nome d'affari il movimento e l'agitazione della cupidigia dell'oro o dell'ansietà del comando e del potere, con severo sopracciglio l'ardente curiosità giovanile verso questi studj condannano coi nomi d'ozio e di occupazioni inutili di frivola e ragazzesca dappocaggine, estinguendo così quell'estro e quell'entusiasmo che spingendo gli uomini con forza e con piacere verso varie direzioni, produce il più grande effetto e la più gran perfezione nel totale delle specie, colla minor fatica ed imbarazzo degl'individui. — III, 2

8. — Nobiltà delle arti meccaniche.

Lo studio delle arti meccaniche è stato finora abbandonato alla cieca pratica de'manuali, i quali non mossi che dall'amore del guadagno immediato, non le hanno che lentamente perfezionate. Eppure queste arti medesime contengono, come taluno ha osservato, più di filosofia, di sagacità, d'invenzione degne d'uomini ragionatori, che molte migliaia di volumi scritti con tutta la gravità e sussiego; e sono suscettibili d'essere ridotte a principj generali e precisi, onde meritare la considerazione del più contegnoso e superbo letterato. Se dunque si aggiungesse alle istituzioni che si danno in favore della gioventù, invece di una sterile scienza di parole, un preciso ma ragionato quadro delle arti meccaniche, ove fosse ridotta a principj e a viste comuni e generali quella logica di tradizione e buon senso che le scienze cavillose e magistrali relegarono nelle umili officine dell'ingenuo lavoratore, da essa la distratta gioventù, meglio che fra l'ostentazione delle scuole, imparerebbe a rispettare le vere cognizioni, senza renderla insipida e rannicchiata in sè stessa tra la volubile sottigliezza o la pupillare ferocia dei sillogismi; ed avvezzandosi a conoscere tutti i ceti e tutta la catena degli affari sociali, ella si avvezzerà a quell'affezione e a quell'amicizia di abitudine con tutte le condizioni, che tanto contribuisce alla reciproca e tranquilla felicità degli uomini conviventi e contrattanti insieme. — III, 7.

9 — Imposture, pregiudizi, male abitudini, ecc.

Quanti ciarlatani che si millantano dei segreti, che affettano una scienza occulta e misteriosa, della quale pur troppo si è data occasione al popolo di crederne la realtà coll'assoggettare le menti unicamente all'autorità, quasi mai alla ragione. Lasciamo stare i brevi, le false orazioni, gli incantesimi ed altre fole, che alla crescente luce di questo secolo svaniscono anche dalle menti le più credule e prevenute, ma quale cieca confidenza non si ha talvolta alle più vili femminucce, e uomini erranti, e però sempre sospetti, che erbe od empiastri ci offrono da ogni parte? — I, 35.

Si teme di trovar delle ragioni che distruggerebbero i pregiudizi adottati. — I, 45.

Nei mali morali è ben raro che si rimonti alla cagioni, le quali stanno inviluppate e nascoste fra le abitudini le più care e famigliari, e qualche volta fra le leggi più antiche e più rispettabili — I, 36.

10 — Importanza dello studio fatto da noi stessi.

Un solo ragionamento esatto, fatto da noi stessi, getta più di luce su d'una scienza, e quella più radicalmente e stabilita piantasi da noi per questo solo, di quelli che per dieci ragionamenti fatti da un altro. — IV, 35

Guai a colui che tutto vuol dire insegnando, e niente lascia alla penetrazione di chi lo ascolta. — IV, 35.

11. — Sintesi.

Alcune teorie non sembrano a taluno troppo metafisiche ed aeree, se non per altro, perchè non hanno l'abitudine di racchiudere sotto nomi generali la folla de' particolari, mancando di quell'attenzione che si richiede a scorgere le somiglianze e i rapporti occulti delle cose. — I, 25.

12 — Tenacita' d'opinione dei vecchi

Nell'età più avanzata si va sempre più acquistando un amor proprio esclusivo ed una tenacità d'opinione, per cui ciascuno riguarda l'altro con gelosia, con riserva, con critica. — II, 28.

13. — Non è da preferirsi l'attuale popolazione alla futura

Non dobbiamo preferire l'attuale popolazione alla futura, la felicità dei viventi che hanno un diritto acquistato sulle cose, a quella di coloro che sono ancora ingolfati nello scuro abisso de' possibili. — II, 32

♦

14. — Igiene pubblica.

L'autorità pubblica deve essere tutrice del popolo, e con vigorosa fermezza penetrare e dissipare i tenebrosi raggiri dell'imperturbabile avidità di guadagno, principalmente dove si tratti di cose interessanti la sanità della moltitudine. — II, 63

L'allontanamento delle colture richiedenti acque stagnanti dalle popolazioni cittadinesche e più frequentate, sarebbe un ottimo provvedimento quando fosse sostenuto con quel vigore che il sacro motivo della salute pubblica richiede, malgrado le querule rappresentanze degli interessi privati. — I, 33.

15. — Della pubblica beneficenza

Questa parte sostenitrice delle nazioni (gli agricoltori) è abbandonata spesse volte alla miseria, al languore delle malattie, all'incomodo trasporto negli spedali, *lungi dalla minuta e tenera esistenza delle care famiglie*, sotto la dura e negligente tutela di uomini indifferenti ed incaliti fra le sofferenze dei miserabili. E ciò un ajuto per la perfezione della medicina ed anche un illustre monumento della vera pubblica beneficenza, ma non il migliore soccorso contro i morbi e la mortalità. *Vorrei che più davvicino ai loro alberghi e in questi medesimi fossero alleviati dai loro malori;* io credo che dall'una parte vi guadagnerebbero i miserabili e dall'altra l'erario pubblico col risparmio di molti salari e di molti disordini che nell'avvicinamento delle grandi ricchezze sono inevitabili, e col vantaggio di spandere in tutto lo stato i monumenti e gli esempi della pubblica beneficenza (1). — II, 7.

Disposizioni più rispettabili pe' loro motivi che salutari per le naturali loro conseguenze erano di stabilire un canone antipolitico: *sia la inerzia mantenuta dalla pubblica beneficenza, ed ottenga il premio dovuto alla fatica ed al sudore.*

16. — Molte verita' sono antiche.

E se nelle fervide e clamorose nostre assemblee tanto si deplora il decadimento di questo secolo, perchè ci allontaniamo dal costume, dalle opinioni e dalla maniera degli avi e de' bisavi nostri, io non sarò poi rimproverato se volessi costringere tali declamatori a rimontare più in alto per convincerli, che le novità che si propongono, sono le vecchie costumanze de' tritavi e quadravi loro. — II, 20

(1) Moreau-Christophe nella sua grande opera *Du problème de la misère e de sa solution chez les peuples anciens et modernes*, consiglia per la pubblica beneficenza la istituzione della diaconia ossia l'assistenza a domicilio, che è appunto ciò che proponeva circa un secolo prima il nostro Beccaria.

17. — INDIZI DI PROSPERITA' DI UNA NAZIONE.

Sarà segno di prosperità o di aumento della somma di prodotto di una nazione, cioè di vero commercio attivo, quando al medesimo tempo, 1.° crescerà la popolazione; 2.° prospererà l'agricoltore sia in intensità come in estensione; 3.° scemeranno gli interessi del danaro, 4.° si alzerà il prezzo delle cose tutte. — IV, 27.

18 — DEL CONFINE ECONOMICO O NATURALE O DEL CONFINE POLITICO.

Si può di sfuggita vedere come i confini politici di uno Stato non siano sempre o quasi mai gli stessi de' confini economici di quello. La terra di una nazione alimenta l'industria di un'altra, l'industria di questa, feconda la terra di quella: queste due nazioni, quantunque divise di sovranità ed indipendenti reciprocamente della rispettiva loro leggi politiche, sono però realmente una sola nazione strettamente unita per leggi fisiche, e dipendenti l'una dall'altra per le relazioni economiche. — I, 16.

19 — FRATELLANZA FRA I POPOLI.

Fino ad un certo segno una nazione può prosperare a spese di un'altra, ma al di là di un certo segno la vera prosperità nostra produce la prosperità altrui, non essendo dato agli uomini un'esclusiva felicità o miseria: chiaro indizio d'una segreta comunione di cose, e di una non intesa fratellanza voluta dalla natura del genere umano, della quale la più profonda filosofia travede che i varii nostri interessi hanno una totale ed intima dipendenza dalla virtù; onde si belle contemplazioni possono elevare l'animo nostro dalle piccole e servili viste del privato interesse nelle serene e tranquille regioni della giustizia e della beneficenza. — II, 34.

Intorno a questo insigne passo il prof Ferrara esclama: « Non si potrebbe esprimere con maggior precisione ed energia il principio di intima solidarietà che lega gli interessi degli uomini. Da questo principio appunto la scuola di Smith ha dedotto che la prosperità di un popolo è prosperità di tutti e che non può esserlo per l'uno a per gli altri, se tutti non si lascino *fare* e *permutare* secondo l'impulso de' loro interessi ». Il sommo principio fu dunque posto da Beccaria, le deduzioni sono poi dello Smith

CAPO NONO

RICERCHE INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE. ALTRI STUDII LETTERARI.

Nell'anno stesso, in cui leggeva Economia alle scuole Palatine, il nostro autore pubblicava la prima parte delle sue *Ricerche intorno alla natura dello stile* (1), continuazione di un lavoro, che aveva concepito fin da giovanetto nel collegio di Parma (2), e del quale già un *Frammento* aveva inserito nel foglio venticinquesimo del *Caffè* (3). Dedica la sua opera al ministro Firmian come a « benefattore e mecenate » e nell'avviso *A chi legge*, scrive

In due parti ho diviso quest'Opera; per ora non si pubblica che la prima parte, ma incessantemente dopo alcuni mesi seguirà la seconda. Alcune circostanze mi hanno indotto a dare in due riprese ciò che più volentieri avrei voluto unitamente pubblicare: io profitterò di questo tempo per supplire nella seconda parte a que' difetti ed a quei vuoti che una più matura considerazione e le onorate critiche degli amatori sinceri della verità potranno suggerirmi.

Di questa seconda parte, formalmente promessa, ed in cui avrebbe supplito ai difetti ed ai vuoti della prima, non compose che qualche pagina, che fu pubblicata come scrittura postuma nella edizione milanese del Silvestri il 1809. Così delle tre opere principali del Beccaria una sola è completa; non lieve jattura nella storia delle nostre lettere, dove il filosofo lombardo può dirsi il maestro di un illustre gruppo di scrittori contemporanei, i quali rivelano la potenza dell'ingegno, o in quadretti di vario genere, tanto più finiti quanto più piccoli, o in meravigliosi frammenti di un gran disegno, che abbandonano nel meglio dell'esecuzione, quando nol facciano in abbozzo.

La cagione, per la quale Beccaria non completò il suo trattato sullo Stile, fu probabilmente il dispetto di vedere che quel primo fascicolo, in cui pretendeva d'aver esposto *riflessioni interessanti e in parte nuove* (4), quantunque onorato da una versione fran-

(1) Fu stampato in Milano dal Galeazzi nel 1770.

(2) A quindici anni, scrive il barone P. Custodi, avendo Beccaria compiuto il corso della filosofia, riassunse spontaneamente la rettorica, già quasi presentendo per naturale istinto che la vera eloquenza non ha altro fonte che la precisione e la copia delle idee.

(3) Vedi pagina 40 e 41 di quest'opera.

(4) *Frammento sullo stile*, nel *Caffè*, vedi pag. 40 di quest'opera.

cese (1), o non era inteso o non era apprezzato. Ei ne aveva presentito la mala riuscita, ma nel suo orgoglio filosofico se la pigliava collo spirito leggero de' suoi concittadini, i quali non sapevano seguirlo nell'arte del ben pensare (2).

I brani seguenti di egregi scrittori valgano a far conoscere il giudizio della critica moderna sull'operetta di cui trattiamo in questo capitolo.

Pasquale Villari (3) dopo una breve analisi del libro *Dei Delitti e delle Pene* e delle *Lezioni di Economia*, scrive:

Pochi scrittori italiani hanno avuto una così profonda penetrazione psicologica, come quella che si vede nella sua « *Ricerche intorno alla natura dello stile.* » L'idea di quest'opera fu concepita dall'autore nella sua giovinezza, e trovasi come in germe in un suo articolo del *Caffè*. Il quale venne subito tradotto in francese, cosa che incoraggiò l'autore a meditare la sua idea; e quando dava ancora lezioni di Economia (1770) uscì alla luce la prima parte di quest'opera. Il concetto fondamentale della quale fu assai nuovo e vero, quel medesimo concetto che trasformò la critica da una serie scucita di pedantesche osservazioni in quella scienza moderna, in cui i Tedeschi han dato tante prove del loro ingegno. Ecco come il nostro autore si esprime: « La bellezza, la bontà, l'utilità hanno » la più grande affinità tra di loro ... onde la morale, la politica, le belle » arti, che sono la scienza del buono, dell'utile e del bello, sono scienze » che hanno una più grande prossimità, anzi una più estesa identità di » principii, di quello che taluno potrebbe immaginare: queste scienze de- » rivano tutte da una scienza sola e primitiva, cioè dalla scienza dell'uomo... » Io mi sono sforzato di assoggettare alla filosofia dell'animo quella parte » dell'eloquenza che, sotto il nome di stile, viene compresa, abbandonata » fino ad ora quasi interamente alla fortuita impulsione del sentimento » ed alle sconnesse ed irreflessiva pratica d'un lungo esercizio. » Ed invero la critica tedesca altro non ha fatto per trasformare l'antica Rettorica pedantesca ed arida, che sottoporla alla filosofia dello spirito; ricercando così dei principii scientifici e non delle regole di puro meccanismo artificiale. La logica, l'analisi psicologica, di cui abbiamo parlato, come il carattere principale di questo lavoro è veramente straordinaria in ogni capi-

(1) *Recherches sur le style*. Paris, Molini 1771. La versione è dell'ab. Morellet, il quale aveva dichiarato al Beccaria fin dal 1766 di voler essere il suo traduttore ordinario. Nell'avviso premesso alla versione egli confessa di aver tradotto alcuni brani dell'opera del suo autore senza averli intesi per la oscurità e la mancanza di sviluppo nella esposizione delle idee.

(2) Cesare Beccaria palesò al fratello Annibale il timore che il libro *dello Stile* fosse trascurato, aggiungendo che se avvenisse il contrario, sarebbe prova de' progressi della nazione nell'arte del ben pensare, di che però disperava.

(3) *Le opere di Cesare Beccaria precedute da un Discorso sulla Vita e sulle opere dell'autore di Pasquale Villari*. Firenze, Felice Le Monnier, 1854.

tolo si trovano nuove osservazioni sopra i diversi stati dello spirito umano nello esprimere le proprie idee, e nei rapporti che passano fra questi modi di essere a queste espressioni: passeggia per così dire, il nostro autore fra queste incerte vie dello spirito umano con occhio penetrante ed indagatore, ne afferra e determina la mutabile natura con molta maestria. Le vere istituzioni poetiche, egli dice, debbonsi cavare da osservazioni sopra gl'interni movimenti dello spirito e non sulla loro esterna manifestazione. E così ha fatto. La lettura di questo libro mette per altro lo spirito in una spiacevole tensione; bisogna aver l'animo ben desto per non perdere il filo del ragionamento, e più di tutto per non smarrirsi nel laberinto di periodi assai lunghi ed intricati. Oltre la difficoltà naturale del soggetto, l'autore confessa di non aver potuto usare in quest'opera « l'ultima diligenza, » onde vi fu chi disse, senza molta esagerazione, che il Beccaria, con pessimo stile, avea scritto ottimamente sullo stile. Quest'opera dovea esser divisa in due parti, la prima, pubblicata vivendo l'autore, tratta della natura dello stile; la seconda dovea trattare della pratica di questi precetti, cioè dei modi coi quali l'animo viene in quella disposizione necessaria a scrivere in buono stile. Di questa seconda parte non abbiamo che uno solo capitolo pubblicato dal Silvestri l'anno 1809. In esso l'autore tratta della diversa natura degli uomini e delle lingue nei varii periodi della loro civiltà, e quindi del diverso stile che risulta nelle loro espressioni e nei loro scritti; la sua bellezza è tale, che serve a farci deplorare maggiormente la perdita degli altri. Ora per fare una seconda osservazione a questo lavoro diremo, che qualche volta ci ricorda troppo la scuola filosofica a cui l'autore apparteneva, quando per esempio ci dice: lo stile consistere « nel fascio di sensazioni accessorie che si raggruppano intorno all'idea principale, » ci sembra veramente il linguaggio di Condillac. Questo però non è molto frequente; più spesso egli segue la sua propria natura indagatrice e desiderosa di conoscere filosoficamente il carattere degli alti principii.

Camillo Ugoni (1) sulle *Ricerche intorno alla natura dello stile* osserva:

Beccaria non parlò della meccanica dello stile, nè delle regole a cui se ne sono ridotte le bellezze già combinate da grandi scrittori, non ne parlò insomma da retore, bensì con ricerche sottili e metafisiche investigò a quale combinazione d'idee, d'imagini, di sentimenti e di sensazioni il cuore umano si scuota e si irriti, ed a quali resti inerte a stupidamente indifferente, e considerò lo stile principalmente in quanto corrisponde al modo con cui si formano i concetti interni, e in quanto all'efficacia con cui li fa nascere.

Meditando intorno a ciò, e pigliando lo stile come lo strumento, onde l'uomo comunica altrui i concetti e i sentimenti propri, l'autore credè di

(1) *Della Letteratura Italiana nella seconda metà del secolo XVIII*, opera postuma di Camillo Ugoni. Milano, Tip. Bernardoni, 1856

aver trovato il principio fecondo, da cui emanassero quante perfezioni ha lo stile.

« Alternare le idee principali alle accessorie e suscitare nella mente del lettore, con lo esprimendo, molte di queste seconde aggruppate intorno alle idee principali espresse », ecco l'artificio a cui l'autore riduce lo stile, e rivolge i più de' suoi argomenti a provare la verità e a stabilire la universalità di un tale principio. L'intero libro manifesta un acume forse ancora più grande di quello che si vede nel libro *Dei Delitti e delle Pene*. Vi si scorge dappertutto una mente penetratrice, e che ama di far pensare, sdegnosa di fermarsi alla prima faccia delle cose, e aspirante a risalire alle cagioni prime ed universali, a cercarle nella natura dell'uomo, e, trovate, a generalizzarle applicandole in mille modi a' fatti. Tuttavia ne pare, che l'autore riesca a destare ammirazione dell'acuto ingegno suo più presto che a convincere dell'universalità del principio. Applicato all'eloquenza, alla poesia, a quanti generi vanno a commuovere la mente ed il cuore, questo principio ingegnoso può esser vero, non già unico nemmeno per que' generi... La trattazione del Beccaria doveva dunque ristringersi alle arti antiche, l'eloquenza e la poesia, dalle quali trae i troppo pochi esempli che adduce... Però se l'autore invece di dissertare *a priori* ed oscuramente intorno alla combinazione d'idee, d'immagini e di sensazioni più atte a destare una piacevole scossa alla mente, avesse offerto dal bel principio esempli, ne' quali queste condizioni si avverassero, avrebbe risparmiato molta tensione di mente a' lettori, e data loro una scorta, coll'aiuto della quale, pigliata da capo la teorica dell'autore, lo avrebbe seguito passo passo in tutta la genesi delle sue idee. Se non che essere un sistema esclusivo ed incompleto è il maggior difetto di quest'opera. L'idea svolta dall'autore è ingegnosa, e può essere feconda di molte bellezze nello stile, non però di tutte. E ciò è sì vero, che Condillac, a torto anch'esso, ammise esclusivamente il sistema opposto. Fedele all'analisi, raccomandò di non pretermettere alcuna idea intermedia. Così il francese nell'analisi, e l'italiano nella sintesi riposero ogni perfezione di stile. Il gusto, meno esclusivo e meno sistematico, insegna ad usare or l'una or l'altra, secondo la materia trattata, il genere della scrittura, le circostanze, ecc., ecc... L'abuso delle parole *sensazione, percezione, idea* e simili, è un'altra mancanza di rigore scientifico che si fa sentire in questo libro.

Tal confusione accresce la faticosa oscurità già risultante dalla continua astrazione. Insegnando a ridurre le idee astratte ad immagini fisiche, atte a dare immediate sensazioni, l'autore non accompagnò il precetto coll'esempio, e riconobbe egli stesso l'aridità del suo stile... L'opera *Dei Delitti e delle Pene*, e quella *Dello stile*, quali che sieno i difetti di questa, sono due opere interamente pensate dall'autore e originali. Anzi il maggior merito della seconda sta nell'originalità. Il merito che l'autore sembra non avesse saputo o voluto conseguire è di scrivere un'opera accessibile a maggior numero di lettori... Ogni volta infatti che Beccaria lascia quell'astruso anfanare, i suoi pensieri, vestiti più schiettamente, si fanno chiari e aperti a un maggior numero di lettori.

Pascal Duprat (1) relativamente all'opera del Beccaria *Dello stile* nota:

> All'epoca in cui Beccaria scriveva questo libro, la letteratura italiana, insieme colla lingua, aveva perduto la originale vigoria. Trascinavasi come una schiava (tutte le servitù si assomigliano) nell'imitazione dei maestri, di cui cercava di riprodurre le forme, senza curarsi di attingere alle fonti, che avevano a questa forma impresso il movimento e la vita. Tutta la poetica di quel tempo consisteva in un insieme di viete regole, come avviene sempre nelle epoche di decadimento.
>
> Beccaria tentò d'aprire un'altra via alla letteratura. Si trattava, a suo avviso, prima di studiare il processo letterario di penetrare nello spirito e nel cuore dell'uomo per scoprirvi il movimento e il giuoco delle passioni. Trovato questo segreto, lo scrittore indagherebbe più facilmente le combinazioni e gli artifici del linguaggio che gli permetterebbero d'agire sullo spirito e di commoverli a suo talento. Era un'specie di estetica letteraria, ch'egli voleva introdurre in Italia per liberare la letteratura dalle vane tradizioni d'una rettorica condannata per necessità all'impotenza.
>
> Il tentativo di Beccaria che meritava di riuscire, non ottenne invece alcun risultato, e non lasciò alcuna traccia. Non è l'Italia, ma la Germania che ha avuto l'onore d'introdurre nel mondo delle lettere questa nuova poetica, fondata sulla psicologia. Le sue pretensioni per verità non furono sempre giustificate: più di una volta ha esagerato la sua importanza ed ha mentito alle sue promesse, ma ha giovato, è inutile sconoscerlo, a rinnovare la letteratura, e come avrebbe detto Montaigne, a formarla d'un altra semenza.

Si conceda pure la dovuta gloria alla filosofia germanica, ma non sia negato al filosofo italiano l'onore di aver il primo sottoposto l'estetica all'analisi psicologica.

Una scrittura incompiuta, tutta astrazioni e ragion pura, con periodi spesso lunghissimi ed intricati, e non ripuliti nella loro forma letteraria, sì che alla oscurità della materia quella dell' elocuzione si aggiunge, non può veramente esser letta con piacere e con profitto se non da quei pochi, i quali sono usi alle sottili indagini filosofiche; e tuttavia noi ne riporteremo interi periodi e intere pagine, a ciò indotti da due motivi: primo dalla considerazione, che seguendo il nostro metodo, sceglieremo quei brani in cui la comune dei lettori, senza soverchia tensione di spirito possano riconoscere ed ammirare le singolari bellezze di cui è dotata l'opera; e secondariamente dalla convinzione nostra, che quel trattato altro non è se non il complesso delle leggi estetiche, cui fedelmente si attenne l'autore nelle diverse

(1) *Revue Moderne*, 1865.

sue composizioni letterarie, e principalmente in quella *Dei Delitti e delle Pene*. Ora di quanta importanza non è per noi quell'operetta che rivela il sistema tenuto dal Beccaria nell'esporre quelle sue idee, che tanta efficacia hanno esercitato nella storia dell'umano progresso?

Il libro è composto dell'avviso *A chi legge*, della parte prima coll'introduzione e 15 capitoli, e del principio della parte seconda, cioè un frammento d'introduzione ed il capitolo 16.

In tutte le edizioni, meno la prima, non leggesi la dedicatoria al Firmian; noi invece la ripubblichiamo per intero, contenendo essa dichiarazioni di molto pregio per chi studia la vita dell'autore.

A SUA ECCELLENZA CARLO CONTE E SIGNORE DI FIRMIAN, ecc. (*seguono i titoli*).

« Io consacro a V. E. quest'opera mia, come un pubblico testimonio della più giusta riconoscenza ad un mio *Benefattore e Mecenate*, o di quel vero rispetto, che inspirano alle anime sensibili le anime grandi. Bramerei che questa mia fatica potesse meritarsi appresso il Pubblico e la Posterità quel favore, che la propagasse in tutti i tempi e fra tutte le nazioni, acciocchè fossero palesi universalmente quei sentimenti di ammirazione, dei quali indipendentemente dall' altezza del rango e dall' autorità sono debitori gli uomini onesti a quelli, che contribuiscono alla pubblica felicità. Non già perchè quegli, che ha saputo unire la dolcezza delle virtù sociali alla severa fermezza delle virtù politiche, e farsi una passione del pubblico bene così viva, come altri potrebbero farsela per la propria fortuna e per l'ambizione, non sia anche superiore e per modestia e per disinganno a questa sorta di omaggi. Ma perchè, se moltissimi al solo e nudo potere avviliscono la lode, e la cambiano in servile adulazione, altri molti non mancano che abbastanza non considerano quanto grande, luminosa e difficile sia la virtù fra gli inciampi della grandezza, e gli ostacoli che cospirano contro chi del potere e dell'eminenza del grado non altro vuol ritenere se non ciò che favorisce la giustizia e la beneficenza. E, se la mia Patria richiamata alla gloria delle lettere da quell' *Augusta* Provvidenza, nella quale sta il massimo potere dalla massima sapienza temperato, ciò che forma la più felice combinazione d' ogni Dominio, devo contare ne' fasti suoi questo secolo come l'epoca fortunata di una rinascente felicità, vedranno i Posteri il Nome di un così illustre Ministro risplendere di quella pura luce, che la sola virtù può ottenere dalla giustizia de' tempi. Di più; *io debbo all' E. V. il potere con qualche tranquillità coltivare le scienze, e secondare senza ostacoli quell' impeto*, che sebbene infruttuosamente per la mediocrità del mio ingegno, almeno sinceramente *mi trasporta verso la ricerca della verità. Ella ha dissipate quelle nubi, che la invidia e la malinconica ignoranza avevano potuto addensare sul mio capo, ed ha voluto proteggere chi altro non ha mai cercato, se non di esporre colla maggior cautela e rispetto gl'interessi dell'umanità*, sicuro di non dispiacere a chi li preferisce ad ogni altro riguardo. Egli è dunque e come

Cittadino è come Privato, che io credo di dover offerir all'E. V. col più vivo e sincero sentimento di gratitudine questo mio lavoro, il quale forse avrà il solo, ma glorioso pregio di portare in fronte il rispettabile di Lei Nome, e di recare all'Autore la lusinga, che V. E. si degnerà continuargli quell'autorevole Patrocinio, che implora chi con profondo ossequio si rassegna

Di V. E.

Umiliss., Obbligatiss., Devotiss. Servidore
CESARE BECCARIA BONESANA.

Vien poi l'avviso *A chi legge*, in cui l'autore spiega i seguenti concetti

1.º Che vi è un nesso necessario fra le scienze del buono, dell'utile e del bello: l'autore, appoggiato a questo principio, protesta che non devia dal suo cammino, se colle materie criminali e economiche tratta pure delle estetiche.

Parrà a molti, che avendo io scritto in materie politiche, e la natura delle infelici procedure criminali in altra mia opera esaminata, ed essendomi ora dall'Augusta Clemenza assegnato l'onorevole incarico di istruire la gioventù in una scienza parimenti tutta politica ed interessante la felicità degli uomini, io abbia non di leggieri traviato dal mio cammino, trascurando e il debito della mia incumbenza, e l'importanza e gravità dell'oggetto, per divertir l'animo nelle più amene e più floride regioni delle belle lettere. Ma cesserà la sorpresa ed il rimprovero per chi considera che la bellezza, la bontà, l'utilità, hanno la più grande affinità tra di loro, e che tutti questi modi o concetti della mente nostra finiscono, in ultima analisi, nell'amore della felicità, onde *la morale, la politica, le belle arti, che sono le scienze del buono, dell'utile e del bello, sono scienze che hanno una più grande prossimità, anzi una più estesa identità di principii di quello che taluno potrebbe immaginare: queste scienze derivano tutte da una scienza sola e primitiva, cioè dalla scienza dell'uomo*, nè è sperabile che gli uomini giammai facciano in quelle profondi o rapidi progressi, se essi non s'internano a rintracciare i primitivi principii di questa. Una tale verità, feconda di utilissime conseguenze, potrebb'essere più accuratamente sviluppata, o cercherò di farlo a suo luogo; basta ora averla accennata per giustificarmi, che scrivendo le seguenti Ricerche intorno alla natura dello Stile, io non perciò sia sbalzato in materie troppo disparate ed estranee all'ordinaria serie delle mie occupazioni, oltre di che *non è possibile, che ricercando le verità politiche ed economiche nella natura dell'uomo, la quale n'è la vera fonte, non si debba incontrare anche in quelle verità, che quantunque aliene dall'oggetto che si ha di mira, sono però vicine e quasi perfettamente simili a quelle che si vorrebbero ritrovare.*

2.° Riconosca l'autore che l'opera sua è scritta con negligenza e fretta; ma non indugia a pubblicarla in riguardo all'importanza del soggetto ed alla novità della ricerca.

Ch'io poi non abbia voluto negligentare ciò che è il dovere più glorioso a ciascun ch'io abbia, lo potranno conoscere coloro che si accorgeranno della *negligenza* e *fretta* con cui quest'opera è scritta.

Se per queste mie negligenza e fretta appunto volesse taluno incolparmi, io rispondo facilmente che questo mio ardire di tentare il pubblico è nato dalla *importanza del soggetto* e del *punto di vista interessante* nel quale mi lusingo di aver osservato il soggetto medesimo, cosicchè la *novità* e la *natura delle ricerche* mi raccomandassero invece dell'ultima diligenza che io non ho potuto usare.

3.° Novità di questa Ricarcha.

Io mi sono sforzato di *assoggettare alla filosofia dell'animo*, che con poca proprietà viene detta Metafisica, e meglio dovrebbe chiamarsi *Psycologia*, *questa parte dell'eloquenza che sotto il nome di Stile viene compresa*, abbandonata fin ad ora quasi intieramente alla fortuita impulsione del sentimento, ed alla sconnessa ed irreflessiva pratica di un lungo esercizio. Non sono mancati in questo secolo alcuni sublimi spiriti, che nella opera loro hanno dato non oscuri cenni di voler *connettere lo studio delle belle arti colla nuova maniera di filosofare*, *e di assoggettarlo all'analisi ed al ragionamento*: ma, oltrecchè molti sono stati trattenuti e soverchiamente intimoriti dalle più ripetute che provate obbiezione, che i precetti e le regole non formano i grandi scrittori e i grandi artisti, nessuno ancora ha preso a *trattare intieramente di una parte considerabile delle belle arti con quel metodo di accurata analisi, dal qual solo, combinato con l'osservazione, la perfezione dello spirito umano e quella delle scienze tutte, e la scoperta di tutto il vero che non eccede i limiti delle facoltà nostre, può aspettarsi.*

(L'autore intende) di *sottomettere al dominio della filosofia anche il buongusto*, che altro non è che l'arte di regolare l'attenzion nostra intorno alle idee, come piacevoli o dispiacevoli.... di *portare la luce dell'analisi in questa parte delle lettere, resa sterile ed infeconda dal fosco pedantismo e dalla servile imitazione*.. di ricercare nelle facoltà nostre, nella nostra maniera d'intendere e di sentire, l'origine e le leggi del buongusto, leggi così invariabili, come lo possa essere l'umana natura.

Quegli che sono esercitati in questa sorta di meditazioni e di ricerche, sapranno distinguere ciò che io ho fatto da quello che altri fatto hanno in una materia, nella quale *la novità consiste in una maggiore precisione d'idee, ed in una più esatta coerenza di più lunghe e più generali deduzioni.*

4.° Non è un'opera che ostenti erudizione.

Molti scrittori fan mostra di portentosa erudizione coll'invocare l'autorità di un gran numero di fonti; è una dottrina soda a co-

scienziosa in pochi, mentre bene spesso non è che una veste pesante, tolta a prestito per coprire la propria leggerezza e vacuità. Anzi, vi hanno scrittori di opere voluminose e celebrate, che per meglio ingannare la buona fede dei benigni lettori, sogliono corredare ogni capitolo con un lungo indice d'autori, fra i quali omettono soltanto quelli di cui largamente si sono giovati. Cotesto abuso di citazioni, che fu rimproverato ai di nostri principalmente ai tedeschi, or comincia a scemare, e dai migliori scrittori è interamente abbandonato; laonde le più lodate opere recenti sotto forme semplici, con ragionamenti chiari e precisi, e con idee proprie, senza inutili frangie, recano il risultamento di indagini pazientissime, di osservazioni diuturne e diligenti e di meditazioni profonde. È di questa classe l'opera del Beccaria, il quale scrive:

Io non voglio qui adottare la troppo facile e troppo comune maniera di tessere un lungo catalogo di autori, e dei loro sentimenti ed opinioni intorno all'oggetto di cui si tratta in quest'opera. Le copiose e comode compilazioni, le quali oggi abbondano in ogni parte, mi avrebbero facilmente messo in istato di aggravare la pazienza de' miei leggitori con *un immenso corredo di citazioni, confrontando i passi paralleli, confutando laboriosamente le opinioni diverse, discutendo con microscopica diligenza tutte le minime differenze di tutte queste opinioni e sentenze*: ma io rinuncio volontieri alla gloria di dotto e di erudito, per isforzarmi di ottener quella, più invidiosa e più tarda, di accrescere il numero de' ragionamenti precisi ed adequati nelle materie che interessano o l'utilità o l'innocente felicità degli uomini, e di far ciò senza noia, rapidamente e con un discreto numero di pagine.

5.° Importanza delle bellezze dello stile.

Le bellezze tutte che dallo stile dipendono, sono quelle sole che più d'ogni altra perpetuano nei volubili animi degli uomini, e rendono comuni e palpabili alla distratta e pigra mollezza degli ingegni le più grandi verità.

6.° L'aridità, la troppo metafisica analisi, la scarsezza degli esempi sono difetti di queste Ricerche (e sopratutto, dobbiamo aggiungere, lo stile rozzo, aspro, disadorno, quasi informe, con cui sono scritte).

Qui facilmente dovrei essere rimproverato per l'*aridità* colla quale stanno scritte la maggior parte di queste Ricerche, e per *la rapida e troppa astratta maniera con cui le mie riflessioni sono esposte*. Quanto a questo rimprovero facilmente si risponde, che *dove si tratti di esaminare con qualche precisione idee e combinazioni di quelle*, non è possibile che l'esame non si riduca ad una specie di calcolo secco e disadorno, che non prende la sua forza che da sè medesimo, non dalle cose acces-

sorse, colle quali non si debba interrompere, *a diletta più per la sua evidente precisione e nuda grandezza, che per gli ornamenti* che non farebbero altro effetto che di allargare ed allontanar di troppo quelle idee le quali, perchè ne dipende tutto il risultato, vogliono essere strette ed unite, e senza interposizioni annunciate. Vero è che io *avrei potuto, con esempii opportuni ed opportunamente collocati, correggere e rendere più sensibile la troppo metafisica analisi che qui si contiene.* Ma ciò ho fatto in varii luoghi, se non l'ho fatto dappertutto, dov'era acconcio e forse necessario, *io non ho avuto tempo, per le occupazioni che il mio dovere m' ingiungeva, di architettare simmetricamente e nel miglior modo queste mie Ricerche*, ma sono stato costretto di abbandonarmi a quell'ordine ed a quella non interrotta serie di pensieri che mi formava la natura della ricerca che io faceva più per rinvenire il vero, che per pretendere che questo medesimo ordine fosse il più opportuno alla maggior parte dei miei leggitori. *Ho dunque posto quegli esempii che naturalmente mi si sono presentati, trascurando la troppo lunga fatica di cercar gli altri che potessero mancare.*

7.º Da quali lettori intende di essere giudicato.

La natura di questo scritto dimostra chiaramente, che io non lo destino che *a quelli che non sono affatto digiuni di buona filosofia, e che sono avvezzi a seguitar con qualche costanza e con qualche attività una non breve serie d'idee.* All'imparziale e ponderato giudizio di questi io sottometto questo scritto; mentre quegli altri che i libri non leggono altrimenti che per distrarsi dal tormento di esaminare sè stessi, o per avere occasione di poter aguzzare un epigramma, e la relativa e limitata gloria di begli spiriti ottenere, non potranno che rifiutarlo con disprezzo, come una misteriosa sciocchezza.

8.º I seguaci della buona filosofia ridurranno a sisteme le idee dell'autore.

I primi, io lo spero, ben lontani da ciò, suppliranno alle mie mancanze, e rettificando le mie idee, finiranno di ridurre in sistema, ed in iscienza certa e da certi principii dedotta, ciò che prima era per lo più un frutto straordinario di uno spontaneo vigore e di una lunga esperienza sopra *regole sconnesse di pura pratica.*

9.º In qual modo si è finora studiata l'estetica, e come devesi studiare secondo l'autore. (È un periodo ricco di bellissime e nuove idee, ma veramente esposto in versi strani. Può dirsi un saggio di quello *stile di riflessione*, che secondo l'autore non domanda un gran studio d'armonia. Vedi pag. 173).

Queste *regole non erano per lo più che il ridurre a canoni generali le bellezze già combinate dai maestri dell'arte,* quando piuttosto dovevano essere osservazioni pure generali sulla maniera con cui essi le avevano combinate; e mentre *queste si dovevano cavare dal fondo del nostro cuore, ricercando a qual combinazione d'idee, d'immagini, di sen-*

timenti e di sensazione egli si scuota e si irriti, ed a quali resti inerte e stupidamente indifferente, si sono piuttosto volute rinvenire nel proporre solamente una parte di queste combinazioni già da' gran maestri esaurita, come modello di tutte le altre, senza *ricercare ed indicare ciò che tanto varie e disparate maniere di dilettare, che l'esperienza ci additava, potessero avere di comune per produrre sugli animi degli spettatori quel sempre medesimo fremito interno di piacere soavissimo ed insaziabile*. Ecco ciò che io ho tentato di fare intorno allo Stile

10.° Scopo che l'autore crede d'aver raggiunto colla sua nuova opera.

Solamente mi lusingo di essere riuscito di poter *avviare gl' ingegni degl' Italiani che sono stati i maestri e gli esecutori delle belle arti di Europa, a considerarne la filosofia*· onde gl'innocenti ed incolpabili piaceri dell'intelletto divengano un oggetto di scienza e d'istituzione, come formanti una non disprezzabile diramazione dell'utilità comune, ed ancora della virtù umana, che dal sentimento prende l'origine sua, i suoi motivi e i suoi precetti.

Nell'*Introduzione alla Parte Prima* ritorna sul metodo che tener si deve nello studio delle leggi estetiche, determina i limiti delle sue *Ricerche*, e dichiara nuovamente che intende di parlare solamente a quegli ingegni arditi e liberi che si formano una scienza de loro pensieri e non degli scritti altrui

Troppo ciecamente si obbediscono i sublimi ingegni, e si propongono come inalterabili norme alla nostra imitazione, le loro formole, le espressioni, le frasi, le bellezze tutte sono registrate o messe in catalogo; ma rarissime volte si è cercata la maniera con cui sono arrivati a ritrovarle, ed il perchè facciano una così dolce impressione sopra di noi

Sono le osservazioni sopra le interne operazioni dello spirito, non sulle esterne manifestazioni di esso, che formano le vere istituzioni. Mio scopo non è di dare i precetti tutti dell' eloquenza e della poesia, ma soltanto di fermarmi principalmente intorno alla parte di queste due belle arti emulatrice dell' invenzione, e perpetuatrice delle più grandi ed importanti verità, cioè l' espressione, ossia lo Stile.

Io parlo solamente a quegli animi pronti e penetranti che sanno ripiegarsi in sè medesimi a sentir profondamente, ed a quegl'ingegni arditi o liberi che si formano una scienza de' loro pensieri e non degli scritti altrui

Dai quindici Capitoli della Parte Prima riportiamo il titolo ed i seguenti brani.

CAPITOLO I. — ESPOSIZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE.

Che cosa intendesi per *Stile*.

Sotto il nome di Stile comunemente s'intende la maniera di esprimere con parole i concetti dell'animo nostro. basta in questo momento la volgare definizione, finchè non sia arrivato ad una precisa e filosofica

in generale, ogni semplice affermazione e negazione presa da sè non è Stile; ma una serie d'affermazioni o negazioni, tutte subordinate ad una principale affermazione o negazione, potendo essere diverse e diversamente disposte, possono formare lo Stile.

Lo Stile consiste nelle idee o sentimenti accessorii che si aggiungono ai principali in ogni discorso.

Ogni discorso è una serie di parole che corrisponde ad una serie d'idee; ogni discorso è una serie di suoni articolati: dunque ogni differenza di Stile consiste, o nella diversità delle idee, o nella diversa successione dei suoni rappresentatori.

Di quale specie di Stile intende parlare l'autore.

Mio scopo non è di parlare di quella parte di Stile che appartiene semplicemente alle parole, ma di quella parte che appartiene alle idee.

Da che dipende la bellezza dello Stile.

Il piacere dalle cose sensibili non si fa sentire nell'animo dell'uomo se non per mezzo delle sensazioni: dunque la bellezza dello Stile dipenderà immediatamente dallo esprimersi di quelle, dal risentimento che si eccita nell'animo dalle parole che le rappresentano: dunque lo Stile consiste nelle sensazioni accessorie che si aggiungono alle principali: dunque, quanto maggior numero di tali sensazioni, e quanto più interessanti potremo addensare intorno all'idea principale la maniera che siano compatibili con essa e tra di loro, tanto maggiore sarà il piacere che ci darà lo Stile.

Le parole dovranno essere riguardate principalmente come eccitatrici più o meno immediate di tali sensazioni, o combinazioni di sensazioni.

Come si formano le parole.

Si assegnano due naturali principii alla formazione delle lingue; l'espressioni organiche del piacere e del dolore, e le imitazioni degli oggetti da esprimersi; onde di questi due principii con tutte le loro combinazioni si sono formate, secondo la diversità dei bisogni, e secondo la differenza degli aspetti nei quali le cose sono state vedute, tutte le parole primordiali e radicali delle lingue. Ora, esaurite facilmente a l'espressioni naturali e proprie delle nostre affezioni, e la limitata imitazione degli oggetti, tutto il resto delle parole dovette formarsi dalle combinazioni delle radicali, parimenti dalle combinazioni delle combinazioni, e così successivamente.

Nelle belle arti si preferisce l'immagine del dolore a quella del piacere.

Egli è conosciuto fenomeno che noi preferiamo nelle belle arti la nera e tenebrosa immagine del dolore alla ridente e serena del piacere. A me basta il supporre la verità del fenomeno da tutti quelli che hanno scritto di belle arti egualmente ammesso e conosciuto, e sperimentata da chiunque, toccandosi internamente, si sarà sorpreso contemplando con piacere, non colla presenza dell'oggetto, ma colla sempre debole immaginazione, il quadro delle miserie altrui.

Si preferisce le grandezze e vivacità delle sensazioni al numero e alla varietà delle stesse.

Al numero ed alla varietà delle sensazioni è preferibile la grandezza e la vivacità di esse, perchè l'attenzione è meno divisa, e la facilità del concepimento più ovvia.

CAPITOLO II. — DELLE IDEE ESPRESSE, E DELLE IDEE SEMPLICEMENTE SUGGERITE.

Effetto delle idee taciute o solamente destate.

È legge della nostra sensibilità che tutt'altra forza abbiano le idee espresse e le taciute, e tutt'altra attenzione esigono da noi quelle che queste.

Quei lampi rapidi e passeggeri di attenzione, che balenano in noi per le idee accessorie semplicemente destate e non espresse, accrescono il numero delle sensazioni senza nuocere all'attenzione ed all'energia del tutto.

Tra molte accessorie analoghe e moltissime simili fra di loro, e che si risvegliano reciprocamente ed infallibilmente l'una l'altra, una sola sarà l'espressa, le altre taciute.

Se una sola sia l'espressa, le altre analoghe semplicemente destate, la quantità d'idee e d'impressione racchiusa in una sola espressione diviene più grande, e per conseguenza più piacevole, restando piccola la insipida sensazione dell'udito e dell'occhio, che abbiamo visto che un tempo considerabile esige a spese delle idee e della immaginazione: così veniamo ad *ottenere un più grande effetto in più breve tempo; problema che non è solo l'oggetto de' meccanici, ma della morale e della politica, anzi di tutta la filosofia.*

CAPITOLO III. — DELLE IDEE DI COSE FISICHE, E DELLE IDEE MORALI.

Regola da tenersi nella scelta delle idee accessorie.

In due classi principali si divide tutta la folla delle sensazioni che possono servire alla tessitura dello stile: espressioni d'immagini rappresentanti oggetti fisici: espressioni di affezioni di piacere o di dolore degli esseri pensanti, o siano sentimenti morali.

Nella scelta delle idee accessorie sarà bellissima quella combinazione, in cui all'oggetto morale si dà un aggiunto fisico, ed all'oggetto fisico si dà un aggiunto morale, se si parli di combinazione di accessorie tra di loro, oppure ad idea principale morale, accessorie fisiche; ad idea principale fisica, accessorie morali.

CAPITOLO IV. — DEI CONTRASTI.

Regole da osservare perchè i contrasti siano uno dei principali fonti di bellezza per lo Stile.

Uno dei principali fonti di bellezza per lo stile sono i contrasti delle idee fra di loro. Ma in qual maniera le idee possono contrastare? Qual è

il senso preciso che si debbe attaccare a questa espressione? Due oggetti contrastano tra di loro: primo, se vicendevolmente si escludano, cosicchè l'esistenza dell'uno tolga quella dell'altro; secondo, se questi oggetti siano moltissimo distanti, e molto più se siano estremi fra di loro.

Piacciono i contrasti all'immaginazione, perchè occupano maggiormente la nostra sensibilità, e ristorano l'attenzione; quindi si viene ad ottenere il principio fondamentale di ogni stile, cioè il massimo di sensazioni compossibili tra di loro.

Tra le idee contrastanti vi debba essere proporzione, cioè che tanta parte di sensazione risvegli l'una quanto l'altra.

Essere necessario che i contrasti siano fra le idee, anzi fra le idee del medesimo genere, o, per dir meglio, appartenenti ai medesimi sensi.

Stili, ne' quali i contrasti siano troppo frequenti e ricercati, stancano finalmente ed annoiano; bellissimi per lo contrario sono quelli dove sono inaspettati ed improvvisi, e che dopo una moltitudine di cose non contrastanti ci si presentano.

CAPITOLO V. — DI UN ALTRO GENERE DI CONTRASTI.

Della meraviglia e della sorpresa.

Havvi un'altra sorte di contrasti, delle quale giova qui accennar qualche cosa. Questa è l'effetto che prova l'animo nostro quando è sorpreso improvvisamente dall'impressione di qualche nuovo oggetto.

Nascerà la meraviglia e la sorpresa tanto maggiore quanto maggiore sarà il contrasto tra il fatto e l'aspettazione nostra.

A schiarimento di questo principio segue una stupenda pagina sulle cause diverse che eccitano il *riso* negli ignoranti, negli sciocchi, nei fanciulli, nei selvaggi, negli uomini colti, ecc.

Ridono di più gl'ignoranti che gli uomini colti, perchè questi trovano minori occasioni di sorpresa contrastante colle proprie idee, le quali molte essendo e più pieghevoli e volubili, cessa più presto quella resistenza e quel contrasto che prova la fantasia nel dover contemporaneamente a cose disparate ed opposte por mente.

L'uomo colto trova subito idee intermedie onde connettere le idee opposte e disparate, vi riflette o vi s'interessa; onde cessa in lui più presto quella oscillazione della mente a cui corrisponde il segno esteriore del ridere. Quindi è la differenza che passa tra il leggiero sorriso del saggio, e lo sgangherato ridere dello sciocco; questi non ride per lo più delle cose di cui ride questi; degli scherzi di parole, per esempio, perchè l'uomo più colto è più fermamente e per isperienza e riflessione persuaso, che le parole sono segni niente connessi per intima natura e corrispondenza colle cose che rappresentano, ma solamente per associazione, onde corre subito dai segni alle cose rappresentate, e trovando in esse alcun contrasto e alcun motivo di sorpresa, non ride; per lo contrario, lo sciocco, confondendo e giudicando della diversità o somiglianza delle cose per

quella delle parole, ride immediatamente, non essendo avvezzo, nè spinto a portar più oltre la riflessione. Per lo contrario, di molte cose ride il saggio di cui non ride lo sciocco, cioè dove il contrasto e la sorpresa non sono immediatamente espressi, ma si nascondono dietro rapporti fini d'idee, e richieggono, per essere sentiti ed contati nell'animo, qualche momento di riflessione. Gli uomini faceti e lepidi dicono e sanno trovar cose che fanno rider gli altri senza che essi ridano, perchè sanno l'arte di nascondere quelle idee che farebbero svanir la sorpresa ed il contrasto; essi non ridono perchè veggono la connessione, ma fanno ridere perchè hanno l'artificio d'impedir che gli altri lo veggano immediatamente. Gli uomini freddi e tranquilli ridono rade volte, gli uomini agitati anche sovente da passioni triste e malinconiche, gli uomini occupati intorno ad idee che mediocremente interessino (dico mediocremente, perchè il predominio troppo forte di un'idea interessante impedisce l'attenzione ad ogni altra cosa), ridono più facilmente se queste idee siano di quel genere che possano generar sorpresa colle altre, cioè trovarsi in opposizione cogli avvenimenti che accadono.

I fanciulli e i selvaggi, che danno alle cose una specie di vita e di senso simile al loro, ridono con oggetti insensibili, ai quali attribuiscono intenzioni e fini nelle azioni ed effetti da quelli prodotti. Da qui si può in un tratto vedere come la deformità sia una delle più ampie sorgenti del ridicolo, perchè deforme è quella cosa che trovasi fatta in maniera, che per qualche riguardo contraddice più o meno a quel fine a cui per varii altri riguardi non possiamo a meno di non considerarla come destinata.

CAPITOLO VI. — DEGLI AGGIUNTI.

Ufficio degli aggiunti.

Una delle parti più difficili e più delicate dello stile sono gli aggiunti (o siano gli epiteti), i quali tanta bellezza aggiungono al discorso, ne aumentano l'energia, e stringendone l'espressioni in uno spazio più angusto, in ogni istante occupano maggiormente la nostra sensibilità. Vedrà ognuno che essi non debbono essere inutili od oziosi, e che aggiunti di tal natura fanno vacui noiosi, o languide ripetizioni di cose già dette.

Norme per la scelta e per l'uso degli aggiunti

Ma di molti aggiunti che si presentano alla fantasia di chi scrive, quali norme seguiremo per la scelta? il nostro principio generale servirà in ogni caso a farci cogliere il migliore, che sarà appunto quello che, unito col fascio delle idee accessorie, eccaterà in noi il massimo di sensazione.

Prima di abbandonare queste considerazioni intorno alla natura degli aggiunti, gioverà qui notare alcune generali avvertenze ch'eccellentemente col principio generale si confanno. e in primo luogo è da avvertire che generalmente i più begli aggiunti sono quelli che tengono luogo di una proposizione incidente, onde risparmiando le divisioni grammaticali delle idee, e subordinando ad un minor numero di idee principali un maggior

numero di accessorie, noi veniamo nel medesimo tempo a risparmiar la fatica a chi legge o ascolta di seguir laboriosamente tutta una lunga serie di logiche deduzioni, e in vece, quasi in un prospetto solo veniamo a delineare una gran copia di oggetti, il che piace moltissimo a noi che amiamo di esser sempre ma facilmente occupati. In secondo luogo, esser noiosa affettazione l'ostinata attenzione che hanno alcuni, di accompagnare sempre qualunque nome con una qualche fedele epiteto, onde ne' varii periodi si possono contare tanti aggettivi quanti sostantivi, nè più nè meno. Una tale simmetrica formalità di scrivere genera sazietà nell'animo nostro... Quindi tornando agli aggiunti, eglino faranno un grandissimo effetto, se non aspettati vengano ed improvvisi, non quasi in cadenza, a certi determinati luoghi collocati.

CAPITOLO VII — DELLE FIGURE E PRIMA DEI TRASLATI

Uso dei tropi o traslati

Tropi o traslati saranno tutte quelle parole che si prendono in un senso diverso da quello che letteralmente esse significano. Tali sono quelle che con greco e misterioso vocabolo chiamansi metafore, metonimie, sineddoche, ecc.

Quando siano ben impiegati, contribuiscono alla chiarezza del discorso, benchè la moltiplicità di essi produca oscurità ed imbarazzo, in quella maniera appunto che la troppa quantità di luce abbaglia e confonde quella luce medesima, che le cose tutte ci distingue nello stesso tempo che contemporaneamente ce le fa sentire.

Metodo da tenersi nello insegnamento e nella compilazione dei trattati per le scuole. (Qui l'autore dimostra una regola d'alta pedagogia).

Chi vuole istruire con sicurezza, fa sempre meglio quando non ammette fra i particolari dettagli che quelli soltanto necessari per discendere a dimostrare i principii generali, e lascia l'applicazione di tutto il resto a chi ama di seguire una qualunque serie di cognizioni. La fatica che noi siamo forzati di fare incatena l'attenzione, e nello stesso tempo si fanno simultaneamente le due operazioni elementari di ogni disciplina, l'istruzione e l'esercizio, che, disgiunte, sono lente, ingrate e difficili; riunite, riescono pronte, piane e dilettevoli. Per lo contrario, se l'applicazione è fatta tutta dall'istitutore, la mente nostra meramente passiva con uguale facilità riceve e dimentica.

Quindi la disattenzione degli uomini alle cose troppo facili e troppo ovvie, disattenzione che tanti errori palpabili in ogni combinazione di cose anche la più interessanti produce, e dalla quale gli uomini non guariscono se non appunto quando le cose medesime troppo facili ed ovvie, sia per qualche accidente, sia artificialmente, si rendono più difficili e meno ovvie ad ognuno. Col lasciar dunque una parte all'industria ed alla fatica di ciascheduno si ottiene, che divenendo in parte istitutore di se me-

desimo, l'attenzione si rende più alacre, e l'effetto è più intrinseco e più costante; questa essendo l'istituzione della natura la meno umiliante, la meno noiosa e la più durevole. Se il bisogno è stato il padre ed il motore di tutte le invenzioni umane, sarà sempre vero che ogn'istituzione dovrà sottrarre una parte delle cose che ella potrebbe comunicare, perchè si sviluppi in chi s'istruisce l'indispensabile bisogno della curiosità.

CAPITOLO VIII. — DELLE ALTRE FIGURE

Quali parole non debbano essere espresse nel discorso.

Tutte le parole che non aggiungono chiarezza al discorso, che non istampano nuove impressioni, e che non guidano l'attenzione a nuove e diverse maniere di sentire, dovranno essere soppresse.

CAPITOLO IX. — DELLE DIVERSE SPECIE DI STILE.

L'autore descrive i caratteri di varie specie di stile, il fluido, il conciso, il diffuso, il nobile, il grave, il maestoso, il patetico. Come un saggio del modo altamente filosofico con cui tratta questo argomento, riportiamo la descrizione che esso fa dello stile patetico. È un bellissimo studio comparativo sul piacere e sul dolore.

Chiamasi patetico o appassionato quello stile, nel quale le accessorie tutte indicano l'affetto e l'impressione che soffre dagli oggetti chi scrive. Non v'è in natura oggetto ridente e consolante, che non abbia un lato serio e tormentoso. Il dolore si diffonde largamente per tutta la catena degli esseri sensibili. Respinto incessantemente, incessantemente ritorna; a tutti serve di stimolo che li sollecita ad allontanarsi dal presente, ed a spingere l'inquieto sguardo nell'avvenire; mentre il piacere nel seno dell'inoperosa voluttà facilmente addormentando gli uomini, non sarebbero spinti a quella progressiva serie di mutazioni e vicissitudini, da cui dipende lo sviluppamento dell'umana perfettibilità, ed insegnandoci a sostituirci ai nostri simili, stringe sempre più le relazioni morali, dalle quali l'amore non ragionato di noi stessi ci allontanerebbe. Dunque gli oggetti i più ridenti ed i più allegri possono, col considerarne le origini, le conseguenze e le circostanze tutte, ricevere le tinte le più forti e le più oscure della mestizia e del dolore. Anzi non è mai più bello lo stile, che quando vi sia un tal contrasto, che necessariamente abbraccia una quantità più grande di sensazioni, e nel medesimo tempo più vere e più reale.

CAPITOLO X. — DELLO STILE SEMPLICE, MEDIO E SUBLIME.

Che lo scopo di ogni istituzione si deve raggiungere con mezzi grati e piacevoli.

L'istruzione medesima dimanda ornamenti e bellezze: non basta, perchè l'uomo corre per la strada che noi vogliamo, che utile ne sia il fine, bisogna ch'essa medesima sia dilettevole: non basta in nessuna istituzione

nè letteraria nè politica desiderare, proporre, persuadere ed esigere i fini; bisogna che i mezzi stessi sieno grati e piacevoli, ch'essi sieno sensibili, che il premio della fatica non sia tutto lontano ed ammucchiato al termine di quella, ma distribuito e sparso per la carriera tutta che si deve percorrere, perchè trattasi e ne' libri e ne' costumi e nelle combinazioni civili di vincere la forza incessante degli oggetti presenti, che di sensazioni dilettevoli ci inondano, e di vincere o cangiare quelle direzioni verso delle quali tende ogni momento la debole nostra natura, cioè il ben essere attuale, o almeno così poco lontano, che la mente con poca riflessione vi arrivi.

CAPITOLO XI — DI ALTRI GENERI DI STILE.

Alle varietà di stile già accennate l'autore altre ne aggiunge, col definire che cosa sia la copia, la magnificenza, la grandezza, l'energia, la forza, la mollezza, la delicatezza, la naturalezza dello stile. Di questa ultima specie di stile tratta nel brano seguente, che è uno studio psicologico degno d'ammirazione. Non è veramente possibile dimostrare con più minuta analisi e con maggior verità che lo stile è l'uomo.

Havvi un'altra sorte di stile, del quale non so se noi altri italiani potremo fornir l'esempio, lo stile, cioè, che dai Francesi chiamasi *naïf* e che noi chiameremo stile di *naturalezza* e di *bonarietà*, se questi vocaboli non iscandolezzano le purissime orecchie dei puristi, e non peccano contro l'etichetta della lingua nostra. Noi chiamiamo *bonarietà* quella qualità dell'animo che lo stimola a manifestare i suoi pensieri, oltre anche l'esigenza della più rigorosa sincerità che nei soli confini del vero si ristringe, non però tutt'i veri palesa e manifesta. I pensieri del buon uomo gli sgorgano dall'animo ispidi e selvaggi, quali nacquero, non puliti e lecсati dall'arte e dallo studio. Niente in lui si scorge di premeditato e lontano, tutto è presente e vicino; nessun indizio di sforzo e di ritegno segnano in lui lo stento e la difficoltà; ma bensì movimenti tutti spontanei, una certa anima, un certo vigore in quasi tutte le cose, una profonda indifferenza in quelle poche alle quali egli si sottrae, manifestano ad ogni tratto l'apertura dell'animo e la facilità del suo carattere. Egli tratta seriamente anche le più piccole cose, e perciò appunto le piccole cose gliene suggeriscono delle grandi ed importanti, che senza quasi accorgersi di dirle sorprendono gli astanti. Siccome le cose stesse e la presenza degli oggetti lo strascinano quasi a lor piacimento; così egli è ben lontano di esser sagace e diffidente calcolatore degli effetti e conseguenze delle cose, e invece è un eccellente pesatore delle qualità loro piacevoli o dispiacevoli: non è dunque di quegli uomini, pei quali ogni detto o fatto proprio o d'altrui è una linea che tende ad un centro, un mezzo diretto ad un fine, un oggetto di esame e di ponderazione per la loro felicità: la stima e l'approvazione degli altri è per lui un effetto necessario, al quale non tende direttamente, al quale non pensa, della privazione del quale non s'offende, e appena quasi s'accorge, perchè dall'affetto ch'egli prende

alle cose ed alle qualità loro è spinto all'azione piuttosto, che da questo mobile mutabile ed arbitrario. Dunque nelle sue azioni e parole nulla si scorge di preparato e di artificioso, nulla che indichi un amore proprio diffidente, osservatore ed ancupe dei detti e delle dimostrazioni altrui esteriori di stima e di lode. Egli parla volentieri di sè medesimo, perchè parla come pensa, quindi riesce più grato e più ricercato degli altri, perchè tranquilli lascia gli amor propri altrui e gli affetti e i capricci loro; e tutti quei minimi gusti ed interessi che variano e tessono il fondo uniforme della vita nostra; e non si chiamano affari perchè non sono durevoli, sono più al largo con un uomo di tal tempra che non con altri di un umor più predominante e più difficile. Facile sarà quindi il conoscere che sia lo stile di *bonarietà*, e quale impressione faccia nell'animo dei lettori. — Chi legge stili di questa sorta non si accorge di avere un maestro, ma un amico. Non entra la diffidenza alcuna contro di lui; non sollevasi alcun ambizioso pensiere di esame e di critica che lo vendichi dall'umiliazione che prova al rapido e trionfante succedersi dei ragionamenti di un uomo superiore, ma i difetti con libera franchezza lasciati scappare dall'autore, la buona fede con cui espone sè medesimo, gli fanno perdonare la grandezza e la superiorità delle idee, l'istruzione entra secreta e di soppiatto, e ci pare piuttosto di conquistare che di essere conquistati, di tirarci con noi l'autore che di esserne tirati. — Quindi i risultati più speculativi e profondi della morale e della politica, nascosti ed internati ne' più cupi recessi della filosofia, riprendono la forma originaria nella quale nacquero e sono esposti con quella istessa aria di spontanea e non affettata facilità con cui si tessono *i cicaleggi delle consuete conversazioni, ne' quali consiste tutta la scienza e la filosofia degl'inoperosi.*

CAPITOLO XII. — DEI DIFETTI DELLO STILE.

A che servir dovrebbero i libri.

Soverchia fatica per me sarebbe e pei lettori l'annoverare tutti i difetti dello stile, e lo spiegare tutta la prolissa nomenclatura di tutte le viziose maniere di quello.

Non avrei che a stendere le proposizioni contrarie alle già dimostrate per noiosamente pretendere di avere trattata a fondo questa materia: nel qual caso otterrei forse di accontentare qualche scrupoloso pesatore di volumi, che ama d'intirizzirsi nel rigore della più esatta distribuzione de' minimi dettagli, ma sarei con annoiato disprezzo rigettato da tutti quelli che i libri prendono come occasioni ed eccitamenti dei loro pensieri, come guide che additano una strada nella quale vogliono stamparvi le proprie traccie, e corrervi padroni e liberi, non seguire con umile docilità le orme lente ed imbarazzate di un precettore instancabile.

CAPITOLO XIII. — DELL'ARMONIA DELLO STILE.

Ancora del piacere e del dolore.

I piaceri sono rare volte così vivi, che escludano la compagnia di altre idee; ma il dolore per lo più è imperioso e solo nell'animo.

In qual maniera di stile richiedesi maggiore armonia.

Gli stili di reflessione pensati e profondi non richieggono la più grande e la più estesa armonia, ma bensì spesse pause e suoni che da sè sussistano, senza che siano combinati in modo che s'invitino e si attraggono gli uni gli altri, come gli anelli di una catena; e così debbono essere, e lo sono, quelle sentenze che penetrano e feriscono per lungo tempo l'animo.

L'armonia dello stile sarà dunque ottima dove si tratti non di far pensare e riflettere, ma dove è necessario di rendere attento l'uditore; senza del quale allettamento, abbandonato a sè medesimo, potrebbe facilmente distrarsi

Di una specie particolare di armonia imitativa.

Superfluo è il qui parlare de'suoni imitatori delle cose stesse, de' quali comuni ed ampli sono gli esempi, e verissime osservazioni si trovano negli scrittori; ma non credo inutile il qui accennare una più delicata sorte d'imitazione, la quale consiste nel far sì che i suoni esprimano la maniera con cui sono combinate le idee e i sentimenti stessi, cosicchè l'elevazione, la mollezza, il disordine, la spezzatura delle idee siano rappresentate da suoni elevati, molli, disordinati, spezzati: dove sia perfetta identità d'idee, siavi identità di suoni, e cresca la varietà di questa in proporzione della varietà di quelle; dove siano idee intermedie soppresse, sianvi parimente suoni non rivolgentisi gli uni negli altri, ma collidentisi, e se la lingua e la grammatica lo soffre, siavi soppressione di vocali ed addensamenti di consonanti: in somma che siano dallo scrittore espresse, per quanto egli è possibile, e rese evidenti tutte le analogie che passano fra le sensazioni appartenenti a diversi sensi

CAPITOLO XIV. — DELLE PASSIONI RIGUARDO ALLO STILE.

Ancora della natura del piacere e del dolore.

L'animo, in mezzo a piaceri più vivi che i sensi ci cagionano, sente una secreta puntura che ci rende inquieti, e forse ci preserva dal troppo abbandonarci alle presenti impressioni.

Bellissimo è il seguente brano sulle passioni.

Giova qui accennare alcuni *fenomeni principali, e comuni ad ogni passione*.

Primo: ogni uomo appassionato precipita con violenza i suoi sforzi per soddisfare la sua passione, a misura che è più vicino a soddisfarla.

Secondo: ogni uomo appassionato, quantunque soffra dolorosamente, ama ciononostante, e si ostina a nutrirsi, ed a ruminare sull'oggetto della propria passione, ed odia e rifiuta di volere di proposito deliberato dissipare l'animo da tali, quantunque tormentose, considerazioni.... difficilmente si guariscono gli uomini da una passione urtandola di fronte, ma bensì obbliquamente e per gradi declinandola.

Il terzo fenomeno, da tutti osservabile e da tutti osservato, si è, che le passioni tutte, come gli anelli di una catena, sono legate fra di loro, e si chiamano l'una l'altra, cosicchè una sia la dominante e principale, e le altre subalterne ed accessorie, in maniera che gli uomini non variano tanto per la varietà delle passioni, quanto per la varietà degli oggetti che le accendono; e quella varietà che è nelle passioni stesse, consiste piuttosto nell'essere principale in uno quella che in un altro è subalterna, la dominante di costui l'accessoria di un altro. Chiunque ama una cosa o la desidera ardentemente, invidia chi la possiede, si adira con chi ne lo allontana, odia chi costantemente gliela rifiuta, appena ottenuta, teme di perderla, ne diventa geloso custode, si crede felice possedendola, s'immagina che gli altri lo riputeranno felice, e però si crede superiore a chi ne è privo: s'invanisce perciò e diventa ambizioso, e quindi aucupe della lode da una parte, ed avido di comandar dall'altra per assicurarsi od aumentare il possedimento della cosa prediletta. Così chiaramente si vede, che chi avesse una di queste passioni, l'altre parimente avrebbe, non dominanti però, ma subalterne ed accessorie.... Perciò s'intenda come sia facile il trasformarsi di una passione in un'altra; anzi sian meno difficile il passar da una passione ad un'altra, che dallo stato di tranquillità, ma di tranquillità abbondante di idee ed operosa, allo stato di passione.

Quarto: sonovi due classi generali di passioni: passioni che hanno un oggetto determinato ed unico, passioni che hanno un oggetto vario ed indeterminato.

De che dipende la buona esposizione dei nostri pensieri.

Il saper bene le cose conduce infallibilmente a bene esporle, non essendo l'esposizione che un ritratto fedele di ciò che passa nell'animo nostro.

Efficacia di alcune descrizioni.

Talvolta le cose descritte fanno una impressione più grande della realtà medesima di quelle, e maggior piacere e più vivo ed intimo fremito risvegliano nell'animo.

CAPITOLO XV. — DELL'ENTUSIASMO

Dell'entusiasmo che non si comunica, e dell'entusiasmo che non si comunica agli altri.

Se le idee sono interessanti solamente per chi le prova e le eccita in sè medesimo, l'entusiasmo si formerà in quell'individuo soltanto che lo risente, e gli spettatori, attoniti e sorpresi, lo derideranno dell'importanza e della serietà ch'egli mette in cose che li lasciano tranquilli ed indifferenti; ma se le idee sono interessanti anche per la moltitudine degli ascoltatori, allora l'entusiasmo si comunica, e diventa contagioso.

Che la filosofia dell'animo sia lo studio degli italiani.

La filosofia dell'animo, quella filosofia, cioè, dalla quale solo i grandi pensieri e le grandi cose dipendono, sia dagli ingegni italiani, per quanto i miei sforzi e i miei tentativi potranno porger loro occasione, studiata e perfezionata.

Questi capitoli, scrive l'autore nell'*Introduzione* alla Parte Seconda, non possono aver soddisfatto che pochissimi lettori, perchè la maggior parte di essi sono « contenti e paghi del sentire e distinguere gli effetti delle cose, senza prendersi molto la briga di indagarne le origini e le cagioni ». Spera che i suoi lettori lo seguiranno più facilmente nella Seconda Parte, la quale si verserà intorno all'esercizio ed allo studio che debbe fare chiunque aspira alla gloria di eccellente scrittore (cap. XV). » Ecco alcuni brani dell' *Introduzione* della Parte Seconda:

Se la lunga e disadorna analisi, che ha occupata tutta la prima parte di queste Ricerche, *ha potuto ributtare una gran parte di coloro che mi han fatto l'onore di leggerle, ciò parte da quella naturale propensione la quale ci rende contenti e paghi del sentire e distinguere gli effetti delle cose, senza prenderci molto la briga di indagarne le origini e le cagioni*

Pochissimi in conseguenza avranno voluto meco ravvolgersi in questo analitico laberinto

Ora io spero che questa seconda parte potrà ottenere una più facile condiscendenza ed una più alacre e spontanea attenzione da' miei leggitori, i quali in essa potranno scorgere una più pronta e più usuale applicazione de' principii da me posti ed accennati nella prima parte: anzi tutti questi non essendo che diramazioni e modificazioni d'un sol principio, o per dir meglio, di un sol fenomeno della umana natura, avranno campo, io lo spero, di compiacersi della fecondità ed ampiezza di quello.

CAPITOLO XVI. — DEL PRINCIPIO GENERALE PER LO STUDIO DELLO STILE.

Origine delle lingue

Non occorre qui ingolfarci nell'oscura ed inviluppata storia delle lingue che nella notte silenziosa dei tempi si nasconde, avanti l'epoca delle stabili tradizioni e dei monumenti perpetuatori dei fasti delle nazioni, riflettiamo solamente un momento ai fanciulli, che sono per noi un adombramento sincero di quel primo stato di nazioni che ancora in moltissime regioni del mondo esiste, cioè di robusta fanciullezza, nella quale nacquero o perirono tante successive generazioni di uomini. Quei pochi suoni che essi balbutiscono, accompagnati da una gesticolazione frequente e riso-

luta, sono da essi in moltissime occasioni adoperati e fatti corrispondere a disparatissimi oggetti; e ad ogni segno con cui esprimono le passioni e le sensazioni loro, si scorge uno sforzo di eseguire l'azione che essi vogliono accennare, nè, se non tardi, si esprimono con una serie di segni corrispondentisi tra di loro: la loquacità è una proprietà di persone adulte ed educate; lo scarso esprimersi e il molto agire è la proprietà de' fanciulli e de' selvaggi; dunque in questa situazione la relazione fra le idee e i segni sarà di molte idee e di pochissimi segni, e questi sconnessi o poco richiamantisi l'un l'altro, ma in vece moltissimo connessi colle idee che gli hanno occasionati, e sempre quelle richiamanti.

La differenza, ricchezza ed abbondanza delle lingue di colte nazioni non è tanto (almeno considerando tutto il corpo di una lingua insieme) nell'avere l'una piuttosto che l'altra un maggior numero di parole, ma nella maggior copia e diversità, o nella più significante e più pronta energia delle frasi e dei modi di dire di una lingua rispetto all'altra.

Il trattato *Dello Stile* fu l'ultima pubblicazione di Cesare Beccaria. A 32 anni, ancor prima della età maggiore da taluni maestri d'arte prescritta alle prime armi dell'eccellente scrittore, il nostro filosofo ritiravasi dall'ufficio delle lettere per darsi tutto a quello della magistratura, in cui visse, volontariamente oscuro, fino agli ultimi suoi giorni. Alla milizia letteraria Cesare Beccaria non prestò dunque che un servizio attivo di nove anni, nei quali riportò le note di pigro, indolente, inerte, poltrone, e simili, non ostante la moltiplicità e la gravità dei lavori in quel breve termine di tempo dati al pubblico, quali furono l'opuscolo sulla *Moneta*, il libro *Dei Delitti e delle Pene*, la *Risposta* al Facchinei, gli articoli del *Caffè*, le lezioni di *Economia Pubblica*, le *Ricerche sulla natura dello Stile*. Di lui, oltre questi scritti, restano alcune *Relazioni* e *Consulte* su argomenti legislativi ed economici, intorno ai quali faremo parola più avanti, uno studio su Bacone de' Verulamio, e le lettere famigliari, di cui si è fatto cenno; un poemetto sul *Terremoto di Lisbona*, una satira intitolata *il Bibliomane* e alcune sentenze, lasciati come appunti su fogli diversi di annotazioni e spese. Del poemetto, che è è ancora inedito, rechiamo innanzi i giudizj di Camillo Ugoni e di Cesare Cantu, i quali ebbero facoltà di averlo alle mani. « Vi è descritto, dice l'Ugoni, il terremoto di Lisbona e il susseguente incendio, che avvennero il 1.º novembre 1755. L'autore aveva appena vent'anni, quando dettò questi versi sciolti, nè Parini aveva pubblicato ancora il *Mattino* che produsse quella riforma nell'arte di tesserli. Non è dunque a stupire che non ne abbiamo trovato alcuno degno di essere citato (1). » Anche il Cantu non ne dà alcun saggio, ma li giudica

(1) Della Letteratura Italiana nella seconda metà del secolo XVIII, volume II, Milano 1856.

più favorevolmente, scrivendo egli in una nota (1) che del Beccaria « si ha pure un poemetto sul tremoto di Lisbona, in *buoni* versi sciolti ».

La satira *Il Bibliomane*, secondo una maligna cronaca, sarebbe indirizzata al Firmian, il quale avrebbe classificato il *Metodo delle flussioni* di Newton per un'opera di medicina. È probabile che l'abbia composta prima dei suoi rapporti col Firmian, e può darsi eziandio che la tradizione non solo sia maligna, ma falsa: comunque sia, l'andamento della composizione è piano, con quella spigliatezza ed ironica serietà, che riscontrasi nella *Risposta alla Rinuncia*, inserita nel *Caffè*. Il lettore ne giudichi.

« IL BIBLIOMANE

Or che tra voi si parla delle mode
  Quelle vi narrerò de' letterati,
  Di quei dirovvi, che si cercan lode
  Coll' aver molti libri ammonticchiati
  Venuti da lontane estranie terre
  Da Amsterdam, da Parigi e da Inghilterra.
Vidi di un di costor le librerie
  Quando viveva nel mio patrio suolo,
  Ove disposti in vaga simmetria
  V'era di libri numeroso stuolo;
  E perchè sieno dalla polve illesi
  Da vetri trasparenti eran difesi.
Chi di macchiate pelli era vestito,
  E avea di minio i margini dipinti
  Alcun di duro cuojo era munito,
  Alcuni in marocchino avvolti e cinti,
  Chi per molt'oro o per argento splende
  Da cui un nastro porporino pende.
Quivi il fior delle stampe è raccolto
  Quanto ha di nuovo in Londra, od in Parigi.
  Vedi quel libro? disse il letterato:
  Costommi più di tredici luigi;
  E si leggeva in fronte all'edizione
  Geometricæ Fluxiones di Newtone,
E mi soggiunse poi che lo credeva
  In medicina un'opera eccellente,
  Che un rimedio certissimo porgeva
  Contro le ree flussioni all'egra gente.

(1) *Cesare Beccaria e il Diritto Penale*, Firenze, 1862, pag. 156 e seg *Vita di Cesare Beccaria.*

Io per frenare il provocato riso
Soffiando il naso mi copersi il viso.
Vidi di Greci un numero infinito
Tutti stampati in pergamena antica
Con sopravi di polve un grosso dito,
Perchè il grand'uomo non ne intende cica.
Ve n'era in lingua arabica ed ebrea,
In gotica, ostrogotica, e caldea.
I francesi cantor eran da un lato,
Gresset, Voltaire, il giovane Racine.
Questi (disso) fra i vati hanno il primato,
Cedan l'itale muse e le latine,
Ceda loro Petrarca e Dante e Tasso;
Virgilio e Flacco stia lor dietro un passo.
Vidi Cartesio con Gassendo oppresso,
Che l'uno l'altro si guardavan bieco;
Lo Stagirita con Newton, che anch'esso
Parve accennar che non vuol pace seco;
Ed a Lutero e a Melancthon vicino
Stavano san Tommaso e Bellarmino.
Quivi non di Maffei l'opre immortali,
Ma col suo caro Concina Cranisto,
Con Giansenio le Lettre provinciali
E d'Arnaldo le infami Opre v'ho viste:
Eretici e teologi infiniti
Inimici mortal de' Gesuiti.
Qual genio è questo mai, qual ambizione
Di certi letterati e letterate,
Il nutrir odio contro le persone
Che di maggior saper sono dotate
Che contro i vizj impugnano il flagello
Che han sana la coscienza ed il cervello?
Così com'eran l'opere disposte
E con l'ordine giusto, che vi dico,
Tal gli organi e le idee stavano poste
Nella testa profonda dell'amico,
E ragionava col giudicio istesso
Con cui scritti e scrittor v'avea in esso.
Ma che gli monta, se i suoi libri infine
Eran del gabinetto un ornamento?
Se tra i cristalli e le vernici fine
Brillar faceano il novo appartamento,
E compievano tutta la struttura
D'una leggiadra e gaja architettura?
Che val, se in mezzo a così chiari lumi
Ei solo in folte tenebre si giaccia,

Se degli innumerabili volumi
Sol si contenta dell'esterna faccia,
E senza averli giammai letti o tocchi
Dei fregi e dei color appaga gli occhi?
Non è stupor se giacciasi negletta
La libreria per mesi ed anni interi,
Se tutto il dì lo specchio e la toletta
Lo tien fisso in più nobili pensieri,
Se gli passano intere le mattine
Architettando l'incomposto crine.
Poco gli monta l'essere una zucca
Senza dottrina, senza sale in testa
Purchè una linda e nobile parrucca,
Una brillante e ricamata vesta,
E sopra d'un dipinto ad aureo cocchio
Del curioso volgo attragga l'occhio »

Le sentenze varie, edite per la prima volta da C. Cantù, non sono che semplici appunti o ricordi, o proposizioni isolate, raccomandate dall' autore ad una carta qualsiasi nel momento in cui le concepiva, per giovarsene poi in miglior tempo, il che si fa da ogni scrittore. In esse vuolsi guardare alla profondità del pensiero, e non alla forma, come nei primi abbozzi di un artista. Alla pagina 16 di questa biografia abbiamo citato una di quelle sentenze in francese, qui diamo le altre.

« *Dans les temps de simplicité, la force des passions est en masses considérables. Dans les temps qu'on appelle corrompus, éclairés, elle s'éparpille, pour ainsi dire, en petites parties.*

» Ogni legge che ristringe te più precisi e chiari limiti la legge medesima, è preferibile, *ceteris paribus*, ad un'altra che lo fa meno. Assioma che credo evidente in politica.

» Una delle massime precipue è che il legislatore s' astenga, per quanto gli è possibile, di instituire corpi separati e distinti dalla nazione.

» Esaminare se fosse buona istituzione militare il fare delle ferite un titolo di rango e di avanzamento.

» Sembrami che i mali (considerata l' umanità nella sua specie e non negli individui) siano necessarj per richiamarli senza cangiamento allo stato primitivo di uguaglianza. Prima erano soggetti, e doveano cangiarsi; dopo vi resteranno, almeno per un più lungo tempo che i mali non durarono. Cercare le proporzioni fra le durate successive dei differenti stati per cui è passata l'umanità. L'esperienza sola rende stabilmente fisso l'uomo ne' suoi sentimenti. L'enorme sproporzione ha fatto nascere tutto ciò che l'eguaglianza non avrebbe potuto far nascere per mancanza di motivi spingenti, e che potean contribuire a rendere più felici gli uomini nello stato di eguaglianza, ecc.

» Romanzi e storie paralleli tra loro: influenze e direzioni di farli. Fino a che segno sia utile l'errore e quando lo sia

» L'idee più durevoli e più efficaci sopra di noi son quelle delle quali vediamo i limiti. Quindi le idee della vista.

» Quando si ha ragione si è facilmente generoso. Detto della I. S. C. S. (Ill.ma signora Contessa Somaglia).

» È facilissimo di confondere l'idee complesse e i giudizj che ad ogni tanto facciamo nella nostra mente: i giudizj sono uno degli elementi di ciò che chiamansi idee vaghe e incomplete; è raro che riceviamo idee senza far paragoni

» Tutto ciò che serve a particolarizzare le idee generali e far vedere il rapporto di un segno generale, o d'idee generali nelle particolari, tutto ciò che le idee vaghe rende precise con delle accessorie, abbellisce lo stile; i limiti non solo rischiarano, ma piacciono

» Lodate troppo una persona, e diventa pedante. Negligentate troppo una persona ed o l'avvilite, o la diventa intraprendente: rare volte ha la costanza di voler semplicemente la vostra stima meritarsi.

» L'oscurità delle cause fisiche moltiplica agli occhi del popolo le azioni delle cause morali.

» Le nazioni allora più pensano alla perfezione ne' loro stabilimenti, quando più sono corrotte.

» Le opinioni religiose si devono considerar buone o cattive politicamente, non tanto per le virtù che raccomandano o per i vizj che proibiscono, essendo quasi tutte simili in ciò; ma per i mezzi che propongono e per i motivi che adoprano per ciò ottenere.

» Le parole esprimono o immagini o rapporti d'idee, non già immagini contrastanti tra loro: quando si esprimono le idee ad una ad una, non per parole esprimentine più insieme, il linguaggio è sempre composto d'immagini, e per conseguenza poetico

» La causa prossima delle azioni è la fuga del dolore, la causa finale è l'amor del piacere. Teorema generalissimo

» Quando un uomo ha fatto una risoluzione grande, nel momento prima d'eseguirla è pentito, e l'eseguisce più per il rossore di ritornare indietro che per costanza nel primo proposito. »

Diremo per ultimo, che nelle opere che componevano la sua libreria, vedesi qualche volume postillato da lui stesso, ed una *Pucelle d'Orléans*, cui di sua mano inserì le varianti e le omissioni.

PARTE TERZA

PERIODO DEL MAGISTRATO — 1771-1794.

CAPO PRIMO

ATTI DI CESARE BECCARIA NEL MAGISTRATO CAMERALE, NEL CONSIGLIO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E NELLA GIUNTA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA CRIMINALE NELLA LOMBARDIA

I nobili, i ricchi, gli uomini di ingegno non comune, e massime i letterati, ripugnano in generale dagli impieghi pubblici, quando non siano i sommi gradi; e se poi il caso o la necessità li spinge negli ordini amministrativi, di mal grado si acconciano all' osservanze degli odiati articoli di un regolamento, in forza del quale sembra loro di essere tramutati in macchine governative. È un pregiudizio, tanto più funesto, quanto più la nazione ha d'uopo del sussidio di coloro che hanno maggiore autorità e più larghi mezzi per renderle servigio.

Una delle cause del prosperamento civile della Lombardia nella seconda metà del secolo passato fu certamente la parte che hanno preso nella pubblica cosa i più insigni cittadini nostri, primo de' quali era Cesare Beccaria per rinomanza europea, non per altezza di posizione ufficiale. Nel Consiglio supremo di Economia, trasformato poi in Magistrato Camerale, fu egli nominato Consigliere il 29 aprile dell'anno 1771, e in quella magistratura, avendo presidente ne' primi anni l'insigne economista Gian Rinaldo Carli, indi l'antico suo amico, il conte Pietro Verri, dettò su varii argomenti, relazioni e consulte, alcune delle quali non sono prive d'interesse neppure oggidì. Daremo di tutte il titolo, e di alcune anche un sunto, riportandone, quando sia mestieri, qualche brano.

1.° *Relazione della provincia d'Annona*, letta al R. Ducal Magistrato Camerale l'11 agosto 1773.

2.° *Relazione generale sopra li pesi e le misure di questo Stato*, presentata il 19 dicembre 1774. Ad ovviare i danni che venivano al commercio dalla varietà dei pesi e delle misure, il relatore propone che venga adottato un tipo unico per tutto il ducato. In via teorica riconosce che per la maggiore semplicità de' calcoli, tutte le misure, sieno di peso o sieno di estensione, dovrebbero essere suddivise uniformemente in parti sempre decimali, venendo in questa guisa a calcolarsi tutte le frazioni coll'istessa facilità e coll'istesso metodo dei numeri interi, ma, considerate le difficoltà pratiche, preferisce che siano comuni a tutto lo Stato i pesi e le misure di Milano, osservando che « nelle cose umane, che dipendono da una inveterata consuetudine contraria, il cercare il meglio ed il perfetto ci allontana quasi sempre dal bene, perchè tanti sono gli oppositori, quanti sono gli assuefatti. »

3.° *Della riduzione delle misure di lunghezza all'uniformità per lo Stato di Milano*, relazione presentata al Magistrato Camerale il 25 gennaio 1780.

È una scrittura divisa in 35 paragrafi, minuta, precisa, dettata con singolare diligenza e chiarezza, e di una importanza molto maggiore di quello che possa credersi dalla lettura del titolo, perchè le considerazioni e le proposte che vi sono fatte estendonsi ad un sistema universale, inalterabile e razionale di pesi e misure, che doveva adottare la numerazione decimale, e aver per base un minuto di latitudine del parallelo di Milano. I nostri economisti consigliavano dunque sin dal 1780 quella riforma che col nome di *sistema metrico decimale* fu introdotta in Francia nel 1793, e passò poi ad altre nazioni come gloria unicamente francese.

In questo studio ebbe il Beccaria a compagni il fratello suo D. Annibale per la parte meccanica, e il professore D. Paolo Frisi per quello che appartiene ai calcoli ed alla precisione matematica. Nel proemio alla relazione scrive:

Trattavasi di tre oggetti. Primo, di costruire un campione permanente ed immutabile, cioè che riunisse la massima solidità, durevolezza, inalterabilità e precisione, che servisse in ogni tempo di riscontro a tutte le misure di estensione, e di formare su di questo li campioni subalterni che periodicamente confrontati col primario ed unico campione servissero alle annuali consegnazioni delle misure. Secondo, trattavasi di ridurre tutte le vecchie misure di estensione alla sola del braccio milanese, e di fare le tabelle di ragguaglio per uso del pubblico, affine di abolire le prime per conservare la seconda, giusta le sovrane prescrizioni. Terzo, di subordinare un'idea di quei regolamenti, che credersi più efficaci per il buon esito di una importante riforma.

Dei 35 paragrafi della Memoria trasceglieremo alcuni punti degni di speciale considerazione:

1. Mancava un campione solido, inalterabile ed atto a perpetuare per tutti li tempi avvenire l'immagine precisa della nostra unica misura.

3. Io non esporrò qui tutte le minute avvertenze e tutte le delicate operazioni che sono state fatte nel costruire il campione. Queste formano il soggetto di uno scritto a parte di Don Annibale Beccaria. Egli ha avuto tutta la parte non solo nel suggerire e dirigere il lavoro, ma operando egli stesso, e mi lusingo che si *potrà in esso scorgere qualche differenza fra le arti meccaniche dirette dai principj, dalle stesse guidate soltanto da una cieca pratica.*

17. Se la notorietà delle misure non fosse uno de' principali riguardi, che si deve avere per indurre facilmente il popolo sempre ritroso al cangiamenti di sistema ad accomodarvisi, io *avrei desiderato in questa rivoluzione di dividere le misure in frazioni decimali, cioè nella progressione decupla decrescente.* Tanto accennai anche nella mia prima Relazione, attesa la somma facilità che questa specie di aritmetica somministra in tutti i conteggi, che con questa sola specie di frazioni si calcolano in tutta la più colta Europa li fenomeni misurabili della fisica, e con questo misurano li geometri i rapporti li più complicati dell'estensione. Questo stesso desiderio lo espone anche il regio professore *Don Paolo Frisi* nella sua Relazione, e ne ha dato l'esempio nelle tabelle. Egli ha fatto anche di più, mentre *ha proposto di legare la nostra misura terrestre colle misure celesti,* senza delle quali noi non avremo mai nè una mappa esatta di questo Stato, nè la determinazione precisa delle misure itinerarie. Propone egli per campione del nostro miglio un minuto di latitudine al nostro parallelo, e trova che ad esso corrispondono braccia 3116, e tante braccia appunto dovrebbero formare il nostro miglio, il quale non credo che sia mai stato determinato, variando i periti nelle loro valutazioni.

Io non posso che applaudire a questa idea, che legherebbe le misure lineari alle superficiali, ed ambidue alle celesti, solo aggiungerò che riformando il trabucco milanese col ridurlo a braccia quattro precise, il miglio risulterebbe trabucchi 779, il che darebbe un ragguaglio facile delle misure itinerarie colle altre misure, ed una grande facilità nel porre le colonne migliarie sulle strade di questo dominio.

Se la notorietà delle misure, io lo ripeto, non dovesse considerarsi principalmente in simili progetti per poterne sperare buon esito, si potrebbe raffinare anche di più. *Ritenuto per base di ogni misura di lunghezza un minuto di latitudine,* ossia braccia 3116, *si potrebbe dividere in decimali, di tal maniera che presane una parte per unità, costituisse questa il piede, moltiplicata per* 10, 100, 1000 *formasse il trabucco, la pertica lineare e il miglio, e divisa per* $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$ *formasse le once, li punti e gli atomi. Di più, data una materia sensibilmente omogenea, come fosse un metallo nobile purissimo, si potrebbe formarne un cubo, il di cui lato fosse una parte aliquota del piede; se si determinasse*

per campione del peso da dividersi e moltiplicarsi parimenti in decimali, procedendo collo stesso metodo nelle relative misure di capacità, si otterrebbe il considerabile vantaggio di aver tutto il sistema delle nostre misure legato colle misure lineari e colle celesti, e tutta la nostra aritmetica sciolta dall'imbarazzo delle frazioni volgari; e perdendosi anche tutti i campioni maestri della lunghezza, del peso e di capacità, basterebbe che restasse la memoria di un tale sistema da descriversi in poche linee, per potere repristinarli, se non altro per approssimazione: ma allontaniamoci dalle idee troppo raffinate, ricordevoli di quel detto, che il più gran nimico del bene sia sovente la ricerca del meglio.

29 Con queste avvertenze dovrebbe essere steso l'editto, *le penali del quale dovrebbero essere dolci dove si tratti di pura negligenza, più severe dove si tratti di espressa frode; dovrebbe avere poche leggi e poco vincolanti il pubblico, ma si dovrebbe tenere mano forte all'osservanza di quelle, parendomi che colla sola inalterabile fermezza si possa sperare buon esito dalla voluta riduzione.*

30. Mentre emanano le superiori provvidenze intorno all'esecuzione del piano di riduzione delle misure lineari, si può immediatamente pensare ad effettuare anche l'altra importante riduzione dei pesi diversi che si usano in questo dominio.

34 Tutto il sistema delle nostre misure riuscirà in ogni sua parte corrispondente a quella esattezza che la perfezione delle arti tutte esige, ed alla quale è bene di accostumare il popolo.

IV *Risposta* ad una nota governativa del 3 novembre 1781 sul risultato della nuova riforma del braccio già fatta e su quella dei pesi che si preparava. È una Memoria divisa in due parti, in cui è notevole la seguente avvertenza

Il costruire un dado solido di sei faccie perfettamente eguali, che precisamente dà il peso di otto oncie, è un'operazione difficilissima, e non riuscibile se non dopo moltissime indagini e tentativi inutili, e non è punto necessario, giacchè vi è un altro metodo per conservare un rapporto del peso colla lunghezza. Questo si fa col mezzo della misura di capacità Si può formare con maggior facilità un vaso cubico di cinque quadreti solidi perfettamente eguali, di una determinata dimensione per ogni verso, presa nel campione del braccio, per es, braccia 2 o 6, secondo che tornerà meglio, e vuoto nella parte superiore Questo si riempie d'acqua, distillata più volte per ottenerne la possibile omogeneità Essendo dato il lato di questo vaso cubico, si pesa l'acqua distillata contenuta nel vaso, e in questa maniera si ottiene un riscontro fra le misure di lunghezza, di peso, di capacità, dentro i limiti di sufficiente esattezza; di modo che registrando nelle pubbliche carte e nelle istruzioni questi rapporti, sarà in ogni tempo rinnovabile, almeno per tutti gli usi della vita civile, il sistema metrico stabilito

V. *Relazione umiliata a S. M. riguardante l' abolizione della tassa mercimoniale.* È dell'anno 1787. Lo stesso Beccaria aveva compilato il decreto sullo svincolo delle arti, in data 24 luglio 1786.

VI. *Voto relativo al modo con cui estinguere i debiti delle soppresse università e corpi mercimoniali.* Col decreto sopracitato del 24 luglio 1786 era stata eretta la camera mercantile, nella quale erasi concentrata la rappresentanza delle singole università, salvo il collegio degli speziali.

VII. *Ragguaglio presentato al Magistrato Camerale il 31 marzo 1887 intorno alle operazioni fatte dal 1.° maggio a tutto dicembre 1886 dal dipartimento III.* Questo dipartimento, che era affidato al Beccaria, comprendeva commercio, arti e manifatture, università a camera mercantile, sovvenzioni del fondo di commercio, somministrazioni in moneta di rame, pesi e misure, fiere e mercati, veterinaria, società patriotica, annona, vettovaglie, caccie, popolazione. Gli esibiti che aveva avuto nel detto anno 1786 erano stati 1250.

A promuovere il commercio propone che sia resa difficile l'importazione dei prodotti esteri e agevolata l'esportazione della materia nazionali, quando queste siano abbondanti in paese. Loda l'abolizione delle università di mestieri, ma consiglia opportune provvidenze perchè non ne conseguano tristi effetti; dimostra che le varie arti, meno l'ebanisteria e l'intarsiatura, sono in decadimento, doversi pertanto erigere nuove manifatture e dare maggior incremento alle vecchie, e a ciò esser d'uopo dall'eccitamento governativo, massime che i capitali si volgevano di preferenza all'agricoltura, a cagione dell'alienazione dei beni comunali e di quelli delle corporazioni religiose e per la liberazione delle terre fedecommesse. Encomia una dissertazione del professor Gualandis sulle condizioni fisiche e politiche della provincia di Mantova; parla dell'annona, dei regolamenti sui boschi comunali, della caccia riservata al principe e della tassa sulla caccia, restrizioni che diminuiscono i devastatori dei campi e dei boschi; fa menzione dei sussidi sovrani per incoraggiare le fabbriche di calze, barrette e coperte di lana, dei panni fini e della cotoneria. Più che le sovvenzioni parziali stima efficaci i provvedimenti generali; laonde si ebbero considerevoli vantaggi dall'aver imposto il 60 per cento sulle manifatture di seta provenienti dai paesi sudditi e dall'aver ottenuto benefici e privilegi nell'introdurle in Stati esteri, principalmente in Inghilterra. Il ferro manufatto veniva la più parte dal bresciano e dal bergamasco, costruivansi forni alla norvegiana; si andava attivando lo scavo del granito, scoperto dall'insigne naturalista Ermenegildo Pini all'estremità del lago di Como, per formare i marciapiedi della città, si miglioravano le strade e la via

d'acqua, si promuoveva la filatura del lino, tentando farla a molinello; fondavasi nel 1776 la Società Patriotica, dalla quale ebbe poi origine il nostro R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. « Essa, scrive Beccaria, ha dovuto vincere, come tutti i nuovi stabilimenti, la sempre contraria prevenzione del pubblico, ma ottiene *il vantaggio, che è il primario, se non l'unico di tutte le accademie scientifiche, di diffondere insensibilmente le utili cognizioni e di risvegliare la curiosità e l'amore per le occupazioni tendenti al pubblico bene* »

VIII. *Rilievo sul piano scientifico proposto dal dott. Franchetti per lo stabilimento di una scuola veterinaria in Milano.* È dell'anno 1789, ed è corredato di un *Piano della scuola di veterinaria* dello stesso Beccaria, il quale distingue i veterinari in maggiori e minori, ed ai primi prescrive un corso quadriennale di studi. La proposta del Beccaria venne approvata con regio rescritto 22 ottobre 1789.

IX. *Rapporto* di una inchiesta sul tumulto dei tessitori di seta a Como. È in data del 17 settembre 1790. Gli operai comensi di seta erano in numero considerevole, poichè quella città aveva ben 600 telai, poco meno di Milano, in cui se ne contavano 685. Or nel detto anno, essendosi essi sollevati per mancanza di lavoro, il governo mandò il Beccaria a Como, perchè avesse a consigliare i rimedi opportuni per riparare a quei disordine. I suoi provvedimenti sono affatto pratici: che i capifabbrica milanesi facciano lavorare a Como, che non si favorisca la speculazione con sussidi a particolari; che invece delle sole rozze tessiture di tovaglioli, si introduca quella delle saie, dei lustrini, dei moari, dei rasi. Del resto non approva che i tumultuanti vengano arruolati nell'esercito, perchè seguirebbero arbitri, violenze, diserzioni. E parlando del modo con cui la sollevazione fu repressa dalla pubblica forza, mostra maggior fiducia nei militari che nella guardia civica, intorno alla quale scrive: « nel corpo di guardia civica, era nata tra quei giovani cavalieri una gara di trattamenti, di rinfreschi, cene ed accademie, per fino si è detto qualche giuoco di bassetta: cosicchè i severi militari pensieri si cangiavano in gozzoviglia e divertimento: ciò che, lasciando stare la spesa, che, poco sensibile ad alcuni facoltosi, lo diveniva ai più che non lo sono, doveva fare un odioso ed irritante confronto tra le miserie dei questuanti tessitori e'l lusso de' cittadini armati contro di essi. »

Beccaria fu eziandio consigliere di governo per la pubblica istruzione. In questa sua qualità firmò varie notificazioni, fra le quali merita di esser conosciuta quella in data 4 febbraio 1788, che è la perfetta negazione della libertà d'insegnamento. Essa, fra gli altri articoli, ha il seguente:

Dopo la Pasqua della Santissima Risurrezione del corrente anno 1788, non potrà più, fuori delle Scuole regie, alcuno tenere scuola pubblica o privata, nella quale s'insegnino gli oggetti insegnati nelle suddette regie Scuole del popolo bassa a primarie, *sotto pena dell'indegnazione del regio imperiale Consiglio, e del corrispondente castigo, da determinarsi ad arbitrio dello stesso regio imperiale Consiglio a misura delle circostanze e dei casi*

Di speciale importanza sono le sue Consulte del 1792 *sulle Riforme al Codice*. Sono documenti, che tornano a lode di Beccaria come magistrato per l'assennatezza delle proposte, come cittadino per l'indipendenza dei giudizii: essi comprovano inoltre che al 54 anni egli conservava le stesse teorie e la medesima forza di ragionamento che aveva ai 25.

I voti dei nostri filosofi per la riforma giudiziaria avevano avuto maggior fortuna a Vienna che a Milano. Là, nella capitale dell'impero, Giovanni Sparges, tirolese, referendario per le cose d'Italia, Giovanni Sonnenfels moravo, professore di scienze politiche nella università viennese, ed il ministro Kaunitz erano zelanti propugnatori dei nuovi principj, che fin dal 1° maggio del 1774 avevano in parte applicati coll'abolizione assoluta della tortura e colla limitazione della pena di morte per gli Stati tedeschi.

Da noi le dottrine del Beccaria erano vigorosamente combattute da rinomati giureconsulti, quali erano il Vergani, il Montanari, il Giudici ed altri; nè potevano introdursi nei codici paesani senza il consenso delle supreme magistrature lombarde. Erano queste il Senato di Milano, soppresso nel 1786, e il Consiglio di Giustizia di Mantova, per quel periodo in cui l'antico ducato ebbe amministrazione indipendente dal milanese, cioè dal 1751 al 1784 A questi due corpi si rivolse il Governo per deliberare sull'abolizione della tortura, dopochè nella seduta del 9 ottobre 1772 aveva riconosciuto essere quella prova giudiziaria veramente contraria ai sentimenti di umanità. Nel consiglio di Mantova due membri votarono per l'abolizione, ed essi furono il consigliere Felice Nonio ed il consigliere Alessandro Salvadori; gli altri, costituenti la maggioranza, decisero che conveniva conservarla quale mezzo legittimo e necessario di prova. Nel Senato di Milano l'anno 1774 la votazione fu pure negativa. Non ostante ciò, il Governo non si diè vinto, ed al 2 gennaio 1776 Maria Teresa decretava in massima l'abolizione della tortura. « La tortura, secondo l'esempio dei diversi Stati esteri, dovrà essere abolita generalmente e senza limitazione alcuna; il che sarà notificato a tutti i tribunali, senza pubblicarlo con editto. Il giudice dovrà dare il suo voto qualora assistano indizi sufficienti per la tortura, e non si possa sperare altro

mezzo di confessione. In tal caso nella sentenza definitiva non potrà infiggersi che una pena straordinaria »

Indi agli 8 gennaio dello stesso anno 1776 ordinavasi al plenipotenziario Firmian di interpellare nuovamente le magistrature lombarde intorno alla tortura ed alla pena di morte « Appare, scrive il Kaunitz, dagli elenchi criminali che la tortura in Italia è frequente più che negli Stati tedeschi. Prevedo che il Senato, rigoroso mantenitore delle leggi antiche e delle pratiche consacrate dall'uso, vorrà sostenere l'odierno sistema. Converrà però renderlo inteso che S. M. inclina a voler abolire generalmente e in tutte le provincie della monarchia questo genere di questione. Ciò gli serva d'avviso, acciocchè le ragioni che volesse opporre sieno valide e stringenti così da far fronte a quelle che contro la tortura produssero questi tribunali di giustizia » (*Arch. Gen., dispaccio 8 gennaio* 1776).

Il Firmian ai 13 del febbraio trasmise l'ordine sovrano al Consiglio di Mantova ed al Senato di Milano, e già agli 8 di marzo avevasi la relazione del fiscale mantovano, e al 26 dello stesso mese quella del fiscale milanese. Il primo conchiude che abolir si deve la tortura come barbara e inutile, e che la pena di morte è da riserbarsi ai soli delitti atroci: queste conclusioni accolse il Consiglio di Mantova. Il secondo è d'opinione che si tolga la tortura, surrogando tuttavia altri generi di prove ben definite, e in quanto alla pena di morte crede necessario che sia mantenuta con tutto il rigore anche per i furti e per le aggressioni, che sono i delitti onde è più infestato lo Stato di Milano. Rispose per il Senato il conte Gabriele Verri, reggente di questo illustre consesso, dichiarando, che accettava il voto del fisco sulla necessità di conservar la pena di morte, anche per i reati di furto, ma che non conveniva invece sull'abolizione della tortura, essa pure necessaria, per tre motivi in particolare, che sono « la gravità del delitto, la verità che non si potrebbe in altro modo scoprire, l'urgenza degli indizi » (*Arch. Gen.*, Classe Giustizia punitiva).

Ed ecco la primaria magistratura, la sola rappresentanza nazionale dello Stato di Milano che si ostina, come il patriziato veneto, a lottare contro l'urto dei tempi nuovi ferma al principio conservativo, essa disprezzava le aspirazioni dei filosofi, si opponeva alla stessa volontà del governo, negava le ragioni del fisco e del Consiglio di giustizia di Mantova, e respingeva le proposte del fisco milanese. Ma il tempo è più potente degli uomini; chè al posto dei padri esso chiama incessantemente i figli, e questi colle avite ceneri, pur venerandole, seppelliscono leggi, consuetudini, istituzioni esose per dar alimento ai nuovi bisogni. Nell' 82 muojono a pochi mesi di distanza e quasi nella stessa età il marchese Gian Save-

rio Beccaria e il conte Gabriele Verri, il primo al 24 giugno, di 85 anni, il secondo al 23 dicembre, di 86 anni: egli significa che le idee di Cesare Beccaria e di Pietro Verri sono destinate a succedere a quelle de'loro padri.

Qualche esempio di tortura si ebbe ancora in Milano dopo l'82, poichè al 17 d'aprile dell'83 Kaunitz biasimava i nostri giudici che avevano ordinato la corda ad un tal Fontana, per detenzione d'arme proibita; ma Kaunitz stesso, regnante Giuseppe II, mandava poi al Senato il seguente rescritto: « In esecuzione della volontà di S. M. già dichiarata in termini assai chiari, la tortura deve interamente cessare » (Lettera 14 sett. 1784, *Arch. Gen.*). E finalmente agli 11 settembre dell'89 veniva decretato: « La tortura deve cessare totalmente, sia che si tratti di avere la confessione, oppure una congrua risposta da inquisito negativo e contumace, o la rivelazione *super aliis et complicibus*, molto più quando si tratti di purgare l'infamia de' testimoni o correi o infami d'altronde, o di contradizioni fra l'inquisito e i testimoni, o finalmente de' casi nei quali il Senato era solito finora decretare la tortura *super reatus*, anche dopo denunziata la sentenza di morte. »

Con questo decreto era abolita la tortura, ma prima di esso, e già da un triennio, il corpo prestantissimo del Senato era stato soppresso, ed aveva dato luogo alla riforma giudiziaria di Giuseppe II, per la quale vennero istituiti un tribunale di prima istanza, un tribunale d'appello ed un tribunale supremo di giustizia per decidere nei casi di non uniforme sentenza dei due primi, e vennero introdotti un regolamento di procedura civile e un nuovo codice criminale. La procedura civile fu generalmente lodata; il codice criminale non appagava nè i partigiani della scuola antica, nè quelli dei nuovi principii. Imperciocchè ben aboliva la pena di morte, meno il caso di ribellione al principe, ma esacerbava il carcere con lenti martirî, e ammetteva il marchio rovente sulle guance e sui fianchi; ben sanciva che le pene dei malfattori non devono recar danno ai parenti e agli eredi, ma pei delitti di lesa maestà infliggeva la confisca senza riguardo ai figli del reo; ben dichiarava che i bestemmiatori dovevano esser tenuti in conto di deliranti, e che quindi sono meritevoli del manicomio e non della pubblica prigione, ma, oltre la prigionia e il lavoro pubblico, ordinava le bastonate ai banditi disubbidienti, agli scandalosi, ai sacrilegii, ai rei di delitti venerei.

Riconosciuti questi ed altri difetti, l'imperatore Giuseppe II nominò una Giunta, cui deferì l'incarico di prendere in esame il codice penale. Più volte si radunò la Giunta, ma delle sue deliberazioni non fece alcun rapporto; cosicchè, morto Giuseppe II, l'imperatore Leo-

poldo II, nell'agosto del 1790, volle che venisse *riassunta la formazione di un piano criminale*. Il dispaccio sovrano, diretto al conte di Wilzek, plenipotenziario in Milano, al posto del defunto Firmian, è del seguente tenore: « Uno dei principali oggetti d'un governo provvido e ben regolato è la giustizia punitiva. Considerato che ogni riforma non dà speranza di buon successo se non diretta da sane teorie applicate alle circostanze politiche ed economiche del paese ed al genio e costume nazionale, ordiniamo che sia riassunta la formazione di un piano criminale e che venga delegata una giunta per formulario. Sarà composta di soggetti forniti di mente soda, dottrina, esperienza e zelo per il pubblico bene, qualità che si richieggono per una sì grave e difficile incombenza. Noi ci riserviamo di sceglierli sopra proposta dell'Arciduca e Vostra. La Giunta, premesso un maturo scrutinio tanto delle antiche leggi del paese quanto dei codici criminali dell'Austria e della Toscana, ne componga un nuovo, corrispondente ai principi suddetti e adattato a queste provincie. » (*Arch. Gen.*, dispacci sovrani 1790).

Circa sei mesi dopo, con dispaccio 17 febbraio 1791, la Giunta era costituita come segue: presidente il marchese Giuseppe Foppa, e membri il dott. Giuseppe Croce e il marchese Matteo Ordogno di Rosales, consiglieri aulici, il dott. Barnaba Maineri, presidente del tribunale di prima istanza, il dott. Carlantonio Pedroli, consigliere d'appello, il dott. Francesco Appiani, consigliere di prima istanza e il marchese Cesare Beccaria, consigliere del Magistrato Politico Camerale. Cesare Beccaria, il quale nella Giunta doveva avere un ufficio ragguardevole per volontà espressa dell'imperatore, fu nominato relatore.

La prima adunanza si tenne nel 19 marzo 1791, la seconda il giorno seguente, e in essa fu dato al Beccaria il compito di proporre le massime opportune per la compilazione del codice e per la procedura. Il 9 luglio tenevasi la tornata XVI, allorquando fu comunicato un sovrano motuproprio del 16 giugno, per cui era nominata una seconda Giunta, che doveva occuparsi in modo particolare di alcuni punti di diritto penale. La nuova Giunta era composta di nomini insigni, quali erano: Morosini, presidente, consigliere aulico, ex senatore; Gallarati Scotti, consigliere aulico, profondo giureconsulto, entrambi del Tribunale Supremo di Giustizia; Cesare Beccaria; Paolo Risi, professore emerito, di molta dottrina, autore di un'opera assai pregiata sulla giurisprudenza criminale, pubblicata in lingua latina a Milano nel 1776, (quindi due anni dopo il *Libro* del Beccaria), e tradotta in francese a Losanna nel 1768; l'avvocato Borghi, valentissimo oratore e giureperito; Bazzetta, capitano di Giustizia; Giuseppe Pasquali, asses-

sore di Pavia presso la Congregazione di Stato; Corti segretario. Nella tornata XLVI, che fu tenuta il 12 gennaio 1792, posta all'ordine del giorno la grave questione intorno alla pena di morte, insorsero lunghe discussioni che durarono nelle successive adunanze. Morosini, Borghi, Pasquali, Bazzetta, Corti sostennero la giustizia e la necessità della pena di morte; Beccaria, Risi e Gallarati Scotti votarono che non potesse applicarsi che *nel caso di aperte sedizioni, tumulti, attruppamenti, i quali possono essere soppressi momentaneamente anche coll'uccisione dei sediziosi che facciano resistenza, poichè questa non è pena legale di morte, ma effetto di una vera intimazione di guerra.*

Chiusa la discussione « senza che siensi abbastanza precisati i termini della questione, e senza che gli individui sieno venuti d'accordo » si convenne che, lasciata indecisa la discussione della pena di morte, si avessero a mandare su questo argomento due Memorie al ministro Kaunitz, corredate dai protocolli della Giunta. Le memorie furono poi tre, relatori il Borghi, il Pasquali e il Beccaria.

Questi documenti e una consulta del Beccaria, come membro della prima Giunta, intorno alle trasgressioni criminali o ai delitti minori, che allora dicevansi politici, vennero pubblicati da Cesare Cantù, il quale afferma che gli *originali sono scomparsi* dall'Archivio Generale di Milano, dopo ch'egli ne ebbe tratta copia autentica (1). Sono le ultime scritture del Beccaria, delle quali crediamo opportuno riportare alcuni brani.

(1) L'erudito e diligentissimo marchese Francesco Cusani alla pag. 147 del vol. IV della pregiata sua *Storia di Milano*, scrive in proposito la seguente nota « Questi documenti furono pubblicati tre anni sono nel libro *Beccaria e il Diritto Penale* da Cesare Cantù, il quale afferma (pag. 314) che gli originali sono scomparsi dall'*archivio generale di Milano*, dopo ch'egli n'ebbe tratta copia. *Sospettando l'autore della sottrazione*, fece indagini tra le carte lasciate dal barone *Custodi* ma senza rinvenirli. — La grave taccia alla memoria del valente economista valeva la pena di essere appurata, ed ecco quanto mi emerse da una lunga e minuziosa ricerca da me fatta nell'archivio suddetto. Il 18 aprile 1792 il Supremo Tribunale di Giustizia trasmise i *protocolli tenutisi dalla Giunta Criminale nel dicembre* 1791 *e gennaio corrente, col rapporto del Consigliere aulico Morosini capo di essa, da umiliarsi a Sua Maestà*. Che venissero rispediti da Vienna a Milano non è sapponibile, e tanto più che nelle Cartelle del *Supremo Tribunale di Giustizia* e della *Conferenza Governativa* trovansi continue lacune negli elaborati della Giunta Criminale, e postille sulle sopraccoperte delle relative carte indicanti la spedizione di mano in mano a Vienna. Lo conferma il trovarsi in archivio le copie sincrone delle tre memorie e voluminosi atti della Giunta colle postille d'ufficio *Concorda. D. Mauro. R. Speditore*. Sono queste le copie autentiche, le quali, come di pratica, tengono luogo degli originali. (Vedasi nell'archiv. generale, Classe *Giustizia Punitiva*, 1788, Cartella N° 4). Pertanto finchè non si adducano prove assolute, devesi credere che gli originali in discorso siano rimasti a Vienna fino dal 1792, come altri moltissimi mancanti nei nostri archivi, e non già trafugati dal Custodi, come sospetterebbe il Cantù. »

Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che risguarda i delitti politici

Scrivo queste considerazioni per ubbidire a un comando di V. E. con tanto maggior fiducia, che a lei sola sono dirette . . . .

Ciò farò nel miglior modo, che mi sarà permesso dalle ben note mie circostanze, dalla brevità del tempo, e dalla moltiplicità degli affari d'ufficio in via di semplici annotazioni

A me sembra, che dovendosi fare distinzione fra delitto e delitto, debba intendersi delitto Criminale quello di cui l'indole è tale, che tendo direttamente alla distruzione del vincolo sociale, quando non fosse punito e represso; e che per delitto Politico possa intendersi quella trasgressione o colpa, che rendendo imperfetta la società, non tendono che indirettamente alla di lei distruzione

Nei delitti criminali si deve avere di mira più l'esempio che la correzione dell'individuo, per lo contrario nei delitti politici si debbe piuttosto aver di mira principalmente la correzione che l'esempio, benchè e nell'una e nell'altra specie di delitti si debba aver riguardo ad ambidue.

I delitti politici essendo piuttosto colpe, e trasgressioni, che veri delitti, debbono considerarsi come azioni, che preparano l'uomo a divenire veramente delinquente e criminoso, degno della pubblica infamia, e solamente destinato a divenire esempio altrui; dunque devono essere puniti con quei mezzi, che sono il più efficaci per correggere e trattenere un cittadino, che la Legge punitiva vorrebbe conservare, e che non è costretta di perdere per la necessità dell'esempio

Coerentemente a ciò, dovendo le specie criminali servire piuttosto d'esempio sensibile, permanente, e che cagionino un terrore non momentaneo, ma diuturno, *va bene, che sia proscritta del tutto la pena di morte, e sostituite a quella pene lunghe e terribili, a misura del delitto.* Ma le *pene politiche* dovendo servire prima di correzione, e poi di esempio *devono essere* commisurate in modo, che l'esempio non nuoccia alla correzione, che è il loro scopo principale, e perciò devono essere di qualità molto diversa dalle prime, di gran lunga *più miti, meno durevoli*, e, per quanto si può, *niente infamanti*, giacchè, prodotta l'infamia, svanisce ogni speranza di correzione, che si vuole, e che si deve esigere dalle pene politiche . . . . .

Il cap II (del Codice) parla delle pene politiche, che nel cap. X si riducono a castigo con bastonate, esposizione alla berlina, arresto, lavoro pubblico in ferri, sfratto da un determinato luogo, esclusa del tutto le multe pecuniarie, eccetto il solo caso dei giuochi proibiti

Ora rifletto, che le medesime pene a un dipresso, se se ne eccettui l'incatenazione, sono le stabilite al § 21. P. 1, per i delitti criminali, la sola differenza consistendo nella maggiore o minore durata, e in qualche particolare circostanza della prigionia. Specialmente la *berlina e le bastonate sono pene, che imprimendo un carattere indelebile d'infamia nel*

paziente, possono bensì servire di esempio e di terrore agl'innocenti per trattenerli dai delitti, ma non possono giovare le correzione e freno del delinquente, che deve essere lo scopo principale nel castigo dei delitti politici: anzi l'inflizione di queste pene, ben lungi di correggere e trattenere simili delinquenti, *non farà che spingerli, e stimolarli a commettere maggiori e veri delitti*, perchè chi soffre una macchia radicata nella pubblica opinione, e solamente in quella, perdendo a poco a poco ogni erubescenza, trova sempre maggiori motivi di abbandonarsi alle più vive passioni, che sono poi le sorgenti de' grandi e criminali delitti . . .

Egli è noto il principio, che l'infamia nasce dalle colpe e non dalla pena, e che per conseguenza alle colpe, che di sua natura infamano nella pubblica opinione, convengono le pene infamanti; alle altre che non infamano, disconvengono. Tale è il caso della maggior parte dei delitti politici, i quali non suppongono malizia, ma pure danno recato con libera volontà, e per conseguenza non possono considerarsi fra le colpe infamanti, e non devono esserlo quand'anche alcuno di essi producesse qualche minore infamia nella persona del delinquente, se è vero, che il fine delle pene politiche sia quello di correggere e trattenere le persone dal commettere maggiori delitti.

Io non trovo un grande inconveniente, che nei delitti criminali, i quali per lo più suppongono grande malizia e scelleratezza, e per conseguenza partoriscono grandi infamie, *i nobili egualmente siano soggetti ad una egual pena de' plebei*. Le persone di più elevata condizione si degradano da sè stessi commettendo simili delitti, e per conseguenza può stare la pena infamante, quantunque sia vero che le pene afflittive e durevoli sostituite alla pena di morte hanno più luogo e più sensibile influenza sull'innocente famiglia del delinquente, alla quale ne deriva necessariamente infamia. Di più *le persone, a misura che sono più elevate in condizione, partecipano dei maggiori vantaggi della Società, e commettendo un istesso delitto criminale di un plebeo, lo commettono maggiore*, perciò dandosi l'istessa pena, si viene realmente a darla maggiore, come è giusto, perchè nel nobile si suppone maggiore malizia, e così la pena si proporziona di sua natura al delitto.

Ma nei delitti politici, che non suppongono malizia, ma danno volontario recato, e che non tendono direttamente a distruggere la società, nè offendono il diritto naturale, che sono mere colpe e non doli, che, per parlare secondo i termini del Gius Romano, non sono *Maleficia*, ma *quasi Maleficia*, si deve avere moltissimo riguardo alla condizione delle persone, perchè il bastone, che può correggere un facchino, avvilisce ed annienta un nobile, un onesto negoziante, e qualunque civile persona, e involge tutte le loro famiglie nella più luttuosa ignominia. La pena non è più proporzionata al delitto, ma di gran lunga maggiore, posto che il danno delle pene è incomparabile col danno delle colpe.

. . . La nazione milanese è docile, nobildiente, niente facinorosa, se si paragona a taluni dei nostri vicini; ma è pigra e si avvilisce facilmente. Ha bisogno d'incoraggiamento, di una migliore educazione, a cui veramente

tendono le paterne sovrane provvidenze. La necessaria frequenza delle pene politiche afflittive distruggerebbe gli effetti di queste, e ne produrrebbe di el tutto contrarj.

. . Dovrebbe insomma la legislazione politica positiva impedire il male che nasce, frenare l'inconsiderato che s'incammina ai gravi delitti, correggere con severa dolcezza le trasgressioni minute e giornaliere, ed il tribunale politico dovrebbe esser padre autorevole e non giudice, correttore e non vindice delle umane azioni.

. . . I furti o le frodi, gli scandali pubblici, la vera e manifesta seduzione delle oneste persone al corrotto costume, io li trovo registrati nel Codice politico, e siccome suppongono vera malizia, andrebbono registrate nel Codice criminale.

. . . il primo fallo non si consideri colla norma delle leggi criminali, ma colla più mite delle politiche, perchè un primo atto, quantunque malizioso, non suppone malizia abituale, nè toglie la speranza della correggibilità dell'individuo; ma certamente i recidivi non possono considerarsi sotto questo aspetto.

. . . il § 75 proibisce generalmente il meretricio, il che pare troppo rigoroso, giacchè non può evitarsi questo male nelle popolose città senza correre il rischio, che l'ardente gioventù non corra a contaminare i letti conjugali, e non cerchi ogni via di soddisfarsi col corrompere occultamente le oneste persone. Sembrerebbe opportuno di castigare il puttanesimo quando questo sia accompagnato da scandalosa e formale seduzione fatta in viste di guadagno, e trascurare il resto come un male necessario.

. . . La moltitudine, ben lontana dall'interpretare nel miglior senso, tende a malignare sulle novità. Quando si tratta di nuovi sistemi e di nuove leggi, questi raddolcimenti e questi rischiaramenti sono estremamente importanti da porsi in un Codice, giacchè *gli uomini, che in generale si regolano più per abitudine che per raziocinio, sono più disposti a tollerare un male maggiore ma inveterato, di quello che un minor male ma nuovo.*

. . . I Può meritare qualche riflessione il § 10, dove si ammette per prova legale la deposizione di persona magistrale e giurata, e destinata al mantenimento della disciplina, buon ordine e sicurezza pubblica, la quale abbia côlto in sul fatto il delinquente, e lo abbia ammonito, anzi arrestato, e questa prova si mette al confronto della esposizione di due altri testimonj, superiori ad ogni eccezione, uniformi, giurati, confrontati coll'accusato. Ora il dare lo stesso valore al giuramento di una persona, benchè magistrale, come quello che diesi a due giuramenti di persone superiori ad ogni eccezione, sembra del tutto inammissibile, qualunque siasi la credibilità, che la carica possa aggiungere a quella della persona testificante, massimamente poi se non è definito chi sia la persona magistrale che abbia tale prerogative, secondo le espressioni del § 10. Queste persone, che devono arrestare sul fatto i delinquenti, sono persone subalterne, interessate a sostenere verificato il delitto, e queste, e anche quelle di maggior grado potrebbero moltissimo abusare, per vendette o

altri fini, di tale prerogativa, non ostante il giuramento, e ciò sopra tutto nei delitti di fatto, dove la non esistenza del corpo del delitto abbandona il reo alla discrezione di una sola persona.

. . . L'E. V. sa meglio di me che *le leggi e i codici devono esser fatti per la diuturnità dei tempi, e non per le persone che attualmente hanno in mano la pubblica autorità.*

. . . Io la supplico di perdonare gli errori e le omissioni contenute in questo scritto, attribuendole *alla debolezza del mio talento, al non essere da lungo tempo versato nelle criminali materie, delle quali mi è sempre mancata la pratica, e alle attuali mie circostanze di ufficio e domestiche*, ben note all'eccellenza vostra.

I brani seguenti sono tolti dal verbale della *Sessione XLVIII della Giunta Criminale, tenutasi il giorno di domenica 22 gennajo 1792.*

Ripropostosi l'affare della pena di morte, furono riassunti tutti i principj stati trattati nelle precedute due ultime sessioni. Vistosi dal capo della Giunta che non potevasi avere l'uniformità delle opinioni e che la materia era stata esuberantemente in ogni parte esaurita, raccolse i voti.

Il marchese consigliere Beccaria, fu di parere, che la pena di morte non possa aver luogo che per il titolo di cospirazione contro lo Stato, riputandola non necessaria in tutti gli altri casi.

Il consigliere aulico Scotti si uniformò al sentimento del marchese consigliere Beccaria.

Il vice-capo giubilato Risi convenne egli pure nel voto del marchese consigliere Beccaria. Li tre lodati individui hanno dichiarato che i fondamenti della uniforme loro opinione verranno espressi in una separata carta da aggiungersi al protocollo; per lo che non faccia mestieri che il protocollista ne faccia per ora menzione.

Riportiamo per ultimo i passi più importanti della Relazione del Beccaria intitolata: *Voto degli infrascritti individui della Giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca, riguardante la pena di morte.*

. . . Noi tre sottoscritti siamo stati del deciso sentimento non doversi dare la pena di morte se non nel caso di una positiva necessità, e questa positiva necessità, nel pacifico stato di una società e sotto la regolare amministrazione della giustizia, non abbiamo saputo ravvisarla fuori di quello di un reo, il quale, tramando il sovvertimento dello Stato, benchè carcerato e gelosamente custodito fosse per i suoi rapporti o esterni o interni ancora in situazione di novamente turbare la società e porla in pericolo.

. . Tutti però siamo convenuti nel sentimento che, nel caso di aperte sedizioni, tumulti ed attruppamenti, possano questi essere repressi momentaneamente anche coll' uccisione dei sediziosi che facciano resistenza, giacchè questa non è una pena legale di morte, ma un effetto di una vera intimazione di guerra.

. . . *Crediamo che non convenga la pena di morte* fuori del caso da noi sopra esposto.

Primo, perchè non è giusta, non essendo necessaria; secondo, perchè meno efficace della pena perpetua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità; terzo, perchè irreparabile.

. . . Ora se noi vogliamo riguardare con l' occhio imparziale e tranquillo del legislatore e ai tempi andati, e ai paesi a noi vicini e lontani dove la pena di morte è stata ristretta a delitti maggiori, noi troveremo tutto al contrario che, dove le pene sono state più moderate, ma, appunto perchè tali, più inesorabili contro i delinquenti, essendovi minori motivi di lasciarli impuniti, ivi i delitti si sono resi meno frequenti perchè l' indole degli uomini si è a poco a poco modellata colla moderazione delle leggi.

. . Col fatto però e dall'esame di tutte le legislazioni risulta, che le prove sufficienti a sentenziare un reo a morte, non sono mai state tali che escludano questa possibilità in contrario, giacchè, nè le prove per testimonj, quantunque fossero più di due, nè la prova per indizj moltiplicati ed indipendenti tra di loro, ancorchè corredate dalla confessione del reo, non sono tali che eccedano i limiti della certezza morale, la quale bene esaminata non è che una somma probabilità e niente di più. Non sono inauditi gli esempi presso quasi tutte le nazioni, in cui supposti rei furono sentenziati a morte perchè risultati tali da queste supposte irrefragabili prove.

. . . *Non è dunque una mala intesa compassione per i scellerati quella che ci move a sopprimere la pena di morte*: molto meno perchè noi crediamo di impugnare il diritto al sovrano legislatore di prescriverla quando coi superiori suoi lumi la credesse necessaria a reprimere i delitti. Se tale noi la giudicassimo, noi crederemmo del nostro preciso dovere di proporla, e supplicarlo di deviare dal sublime esempio dato dall'attuale nostro Augusto Sovrano coll'averla in tutti i casi abolita in Toscana, giacchè abbiamo osato di farlo per l' unico caso del reo, che quantunque custodito, potesse tuttavia influire nel sovvertimento dello Stato, ciocchè per altro dovrebbe riservarsi alla sola sua sovrana decisione sopra consulta del supremo magistrato.

. . . Il dividere e classificare gli ergastoli sarebbe anche di utilità per ritrovare più facilmente de' lavori pubblici analoghi a servire di pena, e servirebbe ad ovviare il disordine, che i rei di diversa specie di delitti, e condannati a diversi gradi di pena venissero confusi in un sol luogo.

. . . Non è qui il luogo di sviluppare queste idee, bastando di averle accennate, tanto più che la Giunta pensa a suo luogo di prenderle nella più attenta considerazione, bastando a noi d'averle toccate quant' è d'uopo per dimostrare, che la pena dei pubblici lavori può rendersi efficacissima, ed utile allo scopo d'ogni buona legislazione criminale, che è prima la corre-

zione del reo, quando è possibile, a sempre l'esempio dato agli innocenti per allontanarli dal delitto; e che *la pena di morte, se è la più sbrigativa per disfarsi dei rei, non è la più conveniente per reprimere i delitti.*

GALLARATI SCOTTI.
BECCARIA BONESANA.
RISI

L'ultima parola di Cesare Beccaria magistrato è ancora quella del Beccaria filosofo: *Abolizione della pena di morte.*

CAPITOLO SECONDO

ACCUSE MALIGNE — SUA CONDOTTA CON PIETRO VERRI SUO CARATTERE — SECONDE NOZZE — SODDISFAZIONI MORALI ULTIMI ANNI — SUA MORTE — MONUMENTI IN SUO ONORE.

Il fortunato possessore dei cimelii di Cesare Beccaria a chi per ragione di studi domandavagli il permesso di ispezionare quelle preziose carte mandò a rispondere che i *grandi uomini non si debbono vedere in camicia*. E una sentenza, la quale avrebbe la intenzione di trarre in lungo le pubblicazioni della storia biografica oltre il giorno dell'universale giudizio, ma sarebbe stata respinta come illiberale fin da tre o quattro mila anni fa da quei sacerdoti egiziani, che i loro morti, grandi e piccoli, senza riguardo alcuno sottoponevano ad un pubblico esame.

Coloro, i quali opinano che non tutte le azioni degli uomini sia decente di indagare e di conoscere, costituiscono quella scuola di dottrinari, la quale, mettendo in luce dei suoi personaggi ora il fianco destro ora il sinistro, come torna meglio, e, salve altre e più comode suddivisioni, la onestà dividendo in pubblica e privata, conserva il dubbio, l'equivoco, il falso nella storia, e introduce le basse cupidigie, la corruttela, la malversazione nell'amministrazione della cosa pubblica. Noi siamo del parere che si debba la massima tolleranza e il più severo esame a tutti, privilegio, immunità, dispensa, esenzione per nessuno, neppure di un punto. Ogni uomo è un prisma, di cui si vogliono ricercare, osservare e criticare tutti i lati, e tanto più minutamente quanto maggiore è il nome che occupa nella storia, quanto più alto è il posto cui aspira nell'ordine politico.

Da questo sentimento di giustizia e di alta considerazione eravamo mossi a domandare i documenti d'ogni specie che riguardano il nostro autore, il quale seppe ben difendersi dai furori del Facchinei, che lo assalì in sui primi passi dell'arringo letterario, ma, fatto superiore alla critica volgare, non si curò di quei tafani della società, che s'industriarono di tormentarlo colle piccole trafitture degli aneddoti curiosi, dei lazzi, delle spiritose invenzioni, che sono l'alimento prediletto ai cicalegg̃i delle consuete conversazioni « nel quali, dice Beccaria, consiste tutta la scienza e la filosofia degli uomini mortali. » (*Dello Stile*, Cap. XI.)

Codesta specie di bestiole prolifica eccellentemente nei bassi fondi morali delle grandi città; per la qual cosa tanto a Milano che a Parigi, quando non fu più possibile dir male del libro *Dei Delitti e delle Pene*, si incominciò a screditarne l'autore, e si disse: il concetto non è suo, è degli Enciclopedisti di Francia; la forma letteraria non è sua, è di Pietro Verri, lui un prestanome. È trascurato nella scrittura, nella ortografia; pensa con lentezza e colla testa altrui, non sa farsi intendere, gli manca assolutamente l'arte della parola. Nè può essere altrimenti in un uomo accidioso, goloso, tutto sensi, negligente della sua persona fin nel vestire, degli interessi della famiglia, dei doveri dell'ufficio. È senza cuore col padre, colla moglie, col fratello, coi figli, cogli amici, coi poveri, è avaro, è inetto ad amministrare il proprio, è orgoglioso e inchinevole all'autorità, è pieno di pregiudizi, di paure, sin della solitudine e del buio, che più † trasmoda alla ferocia, come è sempre dei sospettosi e dei timidi, sicchè un bel dì immaginandosi d'esser derubato, trascina il domestico innanzi al giudice, quegli nega, e l'autore del famoso *Libro dei delitti e delle pene* lo fa stirare alla tortura. — Non ci consta che la voluttà dei contrasti, accoppiata alla libidine della maldicenza, abbia trovato altre e più mostruose imputazioni. Quello che ci consola è il fatto, che ogni qualvolta comparvero prove dirette sul Beccaria e come pubblicista e come magistrato e come cittadino, le negre nubi, intorno a lui addensate dalla *melanconica invidia*, come ei direbbe, dovettero lasciar il posto allo splendido raggio di un'aureola immortale.

Le lettere dell'ab. Morellet, di Pietro e di Alessandro Verri e dello stesso Beccaria, e infine il suo autografo smentirono in modo assoluto le asserzioni del Linguet, dell'Inull e di quanti predicarono e stamparono che il libro *Dei Delitti e delle Pene* fu pensato dai francesi, e sulle loro traccie fu dal Verri compilato. L'estratto delle opere di Bacone, manoscritto del Beccaria, non solo conferma che del libro celebrato a lui devesi e la prima idea e la

forma letteraria, ma contradice alle sue stesse dichiarazioni, che el tutto dovesse ai filosofi francesi, e lo fa conoscere studioso delle buone fonti e più diligente e meno pigro di quello che soleva far credere I suoi atti d'ufficio comprovano non solo l'intelligenza, ma eziandio lo zelo che poneva nello adempimento dei suoi doveri, fin nelle minute e piu nolose cure d'impiegato di second'ordine. Se poi è vero, come leggesi in varie biografie, che quando ei sedeva presso il magistrato generale, stimando nocivo alla pubblica morale il giuoco del lotto, non abbia mai voluto intervenire alle cosidette *estrazioni*, benchè la carica gliene facesse obbligo, lo terremo tutt'altro che pusillo, ma lo proporremo per imitazione a quella schiera con piccola di illustrazioni contemporanee, le quali, giusta il lor comodo, or veston l'aria del filosofo or quella del politico, or mettono in campo i principj or l'opportunità, e quelle massime che trovan buone ne' segreti colloqui, negli oziosi convegni o nelle adunanze scientifiche, disdicono per disciplina di parte o per minori interessi ne' consigli legislativi e ne' consessi giudiziari ed amministrativi.

Che Beccaria fosse conseguente a sè stesso come filosofo e come magistrato si vide chiaro nelle sue Consulte del 92.

Rispetto poi ai suoi modi nella cerchia delle domestiche mura e negli usi comuni non è esagerazione l'affermare che non può imaginarsi un miglior amico, figlio, amante, sposo e padre di Cesara Beccaria nell'età della fede, allorquando scriveva al Verri « La premura di conservarmi la tua stima e di somministrar sempre nuovo alimento alla nostra amicizia, mi anima più che la gloria stessa » — ed al Morellet, parlando del Verri « Parmi di provare per lui quello stesso entusiasmo d'amicizia che Montaigne per Stefano di Le Boëtie » — e allo stesso Morellet nel ragguagliarlo sullo stato delle sue famiglia « Ho un padre di cui debbo rispettare la vecchiezza e i pregiudizi » — e infine alla sua Teresa « Ricordati che ti amo teneramente, che ad ogni cosa, a tutto Parigi, a tutto ciò che qui vi possa essere di aggradevole preferisco la cara mia sposa, e i miei figli, la mia famiglia, gli amici miei di Milano, e te sopratutto. » Al suo ritorno da Parigi, il fuoco dell'amicizia pel suo Verri è spento; e ott'anni dopo quel fatale viaggio, mortagli l'adorata Teresa (il 14 marzo 1774, a 29 anni d'età), porta un lutto di poche settimane (1) indi contrae seconde nozze con donna Anna Barbò, dalla quale ebbe poi un figlio che fu il marchese Giulio. Come spiegasi la sua improvvisa rottura con Pietro Verri, col quale per più di sei anni aveva for-

(1) Non furono 40 giorni, come scrissero alcuni biografi, ma 82 giorni, quanti ne corrono dal 14 marzo, data della morte della marchesana Teresa, al 4 giugno data della sua nozze con donna Anna, figlia del conte Barnaba Barbò

mato un'anima sola? Come si discolpa la sua facile dimenticanza di una giovane e amatissima sposa? Dopo quanto si disse in altro capitolo (vedi sopra pag. 121), basti riflettere come nel corso della vita nascono casi, incontransi fortune e sventure, illusioni e disinganni che di punto in bianco ci conturbano l'animo, ci guastano l'indole, ci mutano il carattere.

Una trasformazione di tal natura, una malattia morale di siffatta specie pare che abbia subito il Beccaria durante il suo soggiorno a Parigi; il come, il perchè è mal noto; onde noi ci guardiamo dal seguir l'esempio di altri biografi, che incolpano di ingratitudine e durezza di cuore il Beccaria, in confronto col Verri; imperciocchè giudicando senza conoscenza di causa, esporremmo il nostro protagonista a portar tutto solo il danno e le beffe. Quando si pensa che tra Verri e Gian Rinaldo Carli dopo violenti diatribe fu possibile la conciliazione, e che tra Verri e Beccaria non si riannodarono più dopo il viaggio a Parigi le buone relazioni, si è portati a supporre che ben grave dovesse essere il motivo di quella sciagura che si volle coprire colla frase di *mistero casalingo*. Ed è forse da cercare a codesto mistero casalingo anche la ragione per cui il Beccaria pianse sì poco la perdita immatura della prima moglie; quantunque sia pur verisimile che siasi indotto a prendere al più presto una nuova compagna per dare alle figlie una seconda madre e per avere chi meglio di lui sapesse o avesse tempo di attendere e dar sesto alle sconcertate fortune domestiche (1), delle quali si dava poco pensiero. Però questa sua trascuranza mal si accorda colla taccia di avarizia, mentre consta d'altra parte che delle moltiplicate edizioni delle sue opere nessun lucro abbia saputo ricavare, se non forse una volta, in cui richiesto di qualche articolo da una società livornese, che pubblicava l'Enciclopedia con note, inviò agli editori la sua scrittura *Sullo stile*, domandandone 30 zecchini effettivi e 30 copie, e loro concesse, la ristampa dei *Delitti e delle Pene* a condizione che gli si desse la metà dei frutti. Aborriva dai chiassosi ritrovi come dallo

(1) È per queste considerazioni che don Michele De Blasco, fratello della defunta marchesina, scriveva a suo cognato Cesare il 28 giugno 1774, cioè pochi giorni dopo le seconde nozze: « Non crediate già che io disapprovi la vostra sì pronta risoluzione: anzi ne avrei biasimato il contrario, se, per secondare alcune vecchie ridicole opinioni, ne aveste differita più lungo tempo l'esecuzione, perchè le vostre occupazioni e li vostri studii non vi ponno permettere l'applicare agli affari domestici quelle cure, che con sì felice successo impiegate nel bene della vostra patria e dell'umanità. Questo è quello che io ne penso, e certamente non ne supporrò giammai motivo alcuno meno degno dell'onoratezza del vostro carattere e di quella attenzione che vi meritarono il distinto nascimento della defunta vostra consorte, e la stima che io e tutti li di lei parenti sempre v'abbiamo protestato ».

star solo, e amava invece di condurre vita pacifica, tranquilla, fra pochi amici e famigliari or in Milano or nella villa di Gessate, disprezzava il plauso volgare come nulla calevagli delle onorificenze principesche, tantochè, recatosi un dì alla sua abitazione re Ferdinando di Napoli per fargli visita, pensò bene di non lasciarsi trovare in casa. È una condotta che parrà strana a chi pone il sommo bene nell'aura popolare o nel feticismo dei titoli e nelle grazie dei potenti, ma intanto contradice alle accuse di ambizione e di piaggeria. Vi ha chi apostrofa il popolo milanese, perchè non dava a vedere la sua stima per il Beccaria, e, in generale, perchè non dimostra di avere nella dovuta considerazione i suoi illustri contemporanei: ingiuste invettive, poichè è una dose di buon senso quella che insegna al nostro popolo a non offendere con lodi ed incensi il pudore de' veri grandi e non metterli ancor viventi in sugli altari. Che poi fra i colleghi d'ufficio, e nelle questioni vuoi giudiziarie, vuoi economiche, e nelle opere de' concittadini su queste materie, e nei pubblici fogli quasi per tacita convenzione non si ponesse mai innanzi il nome del Beccaria o il titolo dei suoi libri, non è a stupirsi; essendo un fenomeno dell'umana società l'alleanza di mediocri contro i maggiori. Per contrario lord Mansfield, il più illustre giureconsulto ed oratore del Parlamento inglese, non pronunciava il nome di Cesare Beccaria, senza un segno di riverenza.

Ma ben altre compiacenze innalzavano lo spirito del filosofo, chè in tutta Europa colle idee e fin colle parole stesse del suo libro vedeva rinnovati i codici dei delitti e delle pene (1), e nella patria, che tanto amava, vedeva trasformarsi e risorgere la nazione in conformità a quei principî che aveva esposti nelle sue scritture giovanili e aveva dettati dalla cattedra d'economia politica. Tolte le immunità personali e reali del clero e le carceri private delle comunità religiose, abolito l'asilo sacro, ristretti i diritti del foro ecclesiastico, sottoposti all'*exequatur* gli ordini pontificii; soppressa la sacra Inquisizione, monasteri, conventi, chiese, tramutati in spedali, brefotrofi, manicomi, biblioteche, accademie, pubblici giardini; abolite le maestranze; fondato un grande Albergo de' Vecchi, una casa d'industria pei poveri, una casa di correzione con obbligo al lavoro pei condannati a pene non gravi; istituito il Monte di S. Teresa, la Camera dei Conti, il Monte delle Sete; introdotta una nuova monetazione, promulgati nuovi codici; aperto il naviglio di Paderno, riordinati i Monti di Pietà, l'Università tici-

(1) L'*Istruzione* di Caterina II di Russia per la riforma del codice ripete quasi per intero il *libro dei delitti e delle pene*, e così pure le leggi Leopoldine per la definitiva abolizione della tortura e della pena di morte riproducono i motivi e le parole del Beccaria.

nese, le scuola Palatine di Milano, stabilita la Biblioteca di Brera, la Specola, l'Accademia di Belle Arti, la scuola veterinaria, la Società Patriotica, un museo di storia naturale, l'archivio notarile, le scuole normali, innalzati i teatri della Scala e della Canobbiana, la Corte ducale, la villa reale di Monza e altri pubblici e privati edificj di buona architettura, vietato il tumulare nelle chiese ed eretti pubblici cimiteri, diminuito il numero dei giorni festivi, numerizzate le case con ordine progressivo, le vie illuminate a pubbliche spese. Il lettore che è venuto con noi svolgendo la pagine di questa vita, riconoscerà facilmente quanta parte abbia avuto il Beccaria colla parola e coll'opera nel movimento sociale del secolo passato, che da noi procedeva per le vie graduate di un regolare svolgimento quando in Francia, per il maggior squilibrio delle forze nazionali, dovette vincere più ostinata resistenze coll'impeto e colle violenze di una grande rivoluzione. Il terribile fenomeno non doveva aver nulla di impreveduto per chi aveva descritto Parigi fin dal 66 come « la città del travaglio, dell'industria, del divertimento e dell'ozio » e tre anni prima aveva scritto: « l'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento e il fermento delle passioni che si destano in quella occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali, dopo certi intervalli di tempo, si rassomigliano quanto alle epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre della ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che la opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede compagna sui troni dei monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sieno funesti? » (1).

Le stragi dei settembre nel 92 e gli atti del Comitato di Salute pubblica dal 93 al luglio del 94, se contristarono lo spirito pietoso di C Beccaria, non lo portarono, col volgo dei dottrinari di poca fede, a maledire il progresso sociale, perchè lascia dietro di sè rovine e sangue. Quando poi vide che l'*incendio purgatore* scemava d'intensità colla caduta degli uomini del Terrore, ma cresceva d'estensione col sorgere di nuove glorie militari, il nostro filosofo

(1) *Delitti e pene*, Cap. 41.

non si mise con quella classe di conservatori che la rivoluzione francese riguardavano come un cataclisma mondiale, e neppure si trovò bene con quelli che credevano di far opera patriotica invocando i giorni più nefasti del giacobinismo parigino sul paese nostro, che, non essendo travagliato dai mali della Francia, non aveva mestieri di purgarli colle medesime prove. Ond'è che Beccaria, e con lui Pietro Verri e l'abate Parini, che vedevano le cose con sano criterio, non andavano a' versi nè al partito che già volgeva col governo a misure di reazione, nè al partito che sognava di rinnovare la società sul modello francese. Pietro Verri nella sua preziosa corrispondenza col fratello Alessandro negli anni 1792-1794 parlando del governo, scrive: « V'è un'intolleranza politica, una » passione violenta contro gli uomini non volgari, v'è un servizio » interno nell'ufficio della posta per aprire le lettere ed io non vo- » glio seccature coll'inquisizione politica » — e de' novatori che avevano posto in giro alcuni cartellini sui primi di giugno del 1794, dà i seguenti ragguagli: « I biglietti che si sono trovati affissi dicono: » *Milanesi, massacrate il governo, il ministro e la nobiltà, se volete* » *liberarvi dal dispotismo, dalla prepotenza, dalla crudeltà, e così* » *godrete la libertà.* Vedrete che non v'è sale attico nè pasquinico, ma » rozza e feroce stupidità longobardica, e l'autore non può essere che » uno stolido che s'ingegna di fare il bello spirito. Si fanno ricer- » che e si son posti in carcere alcuni sospetti. Giorni sono è uscita » una satira, nella quale s'indicano i giacobini, e v'entro anch'io » con Beccaria, Parini, il generale Stein, la contessina Castelbarco, » Piermarini, *le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé.* Se ne » dice autore il Sig. Carpani, unito a certo prete Carcano che venne » scacciato dagli oblati. Quei pochi che non hanno l'onore d'essere » adulatori e viziosi ed hanno la temerità di starsene solitari piut- » tosto che urtare e delirare, sono, come più volte vi ho scritto, » posti all'ostracismo. L'influsso pestilenziale passerà, la ragione » ascenderà al suo posto, e si dimenticherà quest'epoca di fanati- » smo, la quale, se fosse conservata alla memoria, servirebbe al- » meno d'istruzione » (1).

I tempi nuovi C Beccaria presagì, non vide. Il giorno 28 novembre 1794, diciotto mesi prima del mutamento politico in Lombardia, colpito da apoplessia, cadde morto nella sua stanza, privo d'ogni ajuto, lui, che sempre aveva raccomandato ai famigliari non volessero lasciarlo solo, lui che sempre aveva temuto la solitudine, perchè, soleva dire, la forza della natura non sono bastantemente co-

(1) Carteggio, 1792-94, *Arch. Verri.* Cusani, Stor. di Milano, Vol. IV.

nosciute e vi ha sempre pericolo di rimanar vittima di alcun suo fenomeno. Era pregiudizio, era presentimento, era conoscenza del sistema del suo corpo? Certo è a dolersi che pronti provvedimenti non abbiano prolungata quella vita che era ancora prosperosa, e non compiva il cinquantasettesimo anno di età.

C. Beccaria era pingue della persona e di statura mezzana, avea colore ulivigno, fronte elevata, collo corto, occhi grandi, e nella mobilità delle ciglia e della testa mostrava il continuo lavoro della mente.

Non un cenno sulla morte di questo filosofo che era stato salutato come il benefattore dell'umanità, come l'onore del genere umano, si trova ne' giornali cittadini di quel tempo, per quegli ostacoli medesimi, disse Pietro Verri, che non permisero che pur un'edizione del suo libro si facesse a Milano. Lo stato degli animi era tale che il suo cadavere, gettato in una fossa comune (incredibile ai di nostri!), non fu onorato d'alcun funebre sermone, e quando parve umano il culto dei Grandi e si ricercarono quelle ossa, la terra dei morti, quasi a punizione della tarda pietà, non restituì alcuna di quelle venerate spoglie. Però più di otto lustri la memoria del Beccaria non ebbe che la seguente lapida, posta per cura del figlio Giulio nel cimitero di San Gregorio fuori di Porta Orientale, ora Venezia, coll'epitaffio:

CAESARI BECCARIAE MARCHIONI
QUI ET BONESANA
E VALDRASCI ET VILLAE REGII FEUDATARIO
CONSILIARIO IN PUBLICIS NEGOTIIS
JURIS PRUDENTIAE CRIMINUM SCIENTISSIMO
EDITISQUE INGENII MONUMENTIS
CLARISSIMO
QUI VIXIT A. LVI OB. IV KAL. DECEMB.
A MDCCXCIV
JULIUS FILIUS
F. C. PIETATIS CAUSA (1).

(1) Lo stesso marchese Giulio fece scolpire un busto e coniare una medaglia in onore dell'immortale suo padre, e gli autografi e le diverse edizioni delle opere di lui, raccolse in una camera speciale. Questi cimelii dalla casa Beccaria sono, non è molti anni, passati in quella dell'onorevole cav. Angelo Villa Pernice, che sposò una delle figlie del marchese Giulio, morto, come sopra si disse (pag. 10), nel 1858 senza discendenti maschili.

Primo a proporre un monumento a Beccaria fu Pietro Verri. Lode al virtuoso cittadino! Nominato fra i 31 della Municipalità milanese, che tenne il governo della cosa pubblica dopo l'ingresso delle milizie repubblicane della Francia, diede sfogo al più nobile dei sentimenti colla seguente mozione.

« Dov'è il sepolcro dell'immortal *Beccaria?* Qual monumento di riconoscenza avete eretto, o Milanesi, a quel sublime genio che, fra le tenebre comuni, osò il primo slanciarsi e indicare il gran problema della scienza sociale, *La massima felicità divisa sul maggior numero?* Qual atto di riconoscenza, o Milanesi, avete eretto a quest'uomo grande, che ha illustrato la vostra patria, e di cui il libro immortale *Dei delitti e delle pene* trovasi tradotto in tutte le lingue d'Europa, e collocato fra le opere di filosofia più sublime in tutte le biblioteche del mondo? A tai domande dovreste arrossire, se non vi servisse di scusa il timor che avevate degli ostacoli che attraversassero la vostra riconoscenza; quegli ostacoli medesimi che non permisero che pur una edizione di quel libro si facesse a Milano; quegli ostacoli, le virtù de' quali nemmeno osarono a fogli pubblici inserire una riga d'encomio all'occasione della di lui morte. Ora ostacoli più non vi sono, e sarebbe una macchia l'indifferenza, il torpore, l'insensibilità verso il merito eminente di un vostro cittadino, che vi ha istruiti ed onorati, e con una calda e animosa filosofia ha osato perorar la causa degli uomini più meschini e maltrattati, e la perorò non senza pericolo, e con esito felice: la tirannia ne impallidì; l'umanità palpitante fece ascoltar la sua voce; gli strazj, le torture, le atrocità furono o tolte affatto, o diminuite in tutte le procedure criminali, e questa è l'opera d'un libro solo. Cittadini municipalisti, fate che cessi da questo momento la macchia d'ingratitudine. Mostrate che conoscete il merito, che sapete onorarlo, che siete grati ai benefattori del genere umano, e a quei che hanno onorato il nome di milanese.

Decretate un busto di marmo a *Cesare Beccaria*, cittadino milanese, autor del libro *Dei delitti e delle pene*; e questo busto venga nobilmente collocato nella sala del Comune, dove tenete le vostre adunanze. »

Un monumento maggiore all'autore del libro *Dei Delitti e delle Pene*, progettava nel tempo stesso Giovanni Fantoni. L'insigne poeta repubblicano proponeva di raccogliere 30,000 azioni di uno scudo e col fondo sociale comperare canto pertiche di terra nel suburbio milanese, e quivi erigervi una villetta, un tempio e un sepolcro, opera di Canova, che doveva scolpire la Umanità scarmigliata, appoggiata ad un'urna colla iscrizione: *Chiunque tu sia, che hai le mani lorde di sangue — scostati da questo sepolcro, — qui si onora il cenere di Cesare Beccaria rapito ai buoni il MDCCLXXXXIV.* La villetta, ornata di viali, era da destinarsi in

premio all'autore della miglior opera sul diritto criminale. Ogni quattro anni si doveva celebrare una festa con dodici copie di sposi.

Ma ad altre idee, ad altri sensi piegava fin d'allora lo spirito pubblico, già affascinato dai prodigii della spada. Il Direttorio, il Consolato, l'Impero volevano l'apoteosi della conquista e della guerra, non la statua della Umanità e della Pace. Seguì poi il lungo periodo della dominazione straniera, e fu in cotesti anni in cui più forte era il bisogno d'inspirarsi alle virtù dei passati, che una società di privati, sotto i portici di Brera, eresse un marmo a Beccaria, uno a Parini. Ma quella era l'opera di pochi, modestamente compiuta, come appena il consentiva la miseria dei tempi, non era l'espressione di un voto nazionale, non era il simbolo di quel grande principio che abbraccia un'intera riforma legislativa — *l'abolizione della pena di morte.* Un monumento di tanta significazione non poteva essere che il tributo di un popolo libero, e non tardò a sorgere quel giorno in cui l'Italia affermò la sua vita nel nome de' suoi grandi pensatori.

Allora Milano cancellò dalle sue vie e dalle sue piazze le denominazioni esose, e vi inscrisse i nomi del Beccaria, del Verri, del Parini, e dove ebbero nascimento, abitazione o morte, pose lapidi commemorative; poi sulle fondamenta che reggevano la casa del boja, collocò la base, su cui Italiani e Stranieri eressero l'effigie di Cesare Beccaria, e ancora (1) e sempre essa si gloria d'essere chiamata la *Patria del Beccaria,* quasi a dire la città del buon senso, degli umani e generosi affetti.

(1) Nuovo attestato d'omaggio a Beccaria è la magnifica edizione in foglio *Dei Delitti e delle Pene*, tirato a soli 401 esemplari dalla R. Stamperia di Milano in occasione della Esposizione Industriale aperta in questa città nel settembre 1871.

DISCOLPE

P. 8 Questa *Vita*, in osservanza a certe promesse doveva essere pubblicata il giorno della inaugurazione del Monumento in un opuscoletto di pochi fogli. Ecco invece che essa comparisce in pubblico un semestre dopo il tempo utile sotto la forma pretenziosa di un volume in-8° di più centinaia di pagine, nelle quali, per sopressello, sono riprodotte mezze le opere del Beccaria colla aggiunta di giudizi temerari, di commenti incompleti, di osservazioni inconcludenti.

Per la contravvenzione in *mora* dirò che cause indipendenti dalla mia volontà mi hanno impedito di continuare il lavoro sul luogo in cui erano i materiali necessari per completarlo; — rispetto alla copia delle citazioni prego il lettore a voler rileggere il Proemio e la Nota posta in calce alla pagina 132 di questo libro, — in quanto poi agli appunti sul merito dei giudizi e dei commenti mi è d'uopo dichiarare che intorno ad alcune teorie del Beccaria ho espresso francamente la mia opinione fin là dove era convinto di poterla confortare coll'autorità delle prove storiche, ma non ho creduto di seguire il movimento che quei principj hanno subito col progredire della scienza per non invadere un campo che non è di mia competenza. Del resto la questione più importante, e forse la sola oggidì che strettamente si collega col nome di Beccaria è quella sull'*abolizione della pena di morte*, e su questo argomento, se è incompleta la mia scrittura, non lo è il volume, di cui fa parte integralmente una pregievolissima Memoria speciale dell'onorevole mio amico e collega il prof. Antonio Buccellati, il quale ha un chiaro nome nella giurisprudenza criminale, sì per gli egregi lavori già pubblicati in questa scienza, come per la dignità della cattedra universitaria, dove siede con molto plauso del paese.

Se all'ultimo alunno d'una classe fosse lecito — senza correre il pericolo di essere condannato alla berlina su di un certo banco che era nelle scuole de' nostri tempi — di ripetere in persona prima singolare qualche brano delle scritture del suo Maestro e Duce, io vorrei prendere licenza dal mio benigno lettore coi seguenti versi: « *Io supplico di perdonare gli errori e le omissioni contenute in questo scritto, attribuendoli alla debolezza del mio talento, al non essere da lungo tempo versato nelle criminali materie, delle quali mi è sempre mancata la pratica e alle attuali mie circostanze d'ufficio e domestiche* (Vedi pag. 195).

UNA PROPOSTA

ALL'ONOREVOLE GIUNTA MUNICIPALE DI MILANO.

E poichè non dubito che il mio lettore vorrà assolvermi dei peccati che ho di motuproprio confessati, non metto tempo in mezzo per commetterne un altro, raccomandando istantemente all'on. Municipio di Milano di *voler approvare la mozione dell'ex consigliere comunale e municipalista cittadino* **Pietro Verri sulla collocazione del busto di Cesare Beccaria nella sala delle adunanze consigliari** (Vedi pag. 205).

Ma Beccaria senza il Verri non va bene, e se diamo un posto al Verri nella sala del Consiglio, perchè lo negheremo all'abate Parini non meno illustre del nostro conte cittadino e suo collega nella Municipalità? Che dunque il Municipio nostro del 1872 a egregie cose il forte animo accenda accogliendo nella sala delle sue adunanze i ritratti della santa triade milanese: **Beccaria, Verri, Parini.** Farà opera compiuta se alla effigie del Verri metterà la nota commemorativa: *morto di colpo apopletico nella sala della Municipalità la notte del* 28 *giugno* 1797.

Milano, 1 ottobre 1871.

A. AMATI.

II.

ABOLIZIONE

DELLA

PENA DI MORTE

CONSIDERAZIONI

DEL

DOTT. ANTONIO BUCCELLATI

PROFESSORE ORD. DI DIRITTO PENALE NELL'UNIVERSITA' DI PAVIA
MEMBRO EFFETTIVO DEL R. ISTITUTO LOMBARDO, ECC., ECC.

INTRODUZIONE

FASE ATTUALE DELLA QUESTIONE INTORNO ALLA PENA DI MORTE.

§ 1. Alla moderna società sovrasta il pericolo che le questioni etico-sociali smarriscano il loro naturale carattere e siano risolte non dalla ragione, ma dalla prepotenza, non dalla giustizia, ma dall'interesse di parte. — 2. Saviezza e prudenza degli Italiani. — 3. La questione della pena di morte giudicata dagli avversarj dell'abolizione in occasione dell'inaugurazione del monumento a Cesare Beccaria in Milano. — 4. Si risponde brevemente alle osservazioni di questi patrocinatori — 5. Necessità di svestire la questione della pena di morte d'ogni carattere settario, richiamandola alla sua sede naturale: la scienza e l'esperienza, la ragione e la storia. — 6. Secondo questo indirizzo s'intende ora trattare la questione della pena di morte con riguardo speciale alle difficoltà sorte in questo ultimo secondo dopo l'abolizione votata nella camera dei deputati. — 7. Distinzione del lavoro in tre parti. I. Cenno storico-critico del Progetto di Codice Penale 1873, in cui venne nuovamente introdotta la pena di morte, e qual parte a questo progetto si compete nella imminente pubblicazione del codice penale in Italia; II. Ragionamenti dei filosofi che ancor oggi sostengono la pena di morte e relativa confutazione; III. Svolgimento ultimo dell'idea cristiana ed influenza di questa sul recente diritto penale. — 8. Metodo di trattazione. — 9. Cenno delle fonti d'onde attingere gli argomenti pro e contro la pena di morte.

§ 1. Nel furore di una lotta politica, di cui nessuno può misurare i confini, un grave pericolo sovrasta alla moderna società: che sotto l'impeto delle passioni, da cui sono esagitati gli estremi partiti, alcuni, e sono i radicali, per l'odio cieco al passato, altri, e sono i conservatori, per lo spavento di un fosco avvenire, non abbiano a travolgere i principj etici su cui è fondato l'ordine sociale, ed alla giustizia sostituire l'impero del terrore e della forza col semplice motto *salus publica suprema lex*, motto, che è talvolta la negazione di Dio.

2. Ci confortano però e la sobrietà nelle politiche vicende degli Italiani acquistata nella dura e lunga prova di mille e più rivoluzioni dalla caduta di Roma fino a' nostri giorni; e la forza naturale di un albero che sorgeva ed avvallava le sue radici sotto l'impeto secolare di due venti, l'*impero* ed il *papato*, che hanno sterminato il mondo antico; e la prudenza imparata alla scuola di questi due giganti, i cui servi, guelfi e ghibellini, si intesero un giorno e formarono la nazione *rifatta si come pianta novella*.

Rinnovelata di novella fronda.
Purg. C. XXIII.

Tutto ciò che in breve è detto il *buon senso* degli Italiani saprà mantenere la nave dello Stato sul mare tempestoso delle fazioni coll'occhio dei governanti vigile alla stella polare,

Esuriendo sempre quanto è giusto.
Purg. XXIV.

3. Dio non voglia intanto che il doloroso spettacolo di insanguinata nubi condensate sopra una nazione sorella, ed il pericolo che le rabbie fratricida abbia a diffondersi anche fra noi, e la paura d'essere travolti nell'anarchia, incutano tale spavento, da sopire anche per poco quel senso morale che risponde alla serenità del nostro cielo, e strappare dal dominio della ragione, a cui naturalmente appartengono, i grandi problemi sociali per subordinarli solo all'interesse di Stato od all'egoismo di parte!! Dio no'l voglia! Io però non so tacere che sopra questa china (fatale alla nazione, per ciò che

Lume non è se non vien dal sereno
Che non si turba mai),
Parad. XIX.

io vidi alcuni per prestanza d'ingegno ed opere rispettabilissimi inclinare miseramente; e ciò vidi nella occasione della solenne inaugurazione del monumento per l'abolizione della pena di morte fatta recentemente in Milano.

Avendo avuto parte in questa impresa, ero pur naturale che per più giorni avanti, e dopo la festa inaugurale, raccogliessi da lettere di privati, dai giornali e più ancora dai frequenti colloqui con amici, le idee dominanti intorno alla pena di morte. Da queste idee diligentemente raccolte dalla mente degli avversarj, ebbi motivo a so-

spettare che si attenti oggi a convertire in questione meramente politica un argomento eminentemente morale...

Il vostro voto, diceva un cotale, nasconde sotto un principio umanitario tutto un sistema politico che minaccia demolire l'ordine presente. Con voi, aggiungeva un altro, è alleata la framassoneria e quindi la rivoluzione mondiale. La vostra causa, proseguiva un terzo, è quella *degli assassini*, e davvero che ammirabile è la vostra prudenza, prevenendo il pericolo del capestro! Oggi, conchiudeva i suoi ragionamenti un teologo, è decretata l'abolizione della pena di morte, domani è proclamata la repubblica universale, coll'abolizione della pena di morte cade il culto del Dio personale morto in croce e vi succede quello dell'Idea divina, della Ragione divinizzata; tutto insomma è travolto l'edificio morale. Oh miseri! *Quae tanta insania cives!*, esclamava finalmente un buon classicone, volgendosi alla folla che applaudiva con vivo entusiasmo a Mancini. *Quae tanta insania!* Avvegnachè il Comitato sta Simonide, il quale introduce in città la macchina, che dal suo marmo fatale, come il cavallo greco, erutta armi ed armati, che minacciano l'estremo eccidio di te, o Milano, misera Ilio in preda alle fiamme della demagogia!!...

4. Davvero che secondo le parole di costoro con sorpresa e, diciamolo, con istantaneo spavento ci saremmo trovati in un'associazione di malfattori; e, se ci fosse mancata la fede nella verità e nella giustizia, avremmo con orrore ritratto il piede dalla via, per la quale ci eravamo incamminati. Ci sovveniva però alla memoria che lo stesso Cristo nella chiesa di S. Giorgio in Milano era sorretto dalla mano omicida di Boggia e dalla mano benefica del Conte G...., nè per ciò alcuno ha mai dubitato che fra questi due vi fosse comunione di affetti... Può darsi che alcuno abusi di una santa idea per dare esecuzione ad empi disegni, ma non fallisce perciò l'idea... Che sarebbe allora di Dio, cui tanto sacrilegamente si bestemmia e *tutto dì si merca*, come dice il Poeta?... Del resto, se ogni classe di persone, ogni associazione od anche i più estremi partiti politici, sottoscrivono alla abolizione, che cosa vi deve ciò se non chè questo principio ha ormai dominato la pubblica coscienza?... Starebbe l'adagio che ci ripetete all'orecchio *dimmi con chi tratti e ti dirò chi sei*, se esclusivamente rivoluzionari e socialisti fossero nostri consoci. Ma voi il sapete, non esservi classe di persone, non credenza, non opinione politica, la quale non sia rappresentata nella nostra associazione.... Vi basti il dire che tutti i professori delle nostre

Università, uomini rettissimi e sinceri cristiani, tutti sostengono l'abolizione della pena di morte. E non sono forse questi i rappresentanti della scienza?... Il progresso naturale della scienza in un determinato istituto giuridico non deve forse attendersi dall'Università?... Che se su questo argomento vi ha accordo anche con chi è nostro avversario in politica, in religione, in filosofia, è forse a farne le meraviglie?... Contro il libro di Renan scrissero dottamente cattolici e dissidenti, liberali e gesuiti; or bene l'accordo nei propugnatori della divinità di Cristo presupponeva forse la comunione di credenza sopra altri argomenti teologici o politici?...

5. Si svesti dunque d'ogni carattere settario la questione della pena capitale, e sieno i sostenitori, che gli avversari di questa, sciolti da ogni pregiudizio personale per considerare la questione solo oggettivamente secondo la scienza e l'esperienza. Su questo terreno noi scendiamo a combattere, pronti a dichiararci vinti quando non sapremo rispondere agli argomenti degli avversari, delle cui buona fede non è lecito dubitare.

6. Queste idee io andava ripetendo, per strappare la questione della pena di morte dagli artigli della politica e ritornarla alla ragione; e mi è caro attestare che molti accettaveno l'invito.

E qui, come è naturale, si riprodussero tutte le idee che da un secolo si agitano pro e contro la pena di morte. Nella folla di queste, attesi a ciò che mi pareva veramente nuovo, alle *difficoltà sorte in questo ultimo scennio dopo l'abolizione votata nella Camera dei Deputati*, e di queste feci uno studio speciale per offrire così l'ultima fase della questione.

7. Era mestieri dapprima spiegare un grave fatto che si sta contro, cioè la *nuova introduzione della pena di morte nel progetto di codice penale*, quindi *esaminare le ragioni* su cui si *fonda la legittimità* di questa pena supposta dai compilatori del Progetto, e ciò *rispetto alla filosofia* ed al *principio cristiano* dominante nella moderna società. — Donde la distinzione di questo studio in tre parti. I. Cenno storico-critico del nuovo Progetto e quai parte a questo si competa nella imminente pubblicazione del codice penale in Italia; II. Ragionamenti dei filosofi che ancor oggi sostengono la pena di morte e relativa confutazione; III. Svolgimento ultimo dell'idea cristiana ed influenza di questa sul diritto penale recente. Così la pena di morte viene ancora riposta sul conveniente suo seggio, considerandosi secondo i suoi elementi naturali, *ragione*, e

storia, dall'esame dei quali elementi soltanto si può conchiudere con sicura coscienza se *legittima* o *illegittima* sia questa pena.

8-9. E per mostrare che non si vuole soltanto distruggere (accusa questa che non a torto è fatta agli abolizionisti), noi ci affaticheremo coi materiali stessi offerti da'nostri avversari di stabilire e chiarire la dottrina che vige attualmente intorno alla pena. Solo per tal modo crediamo che si possa completamente trattare la questione della pena di morte. — Il campo è esteso assai; epperò sarà nostra cura il dir breve, evitando di ripetere quanto si disse da altri prima di noi intorno agli argomenti che si vanno svolgendo (1).

(1) « Se noi avessimo a dare una completa bibliografia degli studi fatti *pro e contro la pena di morte*, saremmo obbligati a presentare un grosso volume come è quello recentissimo di Hetzel, il quale consta di pagine 514 (*Die Todesstrafe in ihrer Kulturgeschichtlichen Entwickung. Eine Studie von H. Hetzel — Berlin, 1870. Moeser*).

Quest'istessa opera ci dispensa da tale lavoro, e solo ci crediamo obbligati a raccogliere le *fonti* principali d'onde allargare la cognizione degli scrittori che trattarono di questa grave questione, da Beccaria fino ai nostri giorni.

1.º MITTERMAYER, il quale nella sua opera *la pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nella legislazione* (*Die Todesstrafe nach der Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der Gesetzgebung und der Erfahrungen. Heidelb. 1862*) diligentemente tradotta da C. F. G. e pubblicata per cura di Francesco Carrara (Lucca 1864), presenta le indagini scientifiche e storiche da lui fatte nel lungo corso di 50 anni (*V. Prefazione*) intorno a questo argomento, partendo dal diritto romano fino ai nostri tempi. A questo lavoro tengono dietro importanti articoli dall'istesso Mittermayer pubblicati dal 1863 al 1867, nel giornale *Allgemeine Deutsche Strafrechtszeitung* edito in Lipsia dal prof. *Holtzendorff*. Fra questi articoli il più importante rispetto all'Italia si è quello del gennaio 1866, in cui sotto il titolo *Die Todesstrafe nach dem Standpunkte der Ergebnisse neuerer Verhandlungen, wissenschaftlicher Leistungen und Erfahrungen im Jahre 1865*, si offre una coscienziosa relazione delle condizioni morali d'Italia nel 1865 quando si ebbe a discutere nella nostra Camera intorno alla pena di morte. Ci è caro il vedere l'importanza data da questo straniero ai discorsi pronunciati pro e contro de' nostri deputati ed in particolare all'eloquentissimo discorso fatto dal deputato *Mancini*. Egli poi richiama specialmente l'attenzione sulle osservazioni fatte dal deputato *De Filippo* contro la pena di morte, in rapporto alla domanda di nullità fatta in cassazione, ai rendendo facile di questa pena ed alla profezia che, come oggi si propone l'abolizione della pena di morte, così fra cinquant'anni si verrà a proporre l'abolizione delle prigionie perpetue (pag. 13 in princ.). Negli altri discorsi di Mittermayer poi si tiene conto speciale di tutte le opere e le monografie pubblicate in Italia intorno alla pena di morte.

2.º FRANCESCO BARONE DI HOLTZENDORFF, professore di diritto nell'università di Berlino. Può dirsi questi il successore di Mittermayer, per ciò che colla stessa attività ed acume tien egli dietro all'evoluzione storica di questa quistione. In occasione del centenario di Beccaria, pubblicava egli uno sguardo storico-filosofico della fase percorsa nel giro di un secolo dalla pena di morte: *Hundert Jahre Krieg gegen die Todesstrafe*. (*Auerbach's Volkskalender für 1865, pag. 41-59*).

3° HELLO, il quale in un articolo pubblicato nella *Revue critique de législation et de jurisprudence, tom XXXI, livraison de septembre-octobre 1867*, presenta una tavola cronologica del movimento abolizionista della pena di morte secondo la scienza, le discussioni parlamentari e gli atti governativi. Ci duole però notare che questa tavola riesce incompleta specialmente per quanto riguarda l'Italia.

4° NYPEL, Bibliografia penale (*Bibliothèque Choisie du droit Criminel*) distinta in due libri *diritto antico* e *diritto moderno*, in cui si notano *autori, periodici, accademie, leggi*, ecc.

5° HETZEL. Questo autore nell'opera sopra citata, col concorso del sunnominato prof. Holtzendorff, presenta una completa letteratura intorno alla presente questione, partendo dai tempi più antichi fino ai nostri giorni. L'ultima parte, che riguarda la pena di morte durante il cristianesimo, è certo la più importante. Discorrendo poi dell'evoluzione di questo concetto da Beccaria fino ai nostri tempi, con sottili indagini egli va scoprendo il pensiero dei vari scrittori *storici, filosofi, politici, giureconsulti* e teologi, e quest'ampia raccolta di materiali gli dà occasione per conchiudere con una sintesi felicissima intorno ai rapporti di questa questione colla *giuridica*, colla *politica*, colla *filosofia*, coll'*antropologia*, colla *teologia* e colla *storia* (pag. 433-487). Per quanto riguarda la bibliografia, la parte più importante si è l'ultima, che raccoglie il nome degli scrittori intorno alla pena di morte dal 1764 al 1869 presentandoli in due colonne distinte gli *avversari* ed i *fautori* di questa pena (*Gegner und Anhänger der Todesstrafe seit Beccaria*).

6° C. F. GABBA, professore di diritto nell'università di Pisa, raccolse tutti gli argomenti pro e contro la pena di morte, conchiudendo non essere ancora risolta dalla scienza questa questione e quindi non potersi essere risoluta per ora dai legislatori (*Il Pro ed il Contro nella questione della pena di morte*. Pisa 1866).

7° Per rispetto speciale all'Italia, hanno pure una gravissima importanza i DOCUMENTI che riguardano la pena di morte RACCOLTI DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE per il progetto di codice penale. *Il progetto del codice penale pel regno d'Italia coi lavori preparatori per la sua compilazione raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali*, Firenze 1870.

8° Il GIORNALE PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE diretto e pubblicato dal prof. PIETRO ELLERO, ed il giornale CESARE BECCARIA, che, sospeso per la morte del direttore Federico Bellazzi, rivive oggi sotto la direzione di De Sterlich, Firenze, stabilimento Civelli.

9° La relazione del prof. ENRICO PESSINA: *Dei progressi del Diritto penale in Italia nel secolo XIX*, Firenze, 1868.

10° Le DISCUSSIONI TENUTE nella *Camera dei deputati* e nel *Senato* in febbraio e in marzo 1865 in occasione del progetto di legge presentato dal deputato Mancini e riformato d'accordo colla Commissione parlamentare.

11° A queste fonti bibliografiche si aggiungano GLI ATTI DELLE VARIE SOCIETA' per la abolizione della pena di morte, fra le quali vanno ricordate quella di Londra, di Liegi, di Berlino, di Linz sul Danubio e di Milano, le petizioni alle varie camere legislative e le discussioni recenti, fra le quali amiamo ricordare quella avanti al Corpo legislativo francese provocata da JULES SIMON e la recentissime avanti alla Camera dei Comuni in Inghilterra provocata dal sig. EWART, quella sollevata nel Belgio in occasione della revisione del codice penale e le ultime agitate in Germania ed in Isvizzera.

12° Finalmente sono a consultarsi gli ATTI DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE parlamentari intorno a questo argomento e i DATI STATISTICI offerti annualmente dalla magistratura giudiziaria.

a ricchezza *della fonte*, donde attingere gli argomenti pro e contro la pena di

e ciò specialmente per riguardo a voi, o dottissimi signori (1),

> Chè il perder tempo a chi più sa più spiace.
> *Inf.*, C. III.

morte si prove l'importanza data dalla scienza a questa questione ed è conforto allo studioso avido della verità

> . . . . però che si gode
> Tanto del ber quanto grande è la sete
> *Purg.*, C. XXI.

(1) Questo discorso veniva letto in parte nell'*Ateneo di Lettere, Scienze ed Arti in Bergamo*, di cui l'A è socio onorario. Vedi il giudizio intorno questa lettura dato nel resoconto dell'*Ateneo* 6 luglio 1871 « fragorosi applausi, così conchiude la Presidenza, e animata adesione del dotto uditorio coronarono la stupenda lettura, che all'interesse d'attualità di l'argomento, aggiungeva l'altro d'essere trattato con un metodo e con vedute tutte nuove, con eloquenza ed erudizione non comune. » *Presidente Conte Vimercati Sozzi, Vice-segr. dott. Ant. Mora.*

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE DELLA PENA DI MORTE NEL NUOVO PROGETTO DI CODICE PENALE E DI GIUSTIZIA PUNITIVA.

10. Origine del Progetto definitivo del Codice Penale del Regno d'Italia 1868. — **11.** Motivi della sostituzione de l'ergastolo alla pena capitale effettuata in questo progetto. — **12.** Origine del novissimo Progetto 1870. Circolare De Filippo e gravi conseguenze di questo fatto. — **13.** Non vi era punto necessità di un nuovo appello alla magistratura. — **14.** Data pure la necessità di invocare il parere di alcune magistrature in assemblea generale, non procedeva da ciò la conseguenza di una revisione totale del progetto 1868. — **15.** Data anche e non concessa la necessità di una revisione, il ministro, per la nuova compilazione, doveva chiamare il concorso delle Commissioni create nel 1865-1866. — **16.** Ritenuta pure la presentazione dell'attuale progetto 1870, la Camera dovrebbe richiamare anche l'antico progetto 1868. — **17.** Nè l'attuale ministero ed in particolare De-Falco ed Ambrosoli potrebbero rifiutarsi a ciò, anche per ragioni dedotte dal diritto Costituzionale. — **18.** Perchè fra i due progetti debbasi preferire quello 1868. — **19.** Ragione per cui nel novissimo progetto si introdusse la pena di morte. — **20.** Si risponde brevemente a queste ragioni. — **21.** Valore speciale del voto dato per una seconda volta dalla magistratura. — **22.** Secondo quali principi va risolta la questione della pena di morte. — **23.** Gli studj della Commissione e i pareri della magistratura restringono la questione alla ragione della opportunità. — **24.** Presupponendo gratuitamente risolta la prima e più grave questione sulla legittimità. — **25.** Come si debbono a questo punto della legittimità della pena di morte concentrare anche gli studj dei compilatori del progetto.

I.

10. Un grave fatto si compiva in Italia senza provocare tutta l'attenzione che ben si meritava.

I nostri rappresentanti nella tornata 15 marzo 1865, proclamavano « abolita la pena di morte in tutti i crimini puniti colla medesima nel codice penale comune (1) ».

(1) Tornata 13 marzo 1865. Risultato della votazione nella Camera dei deputati:

Numero dei deputati presenti	244
Votanti	241
Votarono per l'abolizione della pena di morte	150
Votarono contro l'abolizione	91
Si astennero	3

La Camera approva la proposta di abolizione della pena di morte.

Nella tornata 22 successivo aprile il Senato respingeva l'abolizione; ma, come appare ad evidenza dalla discussione, ciò avveniva specialmente per *ragioni di opportunità*, opponendosi dai prudenti Senatori la mancanza di un sistema penale, che potesse permettere sì grave riforma (1).

Dopo questa dichiarazione era naturale che la Camera ed il Governo provvedessero alla riforma penale secondo il nuovo indirizzo, ed il 15 novembre 1865, veniva istituita una commissione incaricata

(1) Dal complesso della discussione tenuta in Senato appare che anche i senatori contrari al voto della Camera inclinassero ad una abolizione graduata; e difatti da 23 riducevansi a 9 i casi colpiti dalla pena di morte (art. 3 del progetto del ministro Vacca al Senato, tornata 18 marzo 1865). Contro la pena di morte parlarono eloquentemente i senatori Marzucchi, Mariani, Pieeze e Pallavicino-Trivulzio, il quale ultimo, alludendo appunto al concetto dominante nei conservatori della pena di morte: « La questione di opportunità, esclamava, non è ammissibile al nostro caso. la coscienza non transige ». — Il venerando vecchio Lambruschini, non potendosi recare in Senato, mandava una dichiarazione del suo voto al giornale *La Nazione* (22 aprile 1865), sostenendo l'abolizione e proponendo mezzi preventivi contro il delitto. « È necessario trovare altrove il modo di rassicurarsi. Invece di piangere la perdita di un rimedio fallace, conviene pensare a prevenire la malattia. E a questo (mi spiace doverlo dire) si pensa poco ». In un P. S. poi a queste lettere, essendogli in quel momento pervenuta la relazione dell'ufficio centrale al Senato per il mantenimento della pena di morte: « Io non ho potuto, egli diceva, leggere quella relazione senza dolore e senza meraviglia. Non senza dolore, al vedere che si propone al Senato di repudiare per l'Italia una gloria offertale dalla Camera dei Deputati, e che l'avrebbe posta a capo delle più culte nazioni. Non senza meraviglia, perchè nessun argomento nuovo, nessun argomento veramente valevole si arreca a sostegno della dolorosa proposta.

« Si enumerano i delitti frequenti ed atroci. Chi li nega? Ma se i delitti non cessano dove pure il carnefice li punisce, la pena di morte è inefficace. Si asserisce che il timore della morte è più potente a rattenere i malvagi, che il timore della reclusione cellulare. E non è vero. — Gli scellerati sanno affrontare la morte e tremano al pensiero d'una vita languente nella solitudine. E quella vita (alla quale nulla osta che si sostituisca la deportazione) può riuscire, per la sua durata, più esemplare che l'uccisione istantanea del colpevole. Una tomba seppellisce, come il suo cadavere, così la memoria della pena da lui meritata.

« A prova poi dell'opinione pubblica favorevole al mantenimento della pena di morte, si allegano le recenti risposte dei giurati, che obbligano la *Corte* a pronunciare quella pena. Dio buono! Qual censura più cruda si poteva infliggere ai giurati, e indirettamente all'istituzione! Come! avrebbero essi procurato che si condannassero alla morte gli accusati sottoposti al loro giudizio di fatto, affinchè la pena di morte non fosse abolita! Fa ribrezzo il pensarlo, e l'ufficio centrale non lo poteva pensare. Dunque si trasferirà in Firenze la sede del Governo vi si trasferirà pure il patibolo? No, non vi si trasferirà, perchè qualunque sia il voto del Senato, non avrà per ora forza di legge: e perchè il nuovo Parlamento, e passioni penali, renderà all'Italia l'onore di essersi lavata dall'infamia del patibolo ».

Mi parve bene riprodurre in parte questo prezioso documento affidato finora soltanto alla vita fuggevole di un giornale.

di studiare e proporre un sistema ed una scala di pene da servir di base al nuovo codice penale. — Con altro decreto 12 gennajo 1866 creavasi altra Commissione incaricata di compilare il Progetto del codice. Dopo due anni (nel 17 maggio 1868) l'opera fu compiuta e si ebbe finalmente il *Progetto del codice penale del regno d' Italia* — Firenze, Stamperia Reale, 1868, nel quale alla *pena capitale* veniva sostituita quella dell'*ergastolo* (art. 12).

11. Nella relazione al ministro di grazia e giustizia, che precede il Progetto (estensore Ambrosoli), sono esposti i motivi della sostituzione dell'ergastolo alla pena capitale —: che, prescindendo dalle ragioni di diritto e di filosofia, si doveva tener calcolo del voto dato dalla Camera, che conciliandosi nel nuovo sistema penale la repressione del reato colla correzione del reo, non poteva più sostenersi la necessità dell'estremo supplizio; che col surrogato dell'ergastolo si poteva sperare di evitare i danni della pena di morte e raggiungere insieme i vantaggi indarno fin qui ripromessi da questa pena; che si doveva aver riguardo all'abolizione esistente fin dal 1859 in Toscana, che le condizioni tristissime e minacciose della sicurezza pubblica in alcune provincie, e ciò nonostante la minaccia del patibolo, non era argomento perchè questo si conservasse, e molto meno che s'introducesse di nuovo; e finalmente che si era tenuto calcolo della tendenza dello spirito pubblico a questa abolizione, sia per l'aumentarsi degli scritti a favore della medesima, sia per il crescente numero dei casi di grazia, sia per la sentita necessità della segreta esecuzione —.

12. Dopo tutto ciò e non ostante tutto ciò noi vediamo che il ministro De-Filippo, il cui nome appare fra gli abolizionisti nella Camera (1),

Come uom che va nè sa dove riesce,
Purg., C. II.

sotto pretesto di valersi di quanto dispone l'art. 189 della Legge sull'ordinamento Giudiziario (2) (che attribuisce alle Corti ed ai Tribunali anche l'incarico di dare *in assemblea generale* al governo i pareri dal medesimo richiesti sopra disegni di legge), toglieva al Progetto 1868 il carattere *definitivo*, che tutti, e lui stesso con Circolare 10 ottobre 1868, vi riconoscevano, e faceva richiamo alle Corti di Cas-

(1) E fra i più distinti oratori, come nota Mittermayer nel citato articolo.
(2) L'articolo 189 dell'Ordinamento Giudiziario non avrebbe forse altro intento se non quello di stabilire la forma, colla quale si hanno a pronunciare i pareri dei tribunali e delle corti sopra disegni di legge; e non impone l'obbligo assoluto al ministero di sottoporvi questi disegni

sazione ed alla Corte d'Appello Sezione III Istanza di Venezia, quantunque la sottocommissione avesse già fatto tesoro de' giudizj manifestati dai Procuratori generali e dai primi Presidenti delle Corti di Cassazione, e di questi giudizj fosse già fatta pubblicazione.

Questi pareri della magistratura pervenuti al Ministero, nonostante i limiti imposti dalla circolare De-Filippo (1), obbligarono alla totale rifusione del primo progetto e quindi per legge di gravitazione

> Che sempre l'uomo in cui pensier rampolla
> Sovra pensier da sè dilunga il segno
>
> *Purg.* C V.

obbligarono alla distruzione di un lavoro dalla Commissione stessa assai favorevolmente giudicato (2).

Dalla semplice narrazione del fatto sorge spontanea e facile la soluzione di gravi questioni:

13. (*a*) Vi era egli necessità di un nuovo appello alla magistratura?

No: perchè la magistratura (*i procuratori generali* ed i *primi presidenti delle Corti di Cassazione e d'Appello*) aveva già manifestato la propria sentenza (3) e l'articolo citato dal ministro per giustificare il nuovo appello attribuisce una facoltà e non un *obbligo* di nuove ricerche.

(1) La circolare De Filippo alle corti di cassazione e di appello (nel Veneto sezione di III istanza e tribunale d'appello), se poteva essere facile occasione a distruggere il progetto del 1868, manifestava però sempre il desiderio di non spostare gli studi già fatti e di aggiungervi soltanto la soluzione di alcune questioni determinate nella circolare stessa (Le quistioni presentate erano sei).

I pareri delle magistrature diedero occasione al ministro Pironti di emanare il decreto 3 settembre 1869, il quale, col creare una nuova commissione, creava realmente anche un nuovo progetto.

La stessa nuova commissione ben sapeva di aver varcati i limiti imposti da De Filippo, ma sulla via difficile in cui si trovava non le era più possibile frenare il corso ai suoi studi: « Certamente, così conchiude la commissione nella relazione al ministro, i sottoscritti non hanno creduto di dover spingere la circospezione fino a non far luogo nel Progetto a qualche nuovo principio teorico, che non stava nel precedente, nè era stato proposto dalle Corti. Ma per adottarlo, non mancarono di far precedere i più accurati studi, e la decisione fu presa con la persuasione di aver seguito lo spirito di legislazione e del tempo. »

(2) Non solo la Commissione rendeva giustizia al primo Progetto, ma ancora lo stesso ministro De Filippo, il quale nella citata circolare dichiarava, che la prima Commissione *degnamente aveva adempito al proprio mandato*. Dopo ciò spettava al ministro stesso rispondere prontamente al proprio incarico, dacchè la Commissione gli aveva presentato il Progetto definitivo da sottoporsi al Parlamento.

(3) Vedi *Compendio delle Osservazioni al Progetto di codice penale nel regno d'Italia, Parte I: osservazioni dei primi presidenti e procuratori generali*. Firenze, Stamperia Reale, 1867.

14. (*b*) Ma concessa pure la necessità di invocare il parere anche della Sezione di III Istanza del Veneto (giacchè le Corti di Cassazione e d'Appello eransi già sentite, poco importa in qual modo, se per proposta personale (1) od in assemblea generale), ne veniva egli la conseguenza di una revisione totale del progetto definitivo?

No'l credo, e solo si sarebbero dovuti pubblicare i nuovi pareri come altro argomento di discussione per la Camera.

15. (*c*) Data e non concessa la necessità di una revisione totale del Progetto 1868, poteva il ministro trascurare le due prime Commissioni, quelle istituite con R. Decreto 15 novembre 1865, ch'ebbe l'incarico speciale di studiare e proporre il sistema e la scala delle pene, e quella istituita con decreto ministeriale 12 gennaio 1866, incaricata di proporre il progetto di codice penale; commissioni, che, per la loro origine e la dignità de' membri di cui erano composte, offrivano veramente un carattere *parlamentare* o nazionale?

Risponda a ciò la prudenza stessa de' ministri, che procedettero *cauto pede, sensim sine sensu* alla sostituzione di nuova Commissione ed alla conversione di un Progetto, che aveva un carattere nazionale, in un progetto di natura strettamente ufficiale... De-Filippo domanda il parere della magistratura, ma non parla punto di commissione. Giunti i pareri richiesti, Pironti dà l'incarico a Borsani e a Martinelli (2) per l'ordinamento de' materiali. Più tardi il ministro Vigliani vi aggiunge il sostituto procuratore generale Costa. Ed ecco in tal modo sorgere una Commissione, la quale, con alacrità e diligenza veramente meravigliosa, compieva lo studio dall'ottobre 1869 all'aprile 1870 in circa ottanta sedute. Ma al momento di consegnare il lavoro, la Commissione stessa prova una certa trepidazione, perchè ben s'avvede che colla nuova introduzione della pena di morte viene ad intaccare la struttura fondamentale dell'antico Progetto, e quindi a distruggere l'opera di eminenti giureconsulti contro le assicurazioni stesse della stampa ufficiale, la quale voleva far credere che profonde modificazioni non *sconcerebbero l'opera di eminenti giureconsulti* (3).

16. (*d*) Ritenuta pure la teoria de' fatti compiuti e quindi la pre-

(1) Il presidente d'appello Comm. Tecchio ed il Procuratore supplente d'appello Bosio avevano già esposto il loro parere, il quale trovasi incluso nel citato *Compendio*.

(2) Decreto 3 settembre 1869.

(3) Anche avanti alla Camera, quando il deputato Panattoni nella tornata 25 maggio 1868 rivolgeva interpellanza al ministro per la presentazione del Progetto di codice penale, il ministro stesso, rispondendo colle maggiori riserve, si guardava bene dal far sentire il pericolo di una radicale trasmutazione del progetto 1868.

sentazione dell'attuale Progetto, sarà la Camera obbligata attenersi a questo lavoro come base della discussione?

Nessuno vorrà di tanto limitare l'autorità del potere legislativo. L'esistenza del primo Progetto è un fatto e *quod factum est infectum fieri nequit*, e come il Ministero non può distruggere questo fatto, così il potere legislativo può anche accettarlo.

17. (*e*) E se il Ministro si rifiutasse aprire la discussione sul Progetto 1868 e volesse attenersi esclusivamente al Progetto attuale?

Certo che non è tolta la possibilità di questo fatto, ma quando sia presto provocata la riforma della legislazione penale, noi non dubitiamo che questo pericolo sia scongiurato.

Che presto poi si abbia a procedere alla revisione del codice penale, la è cosa replicatamente richiesta dalla Camera e promessa dal Governo. Anche in occasione della discussione del codice penale marittimo, l'onorevole deputato *Samminiatelli* (quello stesso che, come rappresentante del collegio degli avvocati di Pisa, onorava Milano nell'inaugurazione del monumento per l'abolizione della pena di morte) domandava spiegazione al Ministro Guardasigilli intorno all'indugio da lui frapposto alla presentazione del progetto compilato dalla Commissione, e provocava egli un ordine del giorno (2 dicembre 1868), con cui la Camera invitava il Ministero a proporre al principio della prossima sessione il progetto di riforma della legislazione penale. I giornali poi annunciavano che *Filippo Ambrosoli* (testè nominato quale sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma) veniva trattenuto presso il Ministero dal Ministro *De Falco* per ultimare i lavori necessarj alla presentazione del progetto. Lo che risponde alle dichiarazioni fatte alla Camera dallo stesso Ministro Guardasigilli il 28 giugno p. p., « nutrire fiducia che al riaprirsi della sessione legislativa la Commissione di Revisione avrebbe compiuti i suoi lavori, e quindi potrebbe essere da lui presentato il progetto al Parlamento ».

Questi due nomi, *De Falco* ed *Ambrosoli*, ci danno a sperare che nelle attuali circostanze si possa far richiamo al primo progetto.

De Falco fino dal 1864 presentava al Ministero il primo libro di codice penale degno d'ogni considerazione, e che formò la base del progetto 1868. In questo schema del Comm. De Falco, fra le importanti riforme riguardo alla pena, abbiamo la *liberazione preparatoria*, la distinzione di *due ordini di pene*, l'uno pe' *reati politici*, l'altro pe' *reati comuni*, e la *larga applicazione del sistema penitenziario*, e ciò che più cale, abbiamo la massima d'ogni riforma, cioè *l'abolizione della pena di morte* con surrogazione dell'ergastolo a vita. E quindi un fatto provvidenziale che De Falco si trovi oggi al po-

tere, ed a lui, al quale si deve l'onore della iniziativa in questi studî, è ben giusto che sia concesso anche l'onore di suggellare gli studî stessi, apponendo il proprio nome al codice penale italiano. Nè abbiamo certo ragione per credere che il Ministro abbia mutato consiglio, dacchè il primo suo atto glorioso, appena ebbe egli assunto il potere, fu l'invito alla magistratura, perchè concorresse ad abolire possibilmente in via di fatto la pena di morte (1).

E confidiamo pure nella sagacità e nel buon volere di Filippo Ambrosoli, in cui ormai necessariamente fanno centro i lavori per la compilazione del codice penale.

La mente di Ambrosoli si manifesta nel primo progetto, in cui egli ebbe gran parte; e se prestava la sua opera anche alla Commissione ministeriale, ciò egli faceva *non per dar voto*, ma perchè nella sua qualità di membro e segretario della prima Commissione compilatrice del Progetto, poteva fornire gli schiarimenti e le informazioni necessarie, e presentare eziandio i materiali copiosi di cui egli era depositario (2). Gli è perciò che nei processi verbali delle sedute il nome di Ambrosoli vi rimane distinto da quello della Commissione. E quando Ambrosoli ebbe a difendere alcune proposte della seconda Commissione, dichiarava altamente di non averne mandato veruno, e di agire in proprio nome (3). Ambrosoli va in cerca del meglio e non dell'ottimo. E quindi, benchè il progetto ministeriale non sia l'archetipo e il modello delle legislazioni penali degli altri paesi civili; pure, e per finirla una volta collo sconcio della difformità legislativa, e per togliere altro danno maggiore, la continuazione dell'attual codice, accetta egli ben volentieri il nuovo lavoro della Commissione; il quale, per quanto si voglia severamente giudicarlo, è certo sempre un gran progresso in confronto al codice del 1859. E noi pure, quando fossimo posti a tali strette da scegliere fra l'attuale legislazione e il progetto ministeriale, daremmo a questo subito il nostro voto, perchè l'ostinazione di voler perdurar nel male per desiderio dell'ottimo, è molte fiate un voler sostituire sè stesso e le proprie opinioni al ben'essere del paese.

(1) Anche la condotta tenuta da De Falco nel Senato, nel 1865, non è tale certo da sconfortarci. Egli in via di massima si mostrò abolizionista, e fece solo una questione di tempo. Così fu pure giudicato dagli stranieri ed in particolare da Mittermayer nel citato articolo. « *Der General-procurator de Falco will nur eine allmählige Beseitigung dieser Strafe* » (pag. 15).

(2) Vedi Relazione che precede il progetto di codice penale 1870.

(3) Vedi Monitore dei Tribunali 7 gennaio 1871. « *Le censure al progetto ultimo di codice penale italiano, mosse dal dott. Emilio Brusa nel fascicolo del settembre 1870 dell'Archivio giuridico* (pag. 4).

Ciò preposto a modo di storia, noi pensiamo che Filippo Ambrosoli (il quale d'altronde, come direttore capo-divisione per gli affari penali presso il ministero, è incaricato di coordinare i lavori altrui, piuttosto che pronunciare la propria sentenza) vorrà essere cortese anche quando il ministro De Falco, *richiamando a vita il primo progetto*, lo invitasse a continuare, come segretario, la prestazione di un'opera coscienziosa ed intelligente.

Del resto, quand'anche non si voglia tener calcolo di circostanze personali, egli è certo che tanto De Falco come Ambrosoli sanno pure che in un governo costituzionale ciò che importa si è di presentare un progetto, che abbia un carattere parlamentare, sia cioè beneviso ai nostri legislatori, perchè altrimenti vi ha un vano sciupio di tempo, ed il Ministero corre pericolo di una sconfitta. E perchè una legge sia accetta al legislatore, la dev'essere dapprima accetta alla nazione. « Le prince et les deux chambres font la loi, c'est per là qu'ils *représentent la nation*. Car la *nation n'est représentée qu'a cette fin*: sa parole ne peut être que la loi même. Les autres pouvoirs constitués ne sont pas ses organes; ils éxercent des fonctions qui leur sont propres, et, loin de la faire parler, ils réagissent sur elle, au nom de cette loi qui est son ouvrage immédiat (1) ».

Or bene, non v'ha dubbio che fra i due progetti, su cui cade questione, quello che merita veramente il titolo di parlamentare, che rappresenta lo spirito della nazione, è quello del 1868, per la sua origine, l'indirizzo avuto nel Senato e nella Camera, per la qualità degli autori (*Deputati* e *Senatori* in gran parte), per il rispetto, che si ebbe al voto già emesso dalla Camera in favore dell'abolizione della pena di morte, e finalmente anche per il calcolo delle considerazioni già fatte in Senato contro questa abolizione. Imperocchè, giova ripeterlo, il Senato ha fatto soltanto questione di opportunità, avvertendo alla necessità di una riforma in tutto il sistema penale per poter ammettere l'abolizione della pena di morte, e questa riforma è appunto seguita nel progetto 1868.

Ad ogni modo il voto della Camera è il più autorevole, trattandosi di proposta di legge. Imperocchè, concesso pure che le due Camere agiscano e cooperino alla formazione d'una legge con titolo eguale, egli è innegabile che la rappresentanza direttamente nazionale ha la sua sede speciale nella Camera de' Deputati. Questa per la sua natura elettiva raccoglie il sangue e la vita della nazione, manifesta l'evoluzione storica, il carattere variabile, intermittente del popolo, mentre re e senato, che concorrono alla formazione della legge, sono-

(1) Hello, *Du régime constitutionnel*, 2ª p.ª, Tit. 3. Cap. 3.°

di loro natura permanenti ed invariabili. Il Ministro quindi, nel prendere l'iniziativa di una legge, deve avere volto la mente ai Deputati, o meglio al Paese, di cui questi sono mandatarj. Onde Rossi « Ainsi, philosophiquement parlant, l'initiative véritable est dans le pays même, et c'est ainsi que souvent les habitudes, suppléent aux lacunes du droit positif (1) ».

18. (f) Fatta astrazione di ragioni parlamentari, quale de' due progetti per sè oggettivamente considerati avrà maggiore autorità?

Io non vo' certo buttare il fango in faccia ai compilatori del nuovo Progetto. Molte modificazioni essi vi introdussero degne di considerazione e di lode, il disconoscerle sarebbe difetto di verità e di giustizia, e vana presunzione di far meglio di chi forse non saprebbe far bene. Noi desideriamo perciò che di questi studi abbia a tener giusto calcolo la Camera. Qui limitiamo il nostro esame alla pena di morte, e chiediamo da quali considerazioni fu indotta la Commissione per introdurre nuovamente questa pena nel progetto?

19. La Commissione risponde: « Cedendo alle manifestazioni della coscienza pubblica e al voto della maggioranza de' collegi giudiziari la Commissione non si perita di conchiudere che la pena capitale venga ammessa nel codice penale ».

20. A cui noi opponiamo: che la coscienza pubblica non è solo rappresentata dal voto de' Giurati (2); che, rispettando l'istituzione della magistratura popolare, non si deve mai dimenticare dover i giurati rispondere del fatto secondo loro coscienza e non già delle legali conseguenze di questo, che il lasciare facoltativa la pena di morte ai *giudici di diritto* è grave errore, il quale toglie il carattere di

(1) Rossi, *Droit constitutionnel.* Sez. 45 Ed. uff. vol. 4, p. 140.

E rileva, rispetto all'iniziativa dovuta al Governo nella fattura delle leggi: « Prendre ainsi l'initiative, c'est dire que l'on est en état de présenter des idées dignes d'être adoptées par le législateur, c'est dire que l'on possède les connaissances non seulement spéculatives, mais pratiques, les connaissances de fait nécessaires à la bonne législation ».

Lo che vale quanto rilevare la legge dalla coscienza stessa popolare. Il qual principio è così sentito nella legislazione inglese, che fece dire a Blakstone (secondo Boncompagni, *Introduzione al Diritto Costituzionale di Rossi*), l'interprete più autorevole della Costituzione inglese ancora ai nostri giorni: « non essere necessaria la *promulgazione* nel sistema inglese, perchè tutti gli uomini partecipano alla effettuazione degli atti del Parlamento, mercè i loro rappresentanti. »

(2) La pubblica opinione secondo la relazione della Commissione sarebbe dedotta dal giudizio dei giurati: « Della pubblica opinione si rendono tuttogiorno interpreti i giurati, i quali nei giudizi sui più atroci misfatti ben rade volte ammettono il concorso delle circostanze attenuanti, pur conoscendo che niuna altra pena, se non la capitale, può essere inflitta in seguito al loro responso » (Progetto 1870. Relazione, pag. 20).

assolutezza a questa pena, ed offre la possibilità di un'abolizione mascherata (1); ma che peggio ancora si è il lasciare la scelta fra la prigione o la morte ai *giudici di fatto*, colla libertà di ammettere o respingere le circostanze attenuanti, che questo provvedimento, se ha una ragione di essere per correggere le cattive disposizioni di un *vecchio* codice, come avvenne in Francia colla Legge del 1832, e ciò rispetto al codice del 1810, non ha poi un titolo giustificante, quando siano giuste le pene imposte in un *nuovo* codice; che in ogni modo, quando si voglia mantenere nei Giurati l'ammissione o meno delle circostanze attenuanti, si debba per logica conseguenza lasciare a questi la facoltà di prendere in considerazione le conseguenze giuridiche del delitto

Noi abbiamo esposte queste difficoltà non già per trattare dell'ammissione o meno delle circostanze attenuanti (questione questa gravissima, intorno alla quale si occuparono recentemente eletti ingegni) (2); ma soltanto per dimostrare che di un fatto introdotto nella legislazione solo a rimedio di errori e quasi a scarico di coscienza da parte dei legislatori e dei giudici, non si debba certo tenerne gran calcolo In ogni modo saranno mai i giurati i soli rappresentanti della coscienza pubblica?...

Realmente però la Commissione diede importanza sopratutto al voto della magistratura.

21. Noi non neghiamo la forza morale di questo voto Ma è forse la magistratura il giudice più competente in sì grave questione? E le scuole, gli scrittori, i rappresentanti del popolo e gli avvocati?... La magistratura, per abitudine incontrata nel dettar sentenze secondo il codice che viene ad essere abrogato, rappresenta meglio il passato, che non lo spirito di una legge, che provvede al futuro, la magistratura è proclive al rigorismo ed informa presto la sua coscienza all'interesse di Stato, specialmente quando al palazzo di giustizia stanno a guardia gli agenti del Pubblico Ministero...

Rispetto poi alla questione che ci riguarda, erasi già raccolto il voto della magistratura; e posto, come era giusta cosa, sulla bilancia

(1) Vedi le osservazioni di JOHN intorno alla irrogazione della pena di morte nell'opera intitolata: *Progetti con motivi per un codice penale della Confederazione del Nord* Questo acutissimo scrittore saviamente dimostra che una legge, la quale dispone, che si possa pronunciare la pena di morte, e lascia ad un tempo speranza che non sia pronunciata, è *falsa*, ed una legge non dev'essere falsa, e meno poi di tutte le legge penale.

(2) Vedi l'opera citata di JOHN e l'articolo riportato dal Monitore dei Tribunali il 16 aprile 1870 *Soppressione delle circostanze attenuanti ed aggravanti*, non che il lavoro di SANTE MARTINELLI pubblicato fin dal 1862 e riprodotto sulla Rivista *Cesare Beccaria* 1870, fasc. 4°

in confronto al voto di altri corpi morali e persone autorevoli, l'ultimo risultato scritto nel progetto 1868 era stata l'assoluta abolizione della pena di morte.

I nuovi pareri discordanti (la Corte di Cassazione di Firenze e quella di Appello di Milano, si pronunciarono anche recentemente per l'abolizione della pena di morte) (1), che sopravvennero, non potevano certo avere tanta forza da distruggere questo felice risultato. E pare che l'istessa Commissione dubitasse della forza dei pareri dati dalla magistratura, dappoichè a questi fa seguire altri studi secondo l'ultima fase, che la questione sta percorrendo oggi in Germania ed in Italia (2).

22. Noi raccogliamo ad un punto questi argomenti subordinandoli ai due principî, che signoreggiano e signoreggeranno sempre il diritto, cioè il principio politico dell'opportunità ed il principio razionale della giustizia

23. Gli studi della Commissione ed i pareri della magistratura, per quanto sembrino circoscrivere il campo alla questione della opportunità, richiamano ancor sempre direttamente o indirettamente l'argomento della legittimità e della giustizia (3). Imperocchè e magistrati e commissarj sanno pure che ogni *legge dev'essere anzitutto un diritto dello Stato*, altrimenti non è legge, e che in ogni legge, quindi, la prima questione morale, che si presenta, è questa: *Ha egli facoltà lo Stato di restringere in questo modo speciale la libertà de' cittadini?* E solo quando tale questione sia risolta affermativamente, rimane l'altra intorno alla bontà relativa della legge, cioè. *È egli conveniente che il tale principio razionale riceva la sua sanzione in una legge positiva; e con quali modalità riceverà esso la sua sanzione?*. .

A questa seconda questione rispondono *direttamente* i pareri della magistratura, ma non credo che ciò siasi fatto con sufficenti argomenti. Imperocchè la questione di opportunità, come avvisavano gli stessi consiglieri, trova il suo fondamento nei dati statistici, e questi dati (come abbiamo in un avvertimento, a pag. 625, *del Progetto*

(1) Vedi progetto 1870, pag. 600.

(2) Vedi Riepilogo *degli argomenti che sogliono addursi pro e contro la pena capitale* (*Dai motivi del Progetto di codice penale per la Confederazione Germanica del Nord del* 31 dic. 1869). Progetto 1870, pag. 617.

(3) Fa meraviglia come la Corte di Cassazione di Napoli abbia dichiarato che questa questione « anzichè dalla scienza, debba essere risoluta dalla storia. » Le tradizioni della scuola napoletana contrastano a questo principio. Questa gloriosa scuola capitanata da Vico, da Mario Pagano, da Filangeri, seppe sempre associare il fatto alla ragione, l'elemento etico all'elemento storico, e per tal modo seppe nella scuola e nel foro tener alta la bandiera della giustizia anche sotto un governo giudicato da un diplomatico inglese la *negazione di Dio*.

1870), non si poterono pure raccogliere dalla Commissione, per speciali difficoltà incontrate in questi ultimi tempi.

24. La questione invece della legittimità fu solo *indirettamente* accennata in alcuni pareri della magistratura, e audacemente dalla Commissione si ritenne già risolta: « Essa non ha reputato di volgere la discussione sulla questione della legittimità della pena di morte, perchè *la dottrina l'ha d'assai tempo risolta* ».

Se stesse così la cosa, vi assicuro che nessuno di sano consiglio vorrebbe essere *assoluto* abolizionista; perchè non vorrebbe mai che lo Stato si spogliasse di un suo diritto. Soltanto per ragione di umanità il cristiano sarebbe pago dell'*abolizione di fatto*, che si potesse volta a volta ottenere per via di grazia.

25. Ma la cosa non corre così. Gli ultimi sforzi fatti, sia in Italia che in Germania, per sostenere la legittimità della pena di morte, sono riusciti all'intento contrario; sono cioè giunti a dare della pena legittima questo concetto *restrizione di libertà*, sia nell'ordine *razionale*, seguendo le ultime evoluzioni della filosofia su questo argomento, sia nell'*ordine storico*, seguendo l'ultima evoluzione del principio cristiano. Lo che mi obbligo dimostrare in due parti distinte, di cui la prima tratterà della *pena secondo le più recenti dottrine* dei filosofi, e la *seconda tratterà del principio cristiano* e della pena capitale

PARTE SECONDA

LA FILOSOFIA E LA PENA DI MORTE

CAPITOLO I

KANT E LA SUA SCUOLA.

26. Gli argomenti importanti intorno alla legittimità o meno della pena di morte, come apparve nella questione agitata recentemente in Germania, sono una emanazione delle dottrine di Kant e di Hegel. — 27. Necessità di attingere le idee di questi filosofi alla prima loro fonte. — 28. Il taglione voluto da Kant. — 29. Ragioni generali contro la teorica kantiana. — 30. Ragioni speciali, per cui si dimostra essere Kant in contraddizione con se stesso e discuoprire la sua dottrina penale colla sua teoria di stato e di persona. — 31. Si rende ragione di questa contraddizione di Kant. — 32. Se Kant avesse potuto dare una completa teoria penale dal concetto et sse di retribuzione da lui seguita sarebbe discesa logicamente l'abolizione della pena di morte. — 33. Di ciò si offre una prova sicura, dimostrando come le due scuole penali, in cui si divisero i kantiani, si trovarono obbligate ad escludere dal novero delle pene la capitale. — 34. Scuola di Zaccariae o de' seguaci della *retribuzione oggettiva* e scuola di Henke o dei seguaci della *retribuzione soggettiva*, ambedue avversano la pena di morte. — 35. Importanza di questo fatto rispetto all'abolizione della pena di morte imposta dalla logica e dalla ragione.

26. Gli argomenti, che hanno a' nostri giorni una reale importanza intorno alla legittimità o necessità (1) della pena di morte,

(1) Ritenuto essere la società civile una necessità relativa all'uomo per lo sviluppo del suo essere nei varii ordini fisico, intellettuale e morale, procede logica la conseguenza: che quanto aderisce alla società come suo necessario elemento viene a costituire una legge di natura; perchè questa non può prefiggere ad un ente uno scopo senza un mezzo idoneo per raggiungerlo. Sotto questo aspetto *necessità* e *legittimità* sono sinonimi. « *Sans nécessité*, cette peine ne serait pas légitime, et si elle est nécessaire, sa légitimité en est incontestable » (Nypels, Observations de Target sur le projet, ecc. N. 2) — « Auch die Strafthätigkeit, als eine besondere Staatsfunktion, gründet sich auf sittliche *Nothwendigkeit* » — Carl Berner, accennando ai principî fondamentali delle teorie assolute (Lehrbuch des deutschen Strafrechtes, Leipzig 1863, pag. 15). Del resto la voce necessità, di cui fanno tanto uso ed abuso i nostri avversari, presenta vari significati, di cui daremo più avanti l'analisi.

sono ancora, come è facile riconoscerlo dal più grave fra i recenti lavori (1), uno strascico delle idee kantiane, ed una emanazione più o meno logica della dottrina di Hegel.

27. Noi, lottando co' brevi confini imposti ad un discorso, attingeremo questi argomenti alle prime loro fonti per evitare gli *equivoci*, i quali, al dire d'un nostro antico sapiente, sono stati la rovina di quasi la metà del mondo (*Aless. Allegri, Lett* 24), e lo sono a' nostri giorni di una gran parte di ragionatori, che, passando per una serie infinita di interpreti, credono riportare genuinamente e confutare facilmente le dottrine tedesche; e vi attingeremo colla maggior larghezza di veduta, perchè « la questione della pena di morte, come avvisava rettamente il Prof. Gabba, involge in sè i fondamentali problemi non solo della filosofia penale, ma quelli eziandio della filosofia civile e della stessa filosofia morale o della scienza dell'uomo » (2).

28. Kant nella sua metafisica de' costumi, seguendo la tradizioni della filosofia tedesca (3), accenna al taglione, ragione suprema del diritto di punire, e da questo deriva la legittimità della pena di morte inflitta all'assassino, siccome la sola pena in cui si specchia lo specifico carattere del commesso reato: *der specifische Charakter der begangenen Verbrechen abspiegelt.*

(1) Intendiamo alludere agli studi fatti in Germania in occasione del progetto di codice penale che venne pel presentato al *Parlamento della Confederazione del Nord* il 22 febbraio dello scorso anno.

Il progetto ministeriale tedesco, il quale segue un'*abolizione graduata*, per ciò che limita solante a 3 i casi colpiti dalla pena di morte, si proponeva di studiare la questione storicamente e di agevolarne la soluzione colla scorta dell'esperienza e delle legislazioni positive. » Non avvertivano i compilatori che prima della *questione storica* è debito risolvere la *questione razionale* sulla licitudine o meno di questa pena? — che non è permesso schermirsi da questa questione col facile asserto che fra le due contrastanti opinioni vi ha *un' eguale copia di argomenti* ? —. Non avvertivano che questa via è fallace e prova lo scetticismo dominante nei compilatori del Progetto? — Quello scetticismo, che in Germania trova la sua origine nella scuola storica, la quale scuola, se da un lato giovò molto, temperando lo sfrenato idealismo, per altri rapporti arrecò grave danno, sostituendo l'elemento storico all'elemento razionale, l'utilità sociale al principio giuridico morale? — Anche in Germania oggigiorno è massima la necessità di risollevare le questioni sociali alla sede che loro si conviene, facendole rivivere mercè il principio etico, per il quale alcuni non ebbero e non hanno altro che un beffardo sorriso. Il vivente filosofo giurista Trendelemburg, nostro avversario nella questione della pena di morte, tende a questa ristaurazione, deviando dalla scuola hegeliana e riappoggiando la fila dei suoi ragionamenti a Kant, il padre della tedesca filosofia.

(2) Sono queste le prime parole con cui il prof. Gabba di Pisa apre il suo esame critico: *Il pro ed il contro nella questione della pena di morte.*

(3) LEIBNITZ, *Teodicea*, part. I, § 73.

29. Voi però il sapete, o signori, nè giova ripeterlo, che il talione è l'espressione più rozza del diritto penale nei popoli barbari primitivi; che risolve la pena in vendetta, non corregge, ma demoralizza, e lascia luogo all'arbitrio coll'apparenza di un'eguaglianza, che praticamente non è possibile determinare, se non v'interviene la persona offesa, il cui giudizio d'altronde varia secondo lo stato del suo animo commosso per la sofferta ingiuria (1).

30. Trascurando pure queste idee generali, sulle quali lungamente si sono esercitati gli ingegni, basti al nostro assunto l'avvertire che Kant fu in contraddizione con sè stesso. Imperocchè l'idea da lui data come base del diritto penale è la negazione della teoria di Stato, che meritamente lo proclamava fondatore della filosofia giuridica. Kant dimostra l'inviolabilità dell'ente persona, costruisce lo Stato sul volere collettivo del popolo, *obligatio civilis ex consensu*, come aveva detto acutamente il suo antecessore Grozio, e deriva il diritto dalla libertà di ciascuno (2). Or bene, la pena considerata solo come effetto del talione, che promana da una necessità morale anteriore alla formazione della società, sarebbe tale diritto, che precede la formazione dell'uomo stesso, sarebbe una legge sociale che si stabilisce fuori ed avanti la società, una forza che distrugge la personalità e converte il reo in un mezzo fatalmente necessario all'espiazione pubblica... Ed era pure lo stesso Kant, che generosamente avvisava « il reo non essere mai cosa, perdendosi pure la personalità civile, non esser perduta la naturale, miserabile il giudice, il quale nella pena vi riscontri solo un utilità, sia pure sociale » e nella sua *Etische Elementarlehre* condannava il suicidio e il duello, perchè « chi distrugge sè stesso distrugge in sè il soggetto della moralità ». — E colla pena di morte che avviene mai? (3)

31. Non sono a farsi le meraviglie di questa contraddizione. Im–

(1) Il talione ritorna il diritto penale alla vendetta, che è la prima e più brutale manifestazione di questo diritto nella storia.

(2) *Das Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter welchen die Willkür des Einen mit der Willkür des Andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit vereint werden kann.* (Metaph der Sitten p. 33).

(3) Il sentimento della dignità umana e della personalità, il principio secondo il quale l'uomo è fine a sè stesso, sono di frequente invocati da Kant e puossi dire che costituiscono il fondamento della sua Filosofia morale e giuridica. È debito di giustizia per il notare come questo concetto della *personalità* era già stato da San Tomaso chiaramente esposto « persona significat quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura (S. Thom. Sum lib. 3, p. q. 29, art. 3) e nihil est persona, quam rationabilis individua substantio (S. Thom. 3 p. q. 2, art. 2); subsistere, nota acutamente Suarez (Disputationum Meth. XXXIV sect. 1) *in quantum est sub esse suo* (autonomia).

perocchè Kant esponeva solo un' idea che valessa a combattera l'utilitarismo, il quale minacciava (come avvenne diffatti dappoi) (1) di invadere il campo del diritto, ma non ebbe nè il tempo nè il pensiero di porgere a questa idea un adequato sviluppo conforme al suo sistema giuridico, non pretese quindi mai di dare una teoria completa del diritto punitivo, e richiamò la necessità di una pena *retribuitrice* come semplice fatto di coscienza, come *imperativo categorico*, senza derivazione razionale e forma scientifica (2).

32. Che se Kant avesse atteso alla ricerca scientifica intorno all'origine della pena, non dubitiamo che, conseguente a sè stesso, *avrebbe modificato a tal segno* il *concetto di retribuzione* da respingere per prepotenza logica la pena di morte.

33. Ne volete una prova? — Le due scuole penali, in cui si dividono i kantiani (3), procurando di dare un pratico valore al principio di retribuzione *vagamente* annunciato dal loro maestro, si trovarono dalla logica forzatamente obbligati ad escludere dal novero delle pene la capitale

34. Così Zaccariae, partendo dal principio: che la colpa offende l'ordine giuridico sociale e si risolve sempre in un attacco alla sfera di libertà altrui (4), ritenne il concetto di *retribuzione oggettiva* « il reo deve essere limitato nella sua libertà nel medesimo grado con cui offese l'altrui » d'onde poi la logica conseguenza che ogni pena è *pena di libertà, alle Strafen sind Freistrafen*, e quindi esclusione assoluta della pena di morte. — Henke poi, partendo dalla *retribuzione soggettiva* o dalla condizione morale del delinquente, scendeva naturalmente al concetto di emenda, che esclude la pena di morte (5). Ed in ciò certamente Henke era interprete dello spirito del maestro, che parlando dell'uomo, « lo protegge, diceva, la sua personalità naturale e morale ».

(1) L'utilitarismo al tempo di Kant dominava ancora l'ordine dei fatti; più tardi ed anche a' nostri giorni domina altresì il campo della scienza.

(2) Sia a Kant, che trova il fondamento del diritto in un *semplice fatto* di coscienza, sia ai suoi nipoti, i compilatori del progetto per la Germania del Nord, che invocano a giustificazione della legge soltanto il fatto storico, si può rispondere colla sapiente sentenza di Kant stesso « L'esperienza insegna a noi che una cosa è fatta in un modo e non in un altro, ma non già che dessa non possa essere altrimenti ».

(3) Vedi in proposito l'A. *Osservazioni intorno al progetto di codice penale del regno d'Italia*, pag 231, § 604

(4) Zaccariae Eingriff in die rechtliche Freiheitsphare eines andren (*Anfangsgründe des philos. Kriminalr.* § 4e)

(5) Henke Das Mass der Vergeltung müsse nach dem Eintritte der Besserung bestimmt werden — (*Streit der Strafrectstheorien*).

35. Per tal modo chi volle ordinare a sistema l'idea kantiana in cerca del principio etico-penale, *ex quo* (Wolf. *Principio etico*) *continuo ratiocinationis filo deducuntur omnia*, fu obbligato abbandonare il maestro a mezza via, e per forza logica conchiudere a favore dell'abolizione della pena di morte (1).

Questo fatto è certo di altissima importanza, ed è un vero trionfo della logica a favore del principio abolizionista.

CAPITOLO II

ESPOSIZIONE DELLE TEORIE DI HEGEL INTORNO ALLA PENA E RAPPORTO DI QUESTE DOTTRINE COLLA PENA CAPITALE

36. Sotto quale speciale aspetto consideriamo noi le dottrine hegeliane. — 37. Fonte principale di queste dottrine. — 38. Principii generali. — 39. Successione logica delle idee hegeliane, donde si pretende far discendere la necessità della pena di morte: alle idee di Hegel poi si avvicinano altre di Dante, che di sei secoli precorreva l'ardito pensatore tedesco. — 40. I. Il diritto è l'affermazione del volere razionale. — 41. II. Questa affermazione suppone la possibilità di negazione. — 42. III. La quale si effettua quando la volontà individuale ribelle alla volontà collettiva, nega il diritto, attacca il volere razionale: lo che è colpa. — 43. IV. La colpa quindi come atto estrinsecato, è nulla perchè volta contro il diritto nella sua esistenza non annullabile: è la volontà in contraddizione con sè stessa. — 44. V. Questa intima contraddizione esige una riparazione. — 45. VI. La pena perciò risolve ad atto la nullità potenziale della colpa, sorge dalle viscere della colpa stessa ed è eminentemente razionale. — 46. VII. Il colpevole stesso deve volere la pena come negazione del reato in sè, come negazione della negazione del diritto. — 47. VIII. La pena per sè, non che infamante, è un atto che onora il reo, perchè lo riabilita in faccia alla società, e toglie la contraddizione fra la volontà individuale e la collettiva. — 48. IX. Sia pure la pena una violenza, la è tale necessariamente perchè toglie altra violenza. — 49. X. Questa negazione del torto non può essere arbitraria, ma trova la sua misura nel reato stesso. — 50. XI. Non appartiene alla filosofia lo stabilire questa misura. — 51. Osservazione generale sul corso dialettico di Hegel. — 52. L'elemento etico è trascurato. — 53. Idealismo trascendentale. — 54. Impossibilità di poter giudicare convenientemente della pena di morte, quando si trascuri affatto la realtà del delitto e della pena, come avviene di Hegel e degli Hegeliani. — 55. Conseguenze pratiche dell'idealismo hegeliano.

36. Altrimenti [secondo la testimonianza di Barner (2)] sarebbe avvenuto della dottrina di *Hegel*, la quale si presentò completa

(1) Certo che molti altri scolari di Kant parteciparono dell'opinione del maestro intorno alla liceità ed alla necessità della pena di morte: ma nessuno di questi si prese cura di subordinare ad un sistema logico il concetto di retribuzione offerto vagamente da Kant, ed i due soli che attesero a questo lavoro importante e necessario, giunsero al felicissimo risultato dell'abolizione.

(2) Barner, Dies Princip ist in vollen Einklange mit der Staatsidee Hegels (loc. cit).

nelle sua tessitura, ed il suo principio punitivo si stabilì in pieno unissono coll'idea di Stato.

Quando pure si voglia concedere ciò, resta ancora a vedersi se il principio stesso punitivo di Hegel *esiga necessariamente la pena di morte*; se i ragionamenti, con cui gli Hegeliani sostengono la lecitudine e necessità di questa pena, convengono colle generali dottrine del loro maestro; e (ciò che più cale in ordine alla scienza) fino a qual misura ponno essere accolte le idee Hegeliane secondo l'attuale progresso del diritto punitivo; poichè non tanto importa sapere ciò che disse uno scrittore quarant'anni sono, quanto avvertire se lo stesso scrittore ripeterebbe *in oggi le stesse idee*, secondo il corso naturale fatto dalla scienza.

37. Per procedere con sicurezza in questa ricerca, noi raccoglieremo anzitutto le idee hegeliane attingendo principalmente alla *Filosofia del diritto* ed alla *Filosofia dello spirito*.

38. La pena, secondo Hegel, è retribuzione, *die Strafe ist Vergeltung* o più chiaramente *Wiedervergeltung*.

Donde nasce questa pena?

Dalla colpa.

E donde mai scaturisce la colpa, o che cosa è intimamente?

Sorge dal diritto offeso, e per sè la colpa è mente, *nichtig*.

39. Raccogliamo ora in via di proposizioni, che si succedono logicamente, tutto il corso dialettico che giustifica ed anzi rende necessaria la pena ed in particolare la pena di morte.

Ed alle idee Hegeliane ci sia lecito avvicinare altre del nostro Poeta Filosofo, che veramente *descrisse fondo a tutto l' universo*; e ciò mi è caro il farlo, perchè si ammiri la potenza del genio che precorse di sei secoli i più arditi pensatori.

40. I. Il diritto è l' *affermazione del votere razionale*, è l'essenza razionale della volontà esternamente manifestata (1), ed ha la sua origine nella Giustizia Divina, di cui la vista umana non vede il fondo.

> Però nella *giustizia sempiterna*
> La vista che riceve il vostro mondo,
> Com' occhio per *lo mar' entro s'interna;*
> Che, benchè dalla proda veggia il fondo,
> In pelago no'l vede; e nondimeno
> Egli è; *ma cela lui l'esser profondo*
>
> *Par.* XIX.

(1) *Das vernunftige Wesen des Wollens sich eine äussere Existenz giebt* (*Hegel Rechts-philosophie*, (§ 90).

41. II. Questa *affermazione* del volere collettivo-razionale suppone la possibilità di *negazione*, e ciò avviene quando la volontà, che presenta una esterna esistenza, viene attaccata ed offesa esternamente. Si dice *esternamente*, perchè ogni volontà intrinsecamente considerata è inviolabile (1): *libertà della volontà*, come la chiama Dante,

> Lo maggior don, che Dio per sua larghezza
> Fesse creando, ...
> . . . .
> Fu *della volontà la libertate*,
> Di che le *creature intelligenti*,
> E tutte e sole furo e son dotate
>
> *Par.* V.

42. III. Questa volontà per sè inviolabile può liberamente volgersi contro la volontà collettiva, negare il diritto, attaccare la volontà razionale, lo che è *la colpa*, che l'umana creatura

> . . . . *disfranca*,
> E falla *dissimile al sommo bene*,
> Perchè del lume suo poco s'imbianca;
>
> *Par.* VII

43. IV. La colpa quindi come atto estrinsecato è *niente*, perchè volta contro il diritto nella sua interezza, non sopprimibile, non annullabile; è un atto irrazionale, che contiene in sè virtualmente la sua nullità; e quella volontà quindi che avversa il diritto (*das Recht aufhebt*) è necessariamente in *contraddizione con sè stessa* (2): è quindi vanità *Nichts*, *vanitas vanitatum*, a cui si volge l'intelletto flacchito.

> Ahi, anime ingannate, fatture empie,
> Che da sì fatto ben torcete i cuori,
> *Drizzando in vanità le vostre tempie!*
>
> *Par.* IX.

44. V. Questa intima contraddizione, per sè naturalmente distruttiva, forma intorno a sè un vuoto: il vuoto esige una riparazione, *Lösung*, e questa si ottiene mercè la pena.

> Ed in sua *dignità mai non riviene*,
> Se non riempie *dove colpa vòta*,
> Contra mal dilettar con *giuste pene*.
>
> *Par.* VII.

(1) *Er in sich selbst ist unverletzbar* (H. l. c.)
(2) *In Widerspruche mit sich selbst* (H. l. c.).

45. VI. La pena perciò risolve ad atto la nullità potenziale della colpa (1), sorge quindi dalle viscere della colpa stessa, ed è *eminentemente razionale*, per ciò che solo mercè la pena la comune e razionale volontà viene a stabilirsi contro la volontà individuale ed irrazionale; la quale per tal guisa si fa *monda*

> Per *tornar bella a colui che la fece.*
> *Purg.* XVI.

46. VII. Perciò il colpevole stesso *deve volere* la pena come *negazione del reato* in sè (2): come negazione della negazione del diritto, *die Negation der Negation des Rechtes*, e quindi affermazione del diritto *die Affirmation des Rechtes*. Anzi, come essere razionale dovrebbe punire sè stesso, perchè solo in questo modo riacquista il libero volere razionale ed il proprio onore; solo in questo modo rigetta il movente del reato, disconosce la legge che egli stesso si proponeva nel compiere l'azione delittuosa (3) e subordina sè stesso alla legge generale, che dovrebbe essere la volontà stessa di Dio, *signatum est super nos lumen vultus tui, Domine*, manifestate naturalmente all'umanità, nella quale volontà è,

> . . . . *nostra pace:*
> Ella è *quel mare al qual tutto si muove*
> Ciò ch' *ella cria e che natura face.*
> *Par.* III.

47. VIII. Per tal modo la pena per sè, non che infamante, è un atto che *onora il reo*, perchè riabilita il reo in faccia alla società, toglie la contraddizione fra la volontà individuale e la collettiva, ed al volere arbitrario e colposo sostituisce il legale e razionale, mercè il pentimento che toglie la contraddizione e sinceramente assolve

> Ch' *assolver non si può chi non si pente,*
> Nè *pentere e volere* insieme puossi
> Per *la contraddizion* che nol consente.
> *Inf.* XXVII.

48. IX. Sia pure la pena una violenza; ma la è tale *necessaria-*

(1) In *seiner Nichtigkeit wird nur das Verbrechen offenbar gemacht durch die Strafe* (H. l. c.).

(2) *Die Verneinung des in sich nichtigen Verbrechens.* (H. l. c.).

(3) *Das Gesetz seiner eigenen Handlung* (H. l. c.).

mente, perchè toglie altra violenza (*Zwang durch Zwang aufgehoben wird*) a Dio, a sè, al prossimo, nella persona e nella proprietà.

> A Dio, a sè, al prossimo si puone
> *Far forza; dico in loro ed in lor cose,*
> Com'udirai con aperta ragione.
>
> *Inf.* XI.

49. X. Questa negazione del torto non può essere arbitraria, *masslose Negation*, essa deve trovare la sua *misura* nel reato stesso. Come il diritto negato presenta una certa *estensione e qualità*, così la pena, negazione corrispondente, deve presentare una determinata *qualità e quantità*. Donde l'*identità di valore* fra reato e pena (1), sul qual concetto si fonda la Cantica di Dante. Il *male merita male*, il *bene merita bene*.

50. XI. Non è poi *della filosofia lo stabilire questo valore*. La filosofia si limita ai principî, e quindi potrà dare appena un *valore approssimativo*, attingendo al Sommo Vero, principio d'ogni scienza, ed in ispecie delle scienze morali.

> Io veggo ben che giammai non si sazia
> Nostro *intelletto, se il Ver non lo illustra,*
> Di fuor *dal qual nessun vero si spazia*
>
> *Par.* IV.

51. Questo è il corso logico delle idee per cui Hegel dimostra che la pena è *retribuzione, die Vergeltung*, e come tale la pena è giustificata avanti alla coscienza morale, alla società ed al reo.

52. Però fin d'ora, riconoscendo pure la sovrana acutezza di mente del filosofo tedesco, potremmo osservare, che in tutto questo processo logico l'*elemento etico*, che è parte sostanziale del diritto ed in ispecie del diritto penale, vi è solo in modo apparente, come ebbe giustamente ad avvertire Trendelemburg (2), e dell'atto umano, che

(1) *Das Strafübel soll vielmehr dem Verbrechen nach dem Werthe nach Gleich stehen* (H. l. c.).

(2) Questo distinto filosofo vivente, come sopra abbiamo notato, nel suo Diritto Naturale, sostiene la legittimità della pena di morte, poichè l'*esempio alla Società* lo ha dato l'omicida stesso, e perciò il delinquente stesso vede soltanto nella morte l'espiazione del suo misfatto. A cui è facile rispondere che un delitto non può mai servire di esempio; nè può essere una norma di condotta per la società quella *supposta* necessità morale, che stringe la coscienza del delinquente. Diciamo supposta, perchè non è vero che tutti gli assassini sentono di non poter altrimenti lavare che col sangue il proprio delitto. Agli altri argomenti poi dedotti dalla pretesa coscienza pubblica, dalla storia e dalla facoltà di disporre della vita dei cittadini, che si vuol concedere allo Stato, verremo rispondendo più innanzi.

tanto vivamente affetta l'individuo e la società, si presenta soltanto l'effetto razionale, d'onde discende logicamente la frase: *la colpa è niente*, mentre si tratta invece d'una lotta prepotente con violenza o con frode esercitata.

> D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista,
> *Ingiuria* è il fine, ed ogni fin cotale
> O *con forza* o *con frode* altrui contrista
>
> *Inf.* XI.

53. Certo che la lirica di Hegel ci sorprende e suscita in animo un inno di entusiasmo al *poeta filosofo*. Ma poi? Quando sulle sue ali si è spinto audacemente il volo, volti indietro non vediamo più terra, ed alla *cruda realtà* di delitto, delinquente, giudice e codice penale, vi succede solo un'idea, in cui tutto affoga: personalità, libertà, otto umano. Trincerati in questa riparano sicuri Hegel e i suoi scolari, come Tomaso Moro nelle sue *Isola della utopia* e Campanella nella *Città del sole* (1). Essi trovansi felicemente avvolti in uno stato di ebbrezza, che li toglie al mondo esteriore, come colui che beveva l'ambrosia del vecchio della montagna!... In tale stato si smarrisce il concreto.

> O immaginativa, *che ne rube*
> *Tal volta sì di fuor, ch'uom non s'accorge*,
> Perchè d'intorno suonin mille tube.
>
> *Purg.* XVII.

54. E come mai poter ragionare dell'otto *il più sensibile della pena*, ed in particolare *della pena di morte?* Voi inneggiate al palco quasi collo stesso entusiasmo di De-Maistre, tanto è vero che gli estremi s'incontrano!

55. Se gli scolari di Hegel, slanciando pure le loro mente oltre le nubi, non dimenticassero di tenere il piede in terra, se fossero più positivi e, trattandosi di uno studio, che cade per eccellenza sopra la massime d'ogni realtà, *estrinsecazione sensibile di un male*, avessero temperato il movimento razionale della loro dimostrazione colla *osservazione e coll'esperienza*, forse non avrebbero smarrito il com-

(1) Gli utopisti, o detti dagli hegeliani sostenitori della pena di morte, saremmo noi che seguiamo l'opinione non meno strana di quella della comunanza dei beni, della fratellanza universale, della pace perpetua, ecc., ecc. Noi però avvertiamo soltanto che venti e più Stati hanno partecipato alla nostra opinione, e questa chimera dell'abolizione della pena di morte è già tradotta in legge ed ogni giorno in via di fatto guadagna maggior terreno.

mine ed avrebbero potuto presentare la teoria del loro maestro in modo da meritarne l'applicazione nelle scuole e nei giudizi. Invece non vi ha oggi professore di diritto penale che, essendo *giureconsulto*, possa dirsi *hegelliano* nel senso inteso dai puri filosofi scolari di Hegel, sostenitori della pena di morte.

CAPITOLO III

LA PENA DI MORTE NON È UNA NECESSITA' ASSOLUTA DEL SISTEMA HEGELLIANO.

56. Ragionamento degli Hegelliani. — 57. Hegel intese l'animo all'identità di valore fra reato e pena, e deferì al legale le questioni di fatto intorno a questo valore. — 58. La testimonianza più grave di Hegel a favore della pena di morte si trova in un'aggiunta fatta da Gans, e non già nel testo primo di Hegel. — 59. Importanza relativa di questo fatto. — 60. A quale retribuzione intendeva Hegel? — 61. Non alla soggettiva. — 62. Non alla oggettiva considerata rispetto al danno patito dall'offeso, ma bensì alla oggettiva rispetto all'ordine giuridico offeso, al diritto nella sua interezza ed unità, all'ideale di stato. — 63. Secondo questo concetto di retribuzione si domanda: L'assassino ha forse colpito di morte la società, perchè venga egli stesso ucciso? — 64. La risposta a questa tesi obbliga ad indagare il concetto di società secondo Hegel, ordine questo concetto appartiene all'armonia dell'assoluto, che praticamente conduce alla teocrazia. — 65. Processo logico della filosofia tedesca, donde procede l'assoluto di Hegel, in cui affoga ogni idea di personalità, di libertà e di diritto. — 66. Necessità di arrestare il corso delle idee hegelliane al punto speciale, la *retribuzione*. — 67. Deduzioni logiche della retribuzione oggettiva di Hegel e limitazione del concetto di pena alla sottrazione di libertà. — 68. V. Nota. Come la pena possa essere un esigenza anche del reo. — 69. Solo colla sottrazione di libertà la società punisce legittimamente. — 70. V. Nota. Fondamento razionale di questo fatto. — 71. Il diritto assoluto alla vita è presupposto dal fatto di altre pene minori già abolite attualmente da tutte le legislazioni. — 72. Abuso della frase hegelliana *sacrificio della vita*. — 73. Questo sacrificio richiama il diritto della guerra. — 74. In quale significato si dice che lo Stato ha il diritto sulla vita del cittadino in caso di guerra. — 75. Nessuna persona può servire di mezzo ad altra: fatali conseguenze della dottrina contraria. — 76. Lealtà degli Hegelliani nel dedurre le conseguenze del principio assoluto: *sacrificio della vita*. — 77. Conclusioni che noi vi opponiamo. — 78. Ragioni con cui si vuol provare l'identità del diritto di guerra col diritto di punire. — 79. V. Nota. Come si possano dare alcuni atti delittuosi, che meglio rappresentino il carattere di offesa in guerra che non quello di delitti ordinari, e per questi atti, retti da leggi eccezionali, possa darsi l'applicazione della pena di morte. — 80. La confusione del diritto di guerra col diritto di punire conduce all'arbitrio ed all'abuso della forza.

56. Ma è egli poi certo che Hegel abbia voluto questa pena come una necessità assoluta del proprio sistema?

Certo, ci rispondono gli Hegelliani avversari dell'abolizione, perchè la pena è in istretto rapporto col reato, si applica al reo quel-

l'universale da lui stesso voluto; l'omicida ha violato il diritto dell'esistenza, dunque ricada su di lui la negazione dello stesso diritto...

57. Rispondiamo anzitutto che Hegel intese l'animo all'*identità di valore fra il reato e la pena*, ma si guardò egli stesso dal determinare praticamente questo valore, rettamente pensando non essere ciò argomento conveniente alla filosofia (V. *retro Proposiz.* X e XI). — Quanto a lui importava, si era di stabilire il concetto della *retribuzione* derivato dal suo sistema: qui sta la forza, la ragione, per così dire, hegelliana, ed a questo punto perciò concentriamo noi pure gli studj, per poter rispondere se sia assolutamente necessaria l'ultima conseguenza, *pena di morte*, che s'introdusse nella Filosofia di diritto di Hegel.

58. Dico s'*introdusse*. Imperocchè la legittimità o necessità della pena di morte non appartiene già al § 100, dove facilmente è confutato Beccaria, e dove si asserisce che lo Stato « è qualche cosa di sublime, che estende le sue pretese sulla vita e sulla proprietà », ma piuttosto all'aggiunta, *Zusatz*, del § 101 (1), in cui si conchiude: « La pena di morte è necessaria. Imperocchè la vita è la piena estensione dell'essere, e la pena, che conviene a colui che ha tolto la vita, non può essere altrimenti determinata nel suo valore che colla perdita della vita stessa. » — Questa aggiunta non la troviamo nella *Filosofia del diritto* (Berlino 1821) fatta dall'autore stesso, e venne solo più tardi *introdotta* da Edoardo Ganz, altro dei sette scolari, che pubblicarono, con illustrazioni ed aggiunte, le opere del maestro (Berlino 1833 e 1840).

59. Questo fatto noi lo abbiamo avvertito, perchè si tenga giusto calcolo della parola del maestro, quale si trova nel testo da lui dettato, in confronto ad altra parola raccolta pure da coscienzioso scolaro, e *dilucidazione* soltanto del testo, come ama chiamare queste *aggiunte* il Novelli.

60. Ciò preposto, noi domandiamo *a quale retribuzione* intendeva la mente di Hegel? —

61. Alla *soggettiva*, a quella cioè che riguarda la coscienza morale del delinquente? — No: nessuno seppe più audacemente astrarre l'ente *stato*, o società civile dalla coscienza dell'individuo, di quello che fece Hegel, il quale, deviando dall'antico adagio *ab hominis natura discenda est natura juris* (Cic.), fondò, come avverte Stahl, tutto il diritto, e quindi anche il penale, sopra *una volontà oggettiva*.

Dunque sarà *oggettiva* la retribuzione?

(1) ... Notwendig die Strafe steht. Denn da das Leben der ganze Umfang des Daseyns ist, so kann die Strafe nicht in einem Werthe, den es dafür nicht giebt, sondern wiederum nur in der Entziehung des Lebens bestehen. . . .

62. Rispondiamo *negativamente*, se l'oggettività si considera rispetto al *danno patito* dall'offeso, perchè anche Hegel ritiene questa ragione di indennità affatto estranea al diritto penale, ed essere soltanto un *titolo giusto per l'azione civile*. Che se questa oggettività si considera *rispetto all'ordine giuridico offeso*, al diritto considerato nella sua unità, all'ideale di stato e di società, allora noi crediamo *dover rispondere affermativamente*; crediamo secondo l'esposizione fatta del sistema hegeliano, essere qui la sede del concetto *retribuzione penale*, a *questo punto dover affaticare l'intelletto per trovare l'eguaglianza di valore* (§ 101).

63. Ebbene, se questa è la posizione logica creata da Hegel, se l'eguaglianza va dedotta da identità di valore specifico, e se il valore stesso va misurato in *relazione alla società*, io domando: l'assassino ha forse colpito di morte la società, perchè venga egli stesso ucciso?

64. Forse io trasmodo con questa domanda, trascurando una serie infinita di idee, che danno dello Stato un concetto ben diverso da quello che suol darsi dai legisti Guardo però si voglia pure, sulla traccia di Hegel, spingere il volo sopra una regione più elevata che non sia la vita estrinseca dello Stato, e si giunga a distruggere l'individuo cittadino, per confondere tutti in una sola persona collettiva, la quale, come soggetto dell'*ethos*, mentre ha in sè una ragione di esistere, entra poi nel ritmo della vita universale, appartiene all'armonia dell'assoluto, in tal caso incontriamo un altro grave scoglio, la *teocrazia*. — Seguiamo, di grazia, il pensiero tedesco nel suo svolgimento, perchè non appaja gratuita la nostra asserzione.

65 Kant inizia il movimento e dà vita alla persona giuridica, Fichte generalizza questo concetto nell'io, o coscienza di sè, *Selbstbewusstsein*, che con Schelling poi si allarga nell'io universale, per compendiarsi quindi con mirabile sintesi nell'assoluto di Hegel, in cui tutto, e natura, e forza, e stato, e debito, e pena, sorge da una sola idea, che è il vero in sè e per sè: è la più *alta definizione di Dio*, secondo il concetto di Dante:

> . . . . . Le cose tutte quante
> Hann'ordine tra loro, e questo è forma
> Che l'*universo* a *Dio* fa simigliante
> . . . .
> Onde si movono a diversi porti
> Per lo *gran mar dell' essere*, e ciascuna
> Con istinto a lei dato che la porti
>
> *Par. I.*

Questo concetto poi dell'assoluto, fondamento della dialettica Hegeliana, si distingue secondo la Triade Cristiana, chè il *Padre sarebbe la pura potenza*, il Verbo *l'essere determinato da Lui prodotto*, lo Spirito Santo *la loro congiunzione, ossia l'atto con cui la potenza lo produce* o il *divenire* (*werden*). A questo punto s' arrestava il nostro Poeta, dichiarando essere

> Matto chi spera che nostra ragione
> Possa trascorrer l'infinita via
> Che tiene *una sostanza in tre persone*.
> *Purg.* III.

66. Di tal maniera Hegel, il quale (come dice il nostro Pessina (1)), intendeva precisare la retribuzione *giuridica* od *oggettiva*, per via trascendentale, invece verrebbe ad incontrarsi col concetto di retribuzione divina, mal reggendo gli sforzi per schermirsi da tutti gli estremi dei divinitari. Forse sarebbe passata inavvertita questa contraddizione, se da taluno degli Hegeliani non si fosse affaticato l'ingegno nel dimostrare essere la pena di morte un'assoluta necessità del sistema di Hegel (2). Questa dimostrazione tornò fatale al maestro, che per tal modo fu posto in contraddizione con sè stesso.

67-68. Il concetto puro hegeliano si è che il delitto sussista in quanto sussista il diritto, in quanto sussiste la società, e l'espressione di questa nella legge o volontà razionale.

> Onde convenne *legge* per *fren porre*.
> *Purg.* XVI.

L'equa retribuzione quindi va dedotta dell' ideale della società,

(1) PESSINA. *Elementi di Diritto penale*. Napoli 1870.

(2) Dico *da taluno degli Hegeliani*. Imperocchè mi consta che non mancano valenti discepoli di Hegel, i quali, non impugnando certo che il loro maestro sia sostenitore della pena di morte, sono però convinti che questa pena non è una necessità logica del sistema stesso, e che anzi la ragione hegeliana condurrebbe alla abolizione.

A noi qui basti osservare che tutti gli argomenti dei partigiani della pena capitale si risolvono da ultimo nella necessità di Stato, di disfarsi di una persona nociva, e contro questa idea ebbe a manifestarsi abbastanza chiaramente Hegel stesso sulla fine del § 100, dove considera la pena come un diritto proprio del reo, un proprio onore come essere ragionevole. Il quale onore viene negato ogniqualvolta il concetto e la misura della pena non sono dedotti dal fatto delittuoso, e quando, lo che è peggio, ma egli è trattato come un dannevole animale, che debba ridursi in uno stato di impotenza a far male e serva così allo scopo di terrore e di esempio.

che è quanto dire, dalla libertà, su cui si fonda il diritto. Siccome poi il delitto è una negazione di questo diritto e di questa libertà;

> Contra miglior voler, *voler mal pugna*,
> *Purg.* XX.

così la pena corrispondente sarà altrettanta *sottrazione di libertà a danno del reo.* L'elemento morale del reato deve pure essere posto dal giudice sulla bilancia; ma non è questo punto la ragione suprema del diritto di punire. Questa ragione è unicamente nell'ordine giuridico, onde qualunque reato si risolve in un solo concetto *abuso di libertà rispetto all'individuo attivo*, ed offesa alla libertà giuridica *a danno della società passiva*, ed a questo sovrano concetto vi corrisponde come antitesi; *restrizione di libertà a danno dell'individuo passivo*, e ristabilimento della libertà giuridica da parte della società attiva, *violenza per violenza*, come ebbe a dire lo stesso Hegel (§ 93), e forse in questo significato si conviene la formola meno determinata, *das abstrakte Recht ist Zwangsrecht* (§ 94), e questa è la sfera del diritto penale, *die Sphäre des peinlichen Rechts* (§ 95). Questa è l'unica *vera razionale retribuzione* in cui sta il concetto della pena. Questa io oso credere che derivi logicamente dal sistema hegelliano, e che sia quell'*operazione dell'intelletto*, a cui egli invitava i penalisti o i legali per rendere concreto il suo concetto filosofico ed astratto di retribuzione (1).

(1) 68. La pena nasce necessariamente dal reato, essa ha per questo rapporto una ragione di essere a sè, indipendentemente da altro motivo, per ciò che essa è lo annichilamento del reato (Heffter, *Strafrechtes Lehrbuch*, p. 81), è la riattivazione dell'ordine dispregiato dal delinquente, l'osservanza della legge, è l'affermazione del diritto, la negazione del torto. Male è il reato, male è anche la pena che gli sta contro come termine necessario. E l'uno e l'altro male sorgono dalla volontà con questa differenza, che il primo è atto della volontà individuale contro la collettiva: l'ordine giuridico, il benessere sociale; il secondo è un atto della volontà collettiva, rappresentata dalla legge penale, contro la volontà di un cittadino, che, attraversando l'altrui sfera giuridica, *farebbe centro a sè* (per usare una frase di Beccaria) *di tutte le combinazioni dell'universo*. La necessità di un male giusto retribuito all'autore di un male ingiusto non è soltanto un'emanazione diretta della volontà collettiva della società (V. Berner, *Lehrbuch des deutschen Strafrechtes* p. 16 e seg.), ma lo è anche un'esigenza dello stesso delinquente, perchè egli pure fa parte della società, e deve volere l'osservanza in genere del diritto anche a garanzia di sè, della propria esistenza. Questo è il solo argomento per cui anche il reo dovrebbe razionalmente concorrere alla retribuzione della pena. Altro argomento, come il dire che al reo non si fa torto, perchè la si retribuisce secondo egli ha voluto, coll'applicargli un male che assecondo il suo ideale, coll'applicargli l'universale ch'egli ha seguito, col trattarlo come egli ha trattato gli altri, è fallace e specioso, perchè si fonda sopra rapporti di intrinseco valore fra i due mali, lo che non sussiste, perchè la società non vorrà mai l'ideale del delinquente, è pericoloso, conducendo al taglione materiale....

69-70. Con ciò soltanto la società punisce legittimamente, perchè punisce entro *i suoi giusti confini*, toglie ciò, che è in sua *facoltà di concedere*, lo che del resto è secondo l'idea di punizione applicata in generale ad ogni altro ente sociale (1). Con ciò è raggiunto il *termine di valore* della pena, ed entro questo confine e determinata la *proporzionalità qualitativa e quantitativa*, quella proporzionalità che, secondo gli Hegelliani, sostentori della pena di morte, non si risolvette mai in un concetto concreto, se non producendo *in fatto* il taglione *materiale*, *la vita per la vita*, perocchè sta ancora per questi, come per Kant, « für das Leben giebt es keinen Werth » (2), che suona quanto: *dente per dente, occhio per occhio* (3).

(1) 70. — Indaghiamo il fondamento razionale di questo fatto.

Nessuna persona può togliere legittimamente altro che non sia in suo potere di concedere. È questo un assioma che deriva per ragione dei contrari da altro più volgare: *Nemo dat quod non habet*. Gli è perciò che, anche nelle società speciali le punizioni, che cadono sopra i soli infrattori dei patti sociali, non ponno varcare i limiti di quei diritti e di quelle attribuzioni, che sono concesse dalle società stesse. La società religiosa limita il suo potere sullo spirito, e le sue pene avranno un carattere spirituale, che lacera solo la coscienza: scomuniche o censure. La società domestica ha per iscopo l'educazione, ed i castighi dati dal padre avranno un carattere correzionale, relativo alla domestica società. Finalmente le associazioni scientifiche, artistiche e industriali potranno, come pena, detrarre ai loro membri inerî, diritti e privilegi dalle società stesse concessi. Altrettanto avviene della società maggiore, la civile. Questa non dona già nè la vita, nè l'onore, nè la proprietà al cittadino, ma soltanto gli garantisce il sicuro esercizio dei propri diritti, che è quanto dire, la libera espansione della propria attività morale, ovvero sia, in una parola, la *libertà giuridica*. Ebbene, qui appunto deve trovarsi la fonte delle pene.

Nè tutta la libertà giuridica o esterna, se così vuolsi chiamare in confronto alla libertà interna e di coscienza, può essere sacrificata alla giustizia sociale, chè in tal caso l'uomo giuridicamente cesserebbe di esistere (per questa ragione fu abolita dai codici la *morte civile*), in quel modo che, tolta la libertà interna, cesserebbe ogni vita morale, però che

> Questo è il principio là onde si piglia
> Cagion di meritare in voi, secondo
> Che buoni o rei amori accoglie e viglia
>
> *Purg.* XVIII.

Solo può darsi una limitazione secondo equa misura.

La società è costituita soltanto per la tutela della vita dei cittadini. Se alcuno dei cittadini dunque abusa di questa tutela, se abusa della pacifica associazione per commettere delitti, la società civile è in diritto e in dovere di rivocare in parte ciò ch'ella ha donato, è in diritto e in dovere di sottrarre al delinquente tale e tanta libertà, quale e quanta ne esige l'ordinamento stesso sociale, e di ridurlo possibilmente in tale stato, da non poter più nuocere agli altri cittadini.

(2) V. Hetzel, *Die Todesstrafe* p. 201.

(3) Ed alla morte doveva rispondere la morte, onde nel Deuteronomio l'omicida era abbandonato ai parenti dell'ucciso, perchè lo ponessero a morte a loro ta-

71. E poichè la dimostrazione volge sul fatto, ci sia lecito osservare: a quella guisa che non è concesso oggigiorno alla società il diritto di infliggere la morte civile, la schiavitù, le torture corporali, quali sarebbero il bastone, la corda, e le torture morali, quali sarebbero la gogna, la berlina ed il marchio; così non si potrebbe mai concedere il diritto di applicare la pena capitale, la quale, come massima pena e distruzione della vita fisica e morale, racchiude in se tutti gli inconvenienti ed i motivi per cui furono abolite le altre pene minori in questa comprese.

72. Voi che sentite pure la forza di questo argomento, per difendere la pena di morte non trovaste altro scampo se non nel togliere il carattere di pena alla morte stessa applicata al delinquente, e derivarne quindi la legittimità, o la forma razionale della pena del capo da altro titolo, che punto non appartiene al diritto punitivo. Mi spiegherò più chiaramente. Il vostro maestro, confutando Beccaria intorno alla supposta cessione di diritti e di libertà dei cittadini per formare la sovranità, afferma che *allo Stato si debba il sacrifizio della vita e della proprietà* (1), e da ciò voi deducete che dunque lo Stato *può uccidere legalmente.*

73. Ma di grazia, questo diritto dello Stato al sacrifizio della vita

lente, *tradent in manu proximi cujus sanguis effusus est et morietur* (*Deuter*, cap XIX, vers. 12) Quantunque le leggi mosaiche presentino un carattere duro, come il popolo per il quale erano fatte, è però fuori di dubbio che sono ancora un miracolo di sapienza civile, specialmente in confronto alle leggi di tutti i popoli primitivi Difesa è la debolezza, protetto lo schiavo, rispettata la donna, e non ammessa alcuna distinzione di persone avanti alla legge, se ricco o povero, nobile o plebeo. Il figlio non subisce la pena dei delitti del padre; la tortura non è mai ricordata, non è ammessa la compensazione in denaro, se non per ragione d'indennità nei rapporti coll'offeso; è temperata la durezza delle pene coll'inviolabilità dell'asilo, a favore specialmente dell'omicida involontario Nei tribunali regolarmente stabiliti (meno in certi casi, in cui gli accusatori stessi e i testimoni erano esecutori reali di idolatria (*Deuter*, cap XVII) sedevano a giudici i più vecchi della tribù, e nel caso di condanna, fra il dibattimento e la sentenza, il giudice, per acquistare maggior calma, doveva lasciarvi trascorrere un giorno, ed in questo frattempo era obbligato al digiuno. L'esecuzione era pubblica, ed un araldo, nel luogo stesso del supplizio, avanti al reo ed ai giudici, invitava a comparire chiunque avesse ancora qualche cosa da esporre a favore del reo. Una sola testimonianza poi non faceva prova: *Nemo occidatur, uno contra se dicente testimonio.* Finalmente il luogo del supplizio era fuori di città, e si dava al condannato una bevanda di aceto e mirra per allenarne il dolore dell'estremo supplizio

(1) Allein der Staat ist überhaupt nicht ein Vertrag (s. § 75), noch ist der Schutz und die Sicherung des Lebens und Eigenthums der Individuen als Einzelner so unbedingt sein substantielles Wesen, vielmehr ist er das Höhere, welches dieses Leben und Eigenthum selbst auch in Anspruch nimmt und die Aufopferung desselben fordert.

del cittadino non vi richiama naturalmente il diritto della guerra?... E chi non conosce le differenze fra la morte in battaglia e la morte sul palco?.... Queste differenze furono già lealmente e francamente esposte dal nostro valente avversario Vera (1).

74. Qui vo' *soltanto* notare che in modo figurato si dice lo Stato avere diritto alla vita del cittadino anche in caso di guerra. Imperocchè lo Stato nella guerra non è altro che il centro o la bandiera sotto la quale si raccolgono i cittadini per esercitare insieme quel *diritto di difesa* della vita, dell'onore e della proprietà, *che naturalmente* ci compete, ed al quale nessuno ha mai rinunciato nè poteva rinunciare, ed esercitarvi tale diritto di difesa di cui l'uccisione è solo un *effetto possibile, ma non necessario.* La morte è pure possibile e frequente in molte operazioni chirurgiche; direte per questo che il chirurgo abbia la facoltà di ammazzare, o che, considerata per altro aspetto la questione, l'infermo abbia il diritto di disporre della propria esistenza, quando annuisce sottostare al ferro del chirurgo, che può tornargli fatale?...

75. Se poi non vi ha titolo di difesa, nell'alternativa fra la propria vita e l'altrui, dovrebbesi moralmente rinunciare alla propria, come avviene nel taglio cesareo (2), e la ragione di ciò si è, che una persona non può mai servire di *mezzo* ad altri... Personalità vale quanto esistenza, nè in altro modo si può supporre razionalmente l'essere *persona*. Non importa poi il grado della persone se individuo, famiglia o stato ciascuno ha in sè la ragione di esistere, nè l'una può essere all'altra sacrificata. Se la dignità personale fosse motivo, perchè l'una persona servisse di mezzo all'altra, allora, applicato questo principio allo stato in confronto dell'individuo e della famiglia, non vi sarebbe poi ragione onde arrestare il corso dialettico, ed anche fra gli uomini considerati come altrettante personalità, l'uno dovrebbe servire di mezzo all'altro per dignità superiore, e con ciò si avrebbero gli schiavi, e sarebbe giustificato l'uso delle carni di questi per alimentare le lamprede, se mai lo stomaco di un ottimate, come Asinio Pollione, sentisse il bisogno di cibarsi della carne di pesci umanamente impinguati!!... Lo

(1) *La pena di morte*, pag. 22

(2) PLATNER Sulla *Procurazione dell'aborto* Milano 1852 In questo lavoro, assai commendevole per solidità di argomenti attinti al *diritto* ed alla *legge di natura*, il nostro professore confutava vittoriosamente la proposta fatta dal professor Raffaele di Napoli al congresso degli scienziati di Milano: *doversi procurare l'aborto per risparmiare alla madre i pericoli dell'operazione cesarea*. Dello stesso avviso di Platner si mostrarono altri distinti medici pavesi, CAZZANI (*Annali di med.* giugno 1850) ed il prof. LOVATI e sul *procurato aborto* a 1852.

che del resto risponde ad altro fatto più frequente nella storia, all'eccidio cioè di migliaja e migliaja d'uomini provocato da uno Stato o da un Principe, per alimentare la propria ambizione.

76. Gli Hegeliani, che ritengono assoluto il diritto dello Stato sulla vita de' cittadini, nulla hanno a rispondere a queste estreme conseguenze, e con una calma veramente meravigliosa si fanno a dichiarare francamente che la società (poco importa se per causa giusta od ingiusta) come invia alla morte sul campo di battaglia, così può inviare alla morte sul patibolo. A ciò noi, con Berner, crediamo di aggiungere che come sul campo di battaglia la società invia anche alla mutilazione; così anche alla mutilazione, alla tortura e ad altri spettacoli di sangue del diritto antico, potrebbe la società condannare il delinquente. Eccoci per tal modo ritornati alle barbarie del medio-evo, sotto una bandiera, la quale ha il vanto di rappresentare il massimo progresso morale e civile degli Stati

77. Se lo Stato, dicono i nostri avversari, ha l'alto dominio sulla vita dell'individuo, il diritto di dar morte ne consegue naturalmente, ma siccome noi abbiamo provato che nè lo Stato, nè l'individuo non hanno mai, a tutto il rigore di espressione, il diritto di uccidere, ma solo quello di difendersi *cum moderamine inculpatae tutelae*; così anche questa facoltà di dar morte viene naturalmente a cadere

78-79 Diritto di punire e diritto di guerra son due cose affatto diverse; e gli avversari, mentre confessano questa verità, ricorrono ad alcune frasi che potrebbero dar luogo ad equivoco e dicono, a cagion d'esempio, che sono *due diritti di un solo e stesso diritto* (1). Se si dicesse, dicono costoro, che la scimmia e l'uomo sono cose diverse, dunque nulla havvi di comune fra loro, sarebbe egli questo un ragionare saviamente? No, rispondiamo subito. E se si dicesse, oseremo aggiungere noi, che la scimmia e l'uomo hanno qualche cosa di comune fra loro, dunque sono due esseri identici, non sarebbe egli il più grossolano sproposito?... (2).

(1) VERA, *La pena di morte*, p. 31

(2) 79 Al quale proposito mi pare conveniente riprodurre qui alcune idee esposte in quest'anno in un discorso intorno alla legge militare fatto all'Istituto Lombardo

« Non neghiamo che alcuni atti delittuosi, specialmente in tempo di guerra, rivolta, ammutinamento, devastazioni, incendj e stragi, abbiano ad esigere una *straordinaria repressione*. Ma in tali casi, notate bene, non è più dominante il *diritto di punire*, bensì altro più fatale, donde ha origine la guerra, cioè il diritto di *difesa*, che *naturalmente* spetta all'individuo ed alla società contro l'aggressore che minaccia la rovina del nostro onore, delle proprietà, della vita, diritto che viene misurato soltanto colla gravezza del pericolo imminente Questo diritto spetta necessariamente a ciascuna persona, e col fatto dell' associazione, non che dorsi ri-

80. Ebbene, questa è la condotta, che tiene chi, parlando della guerra e della pena, della morte in battaglia e della morte sul pa-

nencie (a), come pensano erroneamente i seguaci del patto sociale, si rende collettivo mediante la guerra.

Ma ben altra cosa è la reintegrazione o conservazione dell'ordine giuridico, fondamento del diritto penale (b), ed altra cosa è la difesa istantanea dell'ordine sociale; *conservare* non è mai distruggere, *difendere* può essere e sarà *distruzione*, quando in altro modo non sia possibile rimuovere l'offesa.

Siccome però un confine matematicamente prescritto fra i due principi *reintegrazione* e *difesa*, come fra i due istituti *diritto penale* e *diritto di guerra*, riesce difficile, così vi saranno atti di incerto carattere, a quella guisa che fra due nazioni vi hanno sempre di mezzo alcune famiglie di incerta razza; e contro questi atti, in quanto sembrino subordinati al principio di *difesa*, sarà legittima la violenza fino alla morte del nemico *cum moderamine inculpatae tutelae*.

A conferma di ciò, oltre il codice comune, noi vediamo sorgere, in ogni tempo, presso tutti i popoli, alcune leggi straordinarie, le quali *provveggono alla difesa istantanea della società*, piuttosto che alla *giustizia punitiva*, tali sono le leggi marziali in generale (il nome stesso indica il carattere della legge), ed in particolare presso noi la legge Pica per la *repressione del brigantaggio*, e le varie leggi sorte in Inghilterra secondo le *esigenze istantanee della difesa* (c).

Se ciò regge per la comune de' cittadini, se vi sono circostanze di tempo, accordo di malfattori, carattere dell'azione delittuosa, che pongono la società in istato di guerra, e quindi nella necessità di difesa, *vita per vita*, non vi ha ragione perchè si esclude questa possibilità nell'esercito, a cui le armi rendono più facile l'attacco. Non fosse altro, il tempo di guerra dà certo ad alcuni delitti il carattere di *nemica aggressione*.

Piacemi in proposito richiamare le parole recentemente rivolte dal generale Vinoy a Jules Simon, il quale, come il più eloquente propugnatore dell'abolizione della pena di morte in Francia (d), vivamente protestava contro la proposta di far fucilare senza alcun riguardo le spie, i traditori, i vigliacchi. « Signor Simon, io sono quasi del vostro avviso. Ma noi siamo in una situazione eccezionale. Dopo la guerra, decretate pure l'abolizione della pena di morte, ch'io vi batterò le mani di gran cuore. Ma oggi, è entro di mezzo la salute della patria. Ebbene noi stabiliremo delle Corti marziali, noi giudicheremo, condanneremo, fucileremo, e ve lo diremo dopo. Così i vostri principî non ne sapranno nulla. » Jules Simon, così ci narrano i giornali, non potè fare a meno di sorridere, e strinse la mano al generale (e).

Concludiamo intorno alla *pena di morte*. I codici fatti alla perpetuità e per casi ordinari, in una società ordinata a giustizia, debbono limitare il concetto di pena alla restrizione di libertà, mentre altre leggi straordinarie, temporanee, giustificate dalla condizione eccezionale di una società gravemente minacciata nella sua esistenza, potranno contro atti, che meglio rappresentano il carattere di offesa in guerra che non quello di delitto ordinario, minacciare la morte, come effetto possibile del *diritto naturale di difesa*. Ciò regge indistintamente per tutti i cittadini, e con maggiore ragione per quelli che volgono ad offesa della società quelle armi, che furono loro date per la difesa.

(a) Non vi ha codice penale il quale non riconosca questo diritto di difesa; quanto al nostro, V. Cod. Pen. Ital. art. 559, 560.

(b) V. *Sommi principj di Diritto Penale* dell'A. Lib. I, Dimostrazione intorno al principio fondamentale: *conservazione dell'ordine giuridico*. Ed altro lavoro dell'A. *Osservazioni sul progetto di codice penale per il regno d'Italia*. Riscontro delle varie teorie nel progetto, pag. 329-306.

tribolo, non fa alcuna distinzione, tutto subordine ad un solo concetto: *sacrifizio della vita*, e quindi è poco lontano per violenza logica dall' ammettere l' idea dell' espiazione (1), e del sacrifizio umano secondo il concetto dei popoli primitivi, sia sgozzata la vittima avanti all'altare, e il suo sangue volga di espiazione e tenda a placare l'ire del Dio, sia questo Giove, sia questo il simulacro dell'imperatore o lo Stato, *il quale, se dà la morte, gli è appunto perchè da, sostenta e protegge la vita* (2). Basta egli che il sacerdote o il principe dichiarino necessaria una vittima, e questo è testamente offerta dal popolo.

. rumpit vocem, et me destinat aræ
Assensere omnes, et quae sibi quisque timebat
Unius in miseri exitium conversa tulere;
Haeneid, C II.

Ciò narra il greco Simone, e nessuno de' Trojani dubitava della verità della narrazione, tanto era conforme alle comuni costumanze dei popoli primitivi il sacrifizio umano per l' espiazione del delitto.

(c) Così la legge di Giorgio II, *per procedere e punire sollevazioni tumultuose di persone dentro il regno*. — Quella della regina Vittoria per l'Irlanda (1848), *per la migliore prevenzione del delitto e della violenza in certe parti dell'Irlanda*; a cui altra ne seguiva *per la preservazione della pace in Irlanda*, proposta dal ministro Gladstone, e facilmente votata in Parlamento lo scorso anno.

Anche Rossi (*Cours de droit constitutionnel, Leçon 48*) avvisa come la pena soprattutto in alcune occasioni assomiglia alla guerra più che alla giustizia. Egli richiama alla memoria la cospirazione di Catilina, e la domanda fatta da Cicerone al senato di una legge speciale all'occasione: *quid de his fieri placeat?*. Rossi però ha torto quando intende limitare questo fatto soltanto all'antichità, mentre lui stesso ricorda che si fecero morire in Inghilterra molti uomini con leggi di circostanza: *Bill of attaint*.

(d) V. il discorso pronunciato al Corpo legislativo francese da Jules Simon, nella seduta 21 marzo 1870, sull'abolizione della pena di morte.

(e) Questo fatto tolto dai giornali francesi veniva riprodotto nei nostri giornali al gennaio di quest'anno.

(1) VERA. *La pena di morte*. Napoli 1863, pag. 51. A questo pregevole lavoro, già da noi sopra citato, e che ora sottoponiamo a critico esame, tenne dietro ben tosto la confutazione di distinti scrittori, fra i quali piaccia ricordare il PESSINA, *Della pena di morte*. *Rivista contemporanea di Torino* 1863. — ELLERO. *Giornale per l'abolizione della pena di morte*, Bologna 1864, fasc IX, pag. 73 e seg. — LONGONI. *Il sistema filosofico di Hegel in occasione dell'opuscolo sulla pena di morte di Vera*; saggio critico. Milano 1863. — GIANI. *La pena di morte pel prof. Augusto Vera*, osservazioni critiche. Pisa, 1863. — TULELLI. *Sull'abolizione della pena di morte*. Nola. Napoli 1863. — Compresero ed allcali di Vera scrissero contro l'abolizione della pena di morte, MARIANO RAFFAELE. Napoli 1863. — VITTO. Napoli, 1863. — REZZONI. Napoli, 1864. — V. IMBRIANI. 1863.

(2) VERA, loc. cit., pag. 23.

Ebbene, fino a questo punto vi conduce la logica, o Hegeliani, per volere assumere in modo assoluto le espressioni del maestro: *lo stato ha diritto al sacrifizio della vita de' cittadini.*

Chi invece accoglie moderatamente questa frase, e la interpreta in modo, che non torni a distruzione d'ogni altra personalità, che non sia lo Stato, chi limita la forza di questo sacrifizio alla eventualità di guerra conseguente dal diritto di difesa, non trova certo una ragione, perchè questa frase entri nel diritto penale, ed abbia a turbare un'edificio da molti secoli eretto, ritornandoci ancora in nome della scienza alla prima e più rozza manifestazione della pena (1).

CAPITOLO IV

CONSEGUENZE DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.

91. Ragione di questo lavoro — 92. Queste conseguenze furono avvertite specialmente dal Signor Vera. — 93. I. Dove sarebbe la storia e ciò che si chiama civiltà, senza la pena di morte — 94. Si risponde che il passato non costituisce una necessità assoluta per l'avvenire, ed i fattori dell'incivilimento variano le ragione dei tempi — 95. II. Da un secolo la proposta di Beccaria sta dinanzi agli occhi delle nazioni, e nonostante ciò la morte è mantenuta. — 96. Si respinge l'accusa di sterilità del nostro principio — 97. Dove fu restaurata la pena di morte, ciò avvenne colla restaurazione del dispotismo — 98. III. Abolita la pena di morte lo dovrebbe essere anche pei delitti politici e militari. — 89. Si risponde che nella graduata abolizione della pena di morte i reati politici si trovano a capo della scala — 90. Ed i reati militari all'ultimo gradino di questa. — 91. IV. Altra conseguenza dell'abolizione si è una specie di rivoluzione mondiale, che si avrebbe a temere, dacchè vita e morte costituiscono l'armonia cosmica e sono strettamente congiunte al compimento de' fini dell'universo — 92 Risposta: si confonde la pena di morte colla morte in genere: la vita, in sè considerata, è mai un disordine, e perciò non può essere mai distrutta. — 93. V. Coll'abolizione della pena di morte viene a oscurarsi l'ente grandico Stato. — 94. Si risponde col giusto concetto dello Stato, il quale è per l'uomo, e non l'uomo per lo Stato. — 95. VI. Finalmente l'abolizione della pena di morte offenderebbe una necessità suprema. — 96. Risposta: quanto importi determinare i vari significati di necessità — 97. La pena di morte non è voluta da necessità ontologica; — 98. non da necessità storica; — 99. non da necessità intrinseca alla vita dello Stato, — 100. non da necessità matematica per la retta proporzione, — 101, non pure da necessità politica. — 102. Che se si confonde il concetto di necessità coll'arbitrio del potere, allora si ha ragione di ammettere la pena di morte. — 103. Noi crediamo di aver distrutte le conseguenze degli Hegeliani dedotte dall'abolizione della pena di morte, quando pure altre ne sussistessero, non vi sarebbe ragione sufficiente per

(1) Sul diritto assoluto dello stato di disporre della vita dei cittadini si fonda tutta la feroce legislazione dell'evo antico e dell'evo medio, quando non si osava ricorrere ad una giustizia moderatrice del potere sovrano.

rigettare questo principio — 104. La coscienza del proprio sapere è eccessiva negli Hegeliani. — 105. Siamo perciò obbligati a dimostrare le contraddizioni, che vi hanno nel loro sistema. — 106. Ciò però non toglie che si abbiano a rispettare alcuni distinti Hegeliani. — 107. Vantaggi che noi stessi abbiamo ritratti dalla filosofia hegeliana per lo studio di una definizione della pena. — 108. Definizione razionale della pena. — 109. *Atto.* — 110. *Legittimo.* — 111. *Del potere sociale.* 112. *Per cui si effettua tale e tanta restrizione di libertà quale e quanta ne esige la reintegrazione dell'ordine giuridico.* — 113. Questa definizione presuppone la nozione di reato. — 114. Conseguenza logica di questa definizione rapporto alla pena di morte. — 115. Avviamento alla terza parte di questo lavoro.

81. Esposta la dottrina di Hegel; ritenuta pure la parte sostanziale de' principi proclamati da questo sommo filosofo intorno alla genesi del diritto di punire; respinte alcune idee, che a nostro giudizio non sono una necessità del sistema hegeliano e che servirono di ragione perchè gli addetti a questa scuola avessero a sostenere la legittimità della pena di morte, a finalmente circoscritto entro i suoi giusti confini il sacrificio della vita, noi ora dall'analisi de' principi, quasi a prova del problema risolto, discendiamo all'analisi delle conseguenze, che logicamente derivano dalle due contrarie sentenze intorno alla pena di morte.

82. Le conseguenze, che deriverebbero dalla abolizione, noi le troviamo esposte lealmente, se non tutte, almeno in gran parte dal filosofo Vera nell'opuscolo citato. A questo specialmente noi intendiamo rispondere il più brevemente che sarà possibile.

83. I. Dove sarebbe la storia e ciò che si chiama civiltà senza la pena di morte? (1).

84. Rispondiamo che la storia, starebbe inalterabilmente, perchè *quod factum est infectum fieri nequit...* Che se da quanto avvenne in passato, dalla gran parte che ebbe la pena di morte nel dramma dell'umanità, vorreste voi dedurne una necessità per l'attualità e per i tempi avvenire, noi vi domanderemmo: come conciliare tanta stazionarietà di carattere chinese col progresso delle nazioni merce l'infinito variare de'fattori dell'incivilimento? Guai a noi, se avessimo a formarci una necessità dal passato! Se la proposta di Beccaria, voi dite, fosse sorta con Adamo ed Eva, non sarebbe Socrate, Cristo e la rivoluzione francese. E noi vi domandiamo: ove sarebbe il mondo greco e romano senza la schiavitù, ove il medio-evo senza il feudalismo, ove l'incontro di due mondi, l'Europa e l'Asia, senza il fanatismo religioso delle Crociate? Dunque e la schiavitù, e l'arbitrio feudale, e la teocrazia, perchè furono un giorno, e indirettamente, elementi di civiltà, avrebbero essi dovuto durare in eterno?...

(1) VERA, loc. cit., pag. 10.

85. II. Da un secolo la proposta di Beccaria sta dinanzi agli occhi delle nazioni, e, non ostante ciò, la morte è mantenuta.

86. R. Con questa asserzione gratuita si tenterebbe dar a credere che *sterile* sia il nostro principio.

Il fatto respinge questa accusa. Ed invero, si può egli condannare come infruttifera la proposta di Beccaria, mentre nel momento stesso in cui veniva fatta otteneva la sua sanzione legale in alcuni de' primi stati d'Europa? (1). E l'occasione stessa che faceva poi ripristinare la pena capitale non è di questa una eloquente condanna?... Per limitare le nostre considerazioni ad un fatto recente ed al paese in cui ebbe la sua sede natale la filosofia di Hegel, nel 1848 nella dieta di Francoforte i giuristi di Germania si dichiararono per l'abolizione della pena di morte, e molti degli stati tedeschi accettarono questo principio (2); e se in alcuni di questi ricomparliva più tardi il carnefice, ciò avveniva colla *ristaurazione* (3). Ora io domando: la ristaurazione non indicava allora un regresso, il ritorno al dispotismo ed alla violenza militare? Chi di voi, o filosofi, potè applaudire alla contro rivoluzione?...

87. Nè vogliamo noi patir scandalo per questo regresso alla pena di morte là dove era già stata abolita.

Non sono forse soggette a tale oscillamento tutte le grandi riforme morali subordinate alla condizione politica degli stati?... La diffusione o il dominio di un'idea va considerata nella coscienza della nazione. E la proposta, che al tempo di Beccaria era soltanto volta agli occhi della nazione, per usare una vostra frase, ora dopo un secolo è penetrata nella coscienza di tutte le nazioni civili, non tanto per l'abolizione totale ottenuta in alcuni stati, quanto per le proclamazione del principio in tutte le cattedre e le civili assemblee. Io richiamo in proposito alla vostra memoria gli studi bibliografici e letterari di Mittermayer, di Haus, di Hetzel e di Hello (4). Veh, quegli stessi che si fanno oggi sostenitori della pena di morte sono trepidanti nel loro giudizio e non sanno invocare altro argomento che quello della opportunità, e, non che un diritto assoluto dello stato, la riconoscono questa come medicina fatale, necessaria alla società in uno stato eccezionale di malattia (5). E nel tempo stesso che votano per la

(1) Nonostante l'eloquente discorso del conte Bismarck nella patria stessa di Hegel, il parlamento federale germanico con 118 voti contro 81 si dichiarava per l'abolizione della pena di morte.

(2) V. Berner. Op. cit., pag. 286.

(3) V. Berner. Op. cit., pag. 207.

(4) V. retro Bibliografia, Nota 1.

(5) I pareri retro citati della magistratura italiana allegati al progetto di codice penale italiano 1870.

conservazione del palco, con mitigazioni e limitazioni nella applicazione di questa pena, concorrono alla *graduata* abolizione (1) Lo che risponde al naturale svolgimento delle riforme morali, le quali quando pure abbiano guadagnata la coscienza pubblica, come è nel nostro caso, solo lentamente e gradatamente ricevono la legale sanzione. Che sia poi entrato nella coscienza pubblica il principio abolizionista, ne fanno fede, giova ripeterlo, tutti i professori delle università italiane, i quali rappresentano l'ultima parola della scienza. E questo argomento è grave quando si avvisi che, a testimonianza degli stranieri, qui ancora nella patria del grande triumvirato, Beccaria, Romagnosi e Rossi, questo studio spiega gloriosamente le sue tende in modo da non invidiare altra nazione.

88. **III.** Abolita la pena di morte, lo dovrebbe essere anche pei reati politici e militari (2).

89. R. Quanto ai reati politici, voi ben lo sapete che ai nostri giorni ben lungi dal costituire un'odiosa eccezione in diritto, vengono essi favorevolmente giudicati in confronto del reato comune (3). Da ciò procede che nella graduata abolizione della pena di morte sarebbe appunto in prima linea quella pe' reati politici, come in ultima linea starebbe l'abolizione pe' reati militari.

90. E rispetto a questi io non nego che sianvi pure degli abolizionisti, i quali arrestano le loro generose aspirazioni avanti al codice militare. Ciò avviene per un grave pregiudizio, che cioè la legislazione militare sia soggetta soltanto alla forza della necessità, alle dure esigenze della disciplina militare, e non ad un principio razionale.

Noi abbiamo in altro scritto combattuto questo fatale pregiudizio e, ci giova sperarlo, con sufficienti argomenti (4).

Pensiamo noi pure che dopo l'abolizione nel codice comune, la morte, come disse un sapiente nostro magistrato (5), sarà ancora « un privilegio odioso per il militare nell'istesso senso che la esecuzione cambiaria è un privilegio odioso per il commerciante. » Ciò

(1) Si può egli con sicura coscienza asserire che non si è dato mai il caso di una discussione parlamentare sulla pena di morte o della revisione di un codice senza fare un passo innanzi verso l'abolizione. Questo pensiero mantiene viva la fede negli abolizionisti.

(2) VERA, loc. cit. pag. 13

(3) Questo è l'indirizzo assunto recentemente da tutte le legislazioni di Europa.

(4) Vedi i discorsi intorno al codice penale per l'esercito del regno d'Italia posto in vigore il 15 febbraio 1870, dell'A. pronunciati nelle adunanze 10 maggio 1870, e 9 e 29 febbraio 1871 nell'Istituto Lombardo.

(5) Consigl. Rudolfi, Tribun. d'appello di Venezia, progetto 1870, pag. 609.

però non toglie che, razionalmente combattuta questa pena, venga essa da ultimo tolta anche dalle leggi militari, in quanto il principio razionale, che deve informare ogni legislazione, si sostituisce all'arbitrio ed alla forza, che sole regnarono nelle leggi militari. Lavoro questo a cui si attende con tanta lena attualmente in Europa ne'principali stati (1).

91. IV. Altra conseguenza dell'abolizione si è una specie di rivoluzione mondiale, che si avrebbe a temere, dacchè vita e morte costituiscono l'armonia cosmica, e sono strettamente congiunte ai compimenti dei fini dell'universo.

92. R. Veramente la fede e le tradizioni dell' umanità sull'origine e la natura della morte non permetterebbero questa assoluta necessità del morire come legge primordiale dell' uomo. Quando però si voglia concedere anche questa necessità, perchè confondere il genere della morte colla morte straordinaria e specialissima sul palco? Attrazione e ripulsione, affermazione e negazione, caldo e freddo, insomma il caos descritto da Ovidio, rappresentano la legge dei contrasti secondo la quale si esplica l'assoluto. Ebbene, seguite pure questo corso di idee, e ad altro non potete giungere, se non che a dimostrare la necessità relativa della vita e della morte naturale. Per morte naturale noi intendiamo quella inflitta dall'Autore della natura. Questa distinzione fra morte *naturale* e *violenta* pare che molto vi annoi, dappoichè la negate coll' arme del ridicolo. La proposizione, voi dite, che Dio può darci la vita, Dio può toglierla, è uno degli argomenti che, significando tutto, significa niente. Se sono gobbo, o zoppo, o storpio, non avrò forse il diritto di racconciare le membra, perchè Dio me le ha date? — Vi rispondiamo che le membra sciancate sono un disordine, e un disordine, qualunque sia la sua natura fisica o morale, va possibilmente tolto, perchè l'uomo deve tendere al perfezionamento di sè. La vita invece, in sè considerata, non è mai un disordine, e per legge di natura noi non potremo mai essere autorizzati a distruggerla, perchè la natura ci obbliga alla conservazione dell'opera sua non alla distruzione.

93. V. Coll'abolizione della pena di morte voi negate l'ente giuridico, Stato, il quale rappresenta ed attua in sè il pensiero uno ed universale della nazione, al cui centro e finalità tutto serve come le membra ad un corpo, a cui quindi è subordinato l'individuo e la vita di questo.

94. R. Certamente con questa idea di Stato non si concilia l'aboli-

(1) In Germania specialmente, dietro impulso dato dal *Congresso giuridico* si attende ora con lena speciale alla revisione delle leggi penali militari.

zione della pena di morte, ma è egli vero che lo Stato sia così prepotente da assorbire in sè ogni altra personalità? O non anzi il rispetto alla persona deve essere tale, che rimanga questa inviolabile non ostante il temperamento della libertà individuale imposto per la pacifica conservazione?...

La società non è un ente che si sovrapponga con poso prepotente all'individuo e lo seppellisca, ma è lo svolgimento stesso dell'essere uomo secondo i suoi istinti naturali, i quali istinti rispondono alla conservazione e non alla distruzione dell'essere, e ciò perchè *la vita è il fine supremo dell'organismo* (1).

95. VI. Finalmente l'abolizione della pena di morte offenderebbe una necessità suprema.

96. R. Noi vi domandiamo, di grazia, il significato di questa voce *necessità.*

97. Se si tratta di una *necessità ontologica*, dedotta cioè dell'armonia universale, noi abbiamo già sopra dimostrato che se mai questa reggesse, lo dovrebbe essere per il concetto della morte come antitesi alla vita, e non per la specialità della pena di morte.

98. Se intendete parlare della *necessità di fatto* o *necessità storica*, noi rispondiamo colle vostre parole « che da un fatto passato o presente o possibile non si può conchiudere assolutamente nulla, e quindi un argomento che si appoggi a siffatta base non ha il menomo valore » (2).

99. Che se ci parlate di *necessità intrinseca* alla vita dello Stato come elemento vitale dello Stato stesso, noi, lasciando di osservare l'assurdo che la morte sia vita, ci riferiamo soltanto al fatto di molti Stati, che esistono pure e floriscono non ostante l'abolizione di diritto e di fatto.

100. Che se volete alludere ad una *necessità matematica* per la retta gradazione e proporzione fra la pena e reato, ci giovi l'osservare che entro i limiti della detrazione di libertà si ottiene pienamente la retribuzione qualitativa e quantitativa, secondo la formola sovra esposta: tale e tanta detrazione di libertà quale e quanta ne esige la conservazione dell'ordine giuridico offeso dal delitto.

Che se appellate ad un principio categorico morale che imponga il tallone materiale *vita pro vita*, voi col proclamare questa *necessità etica* verreste a confondere la legge sociale colla legge di-

(1) Una eloquente confutazione del preteso diritto dello Stato *di assorbire e distruggere l'individuo per il proprio interesse* l'abbiamo nell'opera citata del Rossi. Lezione 23. Sono forse le pagine migliori del *Corso di diritto Costituzionale.*

(2) V. VERA, loc. cit. in fine.

vina, il diritto umano col diritto eterno, e dovreste subire tutte le conseguenze di questa fatale confusione.

101. Infine se ci parlate di *necessità politica*, sia perchè la società non ha sufficiente sicurezza se non pensa a disfarsi del reo, sia perchè al popolo è necessario un salutare spavento, ed all'offeso un equo soddisfacimento; noi vi rispondiamo che la mancanza di custodia nelle carceri è un difetto di amministrazione, di cui non deve pagarne il fio il delinquente, che lo spettacolo del palco, non che sgomentare il popolo, lo corrompe vieppiù, e ne fomenta i feroci istinti; e finalmente che la ragione del soddisfacimento non può sollevarsi, perchè voce di sangue è voce di vendetta, e il legislatore non deve seguirla mai questa voce, quando pure sia sollevata dalla famiglia dell'assassinato.

102. Oltre queste supposte necessità io altra non ne trovo se non nell'egoismo dei potenti, che sacrificano chi attraversa i loro interessi. Questa è la necessità che condusse a morte Cristo, e dopo Cristo una schiera infinita di martiri. « Avanti allo spettacolo dei miracoli di Cristo, dice S. Giovanni, molti credettero in Lui. Ragunarono perciò i Pontefici e i Farisei il consiglio, e dicevan: Che facciam noi? quest'uomo fa molti miracoli. — Se lo lasciam fare così, tutti crederanno in lui: e verranno i Romani, e stermineranno il nostro paese e la nazione. — Ma uno di essi per nome Caifa, che era in quell'anno Pontefice, disse loro: Voi non sapete nulla — Nè riflettete che torna conto a voi, che un uomo muoja pel popolo, e la nazione tutta non perisca » *expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat* (1).

103. Le conseguenze, che promenano dalla abolizione della pena di morte, se presentano qualche difficoltà (e noi abbiamo cercato di risolvere queste difficoltà dagli avversari stessi raccolte), non ci obbligano per ciò a segregarci dal mondo, gridare contro l'ignoranza del volgo, respingere ogni tradizione, e protestare contro ogni autorità, come fate voi per la pertinacia di difendere una rôcca nella quale vi siete trincerati colla pretesa di seguire voi soltanto il vero e l'utile, contro il rumore della scienza sorta con Beccaria e rappresentata fosse pure da ingegni potenti come Dante e Macchiavelli (2). Giudici però di questo vero ed utile siete ancora voi soli!...

104. Quantunque, io non so se voi stessi possiate chiamare vero ed utile il vostro principio, quando abbiate a concentrare ad un punto tutte le idee, che da queste derivano. Mi basterà qui annun-

(1) S. Giov. Cap. XI, 47, 48, 49, 50

(2) Vera, loc. cit. pag. 9

ciarle queste idee, perchè, a mio giudizio, hanno in sè stesse la ragione della loro confutazione, essendo in contraddizione colle dottrine vostre e del vostro maestro.

105. Così se per una parte ricorrete alla storia onde provare che questa avversa l'abolizione della pena di morte, per altra parte, avanti all'eloquenza degli ultimi fatti, non dubitate asserire che la storia è *argomento di nessun valore*. Se ritenete necessaria la distinzione di guerra e di pena, nel corso della dimostrazione confondete queste idee sotto un solo concetto, *sacrifizio della vita*. Se derivate il diritto dalla volontà collettiva e razionale, ne fate poi dello Stato, ente giuridico, un *idolo fatale* a cui tutto necessariamente è sacrificato. Se nel movimento civile riconoscete l'influenza dell'idea cristiana, dell'elemento germanico e della proclamazione di principi della rivoluzione francese, venite poi ad *equiparare la condizione morale* dei popoli antichi a quella dei popoli recenti. Se finalmente con meraviglioso analisi sembrate volerci condurre alla distinzione delle varie personalità su cui si fonda il diritto moderno, il comune, la famiglia e l'individuo; con potente fantasia poi spingete l'ideale di Stato a tal segno, da *distruggere* colla onnipotenza di questo ogni altra considerazione di persona, e, non ispaventati punto da estreme deduzioni, giungete a tal punto da distruggere ogni elemento razionale e morale nel diritto, sostituendo a questo *la forza* o *la cieca necessità*.

Queste contraddizioni sono palesi, epperò io credo che già da voi stessi vi siate giudicati, e non vorreste più oltre sostenere una tesi, la quale, soggetta a critico esame, è la condanna di voi e del vostro sistema.

106. Non vorrei che per queste parole, forse troppo dure, ma dettate soltanto dall'amore della verità, avesse taluno a pensare che dubitassimo noi della lealtà e del sovrano ingegno de' nostri avversari. Noi sappiamo che, quando l'animo sia preoccupato da un'idea, con buona fede ed entusiasmo seguesi lo svolgimento logico di questa, affrontando e non distruggendo gli ostacoli che si frappongono alla propria tesi. Così avvenne di Vera, uno de' più illustri filosofi di cui può vantarsi l'Italia, di Vera, che nella terra d'esiglio, Francia ed Inghilterra, ed ora in Italia, seppe diffondere le dottrine del suo maestro con tale evidenza, da dovere a lui la piena cognizione di Hegel di frequente oscuro ed incerto nell'esposizione del più ardito concetto filosofico, in cui, fatta l'anatomia dell'universo, tutti si raccolgono gli elementi ad una sfera, e se ne generalizzano le idee, sollevandosi gradatamente all'assoluto, il centro della sfera stessa, su cui gravita la vita di tutti gli esseri. Questo nobilissimo

ingegno, ed i suoi colleghi Spaventa, di Napoli, e De Ercole, di Pavia, non che il traduttore Novelli ed altri minori, i quali affaticarono l'intelletto in questi severissimi studi, provarono alla repubblica della scienza, che in questa Italia, e nel paese stesso dove ha sede la poesia, ancora vi abbiano le menti educate alle sottili indagini di Vico, capaci di abbracciare, anzi di dominare i sistemi più trascendentali sorti nel paese dove anzi tutto si ragiona.

Noi dunque, benchè avversari di Hegel e degli Hegeliani, serbiamo di questi la più alta stima, e con grato animo porgiamo loro la mano chiedendo il loro soccorso per salire l'erta difficile del vero.

107. E la nostra riconoscenza la vorremmo dimostrare specialmente a Vera, il quale, trattando della legittimità della pena di morte con sublime sforzo d'ingegno, ci obbligava allargare il nostro orizzonte intorno alle dottrine razionali che reggono la pena in genere, e ci incamminava alla definizione razionale di questa pena, la quale finora dai criminalisti veniva considerata soltanto in ordine positivo (1).

108. Noi osiamo qui riprodurla questa definizione. Pena *è un atto legittimo del potere sociale, per cui si effettua tale e tanta restrizione di libertà, quale e quanta ne esige la reintegrazione dell'ordine giuridico*.

109 *Atto*, imperocchè la pena non è un semplice giudizio di riprovazione o di biasimo intorno ad un'azione delittuosa, ma è l'*estrinsecazione in forma solenne* di questo giudizio mercè la sentenza e la condanna, che affetta non solo moralmente, ma *sensibilmente* il reo.

110. *Legittimo* Sotto due aspetti va considerata questa legittimità; in rapporto cioè alla *natura razionale dell'uomo* ed alla *legge positiva*.

Quanto al primo rapporto, non potrebbe concepirsi alcuna pena la quale *distrugga la personalità*, od offenda la *dignità morale* dell'uomo. La sarebbe questa una infrazione della legge di natura; e la società, sia pure considerata sotto le dure esigenze militari, non può spingere oltre i confini morali il suo potere, dappoichè essa stessa a l'ordine da cui è informata dipendono da Dio, dalla natura, dal principio etico. *rispetta l'essere nel suo ordine intrinseco*.

E quanto al secondo rapporto, la legittimità della pena non deriva solo dalla sua intrinseca moralità, ma ancora dalla sua *positiva* determinazione, in modo che il giudice non abbia mai ad agire di proprio arbitrio, e nella sentenza e nella condanna altro non sia

(1) V. Carrara, Prog. gener. Definizione della pena.

esso se non la legge parlante. *Nullum crimen, nulla poena sine lege.*

111. *Del potere sociale.* Imperocchè nella sua pienezza concorre questo a stabilire il concetto della pena: il *potere legislativo*, col determinare il principio imperante mercè la formola positiva della legge; il *potere giudiziario* coll'applicare il principio stesso agli atti delittuosi, come tali descritti dal Codice; ed il *potere esecutivo* col vegliare alla esecuzione della pena.

112. *Per cui si effettua tale e tanta restrizione di libertà quale e quanta ne esige la reintegrazione dell'ordine giuridico.* Questa formola racchiude le seguenti idee di cui già sopra si è dato lo sviluppo: 1.° La pena è retribuzione; 2.° La pena è retribuzione in senso oggettivo, 3.° La pena è retribuzione limitata alla libertà, 4.° La pena è retribuzione qualitativa e quantitativa.

113. Questa definizione presuppone la nozione di altro termine del diritto penale, che precede naturalmente la pena, cioè il reato; epperò è detto *reintegrazione dell'ordine giuridico*, lo che suppone l'alterazione o la *libera infrazione dell'ordine giuridico* (1).

114. Da questa nozione della pena deriva naturalmente l'abolizione della pena di morte, la quale abolizione, come abbiamo dimostrato confutando i nostri avversari, « è conforme al progresso storico, alla ragione ed alle tradizioni dell'umanità rappresentate dalla scienza »; mentre la pena di morte sarebbe la negazione della storia considerata nel suo ultimo svolgimento, la negazione del consenso universale dei dotti; e ciò che è più, la negazione dell'elemento razionale per sostituirvi solo la prepotenza o l'esercizio arbitrario della forza. Lo che sconvolge, anzi distrugge ogni dottrina intorno alla pena. Ne volete un'ultima prova?.. Se la morte è la negazione dell'elemento razionale della pena, mancheranno a questa i requisiti che dalla essenza e dalla virtù stessa della pena logicamente derivano. E di vero, ogni pena per esser congrua dev'essere *divisibile* secondo i molteplici momenti del reato; ebbene come ottenere questa divisibilità se non ricorrete alle antiche esacerbazioni misurate sulla larghissima scala dell'assassinio? E spingerete la vostra logica fino alla ruota, al rogo, all'evisceramento del reo?... Ogni pena, per raggiungere la sua efficacia avanti al popolo dev' essere *pubblica* ed *esemplare*; ma voi stessi avete orrore del patibolo e andate predicando doversi togliere dalla piazza uno spettacolo di sangue, che

(1) *Somma principii del diritto penale* dell'A. V. Definizione del reato.

demoralizza il popolo!... Ogni pena dev'essere *riformatrice*; ma come riformare uccidendo?...

115. Di questo carattere *emendamento del reo*, ci avviamo ora a discorrere sulla scorta della storia, accennando al perfezionamento oggidì raggiunto della pena,

> . . . . il cui soffriri
> E giustizia e speranza fan men duri
> *Purg.* XIX.

PARTE TERZA

LA PENA DI MORTE E IL PRINCIPIO CRISTIANO

CAPITOLO I.

LA PENA DI MORTE CONSIDERATA SECONDO L'ELEMENTO RELIGIOSO.

116. Esposizione della terza difficoltà che si solleva ancora ai nostri giorni contro l'abolizione della pena di morte. — 117. La pena di morte e la Bibbia. — 118. Perchè non trattiamo noi la questione nei rapporti strettamente biblici e dogmatici. — 119. Si ricerca soltanto il principio religioso dominante nella pena da' primordi della società fino ai nostri giorni. — 120. Perchè si dice: *dai primordii della società*. — 121. Questo concetto dominante è l'*espiazione*. — 122. Essa però non costituisce il fondamento razionale del diritto punitivo. — 123. Il dogma dell'espiazione è scritto a caratteri indelebili nella storia dell'umanità. — 124. Primo concetto dell'espiazione. — 125. Il delitto era considerato soltanto come un offesa alla divinità. — 126. Prove filologiche e storiche dell'espiazione religiosa nel diritto penale. — 127. Testimonianze degli antichi filosofi. — 128. Avanti assumere il carattere cristiano, l'espiazione doveva manifestarsi nella *ragione di Stato*.

116. La terza difficoltà, che ancor si solleva a'nostri giorni contro l'abolizione della pena di morte, presenta un carattere religioso, per ciò che riconosce la sua fonte o nella *Bibbia* considerata come linguaggio divino, *epistola quaedam creatoris ad creaturam suam* (1), o nello studio *storico-razionale dell'idea cristiana*, che si svolge e si attua in tutte le sociali istituzioni.

117. Per quanto riguarda l'autorità delle *scritture*, gli abolizionisti ed in ispecie quelli che appartengono al partito ortodosso ed

(1) Gregor. Magn. Ep. 40. ad Theod. Medicum.

alla chiesa evangelica in Germania (1), non mancarono con severa critica e ricca erudizione di opporre agli argomenti invocati dagli avversari altre testimonianze, da Caino, il primo assassino, che con un segno in fronte vuolsi scampato alla vendetta sociale, fino all'adultera, che viene assolta da Cristo, ed a Pietro, a cui è intimato di riporre la spada nel fodero.

118. Dopo ciò, non parmi che si possa ora ritornare ancora su questo terreno da noi altre volte tentato (2), sia perchè poco certamente potremmo aggiungere a quanto si disse in proposito, sia perchè non abbiamo noi certo nè l'autorità nè un tesoro di erudizione sufficiente per togliere le discrepanze sorte nell'interpretazione de' testi scritturali.

D'altronde questa condotta positiva e dogmatica, nello scioglimento della questione sulla pena di morte, potrebbe per avventura riuscire pericolosa, perchè darebbe alla questione stessa un carattere strettamente teologico, che punto non le si conviene.

119. Resta dunque a trattarsi la questione soltanto nel secondo aspetto, cioè ricercare il principio religioso dominante nella pena da'primordi della società fino ai nostri tempi.

120. E diciamo da' primordi della società. Avvegnachè il Cristianesimo abbia la sua origine coll'uomo stesso, *Cristiana religio originem mundi adæqual* (S. Cipriano), e riceva la piena sua vita e la sua forma positiva colla legge di Cristo e dall'*amor*

. . . . . . che *drittamente spira*.
Parad. XV.

121. Or bene, qual'è il concetto religioso della pena?

L'*espiazione* avanti a Dio del male commesso col reato.

122. Qui non è il caso di confutare questo concetto dell'espiazione considerato come *unica* ragione del diritto di punire; questo lavoro noi l'abbiamo già fatto in altra occasione (*Sommi principî di diritto penale* e. c.). Ora dobbiamo cercare soltanto lo svolgimento del sentimento religioso, il quale raccoglie in sè le tradizioni dell'umanità, e, se non impera oggi sulla società civile, vi sovviene però sempre e temperare il crudo concetto del diritto.

123. Il dogma dell'espiazione è scritto a caratteri indelebili nella

(1) V. Hetzel, op. cit. pag. 474 e Riepilogo, ecc., unito al progetto di cod. pen ital. 1870, pag. 618, n. 2

(2) *Sommi principii* dell'A. pag. 154 e seg. Ai nostri ragionamenti rispose cortesemente e con somma dottrina il prof. avv. Veratti di Modena.

storia dell'umanità. L'idea di una caduta primitiva, di un'apostasia ha origine col mondo;

> . . . . . l'uom che non nacque,
> Dannando sè, dannò tutta sua prole;
> Onde l'umana specie inferma giacque.
> *Parad.* VII.

coll'origine del mondo quindi è pur sentita la necessità di un riparatore. E Dio stesso che nella Genesi comanda i sacrifici degli animali (1), e gli agnelli sono sgozzati come simbolo del

> L'agnel di Dio che le peccata tolle.
> *Parad.* XVII.

124. Prima che fosse stabilito il regno dell'amore, il concetto della divinità è terribile: la legge è data tra fulmini e minaccia, perchè paventi la vendetta di Dio colui che osa farsene ribelle. A ciò si aggiunga la condizione speciale dei primi Stati, i quali si cementavano soltanto col pensiero religioso; epperò i legislatori dicevansi diretti mandatari di Dio.

125. Se la legge era divina, discendeva naturale la conseguenza che ogni infrazione di essa era una *offesa alla divinità*, la quale offesa, per la *solidarietà* che vincola famigliari e cittadini, veniva *inesorabilmente* (secondo il carattere della divinità stessa) a cadere sul capo di tutti i membri della famiglia e della tribu, quando non fosse stata prontamente vendicata.

126. Tale vendetta era una specie di lavanda, una abluzione interna rappresentata da bevanda misteriosa, donde *pena* da Πινω *bere*, voce che troviamo pure in tutte le lingue (2). E questo simbolismo è pur naturale negli Stati nascenti. « I primi costumi, dice Vico (3), erano aspersi di religione e pietà, quali si narrano quelli di Deucalione e Pirra venuti di fresco dopo il diluvio ». E Walter (4), avvisa che « Siccome avevano un nesso strettissimo gli ordini politici colla religione, così il diritto penale era informato dello stesso spirito. Le leggi improntavano il capo del colpevole agli Dei ».

(1) Genesi, Cap. IV.

(2) Da πινω, bere, quasi bevanda o lustrazione interna. Sichtermann (*De poenis militaribus Romanorum, Dissertatio philologico-juridica*) dà della voce *pena* un'altra derivazione: a ποινη *Graeci autem dixerunt pretium quod homicida propinquis et affinibus mortui tribuebat*, pag. 11.

(3) Scienza Nuova, lib. IV.

(4) Storia della Legislazione, lib. IV.

In tale condizione di cose, chi poteva mai dubitare del diritto sovrano di vita e di morte? La pena non è altro che un *olocausto dell'uomo* fatto alla divinità offesa, e ciò a *modo di supplica* o di *espiazione*, donde la voce *piaculum*, che presso i latini significava ad un tempo il sacrificio d'espiazione e il delitto, ed altre voci sinonime *piaculatoria auspicia, poena, supplicium, expiatio*, non che la formola romana, con cui era dannato il reo alla morte: *sacer esto Jovi Capitolino.* Sacrifici umani poi abbondano nell'Egitto, nella Persia, in Tiro, a Cartagine, in Grecia, e secondo alcuni anche a Roma e negli antichi popoli del Settentrione e dell'America.

127. Questo concetto dell'espiazione nato dall'idea di Dio è pure parte dell'*armonia cosmica, fondamento dello Stato*, secondo le tradizioni pitagoriche. Per questa via, passando esso sotto il dominio di gravi pensatori, si eleva in una regione superiore, mercè specialmente Aristotele nella sua Etica, e Platone nel trattato sulle leggi e nel dialogo intitolato *Il Gorgia.* Fondano questi l'idea di espiazione sopra l'ordine morale, e, sostituendo al talione materiale: *occhio per occhio, dente per dente*, il talione formale o la *congrua retribuzione* del male, prevengono quasi il concetto dell'espiazione individuale, considerando la pena come farmaco (ἰατρεῖαι) in rapporto allo stato psichico del delinquente (1). Così nella filosofia greca troviamo noi le tradizioni religiose dell'umanità, che il Verbo doveva raccorre, completare, vivificare coll'elemento divino.

128. Avanti però salire tant'alto, la dottrina dell'espiazione aveva a presentare un altro aspetto, perchè, convertito l'ente *stato* in *divinità*, a questa avevasi a sacrare il capo del colpevole. Non più quindi il concetto di vendetta divina, nè i *druidi* o i *magi* o i *sacerdoti* amministratori della giustizia, sì bene il concetto della *vendetta sociale*, di cui i ministri sono il *popolo* stesso, i *giudici* ed i *littori*. « Dapprima era, come dice Dubois (2), il sangue del colpevole che aveva a purificare la famiglia, la tribù, la nazione, a cui questo colpevole apparteneva; più tardi è lo stesso sangue che viene chiesto soltanto per l'interesse dello Stato, a cui si concentra ogni individuo ». L'individualismo è negato avanti a questo idolo: *Omnem castigationem*, come dice Cicerone, *referre ad reipublicae utilitatem. — Qui minuit majestatem populi Romani, capite minuatur*, ed il concetto di Stato alla sua volta è immedesimato col concetto di re,

(1) Vedi articolo del prof. Pessina sul giornale *La Nemesi*, 1° luglio 1861 e 31 marzo 1862: *Svolgimento storico della dottrina dell'espiazione come fondamento del diritto penale*.

(2) Storia del diritto criminale.

del quale la volontà è legge, a cui tutto è sacrificato: *quod regi placuit legis habet vigorem*. Caligola, parlando a sua avola *Memento*, diceva, *omnia mihi et in omnes licere* (1)

Così essendo le cose, la tirannia non aveva più alcun freno

> Chè dove l'argomento della mente
> S'aggiugne al mal volere ed alla possa,
> Nessun riparo vi può far la gente.
>
> *Inf.* XXXI.

a rimaneva ancora a desiderarsi il ristauro dell'antico principio secondo la scuola Platonica.

Lo che avvenivà sotto il Cristianesimo, ma in un modo affatto distinto dall'antico. Concetto dell'espiazione secondo il paganesimo era il sacrificio del reo; concetto dell'espiazione cristiana era il sacrificio del reato e l'emendamento del reo.

CAPITOLO II

L'ESPIAZIONE SECONDO IL PRINCIPIO CRISTIANO.

129. Rivoluzione che si effettua nello spirito pubblico colla proclamazione del cristianesimo — 130. Nota caratteristica del cristianesimo si è il valore assoluto dell'uomo, mentre quella del paganesimo si è l'annientamento della personalità avanti all'egoismo di Stato; nel paganesimo l'uomo è per lo Stato, nel cristianesimo lo Stato è per l'uomo. — 131. Conseguenze di questi principî, rispetto alla pena di morte — 132. Il vero concetto dell'espiazione cristiana è la *penitenza*: che il *peccatore si converta e viva*. — 133. Per riparare il disordine avvenuto col delitto, non è necessario il sacrifizio della vita, ma il sacrifizio della volontà del reo — 134. Quanto si possa attendere da un delinquente, la cui vita è tolta alla vendetta sociale e ripurgata gradatamente. — 135. La morte deve intendersi applicata secondo il concetto cristiano. — 136. Quale secondo il concetto pagano, dominante anche ai nostri giorni.

129. Une grande rivoluzione era da attendersi nello spirito pubblico. Come le menti piegavano sorprese da riverenza avanti ad una dottrina che non possedeva alcun carattere letterario, e che pure alle scuole, disperate nella ricerca della verità, diceva nel modo più semplice a volgere ciò che a stento avevano divinizzato le più sublimi intelligenze (2); così anche il diritto pubblico gradatamente

(1) Svetonio in Cal.

(2) La madre di Agostino trovò suo figlio a Milano *periclitantem quidem graviter desperatione indagandae veritatis* (Confess. Lib. VII, cap. I).

doveva riformarsi, dappoichè per opera divina era rinato l'uomo, cui Diogene invano aveva cercato sulla terra.

130. Non smarrire mai il *valore assoluto dell'uomo*, è nota caratteristica del Cristianesimo, mentre il Paganesimo annienta ogni personalità avanti all'egoismo di Stato. Così nel diritto pubblico *ospes et hostis* sono pressochè sinonimi; il cittadino Greco e il Romano sono il tutto, lo straniero è niente, l'un l'altro chiama barbaro, nè prestanza d'ingegno, nè dignità di natali, nè virtù militari ponno distruggere questo pregiudizio e salvare il vinto dall'essere incatenato come belva al carro dello spietato vincitore. Da ciò il diritto di conquista, e la guerra confusa colla rappresaglia, senza alcun rispetto alla proprietà, all'onore, alla vita dei popoli caduti sotto la spada. Se si eccettui il consiglio di Aristide, che parve così strano da meritare a lui solo il nome di *giusto*, nel diritto internazionale non altro principio signoreggia che l'utile; e sia quegli che vuole serbare Cartagine, sia quegli che la vuole incenerita, non da altro argomento partono che dall'interesse materiale della Repubblica. Scipione Emiliano sostiene che l'esistenza di una rivale possa giovare alla patria, e Catone invece irosamente esclama che ne compromette la gloria. Prevale l'atroce consiglio, ed a Cartagine tocca la sorte di Sagunto.

131. Non considerata la vita dei popoli, poteva forse rispettarsi quella dell'individuo uomo? « L'individualité, dice Rossi (1), était presque entièrement immolée à ce qu'on appelait la chose publique, l'État, la patrie, si vous voulez. l'homme dans ces sociétés n'était qu'une *sorte d'instrument.* » Non essere cittadino è diminuzione di capo, ed è massima diminuzione l'essere servo, onde, per quanto sia elevato l'ingegno di Plauto, esso avanti a Roma è giumento obbligato a condurre la macina, e che un imperatore filosofo raccolga la poveraglia di Roma e ne carichi vecchi navigli per mandarli a fondo, pasto dei pesci, onde troncare una vita di miserie gravosa allo stato, che il popolo romano goda dello strazio delle carni nella guerra fratricida dei gladiatori, le son cose naturalissime per allora, ed i sapienti del secolo vi applaudiranno a tal segno che l'*onesto* Simmaco (e siamo nel IV secolo) farà le meraviglie che venti Sassoni siansi strangolati nell'ergastolo, anzichè servire di trastullo al

(1) « ... Je n'hésite pas à le dire; interrogez l'histoire, elle vous répondra qu'il leur manquait la justice. Il leur manquait la justice, le droit, il leur manquait le respect du droit de tous, il leur manquait l'égalité devant la loi. » (Droit Const. Leç. IV). Così l'A. dipinge certo con colore troppo oscuro la Società antica, in cui l'individuo era sacrato al Dio *Stato*.

popolo sovrano. — Neppure la vita del *cittadino* è risparmiata nell'impeto delle rivoluzioni o sotto minaccia di tirannia. Non è solo Pisistrato e Dracone, ma anche il popolo che sacrifica i più intemerati cittadini: Milziade, moriva nelle carceri, Temistocle, esulava in Persia; Focione, dannavasi alla morte; e lo stesso Aristide, era imputato di ostracismo... Anche in Roma il partito trionfante aveva diritto di disfarsi de' suoi avversari; e le proscrizioni di Silla da una parte, dall'altra gli incendi e le devastazioni minacciate da Catilina, sono le ultime conseguenze del diritto pubblico pagano, conseguenze che a' nostri giorni ancora potrebbero atrocemente rivelarsi là dove, distrutto ogni concetto di fraternità cristiana, si smarrisse il valore assoluto dell'uomo. A questo punto ci vorrebbero condurre alcuni forsennati, la cui bandiera è negazione di Dio. Ci conforta però il pensiero che il progresso raggiunto dal cristianesimo sia indistruttibile; epperò indistruttibile è il rispetto alla vita che informa l'attuale società e la coscienza del popolo.

Di questo rispetto abbiamo una prova eloquente nel senso misterioso di venerazione e di orrore ad un tempo che circonda il patibolo e la tomba dell'uomo decapitato; il popolo, passando dal tabernacolo de' giustiziati, fa il segno di croce e prega, egli non sa separare la morte di un Cristiano sul palco dalla morte di Cristo sul Golgota!

132. Qual' è dunque la missione della società cristiana avanti al reo? L'Evangelo la insegna, volendo che il *peccatore si converta e viva*. La penitenza, ecco il vero concetto dell'espiazione cristiana, ed è perciò che tutto il sistema penale ai nostri giorni, in cui il cristianesimo è penetrato profondamente nella midolla della società civile europea ed americana, aspira all'emendamento del reo (1).

133. L'avversione di Dio per il male si manifesta pure nella società e ne' suoi rappresentanti; ma vi ha altro modo razionale per riparare al disordine avvenuto, se non il sacrifizio morale del delinquente? (2) *risparmiando* la sua vita, che è opera di Dio, e intelligenza, e sentimento, e volontà, che strappate al male, dovranno convertirsi al bene. Il ministro di Cristo stringe pure benignamente la mano al delinquente; e se questi grida: « Lontano, lontano da

(1) Non è però questo il principio fondamentale del diritto punitivo. Del resto vi sono pure autorevolissimi scrittori moderni, che ritengono l'*emendamento del reo* causa prima e giustificatrice del potere penale.

(2) Così lo stesso delinquente potrebbe desiderare la pena come espiazione del proprio debito. Egli è un fatto che si verifica assai di rado, ma, come avremo più avanti a dimostrare, la Religione Cristiana sa raggiungere anche questo prodigio.

mè, voi, non lordate quella mano innocente e benefica Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere! » il santo Vescovo soavemente risponde. « Lasciate ch'io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici. » — DIO VI benedica » (1). Oh saliamini de Christi dulcedine! (2).

134. Col delitto, per quanto grave, tutto non è perduto. Dio vi scoprirebbe ancora nel delinquente delle bellezze che non sono perite, la sua immagine e abbrutita, ma non spenta; quel cuore può essere capace ancora e molte cose, avanti a questo miserabile, e dopo di lui, sta una posterità che può esser degna di Dio e della nazione L'opera è difficile, ma innanzi alla fede non è impossibile; il cristiano non dispera mai dell'espiazione e della correzione del reo, epperò egli non può mai dire con coscienza: quest'uomo fu morto perchè incorreggibile.

> . . . la bontà infinita ha sì gran braccia,
> Che prende ciò che si rivolve a lei.
> *Purg.* III

Chi è colui che può elevarsi contro la divinità e porre confine alla sua misericordia, una barriera al compimento di imperscrutabili disegni?... Il pentimento è il solo lavacro della colpa; la morte è una violenza che si fa a Dio stesso. Il sangue corrotto del delitto scende dal palco e lorda la società pagana. Volete rinnovare questo sangue nelle vene e convertirlo in sorgente di opere buone? Ebbene lasciate che lo sciagurato viva e si converta. *egli rinascerà da capo per vedere il regno di Dio* (3). La carità opere miracoli. Il galeotto Valjean è condotto dai gendarmi col corpo del delitto avanti a Mons. Benvenuto, il derubato, ed il Vescovo con pia menzogna « Sono contento di vedervi, disse. V'avevo donato anche i candelieri, perchè non li avete portati via insieme alle posate? » (4). Da quell'istante Valjean diventa uomo onesto. Questa è una pagina di storia dell'umanità rigenerata dall'amore.

135. La morte! Sia pure applicata, ma secondo il concetto cristiano, la morte cioè del delitto e non del delinquente, la morte dell'uomo antico, secondo un'espressione dell'Apostolo, onde riviva

(1) MANZONI, *Promessi Sposi*, cap. 23.
(2) PSAL. 77.
(3) JOHAN, cap. 3, verso 3.
(4) VICTOR HUGO *I Miserabili*, lib. II, cap 12.°

l'uomo nuovo. Morire alla vendetta, al sangue, all'ambizione, alla libidine, e, domata la vita de' sensi e dell'egoismo, sia presentata questa vittima incoronata, volontaria espiazione della propria colpa. Eccolo morto, ma per risorgere alla immortale virtù secondo la nostra natura.

> Considerate *la vostra semenza*,
> Fatti non siete a viver come bruti,
> Ma per seguir virtute e conoscenza
> *Inf.* XXVI.

E dove abbondò il peccato, come dice S. Paolo, sovrabbondi la grazia. E la società cristiana, che con travaglio indefinito concorre al perfezionamento progressivo dell'umanità, secondo il precetto di Cristo *Siate perfetti, come perfetto è il padre vostro che è nei cieli*. Essa sostituisce al principio tirannico l'*uomo è per lo Stato*, il principio fondamentale di salda e sincera democrazia lo *Stato è per l'uomo*.

136. La società pagana non poteva, non può aspirare a tanta altezza morale, epperò la vendetta di sangue è necessaria a questa informe società; essa non può concepire altra adeguata espiazione nè sà concedere altro a chi domanda una giusta riparazione. Così nel febbraio dello scorso anno la *Rivista Brillantica* riportava la narrazione del segretario della Legazione inglese nel Giappone intorno ad una esecuzione, alla quale egli era stato invitato di assistervi, quasi ad una festa di espiazione per un reato commesso contro gli Europei. — Il condannato, certo Tacchi Zenzaburo, officiale di 32 anni, compariva sulla piazza dell'esecuzione circondato da ufficiali, e dopo averne salutati gli astanti, pronunciava chiaramente queste parole: « Io solo comandai l'attacco contro lo stabilimento europeo di Kobè. In espiazione di questo delitto io debbo aprirmi il ventre, e prego quelli che sono presenti a farmi l'onore di assistere a questo atto di giustizia. » Fatto un inchino e denudato fino alla cintola, prese lo sciagurato delinquente con mano ferma la spada, e la contemplò fissamente, con una specie di tenerezza; quindi dal sotto in su si fece un'incisione verticale senza che alcun muscolo del suo viso si alterasse a questa orribile operazione. Quando la lama insanguinata usciva, il paziente manifestava il dolore nella contrazione dei nervi, ma non dava un grido, e prontamente il giustiziere gli spiccava il capo dal tronco, e lo buttava avanti agli Europei sbigottiti, mentre gli ufficiali si volgevano a loro, pregandoli a rendere testimonianza che l'esecuzione era compita e data quindi una conveniente espiazione.

CAPITOLO III

EVOLUZIONE STORICA DELLA ESPIAZIONE CRISTIANA.

137. Il dogma della rigenerazione morale del reo solo gradatamente potè penetrare nella società. — 138. Dottrina della chiesa intorno alla pena: a Dio solo è riservata *la vendetta* — 139. L'amore, fondamento della nuova legge. — 140. *Ecclesia abhorret a sanguine*. — 141. Testimonianze di S. Agostino citate da Graziano. — 142. La chiesa assume la protezione delle persone miserabili e tra queste anche dei delinquenti. — 143. Essenziali differenze fra la protezione di alcuni filantropi utopisti e la carità esercitata dalla chiesa verso i delinquenti. — 144. A Dio solo è serbato il diritto sulla vita. — 145. Nonostante queste tendenze della Chiesa, la dottrina teologica fondata supra S. Tomaso ritenne sempre la legittimità della pena di morte. — 146. Però nel caso estremo in cui si dovesse farne l'applicazione, si circonda questa pena di tali cautele e riserve da far dimenticare, per quanto è possibile, la durezza stessa dell'azione del carnefice. — 147. Mitezza delle leggi canoniche. — 148. Abborrimento della pena di morte. — 149. Norme del Tridentino in proposito. — 150. Fonti a cui attingere più largo sviluppo di questa questione storica. Mittermayer. — 151. Hetzel. — 152. Walter.

137. Il dogma della rigenerazione dell'umanità e della espiazione del reo, considerata questa nel rinnovamento del suo cuore mercè la penitenza, non poteva di *un tratto dominare il mondo*. Solo gradatamente e a stento i principî cristiani penetrarono nelle vene della società e ne purificarono il sangue. Così ne' primi secoli, abbenchè gerarchicamente costituita la chiesa, imperava essa soltanto sulle coscienze, e suo tempio erano le catacombe. Quando i Cesari si fanno cristiani, l'idea cristiana s'introduce prudentemente anche nelle pubbliche istituzioni; ond'è che noi vediamo già Costantino nel novembre dell'anno 314. « proibire ai giudici d'infliggere la pena capitale senza la confessione dell'accusato o la testimonianza unanime degli accusatori » e nell'anno 318, troviamo queste sublimi parole, che dovevansi ricordare ai compilatori del Codice francese. « Coloro che sono condannati sia ai giuochi de' gladiatori, sia alle miniere, non dovranno sottoporsi al marchio in fronte, affinchè la maestà del viso, che è formata ad imagine della bellezza celeste, non ne venga disonorata. »

138. Non intendiamo ora tener dietro cronologicamente allo sviluppo di questo principio dell'espiazione correzionale nella società cristiana, perchè troppo a lungo si trarrebbe il nostro discorso (1);

(1) PESSINA, *Nemesi*, loc. cit.

ci basti solo constatare il fatto, che la Chiesa riconobbe sempre essere riservata a Dio solo la vendetta del male *mihi vindicta*, e l'uomo cristianamente essere chiamato a correggere, anzichè a punire. Onde abbiamo in S. Gregorio, citato da Graziano, che si debba evitare possibilmente la punizione corporale, invitando i rei alla correzione mercè la carità: *ex his omnibus colligitur, quod malorum vindicta Deo reservanda est, nec sunt corporaliter puniendi, sed crebra admonitione et charitatis beneficio ac correctione invitandi.*

139. E lo stesso Graziano, alludendo al precetto evangelico *inimicos esse diligendos*, avvisa al carattere diverso delle due leggi, all'antica retta dal timore, ed alla nuova governata soltanto dall'amore figliale « *Et ut universaliter dicatur in lege populus ille rudis servili timore poenarum cogebatur unde et legem in pedagogum accepit. In Evangelio autem populus gratiæ liber et adultus filiali amore et hæreditatis certitudine ad cultum divinæ servitutis invitatur* » (1).

140. E quando pure la chiesa entrava a parte del governo civile si mostrava dessa contraria anche nell'esercizio delle prove ad ogni violenza esterna e corporale, per cui Stefano V (2), ad Umberto vescovo di Magonza, il quale domandava: Se avevasi ad estorcere dai parenti col ferro arroventato o coll'acqua bollente la confessione d'aver soffocati i loro infanti *in uno lecto dormientes*, ordinava che si facesse soltanto un'ammonizione preventiva e che nel processo si usasse solo della prova de' testimonii e della spontanea confessione: *nam ferri candentis vel acquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet, sacri non censent Canones.* E ciò per l'abborrimento ad ogni atto, che fosse contrario all'umana dignità ed ai diritti divini (3).

(1) Con ciò si stabiliva lo spirito della punizione secondo la nuova legge, ma non si escludeva certo la possibilità di usare pene corporali. Ecco cosa aggiunge rispetto a questo canone il Van Espen « *Verum, ne quis hinc argueret, in nullos malos in Ecclesia esse corporalibus poenis animadvertendum*, monet ad calcem Canonis 16, *quod sunt quædam mala* » e *quæ salubri duntaxat monitione sunt corripienda, non corporalibus flagellis animadvertenda, sed eorum vindicta divino examini tantum est reservanda, quando in delinquentes videlicet disciplinam exercere non possumus, vel quia non sunt nostri juris, vel quia illorum crimina etsi nobis nota sunt, tamen manifestis indiciis probari non possunt.* » Item ad calcem Canonis 17. « *quando multitudo est in scelere, nec salva pace Ecclesiæ mali puniri possunt, tollerandi sunt potius, quam salva pace Ecclesiæ puniendi* » Quanta sapienza! (Van Espen, tom. 6. Brev. Comm. in II, p. Gratiani. Caus. XXIII Quaestio IV).

(2) Come narra Graziano nella Caus. II. Quaest. V.

(3) Mi pare degna di ricordo questa legge « Consuluisti de infantibus, qui in uno lecto dormientes cum parentibus mortui reperiuntur, utrum ferro candente

141. Ed ancora Graziano, sull'autorità di Agostino, ci dà il vero concetto della pena, dicendo esser questa *vindicta, quae valet ad correctionem .. quae etiam ad misericordiam pertinet* (1). E fondamento d'ogni azione è sempre riconosciuta la legge dell'amore, che conduce alla correzione del reo. « *Debet* (2) *homo diligere proximum tanquam se ipsum, ut quem poterit hominem vel beneficientiæ consolatione, vel informatione doctrinæ, vel disciplinæ coërcitione adducat ad colendum Deum* ».

E nella Quaest. 5 dell'istessa Causa, il cui titolo si è: *Mali non sunt interficiendi*, leggiamo questa nobile sentenza tolta da Agostino: *Noli ergo atrocius vindicare quod lenius invenisti: inquirendi quam puniendi necessitas major est. Ad hoc enim et mitissimi homines facinus occultatum diligenter atque instanter examinant, ut inveniant quibus parcant.* — E nell'istessa *Quæstio*, al Can. 2, è inscritta la preghiera caldissima di Agostino a Marcellino: *Ut praeter supplicium mortis sit et propter conscientiam nostram et propter catholicam consuetudinem commendandam*.

142. Ond'è che noi non facciamo le meraviglie che la Chiesa assuma la difesa di coloro, che sono rei di sangue, perchè il loro sangue non sia sparso per vendetta sociale. *Reos sanguinis defendat Ecclesia, ne effusione sanguinis particeps fiat* (3).

143. Si noti però bene la differenza fra la condotta della Chiesa e quella di alcuni filantropi utopisti de' nostri giorni. Questi o negano la libertà, e fanno dipendere l'atto umano da *fatalismo frenologico*, da necessità dell'organismo, ed ogni pena è abolita, oppure allargano il concetto di libertà, così ragionando: Chi può impedire di pensare che il rubare non è male? E se così si pensa,

aut aqua fervente, seu alio quolibet examine, parentes se purificare debeant, eos non oppressisse. Monendi sunt namque et protestandi parentes, ne tam tenellos secum in uno lecto collocent, ne negligentia qualibet praveniente suffocentur, vel opprimantur, unde ipsi homicidii rei inveniantur. Nam ferri candentis, vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet, sacri non censent canones et quod Sanctorum Patrum documento sancitum non est, superstitiosa adinventione non est præsumendum. Spontanea enim confessione, vel testium approbatione pubblicata delicta, habito prae oculis Dei timore, commissa sunt regimini nostro judicare. Occulta vero et incognita illi sunt relinquenda, qui probantur, vel confitentur talis reatus se noxios, tua eos castiget moderatio, quia si ille qui conceptum in utero per abortum deleverit, homicida est, quanto magis, qui unius saltem diei puerulum peremerit, homicida se esse excusare nequibit? (Decr. Grat. P. II. Caus. II. Quaest. V. c. XX).

(1) Decr. Pars. II. Caus. XXIII. Quaest. IV. C. 51.

(2) Così sulla scorta di Agostino lo stesso Graziano loc. cit. Caus. LXXX. Quaest. V.

(3) Loc. cit. Can. VII.

perchè non dirlo, come Proudhon, la proprietà è furto?! E come ciò che si può pensare e dire non si potrà fare legittimamente?... Ecco in tal modo provato il diritto all'impunità. Ma qual cosa non si può egli provare a nostri giorni?! — La Chiesa invece non parla di diritto nei delinquenti, ma di perdono, li raccomanda alla misericordia, senza condannare la giustizia, essa riconosce tutta l'imputabilità dell'agente del reato; ma ad un tempo il reato stesso è argomento di compassione. Imperocchè, notate bene, secondo S. Tomaso, il volere il male, benchè sia indizio di libertà, *non è la vera libertà*, ma è prova dell'imperfezione nel soggetto, chè naturalmente l'uomo tenderebbe a Dio: onde in questo significato ebbe a dire Dante:

> Ben puoi veder che la mala condotta
> È la cagion che il mondo ha fatto reo,
> E *non natura* che in voi sia corrotta.
>
> *Purg.* XVI.

L'uomo, come tale, può sempre ritornare al bene; e nessuno può spegnere colla morte quel lume, che è *dato a bene ed a malizia* (*Purgatorio*, XVI).

144. Autore della vita è soltanto Iddio, onde non è pure permesso incontrare la morte di proprio arbitrio nelle persecuzioni, sebbene ciò potrebbe giudicarsi il *massimo grado di vera libertà*, perocchè è l'anima, che lieta ritorna al suo Creatore. « *Non est nostrum mortem arripere*, così S. Gerolamo, *sed illatam ab aliis libenter accipere. Unde et in persecutionibus non licet propria perire manu* (*absque eo ubi castitas periclitatur*) *sed percutienti colla submittere* ».

Queste e mille altre testimonianze, che si potrebbero attingere all'inesausta fonte del diritto canonico, documento non abbastanza studiato per la storia intima dell'evo-medio, ci provano ad evidenza che lo spirito cristiano nell'applicazione delle pene fu sempre l'*emendamento* del reo e quindi fu naturalmente avverso alla pena capitale.

14 . Nonostante ciò, la dottrina teologica ritenne sempre legittima la pena di morte, confondendo però facilmente il delitto col peccato, la giustizia divina coll'umana, e seguendo l'idea consacrata dal diritto romano lo *Stato essere il tutto*, a cui sono sacrificate le membra (1). — Lo stesso S. Tomaso, il primo dei filosofi, che dava della

(1) Vedi come giustifica S. Tomaso il concetto della *espiazione sociale*, che, sulle traccie del dr. romano *salus publica suprema lex esto*, serbò fino quasi ai nostri giorni il dominio del diritto pubblico: « Omnis pars ordinatur ad totum ut

personalità il vero concetto e che fu il precursore degli umani principi, di cui mena vanto la moderna filosofia, s'arrestò avanti alla dignità dello Stato, ed all'offensore di questa negò il valore assoluto conveniente all'umana personalità, nè dubitò equiparare questo miserabile alla bestia « quamvis hominem in sua dignitate manentem occidere sit secundum se malum; tamen *hominem peccatorem* occidere potest esse bonum, sicut *occidere bestiam*. Pejor enim est malus homo quam bestia, et plus nocet » (1). I principi cristiani, come mostreremo più avanti, si fanno strada lentamente nel diritto pubblico. Per ora ci bastò dimostrare *le tendenze* benefiche della Chiesa, benchè le scuole riconoscessero la legittimità della pena di morte.

146. Le quali tendenze si manifestano anche nell'estremo caso della pena capitale. Avvertite bene: 1.° Si procura di *astrarre la volontà dell'uomo* nell'*esercizio di questo durissimo ministero*, tanto ripugna al carattere cristiano la pena di morte; onde si dice al carnefice: *Si sponte facit, homicida est, etiamsi eum occidat quem scit a judice debuisse occidi* (2). 2.° Al giudice poi si ricorda che il suo potere è solo la legge imperante: *homicidas et sacrilegos et venenarios punire non est effuso sanguinis sed legum ministerium* (3); 3.° Finalmente, ritenendosi la Chiesa tribunale competente anche per i più atroci delitti commessi dal clero, si guarda essa dal pronun-

imperfectum ad perfectum ed ideo omnis pars naturaliter est propter totum. Et propter hoc videmus quod si saluti totius corporis humani *expediat* recisio alicujus membri, puta cum est putridum vel corruptivum aliorum membrorum, *laudabiliter et salubriter* abscinditur. Quaelibet autem persona singularis *comparatur ad totam communitatem* sicut pars ad totum. Et ideo si aliquis homo sit *periculosus* comunitati et *corruptivus* ipsius laudabiliter et salubriter *occiditur ut bonum commune conservetur* (S. Tom. II[a] Pars 2 Quaest 64 art. II). Al quale proposito il sommo Teologo distingue l'uomo sotto due speciali riguardi, in sè e nei rapporti cogli altri. Homo dupliciter considerari potest. Uno modo secundum se, alio modo per comparationem ad aliud. *Secundum se quidem considerando hominem nullum occidere licet*, quia in quolibet etiam peccatore debemus *amare naturam quam Deus fecit, quae per occisionem corrumpitur*. Sed occisio peccatorum fit *licita per comparationem ad bonum commune*, quod per peccatum corrumpitur (eadem quaest. 64 art. VI). Questa distinzione mantiene il piede, se è lecito la frase, fra il mondo antico ed il nuovo nel diritto penale.

(1) S. Thom. Sum. Th. 2. 2. q. 64. art. 2. 3).

(2) Grat. loc. cit. Cao. 14.

(3) Grat. loc. cit. Can. 31. — Si homicidium est hominem occidere, potest tamen occidi aliquando sine peccato. Nam et miles hostem, et judex vel minister ejus nocentem, et cui forte invito, et quae imprudenti telum manu fugit, non mihi videntur peccare, cum hominem occidunt.... Sed homicidae isti appellari non solent.... Cum homo juste occiditur, lex enim occidit, non tu. (Grat. loc. cit. Caus. XXIII. Quaest. V. can. 41).

ciare sentenza di morte e ne deferisce il giudizio al tribunale laico (1).

147. Conforme a questo indirizzo, se si eccettui l'Inquisizione, tribunale politico anzichè religioso, specialmente in Ispagna, noi vediamo, nell'epoca la più feroce, applicate dai Canoni mitissime pene pei gravissimi crimini. Così era imposta dalla Chiesa la penitenza esterna, come sarebbe la privazione del cingolo militare e del conjugio a chi avesse ucciso un chierico (2); ma non è punto fatto cenno della pena capitale, che secondo la legge del talione (3) avrebbe dovuto imporsi; così per la percussione di un cardinale o per un delitto di lesa maestà si infliggeva solo la massima pena dall'infamia (4), inflitta eziandio al percussore di un vescovo (5).

Nelle *Estravaganti* poi di Giovanni XXII, troviamo al Tit. XII *De poenis*, narrato il fatto di una ribellione di sangue avvenuta nelle Marche, con uccisione de' rettori e degli ufficiali della provincia, la quale rivolta viene repressa colle più gravi pene: l'infamia, la confisca, e persino lo scioglimento del vincolo di giuramento ne' servi dei ribelli; ma non vi è punto fatto cenno della pena capitale.

Ond'è che in quest'epoca, in cui, come già avvertimmo, la Chiesa estendeva la sua azione anche sull'ordine civile (6), non s'introdusse mai nei canoni la pena capitale (7), la quale perciò dai canonisti fu sempre riconosciuta di spettanza soltanto del foro civile (8).

(1) Ibid. c. 22.

(2) Qui Presbyterum occiderit, XII annorum poenitentia ei secundum canones imponatur convictus usque ad ultimum tempus vitae suae militiae cingulo careat, et absque spe conjugii maneat. (Decr. Greg. Lib. V. Tit. 36, c. II).

(3) Quicunque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius. (Genesis, c. 9, n. 6). Qui percusserit, et occiderit hominem, morte moriatur. (Levit. c. 24. n. 17).

(4) Sicut reus *criminis laesae majestatis* perpetuo sit infamis, diffidatus nihilominus et bannitus, sit intestabilis, ut nec testamenti liberam habeat factionem, nec ad alicujus bona ex testamento vel ab intestato vocetur. (Sexti Decr. Lib. V. Tit. IX. C. V).

(5) Clementin. Lib. V. Tit. VIII. De poenis, Cap. I.

(6) Sul quale mutamento di disciplina V. Van-Espen Jur. Eccl. pars. III Tit. III. Cap. I.

(7) De jure canonico parricidae olim puniebantur variis illis poenis, quae recensentur in cap. Lateran. 15. caus 33. q. 2. et tot. tit. de his qui filios occiderunt. Verum tales poenae recesserunt ab aula. Unde in casu parricidii judices ecclesiastici remittere debent laicos parricidas judicibus saecularibus poenis legis civilis puniendos. Clericos vero prius juxta praescriptum Canonis *deponere* debent, ac *degradare*, atque degradatos Curiae saeculari consignari debita poena puniendos, ut tradunt Pirhing. Lib. V. Decretal. tit. 10. n. 5. Reiffenstuel ib. n. 10. et alii. Ferr. Bibl.ª Can.ª Jurid. Voc. Poena, art. II. 133.

(8) V. Van-Espen. Tom. 5. pars. 2. § 5. De poenis fori saecularis. — Jam vero octo genera poenarum corporalium aut temporalium in legibus esse tradit post Ci-

148. Ma perchè e donde l'abborrimento per questa pena, mentre anche la Chiesa stessa doveva giudicare de' crimini più gravi di sangue? Tanta mitezza risponde forse al carattere di que' tempi? No. I costumi delle genti, le sentenze de'giureconsulti, le tradizioni delle scuole, l'impero delle corti, le grida del popolo, il diritto insomma ancora pagano nonostante alcune leggi di misericordia, chiedeva sangue per il sangue versato. E la Chiesa abborriva dalla pena capitale *Ecclesia abhorret a sanguine!* Egli è necessario adunque trovare una cagione di questa mitezza nello spirito della legge su cui è fondata la chiesa...

149. E per verità le norme date dai Concilii ai giudici ecclesiastici quanto distano dal diritto comune, dagli statuti, dai giudicati delle aule e delle pubbliche assemblee! Ci basti accennare al Concilio Tridentino intorno alla penale giurisdizione de' vescovi, giudici allora anche de' crimini civili: che cioè si ricordassero questi di essere pastori e non percussori del gregge, epperò amassero i loro soggetti come figli e fratelli; che li ritraessero dai delitti colla *esortazione* e colla *ammonizione;* e quando il delitto fosse commesso, non dimenticassero ancora *la legge di carità,* ma, seguendo il precetto dell'apostolo, *arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia,* avvegnacchè a correggere i rei valga più la benevolenza che il rigore, più l'esortazione che la minaccia, più la carità che il potere; che se la gravezza del delitto importasse di necessità l'uso della verga, allora procurassero di mitigare il rigore colla mansuetudine, il giudizio colla misericordia; e da ultimo si liberassero dal pericolo di contagio i buoni, lo che si poteva effettuare col carcere e coll'esiglio (1).

150. E tanto basti intorno al concetto della pena dominante nella chiesa cristiana. Chi volesse estendere i suoi studi potrebbe at-

ceronem Augustinus, videlicet *damnum, vincula, verbera, talionem, ignominiam exilium, mortem, servitutem* (Lib. XXI. de civ. Dei. c. XI). Porro his duobus extremis exceptis, reliqua genera in Ecclesiae usu sunt aut fuerunt, et statim comprobamus (Instit. Jur. Can. auctore B. de M. Parisiis 1853. Lib. III. C. IV. Art. I. De poenis corpor.)

Il falso criterio nel giudicare delle pene *ecclesiastiche* deriva dal confondere la Chiesa col *fanatismo religioso*. Questo, che può trovarsi nella Società ecclesiastica, come in un principe o in uno Stato, è sempre un male gravissimo, che porta a crudeltà, onde rettamente S. Pier Grisologo: *phraenesis semper crudelitate bacchatur carere dementia furor nescit* (Off. Ambros. Dom. 1ª post. Decol.). Quanto agli effetti poi, poco importa la natura della frenesia o del fanatismo, se religiosa cioè o precisamente a questa contraria, giacchè vi ha pure il fanatismo per l'empietà, che conduce a crudeltà e persecuzione.

(1) Canones et Decreta sacros. et oecumen. concilii Trident. Sessio XIII. Decr. de reformat. Cap. I.

tingera all'opera citata di *Mittermayer*, in cui si accenna alla sentenza de' Padri fino da' primi tempi della Chiesa (1), all'influenza de' papi e de' sacerdoti esercitata specialmente sui popoli germanici per l'abolizione della tortura e della pena capitale (2), alla mitezza del diritto canonico (3), alla dichiarazione de' concilii (4), alla ragione di alcune istituzioni, fra cui quella dell'asilo (5), conchiudendo « Mancano prove che il diritto canonico abbia giustificata espressamente la pena di morte » (6).

151 Potrebbesi ricorrere anche all'opera recente di *Hetzel, Die Todesstrafe*, nella quale, svolgendosi il corso storico e scientifico di questa pena, giustamente, secondo l'indirizzo già assunto da questo autore in altro lavoro (7), si tiene calcolo speciale dell'idea cristiana, che gradatamente si sviluppa col progresso sociale, e da Mosè, da Cristo, da Pietro, che accusa i Giudei *Auctorem vitae interfecistis* (8); si volge ai primi Padri della Chiesa, Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, Grisostomo, Gerolamo, Agostino (9), quindi alle leggi civili dell'evo medio inspirate dalla Chiesa secondo l'impulso dato da Carlomagno ne' suoi Capitolari (10), e soffermandosi avanti ai grandi uomini, che rinnovarono il mondo d'allora in nome di Cristo (11) giunge fino a' recenti teologi, conchiudendo, da questo studio im-

(1) La lotta dei padri contro gli obbrobriosi istituti pagani della schiavitù e dei gladiatori è ben tratteggiata da Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité Vol IV pag 312.

(2) V. Per esempio S. Agostino, Epist. 152 e 154, e in proposito Albini, Della pena di morte, p. 30 Anche la dura prigione fu oggetto di molto biasimo, Laurent p. 318 e Dichiarazione di papa Nicolò ai Bulgari. Laurent Vol VII p 156

(3) Laurent loc-cit — Epinay, L'influence du droit canonique sur le droit français, Toulouse 1857 p. 124.

(4) Conc Tolent. in Mansi Concil Vol. XI p 141

(5) Revisione della teoria internazionale dell'asilo di *Mohl*, Tubinga 1853 — Il diritto dell'asilo nel suo sviluppo storico di *Bulmering* Dorpat 1852 — *Du Boys*, Histoire du droit criminel, vol IV, p 393. — *Charles De Beaurepaire*, Essai sur l'asile religieux, Paris 1854, p 30, 59

(6) Non è quindi da accettarsi, soggiunge perciò Mittermayer, l'opinione di Roshirt nella *Storia del Diritto Canonico*, p 333 che la pena di morte si debba considerare come una penitenza, soltanto si può accordare che la chiesa abbia rifiutato allo Stato il diritto di applicare questa pena come una reazione, vedi Can. I. Distinctio X De Furtis.

(7) Lo stesso autore il 10 marzo 1869 faceva un rapporto avanti all' Unions-Verein di Berlino, *Die Todesstrafe im Lichte des Christenthums*. V. in proposito la lettura fatta dall'A all Istituto Lombardo il 29 luglio 1869.

(8) Hetzel, Op cit , pag. 40-66.

(9) Hetzel, Op cit., pag. 70-89.

(10) Hetzel, Op cit , pag 93-106.

(11) Hetzel, Op cit , pag. 107-145

parziale de' teologi cristiani, quali favorevoli e quali contrari alla pena di morte, che *questa pena è empia* ed *immorale* (1).

152. E giovi pure la testimonianza del celebre professore dell'università di Bonn *Ferdinando Walter*, il quale, da uno studio profondo di confronto fra il diritto di tutte le confessioni cristiane ed il diritto sociale, deduceva come ultima conseguenza, che « secondo l'idee della Chiesa le pene civili non debbono aver di mira la distruzione (lo che è impossibile) e meno ancora la vendetta del delitto e lo sterminio del delinquente, si bene l'emendamento e la salute spirituale di lui, sperando che sul cuore del traviato possa esercitare maggior efficacia una conveniente mitezza che non la pena ». Al quale proposito lo stesso autore richiama l'intercessione dei vescovi contro l'applicazione della pena di morte (2), l'ispezione da questi esercitata sulle pubbliche carceri (3), e finalmente il diritto d'asilo (4), che ricevette conferma dagli imperatori cristiani (5).

CAPITOLO IV

CONSEGUENZE DEI FATTI ESPOSTI.

153. Il concetto naturale dell'espiazione sotto l'influenza della legge cristiana si risolve nell'*emendamento del reo* — 154. Qual parte abbia il principio dell'emendamento nella teorica del diritto positivo — 155. Cristo non distruggeva ma perfezionava il diritto colla legge di carità — 156. Questa legge di carità ci affetta ad amare il reo — 157. E gradatamente penetrando nella società, conduce all'abolizione della pena di morte. — 158. Testimonianze dedotte dalla *Civiltà Cattolica* — 159. La legge di carità e il giusto valore della vita — 160. Il palco e il carnefice non si sanno conciliare colla carità cristiana — 161. Si risponde a quelli che sostengono essere la pena di morte salutare rimedio, *jamais vitae*, come lo disse Bismark. — 162. Contraddizioni in cui cadono i nostri avversarj. — 163. La salute viene da Cristo, il quale presenta il vero concetto di espiazione — 164. Idea cristiana del delinquente, della personalità, del delitto, della pena e del riordinamento della società — 165. La società procede a gran passo verso queste idee cristiane, mercè il nuovo sistema carcerario — 166. Le prigioni nell'antichità. — 167. Ne' primordi del Cristianesimo. — 168. Sistema penitenziario. — 169. Sistema

(1) HETZEL, Op. cit., pag. 481.

(2) C. 3 c. XXIII. q. 5 (Augustin, a. 408), c. 1. 2. eod. (Idem a. 412).

(3) Const. 22. 23. Cod. de episc. audient. (I. 4). Conc. Aurel. V. a. 549. c. 20.

(4) Const. 3. 4. 6. 7. 8. Cod. Th. de indulg. crimin. (IX. 39). Const. 3. Cod. de episc. audient. (I, 4). L. Burgund. tit. LII. Benedict. Levit. Capitul. lib. II. c. 107. — C. 28. c. XXIII. q. 8 (Conc. Sard. a. 347) c. 10. 11. eod. (Gelas, c. a. 494) — Const. un. cod. Th. de his qui ad statuas confug. (IX, 44) c. un. c. J. cod. (1, 25).

(5) Const. Th. de his qui ad eccles. confug. (IX, 45). Cod. Justin. eod. (1, 12). Nov. Inst. 17. c. 7.

irlandese. — 170. Parallelo fra la pena di morte ed il sistema penitenziario. — 171. Ragione per cui ci siamo alquanto soffermati su questo argomento. — 172. Si espongono alcune difficoltà contro il sistema penitenziario, e si dimostra come all'emendamento del reo sia assolutamente necessario l'elemento religioso o l'educazione cristiana impartita nel carcere.

153. Di questi fatti deduciamo ora le necessarie conseguenze.

Il concetto naturale dell'espiazione, su cui si fonda la legge morale e che ha per giudice Iddio, seguito dalle società pagane, dapprima per l'opera del sacerdozio ministro della divina giustizia, e quindi mercè il principato, che si arrogava il carattere stesso di Dio, *Divus Augustus*, assume il suo vero concetto colla legge cristiana, che vuole non *la morte del peccatore, ma che si converta e viva*. Soltanto la conversione del reo è verace espiazione, perocchè, se dalla prava volontà sorse il delitto, è solo dalla conversione di questa volontà al bene che può dirsi distrutta la causa del male, annientato il reato e riconciliato il reo colla divinità. Questo mutamento radicale dell'uomo appartiene a' misteri della Grazia divina.

> *Trasumanar* significar per verba
> Non si poria, però l'esempio basti
> A cui esperienza *grazia* serba.
>
> *Parad.* I.

154. Ma sarà dunque soltanto la correzione del reo il fondamento della pena?

Non già. Fondamento della pena noi riteniamo essere la *reintegrazione dell'ordine giuridico*, ma riconosciamo pure l'azione della legge di carità a temperamento del severo diritto, e questa legge di carità si risolve appunto nell'emendamento del reo. *Summum jus, summa injuria*, è questo un vecchio adagio, per cui i Romani stessi pensavano che dovesse moderarsi il diritto colla legge di equità; e noi pensiamo che questo temperamento debba venire per la legge di carità, fondamento del Cristianesimo, *Deus charitas est*, ed è appunto l'osservanza di questa legge in accordo col diritto quella che distingue i popoli cristiani dagli altri popoli, dei quali dice l'Apostolo *ipsi sibi sunt lex* (1).

155. Cristo non venne a distruggere il diritto sociale, sì bene venne a perfezionarlo, *non veni solvere legem, sed adimplere* (2). Ed a questo modo era dato all'umanità un nuovo precetto: *Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem sicut dilexi vos, dicit Dominus*;

(1) Ad Rom. Cap. 2°
(2) Math. C. 5.

ed è perciò rinnovata l'umanità ed effettuata l'unione col cielo per l'eccellenza dell'amore *diligamus nos invicem, quoniam Deus charitas est* (1). Il quale spirito della nuova legge era già predetto dall'*Ecclesiaste Spiritus enim meus super mel dulcis ed hereditas mea super mel et favum* (2):

> Quinci comprender puoi, ch'esser conviene
> *Amor sementa* in voi d'ogni virtute.
> E d'ogni operazion che merta pene.
>
> *Purg.* XVII

156. *In charitate* dunque *radicati et fundati*, secondo dice l'Apostolo, noi siamo obbligati alla benignità, alla misericordia, al sacrificio di tutto sè stesso per il bene altrui *Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis* (3), e quest'amore non deve pure arrestarsi davanti al vostro nemico *diligite inimicos vestros*.

> *Amate* da cui male aveste
>
> *Purg.* XIII.

Udite cosa scrive Agostino alle autorità secolari, che dovevano giudicare nemici, i quali avevano uccise e mutilate persone di chiesa « Colla bontà combatti i cattivi, *vince in bono malum* essi con inumanità strapparono membra da corpo vivo, tu con atto di misericordia fa che le membra loro, adoperate ad opere tristi, a qualche utile opera servano intere » (4).

157. Questo spirito evangelico che conduce all'emendamento del reo: *misericordiam volo non sacrificium*, temperando il severo diritto di punire, se si manifestò fin da' primi tempi della Chiesa, doveva però, come avvertimmo sopra, in modo non uniforme e continuo penetrare nelle leggi sociali, come avvenne del resto di tutte le istituzioni giuridiche, che si uniformarono all'idea cristiana. Eziandio nella Chiesa, considerata quale politico ordinamento, è mestieri studiare (come ebbe a dire un chiarissimo teologo vivente) la varietà del fatto associata alla medesimezza delle tendenze, la differenza della disciplina alla uniformità dello spirito.

(1) Joan Epist. C. 4
(2) Ecclesiastico C. 24.
(3) Ad Ephes C. 4.
(4) La citazione dell'intiera preghiera di S. Agostino e di altre testimonianze dei Padri Gregorio Magno, del Nazianzeno, ecc., ecc. Vedi nell'opera di Tommasèo. *Della pena di morte. Discorsi due.*

Intanto, se vuolsi considerare la condizione attuale delle nazioni civili, son dessi i principi cristiani dominanti ormai sulle pubblica coscienza. « Due principi, così d'Azeglio (*La politique et le droit chrétien*) ci stanno avanti nell'attuale società: il principio cristiano ed il principio pagano. Il primo ogni giorno viepiù penetra nella coscienza pubblica, il secondo domina ancor troppo di frequente l'ordine dei fatti ». E prima di questo scrittore, Montesquieu (1), indagando il fondamento de' diversi Stati secondo la loro speciale conformazione, concludeva: « I principj del Cristianesimo ben fondati nel cuore saranno infinitamente più forti che il falso onore delle monarchie, la virtù umana delle repubbliche, ed il timore servile degli Stati dispoti ».

L'Evangelo, importa ripeterlo, non è venuto a sostituzione del diritto sociale, il quale ha una vita propria e indipendente e deduce la sua origine dall'umana natura, *ab hominis natura discenda est natura juris* (Cic.). E diffatto: la società civile si fonda *sulla famiglia*, l'Evangelo invece invita a lasciare il padre e la madre per il regno celeste; si fonda *sul diritto di proprietà*, e l'Evangelo ci obbliga alla rinuncia di quanto possediamo, infine dal diritto di difesa personale deduce la società civile il suo massimo *diritto*, quello delle *guerra*, e l'Evangelo dice: *A chi ti percuote una guancia presento l'altra*. Cristo dunque ha rischiarati e confermati i precetti naturali, e di più ha dato alcuni consigli, di cui non già la lettera ma lo spirito s'introduce lentamente nella società civile, educando gli animi all'eroismo della virtù, a cui è giustamente sagrificato anche il vincolo di sangue, elevando lo spirito al dispregio della proprietà, per cui il diritto non è esercitato, quando è fonte di lagrime per il povero; e spiegando il cuore alla massima generosità, per cui ogni offesa si copre col perdono. Ecco in qual modo l'Evangelo penetra nella società e ne perfeziona la legge.

Anche il diritto penale dunque, che non domanda all'Evangelo il fondamento razionale di sua giustificazione, deve però subirne di questo tutta l'influenza; e quindi gradatamente proscrivere la pena di morte inconciliabile colla legge di carità.

158. Un giornale, della cui ortodossia certo non si può dubitare e che dottamente ebbe a trattare questa questione, non tanto avversando l'abolizione (notate bene), quanto sostenendo la *legittimità della pena di morte* giustamente avvertiva che « si andò sempre più abolendo la pena di morte a misura che andò dilatandosi e perfezionandosi la civiltà cristiana » e dietro questo concetto

(1) Esprit des lois. lib. XXIV. Cap. 6.

determinava « la graduazione naturale nel rispetto sempre maggiore alla vita umana. In prima, che non si uccidano innocenti, poi, che nell'uccidere i rei non s'incrudelisca; poi, che si diminuiscano i casi della pena di morte; infine, che questa si abolisca. A quest'ultimo scopo tende naturalmente la civiltà cristiana » (1).

159. E donde ciò? Dal giusto valore che alla vita diede il Cristianesimo, valore che non era compreso dal mondo antico, in cui lo schiavo poteva esser condotto a morte *senza delitto e senza rimorso;* i figli erano sotto l'arbitrio del padre, che si arrogava l'*jus vitae et necis*, e perfino il debitore doveva pagare di sè lo spietato creditore, come alla crudele divinità doveva soddisfare il ferro sacerdotale per purgare le peccata del popolo col sangue innocente di Ifigenia!...

160. La carità ha abolito la morte. E di vero, come mai conciliare col carnefice la legge di carità?...

Quando taluno sia chiuso in una segreta, secondo i recenti precetti della scienza carceraria, può egli farsi migliore, ed anzitutto il sistema penitenziario, sia *Filadelfiano, Auburniano, o misto*, concorre a questo scopo. Ma nello spiccare un capo dal suo tronco, o nell'atto della strozzatura, io domando se è possibile l'esercizio della carità, o se non è questa la negazione del principio cristiano?... Vedi perciò presso noi quell'abborrimento al carnefice, che punto non sentivano i Pagani, nè gli uomini dell'antica legge, attendi agli sforzi de' Ministri della Misericordia e della Pace, che circondano ancora il palco di una nube di carità, onde togliere al popolo de' fedeli il truce spettacolo della vendetta di sangue. È una lotta del principio cristiano contro il carnefice (2), ma il carnefice colla esecuzione proclama la propria vittoria, l'espiazione cioè secondo il concetto pagano, ed il ministro di Cristo, raumiliato e chiuso nel suo cappuccio, discende

(1) *Civiltà Cattolica* Serie VI, Vol. 2, pag. 390.

La *Civiltà Cattolica* di frequente accennò a questa grave questione. Qui notiamo soltanto le volte in cui le fu sempre a *favore della legittimità*, venne *espressamente* risolta; e facciamo ciò perchè idee nuove degne di speciale considerazione incontriamo in questo periodico, il più valente avversario delle attuali istituzioni civili e politiche.

1) *Pena di morte.* Serie I, Tom. 1, p. 605.

2) La *Pena di morte ristabilita in Toscana.* Serie II, Vol I, p. 63.

3) Cenno critico sulla memoria di Pietro Ellero. *La Pena capitale.* Serie IV. Tom. VII, p. 590 —

4) La *Frammassoneria e la pena di morte.* Serie VII, Vol II, p. 38? —

5) La *pena di morte.* Serie VII, Vol. XI, pag. 6?8.

(2) V. in proposito l'opera recente *Il Confortatorio* di Mons. Martini, Mantova. 1867.

stremato di forze. Egli è vinto sotto la violenza di una lotta ineguale, non *può trovar posa in sulle piume* coll'immagine sempre viva del carnefice, e della vittima. Così il Sac. Can. Pietro Falcini moriva, causa l'estremo supplizio di Maria Viadana vedova Marabelli. Fu questa l'ultima esecuzione capitale avvenuta a Pavia nel 1841, alla quale l'ottimo Falcini doveva assistere come confessore della condannata. Egli era solito dire d'aver sentita in sè stesso la stretta del carnefice come colpo di morte. Algide le membra, a stento sorretto da una mano abborrita, scendeva dal palco; il sangue era racchiuso nel polmone e nel cuore; egli sarebbe morto sul momento soffocato, se l'arte no'l sovveniva. Per poco però egli visse ancora. Chè quantunque robustissimo e giovane d'età sentì egli da quell'ora fatale disfarsi lentamente la vita, sempre coll'immagine avanti dell'appiccata, ch'ei dicea *santa*, e dopo un anno dall'esecuzione capitale della Viadana, moriva consunto da tisi polmonare[1]..

Nè è questa sola la vittima innocente, che trae seco il giustiziato (1).

161. A compenso però di tanto danno vi ha, aggiungono alcuni, la salute dell'anima.

Così è, o signori. Noi uomini non possiamo sostenere la contraddizione, perchè non desideriamo tanto di essere, quanto di comparire sempre esseri ragionevoli, epperò ci studiamo di togliere con un motto, con un proverbio, con un sofisma la contraddizione del fatto colla ragione... Cristo e il carnefice non si sono potuti conciliare, ebbene, si fece del carnefice un ministro che conduce a Cristo *l'anima rubella* e si ripete per secoli *de cent pendus, pas un perdu*, e così

La gloria di Colui che tutto move
Parad, C. I.

circonda anche il palco avvolto in un'aureola santa, quasi *porta del paradiso*. Notate che non è il poeta che parla, ma l'uomo il più glaciale del nostro secolo (se è vero che freddo calcolatore sia il politico), il conte Bismark; il quale nella tornata 2 marzo 1870, in occasione della discussione intorno alla pena di morte agitata dal Parlamento della Confederazione del Nord « Noi siamo, diceva, in grado di fare sull'orlo della tomba la promessa *Mors janua vitae*. Questa promessa non si può fare a chi crede che le gioje di questa vita sono tutto, e dopo questa vi è il nulla, ma per altra parte costui non ha motivi per darsi

(1) V. la *Dissertazione* del prof. CARLO LIVI di Bologna, 1862, in cui si dimostra come la pena di morte sia pure causa di molte malattie incurabili di polmoni, di cuore, di fegato, ecc., ecc.

tanto pensiero e cura onde prolungare di qualche tempo la vita, ossia (per adoperare la frase di un distinto scienziato) la fosforescenza del proprio cervello » (1).

Ma dimmi, e come amico mi perdona
Se *troppo sicurtà m'allarga il freno*,
E come amico omai meco ragiona.
Purg. XXII.

Dimmi: Se riconosci la vita futura, l'eternità, nel seno della quale cade l'uomo, lasciando questa terra, qualora quest'uomo condannato a morte non sia convertito, con quale presunzione tenti Iddio!... come puoi ammazzare un uomo colla sicura coscienza di precipitarlo in eterne pene, secondo la nostra fede?... E s'egli è convertito, come mai sopra un capo, che tu giudichi incapace di delinquere, invochi la scure?...

162. Quale contraddizione! Il prete ripete all'orecchio del paziente parole di pietà e di misericordia, ma se Cristo mi perdona, perchè la società che è pur cristiana, mi uccide?! Oh! Se quel prete fosse anche giudice civile, pensate voi che potrebbero essere accolte le sue parole?.. Il prete deve affaticarsi a provare ch'egli è mondo del sangue richiesto dalla società, ch'egli non fa parte in quell'istante della società stessa, ch'egli *volontier perdona*: *dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus*,

E come noi lo mal ch'avem sofferto
Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona
Benigno, e non guardare al nostro merto;
Purg. XI,

ch'egli si unisce con Cristo *datore della vita*.

163 E di vero, come tutti moriamo in Adamo, così tutti riacquistiamo la vita in Cristo, vittima pura, che sul suo dorso portava le peccata di tutte le genti: *et sicut in Adam omnes moriuntur* (come dice l'Apostolo delle genti) *ita et in Christo omnes vivificabuntur*. (*Epist. ad Cor. I.a Cap.* 15). È dunque una bestemmia il dire che il sangue del delinquente è consacrato ad espiazione de' suoi peccati secondo la legge di Cristo. Cristo anche per il delinquente ha dato il suo sangue, *pro omnibus mortuus est!*

L'umiliazione di Dio fino alla croce ha esaltato il nome di Gesù Salvatore,

(1) V. *Monitore de' Tribunali*, 12 Marzo 1870 N. 11

. . . . a Dio convenia con le vie sue
Riparar l'uomo a sua intera vita.
Par. VII.

E per ciò sceglieva egli il patibolo, la croce: *mistero* d'amore!

Questo decreto, frate, sta sepulto
Agli occhi di ciascuno, il cui ingegno
Nella *fiamma d'amor* non è adulto.
Par. VII.

humiliavit semetipsum Dominus Noster Jesus Christus usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus illum exaltavit et donavit illi nomen, quod est super omne nomen (1) Or bene, dopo tanta esaltazione non è più atto cristiano l'uccidere. Ditemi, cristiani, porreste voi in croce alcuno de' vostri fratelli, fosse pure il più feroce omicida? Non mai. E Costantino aboliva già questo strumento di morte *postquam crux vitam ipsam interfecit* (2). Ma pensate voi che sia proprio soltanto la forma materiale del patibolo che susciti tanto orrore? ... No: Egli è l'abdicazione del principio cristiano, che invade di orrore l'anima dei buoni. Questi, ben lungi dall'assistere, come i pagani, all'uccisione dell'uomo, quasi a rito religioso, lavacro di espiazione avanti a Dio ed alla società, fuggono invece dalla città, come avvenne a Pavia nell'ultima esecuzione (3), e credo che avvenga in tutte le città civili, dove i cittadini fuggono via, temendo che non li colga su quel terreno la divina vendetta e l'infamia presso le umane genti. Ed a chi è abbandonata la piazza? Alla plebaglia, brutalmente snaturata dall'ignoranza e dalla prostituzione. Dio buono! Questi inumani avidi di sangue uniscono il loro cuore alla mano del carnefice, e sono perciò altrettanti omicida secondo la dottrina della Chiesa. Ecco l'*espiazione ottenuta !!*

A' nostri giorni (voi pure, o generosi avversari, il confessate) si sente tutto l'orrore, la depravazione, l'immoralità del patibolo, e quindi si procura d'infliggere la morte colla maggiore celerità, di

(1) S. Paol. ad Philip. C. 2.
(2) Postquam crux vitam ipsam interfecit, non diu illa vitu; sustulit illam ex romanis rebus Constantinus, nam ille, jam serio christianus, noluit salutare signum ultra servire ad perniciem, et colendum illud, atque eximium poenis vilescere damnatorum; Corpror. praci. crim. q. 128. e num. 14. (Franc. Schmalzgrueber, Jus. Eccl. Univ. Tom. V. Pars IV. Tit. XXXVII. § II. De poenis fori saecularis. 206).
(3) Pavia 7 Agosto 184.. Sentenza del Trib. Provinc. Contro Maria Antonia Viadana vedova di Antonio Marabelli.

togliere possibilmente ogni sofferenza alla vittima, e nascondere al popolo la mano del carnefice. Ma se così è, come mai poi andate invocando il principio *dell'intimidazione e dell'esemplarità*? E se questo principio non sorregge questa pena, e quale mai potete appellarvi se non alla *espiazione?*

164. Ecco qual è l'espiazione voluta dall'idea cristiana. Il delinquente non è *hostia piacularis* per scongiurare l'ira del cielo; e nemmeno un miserabile gravato dalla massima e dalla media diminuzione di capo, come avveniva presso i Romani; non un pubblico nemico, come i banditi e i proscritti dell'evo medio; e nemmeno un salutare spettacolo per ingomentare la plebe; no! per quanto moralmente caduto in basso, il reo è sempre persona, che fa parte della società; e la *personalità* è di *sua natura inviolabile e nessuna forza umana è capace moralmente di offenderla nelle sue condizioni vitali*. Che si sposti un masso da un monte e gli si tolga il moto di riproduzione, si tronchi un albero e gli si tolga la vita, che si uccida una fiera, lo intendo; sono questi esseri gradatamente l'uno all'altro subordinati e raggiungono il loro fine quando servono ad un ente di ordine superiore, i minerali ai vegetali, questi agli animali, e tutto serva all'uomo. Ma avanti all'uomo chi padrone se non Dio? La persona collettiva *Stato* è in quanto provvegga ai consociati, ma non li distrugga. Il reo è sempre un consociato, una persona, che non può essere *assorbita*, annichilita dallo Stato. La società cristiana non può dimenticarlo, onde se *in eum vim dicit* per la reintegrazione del diritto violato, per l'annichilamento morale del reo (e dico *morale*, perchè secondo la realtà ciò che è fatto non può distruggersi, eppero il delitto è di sua natura indistruttibile), per la riaffermazione della sovranità e del diritto sull'individuo, deve anche la stessa società procurare *per quanto è possibile* la di lui conversione, la distruzione non della vita, ma della volontà donde scaturiva il male, ritornandola all'ordine giuridico, alla volontà razionale, alla *vera libertà*. Imperocchè la libertà per propria natura non è per il male ma solo per il bene, ed il bene non può essere fondato che sulla verità: *conoscetis veritatem et veritas liberabit vos*. E la pena sarà *vera*, sarà *conforme quindi a libertà* quando non in contraddizione con sè stessa, coll'umana natura, cogli attributi divini, la pena sarà allora veramente espiazione e medicina dell'anima, e ritornerà al corpo sociale risanato il membro già prima infetto, *reintegrando* per tal guisa *l'ordine giuridico nella persona stessa del delinquente*.

A questo punto dovrebbe logicamente giungere anche l'Hegelianismo, spogliato de' pregiudizi delle scuole. Ed alcuni distinti Hegeliani tentano questa via come la sola, che veramente raggiunga la *rein-*

tegraziane del diritto, avanti a Dio, al reo, ed alla società (1), e ritorna l'uomo a Dio, in cui vi ha il riposo dell'animo·

> In la *sua volontade è nostra pace:*
> Ella è quel mare al qual tutto si move
> Ciò ch'ella cria e che natura face.
>
> *Par.* III.

165. È questo il massimo punto, a cui può giugnere il diritto penale; è la carità, l'amore, che viene a complemento della legge e del crudo diritto. La società cristiana procede a gran passi verso questo perfezionamento, specialmente nella applicazione del *sistema penitenziario*, il quale costituisce, se non l'unica, certo la principal pena di libertà (2).

166. Spaventevoli sono le memorie sulle carceri antiche. le Mamertine in Roma, il Pozzo Tulliano, le Latonie di Siracusa, e le putride caverne, in cui venivano sepolti i martiri cristiani, le quali tutte erano peggio che la morte, onde dai poveri carcerati usciva la preghiera di Giulio Sabino ricordata da Seneca. (Lib. IV. Controv. 27) *Nihil onerosum vobis peto, sed aut mori velitis aut vivere.*

167. Solo il cristianesimo, ch'era nato, per così dire, nelle prigioni e nelle catacombe, si addimesticò presto coi carcerati, e il nostro patriarca S. Ambrogio così invitava i suoi figli alla carità: « *Eamus ad carcerem, requiramus vinctos, humanis miseriis et angoribus condolescamus* » secondo le sublimi parole di Cristo: *In carcere eram et venistis ad me:* onde la chiesa pose fra le opere di misericordia la *visita ai carcerati*.

Così il raggio della carità cristiana penetra nella tenebrosa tomba delle prigioni, e varie associazioni di visitatori si costituiscono in società religiose col nome di confraternita della Pietà, della Misericordia, della Morte, di S. Giovanni, e via.

168. Perchè però il concetto della penitenza potesse essere accolto dalla società civile e costituire un regolare sistema, ci volle pure gran tempo, ed il primo carcere cellulare, fondato quasi secondo i principi di S. Ignazio per gli esercizi spirituali, lo abbiamo in Firenze col carcere cellulare dell'abate Franci (1677), e in Roma col carcere di S. Michele sotto Innocenzo XI.

Come però avveniva nella penitenza cristiana la distinzione di vari

(1) Ci basti accennare agli studi del nostro collega prof. D'Ercole.
(2) V. Fuesslino, *Reform im Sinne der Einzelhaft.*

gradi: *flentes, audientes, prostrati, et consistentes*, così anche nel sistema penitenziario si giunge ora a stabilire una gradazione.

169. Piaccia qui riportare brevemente quella che viene giudicata attualmente la più razionale, la *irlandese*, distinta in quattro periodi (1), secondo il progresso educativo, per cui mezzo si forma gradatamente *l'uomo morale, il servo del lavoro, il cittadino disciplinato ed il libero cittadino*.

Il *primo* periodo rappresenta il sistema *cellulare pensilvanico* alquanto modificato, ovverosia separazione assoluta di notte e di giorno, e primo intento, *la conversione del reo*: quindi meditazione, lettura di libri morali e conferenze con uomini probi. Questo periodo non può mai oltrepassare un anno.

Nel *secondo* periodo vi ha la separazione notturna e il lavoro in comune con relativa ricompensa. In questo periodo si procura di *formare il lavoratore*: quindi officine, maestri e premi all'industria ed alla fatica.

Il *terzo* periodo è la nota caratteristica del sistema irlandese. Prende il nome di *prigione intermediaria*, ed ha lo scopo speciale di sviluppare la dignità personale e di *preparare gradatamente alla libertà*. In questi stabilimenti i reclusi trovansi a contatto con uomini liberi nella scuola e nelle officine, anzi sulla loro parola d'onore ricevono essi commissioni per la città e fanno ritorno allo stabilimento, e vien loro concessa perfino la libertà del passeggio.

Finalmente il *quarto* stadio è la *libertà provvisoria*, la quale non costituisce veramente un condono della pena, ma un modo speciale di esecuzione; perchè i liberati dal carcere sono sempre soggetti alla sorveglianza di polizia e il loro congedo può essere rivocato, finchè non sia trascorso tutto il tempo dell'espiazione.

Parmi che in questo sistema sia tradotto in sugo e in sangue il principio cristiano (2), e sia desso l'antitesi della pena di morte. Ci sia concesso chiarire questo concetto per via di paragone.

170. Il sistema penitenziario è pena divisibile, revocabile, riformatrice, esemplare, proporzionata. La pena di morte invece è *una* pei vari delitti, quindi applicabile secondo li svariati momenti del reato soltanto per mezzo della tortura e dell'esacerbazione; è *irreparabile*, epperò non conforme all'umana giustizia soggetta ad errore; non corregge, ma distrugge, *inumana* perciò contraria al valore assoluto di personalità, corrompe il popolo spingendolo a reati di

(1) La descrizione di questi quattro periodi ci è data minutamente nell'opere sopra citata di HOLZENDORFF.

(2) V. HOLZENDORFF, op. cit. in princip.

sangue, donde la sua *estrinseca immoralità*; colpisce l'uomo giovane come il vecchio, l'intrepido come il vile senza la possibilità di una proporzione morale, quindi *iniqua* necessariamente. La pena di morte quando avvilisce di troppo il reo, equiparandolo ai bruti, e quando fatalmente lo esalta, forchè il condannato sfida la società, avendo come Farinata *Lo inferno in gran dispitto* (*Inf.* X), salendo con passo franco il palco e volgendo un riso di scherno al carnefice ed alla società stessa; la penitenza invece nè avvilisce di troppo, nè può dar occasione di superbe reazione. Colla pena di morte la società si dichiara vinta avanti al reo, perchè dimostra di aver paura di un individuo; col sistema penitenziario all'incontro la legge e il potere sociale tengono sempre avvinto il delinquente, quindi questi riconosce sempre la superiorità della legge, sente di questa la salutare violenza. Chi detta una sentenza di morte e chi la eseguisce provano un turbamento nell'animo e di loro il popolo ha orrore, non rispetto; chi invece pronuncia una sentenza di prigionia e chi regge una casa di pena è benemerito della umanità. La penitenza solleva la speranza distrugge il delitto, la morte invece tronca ogni speranza, ed annienta il reo, è una brutale potenza, che si risolve in *una grande viltà*; mentre il sistema penitenziario, prestando all'uomo il mezzo di conciliarsi con Dio, coi prossimo, con sè stesso, è la più eloquente *espressione dell'amore e della magnanimità* (1).

171. Se noi ci siamo alquanto soffermati su questo argomento, gli è perchè, non solo dovevamo nello svolgimento dell'idea cristiana riconoscere l'abborrimento della pena di morte, ma era ancor debito studiare la pena, che a questa viene sostituita. E tale pena si è appunto il primo grado del sistema penitenziario secondo il Progetto di Codice Penale Italiano (2).

172. Nè state ad opporm i che la correzione del reo proposta dal sistema cellulare non possa ottenersi con un mezzo contrario alla natura dell'uomo, essere sociévole. E donde mai, gridano gli avversari, la forza per resistere ai mali istinti, se a questi soltanto è abbandonato l'uomo nella sua cella?... Come rendersi migliore il delinquente in un'atmosfera fredda come il sepolcro, dove mancano i doni della natura, poco sole, meno aria e nessun moto?...

Manca tutto, supponiamolo pure, ma in quella cella vi ha la religione, da cui solo dipende il rinnovamento dell'uomo interiore. Il

(1) Questa fatto rende ragione come solo l'*Europa cristiana* abbia seguito questo sistema, il quale non può trovare certo la sua applicazione fra popoli idolatri e maomettani.

(2) Prog.° di Cod. Pen. Ital. § 12.

mezzo meccanico e materiale dell'isolamento a nulla vale, se non vi sovviene

La Fè, senza la qual ben far non basta
Purg. XXII.

Questa fede si fonda sopra il dogma di una grande colpa e di una grande espiazione, e solleva la speranza del perdono e l'amore a Cristo, che ci vuol salvi. Con quest'amore, che vivifica lentamente, l'anima del reo si sublima così da soffrire volontieri, perchè riconosce egli il suo delitto in tutta la sua deformità, sente il bisogno d'una espiazione e si compiace soffrir con Cristo. Così il Cristianesimo non condanna, non nega la sofferenza, non la vuol tolta dal mondo, ma la ammette come necessaria all'ordine morale e sociale, la santifica, la rende accetta al reo. Questa è la riforma carceraria portata dal Cristianesimo: *rendere spontaneo il patire,* ritornare il reo

Piangendo a Quel che volontier perdona.
Purg. III.

Togliere il patimento, escludere dalla pena il carattere di un male sensibile, è un'utopia, è un distruggere, col diritto penale, la legge, la società.

Ciò non impedisce però che la società procuri ogni mezzo anche per la cura igienica dei carcerati, specialmente per quelli soggetti al sistema penitenziario, e ciò sia per la scelta del luogo, il modo di costruzione con libera circolazione d'aria, abbondanza di luce, caloriferi e va dicendo, sia per il vitto, vestito e lavori non insalubri o che deprimano troppo il morale.

Che se a taluni, su cui il principio religioso non esercitasse alcuna azione, potesse mai tornare più gravosa la pena del carcere penitenziario che non la pena di morte applicata possibilmente *senza tormento* (1), non ne verrebbe perciò meno la forza degli argo-

(1) I sostenitori della pena di morte sono d'avviso che nell'applicazione di questa pena si abbia a risparmiare ogni tormento. A questo scopo sono a' nostri giorni comunemente adottati la *strozzatura*, la *ghigliottina* e la *fucilazione*, ma nessuno di questi sistemi esclude la possibilità di feroce applicazione della pena di morte.

Il giornale *Gaulois* dell'aprile dello scorso anno ci narrava di un certo Bultanford, volgare assassino condannato a morte in Inghilterra, che nella sua infanzia ebbe il collo gravemente bruciato, per modo che la laringe e la nuca restarono in una posizione talmente anormale, anatomicamente parlando, da non potere sottoporlo alla strangolazione nel modo legale usato in Inghilterra.

Furono perciò incaricati tre medici per decidere se la sentenza capitale si palesse

menti addetti *per l'abolizione*, poichè qui non si tratta la causa degli assassini, come disse un giornale clericale, ma la causa della giu-

eseguire nel modo ordinario, e se, come pretendeva il dott. Briscoe oltre di essi, ci volesse un'agonia da 25 a 30 minuti, per produrre la morte nella impiccatura. Donde l'imbarazzo delle autorità, non potendo uscire da questo dilemma: O far prova d'un orribile crudeltà e lasciar questo miserabile agonizzare per una mezz'ora appeso ad una corda, o commutare la pena di questo assassino, cui egli raccomanda alla clemenza della giustizia.

Quanto poi alla *ghigliottina* riportiamo dallo stesso giornale l'estratto d'un articolo del più celebre psichiatro moderno, il dott. Pinel, il quale dimostra che la ghigliottina è il supplizio più terribile e che la testa del giustiziato non cessa immediatamente di pensare. A lui la responsabilità dell'erudito giudizio:

« La testa d'un decapitato pensa? — certo che sì. — Una volta separata dal tronco, per quali ragioni preconizzate con ciò la morte istantanea? Il centro della vita non è il cervello, organo della ragione e del pensiero sede dell'intelligenza? — Ora, questa intelligenza non può essere distrutta se non che quando l'organo ne sia alterato, sia per malattie, sia per pazzia, sia per ferite o lesioni traumatiche. — Fino a che la sua parte solida (cervello) e la sua parte liquida (liquido cefalo-rachidiano) non sono intaccate, il cervello è sano. — Ogni sostanza che alteri l'una o l'altra di queste parti sposta le molecole organiche, lo che cagiona un difetto di armonia nell'esercizio delle facoltà intellettuali. — La morte più pronta per il pensiero resta tuttavia quella che riconosce per causa una ferita o una lesione che distrugga istantaneamente il cervello. — Ora nella decollazione non vi ha che separazione della testa dal tronco. Il cervello rimane intatto. Il liquido del cervello non può scorrere come il sangue dalle arterie e dalle vene in seguito alla pressione atmosferica. Il sangue viene raccolto dai grandi vasi del collo, e non vi ha quasi richiamo alla circolazione interna del cranio.

« Dunque il cervello resta sano. Esso per alcuni istanti si nutre col sangue trattenuto dalla pressione dell'aria. — Perchè voler che il pensiero se ne allontani subito? — Il cervello muore, ma di inazione e di raffreddamento. Occorre del tempo perchè si compiano quei fenomeni. — La nutrizione del cervello non s'arresta che per mancanza di nuovo sangue. È in questo momento che incomincia con la morte, ma l'inerzia vitale che rimane nello stato d'attitudine alla vita fino al momento, in cui l'organo, non alimentato, obbedendo alla legge di natura, rientra nel dominio della mortalità. — Quanto tempo abbisogna per il compimento di questi tre periodi? Noi stimiamo che la nutrizione del cervello s'eserciti ancora per un periodo di tempo di un'ora circa. Il periodo, detto d'inerzia, durerebbe *due ore* all'incirca. — La morte reale quindi non avverrebbe che dopo queste tre ore passate sotto l'influenza del raffreddamento dell'ambiente e dell'inazione organica.

« Se la testa d'un decapitato non traduce con alcun movimento l'orrore spaventevole e indescrittibile della sua situazione, egli è perchè vi ha impossibilità fisica, chè tutti i nervi, che servono di trasmissione al cervello verso il tronco, sono tagliati nella loro origine. Ma restano i nervi dell'udito, dell'odorato e della vista e l'essenza d'altri nervi. Interrogateli saggiamente. Essi dimostreranno che questa testa vive, pensa, ma che, non potendo tradurre il suo pensiero, essa aspetta immobile la morte e l'eterno obblio. »

Rispetto poi al terzo modo di applicazione della pena capitale, *la fucilazione*, a tutti è nota la maniera crudele ed *incerta* della esecuzione. Con raccapriccio ricordiamo di un soldato, che fucilato in un cimitero presso Napoli fu trovato il giorno dopo a 200 passi dal cimitero agonizzante in un rivo di sangue.

stizia, della carità cristiana, di quella carità, su cui è fondato il progresso civile, epperò disconosciuta da quelli, che si dichiararono avversi alla vita attuale delle Nazioni, per richiamarci ai secoli dei roghi e della tortura.

> O *superbi Cristian* miseri lassi,
> Che, della *vista della mente infermi*,
> Fidanza avete ne' *ritrosi* passi!!
>
> *Purg* X.

CONCLUSIONE

173. Riepilogo di tutto il discorso. — **174.** Perchè trattando della pena di morte si è data la definizione della pena e l'esposizione del sistema penale attualmente in vigore. — **175.** Su quale principio si fonda la nostra dottrina intorno alla pena. — **176.** Richiamo di altri studj in rapporto a questo principio. — **177.** Conseguenze logiche del principio stesso. — **178.** Incontro del principio razionale col principio cristiano. — **179.** Così per una via razionale e storica si è dimostrato disconvenire la morte al concetto di pena; e quindi non si è dubitato conchiudere intorno alla *illegittimità di questa pena*. — **180.** Come tutti in vario modo unicamente debbano concorrere all'*abolizione della pena di morte*.

Concludiamo:

173. Minacciati dal pericolo (1) che una questione eminentemente morale si converta in una questione politica di opportunità, prendendo noi le mosse dal lavoro dei compilatori del recente Progetto di codice penale per l'Italia, abbiamo considerato la pena di morte secondo i suoi naturali elementi *ragione* e *storia*, donde giudicare della *bontà assoluta* di una legge, che ne sancisca l'abolizione.

(1) Questo pericolo non esiste solo in Italia, come abbiamo sopra dimostrato, esso si manifesta in tutti gli Stati d'Europa, in cui si agita la questione della pena di morte. Ci basti un breve sguardo sulle discussioni suscitate nello scorso anno avanti ai vari corpi legislativi.

Così noi abbiamo veduto che solo l'argomento dell'*opportunità* fu quello, su cui fondavano la ragione della pena di morte i rappresentanti della *Confederazione germanica* e gli agenti del governo *prussiano*.

Su questo terreno apriva pure la discussione Jules Simon il 21 marzo 1870 avanti al *Corpo legislativo francese*. L'esito fu il rinvio della proposta con 113 voti contro 99.

Per queste ragioni non attecchiva la stessa proposta fatta avanti le Cortes di *Spagna* il 17 settembre 1869.

Il 5 marzo 1870 la seconda Camera *dei deputati di Baden* approvava con 40 voti

Ciò avveniva, seguendosi l'ultima fase della questione, evitandosi possibilmente quanto già si disse da altri scrittori sopra questo grave argomento. Così nutriamo speranza di avere contribuito pur di poco ad accrescere il patrimonio letterario, tenendo dietro alle ultime tradizioni della scienza intorno alla pena capitale.

174. Nè era possibile risolvere pienamente questa questione della legittimità senza esporre la dottrina razionale e lo svolgimento storico della pena in genere. Questo studio ci diede occasione a stabilire, sulle rovine del patibolo e dei sistemi, su cui questo era fondato, il concetto della *pena legittima attualmente imperante nelle scuole e sulla pubblica coscienza.*

Chi ben considera le idee da noi esposte in questa parte *affermativa* della questione di leggieri avrà a persuadersi, che altro non si fece se non raccogliere l'ultima parola della scienza, l'ultima testimonianza del fatto. La pena del sangue è un *assurdo avanti alla scienza* (1), epperò i sostenitori di questa trovansi obbligati a

contro 9 la proposta del dep. Kusen per l'abolizione della pena di morte, la prima Camera il 18 marzo dichiarava di non aderirvi per ragione di opportunità.

Difficoltà d'istessa natura sorsero avanti la Camera de' deputati di *Dresda* il 7 gennaio 1870, quando volevasi una legge per l'abolizione della pena di morte e il *voto* alla polizia d'immischiarsi in affari penali; ed altrettanto avanti alla Camera *di Londra*, quando nella tornata 15 settembre 1870, con voti 20 contro 15, si è approvato il progetto, che abolisce la pena di morte.

A questo argomento della *opportunità* si raccomandavano pure recentemente gli avversari dell'abolizione nei Cantoni del *Ticino* e di *Ginevra*, i quali del resto nella lotta avventuratamente ebbero la peggio.

Avanti all'eloquenza di questi fatti alcuni potrebbero opporre che, seguendo l'ultimo stadio della *questione*, avremmo dovuto noi pure trattare la *questione* della opportunità e quindi concentrare i nostri sforzi, come fanno gli avversari, alla ragione politica.

Eppure, non disconoscendo noi l'importanza di questa questione subordinata ad altra più grave, quella della legittimità, pensiamo di potere con coscienza sicura dispensarci da questo lavoro. E ciò non tanto perchè a nulla approdarono gli sforzi de' nostri avversari, i quali, ripetendo sempre gli argomenti dettati dalla paura, non seppero dare a questa una solida base con nuovi dati statistici, come ebbero a confessare i compilatori stessi del progetto 1870 (pag. 625) e quindi non seppero offrire nuove ragioni a cui rispondere, quanto per il fatto che, avendo noi risolta *negativamente la questione della legittimità*, non possiamo credere essere di assoluta necessità una ulteriore dimostrazione. La questione sulla opportunità politica di una legge è sempre subordinata ad altra questione maggiore intorno alla giustizia della legge stessa, a meno che non si voglia cadere nell'*utilitarismo*. Ogni legge, importa ripeterlo, dev'essere anzitutto un diritto dello Stato; quando non sia tale, non vi ha ragione di opportunità, di utile, di politica convenienza, che possa farla adottare in uno Stato ordinato a giustizia.

(1) Fra i sostenitori della pena di morte trovansi filosofi, politici e giureconsulti, i quali considerano la questione solo sotto qualche speciale punto di vista. Quelli invece che dovettero allargare il loro *studio* su *tutto il diritto penale* e rac-

deviare dalle scientifiche dimostrazioni e trincerarsi entro i confini dell'opportunità. È un *anacronismo avanti alla storia* civile de'nostri tempi, epperò i sostenitori di questa vorrebbero distruggere il fatto nel momento stesso che l'eseguiscono, raccomandando che sia tolto lo spettacolo del patibolo al popolo e l'esecuzione avvenga nel segreto di un carcere (1).

cogliere le idee di questa sotto un sistema scientifico e con una condotta rigorosamente razionale, per quanto potessero dapprincipio parteggiare per la pena di morte, più tardi, al compiersi del loro lavoro, dovettero ricredersi e parteggiare caldamente per l'abolizione. Così avveniva al mio amico il prof. di Berlino barone di Holtzendorff, e così avviene di tutti i cultori speciali di questa scienza e dei professori delle università, i quali, oggi a loro dispetto (parlo di alcuni abborranti da ogni novità per amore alle antiche istituzioni), si sentono abolizionisti.

(1) L'esecuzione capitale di Troppmann fece sentire anche in Francia la necessità che la pena di morte sia eseguita nell'interno delle prigioni. La proposta venne fatta avanti al Corpo legislativo pochi giorni dopo l'esecuzione, e il ministro guardasigilli rispose che l'avrebbe presa in seria considerazione.

Di questa esecuzione, la più clamorosa fra le recenti, è bene richiamare la memoria:

La folla era immensa, nella piazza della Roquette, dalle nove ore di sera.

Ad undici ore e mezza gli agenti di servizio furono obbligati chiamare le brigate di *sergents de ville* in soccorso, e, malgrado questo rinforzo, essi furono più volte respinti a trenta passi.

Le persone che dovevano portarsi fino alla prigione duravano una pena incredibile ad aprirsi un passaggio.

Nell'appartamento del direttore della Roquetta, trovavasi riunito un gran numero di persone autorizzate ad assistere dappresso alle esecuzione: letterati, giornalisti, commissarj di polizia, il carnefice Claude, alcuni funzionarj. Fra essi noi abbiamo rimarcato Massimo Ducamp, Vittorio Sardou, Alberto Wolff ecc. Vi s'erano accomodati in modo da passare la notte il meno male possibile, e fu in mezzo ad una conversazione delle più animate che le ore passarono rapidamente.

La folla, al di fuori, s'ingrossava incessantemente. Invano i soldati incaricati di mantener l'ordine, si sostenevano per difendere gli approcci del patibolo, essi ne venivano spostati. Bisognava affrettarsi alla fine.

A 6 ore e 1/2 si convenne, che si andava ad avvertire Troppmann.

Una dozzina di giornalisti ottennero, a forza d'istanze, l'autorizzazione di recarsi fino alla cella del condannato, ma là dovettero essi fermarsi e non poterono vedere ciò che accadeva se non per la porta rimasta aperta.

Troppmann stava accomodandosi per scrivere, come faceva tutte le mattine, quando entrò il sig. Claude.

Il capo della sicurezza avanzò verso lei e gli disse: Andiamo, mio giovane, bisogna che vi prepariate.

Troppmann lo guardò, comprendendo che l'ora suprema stava suonando per lui e impallidisce orribilmente. Ma non tardò egli a rimettersi ed a riprendere il suo sangue freddo. Terminò tranquillamente la sua *toeletta*, calzò le scarpe e raddrizzandosi disse: Son pronto!

Allora M. Claude avanzandosi verso di lui, lo scongiurò a dire la verità. Troppmann rispose ch'egli aveva detto il vero annunciando che aveva dei complici.

Non restava più che procedere agli ultimi preparativi.

175. *Conservazione o meglio reintegrazione dell'ordine giuridico*, ecco oggi il principio a cui fanno capo tutte le scuole, e noi cinque

Si fece passare lo sciagurato nella cancelleria, ove l'aspettavano le persone, che non avevano potuto seguire M. Claude.

Là si fece la *toeletta* del condannato.

È un terribile momento quello, in cui si tagliano i capelli che coprono la nuca, per facilitare l'opera della ghigliottina. Quasi sempre, al sentire il ferro delle forbici, i condannati prendono a tremare e rompono in lagrime.

Troppmann però non perdette per un istante il suo sangue freddo.

Terminata la *toeletta*, l'abate Crozes, cappellano della Roquette, la prese a petto. La loro conversazione durò a lungo, circa un quarto d'ora. Poi furono dette le ultime preghiere in mezzo ad un silenzio sepolcrale.

Per la seconda volta M. Claude interroga Troppmann ed ancora egli ripete le stesse asserzioni. Il suo sangue freddo, la sua calma, per tutto il tempo in cui durarono queste lugubri cerimonie, erano veramente straordinari.

Gli si legarono le mani, ed i piedi fu mode però da lasciargli la libertà di marciare, gli dissero di andar avanti.

Egli si mise in cammino con piede fermo, appena sostenuto dal cappellano e dal carnefice. Dopo pochi secondi la soglia della prigione era passata. L'aria ghiacciata dell'esterno ci colpisce; nella folla s'intende un romorio prolungato. Troppmann è a piedi del palco, colla testa alta e le gambe ferme.

Il prete l'abbraccia.

Dite a M. Claude ch'io persisto, ripete egli, e dategli l'addio.

M. Claude è a due passi, dietro un ajutante, che taglia il cappotto grigio di cui è rivestito Troppmann. — Egli intende questa parola, con voce un po' commossa: « Addio, mio amico, » a cui risponde egli, « a rivederci » facendo colla mano un segno d'addio.

Troppmann ascende, e l'assicella verticale lo colpisce e l'abbatte.

Egli fa un movimento violento e si getta a destra: sta per cadere nella cesta. L'esecutore lo prende e lo riconduce sulla panca in pendenza, che dava forte sdrucciolare fino alla lunetta.

Questa volta egli dà un colpo di reni in avanti finchè la sua spalla si sprigiona dal pertugio. — Un ajutante lo prende pei capelli, gli colloca il collo sulla mezza luna e taglia la mezzaluna superiore. — L'esecutore fa giuocare il coltellaccio. — Egli non era più!

Tutto ciò accade in un quarto di minuto, così prestamente che la folla credeva che l'esecuzione non fosse cominciata, quando tutto era finito! — Erano 7 ore meno 10 minuti.

Tutti restarono alcuni istanti senza muoversi, poi si comprese ch'erovi più nulla a vedersi, e cominciò la ritirata. — Non era cosa tanto facile a ritirarsi di mezzo quella chassaille. Più di 20,000 persone ingombravano tutti i paraggi della piazza, e noi non potemmo ritirarsi che dopo un'ora.

Vi era gente dapperiutto. Alcuni, essendosi procurate una scala, arrampicarono sulla cresta del muro di cinta dei Giovani-Detenuti. Ma altri avendo portata via la scala, essi trovaronsi prigionieri sul muro e dovettero attendere chi venisse liberarli. Gli alberi erano ingombri di gente, sui rami aranvi per uno cinquanta danne.

Sonvi degli accidenti a deplorarsi. Parecchi ebbero membra fratturate, e un uomo cadendo da un albero si roppe le reni e morava sul colpo....

(Da un testimonio oculare, corrispondente del giornale *l'Italie*, 22 gennaio 1870).

anni or sono ci siamo affaticati a dimostrare dietro minute analisi il concorso delle varie teorie nel sommo principio *conservazione dell'ordine giuridico*, ed in altro lavoro, studiando il principio che dovrebbe inspirare un codice penale a' nostri giorni, abbiamo specificamente determinato i *due stadî* percorsi dall'ecclettismo e l'ultimo risultato ottenuto in oggi specialmente nelle scuole italiane (1).

(1) Qui dobbiamo rispondere ad una nota del prof. GABBA (Op. cit. pag. 116). « Mi gode l'animo di vedere che un recente scrittore di diritto penale (BUCCELLATI, *Guida allo studio del diritto penale*, Introduz.) abbia posto quel principio a fondamento delle sue dottrine, ma io non so poi se egli vede così chiaramente, come io credo di vedere, i germi di un tal principio nelle più opposte dottrine che si disputarono finora il campo della filosofia delle pene, e s'egli comprenda al pari di me l'importanza scientifica del medesimo nel conciliare appunto fra di loro siffatte dottrine ».

Giova richiamare al mio collega come l'intento speciale del mio lavoro si era appunto quello di dimostrare come le varie teorie penali, in quanto non siano sogni di sbrigliata fantasia, debbono convergere ad un punto (§ 60), e come si debba tener calcolo degli studi fatti dai nostri maggiori per raccogliere quella parte che concorre alla piena scoperta della verità (§ 45). Dietro questo indirizzo noi abbiamo dopo una minuta analisi delle singole teorie, raccolto quel lato di vero, che in ciascuno di queste si poteva riscontrare e segnato l'incontro di queste col principio *conservazione dell'ordine giuridico*. Così al § 66, sono determinati i rapporti della nostra teoria col *principio teocratico*, al § 93 i rapporti *colla giustizia assoluta*, al § 97 colla *teoria rimuneratoria*, e al § 101 colla *teoria dell'espiazione*. Così, passando alle teorie relative, si determina il rapporto fra la teoria *della vendetta* e il *diritto di difesa diretta* (§ 106), la relazione della nostra teoria col principio della *riparazione* (§ 112), col principio *della difesa indiretta*, ed in genere colle *teorie preventive* (§ 119 e 120), colla teoria della *coazione psicologica* di Feuerbach (§ 121), e colla teoria propriamente *utilitaria* di Bentham (123). Finalmente, passando alle *teorie ecclesiastiche* abbiamo fatto palorelmente l'incontro coll'unica formula *conservazione* (od oggi noi diremo *reintegrazione*) *dell'ordine giuridico* (§ 130).

Mi pare che ciò sia sufficiente per rispondere al primo appunto: non so se gli vede così chiaramente come io credo di vedere i germi delle più opposte dottrine: io credo che il mio lavoro presenti per l'appunto questo scopo, e credo che se può meritare qualche considerazione, fu per avere raccolto ad un punto i germi delle più opposte dottrine, dietro una minuta analisi, quale non penso, che sia stata fatta prima.

In quanto poi al *comprendere l'importanza scientifica*, non è il caso di addurre prove, poichè, dopo avere data la dimostrazione della nostra teoria, dedotta 1° dalla *ragione* (§ 140-236), 2° *dal fatto* (§ 237-261), e dopo avere prevenute le *difficoltà* possibili contro il nostro principio (§ 305-325), se ne è dimostrata la *fecondità*, considerando il principio stesso ne' suoi due elementi, *moralità e sociabilità* (§ 326-510).

Si potrà pur dire che l'autore non è riuscito nel suo intento, ma non mai che egli non riconoscesse l'importanza scientifica del principio segnito.

Lo studio poi del principio da noi segnito riceve maggior sviluppo e più pratica applicazione in altro lavoro frettolosamente abbozzato: *Osservazioni intorno al progetto di codice penale del regno d'Italia*, in cui è dato il riscontro delle principali teorie di diritto penale nel Progetto di codice penale italiano: *Teorie assolute*

176 Questo incontro in una formola etico-sociale fu pure riconosciuto come la meta a cui intendono i nostri studi dal Prof. Gabba nella sua Rivista razionale di diritto penale considerato in rapporto speciale colla pena di morte (1), e dal Prof. Passina in una diligente rivista storica sul *progresso del diritto penale in Italia nel secolo decimonono* (2).

(art. 598-62°), a *teorie relative* (art. 625-679). Trattandosi poi dell'applicazione delle teorie *ecletiche*, dopo avere presentata la naturale tendenza all'ecletismo in questi ultimi tempi (680), stabilita la distinzione di due classi speciali di ecletici penalisti (681), apposti gli argomenti a questo ecletismo (682-684), finalmente alle domande: *che cosa quindi rimane a fare?* (685), si risponde colla distinzione dell'ecletismo in due *studi*, dimostrando come l'ultimo di questi si incontri appunto nella formola *conservazione dell'ordine giuridico*.

« .... In questo concetto dell'ecletismo noi crediamo potervi riconoscere *due stadi* distinti; il primo che consiste nella scelta dei veri fatta in modo *analitico* senza curarsi di costituire un unico sistema, e il secondo che consiste nel raccogliere i materiali, con cui risalire ad un *principio* sintetico, unico, *naturale*, ed è allora il momento in cui l'ecletismo ha raggiunto il suo compito e cessa di esser tale, venendo a formare un nuovo sistema per una via la più libera e la più sicura.

« Vedi da ciò quanto a torto alcuni si sieno scagliati contro l'ecletismo, non avvertendo che per questo mezzo soltanto potevasi fondare un nuovo sistema.

« Queste idee sono a considerarsi, perchè mentre spiegano *il dominio delle teorie miste nella Francia* capitanata da Cousin, ci aprono naturalmente *la via alla esposizione del nostro principio*.

« Dalla natura delle cose noi siamo in oggi condotti al *secondo stadio* dell'ecletismo, a quel punto cioè in cui i diversi veri scoperti nelle molteplici teorie si raccolgono in un punto sotto determinata formola. Non dunque esclusivamente la *dignità*, nè l'*eterno giustizia* e la *legge scritta* nel cuore dell'uomo, non l'*espiazione* o la *retribuzione* e il concetto di un *compenso morale*, e meno ancora la *tutela della condotta* o la *ragione d'indennità*, non l'ipotesi di un *patto sociale* o il titolo della *difesa*, sia considerata nell'attualità, sia pensata nell'avvenire, non l'*intimidazione*, non pure l'*emendamento*, e finalmente non l'interesse, ponno essere esclusivamente ragione sufficiente del diritto penale. Nè devonsi assumere distintamente due o più o tutti anche i *principî* enunciati per applicarli dove ed in quella misura che può alla specialità dei casi nella scienza penale sembrare più conveniente. È questo il *primo stadio* dell'ecletismo da noi considerato, il quale, se è di *grande giovamento alla scienza*, non è *egli stesso la scienza*.

« Importa dunque elevarsi ad un unico *principio*, che non è utilità, che non è giustizia, ma qualche cosa di questi due elementi, principio naturale, cioè non foggiato dall'ingegno umano, ma da questo soltanto scoperto fra i tesori della natura.

« Dev'essere egli un principio universale, che soffre cioè nessuna eccezione per ragione di tempo o di luogo; principio fecondo di tutte le norme e le nozioni che costituiscono il diritto penale; e principio assoluto considerato nella prima sua sede e *relativo* considerato nel modo di sua estrinsecazione.

« E qual'è questo? — *La conservazione* (oggi diremo *reintegrazione*) *dell'ordine giuridico*. »

1) Op. cit. pag. pag. 110.

(2) Pag. 168 e seg.

177. Ammessa come principio fondamentale del diritto penale la *reintegrazione dell'ordine giuridico*, e ammesso altresì che questo ordine non sia già a placito e capriccio della sovranità, ma in rapporto ad un principio superiore (1), procede naturale la conseguenza che il diritto stesso sia esercitato non già secondo la materiale prepotenza o l'interesse sociale, bensì secondo la *natura della società* e i *rapporti di questa coll'individuo.* Or bene la società dona la libertà giuridica ai cittadini e soltanto entro i *limiti di questa facoltà* potrà applicare la pena, e da questa libertà giuridica, in cui si incontrano come ad un sol centro i *due termini correlativi e necessarj reato e pena*, dovrà promanare *l'equa proporzione di specie e di misura* — tale e tanta repressione di libertà quale e quanto ne fu l'abuso — giudicato questo *non in ordine diretto* colla *coscienza morale, ma in ordine alla legge, alla volontà collettiva, all'ordine razionale* conveniente all'associazione civile, che sono tutt'uno col diritto e colla *libertà considerato nell'armonica azione di tutti i cittadini in un solo intento.* Conservazione dello Stato, lo che è appunto l'*ordine giuridico* di cui è data dallo Stato la interpretazione mediante la legge. E poichè si tratta di una *piena* reintegrazione, la pena eserciterà la sua efficacia anche sul reo, quindi possibilmente *provocherà il richiamo della volontà di questo alla affermazione del diritto* ed alla negazione del torto e non produrrà mai l'annientamento della persona. La persona è sempre parte integrante della società ed è fine della società stessa, poichè se questa vive è *anche* per il *benessere morale* (2) *dell'individuo considerato come persona.* Al conseguimento poi di questo perfezionamento etico una società *cristiana* vi concorre eziandio mercè il principio *dell'espiazione morale*, che parte dall'*Assoluto*, in cui è necessità elevare il nostro intelletto in ogni questione se vuolsi ch'Egli s'acqueti (3).

(1) V. *Sommi principi*, ecc. dell'A., pag. 139. *Tavola sinottica sulla genesi del diritto di punire.*

(2) Diciamo *anche* perchè non è questo il fine diretto della pena, egli è solo un effetto possibile, a cui deve intendere il saggio legislatore, in quanto possa disporre dei mezzi a ciò convenienti.

(3) Queste idee, per ciò che potrebbero formare una *pagina della filosofia* del diritto, non saranno accolte da alcuni, che, pure distinti cultori di scienze legali, vantando d'appartenere alla scuola positiva, rispondono con un riso beffardo ai ragionamenti dei filosofi; come Voltaire ai ragionamenti dogmatici rispondeva *non liquet*, brutta frase per verità, che ci ricorda la tortura. Vogliono cose sode, gridano costoro, nella scienza, e la sodezza si riconosce soltanto nei monumenti storici e legali, ogni altra indagine è una mera astrazione, è ginnastica della mente, è giuoco di logica. In questa *miseranda condizione* (lasciatemi usare questa frase, dappoichè negata

Io veggo ben che giammai non si sazia
Nostro intelletto se *il Ver* non lo illustra
Di fuor dal qual nissun vero si spazia.

Purg. C. IV.

178. Ed ecco in qual modo la dottrina giuridica della pena si incontri naturalmente colla *carità*, pienezza della legge, quella carità che, esercitata sui carcerati in nome di Dio, *gradatamente penetra anche nell'animo de' più sciagurati dopo la dura prova subita nella solitudine* (1), e così li converte da render loro

la ragione ed una legge è aperta la via ad ogni prepotenza sociale) inclinava l'Inghilterra guidata ne' suoi studi soltanto dal suo istinto pratico, che fu ridotto a sistema da uno de' più splendidi ingegni del nostro secolo, l'utilitario Beniamino Bentham, vi cadeva la Francia, in cui un volgo di scrittori disperse a sciupò la scienza in paludosi rigagnoli colla stolta pretesa di rendere popolari le più ardue questioni sociali, vi si adagiò comodamente la Germania stanca del trascendentalismo de' suoi filosofi da Kant ad Hegel, e vi si trova sospinta l'Italia sorpresa e scandalezzata dalle lotte de' suoi valenti filosofi, i quali si lacerarono a vicenda poco cristianamente.

(1) È indubitato l'effetto felice dell'emendamento del reo nello stato di solitudine, e non v'ha scrittore di scienza carceraria, il quale non riconosca l'influenza del pastore ecclesiastico, come mezzo il più efficace per la riforma del reo.

Il prigioniero dai carabinieri è consegnato al custode del carcere, il quale sottopone il nuovo ospite alla visita del medico ed al bagno. Indi indossata l'assisa del carcere, col berretto sugli occhi, contrassegnato da un numero, il solo nome che gli rimane, rasi la barba ed i capelli, ed in alcuni stabilimenti colla maschera in volto (lo che noi disapproviamo), si avvia taciturno alla cella. Quivi abbandonato a sè, nella più dura solitudine, senza neppure il conforto del lavoro, ne' primi giorni di ira smania ed in furore, impreca Dio, i parenti e *l'ora del seme e del nascimento*, vorrebbe egli in qualche modo reagire, vorrebbe lottare, ma non sa con chi, perchè tutti quelli, che gli sono d'attorno, gli mostrano i maggiori riguardi. « Avrei desiderato, mi diceva un prigioniero, che i birri e i secondini fossero stati violenti e mi avessero percosso . . Per me era una noia mortale il non poter reagire con ragione. » Finalmente dopo vani sforzi contro la legge succede uno stato di stanchezza e di languore. Il prigioniero si incontra in questo momento coll'uomo interiore, e allora i libri, gli ufficiali del carcere non sono sufficienti a sostenerlo, è necessario che v'intervenga la visita e la conversazione famigliare del cappellano, il quale deve guardarsi dall'esercitare alcuna pressione sulla coscienza e dal manifestare la sua influenza sulla disciplina del carcere. Nelle prigioni specialmente deve sentirsi la *distinzione assoluta fra la Chiesa e lo Stato*.

La necessità di un ecclesiastico nelle prigioni procede da ciò, che il rinnovamento dell'uomo interiore è opera soltanto della religione. Il mezzo meccanico e materiale dell'isolamento, da solo, non può raggiungere questo santo scopo. E di vero come mai potrà il prigioniero da solo resistere a' suoi mali istinti? Come riabilitarsi e rendersi degno per il ritorno alla società entro mura, dove non vi ha alcun segno di vita sociale. . . Nè si oppone che allo stato non convenga concorrere alla conversione religiosa del reo. Uno stato ateo non si può concepire. Desso per l'organo del suo governo deve promuovere la morale, la carità e la pietà

cara la stessa penitenza (1), lo che conduce al *supplizio volontario* (2).

179. Così per una via razionale e storica percorrendo varie fasi, abbiamo dimostrato disconvenire la morte al concetto di pena considerata questa nella sua genesi naturale, *società* e *moralità* perfezionata dal principio cristiano, che proclama a tutti: *Odiate il delitto, amate il delinquente.* Possiamo dunque conchiudere con sicura coscienza: la pena di morte essere *illegittima*: essa quindi non potersi più oltre conservare in una società organata a giustizia. A quest'opera santa tutti hanno a concorrere ed *indirettamente* anche coloro che si dichiarano *anti-abolizionisti*. « Vi ha un'opera, così conchiudeva Mancini il suo eloquente discorso (3), vi ha un opera comune nella quale dobbiamo gareggiar tutti in Italia, quella di educare le masse, di migliorare i costumi, di combattere l'ignoranza, di accrescere la moralità del paese, ogni passo in questa via, dovendo calmare le apprensioni dei timidi, ed avvicinarci alla meta, ci troveremo tutti, anche i creduti avversari, cooperatori efficaci e concordi per l'abolizione della pena di morte ».

180. L'abolizione della pena di morte è un bene in sè, chi può dubitarne?! Tutti dunque i buoni la devono desiderare, sia che giudichino la pena capitale, illegittima secondo le recenti dottrine intorno alla pena, e ne proclamino subito l'*abolizione di diritto*, sia che, salva la legittimità attendano, come usano i nostri avversari, dalla mitezza dei costumi l'*abolizione di fatto*. Ciò che sopratutto importa si è la *lealtà* nella difesa di questo umano principio... Se sta

cristiana specialmente negli Istituti, che gli appartengono, i quali costituiscono una specie di famiglia sotto la patria potestà dello stato, e una famiglia senza religione non può sussistere .... Bisogna dunque che una voce benefica faccia sentire agli sciagurati che si trovano in carcere, che noi soffriamo, perchè Dio ha fatto della pena un compagno inseparabile dal peccato, noi soffriamo, perchè questo è il cammino che conduce al riparatore d'ogni male, e la nostra *dignità* si riacquista riparando colla pena il vuoto lasciato dalla colpa. Per tal modo il diritto penale è spogliato del carattere odioso della vendetta e della violenza (V. FUESSLING, MITTERMAYER, HEFFTER e HOLTZENDORFF).

(1) Virtù di carità che fa volerne
Sol quel che avemo e d'altro non ci asseta.
Parad. c. III.

(2) MANZONI, parlando della convertita signora di Monza, dice « dopo molto soffriore e dibattere, s'era ravveduta, s'era accusata, e la sua vita attuale era supplizio volontario, tale che nessuno *a meno di non toglierla*, ne avrebbe potuto trovare una più severa » Prom. Spos. Cap. XXXVII.

(3) Discorso del Prof. Comm. Deputato P. S. Mancini pronunciato in Milano ad invito del Comitato alla solenne inaugurazione del Monumento CESARE BECCARIA per *l'abolizione della pena di morte*, il 19 Marzo 1871, e con vivissimo entusiasmo accolto dal popolo Milanese.

il fatto, esserci ancora in Europa alcuni settari, che giurano morte, questi sicari legati da un voto irrazionale non potranno mai propugnare sinceramente *in pubblico* l'annullamento di una pena, di cui essi stessi sono *in segreto* feroci esecutori.... La società ha ragione di sospettare che le grida di costoro non siano già dettate da umanità e da giustizia, ma da interesse di setta, che vogliano sbarazzarsi meglio la via *esci di qua che ci vo' star io*, per poi governare a loro modo. E qual modo? Ne abbiamo avuto testè un saggio nella capitale del mondo.

> . . . . . . E' son tiranni,
> Che *dier nel sangue* e nell'*aver di piglio*.
> *Inf.* XII.

Abolizione della pena di morte, ma insieme e sopratutto del pugnale settario e de' giudizi segreti. Cessino una volta le misteriose congreghe! Il galantuomo parla ed agisce alla luce del sole. Egli non è cupo ed agitato

> Sì come quei, cui l'*ira dentro fiacca*,
> *Inf.* XII

ma sereno e franco, a tutti desidera abbondante la vita *ut vitam habeant et abundantius habeant*, ad una vita felice in quell'

> L'*Amor* che muove il Sole e l'altre stelle
> *Par.* C. ultimo.

III.

RENDICONTO

MORALE ED ECONOMICO

DEL

COMITATO ESECUTIVO CENTRALE PER IL MONUMENTO

A

CESARE BECCARIA.

A *Cesare Beccaria*, precursore dei tempi nostri nelle riforme della legislazione penale, nella scienza della pubblica economia, nello studio dell' eloquenza e nella letteratura popolare periodica, ha da varj anni la gratitudine dei suoi concittadini innalzato una statua sotto le vôlte del palazzo Braidense di Scienze Lettere ed Arti; — a *Cesare Beccaria*, rappresentante il principio dell' abolizione della pena di morte, Italiani e Stranieri hanno questo Monumento eretto, ed oggi discoprono, augurando che la morale dei popoli e dei governi riconosca essere la mano del carnefice — « nè utile nè necessaria per la sicurezza e per il buon ordine della società (1), — nè utile nè giusta in un governo bene organizzato » (2).

Interprete di questo voto universale di riconoscenza al grande filosofo milanese fu una Commissione di cittadini di varii ordini (3), la quale, Presidente l'illustre signor conte Renato Borromeo, incominciò i suoi lavori nel gennaio del 1865 colla istituzione di un Comitato Esecutivo Centrale (4), e li continuò fino a questo giorno solenne, in cui, cessando il suo mandato, si reca a dovere di dare pubblica ragione dei modi coi quali lo ha adempiuto.

L' azione della nostra Società fu divisa in tre periodi: ebbe in primo luogo a domandare ed a raccoglière i mezzi necessari per conseguire il suo scopo; indi si occupò del concorso artistico, e da ultimo curò la diligente esecuzione e la opportuna collocazione del Monumento.

(1) *Dei delitti e delle pene*, Introduzione. — (2) Idem, cap 16 — (3) Alleg. N. I — (4) Alleg. N. II.

Gli ajuti che ci accordò liberalmente la stampa col riprodurre il numero considerevole dei manifesti, delle lettere e delle circolari, in cui erano chiariti i nostri intendimenti, l'opera assidua che ci prestarono i Comitati Corrispondenti, che abbiamo istituiti in molti centri d'Italia, le adesioni al nostro appello, che ci mandarono con nobili scritture uomini illustri nazionali ed esteri, le oblazioni che pervennero al nostro Comitato, d'un egual valore morale ciascuna, per quanto diverse nella misura pecuniaria, formano la somma del contributi che abbiamo inscritta in appendice al nostro rapporto (1), come testimonianza che questa mole sorge per il concorso spontaneo dei cittadini d'ogni terra italiana, dal Brennero all'Etna, dal Varo al Quarnaro; di ogni classe sociale, dal contadino, dal soldato, dal parroco e dal maestro di villaggio al patrizio e alle maggiori podestà civili e militari; d'ogni partito nazionale, dal generale Garibaldi al generale Lamarmora; d'ogni paese civile, da Nuova-York e da Tunisi, da Liegi e da Linz, da Londra e da Heidelberg, da Berlino e da Parigi. Nell'albo dei membri della nostra Commissione abbiamo il nome di cittadini che sono l'onore dell'Impero Germanico e della Repubblica Francese: che lo spirito di umanità, che ha unito in fratellanza con noi quei campioni della libertà e della giustizia, inspiri le due grandi nazioni di cui sono gloriosi figli! — Dopo tanti lutti sia *pace!* — Il saluto che loro mandiamo è una voce di lamento, è la parola venerata del maggior poeta vivente, il degno nipote di Cesare Beccaria.

Beata fu mai
Gente alcuna per sangue ed oltraggio?
Solo al vinto non toccano i guai.

Il giorno, in cui i popoli scolpiranno sulle tavole giudiziarie: *non ucciderai,* verrà meno il feroce costume della guerra, imperciocchè il principio dell'inviolabilità della vita del cittadino trasformerà il diritto delle genti, ed i conflitti delle nazioni non saranno più decisi dai *Giudizj di Dio,* ma dai tribunali della ragione umana. Ond'è che il nostro Monumento, simbolo della abolizione della pena di morte, è insieme una aspirazione ad un tempo, in cui non vi sarà altra gara fra uomo ed uomo, fra popolo e popolo che nelle utili arti e nei pacifici commerci. Quest'êra della *massima felicità divisa sul maggior numero* (2), base del sistema legislativo del Beccaria, è forse tanto lontana da noi, quanto, in senso contrario, la vantata

(1) Alleg. N. III, IV, V e VI. — (2) *Dei delitti e delle pene.* Introduz.

altezza della civiltà moderna dall' evo preistorico della pietra; ma in ogni modo l'affrettarla in ciascuno di noi è riposto. Convinti, che l'abolizione dei sacrifici umani è un gran passo sulla via della pace universale, noi l' abbiamo propugnata con tutte le nostre forze; non solo per mezzo delle sottoscrizioni in favore del Monumento, ma levando alta la nostra voce nella pubblica stampa, nel Parlamento Nazionale, davanti al seggio presidenziale della Unione Americana, davanti al trono del Pontefice, davanti a quello del Re (1). Vincitori nella Camera dei Deputati, fummo abbandonati in quella dei Senatori, ma la pubblica coscienza ha pronunziato il suo verdetto: — graziati dal Presidente Johnson, la grande Repubblica Americana sta; condannati dal Sommo Pontefice, il triregno è per sempre spezzato.

Ogni avvenimento, sì nel mondo della materia che in quello dello spirito, è conseguenza e cagione; ed egli è per questo che il lume della storia, e « la politica morale fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo » (2) dovrebbero essere la guida dei popoli e dei governi. La nostra Società, dopo il voto negativo del Senato, considerando col Beccaria stesso che « le macchine politiche conservano più di ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne uno nuovo » (3), e che « le idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse » (4), — considerando inoltre, che nel caso nostro speciale la risoluzione del combattuto principio domanda l' alleanza di tutte le associazioni con noi congiunte dall' identità dello scopo, trae seco la generale riforma della scala delle pene e del sistema carcerario, e, mentre è causa di pubblica moralità, è insieme l'effetto di miti costumi, si propose di entrare in una fase più larga e più attiva di propaganda, stringendo relazioni colle Società estere per l'abolizione della pena di morte, pubblicando scritture dirette a studiare i difetti della nostra legislazione penale e a proporne i rimedi, nominando Commissioni inquirenti sull' amministrazione della giustizia nei capoluoghi di residenza delle Corti d' appello, e promovendo le istituzioni che mirano in particolare a prevenire i delitti (5). Il commendatore P. S. Mancini offeriva del proprio una medaglia d' oro all'autore della più insigne Memoria intorno alla pena capitale (6), nel tempo stesso che colla potenza della parola si egli, l' illustre oratore e filosofo, che non pochi de' suoi onorevoli colleghi rendevansi della causa nostra benemeriti o dalla tribuna parlamentare e forense o dalle aule accademiche e dalle cattedre universitarie. Dire nominatamente de' presenti non

(1) Alleg. VII. — (2) *Dei delitti e delle pene*, cap. 2 — (3) Idem, c. 2. — (4) Idem, c. 16. — (5) Alleg. N.° VIII, N.° IX. — (6) Alleg. N.° X.

è ufficio nostro; ma un sentimento di riconoscente affetto e di pietà profonda ci muove a commemorare il compianto Federico Bellazzi, che fu tra i promotori della Società, e per due anni il cooperatore più solerte del nostro Comitato. La parte ch' egli ebbe con noi non è ultima tra le virtuose azioni di una vita, ch' ei volle a quarant' anni crudelmente troncata; quando appunto il Comitato Esecutivo, facendo assegnamento su lire 15,000, capitale raccolto dal 1865 al 1867, e sull' impegno generosamente assunto dal Comune di Milano di dare il basamento, dichiarava assicurato lo scopo diretto delle sue fatiche, che non erano state interrotte, nè per l' opposizione degli avversi, nè per le epidemie, nè per gli avvenimenti politici e militari di quel fatale triennio.

A questi casi noi accenniamo, quasi a discolpa verso coloro cui paresse sia stato lento il nostro procedere e troppo scarsa la somma in quel primo periodo ottenuta. In vero il premio annunciato nel programma di concorso, pubblicato il 1.° gennaio del 1868, poteva facilmente stimarsi inadeguato alle pretese di un Monumento Nazionale a Cesare Beccaria. Inteso, secondo le parole dello stesso Programma, a consacrare il principio dell' abolizione della pena di morte, tuttavia il Comitato, oltrechè non aveva ragione di differire le pratiche per iniziare un' opera lungamente aspettata, e per la quale andava ogni dì cessando la probabilità di accrescere il fondo sociale, pensò che alla dignità del concetto poteva rispondere non tanto la grandiosità della materia, destinata a rappresentarlo sotto forme artistiche, quanto la eccellenza del lavoro, e che questo sarebbesi senza dubbio conseguito, quando gli artisti nostri si fossero presentati in buon numero all'onorevole arringo, spinti più che da altro dall'amore dell'arte e dalla nobile ambizione di unire il proprio nome ad un Monumento di sì alta significazione civile. Nè male ci apponemmo; chè, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione del Programma di concorso, ben 12 progetti vennero sottoposti all' esame della nostra Giunta Artistica, la quale, dopo lunghe e replicate discussioni sul merito assoluto e comparativo dei medesimi, raccolse i suffragi en due di essi, che poi ricorretti, furono ammessi ad un nuovo giudizio, il quale a voti unanimi riesci favorevole per quello portante l' epigrafe: *Essere o non essere, questo è il problema*, di cui si riconobbe autore lo scultore signor Giuseppe Grandi di Valgana (1).

Il giovane e valente artista diede più di quanto gli era stato domandato, più di quanto aveva promesso.

(1) Alleg. N.° XI.

Per le condizioni del contratto (1) bastava che i bassorilievi fossero in marmo, ed egli li fornì in bronzo, egregiamente fusi dal signor Pierotti; bastava che l'intero Monumento fosse compluto pel 1.° gennaio 1870, e, per quanto era dipendente dalla sollecitudine sua, avremmo avuto facoltà d'inaugurarlo li 28 del passato novembre, anniversario della morte del Beccaria; ma ciò che non ha nè prezzo nè misura è il lavoro della mano guidata dal genio. I varii atti di collaudo (2) provano le cure diligenti con cui la nostra Giunta artistica tenne dietro all'esecuzione dell' opera e il suo giusto rigore nell' approvarla, e sono ad un tempo attestati di molta lode pel nostro Grandi, il quale, se per la bontà dell' opera modellata, come è scritto in uno dei detti Atti, corrispose all' aspettazione che aveva fatto nascere col bozzetto con cui ottenne la preferenza nel concorso, vinse quel giudizio coll'opera ultimata in marmo ed in bronzo, che è d' assai superiore al modello nella perfezione artistica delle parti e dell'insieme. Quella statua ha movimento e pensiero; nei due bassorilievi si legge tutto il processo logico della mente di Beccaria. Era impossibile, vedete ispirazione dell'artista! esprimerlo con miglior trovato del contrasto, che il Beccaria stesso ammise ed usò come « uno de' principali fonti di bellezza per lo stile » (3). Da un lato è il *Tempo*, che distende un velo sulle miserie lamentate nel libro *Dei delitti e delle pene*; è dal lato opposto la *Civiltà raggiante* coi simboli della *Giustizia*. Da una parte è il *Passato*, e colle parole di Beccaria. « Il colmo della debolezza e della miseria (4); l'immenso pelago degli errori (5); l' idea della forza e della prepotenza (6), la miseria o voluta o tollerata dalle leggi che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti (7); lo scolo de' secoli i più barbari (8), gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede, l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione; l'avarizia, l' ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe; i ministri della verità evangelica, lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine (9). » Dall'altra parte è l'*Avvenire* « il colmo della potenza e della felicità (10); l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero (11), l'idea della giustizia prevalente nel sistema criminale (12); le facili, le semplici, le grandi leggi che spandono nel seno della nazione la dovizia e la robustezza (13); le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale

(1) Alleg N.° XII. — (2) Alleg N.° XIII. — (3) *Della natura dello stile*, capo IV. — (4) *Dei delitti e delle pene*, Introduzione. — (5) Id., c 16 — Id., (6) c. 6. — (7) Id., c. 15. — (8) Id., A chi legge. — (9) Id., c. 5. — (10) Id., Introduzione. — (11) Id., — (12) Id., c. 6. — (13) Id., c 32.

umana (1), le dolci virtù, l'umanità, la beneficenza (2); la tacita guerra d'industria, la più umana e la più degna d'uomini ragionevoli » (3).

Presso i simboli della Giustizia sono due medaglie coi nomi di Risi e Gallarati Scotti, i due magistrati milanesi che, insieme col Beccaria, nella Consulta Governativa del 22 gennaio 1792 per la riforma del codice criminale di Lombardia votarono contro la pena di morte per i delitti comuni, esempio imitabile di quei filosofi che « i principj predicati nella oscurità non ismentiscono nella pubblica luce (4), e non aspettano che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane faccia succedere all'estremità dei mali un avviamento al bene, ma ne accelerano i passaggi intermedi con *buone leggi* (5), e così, evitando l'urto immenso degli errori, utili ai pochi potenti contro le verità utili ai molti deboli, rendono meno difficile, meno terribile meno luttuoso il passaggio pur necessario dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia, dalla tirannia alla libertà » (6). — In queste sentenze del Beccaria, pubblicate venticinque anni prima della rivoluzione francese, è un consiglio ed una minaccia ai moderatori della pubblica cosa.

L'immagine del filosofo che si innalza sui quadri allegorici del *Tempo* e della *Civiltà* è la personificazione delle *buone leggi* nel sistema penale, « che è la comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità e di malizia delle diverse nazioni » (7) ed ha per risultato ultimo *l'abolizione della pena di morte*. Questo principio, che Beccaria ha per il primo efficacemente dimostrato col metodo positivo, basato sulla morale, involge una intera riforma, una nuova teoria nella materia dei *Delitti e delle Pene*. Il momento in cui Beccaria esclama: « *Se dimostrerò non essere la pena di morte nè utile nè necessaria avrò vinto la causa dell' umanità* (8), è il punto culminante della sua vita intellettuale. Il Comitato ha perciò scolpito quelle parole immortali sul basamento che porta la statua del pensatore, effigiata quasi in atto di pronunziarle, escludendo ogni iscrizione, che, pur ricordando i meriti molteplici del personaggio, offenderebbe l'unità di concetto che informa tutto il Monumento. Concetto che nell' ordine filosofico non ha più contradditori, e colla maturità del tempo va perfezionando i codici di tutte le nazioni incivilite.

Quanta via abbia da noi fatto questo principio, e quanta gliene resti, è indicato nelle due epigrafi storiche: « *Italiani e Stranieri eressero, augurando che il voto 13 marzo 1865 della Camera dei Deputati per l'abolizione della pena di morte sia tradotto in legge.*

(1) *Dei delitti e delle pene*, c. 16 — (2) Id., c. 5 — (3) Id., Introduzione — (4) Id., c. 41. (5) Id., Introduzione. — (6) Id., c. 41. — (7) Id., c. 23. — (8) Id., c. 16.

Il Comitato si fece obbligo di ricordare sul Monumento questo vôto della Camera, perchè le esigenze dell'arte non gli permisero, come pur era nei suoi intendimenti (1), di incidervi i nomi degli Onorevoli Rappresentanti della Nazione che in Parlamento diedero il suffragio per l'abolizione (2), non che i nomi dei Municipii che risposero al nostro invito con adesioni ed offerte. Una menzione speciale sia qui tributata al Municipio di Milano, cui devesi il basamento e questa festa d'inaugurazione. Degna madre di Cesare Beccaria, questa nostra città, non solo ne onora la memoria con statue e commemorazioni, ma, ciò che esser deve più grato all'anima di Beccaria, ne eseguisce la volontà, distruggendo le vecchie prigioni, che sono ancora orribili caverne di supplizio (3), per fondare colla ingente spesa di un milione e mezzo il gran carcere giudiziario a sistema cellulare, secondo la unanime deliberazione del Consiglio Milanese del 26 p. p. novembre.

Azioni di lode e di grazie abbiano tutti gli altri Comuni che ci sussidiarono, fra cui per la cospicuità della somma e la grandezza del nome vengono prime le città di Napoli, di Roma, di Firenze, di Torino....

Il pensiero di Arnaldo, di Dante, di Machiavello è compiuto colla trasformazione di Roma papale in Roma capitale del Regno Nazionale, e gli spiriti di quei Grandi sono placati; ma il Monumento di Beccaria sorge ancora come protesta. Ben si estolle sul posto dove fu già la casa del carnefice, ma gli strumenti di morte non sono cancellati dal nostro codice penale, e dal Palazzo di Giustizia, che gli sta dirimpetto, ancora si levano i gemiti del condannato all'ultimo supplizio. Il giorno, in cui la inflessibile legge pronunzierà sentenza capitale, il nostro Monumento sarà coperto dagli emblemi del dolore. Che i Poteri dello Stato si uniscano ad allontanare e rendere impossibile per sempre quel giorno di vergogna e di lutto. Oh! allora con fronte più alta, con animo più sereno festeggeremo la memoria di Cesare Beccaria.

Il Comitato Esecutivo per l'erezione del Monumento, adempiuto il suo mandato (4), si dichiara sciolto, aspettando il giorno in cui possa nuovamente riunirsi intorno a questo marmo per iscolpirvi: *I Deputati e i Senatori del Regno d'Italia hanno votato l'abolizione della Pena di Morte.*

Milano, 19 Marzo 1871.

PROF. AMATO AMATI
Relatore del Comitato.

(1) Alleg. N.° XIV. — (2) Alleg. XV. — (3) *Dei delitti e delle pene*, c. 6. — (4) Allegato N. XVI, XVII e XVIII.

ALLEGATI

N.º 1.

COMMISSIONE

CONTE RENATO BORROMEO, Presidente.

Membri Nazionali.

AMATI Prof. AMATO . . . . *Milano.*
APORTI Avv. PIRRO . . . . *Milano.*
ARALDI ERIZZO Marchese PIETRO, Senatore, ... *Cremona.*
ARNABOLDI GAZZANIGA Nobile CARLO, ... *Pavia.*
BELINZAGHI Commendatore GIULIO, ... *Milano.*
BELLAZZI Deputato FEDERICO, ... *Milano.*
BERETTA AVV. FILIPPO, ... *Pavia.*
BROFFERIO AVV. ANGELO, ... *Torino.*
BUCCELLATI AVV. LEOPOLDO . . . . *Milano.*
BUCCELLATI Prof ANTONIO. . . . . *Milano.*
CANONICO Cav. Prof. TANCREDI . . . . *Torino.*
CARRARA Prof FRANCESCO. . . . . *Pisa.*
CASATI AVV. LUIGI . . . . *Milano.*
CONFORTI AVV. RAFFAELE, Deputato . . . . . . *Napoli.*
CRISPI AVV. FRANCESCO, Deputato. . . . . . . *Firenze.*
CAPOMAZZA Consigliere . . . . *Napoli.*
DE FILIPPO Comm. GENNARO. . . . . *Napoli.*
ELLERO Prof. PIETRO . . . . *Bologna.*
GABBA Prof. CARLO FRANCESCO . . . . *Pisa.*
GARIBALDI Gener. GIUSEPPE, Deputato . . . . . *Caprera.*
GIULINI AVV. FERDINANDO . . . . *Milano.*
GUAITA Nob GIUSEPPE . . . . *Milano.*
INDUNO Cav. DOMENICO Pittore. . . . . *Milano.*
MACCHI Deputato MAURO . . . . *Firenze.*
MANCINI Comm AVV. S P, Deputato . . . . . . *Firenze.*
MARLIANI Comm. EMANUELE, Senatore . . . . . *Bologna.*
MOLINELLI Prof. Cav. PIETRO. . . . . *Milano.*
MARZUCCHI Comm. CELSO, Senatore . . . . . . *Firenze.*

Ottolini Prof. Vittore . . . . *Milano.*
Palavicino Trivulzio Marchese Giorgio, Senatore . *San Fiorano.*
Panattoni Nob. Gius., Deputato . . . . *Firenze.*
Pessina Avv. Enrico, Deputato. . . . . *Napoli.*
Piazzi Avv. Giuseppe . . . . *Milano.*
Pierantoni Cav. Avv. Augusto, Prof. di diritto internazionale e costituzionale . . . . *Modena*
Pini Avv. Enrico . . . . *Milano.*
Piranelli Comm. Giuseppe, Deputato . . . . . . *Firenze.*
Plezza Avv. Giacomo, Senatore. . . . . *Torino.*
Righetti Dott. Carlo, Pubblicista. . . . . . . *Milano.*
Ricordi Avv. Annibale . . . . *Milano.*
Sailer Prof. Luigi . . . . *Milano.*
Strazza Cav. Prof. Giovanni, Scultore . . . . . . *Milano*
Tantardini Cav. Prof. Antonio, Scultore . . . . . *Milano.*
Tommaseo Niccolo' . . . . *Firenze.*

Membri Stranieri.

Beggs Tomaso, membro del Comitato inglese per l'abolizione della pena di morte a Londra . . . . . *Londra*
Blanc Louis . . . . *Parigi.*
Baiont Giovanni . . . . *Londra.*
De Hotzendorff, Prof. . . . . *Berlino.*
Duprat Pascal. . . . . *Torino.*
Favre Jules. . . . . *Parigi.*
Gilpin Carlo, membro del Comitato inglese per l'abolizione della pena di morte a Londra. . . . . *Londra.*
Guerney Samuele. . . . . *Londra.*
Mittermayer, Prof. . . . . *Heidelberga.*
Pyat Felix . . . . *Parigi.*
Stansfeld Lord Giacomo. . . . . *Londra.*
Hugo Victor . . . . *Guernesey.*
Varthensleben, Conte . . . . *Berlino.*

N.° II.

COMITATO ESECUTIVO

CONTE RENATO BORROMEO, Presidente.

AMATI prof AMATO.
BELINZAGHI comm. GIULIO.
BELLAZZI dep. FEDERICO.
BUCCELLATI prof. ANTONIO.
GUAITA nob. GIUSEPPE.
INDUNO cav. DOMENICO, pittore.
RIGHETTI dott CARLO.
SAILER prof. LUIGI (1).
STRAZZA cav. GIOVANNI, scultore.
TANTARDINI cav. ANTONIO, scultore.

N.° III.

Il *Comitato Esecutivo* aperse i suoi lavori pubblicando un manifesto colla data 15 gennaio 1865, nel quale erano svolti i proprî intendimenti.

Susseguentemente diramò circolari.

a) Ai Giornalisti, perchè pubblicassero il manifesto e aprissero sottoscrizioni.

b) Ai Municipj aventi più di 1000 abitanti, perchè mandassero adesioni ed offerte.

c) Ai Deputati, perchè nel centro de' loro collegi formassero Sottocommissioni raccoglitrici di offerte.

d) Ad illustri persone di molti capoluoghi di provincia, perchè istituissero Comitati corrispondenti all'oggetto di render popolare il principio dell'abolizione della pena di morte e per raccogliere offerte pel Monumento.

I giornali che maggiormente si resero benemeriti del Comitato, sia aprendo sottoscrizioni a favore del monumento, sia pubblicando documenti e comunicati della Commissione furono:

A Milano, la *Cronaca Grigia*, la *Gazzetta di Milano*, il *Pungolo*,

(1) Ritiratosi nel settembre 1870.

la *Perseveranza*, il *Secolo*, la *Lombardia*, il *Monitore degli Impiegati*, il *Corriere di Milano*. — A Parma, il *Panaro* — A Pisa, il *Cittadino* e la *Gazzetta di Pisa*. — Ad Intra, il *Lago Maggiore*. — A Padova, il *Giornale di Padova*. — A Monza, il *Segretario Comunale*. — A Verese, la *Liberta*. — A Torino, la *Gazzetta di Torino* e il *Velocipede*. — A Firenze, *L'Opinione*, il *Diritto*, la *Riforma* e il *Cesare Beccaria*. — A Lucca, il *Moccolino*. — A Genova, il *Movimento*. — A Venezia, la *Gazzetta Ufficiale*. — A Messina, *Politica e Commercio*. — A Pavia, il *Patriota*.

N.° IV.

Comitati Corrispondenti e loro Presidenti.

MALAGARI Conte ALESSANDRO, Presidente del Comitato corrispondente di . . . . *Ancona.*
STAMPACCHIA Dottor SALVATORE, Idem . . . . *Aquila.*
PELILLI Avv. GIACOMO, Idem . . . . *Ascoli Piceno.*
ANNICHINI Avv. MATTEO, idem . . . . *Bagnacavallo*
TIRICO GIUSEPPE, idem . . . . *Balvano.*
ERRICO Avv. CORRADO, Idem . . . . *Benevenla*
DELLA CELLA, Sindaco, Idem . . . . *Bobbio.*
MARLIANI EMANUELE, Senat. e Commend., idem. . . *Bologna.*
CAMOZZI VERTOVA G. B., Senatore, idem . . . . . *Bergamo.*
GAETANI TAMBURINI NICOLA, idem. . . . . *Brescia.*
ARGELLATI, Ing. idem . . . . *Canzo.*
CARNAZZA Prof. GABRIELE, idem . . . . *Catania.*
DE SANCTIS GIOVANNI, idem . . . . *Chieti.*
FARUFFINI Avv. GIOVANNI, idem . . . . *Codogno.*
CAPRANI Avv. ROMUALDO, idem . . . . *Como.*
TAVOLOTTI Avv. GIUSEPPE, idem . . . . *Cremona.*
PAROLA Dott. LUIGI, idem . . . . *Cuneo.*
GATTELLI Dott. GIOVANNI, Idem. . . . . *Ferrara.*
LORINI Cav. ANDREA, Consigliere, idem. . . . . . *Firenze.*
RICCI GRAMITTO ROCCO, idem . . . . *Girgenti.*
FERRINI Dott. ISIDORO, idem. . . . . *Grosseto.*
ROUGIER Dott. ACHILLE, sotto-prefetto, idem. . . . *Guastalla.*
ZACCARIA FRANCESCO, idem . . . . *Lecce.*

CRECCHI PASQUALE, Farm., Presidente del Comitato corrispondente di . . . . *Livorno.*
VIGNATI Prof. CESARE, idem . . . . *Lodi.*
BONFIGLI ANGELO, idem. . . . . *Lucca.*
RICCI Marchese GIACOMO, Avv., idem. . . . . . *Macerata.*
DAMIANI ABELE, idem. . . . . *Marsala.*
FULZI Dott. ANTONIO, Prof., idem . . . . *Messina.*
FERRARIO Dott. CARLO, idem. . . . . *Monza.*
LORDI Cav. DECIO, idem. . . . . *Muro.*
SAVARESE ROBERTO, Giureconsulto, idem . . . . . *Napoli.*
BROGGI Avv. ISIDORO, Procuratore del re, idem . . *Orvieto.*
TURRISI COLONNA Barone NICOLA, idem. . . . . . *Palermo.*
ALBASINI SCROSATI Dott. AURELIO, Avv., idem . . . *Pallanza.*
BRUNI Cav., Consigliere, idem . . . . *Parma.*
SULIS Dott. FRANCESCO, Prof., idem . . . . . . *Pavia.*
FIORUZZI Avv. CARLO, idem . . . . *Piacenza.*
CARRARA Prof. FRANCESCO, e GABBA Professore CARLO FRANCESCO, idem . . . . *Pisa.*
PASCALE Dott. EMILIO, Procuratore del re, idem . . *Potenza.*
LUCIFREDI LORENZO, idem. . . . . *P. Maurizio.*
MARTINELLI CARDONI Dott. GASPARE, idem . . . . *Ravenna.*
ROMEO Ing. PIETRO, idem. . . . . *Reggio di Cal.*
CHECCHETELLI Dep. GIUSEPPE, idem . . . . . . *Roma.*
MUCCIARELLI Prof. MARIANO, idem. . . . . . . *Siena.*
DE MONGROT Dott. ANTONIO, idem . . . . *Soragna.*
CASSANO Dott. ANTONIO, Procuratore del re, idem . . *Taranto.*
MEZZUCCELLI Avv. DIONISIO, idem. . . . . *Teramo.*
VILLA Avv. TOMMASO, idem . . . . *Torino.*
SANT' ANGELO, Proc. del re, e SORIA Cav., idem . . *Trani.*
MARTARANA SALVATORE, idem . . . . *Trapani.*
CURTI PETARDA Avv. GIOVANNI, idem . . . . . . *Trepievi.*
BORNAGHI CARLO, idem. . . . . *Treviglio.*
ANTONAZ, Redattore del giornale *Il Tempo*, idem . *Trieste.*
CARCANO Ing. CARLO, idem. . . . . *Varese.*
PASCOLATO, Prof. ALESSANDRO, idem . . . . . . *Venezia.*

Fra questi meritano speciale menzione onorevole per operosità ed efficace risultato di offerte quelli di *Benevento, Bergamo, Brescia, Chieti, Codogno, Cremona, Grosseto, Guastalla, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Messina, Monza, Pallanza, Pavia, Pisa, Siena, Soragna, Taranto, Trapani, Trepievi, Treviglio, Varese.*

N.° V.

Nella *Cronaca Grigia* in apposito Supplemento al N. 12, del 19 marzo 1865, vennero pubblicate le Lettere di adesione al Comitato dei seguenti Illustri Cittadini.

L. BLANO — Londra, 23 febbraio 1865.
RICCARDO CORDEN — Midhurst-Sussex, 2 marzo 1865.
VICTOR HUGO — Hauteville-House, 4 marzo 1865.
MITTERMAYER — Heidelberg, 5 marzo 1865.
G. GARIBALDI — Caprera, 6 marzo 1865.
J. STANSFELDS — Londra, 15 marzo 1865.
F. VON HOTZENDORFF — Berlino, 8 maggio 1865.
J. MICHELET — 29 giugno 1865
J. FAVRE — 1.° giugno 1865.
J. BRIGHT — Rochdale, 2 luglio 1865.

VI

ELENCO DEGLI OBLATORI

a) MUNICIPI.

Acquavivadelle fonti
Alessandria.
Angera.
Arcene.
Argenta.
Asciano
Azzate.
Bagnara.
Bagni di Lucca.
Bagnolo.
Barza.
Benevento.
Bergamo.
Besanzone.
Besate.
Bieno.
Binzago.
Bitonto
Bologna.
Boretto.
Borgo Ticino
Bovisio.
Bovolone.
Brescello.
Brescia.
Brivio.
Cadrezzate.
Camaiore
Campiglia.
Canzo
Capodistria
Capronno.
Carpinone.
Casalgrande.
Casalmaggiore.
Casalpusterlengo.
Cascina
Castelfiorentino.
Castelfranco.
Castellamare
Castel S. Giovanni.
Castelspina.
Castellucchio.
Castro Giovanni.
Cavarzere.
Cesena.
Chioggia.
Civitanova.
Codogno.
Collecchio.
Comacchio.
Concordia.
Corpi S. di Milano.
Costa de' Nobili.

Cremona.
Esta.
Feltre.
Fermo.
Filottrano.
Finale.
Firenze.
Fombio.
Fucecchio.
Garbagnate.
Genivolta.
Giussano.
Gnaltieri.
Guardamiglio.
Guastalla.
Iseo.
Ispra.
Lastra a Signa.
Leno.
Lesa.
Lestizza.
Lezza.
Limbiate.
Lisanza.
Livorno.
Lojano.
Lonigo.
Lucca.
Luzzara.
Macerata.
Mantova.
Marano sul Panaro.
Marcaria.
Marigliano.
Massa e Cozzile.
Massa lombarda.
Massa Marittima.
Matelica.
Melegnano.
Melzo.
Mercato S. Savarino.
Messina.
Mezzanego.
Milano.
Mirabello ed Uniti.
Mirandola.
Monsanvito.
Montesilvano.
Motteggiana.
Monza.
Muro.
Napoli.
Nibbiano.
Osnago.
Oviglio.
Paduli.
Pallanza.
Palo del Colle.
Pavia.
Pescaglia.
Pescia.
Pettorano sul Gizio.
Piacenza.
Pietrasanta.
Pieve d'Olmi.
Pinerolo.
Pisa.
Pistoja.
Poggio Rusco.
Pollenza.
Ponte Lambro.
Ponte Vico.
Predosa.
Ranco.
Ravenna.
Refrancore.
Reggio di Calabria.
Reggiolo.
Rezzago.
Rezzato.
Rieti.
Riva di Trento.
Roma.
Rosasco.
Rovereto di Trento.
Rovigo.
Sabbioneta.
S. Daniele.
S. Elpidio.
S. Giov. in Persiceto.
S. Lorenzo in Campo.
S. Possidonio.
S. Cristina e Bisone.
Santa Maria a Vico.
Saronno.
Selino.
Sesto.
Sezzè.
Siena.
Soragna.
Sovere.
Spezia.
Stagno Pagliaro.
Suna.
Taino.
Torino.
Trapani.
Tredozio.
Trento.
Treviglio.
Treviso.
Varese.
Venezia.
Vico Marino.
Vigevano.
Villorba.
Volterra.
Zoagliо.

b) **SOCIETA' DIVERSE**

Camera di Disciplina degli Avvocati . . . . . . Lucca.
Circolo Liberale . . . . Bergamo.
Congregazione di Carità . . . . Guastalla.
Consiglio d'Amministrazione del collegio Ghislieri. Pavia.
Convittori del collegio Zasio . . . . Varese.

Fratellanza Artigiana . . . . Lucca.
Insegnanti presso l'Istituto Tecnico . . . . . . Pavia.
Impiegati della Banca Nazionale . . . . Pavia.
Impiegati della Cassa di risparmio . . . . . . Monza
Martinelli prof. Domenico per un antico Comitato . Bologna.
Redazione della Gazzetta . . . . Milano.
Scuole Comunali . . . . Travedona.
Studenti del Liceo . . . . Milano.
Studenti dell'Università . . . . Siena.
Società Operaia . . . . Colico.
Società dei Giureconsulti . . . . Berlino.
Società Massonica — Amici veri dei Virtuosi . . Livorno.
Società patriotica femminile . . . . Milano.
Società Operaja . . . . Macerata.
Società Universitaria . . . . Macerata.
Società Filodrammatica . . . . Treviglio.
Società Filarmonica . . . . Vergobbio.
Società del Casino di Commercio . . . . Livorno.
Società degli artisti . . . . Livorno.
Società Copernicana Torn . . . . Berlino.
Società di Mutuo soccorso degli Impiegati . . . . Milano.
Società degli Avvocati . . . . Milano.
Società degli Impiegati . . . . Milano.
Ufficiali e Impiegati del Genio . . . . Pavia.
Ufficiali del 6.° Reggimento Artiglieria . . . . . Pavia.

NB. *Per l'Elenco degli Oblatori (Cittadini) vedasi a pag* 332.

N.° VII.

1.° Circolari diverse agli Elettori ed ai Deputati al Parlamento in data 20 marzo, 30 giugno, 29 luglio 1865, 14 gennaio 1867.
2.° Indirizzo 2 luglio 1865 al Presidente degli Stati Uniti d'America, Andrea Johnson, in favore di Davis.
3.° Protesta 28 Novembre 1868 al Sommo Pontefice in occasione della sentenza capitale contro Monti e Tognetti.
4.° Indirizzo a S. M. il Re per la grazia al milite Barsanti, in data 18 giugno 1870.

N.° VIII.

Le *Società Estere per l'abolizione della Pena di Morte* in diretta corrispondenza col nostro Comitato sono quelle di:

LONDRA — LIPSIA — BERLINO e LINZ SUL DANUBIO

N.° IX.

Atti del Comitato 11 maggio e 29 luglio 1865.

N.° X.

Atti del Comitato 11 maggio, 17 dicembre 1865 e 7 novembre 1870.

N.° XI.

GIUNTA ARTISTICA

Rappresentanti la Commissione.

CONTE RENATO BORROMEO, Presidente.

Prof. AMATI AMATO
Cav. DOMENICO INDUNO
Prof. VITTORE OTTOLINI
Prof. LUIGI SAILER
Prof. Cav. GIOVANNI STRAZZA
Prof. Cav. ANTONIO TANTARDINI.

Rappresentante il Municipio di Milano.

Architetto Ingegnere LUIGI TATTI, assessore Municipale.

I giudizi motivati e le deliberazioni della detta Giunta leggonsi negli Atti del Comitato 16 agosto e 16 novembre 1868.

N.° XII.

Contratto notarile 12 dicembre 1868, rogato dal notaio De-Simoni.

N.° XIII.

Atti di Collaudo 3 aprile, 14 novembre, 5 dicembre 1869; 14 giugno 1870; 15 gennaio 1871.

N.° XIV.

Circolare 20 marzo 1865.

N.° XV.

Verbale 19 febbrajo 1871 con cui il Comitato esecutivo centrale nominava una Commissione per la inaugurazione del Monumento, così costituita:

BORROMEO Conte RENATO, Presid.
BUCCELLATI Prof. ANTONIO.
INDUNO Cav. DOMENICO
APORTI Avv. PIRRO.
GIULINI Avv. FERDINANDO.
PINI Avv. ENRICO.
RICORDI Avv. ANNIBALE.

N.° XVI.

Elenco dei Deputati che nella tornata del 13 marzo 1865 votarono per l'abolizione della Pena di Morte.

ALLIEVI C.te A. ora pref. di Verona.
AMICARELLI Sacerdote IPPOLITO.
ANDREUZZI Avv. FERDINANDO.
ANGUISSOLA Avv.
AVEZZANA Generale GIUSEPPE.
BALDACCHINI SAVERIO.
BALLANTI Avv. PANFILO.
BARGONI Comm. ANGELO.
BELLAZZI FEDERICO.
BELLI GIOVANNI.
BERARDI.
BERTEA Avv. CESARE.
BERTI Prof. LODOVICO.
BARTOZZI.
BETTI
BIANCHI Prof. CELESTINO.
BICHI.
BOGDI Z. C.
BONGHI Prof. RUGGIERO.
BORGATTI.
BORROMEO Conte GUIDO.
BOSSI.
BOTTA.
BOTTERO Avv. GIUSEPPE BATT.
BRACCI GIACOMO.
BRAICO.
BRIGANTI BELLINI GIUSEPPE.
BROFFERIO Avv. ANGELO.
BRUNETTI Avv. GAETANO.
BUSACCA RAFFAELE.
CADOLINI Ing. GIOVANNI.
CAIROLI BENEDETTO.
CALVINO SALVATORE.
CAMERATA SCOVAZZO, Barone FR.
CAMOZZI Nob. GABRIELE.
CANTU' CESARE.
CAPONE Avv. FILIPPO.
CASTAGNOLA Avv. STEFANO.
CASTROMEDIANO Duca SIGISMONDO.
CEMPINI.
CEPOLLA VINCENZO.
CIPRIANI Prof. EMILIO.
COLACCHIONI
CONTI
COPPINO Prof. MICHELE.
CORRENTI Comm. CESARE.
COSENZ Generale ENRICO.
CRISPI Avv. FRANCESCO
CURZIO Avv. FRANCESCO.
CUTINELLI GIOACHINO.
CUZZETTI.
DALLA ROSA.
D'AMIS Maggiore DOMENICO
D'ANCONA Ing. SANSONE
DE BONI Avv. GIUSEPPE.
DE BENEDETTI.
DE CESARE Prof. CARLO.
DE DONNO.
DE FILIPPO Comm. GENNARO.
DELLA CROCE ELIA.

De Lucca Prof. Francesco.
De Pazzi March. Guglielmo.
De Pretis Comm. Agostino.
De Vincenzi Prof. Giuseppe.
D'Ondez Reggio Barone Vito.
Ercole Paolo.
Fabbricatore Prof. Bruto.
Fabrizi Avv. Giovanni.
Fabrizi Generale Nicola.
Farina Maurizio.
Farini Domenico.
Ferrario Dott. Carlo.
Fiorenzi.
Galeotti.
Gigliucci Conte Gio, Batt.
Giustiniani Conte Gio. Batt.
Golia.
Gravina Cons. Luigi.
Greco Avv. Antonio.
Greco Cassia Avv. Luigi.
Griffini Luogot-gen. Paolo.
Grossi Angelo.
Guerrieri Gonz. March. Anselmo.
Guerrieri Gonz. March. Carlo.
La Porta Luigi.
Leopardi Pier Silvestro.
Longo Maggior generale Giacomo.
Lovito Francesco.
Maccabruni.
Macchi Prof. Mauro.
Maceri Avv. B.
Macry Prof
Malenchini Colonnello Vincenzo
Mancini Comm. Stanislao Paeq
Mandoi Albanese Francesco.
Marescotti Prof Angelo.
Mari Avv. Adriano.
Marsico Barone Gaspare.
Martinelli Prof. Domenico.
Massarani Avv. Tullo.
Massei Prof. Carlo.
Menechini Andrea.
Menighetti Tito.
Mezzacapo.
Miceli Avv. Luigi.
Molfino Prof. Giorgio Ambrogio.
Montecchi.
Monzani Avv. Cirillo.
Mordini Avv. Antonio.
Moretti Andrea.
Morosoli Avv. Robustiano.
Mureddu Giovanni.
Nisco Nicola.
Panattoni Comm. Giuseppe.
Papa Avv. Carlo.
Peloni.
Piroli Avv. Giuseppe.
Pisanelli Comm. Giuseppe.
Plutino Antonino
Poerio Carlo.
Polti Avv. Achille.
Ranieri Avv. Antonio.
Rasponi March. Gioacchino
Regnoli Avv. Greste.
Restelli Avv. Francesco.
Ricasoli Barone Bettino.
Ricci March. Vincenzo.
Romeo Ing. Pietro.
Ronchei Avv. Amos.
Rubieri Ermolao.
Ruschi.
Salaris Nob. Francesco.
Salvagnoli Marchetti Nob. Ant.
Scalini Gaetano.
Schiavoni.
Scruli Napoleone
Siccoli Stefano.
Silvani Avv. Paolo.
Silvestrelli Prof. Luigi.
Sineo Riccardo
Speciale Martino.
Speroni Ing. Giuseppe.
Tarassi Panfilo.
Tamaio Colonnello Giorgio.
Tecchio Conte Sebastiano.
Tenca dott. Carlo.
Tonelli.
Toscanelli Nob. Giuseppe.
Trigona.
Venturelli Avv. Francesco.
Zanardelli Avv. Giuseppe.
Zuppetta.

N.° XVII.

Parole del Presidente del Comitato per l'atto di consegna al Municipio di Milano, del Monumento e dell'Elenco dei Cooperatori.

Piacciavi consentire, o signori, che, quale Presidente della Commissione Centrale e del Comitato Esecutivo pel Monumento a Cesare Beccaria, io faccia precedere alla apertura della cerimonia, per la quale qui ci troviamo riuniti, alcune dichiarazioni di sentito dovere verso di Voi, ed alcune pratiche di regolarità nei rapporti del Comitato coll'illustre e tanto benemerita civica Rappresentanza.

Sì La Commissione Centrale ed il Comitato che vi chiamarono a rendere coll'onoranda presenza Vostra più solenne il tributo di venerazione, che, non la sola Milano, ma tutta la Nazione intende consacrare in questo Monumento alla memoria di un grande Filosofo, e ad un santo Principio d'alta moralità da Lui con audacia evangelizzato, Vi salutano con reverenza, e Vi ringraziano del lusinghiero Vostro intervento alla odierna festività inaugurale, e mandano pure il saluto della stima e della riconoscenza a tutti quei benemeriti assenti, Nazionali e Stranieri, che col concorso delle proprie offerte, e colla propria cooperazione morale, resero possibile, alla fin fine, il compimento di questo vôto, di questo sacro debito d'Italia nostra verso un illustre suo figlio.

E rassegnando poi, esaurito da questo momento, il mandato del quale a sommo onore si trovavano rivestiti, fanno contemporanea consegna, a perenne conservazione, tanto dell'Opera monumentale, quanto dell'Elenco nominativo dei generosi contribuenti, all'Illustre Municipio di questa Metropoli, il quale, con larghissimo appoggio di mezzi, e con sapiente deferenza, sorresse e spinse il soddisfacimento della umanitaria patriottica aspirazione.

Finalmente la Commissione Centrale e il Comitato Esecutivo invocano la benigna indulgenza Vostra sul proprio operato che, a giustificazione, vanno a sottoporvi ad esame in apposito dilucidativo *Rendiconto*, ed indi tosto, dividendo gli impulsi della giusta vostra impazienza, lasciano libero il campo della maschia parola alla sublime eloquenza di contemporanea Itala Celebrità.

RENATO BORROMEO, *Presid.*

N.° XVIII.

N. 381/385 *di Rep* N 1366 *di Reg.*

REGNO D'ITALIA

L'anno millesettecentosettantuno — 1871 — addì 17 — diciassette marzo in Milano

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Per iniziativa di alcuni Cittadini venne istituito in questa Città il *Comitato esecutivo Centrale pel Monumento Nazionale al primo propugnatore dell'abolizione della pena di morte* — ***Cesare Beccaria.***

Italiani e Stranieri d'ogni paese accorsero a prestarvi adesione, o colla influenza del nome, o col sussidio di mezzi, e mercè il concorso di tutti, la Commissione ha potuto raggiungere lo scopo di tradurre in atto il vôto lungamente nutrito dai concittadini del gran filosofo.

E prima in questa gara fu la Rappresentanza del Municipio di Milano, che, prestando l'area, offerse e sostenne anche a proprio carico esclusivo le spese del basamento e quelle della inaugurazione del Monumento

Nel concorso apertosi per la esecuzione del Monumento, venne prescelto il distinto scultore Signor Giuseppe Grandi, che vi si accinse con ispeciale impegno, e seppe condurre a termine il lavoro, superando la aspettativa e con plauso universale.

Con ciò, raggiuntosi lo scopo della Commissione Centrale suddetta,

ed esaurito il suo cómpito, deve ora la stessa inaugurando quel Patrio Monumento, provvedere a che venga consegnato e rimesso a cui appartiene, per rappresentanza di tutti, ed a cui ne spetta la custodia e la manutenzione, sia in omaggio all'uomo ed al principio umanitario, quanto a Monumento di lustro e decoro per la Città nostra.

E perchè ciò abbia a constare da solenne e formale Atto, si sono costituiti avanti di me Notajo infrascritto ed alla presenza dei pure infrascritti testimoni noti ed idonei, gli illustrissimi signori: Conte Renato Borromeo fu Conte Giberto, domiciliato in Milano, via Capuccio, N. 7; Prof. Sac. Dott. Antonio Buccellati fu Luigi, domiciliato in Milano, via Amedei, N. 4; Induno Cav. Domenico fu Sig. Marco, domiciliato in Milano, via Monforte, N. 6.

Il primo nella qualità di Presidente della Commissione Centrale suddetta pel Monumento Beccaria; e gli altri due, quali Membri della Commissione stessa ed a ciò specialmente delegati.

L'Illustriss. Sig. Commend. Giulio Belinzaghi, fu Sig. Giovanni, domiciliato in Milano, via Andegari, N. 14, nella qualità di Sindaco della Città di Milano; e con esso, gli Onorevoli Sigg. Vanotti Ing. Cav. Augusto di Paolo, domiciliato in Milano, Piazza Belgiojoso, N. 2, Pirovano Ing. Nicola fu Davide, domiciliato in via Borgonovo, N. 29, in Milano, entrambi, nella qualità di Assessori della Giunta Municipale della Città di Milano.

Dette parti ratificando la premessa narrativa, rispettivamente in quanto il riguarda per la loro rappresentanza, hanno stipulato e dichiarato quanto segue:

L'Illustriss. Sig. Conte Renato Borromeo e gli Egregi Signori Prof. Dott. Antonio Buccellati, e Cav. Domenico Induno, in rappresentanza del Comitato esecutivo Centrale pel Monumento Nazionale a ***Cesare Beccaria*** ed in adempimento allo speciale incarico ad essi affidato;

Hanno dichiarato di consegnare, rimettere e rilasciare, come consegnano, rilasciano e rimettono, onde sia conservato quel monumento dedicato dalla Nazione in omaggio del rinomato filosofo italiano

Alla Città di Milano, e per essa all'Illustriss. Sig. Comm. Giulio Belinzaghi, Sindaco, ed alli Sigg. Ing. Cav. Augusto Vanotti ed Ing. Nicola Pirovano Assessori;

Che accettano, come dichiarano, per conto e rappresentanza della Città di Milano;

Il monumento che per cura della Commissione suddetta venne eretto in questa città e dedicato a ***Cesare Beccaria***, sul largo del Palazzo di Giustizia, consistente in una statua di marmo di Carrara, opera lodata dello scultore Giuseppe Grandi, innalzata sopra basa-

mento di marmo granito, di Monte Orfano, con due bassorilievi in bronzo, rappresentanti due Allegorie, ed avente negli altri due lati due lapidi di marmo Carrara, incorniciate nel basamento stesso, nelle quali è scolpito, in quella a destra della Statua, il seguente brano di citazione: *Se dimostrerò non essere la pena di morte, nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa della umanità . . . . . .* (*Dei delitti e delle pene.* 1764), ed in quella a sinistra, la seguente leggenda commemorativa: — *Italiani e Stranieri eressero, augurando che il voto 13 Marzo 1865 della Camera dei Deputati per l'***abolizione della pena di morte** *sia tradotto in Legge.*

E ciò coi migliori modi di tradizione simbolica e consensuale, e con dichiarazione anche che debba valere come modo, completamento, e seguito di tradizione, la consegna di Copia Autentica del presente Atto alla Rappresentanza Municipale.

Gli Onorevoli Rappresentanti suddetti, dichiarando di accettare detta consegna e rilascio,¹ rendono di ciò atto alla Rappresentanza del Comitato, non senza esprimere la propria soddisfazione per l'opera dallo stesso prestata, e per la quale venne raggiunto il duplice scopo, di inneggiare alla Memoria di un grande Cittadino, e di abbellire la Città stessa di un insigne Monumento d'arte; promettendo ed obbligandosi alla sua volta la rappresentanza sullodata, di conservario alla memoria dei posteri ad omaggio come sopra.

E ad avvertirsi che nella Scheda di sottoscrizione fu promesso che il nome di tutti i sottoscrittori verrebbe accolto a perpetua testimonianza ed elogio per essi, sul Monumento stesso, e che ciò non essendosi potuto eseguire, non consentendolo gli spazii del basamento, per il numero grandissimo dei concorrenti, il Comitato Centrale credette supplirvi in qualche modo, raccogliendone e stampandone, in Albo apposito, tutti i nomi; Albo che verrà consegnato all'Onorevole Rappresentanza del Comune di Milano, non appena sarà chiusa la sottoscrizione ed ultimato lo spoglio dei bollettarii, onde lo conservi nell'Archivio Municipale a perpetua memoria ed onore dei sottoscrittori.

Le spese di questo rogito, tassa registro, quelle delle due copie autentiche, l'una pel Municipio di Milano, e l'altra pel Comitato, ed ogni altra relativa e dipendente, si ritengono a carico del Comitato stesso.

E richiesto io Notaio sottoscritto conoscente delle Parti, ho steso e fui rogato del presente Atto da conservare nelle mie abbreviature con facoltà di darne copia, cerziorate le Parti dell'importanza dell'atto medesimo e delle leggi relative.

Fatto, letto e pubblicato in Milano in altra delle Aule del Pa-

lazzo Municipale della Città di Milano e primo piano verso strada, presenti i signori Luigi Cozzi del fu Filippo, via S. Vito, N. 5, e Luigi Brambilla del fu Giuseppe, vicolo del Bindellino, N. 3, entrambi domiciliati in Milano, testimoni noti ed idonei qui sottofirmati dopo le Parti con me Notaio per ultimo.

Firmato all'originale:

RENATO BORROMEO, Presid.

Prof. ANTONIO BUCCELLATI
DOMENICO INDUNO
G. BELLINZAGHI, Sindaco
Ing. AUGUSTO VANOTTI
Ing. NICOLA PIROVANO.

Sottoscritti:

COZZI LUIGI, testimonio.
BRAMBILLA LUIGI, testimonio.

Previo il segno del Tabellionato: Firmato all'originale, Dott. GAETANO DE SIMONI, del vivente Sig. Rag. DIEGO, Notaio della Provincia di Milano, residente in Cassano d'Adda.

Tenore di Registrazione. Registrato a Cassano d'Adda il 17 marzo 1871, volume III, Atti Pubblici, foglio 178, N.° 57, esatte lire una e centesimi venti.

Previo il timbro d'Ufficio: Firmato Dott. GABRIONETA, Ricevitore.

ELENCO DEGLI OBLATORI

CITTADINI.

A

Anconazzi . . . . Milano
Arcellazzi Amilcare. . . . . . . »
Andreani Vincenzo . . . . »
Angeleri Pietro, stud. . . . . Pavia
Andreani Carlo . . . . Gorenno
Andreani Alessandro . . . . . . »
Andreani Francesco . . . . »
Aoelli Ing. Franco . . . . . . Pavia
Adami Dott. G. B. notaio . . . »
Amistani Paolo . . . . .Gravedona
Aggio Malloni Virginia . . . . »
Angelinella Avv. F. . . . . . . Domaso
Aureggi Angela. . . . . »
Angelinella Luigia . . . . »
Albani Paolo . . . . Varese
Albani Federico . . . . »
Asiori Felice . . . . »
Anderbegani Arturo . . . . . . »
Ambroselli Antonio . . . . . . »
Angelini Pietro. . . . . »
Aliprandi Franco . . . . »
Andreani Dott. Severino. . . . »
Arcellazzi Ing. . . . . Velate
Arrigoni Francesco . . . . . . Gavirate
Angelini Giuseppe . . . . »
Acquistapace, Ricev. . . . . . Saltrio
Ambrosoi Luigi, stud. . . . . . Pavia
Angeli Tomasina . . . . Monate
Aoella Antonio . . . . Legnano
Ambrosini Giuseppe . . . . . . Bodio
Ambroselli Michele. . . . . . Capolago
Ambroselli Pasquale . . . . . . »
Andreoli Carlo. . . . . Guastalla
Acerbi Alessandro . . . . »
Arosio Enrico . . . . »
Anlon n Luigi . . . . Gualtieri
Asinari Dottor Davide . . . . . »
Ascari Carlo. . . . . Rolo
Ascari Carlo, studente . . . . . »
Allisvno Ferdinando. . . . . . Novellara
Angeli Candido . . . . Luzzara
Allegrelli Dott. Vinc. . . . . Reggiolo
Adelappi Filippo . . . . Guastalla
Agrati Rag. Giovanni. . . . . Milano
Alessandri Pietro . . . . »
Andreoli Faustino . . . . »
Andreoli Carlo . . . . »
Arbio Cesare . . . . Tunisi
Avella Liberato. . . . . »
Agnoli Antonio . . . . »
Asano A. . . . . »
Alla Giovanni . . . . »
Avellaro Franco . . . . »
Alzati Filippo, studente . . . Pavia
Albasini Scrosati Avv. A. . . Milano
Arnaldi Carlo, consigl. . . . . Pallanza
Aufiero Felice, giudice . . . . Cerreto S
Acanfora Pietro, cancell. . . . »
Anguilli Vito Luigi . . . . Colle Sannite
Abbamondi Ottavio . . . . . . Vitulano
Antonietti Dott. Gael . . . . . Monza
Antonietti Eugenio . . . . »
Albani Carlo . . . . »
Alessi L. . . . . Lucca
Agosto . . . . »
Arrighi Pietro. . . . . »
Albisi Jacopo . . . . »
Andreuccetti N. . . . . »
Alcardi Tito . . . . Lodi
Alario Giovanni . . . . Palosco
Argenti Eugenio . . . . Trapani
Ali Giulio, avvocato . . . . . . »
Aglio Dott. Giuseppe . . . . . Cremona
Asciutti Achille . . . . Lucca
Avanzini Nicodemo . . . . »
Allegrini Ing. Giovacchino . . »
Andre Vincenzo, stud . . . . . Pisa
Aresi Felice . . . . .Pagazzano
Alessi Antonino . . . . Messina
Aldbrandi Saverio. . . . . »
Ambrosoli Pietro, stud . . . . Pavia
Agresta Giuseppe . . . . Messina

Avilabile B. Michele . . . . Napoli
Aspronl Giorgio . . . . »
Agazzi Prof. Ferd. . . . . . Pavia
Alberizzi Luigi . . . . »
Anselmo Vincenzo . . . . . . Messina
Andrè Gius. stud. . . . . . . Pisa
Agarri Pietro . . . . Soragna
Andreozzi Tito . . . . . . Giuncorina
Arus Raffaello . . . . Follonica
Agnolozzi A. pretore . Isola del Giglio
Aldi Stefano . . . . »
Avonii Dott. Tito . . . . Grosseto
Arrighi Vincenzo . . . . »
Adami Ulisse . . . . »
Amalini Angelo . . . . Tornialla
Avunli Carlo . . . . Scansana
Armelani Luigi . . . . »
Agostini Bernard . . Massa Marittima
Aporti Avv. Pirro . . . . . . Milano
Aporti Bizzozzero Adele . . . . »
Arinaglia Avv. Luigi . . . . . Brescia
Asinifi Gagliano . . . . Bovegno
Albertini Avv. Sania . . . . . Brescia
Agostini Natale . . . . Asola
Amati Prof. Amato . . . . . . Bergamo
Alberti Carlo . . . . Firenze
Andreani Dott. A. . . . . »
Albezoni Gaspare . . . . . . Milano

B

Buzzi Federico . . . . Milano
Bazzi Paolo . . . . »
Brivio Giuseppe . . . . »
Bellorioi Paolo . . . . —
Bonomi Ing. Giuseppe . . . . . »
Bassi Nob. Carlo . . . . »
Balzarelli . . . . »
Bernardoni Cav. Gius. . . . . »
Burocco Paolo . . . . »
Barinaili Domenico . . . . . . »
Brusa Sofia . . . . »
Brusa Angelo . . . . »
Bernasconi Leopoldo . . . . . . »
Bosisio Andrea . . . . »
Benola Carlo . . . . »
Bonola Felice . . . . »
Bazzoni Dott. Carlo . . . . . . »
Benvenuti Comm. Matteo . . . »
Besana Ing. Carlo . . . . »
Banigni Olivieri Barch . . . . . »
Belloni Franco . . . . »
Bertarelli Gios. Negoz. . . . . »
Buraschi Rag. Paolo . . . . . . »
Belusetti Giuseppe . . . . . . »
Baggi Giobbe . . . . »
Belli Cav. Carlo . . . . Intra

Berralli Carlo . . . . Varallo
Bano Gio. Batt. . . . . »
Bonfanti Battista . . . . Brivio
Bentivoglio Dionigi . . . . . Milano
Buzzi Leone L. scultore . . . . »
Baggi Giobbe Vittorio . . . . . »
Bianchi Ambr. maestro . . . . »
Balabio Angelo . . . . »
Brambilla Giosuè, Parr. Ponte Lambro
Bosizio Edoardo . . . . Canzo
Buscali Giov. Ant. . . . . . . Lezza
Baggio Giacomo . . . . Zoaglio
Biaghi Giuglio, stud. . . . . Pavia
Brasalerri Carlo . . . . »
Gullum Angelo . . . . »
Berzio Carlo . . . . »
Benini Aurelio . . . . »
Baglinoca Gio. Batt. . . . . . »
Braraschi . . . . »
Balsamo Crivelli Gius. . . . . »
Drusali Carlo . . . . »
Bellazzi Dep. Fed. . . . . . . Milano
Bosman Giulia . . . . »
Bosisio Antonietta . . . . »
Bosisio Filippo . . . . »
Boselli Melli Gius. . . . . . . Graved
Baliiga Teodoro . . . . Doria
Barradelli Sac. Ambr. . . . . Gorrenno
Barindelli Caterina . . . . . . »
Banalini Dott. Ian . . . . »
Bassini Gaetano . . . . Pavia
Bassini Gio. Batt. . . . . »
Bonzita Dott. Carlo . . . . . . »
Beccari Ing. Lanir . . . . »
Brugnatelli Ing. Em. . . . . . »
Barbèio Rag. Gius. . . . . . . »
Bremb[illegible] Cav. Ital. . . . . . . »
Bossini Prof. Luigi . . . . . . »
Baravalle Prof. Carlo . . . . . »
Bundel Ing. Gio. Batt. . . . . »
Bozzi Avv. Achille . . . . . . »
Buzzi Sac. D. Vice DirAl. del
Coll. Ghislieri . . . . »
Beccaria Nob. Dott. C. . . . . »
Busca Cap. Gaetano . . . . . . »
Berdoll Giovannina . . . . . . Varese
Bellini Cav. Pietro, ing. . . . Pisa
Bianchi Francesco . . . . . . Gravod.
Bianchi Angelo . . . . »
Bianchi Marietta . . . . »
Bianchi Rosa . . . . »
Bianchi Elisa . . . . »
Barbieri Carlo . . . . Domaso
Bulgheroni Pasquale . . . . . »
Brzula Giuseppe . . . . »
Baraggi Teresa . . . . »
Baroggi Maria . . . . »
Bonocina Francesca . . . . . . »

Badio Catterina	Domaso
Bordoli Assunta	»
Beltoli Giuseppe	Gera
Bardelli Ermelinda	Varese
Bignami Marianna	»
Bajoni Ernesto	»
Bianchi Giovanni	»
Bossi Serafino	»
Bianchi Luigi	»
Borsotti Gabriello	»
Busca Alessandro	»
Becalli Giovanni	»
Bellazzaghi Comm. Giulio	Milano
Biondi Eugenio	»
Besozzi Rabaiiani Cesare	»
Bianchi Angelo	Varese
Bolchini Dott. Franc.	»
Bolchini Dott. Gius.	»
Bolchini Antonio	»
Bolchini Giovanni	»
Bolchini Fanny	»
Bolchini Luigi	»
Bregonzio Giuseppe	»
Bardelli Francesco	»
Battaglia Francesco	»
Beanaglia Giovanni	»
Buzzi Tranquillo	»
Bianchi Francesco	»
Bari Salvatore	»
Brusa e Baldi	»
Brusa Domenico	»
Brugnoni Luigi	»
Bellinetti Antonio	»
Borri Angelo	»
Bianchi Felice	»
Benetti Enrico	»
Burri Luigi	»
Brumani Antonio	»
Bernasconi Dott. C. B.	Cuvio
Bizzozero Carlo	S. Giano
Bizzozero Angelo	»
Bianchi Stefano	Borza
Bianchi Fermo	»
Basselli Francesco	»
Bajoni Giuseppe	Lonnago
Bodio Giuseppe	Ceprosno
Bodio Camponaro	»
Basselli Domenico	»
Bianchi Ambrogio	»
Begnotti Carlo	»
Brovelli Francesco	Ranco
Brovelli Pietro	»
Brovelli Giuseppe	»
Brovelli Giosuè	»
Brovelli Antonio	»
Brovelli Bartolomeo	Angera
Brovelli Giovanni	»
Berlui Giuseppe	»
Baj Benedetto	Gavirate
Baj Aurelio	»
Buzzi Luigi	»
Buzzi Antonio	»
Besozzi Luigi	»
Besozzi Carlo	»
Broggi Pietro	»
Bianchi Giovanni	»
Besozzi Luigi	»
Buzzi Giuseppe	»
Besozzi Giuseppe	»
Baj Giuseppe	»
Baj Oreste	»
Baj Angelo	»
Baj Augusto	»
Buzzi Giuseppe	»
Buzzi Bellisia	»
Bossi Domenico	»
Bossi Antonio	»
Barassi Teresa	»
Bianchi Giuseppe	Saltrio
Bettorini Prof. Giac.	Travedona
Bertoletti Giacinto	»
Bargoni Giuseppe	»
Bigatti Annunciata	Bariano
Bellani Anna	»
Biancini Pietro	»
Biancini Carlo	»
Brevi Cristoforo	»
Bergamaschi Angelo	»
Bottieri Lodovico farm.	Caravaggio
Bianchi Francesco	»
Melli Gio. Batt.	»
Melli Antonio	»
Belli Emilia	»
Benigni Giuseppe	Pagazzano
Bonanomi Antonio	Romano
Bertoletti Avv. Pietro	»
Bianchi Carlo, in nome di varj Studenti	Cremona
Busenino Campo Alberto	Trapani
Badalacchi Nicola, stud.	Pisa
Bartolini C. »	»
Balbini-Salvetti C. »	»
Branchi Giovanni »	»
Branchi Cesare »	»
Bicchierai Ignazio »	»
Billunghi Timol. »	»
Bardi Alessandro »	»
Bensasson Enrico »	»
Bianchi D. G. »	»
Bianchi Emilio »	»
Barzellotti Giac. »	»
Bellarioi Archimede »	»
Bodolli Ippolito	»
Bisogni Francesco	Messina
Balsamo Marchese	»
Bozzo Gaetano	»

Bellari Michelangelo . . . . . Messina
Beufigri Gaetano . . . . »
Baezo Domenico . . . . »
Barbera Gaetano . . . . »
Barile Antonio . . . . »
Bubring Enrico . . . . Berlino
Braidanti Antonio . . . . . . Soragna
Braidanti Giuseppe . . . . . . »
Billi Anniocle . . . . Follonica
Buonagrudi Alessandro . . . . »
Bovizzone . . . . »
Baldini Davide . . . . »
Bisecchi Giuseppe . . . . »
Bellamini Dott. Pietro Isole del Giglio
Broerini Furiro . . . . »
Bafiigi Dott. Franc. . . . . . »
Brobera Carmela . . . . . . Grosseto
Biagi Lorenzo . . . . »
Bartoli Luigi . . . . »
Bartolucci Tommaso . . . . . . »
Borgellini Ferd. . . . . »
Becchini Benvenuto . . . . . . »
Binda . . . . Monate
Binda Natale . . . . »
Binda Elisa . . . . »
Ballerini Sacerd. . . . . »
Brambilla Binda . . . . »
Bianchi Giuseppe . . . . »
Bina Natale . . . . »
Bianchi Pietro . . . . »
Bina Angiola . . . . »
Bianchi Maria . . . . »
Bianchi Luigia . . . . »
Binda Costanza . . . . »
Binda Maria . . . . »
Brambilla Luigi . . . . »
Bossi Dott. Giuseppe . . . . . Bodio
Bossi Dott. Pietro . . . . »
Brogini . . . . »
Bossi Giacomo . . . . »
Baldelli Giovanni . . . . »
Bossi Antonio . . . . »
Bossi Giuseppe . . . . »
Boj Pasquale . . . . Capolago
Brianza Giuseppe . . . . »
Borghi Paolo . . . . Varano
Bondiesi Dott. Giov. . . . . Borretto
Bauli Silvino . . . . »
Belletti Agostino, calz. . . Rio Saliceto
Bernini Giorgio . . . . »
Bronchetti . . . . »
Bronelli Filippo . . . . »
Bellesia Francesco, Sind. . . Fabbrico
Bosseli Giuseppe . . . . »
Bulgarelli Lorenzo . . . . . . Rolo
Bellesia Costanio . . . . »
Boccalelli Luigi . . . . »
Benvenuti Francesco . . . . . »
Berardelli Gaetano . . . . . Guastalla
Bolognesi Giovanni . . . . . . Rolo
Bezio Emilio . . . . Novellara
Bessari Felice . . . . »
Baccarini Angelo . . . . . Campagnola
Brugnoli Gaetano . . . . »
Boccalari Dott. Ferd. . . . . Luzzara
Barbi Ferdinando . . . . . . Reggiolo
Barbi Luigi . . . . »
Benvenuti Giuseppe . . . . . . »
Belletti Pietro . . . . »
Baggi Augusto . . . . »
Bertassoni Santo . . . . »
Bolli Pietro . . . . »
Bernardelli Luciano . . . . . . »
Beoasso Giacomo . . . . . . Guastalla
Buoro Dott. Eug. . . . . »
Buccellati Prof. Ant. . . . . . Milano
Buccellati Avv. Leop. . . . . . »
Buccellati Rag. Ambr. . . . . . »
Buccellati Giuseppa . . . . . . »
Buccellati Ales. . . . . »
Buccellati Carlo . . . . »
Buccellati Giuseppe . . . . . . »
Buccellati Visconti L. . . . . . »
Buccellati Teresa . . . . »
Buccellati Visconti Mar. . . . »
Buccellati Ferial Luigia . . . . »
Brambilla Nob. Adele . . . . . »
Bellini Carolina . . . . »
Bellini Carlo . . . . »
Beltali Luigi . . . . »
Bizzozero Avv. C. . . . . »
Ballegno Cons. di Cass. . . . . »
Berti Comm. Lod. Prof. . . . . »
Bralco, deputato . . . . »
Berlen Cesare, Dep. . . . . . . »
Borra Ing. Antonio . . . . . Brescia
Briganti Bellini G. Dep. . . . Osimo
Baldacchini, Dep. . . . . Torino
Barumbo Giovanni . . . . . . Milano
Bellani Luigi . . . . »
Basca Conte Uberto . . . . . . »
Beringhio Barzella C. G. . . . »
Berrella Comm. A. Sind. . . . »
Bruni Cesare Pres. della Società Operai . . . . Tunisi
Blund Angelo . . . . »
Boselli Giuseppe . . . . »
Berinaja Carlo . . . . »
Barsotti Benedetto . . . . »
Borsoni Gio. Batt. . . . . »
Baldoni T. . . . . »
Buce Vito . . . . »
Bianchi Tomaso . . . . »
Barsalli . . . . »
Bellorini Carlo . . . . Pallanza

Berlorelli Dom. Medico. . . .	Pallanza
Brozillo Bonaventura.	Morcone
Braca Beniamino	S. B. in Goldo
Busso Marcello	Vitulano
Boffa Pasquale	»
Belle Gaetano	»
Bellbro Avv. Franc.	Benevento
Bessagui Avv. Carlo	»
Borea Lucarelli Bar. Gio. Avv.	»
Bergnguri Ing. Giovanni . . .	Monza
Bianrool Prof. Giovanni	»
Biaocoul Ang. Direttr. . . .	»
Bergour Giuseppe	»
Bianchi Cav., Sottop. . . .	»
Ballone Rag. Gaetano. . . .	»
Beltalli Prof. Aless.	»
Berlini Cav. A. Sottopr.	Lodi
Barrardi Prof. Giorgio . . .	»
Bianrordi Ing. Dionigi . . .	»
Buonfigli A. L.	Lucca
Berlini Vincenzo	»
Belluomini Giuseppe	»
Battaglia Angelo	»
Brugi A.	»
Benelli Luigi	»
Bonii Avv. Andrea	»
Bandarri Avv. Rocco. . . .	»
Belli Dott. Manuale	»
Boogi Salvadore.	»
Biandini Avv. Vincenzo . . .	»
Bottelli Avv.	»
Biancalana Cesare.	»
Bossi Eugenio.	»
Berlini T.	»
Bonorcorsi Pietro	»
Baugi Francesco	»
Berrelli Filippo	»
Bandellini Adolfo.	»
Biavati R.	»
Bandoni Avv. Angelo. . . .	»
Belli Sosipatro	»
Belli Valentino qm Dom. . .	»
Bollerini F.	»
Borsecchini Filippo.	»
Bersuglia Giarinio	»
Bacchereti Cesare	»
Banchieri Carlotta	»
Bonrbiari Nicola	»
Baggi Lazzaro.	»
Bertini Vincenzo	»
Biagi Elviro	»
Buonfigli Enrico	»
Buonfigli Angelo	»
Bandoni Dott. Francesco . . .	»
Bernardi Avv. Giuliano. . . .	»
Bendellini Avv. Adolfo	»
Biagi Francesco	Pescia
Berinacchi Luigi .	Borgo Buggiano
Bartlei Giorondo	Collodi
Bianchi Bartolammeo. . . .	»
Bernardi Marcello	»
Birchi F.	Pescaglia
Bernardi Pietro	Buggiano
Brriozzi Cosimo	Camaiore
Bianchi Ilarione	»
Barsanti Raffaele	»
Belloni Bartolomeo	Palosco
Bigoni Rosina.	»
Bergamaschi Adele	»
Bruschi Giuseppe	S. Fiora
Balli Avv. Virgilio . . C. dalla Pescara	
Blagoschi Cav. Dott. Giulio	»
Bendi Giovanni	»
Biagioni Giovanni	Grosseto
Becchini Avv. Felice	»
Bartolucci Stanislao. . . .	Torniella
Bartolucci Gregorio.	»
Bonelli Giuseppe	Scansano
Bizzarri Dott. Anacleto. . .	Massa Mar.
Bruschieri Luigi	»
Brevi G.	»
Bellini Augusto	»
Baldisseri Vittore.	»
Bonacci Cesare.	»
Berardi Berardo	»
Benisci Anacleto	»
Bacchialoni Adolfo, stud. .	Torino
Begey Avv. Attilio	»
Bosone Felice	Brescia
Bosrhelli Francesco, Gend. . .	Bovegno
Battaglia Giuseppe, Segr.	»
Bentelli Pietro	Rezzato
Bianchi Avv. Pietro	Bovegno
Brero	Gius. Brigad. .	Castenedolo
Bossoni Gio. Batt.	Rezzato
Balla Negrini Conte A. . .	Asola
Baroni Giovanni, Maest. . .	»
Bozzola Francesco.	»
Bassi Francesco	Chiari
Barcella Angelo	»
Buffoli Francesco	»
Buffoli Avv. Antonio	»
Bolis Augusto	»
Brunelli Paride	»
Bartolaiti Giovanni . .	Quinzano d'Oglio
Bartoglio Gio. Batt.	»
Bordiguoni Dott. Gius. . . .	Bagolino
Benli Gaetano, Imp.	»
Brusalarri Giuseppe	Brescia
Brunlar Comm. G. Prof. . . .	Torino
Bagnoli Pio, Sind.	Modena
Boni Francesco, Stud.	»
Bortoloni Mauro	»
Bolognesi C. C. Stud.	»
Baroni Battista, Stud.	»
Bertolani Demetrio, Stud. . .	»

Bonasi Adeodato pral. di Dir.	Modena
Bonacci Avv. Teodorico	Firenze
Borrameo Conte Renato	Milano
Baldini cav. Lodovico	Camajore
Beretta avv. Filippo	Pavia
Borgnanvo avv. Giacomo	Genova
Brugnoni Severino	Milano
Biraghi Enrico	»
Bollati Bolchesi Emilia	»
Bruscoli Ulisse	»

C

Cagooni Cav. Aless. Ing.	Milano
Ceronschi Alessandro	»
Caglio	»
Casati Nob. Camillo	»
Catelli Ber. Achille	»
Cassoel Graziano	»
Caccini Rag. Antonio	»
Concual Pietro	»
Canglani Giuseppa	»
Casali Ing. Gaetano	»
Consonni Achille	»
Crenna Ambrogio	»
Chierlebetti	»
Cereda Luigi	»
Conti Luigi	»
Coril Stefano	»
Conti Ferm.	»
Coppi Francesco	»
Cereda Luigi, poss.	»
Conti Ferm., Negoz.	»
Crippa Achille	»
Corbella Pietro	»
Clerici Leopoldo	»
Cartelli Antonio	»
Colombi Luciano	»
Cuzien Napoleone	»
Cassani Eredi, neg.	»
Cagnola Don Cesare	»
Colombo Giacobbe, Negoz.	»
Crespi Ing. Michele	»
Coppi Giuseppe	»
Corti Socrate	»
Cotta Giuseppe	Varallo
Carrozzi Dott. Enrico	Brivio
Celdara Eugenio	»
Cantù Giuseppe	»
Cattaneo Achille	»
Castiglioni Sac. Ant., maest.	Milano
Carre Ant., Sindaco	Zoagha
Chapula Giovanni	»
Carra Michele	»
Canevelli Sebastiano	»
Cella Carlo, Studente	Pavia
Caralini Andrea	»
Carrara Enrico	»
Corti Santiago	»
Casati Rinaldo	Pavia
Chizzolini Cortanie	»
Cibaldi Giuseppe	»
Chiodi Giacomo	»
Carminati Temist., Stud.	»
Casnolli Ambrogio	»
Carrara Leopoldo	»
Caresa Enrico	»
Chiappa Antonio	»
Carlatti Giuliano	»
Cesura Turquato	»
Curti Petarda Rachele	Gravedona
Consoli Prina Giuseppina	»
Cornelio Camilla	Dongo
Celeri Pompeo	Dorio
Cattaneo Signorelli Ester	»
Cemini Carlo	Pavia
Capsoni D. Andrea	»
Comolli Pietro, Imp. post.	»
Cairoli D.a Adelaide e famiglia.	»
Citterio Giacomo	»
Citterio Franco, farm.	»
Crespi Ing. Gio.	»
Cattaneo ing. Pietro	»
Cattaneo D. Giuseppe	»
Comelli Avv. Costantino	»
Crueb D. Carlo	»
Campari G. e V., fratelli	»
Custodi Remigio	»
Culuri Cav. D. Carlo, Commira.	Pisa
Curti Petarda Avv. G.	Gravedona
Curti Petarda Nicoletto	»
Curti Gio. Andrea	»
Ciceri Nob. Gio., giud.	»
Casali Luigi	»
Cammada Giuseppe	»
Carnevali Antonio	»
Cranna Luigi	»
Cornelio Avv. Pietro	Domaso
Cornelio Gio.	»
Conti Peraini Franc.	»
Comalini Lorenzo	»
Calcaterra Angelo	»
Cornelio Pietro fu Pietro	»
Casera Antonio	Vercana
Curioni Francesca	Domaso
Curioni Maria	»
Casrera Sebastiano	Vercana
Cornelio Ghitina	Domaso
Cornelio Catterina	»
Comalini Maddalena	»
Calcaterra Nina	»
Calcaterra Margherita	»
Caramazza Maria	»
Comalini Silvia	»
Cornelio Rachela	»
Coppi Maddalena	»
Carpani Felicita	Gera

Canil Ing. Giulio . . . . . . Gera
Calzoni Sac. Ferdinando . . . Varese
Colombo Angelo . . . . »
Carcano Eligio . . . . »
Caletti Giuseppe . . . . »
Carnevali Prof. Felice . . . . »
Carnelli Ambrogio . . . . . . »
Capliani Giuseppe . . . . . . »
Cavalieri Gio. Batt. . . . . . »
Colombo Gio. Ant. maestro . »
Campiotti Giuseppe . . . . . »
Campiotti Gaspare . . . . . »
Cerati Antonio . . . . »
Colombo Giuseppe . . . . . . »
Cessi Pelitti Antonietta . . . »
Cattaneo Ovidio . . . . »
Cinvini Carlotta . . . . . »
Castelli Giacomo . . . . . . »
Castelli Paolo . . . . »
Carabelli Carlo . . . . »
Cova Gio. . . . . »
Carugatti Giuseppe . . . . . »
Carugatti Paolo . . . . . . »
Carnelo Ferdinando . . . . »
Crolli Giacomo . . . . »
Crugnola Giuseppe . . . . . »
Cazzani Luigi . . . . »
Carenini Angelo . . . . . . »
Cremona Luigi . . . . »
Colombo Pietro . . . . »
Caletti Giovannina . . . . . »
Caletti Giulio . . . . »
Calori Enrichetta . Cuveglio in Valle
Calori Franchi Lucia . . . . . »
Calori Carlo . . . . »
Calzoni Vittore . . . . . . Cuvio
Cervini Giuseppe . . . . . Lomnego
Canoli Francesco . . . . . . »
Conti Francesco . . . . . . »
Colombo Giuseppe . . . . . Barza
Contini D. Francesco . . . . Angera
Castiglioni D. Stefano . . . »
Croce Andrea . . . . »
Colombi Onorato e fral. . . . »
Chiesa Enrico . . . . »
Celuli Gio. Batt. . . . . . . »
Castiglioni Carlo . . . . . . »
Cadario Fortunato . . . . Gavirate
Clerici Antonio . . . . »
Calori Roberto . . . . »
Colombo Carlo . . . . Barza
Crespi Gio. . . . . Gavirate
Corti Giuseppe . . . . Travedona
Corti Angelo . . . . »
Corti Gaspare . . . . »
Cartoreggi Giuseppe . . . . . »
Carli Maria . . . . Monate
Croce Giuseppe . . . . Levino
Cattaneo Giuseppe . . . . . Levino
Clerici Ulderico . . . . »
Comi Antonio . . . . »
Contini Andrea . . . . Leggiuno
Contini Carlo . . . . »
Contini Giuseppe . . . . . . »
Contini Domenico . . . . . . »
Costantini Carlo . . . . . . »
Contini Giuditta . . . . . . »
Curti Luigi . . . . Bodio
Corti Rocco . . . . Vergobbio
Casola Giuseppe . . . . . . Capolago
Costantini Primo . . . . . . Leggiuno
Conti D. Giacomo . . . . . . »
Canezza Gio. . . . . »
Comba Emilio . . . . »
Contini Vittorio . . . . . . Gualtieri
Catini Emilio . . . . Rio Saliceto
Cigarini Alfonso . . . . . . »
Calzolari Michele . . . . . . Rolo
Camuri Cesare . . . . »
Caprara Pietro . . . . »
Cavaletti Giacomo . . . . . »
Camuri Teobaldo . . . . . . »
Carnevali D. Angelo . . . . »
Cattini D. Virginio . . . . . »
Camini Achille . . . . »
Crotta Gio., veterinario . . . Novellara
Cagnoni Saulo . . . . »
Civolari Giacomo, Sind. . . Campagnola
Cattabiani, Preposto . . . . . . Cadelbosco
Cattabiani Gaetano . . . . . . »
Carnevali Gaetano . . . . . Reggiolo
Cisernini Giuseppe . . . . . »
Corradi Pietro . . . . Guastalla
Caul Roberto . . . . »
Clerici Ing. Bernardino . . Macerata
Caccialupi Gio. . . . . Milano
Canevari D. Antonio . . . . »
Cattaneo Vincenzo, maestro di canto . . . . »
Camera Ing. Carlo . . . . . . »
Caratti D. Cesare . . . . . . »
Centenari Davide . . . . . . »
Cavalieri N. Andrea . . . . . »
Ceratti Alessandro . . . . . »
Cagnoni Mitridate . . . . . . »
Carera Carlo . . . . »
Caracciolo March. Odoardo . Napoli
Castiglioni C. Paolo . . . . . Milano
Castellini Cav. Nicostrato . . »
Carlieri Carlo . . . . »
Carbella Pietro . . . . »
Carbella Gio. . . . . »
Camerini Dep. . . . . Aquila
Camerata Scovazzo B., F. . . »
Cosenz generale Enrico . . . »
Colinelli, Dep. . . . . »

Cozzalli, Dep. . . . . Brescia
Cuirnna Antonio . . . . . . Tunisi
Callin C. M. . . . . »
Caleca Andrea. . . . . »
Cilo Gio. . . . . »
Cosenza Gio . . . . »
Coppo Luigi . . . . »
Carmresi Pietro . . . . »
Cuneo Gregorio . . . . »
Cadorna Nob. G. B. Avv. . . Pallanza
Capra Avv. Eugenio . . . . . »
Creppi Gio Batt. Not. . . . . »
Cavallini Avv. Carlo . . . . . »
Gabianchi Giacomo . . . . . . Intra
Corbella Carlo, Ип. . . . . . Monza
Capozzi Avv. Vincenzo . . . Benevento
Cefalo Enrico . . . . »
Cammarata Alfonso . . . . . . »
Capozzi Michelan. Castelfr. in Miscano
Capozzi Raffaele. . . . . »
Capozzi Francesco . . . . . . »
Coccavalli Raffaele . . . . . . »
Cocchia Gius., Giudice . . . . »
Cusano Giuseppe . . . . . . Vitulano
Columbro Gennaro . . . . . . »
Cerul Giuseppe . . . . »
Caruscio Francesca . . . . . . »
Cammano Antonio . . . . . . Baselice
Casmano Pellegrino . . . . . . »
Celanti Francesco . . . . »
Caracchia Giuseppe . . Ponte Landolfo
Celesanti Michele . . . . »
Conlaianniari Gius S. Croce in Morcone
Colombo Nicola . . . . »
Capozzi Girolamo . . . . »
Capoann Michele . S. Bart. in Galdo
Calaniuglia Luca . . . . »
Campobasso Gast., giud. Colle Sannita
Capuano Camingio, Canc. . . »
Capozzi Sebalino . . . . Morcone
Celesanti Luigi . . . . »
Capozzi Giovanni . . . . »
Cazzutani Gius., Dirett. scol. Lodi
Campelli Virginio . . . . Lucca
Calvino Cons Angelo . . . . . »
Camozzi Cons. Ricardo . . . . »
Cabianchi Leopoldo. . . . . . »
Casanova Avv. Scevola . . . . »
Cantieri Avv . . . . »
Chini Cosimo . . . . »
Cecconi D. P. . . . . »
Chicca D Lailo . . . . »
Cervelli Carlo . . . . »
Ceccarelli Avv. Pio . . . . . . »
Cesarini Avv. Carlo . . . . . . »
Comandoli Avv. Carlo. . . . . »
Cerocci Avv. Olinto . . . . . . »
Cheli Alessandro . . . . »

Chali . . . . Lucca
Corsi Agostino . . . . »
Checchini Lorenzo . . . . »
Carignani Fortunato . . . . . . »
Chicca Ferdinando, stamp. . . »
Carci Pietro . . . . »
Cosimini Giovanni . Borgo a Buggiano
Callini Niccolao . . . . Collodi
Cinmai Lailo . . . . »
Casali Alessandro . . . . Arena
Conti Riccardo . . . . Buggiano
Cipriani Davide . . . . »
Calzi Avv. Giuseppe . . . . . Camaiore
Carlaai Giuseppe . . . . Palosco
Costardi Stefano . . . . »
Carlesi Laurella . . . . . Civitade Piano
Carioli Margherita . . . . . . »
Chilardi Luigi . . . . Palosco
Carna Giuseppe . . . . Bariano
Corna Giacomo . . . . »
Carminati Antonio . . . . . . »
Cramona Achille . . . . »
Casati Angelo, Sindaco. . . Caravaggio
Cavalli Ing. Carlo. . . . . . . »
Comotti Rag. Domenico . . . »
Capelle D. . . . . »
Cremonesi Francesco . . . . Pagazzano
Carminati . . . . »
Carminati Coriolano . . . . . »
Carminati Marietta . . . . . Caravaggio
Cramonesi Gio Sindaco . . . Pagazzano
Ciacchi Pasquale, farm. . . . Livorno
Conti Avv. Pietro. . . . . . . »
Conti Ugo . . . . »
Casaccio Lorenzo, giud. . . . Trapani
Comm Augusto dei Duchi di
Casalnuovo . . . . Napoli
Caravias Spiridione, Giud. . . Pisa
Cavacca Giovanni » »
Cagnetti De Martin » »
Cavac Eugenio » »
Camarotti Emiliano » »
Chiesa Giuseppa » »
Ceceri Ermanno » »
Castamonili Antonio » »
Cisco G » »
Cuen Angelo » »
Colonna Lamberto » »
Canallari Giovanni » »
Castellaci, Principe . . . . . . Messina
Cernaia Vincenzo . . . . »
Crisafulli Nicola . . . . »
Caffa Andrea . . . . »
Calamara Guglielmo . . . . . »
Calamara Giuseppe . . . . . . »
Ciancialara Giuseppe . . . . . »
Catania Antonio . . . . »
Cozzanili Giovanni . . . . . . »

Crimi Gaetano . . . . Messina
Cravenna Gerolamo . . . . . Milano
Camozzi Vertova Comm. Gio Batt. Senatore del Regno . Bergamo
Camozzi Vertova Giovanna nata Contessa Giulini . . . . »
Camozzi Vertova Nob. Cesare »
Cigliutti Prof Valentino . . . »
Camajori Giovanni . . . . . Giuncarico
Cristiear D. Luigi . . . . . . »
Casati Nob. Prospero pres. em. di Trib. . . . . Milano
Casati Sac. Nob. Giuseppe . . »
Casati Sac. Nob Cristoforo . »
Casati Nob. Giovanni . . . . . »
Corvetti D. Giuseppe . . . . . »
Carrucae Salve . . . . »
Chiericoni Ulisse . . . . . . Follonica
Carrera Augusto . . . . »
Contrucci Antonio . . . . . . Grosseto
Cevero Angelo . . . . Isola del Giglio
Civinini Ant . . Castigl. della Pescaia
Chelucci Giuseppe . . . . . . »
Chelucci Attilio . . . . »
Chelucci Luigi . . . . »
Cugi Placido . . . . »
Carini Guglielmo . . . . »
Colombi Marco . . . . »
Cheli Can. D. Giovanni . . Grosseto
Costanti D. Camillo . . . Sasso Fortino
Comparini Ottolo . . Massa Marittima
Loni D. . . . . »
Cherici Damiano . . . . »
Comparini Pietro . . . . »
Carlone Ferdinando . . . . . »
Calaneo Emilio . . . . »
Ceunicci Alessandro . . Monterotondo
Carducci Domenico . . . . . . »
Cileroi Alessandro . . . . . . »
Cerchia Pietro . . . . »
Cerchia Oreste . . . . »
Carducci Vincenzo . . . . . . »
Calderini Basilio, Studente . Torino
Ceonnico Prof Cav Tancredi »
Ca Gio Battista . . . Quinzano d'Ollo
Calturi Carlo . . . . »
Citelli D Pietro . . . . »
Crimbelli Giulio . . . . »
Co Giuseppe . . . . »
Co' Francesco . . . . »
Cassa D. Pietro . . . . »
Coelir D. Luigi . . . . Bagolino
Cometti Agostino . . . . »
Cedenazzi Avv Giuseppe . . . »
Cotelli D. Giudice . . . . . . Rezzato
Clerici Bagozzi D. Antonio . Asola
Camozzi Nob. Girolamo . . . . »
Corsini Paolo . . . . Chiari

Caravaggi Bernardo . . . . . . Chiari
Corbetta Giuseppe . . . . . . »
Caravaggi D. Francesco . . . »
Cognoleti Costantino, Stud . Modena
Civolari Gaetano » »
Coppini Antonio » »
Campanini Roberto » »
Ceber Pini Maria . . . . . . Milano
Casati avv. Luigi . . . . . . »
Carmelo avv Enrico . . . Campobasso
Caber Pietro . . . . Milano
Cella ing. Luigi . . . . »
Conavari Avv. Carlo . . . . . »
Crivelli Nob. Giulio, Sen Pr. E »
Carizzoni Dott. Gaspare . . . »
Celestino, fratelli . . . . . Pagazzano
Colabi Alessandro . . . . . . Milano

D

De Vecchi, Magg. della G. N. Milano
Dal Corno Rag. Alessandro . »
De Togni Aristide . . . . . . »
De Andrea Giuseppe . . . . . »
Dell'Orto Ing. Antonio . . . . »
Da Marra Nob. Alberto . . . . »
Dalverme Conte Luigi . . . . »
D'Appel Tomaso, librajo . . . »
Dolci Giov. Francesco . . . . »
Dell'Oro Angiolo . . . . . . Brivio
Del Corno Marialta . . . . . . »
Della Torre Rosa . . . . . . Zoaglio
Dall'Orto Enrico, stud. . . . Pavia
D'Adda Emanuele . . . . »
Del Pero Molli Margh. . . . Gravedona
Del Pero Martina . . . . »
Del Pero Luigia . . . . »
Del Pero Maria . . . . »
Del Pero Endarlin Della . . »
Dell'Era Tomaso . . . . Corenno
Dassi Nob. Dott. Giov. . . . Pavia
Dell'Acqua Sirn Gabriele . . »
De Lutti Cavaliare . . . . . . »
Degaa Colono . . . . »
De Filippi . . . . »
Dall'Acqua Dott. Carlo . . . . »
Dantoni Ing. Giuseppe . . . . »
Del Punta Cav. Angiolo, stud. Pisa
Del Pero Avv. Malch. . . . Gravedona
Del Pero Filippo . . . . »
Del Pero Ambrogio . . . . . . »
Del Pero Dott. Giov. . . . . . »
De Marci Giuseppe . . . . . . »
Dell'Era Ferdinando . . . . . Domaso
Dell'Era Maria . . . . »
Dell'Era Teresa . . . . »
Dell'Era Luaiaita . . . . . . »
Dell'Era Teresa . . . . »

Del Fero Mola Ant. . . . . . . Gera
Della Valle Giuseppe. . . . . Varese
Della Valle Emilia . . . . . . »
Della Valle Emma. . . . . . . »
Dello Valle Silvia. . . . . . . »
Del Bosco Carlo . . . . »
Del Bosco Maddalena . . . . »
Donegana Prof. Paolo . . . . »
Donati Angelo . . . . Velate
Donati Gaetano . . . . »
Donati Francesco . . . . . . »
Donati Ambrogio . . . . »
Donati Giuseppe. . . . . . . »
Donati Leonardo . . . . »
Del Frate Giuseppe. . . . . . »
Del Frate Carlo. . . . . »
Danielli Ing. Giov. Cuvegho in Valle
Danielli Vincenzo . . . . . . »
Danielli Giuseppe . . . . . . »
Danielli Erminia . . . . »
Danielli Irene . . . . »
Danielli Zamira . . . . »
Danielli Maria . . . . »
Del Grande Cesare . . . . Cadrezzate
Della Chiesa Giosuè. . . . Biandronno
Della Chiesa Carlo . . . . . »
Della Chiesa, parroco . . . Cerro
De Sirani Dott. Paolo . . . Gavirate
De Ambrosis Felice . . . . . »
Del Sole Modesto . . . . . . »
De Micheli Eugenio. . . . . Varano
Daverio Costantino . . . . . Bodio
Daverio Giuseppe . . . . . . »
Daverio Angelo . . . . »
Daverio Antonio . . . . »
Daverio Ambrogio . . . . . . »
Daverio Maria. . . . . »
Decapitano Antonio . . . . Vergobbio
De Caroli Paolo. . . . . . . Rolo
Davolio Marani Gael . . . . Fabbrico
Dossi Don Angelo, arc. . . . Burretto
Dossi Crispino . . . . »
Dossi Dott. Dionigio . . . . »
Devolio Stanislao . . . . . . Gualtieri
Devolio Pietro . . . . S. Vittorio
Dall'Oro Carlo . . . . Milano
Daverio . . . . »
Dolz-Viareone Luigi . . . . . »
De Cristoforis Nob. Gius. . . »
Damis, deputato . . . . »
De Benedetti, deputato . . . Spezia
De Cesare, deputato . . . . Torino
De Pazzi, deputato . . . . . »
Della Porta Leopoldo . . . . Milano
De Filippo Comm. Gennaro . Napoli
Danesi Andrea . . . . Tunisi
D'Aversa Nicola Luigi . . . . Benevento
De Julijs Franco Sav. . . Buonalbergo
Di Silvia Giov. Batt. . . Montefalcone
De Mari Angiolo Raff. . . . . Apice
De Carolis Gennaro S. Bartol. in Galdo
De Matia Andrea . . . . »
De Geronimo Dom. . . . . . . »
De Maria Nicola. . S. Croce in Morone
De Maria Franc. Ant. . . . . »
De Maria Damiano . . . . . . »
De Maria Rosa Gius. . . . . . »
D'Uva Nicola . . . . »
Danadio Carmine . . . . . Vitulano
Della Carla Cav. Orazio, pr. R. Bosco
De Nardis A., presidente del Tribunale . . . . »
De Chiara Avv. Gius. . . . . »
De Nicola Pasquale . . . . . »
De Nobili V. L. . . . . . . Lucca
Del Punta, avvocato. . . . . »
Dini Avv. Paolo, pr. R. . . . »
Donati Avv. Giuseppe. . . . »
Di Giulio Dottor Giovanni. . »
Del Prete Dott. Dem . . . . . »
Decanini Dott. Angelo . . . . »
Del Prete Dott. Goffr. . . . . »
Desideri Franco. . . . . . . »
Del Testa Filippo . . . . . . »
Della Nave Angelo . . . . . . »
De Cesari Domenico . . . . . »
Da Milano Luigi . . . . »
Diaoda Biagio, macell. . . . »
De Giudici Prof. Gius. . . . »
De Nobili Conte Fed. . . . . »
Dini Giuseppe. . . . . Camaiore
D'Alessandro Antonio. . . . . »
Del Chiappa Avv. C. . . Bagni di Lucca
Del Pinello . . . . Buggiano
Damiani Benedetto . . . . . . »
De Agostini Alessandro . . . Boriano
De Agostini Antonio . . . . . »
Da Procida Giov. R. L. M. . Salerno
Del Giudice Achille. . . . . Napoli
Del Corona Ottaviano, stud. . Pisa
Del Frate Francesco . . . . . »
De Boggner Guglielmo. . . . . »
De Angelis Nicola. . . . . . »
Desimbus Vincenzo . . . . . »
Del Felice Antonio . . . . . »
Dellaporta Dionigi . . . . . . »
De Stefanis . . . . »
Del Poggetto Benvenuto . . . Follonica
Dell'Innocenti Luigi . . . . . »
Donnidini Luigi . . . . Massa Maritt.
Durval Enrico . . . . »
Della Vita Pietro . . . . . . Civitergha
De Lucu Cav. Avv. Lor. . . Campobasso
De Virgilii Avv. Giustino . . Firenze
De Mardo Dott. Teofilo. . . . »
Dellari Gioachimo, stud. . . . Modena

Della Silva Nob. Paolo . . . . Milano
De-Simoni Gaetano, notajo. . »

E

Ermoli Giuseppe. . . . . . . Varese
Ellero Prof. Pietro . . . . . Bologna
Escano Giov. Battista. . . . . Tunisi
Errara Salvadore. . . . . . . »
Errica Corrado . . . . . Benevento
Emmanueli Dott. Matteo . . . Lucca
Evangelisti Angelo . . . . . Milano
Epenstein, dottore. . . . . Berlino
Errico Avv. Carmelo . . . . . Firenze

F

Freguglia Celso. . . . . . . Milano
Fossati Ing. Paolo . . . . . »
Fasacca Angelo . . . . »
Francia Gaetano . . . . »
Forti Alessandro. . . . . . . »
Forti D. Eugenio . . . . »
Forti D. Giulio Cesare . . . . »
Foglia Giovanni, Negoz. . . . »
Farinone Pietro . . . . Varallo
Frigerio Bernardo . . . . . . Brivio
Frigerio Domenico . . . . . . »
Foresti Leopoldo . . . . . . Milano
Falenne Bartolameo . . . . . Zoaglio
Formenti Carlo, Sind. . . . . Pavia
Freddi Luigi » »
Fasola Giovanni » »
Francia Carlo » »
Fanti Faustino » »
Fusina Giovacchino » »
Fumagalli Luigi » »
Ferrari Domenico » »
Frigerio Giuseppe » »
Fortunato » »
Frusta (La) Giornale . . . . Milano
Franchi Ing. Giuseppe . . . . Pavia
Fumagalli, Rett. del Coll. Borromeo . . . . »
Falck Irene . . . . Dongo
Ferrari D. Girolamo . . . . . Pavia
Ferri Luigi . . . . »
Filippi Cav. Ferdinando, Mag. Gen. d'artiglieria. . . . . »
Ferretti D. Francesco . . . . . »
Fardo D. Giuseppe . . . . . . »
Fabio Giovanni . . . . »
Fascolti Antonio . . . . . . Pisa
Ferrario Amedeo . . . . . Gravedone
Felolo Giovanni . . . . Domaso
Felolo Elena. . . . . »
Felolo Marianna. . . . . »
Felolo Eugenia. . . . . Domaso
Felli Gaetano . . . . Varese
Ferrario Luigi. . . . . »
Favoni Rag. Giuseppe . . . . »
Ferrario Gerardo . . . . »
Filippini Michele . . . . »
Fontana Giuseppe . . . . »
Ferro Carlo . . . . »
Franci Prof. G. A. . . . . . . »
Fidanza Eugenio . . . . »
Franciosi, Ragionieri . . . . . »
Fraitini Giovanni . . . . »
Fontana Luigi. . . . . »
Fontana Marianna . . . . . . »
Ferri Luigi . . . . »
Ferri Adalgisa. . . . . »
Ferri Giuseppe . . . . »
Foggio Giuseppe. . . . . . . Cavio
Fantoni Filippo . . . . Lomnago
Forni Stefano . . . . Cepronno
Forni Ambrogio. . . . . »
Forni Giuseppe . . . . »
Frontini Giuseppe . . . . . . »
Frontini Fortunato . . . . . . »
Fosino Massimo . . . . »
Forni Angelo . . . . »
Fantoni Pietro. . . . . S. Giano
Fidanza Simone . . . . »
Fidanza Tullio. . . . . »
Fantoni Pietro . . . . »
Fantoni Vittora . . . . »
Fraitini Giuseppe . . . . . . »
Frantini Giovanni . . . . . . Angera
Ferrario Giuseppe . . . . . . »
Forni. . . . . »
Forni Martino. . . . . »
Fraschini Andrea . . . . . . Gavirate
Ferrario C. . . . . Laveno
Franzetti Carlo . . . . Travedona
Fadini Anna. . . . . Vergobbio
Felli Marcello . . . . »
Felli Fedele . . . . »
Fantana Domiziano . . . . . Capolago
Farina D. Corrado . . . . . . Guastalla
Forattini Enrico . . . . »
Fra Cesare. . . . . »
Filippi Alessio. . . . . »
Frizzi Demetrio . . . . Gualtieri
Frizzi Severino . . . . »
Frizzi Bartolomeo . . . . . . »
Fortunati Felice. . . . . . S. Vittorio
Forti Luigi. . . . . Rio Salicoto
Ferretti Giovanni . . . . »
Forattini D. Guglielmo . . . . Rolo
Frignani Teodorico. . . . . . »
Frignani Enea. . . . . »
Fabrici D. Luigi . . . . . . Novellara
Fornacciari D. Francesco. . . »

Ferratti Luigi, chirurgo	Novellare
Fornacciari Demetrio	»
Fediani Antonio	Luzzara
Ferrara Ing. Giov. Batt.	Guastalla
Franceschini Prof. Achille	»
Fumagalli Ing. Napoleone	Milano
Fumagalli Enrichetta	»
Fantoli Giovannina	»
Fantoli Avv. Paolo	»
Ferrini Prof. Rinaldo	»
Foa Aless., Stud. in legge	»
Fumagalli Giuseppe	»
Farini Domenico, Dep.	Torino
Francfort Comm. Eugenio	Pallanza
Franci Giovanni	»
Franci Cav. Gius. Avv.	»
Foggetta Carmelo	Tunisi
Franco Gio. Batt.	»
Forti Daniel d'Abram	»
Fiorentino Abramo	»
Franco Isacco	»
Figuccio Giuseppe	»
Farzini Elia	»
Finzi Israel	»
Folia L.	»
Fumagalli Paolo, Del.	Monza
Ferrario D. Carlo, Pres. della S. O.	»
Falbo Antonio	»
Francese Giacomo	Aquila
Frisella Eustacchio	Apice
Ferrara Abele . . S. Croce in	Morcone
Fabbrucciol Antonio	Baselice
Ferrario D. Ant. Prof.	Lodi
Fossi Avv. Dario	Lucca
Forlini Avv. Giuseppe	»
Franchi Avv. Bartol.	»
Frugoli D. Luigi	»
Fortunato Francesco	»
Francesconi Francesco	»
Fanelli Giovanni	»
Parina Andrea	»
Francini Tomaso	Collodi
Fraleschi Giovacchino	»
Fraleschi Casimiro	»
Frediana Devino	»
Frediani Augusto	Buggiano
Flora A.	Camaiore
Fugazzola D. Giulio	Caravaggio
Fuolana Ing. Angelo	Romano
Fioazzi Alessandro	»
Ferrari Pietro	»
Federighi Giuseppe	Livorno
Fardella Gio. Batt.	Trapani
Francaniolo D., Stud.	Pisa
Fiuai Virginio »	»
Franco Giulio »	»
Ferro F. »	»
Fronte Papirio	Messina
Ferrajolo Crescenzio	Messina
Fulci prof. Antonio	»
Faustini Canonico Gaet.	Pisa
Fuligni Luigi	Rovi
Faleni Raffaello	Follonica
Fini D. Michele . . Cast. della	Pescaia
Fagni Leone	»
Fanucci Maria	»
Franiino Enrico	Grosseto
Ferri Cav. D. Angelo	»
Ferrini D. Isidoro	»
Fioranenni Felice	Tornella
Falusi Avv. Giovanni	M. Maritt.
Facini Antonio	»
Fusi Giovanni	»
Frontignani Raffaello	»
Fedi Alessandro	»
Fedi Zeno	»
Frola Secondo Stud.	Torino
Foleleri D. Gio. Batt.	Brescia
Fumagalli Gio. Batt.	Bovegno
Filippini Ing. Antonio	Mazzano
Fremebini Pancrazio	Asola
Ferraresi Giuseppe	»
Fellelli Tullo	»
Ferrata Raimondo	Chiari
Fornarrlari Cav., Stud.	Modena
Frigeri Paolo, Stud.	»
Fatto Sebastiano	Firenze

G

Giussani, Magg. dello G. N.	Milano
Galluzzi Nob. Michele	»
Garolotelli Alberto	»
Gerli Achille	»
Giroldi Giovanni	»
Gargaaico D.r Aug. Cav.	»
Grillini Cav. Romolo, Med.	»
Gnocchi Ottavio	»
Griggi Carlo	»
Caravaglia Ing. Galeazzo	»
Galbiati Carlo	»
Galeno Luigi	»
Garbagnati Carlo	»
Greppi Nobile Aless.	»
Grasselli Carlo	Brivio
Galbusera Gabriele	»
Galli Ferdinando, pitt.	Milano
Geribaldi Temistocle	Zeaglio
Gabba Bassano, stud.	Pavia
Ghislandi Sac. Eliseo	Milano
Ghianda Virgilio, stud.	Pavia
Gavazzi Egidio	»
Gavazzi Pio	»
Gentile Gaetano	Dongo
Gallotti Dott. Luigi	Pavia

Nome	Località
Cennari Avv. Achille	Pavia
Grignani Rag. Gine	»
Ghisin Ing. Franco	»
Gallnili Avv. Angiolo	Pisa
Gori Raffaele	»
Gallese Paolo	»
Galli Antonio	Domaso
Gibezzi Bielli	»
Gibezzi Rosa	»
Giardoni Paolina	»
Giardoni Emilia	»
Ghezzi Tullia	»
Grammatica B. ved. Zanella	»
Giardoni Maria	»
Gibezzi Marilou	»
Galli Maria	»
Guffanti Luigi	Varese
Gentili Carlo	»
Grugnola Felice	»
Grugnola Giuseppe	»
Gasparini Carlo	»
Greppi Ulisse	»
Guffanti Erminio	»
Ghiringhelli Davide	»
Giammminia Franco	»
Grigo Domenico	»
Garavaglia Carlo	»
Girelli Marianna	»
Giani Filippino	»
Giani Giuseppe	»
Gianelli Dott. Giacomo	»
Griggi Luigi	»
Garoni Pasquale	»
Guidali Alberto	»
Gabaglio Giosuè	»
Gabaglio Egidio	»
Ghisolfi Franco	»
Ghiringhelli Franc.	»
Grassi Eustacchio	»
Guffanti Cristoforo, sen.	»
Guffanti Cristoforo, jun.	»
Grassi Giuseppe	»
Ghiggini Antonio	»
Gianni Battista	»
Guffanti Ambrogio	»
Gargantini Giovanni	»
Galli Giulio	Velate
Galli Felice	»
Galli Elia	»
Galli Paolo	»
Galli Aurelio	»
Gianni Giovanni	»
Gianni Ferdinando	»
Gianni Domenico	»
Gianni Carlo	»
Gianni Giuseppe	»
Galli Onofrio	»
Galli Giuseppe	Masnago
Ghiringhelli Romualdo	Masnago
Ghiringhelli Francesco	Capronno
Ghiringhelli Carlo	»
Ghiringhelli Bartolomeo	»
Ghiringhelli Stefano	»
Ghiringhelli Carlo, sen.	»
Ghiringhelli Angelo	»
Ghiringhelli Carlo, jun.	»
Gambarini Pompeo	Angera
Greppi Luigi	»
Garoni Tebaldo	Gavirate
Gindiei Giacomo	»
Galbiati Rag. Alberto	»
Garavaglia Giuseppina	»
Giorgetti Giuseppe	Monate
Gasparini Ettore	»
Gasparini Angiolina	»
Giorgetti Giovanni	Brabbia
Giorgetti Domenico	»
Giorgetti Paolo	»
Giorgetti Giuseppe	»
Gerini Giuseppe	Bodio
Girelli Paolo	»
Gerini Paolo	»
Guidali Luigi	Capolago
Guidali Battista	»
Guastalla Zacc. e frat.	Guastalla
Guzzi Dott. Giuseppe	»
Gualdi Prof. Antonio	»
Greppini Lodovico	»
Guastalla Giovanni	»
Galli Dott. Angelo	Novellara
Gherardi Guazzo, chir.	»
Gandino Domenico	»
Gigliioli Ermes	Regginlo
Graziani Conte Domenico	Macerata
Greppi Nob. Marianna	Milano
Greppi Nob. Paolina	»
Greppi Nob. Antonio	»
Greppi Nob. Giacomo	»
Giulini Avv. Ferdin.	»
Giulini fratelli di Leop.	»
Giovenzana Sac. Carlo	»
Grandi Dott. Giovanni	»
Giulini Leopoldo	»
Giustiniani Conte G. B.	Venezia
Grifini Paola, Gen.	Lodi
Guglielmazzi Sac. Pietro	Pallanza
Gippini Avv. Paolo	»
Giusti Daniele	Tunisi
Gherardi Nicola	»
Gaeta Romualdo	»
Gutierez Giuseppe	»
Girard Antonio	»
Gonzalez Nunzio	»
Galbiati Avv. Paolo	Monza
Gigliofiorito Sozio	Cerreto Sannita
Gioja Leonardo	S. Croce in Morcone

Guglietti Franco . . . . Ponte Landolfo
Guarracino Federico . . . Benevento
Gaeta Luigi . . . . »
Grassi Franco . . . . »
Gaudenzi Ter., maestra. . . . Lodi
Gianni Cav. Basilio . . . . . Lucca
Ghilardi L. . . . . »
Gerardi Nicola . . . . »
Giovannini Avv. A. . . . . . . »
Guidi Avv. Jacopo . . . . . . »
Gemignani Dott. Ant. . . . . . »
Guidi Dott. Carlo . . . . »
Gianni Ing. Eugenio . . . . . »
Grotta Bernardo . . . . »
Grossi Avv. Eugenio . . . . . »
Giorgetti Ang. q. Franco. . . »
Giorgetti Enrico. . . . . »
Giorgetti Ang. di Cosimo . . »
Giovannetti Dott. Annacleto . . »
Giambastiani Pietro . . . . . »
Giambastiani C. . . . . »
Giambastiani E. . . . . »
Giambastiani Carlo . . . . . . »
Guido Ferdinando . . . . »
Gemignani Pietro . . . . »
Giorgi Polinice . . . . »
Giorgi Felice . . . . »
Giorgi Nicolao . . . . »
Giusti Paolino . . . . »
Ghilardi Michele. . . . . »
Giorgi Luigi . . . . »
Guidi Augusto . . . . »
Giuntoli, dottore . . . . . . Pescia
Goldoni Not. Urbano . Bagni di Lucca
Giuliani Iaja . . . . Collodi
Galgani F. . . . . Pescaglia
Gelli Dott. Franco . . . . . . Buggiano
Giannini Giuseppe . . . . . Camajore
Gruffetti Dic. . . . . Caravaggio
Giacomelli Giov., oste . . . . Pogezzano
Gritti Carlo . . . . Palosco
Grasselli Dott. Antonio . . . Berzano
Giugi Avv. Eugenio. . . . . . Livorno
Gambuzzi Carlo . . . . Napoli
Galli Dott. Filo. . . . . Pisa
Gilles Enrico, studente . . . . »
Gaurducci, studente. . . . . . »
Gagliardi Sforza F. . . . . . . »
Gigli A. . . . . »
Guarnieri Leopoldo . . . . . . »
Granata Nicolò . . . . Messina
Greco Giuseppe . . . . »
Goldaicher Nob., ciamb. . . . Berlino
Guelfi Giacomo . . . . Soragna
Galeotti Alberto . . . . »
Giacobani Alberto . . . . »
Ghimenti Ferdinando . . . . . »
Giannelli Francesco . . . . . . »

Guisnardi Carlo . . . . Bergamo
Guisnardi Luigi . . . . »
Giamini Paolo . . . . Follonica
Guelfi Dott. Guelfo . . . . . . »
Gigli Alessandro . . . . »
Giudici Sacerd. Giov. . . Isola del Giglio
Giannozzi Pietro . . Cast. della Pescaja
Galardi Ing. Gaetano. . . . . Grosseto
Chin Appollonio . . . . Scansano
Giardi Francesco . . . . »
Guelfi Federigo . . . . Massa Maritt.
Gennaj Arsele. . . . . Monte Rotondo
Gazzelli Alessio . . . . Massa Maritt.
Gandiol Pietro, maestro Guinzano d'Olio
Gallero Avv. Ant. . . . . . . Bagolino
Guarnieri Avv. Gius. . . . . . . »
Gambe Dott. Faustino . . . . Brescia
Gario Dott. Carlo . . . . »
Ganna Avv. Andrea. . . . . . . »
Guerrini Avv . . . . Rezzato
Giacomini Giovita . . . . . . Bovegno
Gattamelata Domenico . . . . »
Gamba Il Gius., carab. . . . Castenedolo
Gelmelli Dott. Franco . . . . Asola
Galli Lucca . . . . Chiari
Garuffa Faustino . . . . »
Garuffa Rag. Franc. . . . . . . »
Guberti Giuseppe . . . . Milano
Gaulna Augusto. . . . . Firenze
Guidetti Sero, Stud. . . . . . Modena
Gualazzi Franc., Stud. . . . . »
Gore Paolo, Giud. istr. . . . Milano
Galimberti avv. Filippo . . . »
Guerrini Leopoldo . . . . . . »

H

Haser Isabella. . . . . Milano
Hofman prof. Lor. . . . . . . Varese
Holtzendorff Barone F., prof. Berlino
Hoffmann Cons. di Giud. Circol »

I

Inverardi Giov., imp. post. . . Pavia
Imbaldi Nob. Dott. Ang. . . . »
Isai Giovanni . . . . Gravedona
Imperiale Antonio . . . . . . Vergobbio
Inlimi Giovanni. . . . . Capolago
Innocenti Giovanni . . . . . Tunisi
Iasoona Salvatore . . . . . . Morcone
Iggi Franco . . . . S. Croce in Morcone
Imbacci Marcangelo, parr. . . Vitulano
Imbacci Mumata . . . . »
Iapalla Spiridione, studente. . Pisa
Iasizza Michele . . . . »
Iacobi Giov. Battista . . . . . Follonica
Iung Gaudenzio. . . . . Massa Maritt.

J

Jonag Maurizio . . . . Firenze

L

Laetali, Colonn. delle G. N. . . Milano
Langone Gaetano . . . . »
Landoni Giuseppe . . . . . . »
Lanzani Luigi . . . . »
Levi Dott. Giuseppe . . . . . »
Litta Biumi Nob. Luigi . . . . »
Leoni Bartolomeo, Stud . . . Pavia
Lazzari Giulio » »
Legnani Federico » »
Levi Adolfo » »
Lavezzari Francesco » »
Luisini Passalacqua, Giov. . . »
Londonio Luigi . . . . Laglio
Lanzi Comm. Gio. Sen. del R. Pavia
Lanza Raffaele, Prof . . . . . Pisa
Lampugnani Carlo fu Gius. . Domaso
Lampugnani Lor. fu Franc. . »
Lampugnani Elisabetta . . . »
Lombardini Margherita . . . »
Lucini Giulia . . . . Varese
Lucchini Emilio . . . . »
Lanzavecchia Dott. Ed. . . . »
Limido Dott. Giacomo . . . . »
Leoni Francesco . . . . »
Lanzavecchia Leandro . . . . »
Lattuada Luigi . . . . »
Lamperti Natale . . . . »
Lanzavecchia Felice. . . . . Gavirate
Lucchini Carmelo . . . . . . Biandronno
Lanzavecchia Dott. Gius. . . Gavirate
Liuni Antonio . . . . S. Giano
Lucchino A. . . . . Capolago
Lunole Lodovico . . . . Brabbia
Lanzavecchia Marietta . . . . »
Lanzavecchia Giuseppe . . . Gavirate
Lanzavecchia Angelo . . . . »
Lombardini Ing. Franc. . Brusampiano
Lombardini Giuseppe . . . . »
Lucioni Carlo . . . . Travedona
Levi Giovanni . . . . Guastalla
Lasagna Massimiliano . . . . »
Lasagna Guglielmo . . . . . »
Lolli Dott. Giovanni . . . Rio Saliceto
Ladi Pietro . . . . Rolo
Logli Giovanni . . . . »
Lurenti Dott. Giulio . . . . . »
Levi Ernesto . . . . Novellara
Lombardi Dott. Luigi . . . . »
Luppi Dott. Pietro . . . . . . Reggiolo
Lusardi Alessandro . . . . . Guastalla
Lualdi Dep. Enrico . . . Busto Arsizio
Lavali Dott. Francesco . . . . Milano

Locatelli Giovanni . . . . . . Milano
Leopardi Senatore Pietro . . »
Lamarmora C. Alf., Gen. . . Firenze
Longegio, Generale . . . . . »
Lorenzini Giovanni . . . . . Pallanza
Lombino Francesco . . . . . Tunisi
Lanfranchi Giuseppe . . . . . »
Lamberdo Giacomo . . . . . »
Lumbroso Giacomo . . . . . »
Lolzardo Giuseppe . . . . . »
Lucchesi Mattia . . . . »
Longo Francesco . . . . . . Morcone
Lombardi Dionigio . . Ponte Landolfo
Leone Niccolò . . . . Vitulano
Leone Angelo . . . . »
Liguori Ermenide . . . . . Benevento
Lippi Michele . . . . Lucca
Luzzi Antonio . . . . »
Lanci Dott. Carlo . . . . . . »
Lencioni Ing. Giov. . . . . . »
Luschi Avv. Isidoro . . . . . »
Lusardi Narciso . . . . »
Lenzi Carlo . . . . »
Lucchetti Franco . . . . . . »
Lucchesi Urbano . . . . . . »
Luzzi Giovanni, Caffet. . . . »
Landucci Architetto Ces. . . »
Lucchesi Mariano . . . . . . »
Lencioni Andrea . . . . . . »
Landucci Francesco . . . . . »
Lenzi Sebastiano . . . . . . Pescia
Lombardi Avv. Cosimo . . . »
Lorenzi Olinto . . . . Buggiano
Locatelli Francesca . . . . . Boriano
La Francesca Francesco . . . Napoli
Loebus Carlo, Stud. . . . . Pisa
Lulto Teodoro, Stud. . . . . »
Lumuraglio P., Stud. . . . . »
Lavio Salvatore . . . . Messina
Lavia fratelli . . . . »
La Mecdra Giuseppe . . . . »
La Sciotto Giuseppe . . . . . »
Lessa, Giudice Circ. Thorn (Prussia)
Levi Giacobbe . . . . Seragna
Lupin Pietro . . . . Follonica
Laldi Oreste . . . . »
Lenci Giuo., Proc. del re . . Grosseto
Lombardi Giuseppe . . . Isola del Giglio
Lazzarini Giuseppe . . . . . »
Lagil Emanuele . . Cast. della Pescaia
Luciani Giovanni . . . . . . Grosseto
Lagomarsini Avv. Leop. . . . »
Lovagnini Michele . . . . . Scansano
Lapini Giulio . . . . . . Massa Maritt.
Lepri Dott. Raffaele . . . . . »
Lapini Pietro . . . . »
Lendi Faustino . . . . . Monterotondo
Lendi Olinto, ... »

Lenzi Giovanni . . . . . Monterotondo
Lasanne Cesare, Stud. . . . . Torino
Lambrasio Luigi . . . . . . Bagolino
Loglio Gaetano, Giudice . . . »
Livraga Avv. Luigi . . . . . Rezzato
Leidi Alessandro . . . . . . Asola
Leali Gaetano . . . . »
Landriani Alfonso. . . . . . . Chiari
Lanucini Giovanni . . . . . . »

M

Malia Giovanni . . . . . . Milano
Morelli Dott. Domenico. . . . »
Molinelli Antonia . . . . . . »
Maga Avv. Franco . . . . . . »
Magni Giuseppe. . . . . . . »
Mellagher Angelo . . . . . . »
Magretti Giacomo . . . . »
Melzi Conte Alessandro. . . . »
Melzi Nob. Diego . . . . . . »
Monzini Luigi . . . . »
Manzoni Giovanni . . . . . . »
Moriselli Guglielmo . . . . . »
Mengilli Cav. . . . . »
Muragliano Angelo . . . . . Varallo
Montanaro Carlo . . . . »
Martignone Costantino . . . . Brivio
Meuri Marie . . . . »
Muscini Ing. Giovanni . . . . »
Mauri Anginin . . . . »
Muoni Dott. Alessandro . . . Milano
Meggiena Giuseppe . . . . . Zoeglia
Miceli Luigi, studente . . . . Pavia
Mezenbarba Alberto . . . . . »
Mazzucchelli Luigi . . . . . . »
Merici, sacerdote . . . . . . »
Monti Angelo . . . . »
Meinlesia Stefano . . . . . . »
Morelli Luigi, studente . . . . »
Maspero Giuseppe . . . . . . »
Maggi Gio. . . . . »
Manara Enrico . . . . »
Murelli Cav. Alemanno . . . . »
Maraviglia Dott. Carlo . . . Milano
Mejocchi Ferdinando . . . . »
Molli Resa . . . . Garvedona
Messa Carlotta . . . . Dongo
Merangoni Rag. Matteo . . . Pavia
Marozzi Dott. Emilio . . . . . »
Moali Franc., direttore della Posta . . . . »
Merozzi Dott. Carlo . . . . . »
Maggi Luigi Filippo . . . . . »
Merebelli Avv. Giosuè . . . . »
Meschini Rag. Luigi . . . . . »
Maestri Dott. Angelo . . . . . »
Mariani Avv. Mariano. . . . . »
Moei Rag. Ambrogio . . . . . Pavia
Muffone Cav. Franco, direttore del Collegio Ghislieri . . . »
Migliavacca Sac. Antonio vice direttore. . . . . »
Manfredi Avv. Camillo . . . . »
Micono Comm. prefetto . . . . »
Mecherini Nicolò . . . . . . Pisa
Medici Dott. Gaetano . . . Gravedona
Marneghi Giuseppe . . . . . . »
Motti Ing. Domenico . . . . . »
Meschini Luigi . . . . »
Merlini Giuseppe . . . . »
Miglio Dott. Giuseppe . . . . Domaso
Martinelli Agrimensore G. . . Vercana
Maesa Giovanna . . . . Domaso
Molli Marietta . . . . »
Mirani Serafina . . . . »
Mogni Nina . . . . »
Miglio Maria . . . . »
Miglio Clementina . . . . . . »
Medici Francesca . . . . . . »
Mela Dott. Riccardo. . . . . . Gera
Mola Clelia . . . . »
Mentasti Teresa . . . . Varese
Macecchini Ernesto . . . . . . »
Marforio Pietro . . . . »
Mezzetti Franco . . . . »
Marzoni Gio. . . . . »
Musti Angelo . . . . »
Maggi Giuseppe . . . . »
Morendi Giuseppe . . . . »
Mecchi avv. Cesare . . . . . . »
Megalli Dott. Franco . . . . . »
Nera Alessandro . . . . »
Macchi Avv. Giovanni . . . . »
Minazzi Giuseppe . . . . »
Mola Angelo . . . . »
Mecchi Alessandro . . . . . . »
Meraviglia Carolina . . . . . . »
Macchi Achille . . . . »
Maestri, dottore . . . . »
Maggi Pasquale . . . . Cuvio
Maggi Martina . . . . »
Maggi Luigia . . . . »
Maggi Teresa . . . . »
Macchi prete Ant. . . . . . . Capronno
Magistri Quirico . . . . . . Barza
Magistri Giuseppe . . . . . . »
Marcella Domenico . . . . . . »
Marchetti Biagio . . . . »
Malgarini Daniele . . . . . . »
Merzegora Avv. Antonio . . . Angera
Merzegora Romano . . . . . . »
Mersagora Antonio . . . . . . »
Maspero Achille . . . . »
Merla, fratelli . . . . »
Mazzandi Gerolamo . . . . Biandronno

Malnate Pasquale . . . . Gavirate
Maggioni Giuditta . . . . . . »
Maggioni Giuseppe . . . . . »
Molinari Ferdinando . . . . . »
Molinari Abbondio . . . . . . Saltrio
Molinari Raffaele . . . . . . »
Molinari Gio. Batt . . . . . . »
Molinari Leonardo . . . . . . »
Molinari Domenico . . . . . . »
Molinari Dionigi . . . . . . »
Merzagora Ignazio . . . . . Gravedona
Marelli Andrea . . . . Monate
Maironi Alvise . . . . Luvino
Margherita Francesco . . . . . Varano
Margherita Ernestina . . . . »
Molinari Cesare . . . . Legnano
Masperi Franco Par. (raccolte) Ispra
Marchetti Giacomo . . . . . Bodio
Matentti Dionigi . . . . Vergobbio
Maggi Domenico . . . . »
Magri Claudio . . . . Capolago
Migliati Carlo, stud. . . . . Guastalla
Manetta Luigi . . . . Rolo
Miani Incornini Edvige . . . »
Mantovani Gaetano . . . . . »
Mantovani Giacomo . . . . . »
Marani Desiderio . . . . . . »
Marani Gerolamo . . . . . . Fabbrico
Motal Luigi . . . . Rolo
Mussini Luigi . . . . Borretto
Mossini Ignazio . . . . Gualtieri
Mussini Dott Giuseppe . . S Vittorio
Mauzini Pietro . . . . »
Mazzoli Antonio . . . . Gualtieri
Manfredi Gianmaria . . . . . »
Menozzi Dott Antonio . . . . »
Manfredini Dott. Agostino . Guastalla
Maroni Luigi . . . . »
Mercenati, ingegnere . . . . »
Marengo Dott Andrea . . . . »
Musi Dott. Giuseppe . . . . . »
Messori Natale . . . . Rio Saliic.
Mariani Serafino . . . . . . Novellara
Malagoli Luigi . . . . »
Mariani Pavolo . . . . »
Montanarino Giacomo . . . . »
Malagoli Vincenzo . . . . . . »
Marmiroli Michele . . . . . . Campo
Marmiroli Vincenzo . . . . . »
Marchi Benedetto . . . . . . Cadisotto
Mondini Luigi . . . . Reggiolo
Manfredini Luigi . . . . . . »
Manfredini Gaetano . . . . . »
Mambrini Enea . . . . »
Mariani Luigi . . . . Guastalla
Masi Pietro . . . . »
Monti Rag Ambrogio . . . . Milano
Manganoni Luigi . . . . »

Masperi Mario . . . . Milano
Molinari Dott. Ernesto . . . . »
Molinari Dott Rinaldo . . . . »
Molinari Carlotta . . . . . . »
Marenco Pietro . . . . »
Massarani Deputato Tullo . . »
Molfino, deputato . . . . . . Genova
Maggi, deputato . . . . Brescia
Martinelli Dep. Domenico . . Bologna
Marcleoni Vincenzo . . . . . Milano
Meira . . . . Parigi
Maccabruni, dep . . . . . . Corte Olona
Morelli dep. Andrea . Bremb di Sotto
Meneghini Andrea, dep . . . »
Mollo Carlo . . . . Pallanza
Mossone Avv. Giusto . . . . Arona
Muro Osvaldo . . . . Tunisi
Martinis Antonio . . . . . . »
Martini Ranieri . . . . »
Martini Gaetano . . . . »
Manetta Michele . . . . »
Malteropolo Gio Batt . . . . »
Marcone Gio Batt . . . . . . »
Marinopolo Emanuele . . . . »
Magnaro Andrea . . . . »
Mugnaini Cav. Dott. Quintilio »
Mugnaini, dottor . . . . . . »
Maniutti Aristotile . . . . . . »
Majer de C Antonio . . . . . »
Madonia Giuseppe . . . . . . »
Malina Anania . . . . Monza
Mazzola ing. Pietro . . . . . »
Mazzola avv. Giovita . . . . »
Marelli Luigi. . . . . »
Monteggia Dott Carlo, presid »
Muntarelli Domenico . . . . Benevento
Mascitelli Luigi . . . . »
Marzullo Bartolomeo . . . . »
Magno Franco Sav . Torre le Nocelle
Marucchelli Arcangelo . . Gesteipagano
Maselli Giuseppe . . . . . . »
Mazzacara Saverio . . . Ponte Landolfo
Melchiorre Lorenzo . . . . . »
Martini Filippo . . . . Pitiliano
Marcarelli Ferdinando . . . »
Marcarelli Gaetano . . . . . »
Meriggi prof. Angelo . . . . Lodi
Malacarne Prof Costante . . »
Maggiorini E. . . . . Lucca
Mariani Avv. Michele . . . . »
Manfredi Dott. Carlo . . . . »
Mallalli Dott. . . . . »
Martinelli Giorgio . . . . . . »
Martelli G. . . . . »
Marcucci Gustavo . . . . . . »
Moggi Avv. Moderato . . . . »
Marchionni Avv Emilio . . . »
Martinucci D. Carlo . . . . . »

Malenotti Avv. Giovacchino . . Lucca
Marcucci Francesco . . . . . »
Moroncelli Mariano . . . . . »
Mani Sestilio . . . .
Mongai Luigi . . . . »
Mingori Vincenzo . . . . . Colloo
Marchi Dott. Farmacista . . . »
Minfredi Dott. Manfredo . . Pescaglia
Micheletti Oreste . . . . . Buggiano
Mattini Luigi . . . . »
Masseangel Dott. Masseang . Camajore
Masini Gio. Batt . . . . . . »
Meoni Gio Battista . . . . . Paloaco
Marieni Gio Battista . . . . »
Mussi Dott. Antonio . . . . »
Mussi Giulietta . . . . . . »
Marchesi Pietro . . . . Cividate Piano
Marchesi Giuseppe . . . . . Bariano
Messaggi Francesco Ipngr. . . Treviglio
Moretti Gio . . . . Pegozzano
Maffioletti Luigi . . . . . . »
Malenchini, deputato . . . . Livorno
Mattei Francesco . . . . . . »
Malenchini, Franco . . . . . »
Maggini Dott Andrea . . . . »
Martarano Salvatore . . . . Trapani
Malina Gio. . . . . Napoli
Mirri Ermeta, studente . . . . Pisa
Maggioli S. . . . . »
Maglini Vincenzo . . . . . . »
Mallenoci Asterio. . . . . . »
Manselles Giuseppe. . . . . . »
Maccheroni Alessandro . . . . »
Maccheroni Egisto . . . . . . »
Magni . . . . »
Muringo Ferd . . . . »
Malenchini . . . . »
Muscita Franca . . . . »
Monselles Dott. Giovacchino . »
Malaspina Luigi . . . . . . »
Mugnai Vincenzo . . . . . . »
Moise Supino . . . . »
Musolin Achille . . . . . . Messina
Morabello Giuseppe . . . . . »
Manganaro Niccolò . . . . . »
Madaffari Antonina . . . . . »
Manesi Domenico . . . . . . »
Musajini Franco . . . . . . »
Miglio Franco . . . . »
Majerson Procur. leg. . Aschaffemburg
Milano Giac mo. . . . . . . Soragna
Marchiavelli Ferdinando . . . »
Mangeot Dott Antonio . . . . »
Mangeot Faselli-Bilia. . . . . »
Mangeot Guido . . . . »
Mangeot Odoardo . . . . . . »
Mangeot Luigi . . . . »
Mangeot Gio. . . . . »
Mangeot Marianna . . . . . Soragna
Mangeot Maddalena . . . . . »
Macenzzi Giulia . . . . . . Bergamo
Maironi Dott Federico . . . . »
Matteoli Alessandro . . . . Giuncarico
Milani Michele . . . . »
Martelli Ing. Guglielmo. . . . Follonica
Menencci Felice . . . . . . »
Majoni Ottavio . . . . »
Mascagni Giuseppe . . . . . »
Marini Pietro . . . . »
Marchi Gio. Paolo . . . . . »
Masse Narciso, pres. del Trib Grosseto
Masini Luigi . . . . »
Martelli Franco . . . . . . »
Meralli Luigi . . . . »
Medlei Guido . . . . S. Fiora
Monelli Gio . . . Cast. della Pescaia
Mannoneli Leopoldo . . . . Grosseto
Malfatti Avv. Ercole Massa Marittima
Monti Ossian . . . . »
Malfatti Domenico . . . . . »
Manuzzi C. . . . . »
Magni Bernardino . . . . . »
Malinzzi Pietro . . . . . . »
Martini Bernardino . . . . . »
Maraglio Avv. Gio. Batt. . . . Iseo
Malvesi Sante . . . . Bagolino
Mensi D. . . . . Brescia
Martinelli Pietro, Dot. . . . Rezzato
Marchesini Guerzoni T. . . . »
Mazzelli Avv. Costanzo . . . . Rovegno
Mazzoldi Beniamino. . . . . »
Mastrelli Gabriele . . . . . Rezzato
Marchesi Avv. Pietro . . . . Asola
Maffeis Ignazio . . . . »
Magagna Pietro . . . . . . »
Manerba Giuseppe . . . . . »
Martini Giacomo . . . . . . Chiari
Mauri Carlo . . . . »
Manfredi Paolo . . . . »
Manfredi Antonio . . . . . . »
Muscio Antonio . . . . »
Manessi Paolo . . . . »
Mainzzi Eugenio . . . . . . »
Marcabruni Alessandro . . . . »
Mondini Giovanni . . . . . . »
Malverti Cesare, Stud. . . . . Modena
Modena Venturo, Stud. . . . »
Moratori Avv. Angelo . . . . Firenze
Morelli De Luca Luigi . . . . »
Maccini Avv. Angelo . . . . »
Mosca Avv. Antonio . . . . . Milano
Mariani Napoleone . . . . . Monza

N

Noseda Giovanni . . . . Milano
Noseda Emilio . . . . »

Noseda Adolfo . . . . Milano
Noseda Enrico . . . . »
Novali Stud. Luigi . . . . . . Pavia
Negroni Rag. Angelo . . . . . »
Nazzari Med. Antonio . . . . . »
Novaria Enrico . . . . »
Nava Giuseppe . . . . Varese
Niada Giuseppe . . . . »
Nicoli Camillo . . . . »
Nicora Camillo . . . . Capolago
Nicora Angelo . . . . »
Niccolini Giuseppe . . . . . . Ispra
Nicolai Gaetano . . . . Guastalla
Nicolai Pio . . . . »
Nosari Ing. Aniceto . . . . . . »
Nosari Franco . . . . »
Niccolini Dott. Luigi . . . . . Rio Salic.
Nasi Angelo . . . . Rolo
Nasi Domenico . . . . »
Nasi Tommaso . . . . »
Nasi Costanta . . . . »
Nasari Antonio . . . . Guastalla
Neri Bartolomeo . . . . Reggiolo
Namias Samuele . . . . Novellara
Namias Augusto . . . . »
Nova Augusta . . . . Milano
Nesti Giulio . . . . »
Nunes Dott. . . . . Tunisi
Nurris E . . . . »
Nurris Ant. . . . . »
Negretti Giov. Battista . . . . Monza
Nemoarlini Giuseppe . . . Colle Saneita
Nisco Avv. Nic. Dep. S Giorgio alle Mont.
Nisia Giulio . . . . Gast. Seg
Nisia Giov. . . . . »
Nassodano Pasquale . . . . . . Boselice
Nocchi Odoardo . . . . Lucca
Nicolai Avv. Lorenzo . . . . . »
Negrini G. . . . . »
Nelli Avv. Lorenzo . . . . . . »
Nieri Cornelio . . . . »
Nizoli Giacomo . . . . Bariano
Noali Maestra Matilde . . . . . »
Nardini Aristide . . . . Livorno
Nicolera Bar. Giov., Dep. . . . Napoli
Nuti, Stud . . . . Pisa
Novaro G. A. . . . . »
Nicolini Dott. Giuseppe . . . . Massa M.
Nember Ing. Giuseppe Aquinzano d'Olio
Noventa Carlo, Chir. . . . . . Rezzato
Novi Fortunato . . . . Chiari
Noel Enrico, studente . . . . Modena

O

Oggioni Vincenzo . . . . Milano
Ottolenghi Avv. Salvatore . . . »
Ostinelli Costant. Stud. . . . Pavia
Oria Luigi . . . . Dervio
Obicini Ing. Francesco . . . . Pavia
Orlandi Ing. Rinaldo . . . . . »
Occhini Cesare . . . . Pisa
Orsini Paolo . . . . Gravedona
Orrigoni Maddalena . . . . . . Varese
Ossola Giov. . . . . S. Giano
Ossola Carlo . . . . »
Ossola Angelo . . . . Leggiuno
Ossola Francesco . . . . »
Ossola Simone . . . . »
Ossola Fortunato . . . . Gavirata
Oldrini Benedetto . . . . . . Guastalla
Oldrini Giuseppe . . . . »
Ostinni Giudice . . . . Reggiolo
Orlandi Dott. Franc. . . . . . »
Oporti.
Odoan Avv. Giov. . . . . . . Alessandria
Oman Pietro . . . . Milano
Oneto Giuseppe . . . . Tunisi
Orinoo M. . . . . »
Ormarini e C.ⁱᵃ . . . . Monza
Oscnisti Enrico . . . . »
Orlandini Giuseppe . . . . . . Lucca
Onestini Prof. Sebast. . . . . »
Olinti N. Stud. . . . . Pisa
Orioles Giuseppe . . . . Messina
Orsaccoli Luigi . . . Massa Marittima
Orsini Desiderato Castiglion della Pesc.

P

Pastore Gio. Mario . . . . . . Milano
Pirovano Luigi . . . . »
Pozzano Achille Avv. . . . . . »
Pirobbo Luog. Gen. Aless. . . . »
Pedrolli, Gener. della G. N. . »
Pensa Enrico . . . . »
Prizio Ing. Giov. . . . . »
Peregalli Ing. Antonio . . . . »
Parola Dott. Alberto . . . . . »
Porro Dott. Augusto . . . . . »
Paria Luigi . . . . »
Pessino Giov. Domenico . . . . »
Piacentini Carlo . . . . »
Porta Stefano . . . . »
Pestagalli Francesco . . . . . »
Pirola Achille . . . . »
Puticelli . . . . »
Paria Carlo . . . . »
Prinetti Ignazio . . . . »
Prinetti Ignazio di Lorenzo . . »
Perali Antonio Ing. . . . . . . »
Pinchetti . . . . »
Peschini . . . . »
Politi Achille . . . . »
Ponzaglione Emanuele . . . . . Varallo

Pirovano Angelo	Brivio
Peregu Giuseppe	»
Palma Pietro	»
Posierla Nob. Pietro	Besozzo
Podestà Giacomo	Zoagile
Pallmi Siro, Stud.	Pavia
Pisa Ugo, Stud.	»
Perinsi Giuseppe Stud.	»
Pietrosanta Guiscardo, Stud.	»
Pozzi Vannone Giuseppe	»
Pietrasanta Domenico	»
Pirovano Giuseppe	»
Pallavicini Bartolo	»
Patellani Federico	»
Pampuri Cesare	»
Pedrazzani Emilio	»
Pecorara Achille	»
Pozzi Emilio	»
Pertusi Giovanni	»
Pozzi Domenico	»
Pallavicini Triv. Mar. Giorgio	Genova
Pinelli, Senat.	Torino
Polli Rebuschini Sofia	Graved.
Pinna Maria	»
Polli Teresa	Dongo
Polli Anna	»
Polli Attilia	»
Polli Francesca	»
Pertusi, Ing.	Pavia
Panizza Bartolomeo, Comm. e Senat. del Regno	»
Pignacca Dott. Giulio	»
Pisani Ing. Carlo	»
Professori (alcuni) del R. Ginn.	»
Pixiner Dott Cam. Cav. Prof.	»
Pozzi Dott Cesare	»
Piccaroli Dott. Vitt. Cav.	»
Pelline Giov.	Domaso
Persini S. Carlo	»
Pugelli Andrea	»
Polli Giuseppe	Vercana
Pelline Luigia	Domaso
Pogelli Maria	»
Pelucci Innocente	»
Pressiani Maria	»
Pallini Gaetano	Varese
Palracchi Carlo	»
Petracchi Enrico	»
Pavesi Domiziano	»
Peregrini Avv. Augusto	»
Pozzoni Edoardo	»
Pavesi Enrico	»
Piatti Riccardo	»
Ponti Giuseppe	»
Pelinini Battista	»
Petracchi Giuseppe	»
Peregrini Rag. Carlo	»
Prestini Francesco	»
Prestini Teresa	Varese
Prestini Domenico	»
Pietro Panin	»
Pacrozzi Marianna	»
Pessina Pietro	»
Porraneo Giov. Battista	»
Prestini Vittore	»
Peregrini Angelo	»
Pellegrini Bernardo	»
Pallaghi Eugenio	»
Pessina Antonio	»
Pisinletti Angelo	»
Pollaghi Luigia	»
Pedolti Anacoreto	»
Pedretti Annibale	Barza
Paglia Fortunato	»
Peroni Ing. Giuseppe	Angera
Prestini Franco	»
Paoli Lorenzo	»
Ponti Franco	»
Piscia Carlo	Cadrezzate
Perrucchetti Dott Giuseppe	»
Parola Giosuè	Biandronno
Parola Daniele	»
Ponti Gerolamo	Copronno
Ponti Bartolomeo	»
Passera Fortunato	Capelago
Piccinelli Antonio	»
Piola Giuseppe	Vergobbio
Pinla Alessandro	»
Prandi Andrea	Leggiuno
Pernisori Carlo	»
Pernisori Giuseppe	»
Pellegrini Ing. Giov.	Luvino
Ponti Pasquale	Gavirate
Paronelli Giovanni Maria	»
Paronelli Paolo	»
Panosetti Antonio	»
Pellenghi Carlo	»
Peverelli Giacinto	Saltrio
Predieri Ferdinando	Rolo
Panciera Domenico e scolari delle scuole elementari	»
Predieri Erculano	»
Perloj Achille	Rio Salic.
Penizza Cornelio	Gualtieri
Pozzi Domenico	»
Pilia Cav. Antonio	Guastalla
Paralupi Attilio	»
Paralupi Edoardo	»
Paralupi Francesco	»
Pasini	»
Parma Pietro	»
Pasini Gustavo Farmac.	»
Pegretti Pietro	Reggiolo
Piermatei Zenocrate per le scuole	Cingoli
Pessi Giov.	Milano

Porta Cesare . . . . Milano
Parea Ferdinando . . . . . . »
Parravicini Conte dott. Paolo »
Pini Avv. Enrico . . . . »
Piazzi Giuseppe dott. in legge »
Piazzi Enrico . . . . »
Piazzi Boranghi Carolina . . . »
Pogliacci Maria . . . . »
Polli Dep. . . . . Dongo
Pascale dott. Emilio Proc. R. Potenza
Peinllo Avv. Luigi . . . . . . Pallanza
Pellegrino Vito . . . . Tunisi
Pantaleo Vincenzo. . . . . . . »
Pantaleo Leonardo . . . . . . »
Pantaleo Giuseppe . . . . . . »
Paiese Luigi . . . . »
Pinto Dottor Angelo . . . . . »
Pennio Baldessare . . . . . . »
Piemontesi Antonio . . . . . . »
Porriut C. . . . . »
Perera Isac . . . . »
Pannj-Iti Cesare. . . . . »
Perinlli Giov. . . . . »
Prioeivalli Tomaso . . . . . . »
Pagano Giuseppe . . . . »
Porro Schiaffinati Conte Alf. Monza
Porta Avv. Luigi . . . . »
Pageui Ambrogio . . . . »
Prisco Vincenzo . . . . . Cerreto Sann
Paciello Vincenzo . . . . »
Piscitelli Carlo . . . . »
Piombo Tommaso, Cancell. . Morcone
Paolucci Franco, Legale . . . Colle San.
Pappone Pasquale . . . . Benevento
Principe Avv. Pasquale. . . . »
Pacifico Avv. Luigi. . . . . . »
Pieri Michele . . . . »
Parziale Benedetto . . . . . .
Pelilli Lorenzo, Giud. . . . . Napoli
Perlein Cav. Gabriello . . . . Apice
Paranie Girolamo. S. Croce in Morcone
Pizzicaro Luigi . . . . Baselice
Petrucelli Emanuele. . . . . . Castelfranco
Premoli Prof. Salvatore. . . . Lodi
Pucci Pasquale . . . . Lucca
Pardini Dott. Luigi. . . . . . »
Presenti Leopoldo. . . . . . . »
Pardocchi A. . . . . »
Pandolfini L. . . . . »
Piccini Avv. Franco . . . . . »
Pucci Dott. Alessandro . . . . »
Paladini Dott. Luigi . . . . . »
Parducci Dott. P. . . . . »
Poli Bernardino . . . . »
Pecini Oreste . . . . »
Pierotti Antonio. . . . . »
Pellini Panilipe . . . . »
Pali Bartolomeo . . . . »
Petri Avv. Enrico. . . . . . . Lucca
Perini Avv. Benedetto . . . . »
Paioi M. . . . . »
Poli Franco . . . . »
Parducci Silvestro . . . . . . Camaiore
Pezzella Enrico . . . . »
Puccinelli Giuseppe . . . . . »
Pasquinelli Gabriele . . . . . Collodi
Pizza Alessandro . . . . »
Pisani Pietro . . . . »
Pardocchi Dott. Igino. . . . . »
Palamidessi Gustavo . . . . . Buggiano
Pellegrini Pietro . . . . »
Pagani Angelo. . . . . »
Pieve Rocco . . . . Lucca
Puccinelli Carlo. . . . . »
Pieri Ing. Franco. . . . . . . »
Paoli Dott. Tommaso . . . . . »
Paglieni Dott. Giuseppe . . . »
Picozzi Cesare, Neg. . . . . . Palosco
Picozzi Amelia. . . . . »
Pin Giuseppe . . . . »
Pin Giuseppa . . . . »
Pagani Augusto. . . . . »
Perole Innocente . . . . Bariano
Pernis Vincenzo . . . . »
Pinnili Giov. . . . . Caravaggio
Palli Michele. . . . . Livorno
Pucci Prof. . . . . Trapani
Patrico G. Consig. Prov. . . . »
Pisacane-Nicolera Silvio . . . Napoli
Porri G. Studente . . . . Pisa
Puccinelli Giov., Idem . . . . »
Perigi Guido, Idem . . . . . . »
Paccinotti Giacinto, Idem . . »
Priora Giuseppe, Idem . . . . »
Peselli Giulio, Idem . . . . . »
Peruzzi Giov., Idem . . . . . »
Puppoli Guglielmo, Idem . . . »
Piccini Carlo, Idem . . . . . . »
Puglisi Franco. . . . . Messina
Pompeo Giacomo . . . . »
Pilli Giov. . . . . »
Percialbusco Nunzio . . . . . »
Pisano Pietro . . . . »
Puglisi-Allegra Michele. . . . »
Parale Dott. Luigi . . . . . . Cuneo
Pisoui Giov. Antonio. . . . . Pisa
Pesseridi Dott. Francesco . . »
Palma Benedetto. . . . . . . Bergamo
Porri Ulisse . . . . Follonica
Pelleschi Antonio . . . . . . »
Pagui Luigi. . . . . »
Pansard Augusto . . . . »
Panniluughi Valerio . . . . . »
Panti Egidio. . . . .
Petrucci Angelo . . . .
Pedretti Giov. . . . . Soragna

Pieniginoi Zanchi, Auditore	Grosseto
Ponticelli Gesualdo	»
Padovani Antonio	»
Ponticelli Gaetano	»
Puini Giov.	Cast. della Pescaia
Ponticelli Guglielmo	Grosseto
Ponticelli Benedetto	»
Pagani Ernesto	Massa Maritt.
Petrocchi Giuseppe	»
Parrini Pietro	»
Pieri Paolo	»
Pucci Giuseppe	»
Pesucci Gaetano	»
Paciuzzi Natale	»
Parodisi Giov	»
Pallini Domenico	»
Pomba Cav. Giuseppe	Torino
Pronali Giov.	Quinz. d'Oglio
Pandli Dott. Napoleone, Battezzato sera	
Predaroli Dott. P. Parroco	Rezzato
Pizzocali Avv. Giuseppe	Bovegno
Paris Francesco	»
Pisa Avv. Giov	Castenedolo
Pinardi Augusto	
Pescali Giov	Chiari
Pescali Giacomo	»
Pandiani Antonio	»
Piermioni Cav. Avv. Augusto	Modena
Pozzolini Dott. Cav. Ferd.	Firenze
Papazzoni Volmiro, Stud.	Modena
Prodi Vincenzo, Stud	»
Paganini Silvio, Stud.	»
Pini Lorenzo	Milano
Pecorara Dott. Achille	»

Q

Quieroto Luigi	Zeaglio
Quierolo Susanna	»
Quaglia Carlo	Travedona
Quaglia Angelo	Cazzago Brabbia
Quilici Jacopo	Lucca
Quarti Avv. Andrea	Romano
Quarti Dott. Quarto	»
Quarti Domen. farmac.	Bariano
Quarti Paolo	»
Quarti Luigi	»
Quarti Beniamino	»
Quarti Giacomo	»
Quarti Silvia	»
Quarti Adelaide	»
Quarti Matilde	»
Questa Zeffirino, Sottoi.	Milano

R

Rapazzini	Milano
Rodriguez Enrico	»
Ricci Giuseppe	Milano
Rocchi Germano	»
Ramazzotti Eugenio	»
Rancbelli Alessandro	»
Rey Diret. delle Assic	»
Ralli Pietro	»
Resca d'Abramo	»
Ramelli Cesare	»
Rusconi Cesare	Varallo
Ripamonti Sac. Angelo	Milano
Raimondi Giuseppe	Pavia
Rovelli Vincenzo	»
Ricciardelli Carlo	»
Rosali Pier Leone	»
Rossari Alessandro	»
Riazi Baldassare	»
Riva Francesco	Milano
Ricasoli Barone Bettino Dep.	Firenze
Rossi Beniamino	Lecce
Rossi Cav. Ernesto	»
Rusconi Pietro	Brescia
Rebuschini Dorina	Gravedona
Rebuschini Giulia	Dongo
Rebuschini Maddalena	»
Rubulini Nob. Gio. Batta.	Pavia
Rizzi Dott. Cesare	»
Rizzi Avv. Gio.	»
Recalli Avv. Francesco	»
Reale Avv. Franco	»
Reale Carlo	»
Rivera Ferdin. prof. del Liceo	»
Roveda Martinengo Nob. Sigismondo	»
Rubecchi dott. Ambr.	»
Rubecchi dott. Ant.	»
Rebuschini Domen.	Gravedona
Rossi Domenico	»
Rumi Luigi	Domaso
Rosselli Annetta	»
Rosselli Maria	»
Roselli Teresa	»
Rocca Rosa	»
Risi Quirilla	»
Ruga Rosa	»
Ronchi Luigia	Varase
Roncoroni Gio.	»
Rastelli Franco	»
Rusina Giovanni	»
Ravasi Giuseppe	»
Ronchi Gio. Batta.	»
Ronconi	»
Sala Antonio	»
Rezia Dott. Pericle	»
Rainoldi Amabilina	»
Roncoroni Luigi	»
Riva Antonio	»
Ronchi Carlo	»
Rainoldi Giuseppe	»

Rusconi Carlo . . . . Varese
Ronchi Carlo . . . . »
Rigamonti Battista . . . . »
Rencoroni Ing. Carlo. . . . . . Gavirate
Ranchei Gio . . . . Briandronno
Reggiori Pietro . . . . S Giano
Rabuffetti Girolamo. . . . . . Gavirate
Ruvioli Lazzaro . . . . Saltrio
Ribaisi Celestino . . . . Travedona
Roncoroni . . . . Monate
Ribaisi Pietro . . . . »
Rossi Bernardino . . . . Cocquio
Ronchetti Antonio . . . . Verano
Riva Giuseppe, sen . . . . . . Legnano
Riva Giuseppe, jun . . . . . . »
Riva Agostino . . . . »
Riva Battista . . . . »
Rodari Battista . . . . »
Redari Parroco . . . . Arola
Robilli Pietro . . . . Guastalla
Romani Gius maestro . . . . . »
Reggiani Lorenzo. . . . . »
Reggiani Antonio . . . . »
Rossi prof . . . . »
Ruini Antonio . . . . »
Rougier dott. Achille . . . . . »
Rougier Carlo . . . . »
Rougier Claudio . . . . »
Rougier Pierina . . . . »
Rougier Francesca . . . . »
Ravessi ing Franco . . . . . . Gualtieri
Ragnoni dott. Carlo . . . . . . »
Rinaldi Luigi . . . . »
Radeghieri Angelo. . . . . . Rio Saliceto
Rossi Raimondo . . . . Rolo
Rua Giuseppe . . . . Novellara
Rossi Franco, Caffett . . . . . »
Rolando Franco . . . . Cadisotto
Rossi Carlo . . . . Reggiolo
Ricci Marchese Giac avv . . . Macerato
Rocchini Avv Gius . . . . . . Milano
Rotondi Giosafatte Pres. . . . »
Ratti Franco Avv. . . . . »
Ratti Emilia . . . . »
Rubiati Carlo . . . . »
Ricardi Avv. Annibale . . . . . »
Rovida Avv Ulderico . . . . . . »
Resietti dep Franco . . . . . . »
Ronchei Dep A . . . . S Donnino
Ricci March Vinc Dep . . . . Genova
Ranieri Dep Antonio . . . . . Napoli
Regoeli Dep. . . . . Genova
Rusca Conte Alberto . . . . . Milano
Raffaelli G . . . . Tunisi
Bisio Mario . . . . »
Raineri Zeffirino . . . . Pallanza
Rovelli Gio Batt. . . . . Monza
Rasnesi Andrea . . . . »

Ruggero Nicola . . . . Baschie
Ruggiano Alfonso . . . Ponte Landolfo
Rinaldi Orazio . . . . »
Rini Cosmo . . . . Baselice
Ruggero Antonio . . . . »
Rinia Enrico . . . . Vitulana
Rinia Beniamino . . . . »
Rossi prof Giulio . . . . . . Lodi
Rossi Prof. Primo . . . . . . »
Rossi Prof. Costantino . . . . »
Ricci Samuele . . . . Lucca
Rosini Germinio . . . . »
Rosad Avv.G. . . . . »
Rindi Avv. Leopoldo . . . . . »
Rocchi D . . . . »
Rossini Carlo . . . . »
Ragghianti Eugenio . . . . . . »
Rocchi avv. Antonio . . . . . »
Rossini Carlo . . . . »
Ricciarelli Pietro . . . . Buggiano
Ruggieri Gio Batta. . . . . . Rossano
Rubini Ing Enea . . . . »
Remassi Pietro . . . . Livorno
Rubieri Cav Ermolao Dep . . . Firenze
Rodio Franco . . . . Napoli
Rancani S. studente . . . . . Pisa
Radice Iginio . . . . »
Roselli Carlo . . . . »
Respini Giovacchino . . . . . »
Ruschi F. . . . . »
Rapisarda Pasquale. . . . . . Messina
Ruggeri Gregorio . . . . »
Romeo Giovanni . . . . »
Romeo Giuseppe . . . . »
Romeo Marchese Carlo . . . . . »
Righetti Dott. Carlo . . . . . Milano
Riva Francesco . . . . Bergamo
Reggiani Giuseppe. . . . . . . Soragna
Ricci Luigi . . . . Castell' Azzara
Renard Franco . . . . Grosseto
Ricciulli Dott. Fed., canon . . »
Riccetti Baldassare . . . . . . »
Ricciarel Dott. Riccardo Massa Maritt
Rilern Enrico . . . . Grosseto
Biamba Avv Nicolò Cast della Pescaia
Rosselli, canonico R.. . . Massa Maritt
Rosselli Angelo . . . . »
Rasselli Rutilio . . . . »
Raveoni Agostino. . . . . . Monterotondo
Rossini Rag Stefano . Quinzano d'Olio
Ricobelli Avv. Pietro . . . . . Bagolino
Rinaldi Giuseppe . . . . »
Robassi Angelo . . . . Rezzato
Ridolo Dott Pietro . . . . . Nuvolento
Rugna Avv. Alessandro . . . . Asola
Ruggineali Sac Luigi . . . . . »
Raisini Cav. Prof. Gugl.. . . . Modena
Rattazzi Avv. Urbano . . . . Firenze

Nome	Luogo
Ragazzi Brunone, Studente.	Modena
Rognoni Gerolamo	»
Ruffini Enrico	»
Rosnati Nob. C. Giudice	Milano

S

Nome	Luogo
Scotti Francesco	Milano
Saellone Angelo	»
Stampa Giuseppe	»
Sacchi Alberti	»
Salbiati Luigi	»
Scheaoni Michela	»
Sacchi Carlo	»
Salvioni Rag. Carlo	»
Sommaruga Avv. L.	»
Salvetti Dom. Orefice	»
Stefanini Carlo	»
Sanvito F.	»
Seria P. M.	»
Sala Gaetano	Brivio
Sala Luigi	»
Stucchi Prete Andrea	»
Sgazzini Dott. Fisico Antonio	Arcellasco
Solari Giov. Battista	Zoagli
Solari Dott. Giuseppe	»
Semorile Prete Sebast.	»
Sciaccaluga Gio. Battista	»
Sturla Giov. Battista	»
Sbardini Giuseppe Stud.	Pavia
Sormani Carlo	»
Staurenghi Ernesto	»
Spalla Angelo	»
Somaui Pisvardi Roberto	»
Sulla Dott. Franco Prof.	»
Scotti Rag. Luigi	Milano
Scalini Gaetana	Dongo
Spinola Rachele	»
Sassali Dott. Aless.	S. Giov. in Pers
Signorelli Marcella	Dorio
Sbarbaro Antonio	Corenno
Salducci Cav. Damen.	Pavia
Spairani Dott. Pietro	»
Strada Dott. Achille	»
Salterio prof. Carlo	»
Scarenzio Prof. Luigi	»
Speranza Cav. Carlo	»
Spairani Dott. Giov. Med.	»
Savini Gerolamo	Gravedona
Scotti Costante	Domaso
Scotti Giuseppe	»
Sabaine Teodolinda	Varese
Sabaine Ida	»
Sala Giuseppe	»
Sala Antonio	»
Saccanaghi Carlo	»
Soncioi Massimo	»
Simonetta Ernesto	»

Nome	Luogo
Spozio Achille	Varese
Salveraglio Luigi	»
Scolari Dott. Giacomo	»
Speroni Giuseppe	»
Scura Ugo	»
Sonzini Giov.	»
Sacconaghi Andrea	»
Sonzini Isabella	»
Susani Antonio	»
Speroni Giov.	»
Salazzi	»
Sulla Beta	»
Saviai Giuseppe	Cuvio
Schiefatti Francesco	Caprenno
Sessa Luigi	Barza
Scotti Carlo	Angera
Soldani Stefano	»
Salerini Celestino	Biandronno
Salvini Dott. Gaspare	Gavirate
Somari Natale	Monate
Simonetta Pietro	Brabbia
Simonetta Vincenzo	»
Stringelli G. Cesare	Luvino
Santini Bernardo	Vergobbio
Schianini Angelo	Capolago
Savi E.	Saltrio
Sidoli Giovanni	Guastalla
Scaravelli Dott. Aless.	»
Saccani Leone	Gualtieri
Soliani Giov. Postiere	Berretto
Santachiara Oreste	Rio Salic
Sala Giuseppe	Rolo
Silva Gaetano	»
Storchi Pietro	Novellara
Segrè Prospero	»
Salardi Giuseppe	»
Spaggiari Dott. Franco	Luzzara
Sidoli Ing. Antonio	Guastalla
Savi Michele	»
Sabbatini Salomone	»
Sabbadini Samuele	»
Silvestrelli Dep.	»
Silvani Dep.	»
Stevenazzi Costantino	Milano
Spagliardi Giuseppe	»
Spagliardi Antonio	»
Sala Paolo	»
Sanquirico Pompeo	»
Sandonato, Duca Dep.	Napoli
Salomone Gio. Battista	Ornavasso
Scalia Agostino	Tunisi
Santi Abramo	»
Schembri M.	»
Sinigaglia S. R.	»
Servadio L. di G.	»
Spina Franco	»
Salema Pompeo	»
Santi Tomaso	»

Simcoei Marco. . . . . Tantei
Scanai Francesco . . . . Monza
Silva Giuseppe . . . . »
Slaurenghi Dott Angelo . . . »
Scarpetta Ferdinando. . . . . Morcone
Sircana Raffaele Dom. . . . Colle Sann
Sarda Avv. Luigi . . . . . . Benevento
Serzone Angelo . . . . »
Spagnuolo Giuseppe, medico. Apice
Simione Leopoldo . . Ponte Landolfo
Savola Alfonso . Castelfr. in Miscano
Sirena Vincenzo. . . . . »
Susani Capitano . . . . Lodi
Soma Giuseppe . . . . Lucca
Scopelani Avv Carlo . . . . . »
Sarti Dott. Franco . . . . . . »
Sargenti Ant. . . . . »
Sesti Carlo. . . . . »
Simi Benedetto . . . . »
Simoncelli Giuseppe. . . . . . »
Siciani Ing. Paolo . . Bagni di Lucca
Savelli Avv. Marlino . . . . . »
Salami David . . . . Collodi
Salvaderi Aristide. . . . . . . Baggiano
Silvestri Angelo . . . . »
Sabatini Ferdinando . . . . . »
Santini Franco . . . . Camaiore
Sala Erminia . . . . Bariano
Sangalelli Carlo. . . . . . . Caravaggio
Sangalelli Francesco . . . . Pogazzano
Solina Dott Rocco . . . . . . Trapani
Spasimo Enrico . . . . Napoli
Sabatini Tito Stud. . . . . . Pisa
Sullimann C. Stud . . . . . . »
Suschi Antonio Stud.. . . . . »
Sozzi Giuseppe Stud . . . . . »
Sedney Samuino Stud. . . . . »
Semiani G. Stud . . . . »
Samminiatelli Vincenzo. . . . Messina
Spada Vito . . . . »
Spinetti Luigi . . . . »
Santi Marciano . . . . »
Savena Francesco . . . . »
Studer Enrico . . . . »
Sani Antonio . . . . »
Stancapiano Antonio . . . . . »
Solla Germano . . . . »
Supino Moise . . . . Pisa
Sencsi Cannnice Silvanico . Sumacarico
Sormanni Battista . . . . . . Soragna
Sormanni Giacomo . . . . . . »
Saluli Salvadore. . . . . »
Sinigalli . . . . Follonica
Stalvieri Antonio . . . . »
Santini Dott. Paolo Cast. della Pescaia
Spadini Antonio . . . . »
Spadini Guglielmo. . . . . . »
Sbragia Fabio. . . . . Grosseto
Sestini Dott. Pietro. . . . . . Grosseto
Sacchetti Ulisse . . . . »
Sandri Giorgio . . . . Scansano
Sessi Sabatino . . . . »
Scopetani Dott. Gius . Massa Maritt.
Silvestri Dott Lorenzo. . . . »
Silvelli Gottardo. . . . . . . »
Sarcoli Jacomino . . . . »
Serra Carlo . . . . Monterotondo
Stefani Ermanno . . . . »
Salvelli Dott. G. B. . Quinzano d'Olio
Stagni G. B. Giudice . . . . . Rezzato
Sarasini Giovanni. . . . . . . Castenedolo
Sassi Antonio . . . . »
Sforti Giuseppe. . . . . Asola
Soave Angelo . . . . »
Sanchez Nat. Antonio . . . . Chiari
Socri Luigi di Franc. . . . . »
Sbarbaro Pietro Prof. . . . . Modena
Sala Avv. Erio Prof . . . . . »
Salsi Giuseppe Studente . . . »
Segrè Enrico » »
Spagni Emilio » »
Sighele Cav. Gustiero. . . . Milano
Seves Rag Ambrogio . . . . »
Stefanini Teresina . . . . . . »
Saller Prof. Luigi. . . . . . . »
Sylvoc Guido . . . . »

T

Tallachini Alessandro . . . . Milano
Torre Ing. Luigi . . . . »
Tarantola Abele. . . . . »
Turati Ernesto . . . . »
Testa Giuseppe . . . . »
Tubi Graziano . . . . »
Toccioli Barona Cav. . . . . . »
Tantardini Ant. Cav Scultore »
Tarantola Ing. Luigi . . . . . »
Teltamanzi Felice . . . . . . »
Tavazzi Dott. Carlo. . . . . . »
Tosi Vincenzo, Stud. . . . . . Pavia
Turati Achille. . . . . »
Tacioli A . . . . Sessana
Tommasini F. . . . . Torino
Tara Rachele . . . . Dongo
Tara Regina . . . . »
Trabucchi Ing Luigi . . . . Pavia
Terenzio Canon Pietro . . . . »
Tunesi Stefano . . . . Domaso
Tonesi Carlo . . . . »
Tunesi Cin Galla. . . . . »
Tunesi Rinaldo . . . . »
Tunesi Nina . . . . »
Tunesi Paolina . . . . »
Taroni Ferdinando . . . . . . »
Taroni Dott. Prospero . . . . »

Tenlori Giacomo	Domaso
Tenlori Catterina	»
Tenlori Angelo	»
Trivelli fratelli	»
Torchlenne Fanny	»
Tonosi Maddalena	»
Tonsoi Carolina	»
Taroni Edvige	»
Taroni Luigia	»
Tuoesi Antonia	»
Tunesi Cherobina	»
Tunesi Maddalena	»
Taglioferri Maria	»
Talgoli Giovanni	Varese
Telelli Batlista	»
Trovelli Marco	»
Trolli Santino	»
Tencool Carlo	»
Tonta Gio	Velate
Taola Carlo	»
Toola Bernardo	»
Toola Aducelo	»
Tombarini Gio.	Lomnago
Tomburini Giuseppe, sen.	»
Tamborini Giuseppe, jun.	»
Tagliore Serafloo	Caprenno
Teddeo Serafino	Angera
Tioelli D. Carlo	Gavirate
Tommasina Teresa	Monate
Tenani Ing. Carlo	Guastalla
Terzi Dott. Giuseppe	»
Tortella Alessandro	»
Tagliasacchi Cootardo	Fabbrico
Tortello Fedele	Guastalla
Tortello Ing. Luigi	»
Terzi Achille maestro	»
Terzoni Dott. Filippo	Luzzara
Tranlini Ciro	Novellora
Taschini Antonio	»
Toffanelli Gio.	Reggiolo
Taglioretti Felice	Milano
Tenlorio Nob. Cesare	»
Taclorio Nobile Francesca	»
Terea Prof. Giulio	»
Tarlerini Alessandro	»
Traverso Pietro	Tunisi
Terpia Salvatore	»
Tacchia Giacomo	»
Torre Niccolo	»
Tagnacca Ant.	Intra
Ticozzi Franco	Monza
Torella Raimondo, Giod.	Benevento
Truzzi Prof. Afrodisio	Lodi
Timolati Sac. Andrea	»
Timolati Bassano	»
Tommasi M.	Lucca
Tessandori Pietro	»
Toli Nicolao	»
Terreni Avv. Aless.	Lucca
Torselli Andrea	»
Tomei Franco	Pescaglia
Trivellini Luigi	Lucca
Trivellini Oscar	»
Tmil Benedella, maestro	Palesco
Tavolotti Avv. Giuseppe	Cremona
Tedeschi, Studente	Pisa
Tassamacchi Andrea	»
Tumbas Senofonte	»
Tasso F.	»
Tagliovia Francesco	Messina
Tarzo Letterio	»
Tambo-i Vincenzo Stud.	Rovereto
Tencali Raimondo	Sorogna
Turosi Vincenzo	Follonica
Tredici Goffredo	»
Tosini Lorenzo	Grosseto
Tonumi Fed.	C. della Pescaio
Tessandori Raffaello	Massa Maritt.
Trombi Antonio	Monterotondo
Tagliaferri Dott. Carlo	Novulento
Turinelli Sac. Giov. Batt.	Pazzarra
Toso d Dott. Luigi	Calverghe
Tonsoglio Giovanni	Novulento
Tovazzi Dott. Eugenio	Asola
Tesiori Prof. Giuseppe	»
Tamburini Virgilio	»
Ticosselli Giuseppe	Chiari
Torre Gio. Batta	»
Todeschini Gio	Milano
Traversa Rocca	Monza

U

Uccelli Giuseppe	Milano
Ucgllo Primo	Tunisi
Ubaldi de Capei, Cav.	Monza
Usuelli Antonio Presid.	»
Uols Adriano Studente	Pisa
Uslgli Cesare	»
Uberloni Dott. Carlo	»

V

Vignati Ing. Giuseppe	Milano
Vergo Felice	»
Visconti Pompeo	»
Visconti C. Ali. Mario, cav.	»
Vilte Carlo	»
Verga Antonio	»
Ventura Ing. Agostino	»
Vaminieri Antonio	»
Villa Gio. Batta	»
Verga Giuseppino	»
Warcher Antonio	»
Vigonò Achille	»
Villa Luigi, negoz.	»

Villa Pernice Dott. Ang.	Milano
Viliani Marchesa Ida	»
Venini Dott. Carlo	»
Vandana Pietro	»
Vigano Luigia	Bravio
Villa Luigi	»
Vigano Pietro	»
Vallano Agapito	»
Vaccaro Prete Angelo	»
Valli Pietro, studente	Pavia
Venco Giuseppe	»
Vandoni Alessandro	»
Vanassi Ruggero	»
Valerio Dott. Antonio	»
Vasti Sac. Giuseppe	Dervio
Vasti Guidina	»
Vidari Cav. Gio avv.	Pavia
Villadini Avv. Achille	»
Valerio Avv. Gaetano	»
Vecchio Dottor Luigi	»
Vai Dott. Gio., notaio	»
Venini Teresa	»
Venini Jenny	»
Venini Luigia	»
Valsecchi Giuseppe	»
Valsecchi Annetta	»
Valsecchi Rosa	»
Valsecchi Catterina	»
Vanoli Martina	»
Vassalli Francesco	Varese
Volonte Pietro	»
Vallotina Benedetto	»
Vallotina Angelo	»
Viola Giuseppe	»
Valle Dott. Paolo	»
Volonte Franco	»
Veratti Ing. Callisto	»
Veratti Luigia	»
Villa Andrea	»
Vedani Ant. Maria	Angera
Verga Diego	Gavirate
Valsperta Ing. Giacomo	»
Valenzasca Alberto	»
Vanoli Adriano	»
Vassalli Giuseppe	»
Viola Angelo	Vergobbio
Viola Giuseppina	»
Viscoeli Amanzio	»
Vedani Baldassare	Baltrio
Villani Dott. Vittorio	Gualtieri
Vinni Antonio	»
Vioni Pietro	S. Vittorio
Vecelli Dott. Ferd.	Borretto
Veccelli Enrico	»
Venini Carlo	Novellara
Valda Dott. Luigi	»
Violanti Ignazio	Luzzara
Venrai Giuseppe	Reggiolo
Valsuani Avv. Roberto	Milano
Vismara Dott. Antonio	»
Valcutti Battista	»
Venali Carlo	»
Venturelli, deputato	Palermo
Wagner Carlo	Milano
Valerio Giulio	»
Vacca Comm. Giuseppe	Napoli
Vigorelli Carlo	Pallanza
Viani Ing. Filippo	»
Veglioni Luigi	Tunisi
Vigue Antonio	»
Vignali Giovanni	»
Villa Giuseppe di Giuseppe	Monza
Villa Ing. Carlo	»
Vigannoni Avv. Franco	»
Vigannoni Dott. Angelo	»
Verchione Vincenzo	Cerreto Sannita
Ventura Gio.	Benevento
Vill Serafina	S. C. in Morcone
Verilli Cesare	Castelf. in Miscano
Vignati Cav. Cesare, sac.	Lodi
Vanni Antonio	Lucca
Visconti Avv. Alessandro	»
Vitelli Camillo	Buggiano
Vanini Federico	Lucca
Vicini Prete Corrado	Palosco
Vicini Germano	»
Vicini P. Giovanni	»
Vegini Luigi	»
Vegini Virginio	»
Vaiola Angela	Bariano
Vaiota Gio., mediatore	»
Vaiota Gio., oste	»
Valtellina Dott. Franco	»
Valtellina Costantina	»
Valtellina Erminia	»
Vecimoni Rag. Antonio	Caravaggio
Valota Cesare	Romano
Vivanti Felice, stud.	Pisa
Vasa Pasqualino	»
Vitolis Pericle	»
Vitalis Antonio	»
Walneri E.	Messina
Vittori Raffaele	»
Wartensleben Conte G., Cons. di Stato	Berlino
Vannucci Pietro	Follonica
Visiani Lorenzo	Grosseto
Vagliengo Leone	»
Viaggi Stefano	S. Fiora
Vaoni Domenico	Grosseto
Valentini Alessio, canon.	Tornella
Valacchi Giuseppe	»
Vivarelli Odoardo	Scansano
Vannuccini Luigi	»
Valsatini I.	Monterotondo
Vealoi Vigilio	Bagolino

AGGIUNTA ALL'ELENCO DEGLI OBLATORI

A

Angeleri Avv. Pietro . . . . Milano
Anelli Avv. Alessandro . . . »
Azzolini Pompeo . . . . Rovereto
Azzolini Temistocle . . . . »
Arduini Giovanni . . . . . . »
Armani Dott. Lodovico . . . »
Armani Primo, studente . . »
Armani Ermanno . . . . »
Annighini D. Gianmatteo Bagnacavallo

B

Bosisio Giuseppe . . . . . . Milano
Biffi Cesare . . . . »
Batisti Dott. Antonio . . . Rovereto
Batisti Dott. Guglielmo . . . »
Batisti Avv. Tomaso . . . . »
Bertoldi Ezzechiele . . . . Lavarone
Betta Barone Giacomo . . . Rovereto
Bellini Giuseppe . . . . . »
Bellini Francesco . . . . . . »
Boni Avv. Alessandro . . . »
Begnudelli Dott. Francesco »
Bozzi Avv. Luigi . . . . . . Milano
Biondi Antonio . . . . . . Bagnacavallo
Biaggioni Federico . . . . . »
Beltazzari Avv. Antonio . . »

C

Castelli Avv. Pompeo . . . . Milano
Colombo Giuseppe . . . Cassano d'Adda
Costa Giacomo prete . . . . Milano
Caglioni Pasquale . . . . . . »
Caimi Antonio . . . . Rovereto
Conzatti Dott. . . . . »
Canestrini Avv. Alessandro. »
Casatti Giuseppe . . . . . . »
Calderoni Pompeo . . . . . . »
Cofler Dott. Attilio . . . . . »
Candelpergher Giovanni . . »
Candelpergher Giuseppe . . »
Candelpergher Dott. Emilio »
Conci Bortolo . . . . »
Comune di . . . . Curunda

D

De Simoni Nob. Alessandro. Milano
Dalvai Giuseppe . . . . . . Rovereto
Duchi Quirinio . . . . »
Duca Giovanni . . . . »
Della Porta Giulio . . . . . »
Direzione del Giornale *Il Patriotta* . . . . Pavia
Diverai Francesco . . . . Bagnacavallo

E

Ercolani Giuseppe . . . . . Bagnacavallo

F

Fogolari Enrico . . . . Rovereto
Fogolari Dott. Gaspare . . . »
Figarolli Fedele . . . . . . »
Fedrigotti Conte Filippo . . »

G

Giulini, Coniugi . . . . Milano
Giulini Antonio . . . . »
Gelvagni Dott. Giuseppe . . Rovereto
Grolli Oreste . . . . »
Galfas Valentino . . . . . . »
Gallas Gerolamo . . . . . . »
Gravari Guido . . . . Bagnacavallo
Guberti Noemi . . . . Milano

J

Jacob Francesco . . . . Rovereto
Jacob Filippo . . . . »
Jacob Giorgio . . . . »
Jacob Alberto . . . . »
Kellersberg Avv. Alessandro »

L

Locatelli Dott. Francesco . Milano
Lazzaroni Enrico . . . . . . »
Lazzaroni Francesco . . . . »
Leoni Leopoldo . . . . Rovereto

Lindegg Nob Melchiorre . . Rovereto
Lindegg Nobile Melchiorre figlio . . . . »
Lindegg Nob. Gabriello . . »
Lindegg Nob. Gaspare . . »
Longanesi Cattani Stefano Bagnacavallo

M

Maggioni Antonio . . . . . Milano
Maggioni Giuseppe . . . . »
Maggioni Filippo . . . . »
Merli Dott Giovanni . Gassano d'Adda
Merli Viviani Alessandro . . »
Marinelli Clemente . . . . Rovereto
Marinelli Gerolamo . . . »
Marsilli Angelo . . . . . . »
Malfatti Barone Cesare . . »
Malfatti Barone Valeriano . »
Malfatti Barone Emanuele . »
Malfatti Angelo . . . . . . »
Malfatti Gio. Battista . . . »
Maurizi Giuseppe . . . . . »
Marsilli E. . . . . »
Masotti Giuseppe . . . . . »
Martini Enrico . . . . Bagnacavallo
Malpeli Giuseppe . . . . . »

O

Oberbizer Domenico . . . . Rovereto

P

Pedrolli Antonio . . . . . Rovereto
Probizer Dott Francesco . »
Probizer Federico . . . . »
Pioncher Antonio . . . . . »
Peslöz Alessandro . . . . »
Piccalrolli Giacomo . . . . »
Pollini Carlo . . . . . . »
Parisi G. . . . . »
Probizer Scipione . . . . . Isera
Piccioni Dott. Luigi . . . . . Pavia

R

Rossi Giacomo . . . . Cassano d'Adda
Righini Avv. Alessandro . Milano
Rusconi Dott Andrea . . Bagnacavallo
Roverzi Antonio . . . . . »
Righi Valentino . . . . Rovereto
Rizzi Avv. Giovanni . . . . Pavia

S

Sozzi Gio Maria usciere e Collegio . . . . Milano
Salimberti Dott. Alessandro »
Sulis Prof. Avv. Francesco Pavia
Spalla Dott. Angelo . . . . »
Stefanini Settimio . . . . Milano
Scotti Giovanni . . . . . »
Stucchi Angelo . . . . . Cassano d'Adda
Sollochiesa Vigilio . . . . Rovereto
Sartori Giuseppe . . . . . »
Stedile Dott Gio. Batta . . »
Stefani Enrico . . . . . »
Senter Gio. Batta . . . . . »
Scopoli Dott. Carlo Nob . . »

T

Tambosi Donato . . . . . Rovereto
Tovaglia Nicolo . . . . . »
Taussi Emilio . . . . . . »
Tolomeo Tolomei . . . . . »
Torelli Alessandro . . . . Volano
Tarra Cav. Sac Giulio . . . Milano
Taverna Conte Paolo . . . »
Tamborini Dott. Antonio . . »

V

Vidari Prof. Ercole . . . . Pavia
Visintainer Enrico . . . . Rovereto
Villori Avv Dott. A. . . . »
Villori Giuseppe . . . . . »

Z

Zanchi Rag. Cav. Carlo . . Milano
Zanella Giuseppe . . . . . Rovereto
Zanella Gio. Batta. . . . »
Zanolli Giacomo . . . . . »
Zambra Fratelli . . . . . »
Zoril Conte Bernardino . Bagnacavallo

Violini D... . . . . Brescia
Valvegni Temistole . . . . . . Rezzato
Veccellin Dott. Antonio . . . Bovegno
Visentini Arcipr. Luigi . . . . Asola
Volpalli Vincenzo . . . . . »
Valentini Giuseppe, Stud. . . Modeno
Villa Ing. Alessandro . . . . . Milano
Villa Giuseppe . . . . »
Villa Adele . . . . »
Villa Fini Angiolina . . . . . »
Vinto Rag. Felice . . . . . . »
Vesceroni Achille . . . . »
Vallardi Cav. Dott. Francesco »

Z

Zenoni Federico . . . . Milano
Zanelli Giuseppe . . . . . . »
Zanardi Giuseppe Stud. . . Pavia
Zuradelli Dott. Crisento . . »
Zoppis Cav. Enr. Colonn. . . »
Zeja Dott. Giovanni . . . . . »
Zafferi Emilia . . . . Varese
Zocchi Sagilio . . . . »
Zocchi Corriona . . . . »
Zocchi Erminia . . . . »
Zanal Dott. Ezechiele . . . . »
Zangi Porrani Franc. . . . . . »
Zucchi Teodolinda . . . . . . »
Zalo Raffaele . . . . »
Zonda Franco . . . . »
Zucchi Alessandro. . . . . . . »
Zanetti A. . . . . »
Zanelli Carlo . . . . »

Zanotti Enrico . . . . Vareso
Zavattoni Pietro . . . . Veloto
Zavattoni Giacomo . . . . . . »
Zoppi Bernardo . . . . Cuvio
Zonini Giacomo . . . . »
Zavattini Agostino . . . . . . Velate
Zavattoni Natale . . . . »
Zavattoni Carlo . . . . »
Zucchini Fermo . . . . . . Biandronno
Zammelli Domenico . . . . . Angera
Zerboni Antonio . . . . . . Gavirate
Zannelli Eliodoro . . . . . . »
Zaccardi-Cardi Andrea . . . . Novellara
Zini Dott. Andrea . . . . . . »
Zini Giuseppe . . . . »
Zocchi Rag. Marcello . . . . Milano
Zanchi Odoardo . . . . »
Zeja Natale . . . . Brescia
Zaccaria Franco, ex Deput. . Lecce
Zucchi Pasquale . . . . Tunisi
Zampalli Celestino . . . . . . Apice
Zannbetti Diomede . . . . . Comaiore
Zambelli Teresa Maestra . . Palosco
Zibelli Daniele . . . . Caravaggio
Zanelli Ernesto, Stud. . . . . Pisa
Zarecher, Negoziante . . . . Berlino
Zucchi Dott. Carlo . . . . . . Bergamo
Zedi Luigi . . . . M Marittima
Zini Avv. Alessandro . . . . Brescia
Zannoi Luigi . . . . Chiari
Zanelli Virgilio . . . . . . Castenedolo
Zuccheri Conte Paolo . . . . Asola
Ziachi Eugenio . . . . »
Zoncada Antonio, professore . Pavia

La festa d'inaugurazione

DEL

MONUMENTO BECCARIA

Nel giorno 19 Marzo 1871, sul largo del Palazzo di Giustizia in Milano, si inaugurava il Monumento a *Cesare Beccaria*, primo propugnatore dell'abolizione della pena di morte.

La festa riuscì solenne e commovente per affluenza di popolo stipato sulla piazza e nelle vie adjacenti, e per concorso di invitati.

Rappresentanze di Provincie e Municipj, di Curie forensi, di Università, di Accademie ed Associazioni scientifiche, di Società operaje, della stampa periodica, onoravano la inaugurazione. A notizia del Comitato pervennero le seguenti rappresentanze.

Provincia di Napoli	rappresentata da	Comm. Avv. S. Mancini
» *Milano*	»	Deputazione provinciale
» *Messina*	»	Deputato Lazzaro Frizzi
Municipio di Foggia	»	Comm. Avv. S. Mancini
» *Messina*	»	Deputato-Colonnello Tamajo
» *Avellino*	»	Comm. Avv. S. Mancini
» *Napoli*	»	Dep. De Sanctis Francesco
» *Ariano*	»	Comm. Avv. S. Mancini
» *Ravenna*	»	Cav. Antonio Gargantini
» *Trento*	»	. . . .
» *Capodistria* . . .	»	. . . .
» *Monza*	»	. . . .
» *Campiglia Maritt*	»	Avv. Nelli Francesco
» *Firenze*	»	Com. Bellinzaghi, sind. di Mil.
» *Feltre*	»	Sig. Colombo Angelo
Curia degli Avvocati di Trani .	»	Comm. Avv. S. Mancini
» *Lanciano* . . .	»	Cav. Aug. Pierantoni, prof.
» *Lucca*	»	. . . .
» *Bologna*	»	Cav. Aug. Pierantoni, prof.
» *Modena*	»	Cav. Aug. Pierantoni, prof.
» *Firenze*	»	Dep. Samminiatelli Luigi
» *Napoli*	»	Comm. Avv. S. Mancini
» *Milano*	»	Avv. Antonio Mosca, Presidente coi Vicepresidenti
Università di Messina . . .	»	Comm. Avv. S. Mancini
» *Padova*	»	Prof. Gian-Paolo Tolomei
» *Torino*	»	Prof. Cav. Canonico Tancredi, e S. Mancini

Università di Pavia . . .	rappresentata da	DELEGAZIONE DI STUDENTI
» *Modena*.	»	Cav Aug Pierantoni, prof
» *Napoli*	»	Comm Avv. S Mancini, e Cav. Costa Achille, prof.
» *Pisa*	»	Comm Avv. S Mancini e Delegazione di studenti
» *Bologna*	»	Cav. Filippo Serafini, prof.
» *Siena*	»	Cav Aug Pierantoni, con una delegaz. di studenti.
Associazione dell'abolizione della pena di morte in Austria .	»	Comm. Avv. S. Mancini
Accadem dei Nomofili di Firenze	»	Dep. Samminiatelli Luigi
Collegio degli Ingegneri di Milano	»	Ing Bignami Emilio
Società delle scienze giuridiche di Bologna	»	Cav. Prof Serafini
Loggie Massoniche	»	. . . .
Società dei liberi pensatori di Pisa	»	. . . .
Società operaje di Milano, di Pisa, ecc.	»	. . . .
Giornale l' Archivio Giuridico	»	Cav. prof Serafini.

Coll'intervento del Municipio di Milano si apriva la cerimonia dal Presidente del Comitato con breve allocuzione (allegato XVII, pag 327) a cui il Sindaco rispondeva, e si eseguiva in pari tempo la consegna del Monumento alla Città di Milano.

Fra i concenti musicali e i generali applausi era quindi scoperta la statua dell'illustre Filosofo, ed il Comm. Avv. *Mancini* leggeva uno splendido discorso (vedi pag. 362) accolto da fragorose ovazioni, tra le quali si chiudeva la cerimonia.

Restava ancora al Comitato di dare pubblicazione ad alcune note e documenti (1), che facessero sempre maggiore testimonianza della propagazione e penetrazione in ogni classe ed ordine sociale del principio consacrato nel monumento a *Cesare Beccaria*; ed ora si compie l'opera approfittando della pubblicazione contemporanea di altri lavori che eminentemente vi hanno rapporto.

LA COMMISSIONE

Incaricata della Festa Inaugurale.

(1) Gli Atti e Documenti del Comitato sono depositati presso la Biblioteca Ambrosiana, vedi pag. 367 e segg.

Discorso del Prof. Comm. Deputato S. P. MANCINI, pronunciato ad invito del Comitato nella solenne inaugurazione del Monumento Cesare Beccaria il giorno 19 marzo 1871, in Milano.

Italiani,

La Patria riconoscente innalza un Monumento a CESARE BECCARIA, al primo, che a' legislatori ed a' popoli osò chiedere, con parola potente ed obbedita, l'abolizione dei supplizj di sangue. L'Italia intera, con le rappresentanze delle sue Province, Municipj ed Ordini, delle sue Università, della generosa gioventù che le frequenta, speranza dell'avvenire, delle sue cento Associazioni, gareggiando in questo giorno memorabile ad assistere alla sua consacrazione, fa manifestazione pubblica e solenne di un doppio sentimento, sciogle un tributo di ammirazione e di reverenza al Grande Uomo, che essa annovera tra le sue più pure e legittime glorie, e l'Umanità tra i suoi benefattori; ed esprime un voto nazionale di civiltà e di sociale progresso.

Se onorar si dovesse uno dei tanti sapienti che servirono con l'ingegno la scienza, basterebbe rammentare che il BECCARIA coltivò con successo varj rami dell'umano sapere. Sacrificò alle muse ed alle arti del Bello, scrivendo sullo *Stile*. Coi lavori sulla *Moneta* contribuì a fondare in Italia la scuola e gli studj dell'economia politica, che egli stesso pubblicamente insegnò in questa sua nativa città.

Ma l'immortalità del suo nome è raccomandata alle poche e feconde pagine del suo libro *de' Delitti e delle Pene*.

Per apprezzar degnamente il servigio renduto dal BECCARIA all'umano incivilimento, dovrei sapervi trasportare ai tempi ed alla società in cui visse: ma noi, generazione odierna, nè anche imperfettamente possiamo raffigurarci il vero stato della vita pubblica de' padri nostri (*applausi . . .*).

Si direbbe che essi, educati all'immobilità secolare delle istituzioni, ignorassero la possibilità delle grandi riforme ed il segreto delle rivoluzioni. Perciò nella legislazione penale, allora quasi uniforme in tutto il mondo creduto civile, gl'inveterati errori ed abusi non si discutevano, perchè erano tradizioni e precetti consacrati dalla silenziosa obbedienza de' secoli. Gli statuti ed ordinamenti de' varj paesi erano venuti lentamente formando sotto l'influenza delle idee dominanti, allorchè sovrano regnava nelle scuole il domma terribile

della *morale espiazione* e della *trasmessione divina dell'autorità*, da cui scaturivano l'ineguaglianza, il despotismo nella famiglia e nella città, gli eccessi nella guerra, nella pace, penalità sanguinarie ed arbitrarie. La giustizia umana, volendo parodiare l'onnipotenza della divina, non conosceva altri mezzi da adoperare, che la forza, la ferocia, il terrore, benchè tornando sopra sè stessa stupisse sovente della loro impotenza a frenare le volontà perverse. La prodigalità dell'umano sangue che essa spargeva, e la stessa atrocità de' supplizi, di che si spaventa l'imaginazione, reputavansi necessità e condizioni inseparabili dalla sociale convivenza, e non destavano nell'universale alcun senso di pietà e di orrore (*applausi prolungati*).

Se oggi ancora, più che cento anni dopo il BECCARIA, e dopo che si trovò nel mondo una schiera di grandi e numerosi seguaci, quando immense rivoluzioni hanno reso in Europa famigliare e domestico lo spirito riformatore, che con incessante tormento affatica la società, presso il volgo degl'innumerevoli spiriti timidi e incatenati al passato non di rado è giudicato un utopista od uno sconsigliato chi propone l'abolizione della pena di morte; pensate, o Signori, di qual fede robusta, e di quale audace ardimento ebbe bisogno la grande anima di Lui per levare a' suoi tempi un grido generoso, che interpretava l'istinto misterioso della coscienza dell'umanità! (*vivissimi applausi*).

Primo, o certamente primo con efficacia, egli insorse a bandir l'anatema della civiltà contro la tortura, la confisca, le pene infamanti, il materialismo delle prove legali, ed altre miserie e travimenti dello spirito umano, ormai quasi da per tutto, grazie alla potenza della sua parola, scomparsi dai Codici Penali. Primo specialmente si elevò a negare al cospetto del mondo la legittimità del patibolo, della pene allora universalmente considerata come fondamento e malleveria di sicurezza della società. Ei dimostrò fallace la fiducia, inefficace la difesa, la istituzione stessa un delitto, un omicidio insegnato dall'alto (*vivissimi applausi*), un cieco giuoco di sorte con giudici fallibili, con prove incerte, con testimonj corruttibili o soggetti ad ingannarsi; troncare una vita anzi tempo, sfida ed offesa alla Divinità (*applausi*); infine il carnefice stipendiato per uccidere uomini che non conosce e non odia, e pure uno onorato dall'opinione pubblica come un sacerdote e salvatore dell'umana società, ma con istintivo orrore da tutti fuggito come infame, essere vergognosa ignominia e rivelazione del sentimento irresistibile dell'uman genere (*applausi*). Perciò la sua parole risuonò in mezzo all'Europa commossa, come la voce di un antico rimorso (*applausi*), come l'accento di un profeta del futuro, come un divino ammoni-

mento. Il libro è tradotto ben tosto in 22 lingue. In un paese eletto d'Italia, nella Russia, più tardi in Austria, legislatori fiduciosi nel suo consiglio ne sperimentano con propizi successi l'applicazione. Niuno celebrità fu mai più spontanea e più legittima (*applausi*).

Quel libro è immenso, non per apparato di erudizione, nè per arguzia di scuola, o per riposta sapienza giuridica. Fu ingiuria di gelosi stranieri giudicarlo soltanto un'opera ardente di cuore e di buon senso. Benchè scritto col candore d'ingenua semplicità, esso è sopra tutto l'opera di un intelletto superiore, perchè antiveggente con sicuro sguardo nella società umana l'indeclinabile bisogno e dovere di scuotere il ferreo giogo e l'autorità d'istituzioni venerate e tuttora generalmente considerate come palladio di sicurezza e di moralità. Allo Stato, che arrogandosi il diritto di disporre della vita umana, erasi fatto Dio sulla terra, egli annunziò che, grazie al corso della civiltà, tornerebbe Uomo qual esser doveva, e per la pubblica salute non sarebbe più condannato a macchiarsi le mani nel sangue ad imitazione degli assassini distruttori della divina fattura (*vivissimi applausi*).

Questo è l'istinto precursore de' destini dell'umanità, questo è il titolo più grande di gloria de' veri uomini di genio, ai quali la posterità, non per adulare la potenza o la fortuna, nè per municipali vanità, ma quasi per consenso dell'uman genere, è orgogliosa di onorar sè stessa nel decretare un monumento (*applausi*).

Ed alla consacrazione solenne di questo, ben fu scelto il luogo, in questa splendida e patriottica Milano, avanti il suo antico palazzo di Giustizia, dal cui verone già fu costume bandir le sentenze di morte, ed in questa piazza stessa dove nell'anno 1824 da un palco eretto ad ignominia udirono leggersi la ferale condanna ed de' più illustri patrioti lombardi, che poscia espiar dovettero (e fu detta grazia) nelle tombe dello Spielberg il delitto di aver amato la patria. L'insigne Giorgio Pallavicino ed il compianto Confalonieri co' loro generosi compagni, mentre la condanna stessa qui era eseguita in effigie sopra altri otto contumaci (*vivissimi e prolungati applausi*). Al qual vitupero di onorandi uomini qui compiuto negli anni della servitù non potevasi desiderare al certo più degna riparazione dello splendore di questo monumento.

E con non minore opportunità fu scelto il tempo, cioè questo anniversario di una delle Cinque Gloriose Giornate del 1848, delle quali durerà eterna ne' secoli la memoria. Così in Milano l'Italia riconoscente oggi ad un tempo saluta ed onora la città di due grandi iniziative: della lotta cominciata da oltre un secolo per opera di questo benemerito suo figlio, e che in molti paesi del mondo ancor si combatte

contro la violenza e la tirannide domestica del carnefice e della generosa insurrezione per rivendicare la Nazionale Indipendenza dall'oppressione straniera, ei cui 21 anni addietro il popolo Milanese con magnanimità di eroico coraggio porgeva il primo esempio, che la Nazione con fede raccolse e con entusiasmo imitò (*vivissimi e prolungati applausi*).

Ravvicinando i due fatti, entrambi affermano uno stesso grande principio morale, l'inviolabilità della vita negl'Individui, come nelle Nazioni (*applausi prolungati*). Ed anzi nulla meglio attesta la deforme immoralità della morte inflitta dalla società per forza come pena, quanto la virtù e la gloria incomparabile dello spontaneo sacrifizio dell'esistenza per la difesa della patria e pel trionfo di una generosa idea.

Delle due grandi lotte una adunque fu vinta, e l'Italia risorta a libera nazione ne è la prova vivente.

Potrà vacillare la nostra fede nell'immancabile e vicino trionfo che l'Italia stessa, e tutte le nazioni civili, riporteranno nell'altra?

No, signori (*applausi*). — L'umanità non si arresta nel suo cammino, non può tardare ad essere cancellata dal novero delle civili istituzioni l'espiazione della colpa coi sacrifizi crudeli di vittime umane! (*applausi*). Già alcuni Stati sono in possesso della temuta riforma senza pentimento nè danno. Anche in Italia la gloriosa iniziativa del BECCARIA, il voto dei suoi filosofi, l'insegnamento unanime delle sue cattedre, l'autorità di un voto memorabile dato or sono pochi anni dai rappresentanti del paese, non potranno rimanere più lungamente infecondi. E l'antica stupenda esperienza della gentile Toscana giustamente fiera di saper vivere senza l'oscena protezione del carnefice, e più ancora l'eloquentissima esperienza degli ultimi sette anni, in cui l'Italia nella sua stessa capitale, libero convegno di tutte le popolazioni della penisola, trovò sicurezza e prosperità sociale, benchè disarmata della scure omicida, affretteranno la pienezza dei tempi, e non consentiranno che la patria di CESARE BECCARIA, prima a proporre la più grande delle riforme, resti l'ultima ad applicarla (*applausi prolungati*).

Ma le grandi riforme, per essere benefiche e durevoli, non debbono strapparsi, bensì maturarsi nella pubblica opinione; ed il miglior mezzo di persuadere i dissidenti è rispettare gli onesti scrupoli, e lavorare per la conquista delle loro coscienze. Meglio ancora, vi ha un'opera comune nella quale dobbiamo gareggiar tutti in Italia, quella di educare le masse, di migliorare i costumi, di combattere l'ignoranza, di accrescere la moralità del paese, ogni passo in questa via dovendo calmare le apprensioni dei timidi, ed avvicinarci alla

meta, ci troveremo tutti, anche i creduti avversarj, cooperatori efficaci e concordi per l'abolizione della pena di morte (*applausi prolungati*).

Onore alla tua memoria, o BECCARIA, o benefattore dell'Umanità! Se il tuo spirito può discendere in questo momento in mezzo a noi, vedrà l'Italia raccolta a deporre un tributo di affetto a' pie' dell'effigie del suo grande Cittadino. Essa ti apparecchierà un altro monumento ancor più glorioso, ed a Te più gradito, un Codice non macchiato di umano sangue, e degno del popolo da cui nascesti (*benissimo, bravo, applausi vivissimi e prolungati*).

Ministero dell'Interno

Firenze, 13 Marzo 1879

Illustriss. Signore,

Ragioni d'Ufficio non mi permettono, mio malgrado, di recarmi costà per assistere alla solenne inaugurazione del Monumento a **Cesare Beccaria.** *Grato però egualmente al gentile invito che Ella si compiacque porgermi colla sua pregiatissima lettera del 10 corr., La prego di accettare i miei più sentiti ringraziamenti, assicurandola in pari tempo che non ho mancato di passare lo stesso invito agli onorevoli miei Colleghi, secondo il desiderio da Lei esternato.*

Con perfetta stima e considerazione, ho il bene di raffermarmi,

Suo Devotissimo
G. LANZA.

All'Illustriss. Sig. Presidente del Comitato
pel Monumento a Cesare Beccaria
Via Borromeo, N. 5
Milano.

MINISTERO
DELLA
ISTRUZIONE PUBBLICA

Gabinetto particolare

N. 388.

Firenze, 10 dicembre 1871.

Illustriss. Signore,

Permetta che io La ringrazii vivamente della gentilezza con la quale Ella si compiacque di avvisarmi essersi deciso di rinviare al mese di Marzo l'inaugurazione del Monumento a **Cesare Beccaria**. *Approvo compiutamente il pensiero di volere in tal modo ricordare a l'illustre Concittadino che perorò primo per l'inviolabilità della vita umana, e la protesta gloriosa d'un popolo che volle ed ebbe la libertà.*

Augurandomi di poter personalmente prender parte alla Festa, come fin d'ora vi partecipo col cuore, ho il pregio di protestarmi

Suo Devot.
C. CORRENTI.

All'Illustriss. Signore
Il Signor Renato Borromeo
presso il Comitato pel Monumento a Beccaria.
Milano.

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
E
DE' CULTI

Gabinetto del Ministro

Firenze, 16 Marzo 1871.

Sarei stato lieto di poter intervenire all'inaugurazione del Monumento a **Cesare Beccaria**, *che avrà luogo a Milano il 19 di questo mese; ma temo che gli affari d'Ufficio non me lo permetteranno.*

Ove non possa assistere alla solenne cerimonia, mi permetto di salutare pel primo la memoria dell'eminente Italiano, che nel piccolo ma sublime libro **Del delitti e delle pene** *inaugurò quel grande rivolgimento del giure penale che, informato a principj di umanità e di giustizia, attende ancora il suo ultimo compimento nella legislazione dei popoli civili, e del quale io spero che l'Italia darà il primo e più nobile esempio.*

Colla più distinta considerazione

Devotissimo
GIOVANNI DE FALCO.

All'Onorevole Presidente della Commissione
per l'erezione di un Monumento a
Cesare Beccaria in
Milano.

PRESIDENZA
DEL
Consiglio dei Ministri

N. 165

Firenze, 17 Marzo 1871.

Illustriss. Signore,

In continuazione al mio foglio del 13 corr., mi pregio partecipare alla S. V. Illustriss., che il Consiglio dei ministri, grato del cortese invito fattogli colla lettera 10 corrente, ha incaricato l'onorevole Commendatore Correnti, Ministro dell'Istruzione Pubblica, di rappresentare il Governo alla festa che avrà luogo in codesta città il 19 corrente, per la inaugurazione del Monumento a **Cesare Beccaria.**

Gradisca, Illustriss. Sig. Presidente, la conferma dei sensi della mia perfetta stima e considerazione.

G. LANZA.

All'Illustrissimo Signor
Presidente del Comitato pel Monumento
a Cesare Beccaria
Milano.

TELEGRAFI DELLO STATO

Ricevuto $^{16}/_{5}$, ore 23

Firenze $^{16}/_{5}$.

Conte Borromeo, Presidente del Comitato pel Monumento Beccaria, — *Milano.*

Necessità parlamentari vietandomi di partire da Firenze invio a nome del Governo nazionale ringraziamenti al Comitato, lieti auguri alla Nobile Città che santifica oggi l'anniversario della sua gloriosa Epopea, celebrando il filosofo che scrisse il più bel Capitolo del Vangelo Civile, e la profezia di cui il Genere Umano spera ed affretta l'adempimento.

Il Ministro
CORRENTI.

Giunta Esecutiva
DEL
COMITATO PROMOTORE
DI
UNA SOTTOSCRIZIONE NAZIONALE
PER UN MONUMENTO
A
GIOVANNI CARMIGNANI

N. 19

Pisa, li 23 Aprile 1871.

Al Comitato Esecutivo Centrale pel Monumento Nazionale a Cesare Beccaria — Il Comitato per la erezione di un Monumento Nazionale a Giovanni Carmignani. Salute e Fratellanza.

Voi al primo risorgere della Stella d'Italia concepiste un magnanimo pensiero, quello di scolpire in una pietra **la protesta del popolo Italiano contro la pena di morte;** *e la pietra che simboleggiasse tale pensiero doveva effigiare alle forme di* **Cesare Beccaria** *Con nobili sforzi e cure indefesse Voi conduceste a termine la egregia intrapresa; e l'Europa intera plaudiva teste al Monumento eretto in Milano.*

Incoraggiti dallo esempio Vostro noi osammo pensare che come la voce del filosofo Milanese ebbe un'eco solenne sulle rive dell'Arno in **Giovanni Carmignani,** *continuatore intrepido dell'opera di Beccaria, così il vostro Monumento dovesse avere sulle rive dell'Arno uno specchio, dove la effigie del Carmignani ravvicinasse due secoli e mostrasse il*

tenace convergere delle successive generazioni nell'aspirazione verso la grande conquista umanitaria.

Speriamo che a noi pure come a Voi sorrida fortuna; e ciò avverrà se basta il volere. Ma intanto Voi non paghi dell'opera gloriosa compita voleste generosi concorrere anche all'opera nostra.

Noi accettiamo la vostra offerta con la più viva gratitudine perchè vi scorgiamo un'arra sicura del compimento della nostra intrapresa, la quale non verrà meno finchè perdura la fratellanza Italiana.

Accogliete dunque i nostri ringraziamenti, e fra le glorie vostre segnate ancor questa che dopo aver compiuto il Monumento del Grande Apostolo foste i primi e più solleciti iniziatori del Monumento che si ergeva al più coraggioso dei suoi discepoli.

PER IL COMITATO
Il Vice Presid.
Prof. FRANC. CARRARA.

Reg.to al Protocollo
Il V. Segretario
Avv. UGO BARBANTI.

INTROITI

Ammontare delle Sottoscrizioni pervenute al Comitato Centrale da privati	L.	5320	34
Simile dai Comitati Corrispondenti	»	7665	75
Simile dai Municipj diversi	»	10408	85
Importo degli Interessi ricevuti sulle somme depositate presso la Ditta Giulio Belinzaghi.	»	1782	77
Ammontare d' altri interessi	»	90	—
Utile sul movimento di Cassa	»	22	50
Introiti L.		25288	19

IL PRES

RENATO

Per la Giunta Riveditrice

RAG. AMBROGIO BUCCELLATI.

NB. Se per l' erezione del Monumento non era mestieri di una persona stipendiata e di consi
poteva tenere la stessa misura economica, per soddisfare al secondo de' suoi doveri, cioè di propo
l'abolizione della pena di morte. Per questo nobilissimo, intento, ciascun membro del Comitato ha
stazione di quell'opera minuta e quotidiana, risguardante le funzioni dello scrivano del protocollista
Più tardi, dopo la morte del compianto Bellazzi, essendosi più specialmente ristretta la sfera di

DELLE SPESE DAL 22 GENNAJO 1865 AL 22 APRILE 1871.

SPESE

		L.	c.
Spese per Stampati e Circolari	L.	1605	20
Spese varie d' Ufficio	»	1305	99
Allo Scultore Sig. Giuseppe Grandi per l'esecuzione del Monumento, come da contratto 12 dicembre 1868	»	15000	—
Al Signor Eliseo Pirovano per due Lastre di marmo con relative Iscrizioni		400	—
Al Signor Giorgio Pellini per incassatura del Monumento ed altri lavori	»	310	—
Al Signor Giuseppe Guberti, Segretario-Contabile del Comitato, per suo onorario dal 23 gennajo 1865 al 31 marzo 1871	»	6292	—
Gratificazioni a diversi Inservienti	»	140	—
Alla Cassa dei Riformatori pei giovani della provincia di Milano	»	100	—
Alla Commissione per Monumento da erigersi in Pisa allo scienziato Giovanni Carmignani	»	100	—
Sconti pagati alla Cassa Belinzaghi	»	55	—
Spese L.		25268	49

DENTE

BORROMEO.

Il Segretario Contabile

GIUSEPPE GUBERTI.

erevoli spese in Circolari, Corrispondenze e Stampati diversi, ognun vede che il Comitato non
nare vivamente, e colla maggiore pubblicità possibile, in nome di *Cesare Beccaria*, il principio del-
ato di buon grado la sua parte di lavoro in tutto ciò che suol dirsi di concetto, ma per la pra-
dei Contabile si dovette nei primi anni stabilire un vero Ufficio.
zione all'erezione del Monumento, si diminuirono d'assai le spese d'Ufficio.

I.

Vita ed opere di Cesare Beccaria

Studio del Prof. AMATO AMATI

INDICE

CAPO QUINTO.

INTRODUZIONE.

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA.

PARTE TERZA

PARTE QUARTA

CAPO SESTO.

CAPO SETTIMO.

CAPO OTTAVO.

CAPO NONO.

PARTE TERZA.

Periodo del Magistrato — 1771-1794

CAPO PRIMO.

CAPO SECONDO.

II.

Abolizione della Pena di Morte

CONSIDERAZIONI

Del Prof. ANTONIO BUCCELLATI

INDICE

INTRODUZIONE.

Fase attuale della questione intorno alla pena di morte.

PARTE PRIMA

Introduzione della pena di morte nel nuovo progetto di codice penale e di giustizia punitiva.

PARTE SECONDA.

LA FILOSOFIA E LA PENA DI MORTE

CAPITOLO I.

Kant e la sua scuola.

CAPITOLO II.

Esposizioni delle teorie di Hegel intorno alla pena e rapporto di queste dottrine colla pena capitale.

CAPITOLO III.

La pena di morte non è una necessità assoluta del sistema Hegeliano.

CAPITOLO IV.

Conseguenze dell'abolizione della pena di morte.

PARTE TERZA.

LA PENA DI MORTE E IL PRINCIPIO CRISTIANO

CAPITOLO I.

La pena di morte considerata secondo l'elemento religioso.

CAPITOLO II.

L'espiazione secondo il principio cristiano.

CAPITOLO III.

Evoluzione storica della espiazione cristiana.

CAPITOLO IV.

Conseguenze dei fatti esposti.

CONCLUSIONE.

III.

Rendiconto Morale ed Economico

DEL

COMITATO ESECUTIVO CENTRALE PER IL MONUMENTO

A

CESARE BECCARIA

INDICE

Opere del Prof. Amati Amato.

Elementi di Geografia dell'Italia sotto l'aspetto fisico, intellettuale, economico, topografico, militare, storico e politico Milano, Giacomo Gnocchi, 1860 È un volume in 8.° massimo di 490 pagine.

Guida allo studio della Geografia comparata di Guglielmo Pütz, traduzione dal tedesco, accresciuta di una *descrizione geografica dell'Italia.* Milano, Giacomo Gnocchi, 1859 e 1865.

Dizionario Corografico dell'Italia. Milano, Dott Francesco Vallardi, 1866-72 Otto volumi in-8.° massimo di 1000 a 1500 pagine a doppia colonna, illustrato da oltre mille incisioni rappresentanti i monumenti più insigni e gli stemmi dei principali Comuni d'Italia, Articoli corografici e stemmi ministi sono riveduti ed approvati dalle rappresentanze Comunali

Questo Dizionario è la prima parte della grande opera l'***Italia***, ancora in corso di associazione La seconda parte comprende i *Trattati scientifici* (autori i professori Bartoli, Bertolini, Bodio, Cesati, Cornalia, Correnti, Cosci, Gibelli, Inverauzzi, Lanzani, Lombroso, Luzzatti, Marieni, Negri, Panceri, Passerini, Stoppani, Tamagel, Villari, ecc.); e la terza l'*Atlante Corografico, Icnografico, Storico e Geologico* di circa 150 carte incise in rame con una gran carta geografica d'Italia in 15 fogli L'opera è dedicata a S. M Vittorio Emanuele II re d'Italia e fu premiata con medaglia di bronzo dal Giurì internazionale all'Esposizione di Parigi nell'anno 1867, con medaglia d'argento del quinto Congresso Pedagogico Italiano di Genova nel 1866, colla grande medaglia d'oro *pro literis et artibus*, da S. M. I. R. Austro-Ungarica nel 1869, e con medaglia d'argento all'Esposizione industriale di Milano nell'anno 1871.

Il Risorgimento del Comune di Milano, studio storico su documenti patrii editi ed inediti Milano, 1865 Un volume in-8.° di 350 pagine Si vende presso i principali librai, e dall'autore. **L. 2.**

Lanzone, dramma storico con illustrazione litografica rappresentante la statua del grande cittadino milanese scolpita dal prof Edoardo Tabacchi Milano, 1868, presso Paolo Carrara.

Del **Movimento delle Scuole Elementari, Classiche e Tecniche** in Milano ed in altre città lombarde dal 1857 al 1870, con note, considerazioni e proposte sulla Pubblica Istrazione primaria e secondaria in Italia. Milano, Dott. Francesco Vallardi, 1870.

Memorie lette nel *R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, pubblicati nel *Rendiconti* dell'Istituto stesso e riprodotti in varii giornali ed in opuscoli separati:

1. CONFINI E DENOMINAZIONI DELLA REGIONE ORIENTALE DELL'ALTA ITALIA CON UNA CARTA GEOGRAFICA. Adunanza 7 giugno 1866. Fa parte della *Biblioteca Utile* di E. Treves.

2. DI UN MANOSCRITTO FINORA IGNORATO DI CESARE BECCARIA. Adunanza 7 febbrajo 1867.

3. DELL'AUSTRALIA E DELLA FONDAZIONE DI UNA COLONIA CON BANDIERA ITALIANA. Adunanze 5 marzo e 2 aprile 1868.

4. DELLA NUOVA GUINEA, con carta geografica (continuazione della memoria precedente). Adunanza 15 luglio 1869.

5 DEL NESSO FRA L'ISTRUZIONE PRIMARIA E LA SECONDARIA E FRA I VARI RAMI DELL'UNA E DELL'ALTRA. Adunanze 24 febbrajo e 21 aprile 1870.

Opere del Prof. Antonio Buccellati

Guida allo studio del diritto penale:

Vol. 1.° SOMMI PRINCIPII DI DIRITTO PENALE. Milano, tipografia del Dott. Francesco Vallardi, 1865

Vol. 2.° DEL REATO. Milano, 1866, Fascicolo I.

Avvertenza. — Con Decreto Reale, 15 novembre 1865, venne istituita una Commissione incaricata di studiare e proporre un sistema ed una scala penale, da servir di base al futuro Codice Penale; e con Decreto Ministeriale 12 gennajo 1866, venne istituita una Commissione incaricata di compilare il progetto di Codice.

L'A. quindi di quest'opera, dovendo nel volume 2.° *Del reato* trattare necessariamente della vigente legislazione, ebbe a sospendere il lavoro, non potendo seguire, come base della parte positiva, quel Codice, la cui abolizione era già designata dal citato Decreto.

Appena promulgato il Nuovo Codice si continuerà celeremente la pubblicazione di questa *Guida*.

Le Fabbricerie e la Legge 15 Agosto 1867. Milano, Stabil. Redaelli, 1867.

Osservazioni intorno al Progetto di Codice Penale del regno d'Italia. Milano, Stabilim. Redaelli della Società Chiosi e Rechiedei, 1868.

A ricordo del Prof. Dott. Giovanni Maria Bussedi, Socio Corrispondente dell'Istituto Lombardo, ecc., ecc. — Lettura fatta nel R. Istituto Lombardo di scienze e lettere il 15 luglio 1869.

Cenno critico sulla relazione data dal Sig. Heinzel nella *Unions-Verein* di Berlino il 19 Marzo 1869 intorno alla pena di morte. Nota letta nel R. Istituto Lombardo nell'adunanza del 29 luglio 1869.

Cenno critico intorno alle norme che reggono finora gli esami di licenza liceale. Memoria letta nell'adunanza 23 dicembre 1869 del R. Istituto Lombardo.

Il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia posto in vigore il 15 Febbrajo 1870. Memoria letta all'adunanza del 19 maggio 1870 del R. Istituto Lombardo.

Pena militare. Memoria letta nelle adunanze del 9 e 29 febbrajo 1871 del R. Istituto Lombardo.

ERRATA	CORRIGE
Pagina 174, linee 32-33 che non si comunica.	che si comunica.